ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXLVII**
n. **1**

SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LIGURIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE « PROTEZIONE CIVILE », « PROFESSIONI » E « PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA »

(Articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86)

Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(CIRIANI)

Trasmesso alla Presidenza il 17 aprile 2026

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

MODULARIO P.C.M. - 74

MOD.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2026

ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, l'allegato schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa.".

Roma, 18 febbraio 2026

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE LIGURIA

Schema di intesa preliminare avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^ sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 8 luglio 2024, il Vicepresidente della Regione Liguria, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria, allorquando la Giunta regionale, con deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e successivamente il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con la risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, hanno dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo, secondo le procedure individuate, al fine di definire i contenuti di un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando come oggetto della contrattazione i relativi ambiti di competenza;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Vicepresidente della Regione Liguria alla nota del 26 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con le note dell'8 e del 26 luglio 2024 del Vicepresidente della Regione Liguria:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione di quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono stati trasmessi sia la deliberazione della Giunta regionale n. 1175/2017, la risoluzione del Consiglio regionale n. 1/2018 e anche la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione *pro-tempore* e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e specificamente, le deliberazioni della Giunta regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, riferito alla deliberazione n. 34/2019, nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti sei materie cd. nonLEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Liguria a richiedere

l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- in data 12 novembre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Liguria, è stata trasmessa un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86, dal quale non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha tramesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro

Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  - nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di

specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

RILEVATO, inoltre, che, in data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 19 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Liguria, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO altresì che, nell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell'ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto del presente accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;
CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l'espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l'intesa;

RILEVATO che il presente schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Liguria – concerne l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, il presente schema di intesa preliminare;

Il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria

CONVENGONO

sul seguente schema di intesa preliminare:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

TITOLO II Attribuzione di funzioni

CAPO I PROTEZIONE CIVILE

Art. 2 (Ordinanze regionali di protezione civile)

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito anche: "codice della protezione civile"), per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.

2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del codice della protezione civile.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l'emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata. Rimane salvo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4 Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può, senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo sono adottate nei limiti delle risorse di cui al comma 5, terzo periodo, e sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, e da questi sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, allo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l'avvenire, la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.
5 Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, le ordinanze emanate

ai sensi del comma 1 possono autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato. La Regione si impegna a predisporre cronoprogrammi, da aggiornare mensilmente e da trasmettere alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11, dell'utilizzo delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al primo periodo. Le ordinanze sono adottate nei limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di spettanza della Regione e allo scopo destinata, nonché nei limiti delle risorse regionali allo scopo destinate. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice della protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.

6 Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7 Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 (Attribuzione di funzioni)

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:

   a) di reclutamento, con possibilità di attivare, nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)* del decretolegge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025,

n.118, di spettanza della Regione, procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice di protezione civile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d'urgenza ai sensi e con le modalità del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle Province e della Città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice della protezione civile;

b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale;

c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso, all'individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. La Regione esercita questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente intesa.

2 All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5 (Veicoli e conducenti)

1. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione civile della Regione.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 138 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. L'applicazione del suddetto comma 11 è altresì subordinata

all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

3. All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizione transitoria)

1. Qualora la deroga alle disposizioni statali di cui all'articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

CAPO II
PROFESSIONI.

Art. 7 (Disciplina di professioni di rilievo regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, sono attribuite alla Regione Liguria funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.
2. Sono escluse dall'attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.
3. Ai fini della presente intesa per professione di rilievo regionale si intende l'attività economica che presenta, congiuntamente, i seguenti requisiti:
    a) è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;
    b) è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
    c) riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.
4. L'esercizio delle professioni di cui al comma 3 è subordinato all'iscrizione in apposito elenco. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera *b)*, n.1, l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.
5. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, non può:

a) subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza;

b) vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera:

1) l'esercizio di dette professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

2) l'esercizio in maniera stabile di dette professioni, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 in caso di svolgimento della professione regionale;

c) in ogni caso avere ad oggetto lo svolgimento di attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, da parte dei soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione regionale disciplinata ai sensi del comma 1 ovvero una professione ad essa affine, in conformità alla normativa statale o regionale, la Regione provvede all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di controllo della dichiarazione presentata secondo le modalità previste dagli articoli 43 e 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del comma 4, fermo restando l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Art. 8 (Riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *b)*, alinea, delle professioni regionali istituite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, la Regione provvede, in qualità di autorità competente ai sensi del titolo II e del titolo III, capo II e capo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al riconoscimento delle qualifiche possedute da detti soggetti, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel

superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.

2. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e per le attività di cui al titolo III, capo III, del medesimo decreto legislativo, è autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Paesi terzi.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

CAPO III
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA.

Art. 10 (Previdenza complementare e integrativa)

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle competenze in materia di vigilanza ivi previste, la Regione Liguria:
    a) promuove, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;
    b) disciplina esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, con riferimento al personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, spetta alla Regione medesima la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 11 (Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. Con riguardo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la "protezione civile", le "professioni" e la "previdenza complementare e integrativa", è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e, per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 11 provvede annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024.

Art. 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente intesa e all'esercizio delle relative funzioni attribuite si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA NELLE MATERIE "PROTEZIONE CIVILE", "PROFESSIONI" E "PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA"

Relazione illustrativa

La presente intesa preliminare è l'esito del percorso avviato tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria successivamente all'approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*".

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riconosce difatti la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, precisando in proposito che l'iniziativa del relativo procedimento spetta alla Regione interessata, la quale su di essa deve sentire gli enti locali, e che la conseguente attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa raggiunta tra lo Stato e la Regione.

In questa prospettiva, dunque, la legge n. 86 del 2024 definisce sia i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e la Regione, stabilendo in particolare che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

In tal senso, essa opera una importante distinzione: da un lato, materie e ambiti di materie LEP, individuati dall'articolo 3, comma 3, per un totale di 14 materie, che, fino alla determinazione dei LEP, non potranno essere oggetto di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia; dall'altro lato, materie e ambiti di materie cd. non-LEP, con riferimento ai quali il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere invece effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 86.

Si tratta in quest'ultimo caso di nove materie, sempre individuate nell'ambito di quelle richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e segnatamente: organizzazione della giustizia di pace; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle

Regioni; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La distinzione tra materie LEP e non-LEP ha trovato conferma anche nella sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024, precisando, in particolare, che, ferma restando la predetta separazione, il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione.

La pronuncia della Corte costituzionale si inserisce, quindi, nel percorso intrapreso all'indomani dell'approvazione della legge n. 86 del 2024 e precisamente, per quanto concerne la Regione Liguria, dalla data dell'8 luglio 2024, quando il Vicepresidente della Regione, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione. Quest'ultima, all'articolo 11, comma 1, stabilisce difatti che "*gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo le disposizioni in essa contenute*".

La richiesta trasmessa fa quindi seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria nel 2017, con l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e da parte del Consiglio regionale della risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, sulla cui base sono stati avviati i negoziati; tali negoziati sono proseguiti nel 2019, a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle delibere n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, nonché dell'espressione del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019. Nonostante le trattative siano proseguite anche negli anni successivi, l'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è stata raggiunta.

Con l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 707 del 17 luglio 2024, la Regione Liguria, riservandosi in ogni caso la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, ha manifestato la volontà di riprendere i negoziati, partendo innanzitutto dall'attribuzione di ulteriori funzioni in sei materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP, e segnatamente: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'UE.

A supporto di tale richiesta, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge di attuazione, il quale stabilisce, tra l'altro, che "*ai fini dell'avvio del negoziato, il*

Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione", in data 12 novembre 2024 la Regione Liguria ha trasmesso un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il proprio quadro finanziario, del quale si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati.

Analoghe richieste ai fini all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n. 86 del 2024, sono state inoltre trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, rispettivamente in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024.

Il complesso di atti di iniziativa regionali ricevuti è stato ritenuto in linea con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che, in data 26 luglio 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni. Apposita informativa è stata, inoltre, fornita dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie al Consiglio dei ministri, alla Conferenza unificata e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 26 luglio 2024, 12 settembre 2024 e 24 settembre 2024.

Dal punto di vista procedurale, nell'ottica di dare avvio ai negoziati, è stato in particolare concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere, oltre ai rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti, anche quelli delle amministrazioni statali competenti, partendo in particolare dalle materie oggetto di comune richiesta. Conseguentemente, l'11 novembre 2024 sono state avviate le trattative finalizzate all'attribuzione di specifiche funzioni a partire dalla materia "protezione civile".

Come già evidenziato, nel percorso così intrapreso è in seguito intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, che non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati, sebbene abbia evidenziato la necessità di giustificare l'iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà.

Per questa ragione, in data 24 gennaio 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto alle quattro Regioni interessate di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa è giustificata alla luce del principio di sussidiarietà.

La Regione Liguria ha dato riscontro a tale richiesta il 13 ottobre 2025, fornendo elementi di cui si è tenuto conto nei negoziati per l'attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito delle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", che si sono sviluppati a partire dall'11 febbraio 2025. In ordine all'osservanza del principio di sussidiarietà nelle richiamate materie oggetto di trattative si rinvia alla relazione dedicata a tale tema.

Gli esiti di tali attività, condivisi con le varie amministrazioni a diverso titolo coinvolte, hanno costituito l'oggetto di uno specifico accordo preliminare (cd. pre-intesa) sottoscritto tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria il 19 novembre 2025, con cui le Parti si sono, tra l'altro, "*impegnate a concludere i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto del medesimo accordo, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024*".

Facendo seguito al suddetto accordo e alle successive ulteriori interlocuzioni tra le amministrazioni competenti e la Regione, è stata predisposta la presente intesa preliminare, che disciplina, quindi, l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori specifiche funzioni nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrative" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Più in particolare, essa consta di **14** articoli, suddivisi in 4 titoli.

Il **Titolo I**, composto dal solo articolo 1, reca le **disposizioni generali**.

In particolare, l'**articolo 1** definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa con la Regione Liguria, specificando che l'accordo comporta l'attribuzione alla regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 86 del 2024. La stessa disposizione specifica, al **comma 1**, che l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia deve avvenire nel rispetto:

- dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118 e 119 della Costituzione;
- del principio di leale collaborazione, che rappresenta il fondamento delle relazioni tra gli enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

Il **comma 2** dell'articolo 1 chiarisce che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tanto il riferimento alle "specifiche funzioni", quanto la scelta di queste tre materie, per le quali in base all'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 non è necessario procedere alla previa determinazione dei LEP, risultano conformi alle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 192 del 2024. Per quanto riguarda le specifiche funzioni, infatti, la Corte ha affermato che «*L'art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o ad ambiti di materie, ma a specifiche funzioni. Il tenore letterale della disposizione conferma tale conclusione. Essa, infatti, fa riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia "concernenti le materie", lasciando intendere che il trasferimento non riguarda le materie ma le singole funzioni concernenti le materie*» (cfr. pt. 4.1 del *Considerato in diritto*). Quanto alla possibilità di procedere al riconoscimento di ulteriori forme di autonomia

nell'ambito di materie c.d. non LEP, la Corte ha fornito una interpretazione costituzionalmente conforme dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, chiarendo che «*nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» (cfr. pt 15.2 del *Considerato in diritto*).

Conseguentemente, l'accordo in esame provvede a trasferire alla regione specifiche funzioni che non attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nell'ambito di materie per le quali la legge n. 86 del 2024, anche a seguito dello scrutinio della Corte costituzionale, non prevede la previa determinazione dei LEP.

Il **Titolo II** disciplina l'attribuzione di funzioni alla Regione nelle materie "Protezione civile" (capo I, articoli 2-6), "professioni" (capo II, articoli 7-8) e "previdenza complementare e integrativa" (capo III, articolo 9).

Per quanto riguarda la materia "**Protezione civile**", l'**articolo 2** è volto ad attribuire al Presidente della Regione, per far fronte ad emergenze regionali, il potere di emanare ordinanze in deroga alla disciplina statale, nel rispetto di specifici limiti e seguendo un procedimento che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri.

L'intesa interviene dunque sul potere di ordinanza, già disciplinato per le emergenze di protezione civile dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che reca il codice di protezione civile, che, al comma 1, attualmente stabilisce che: «*Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate*». In base al comma 11 dell'articolo 25 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possono emanare provvedimenti analoghi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti. Specifici limiti all'esercizio del potere statale di ordinanza sono stati individuati dalla giurisprudenza costituzionale: rispetto dei principi generali dell'ordinamento; efficacia limitata nel tempo; obbligo di motivazione (necessario per far sì che il potere non sia esercitato arbitrariamente); proporzionalità fra misure adottate ed evento; capacità solo derogatoria, anziché abrogativa o modificativa, delle norme di legge; indicazione adeguata dei settori dell'ordinamento derogati; strumentalità della deroga alla soluzione della emergenza.

Inserendosi in questo quadro normativo, l'articolo 2 ha ad oggetto gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* del codice di protezione civile, e dunque le «emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e

debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa». Si tratta di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, sono da considerarsi di livello regionale, e rispetto ai quali già attualmente le regioni possono intervenire, pur senza poter derogare alla normativa statale. Nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. *b)*, infatti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono, nell'esercizio della propria potestà legislativa ed amministrativa: disciplinare le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza e per lo svolgimento delle conseguenti attività (art. 11, co. 1, lett. *f)*; dichiarare lo stato di mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile (art. 23, comma 4), con oneri a carico dei propri bilanci; dichiarare lo stato di emergenza regionale (art. 24, comma 9); emanare provvedimenti analoghi alle ordinanze di protezione civile, attraverso le quali derogare alle disposizioni legislative regionali vigenti (cfr. art. 25, comma 11).

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla Regione consiste, in base al **comma 1**, nel riconoscere al Presidente della Regione, quando gli eventi calamitosi "interessano esclusivamente il territorio regionale", il potere non solo di intervenire con ordinanze che operano in deroga alle disposizioni legislative regionali (in base all'articolo 25, comma 11, del citato codice), ma anche con ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali, nel rispetto di specifici limiti, contenutistici e procedurali.

Considerata la difficoltà di individuare *ex ante* e in positivo un elenco di disposizioni statali derogabili con atti regionali - risultando spesso la deroga motivata sulla base delle peculiarità dell'evento in concreto occorso, non preventivabili in via generale e astratta – e considerata la possibilità che deroghe preventivate in via astratta afferiscano comunque a funzioni incidenti su diritti civili e sociali (per i quali occorre la previa determinazione dei LEP, v. *infra*), si è ritenuto preferibile attribuire alla Regione un potere derogatorio generale, limitato sia nell'iter procedurale (cfr. comma 3), sia in negativo, mediante l'individuazione delle disposizioni che, in quanto attinenti a principi generali, norme unionali o ambiti particolarmente sensibili, non potrebbero mai essere derogate.

Dal punto di vista dell'estensione del potere derogatorio, infatti, lo schema di intesa impone alle ordinanze regionali il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. A questi due limiti, che operano anche per le ordinanze statali di protezione civile ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice, si aggiunge il necessario rispetto:

- delle disposizioni penali;
- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- delle disposizioni del codice della protezione civile. In merito, l'esigenza di salvaguardare la disciplina del codice deriva dalla convinzione che si tratti, da un lato, di un provvedimento che esprime principi fondamentali della materia protezione civile e, dall'altro, di un provvedimento che disciplina, specie in relazione alle attività di soccorso ed emergenziali, materie di competenza esclusiva statale quali "ordine pubblico" e "sicurezza", afferenti a funzioni primariamente dirette a tutelare beni

fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2020);
- di quanto previsto dall'intesa in commento, con riguardo ai successivi articoli da 3 a 6.

Posto che i poteri di ordinanza in deroga devono essere ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio, il **comma 2** precisa che le deroghe alla disciplina statale sono previste, in ogni caso, per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza. Un termine analogo è previsto per le emergenze di rilievo nazionale dall'articolo 24, comma 3, decreto legislativo n. 1 del 2018.

In conseguenza dell'esigenza di evitare un'elencazione di disposizioni statali suscettibili di deroga – per quanto osservato in relazione alla riformulazione del comma 1 – si è ritenuto necessario prevedere, sul piano procedurale, un potere statale di verifica, in concreto, delle deroghe proposte dalla Regione, tenendo a tali fini conto della natura e della qualità dell'evento concretamente occorso. A tal fine, il **comma 3** prevede che le ordinanze regionali abbiano efficacia limitatamente al territorio regionale, debbano essere specificamente motivate, debbano indicare espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e possano essere emanate acquisita la previa autorizzazione statale. Viene a tal fine disciplinato un procedimento così articolato:

- richiesta del Presidente della Regione;
- proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata;
- autorizzazione all'emanazione di ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale rilasciata dal Consiglio dei ministri.

L'autorizzazione del Consiglio dei ministri, peraltro, può stabilire, nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi, la durata e l'ampiezza della deroga. Lo stesso Consiglio dei ministri potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, oppure a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Ricevuta la preventiva autorizzazione, le ordinanze regionali di protezione civile dovranno essere comunque tempestivamente trasmesse al Governo.

Al fine di evitare che l'istruttoria necessaria per pervenire all'autorizzazione del Consiglio dei ministri possa pregiudicare l'effetto utile delle ordinanze regionali in deroga, nei casi di gravi e comprovate ragioni di urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione consiliare, il **comma 4** autorizza il Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, ad emanare, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 5, terzo periodo, le ordinanze regionali di protezione civile in deroga alla disciplina statale senza attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri. In questo caso, però:

- le ordinanze regionali devono essere trasmesse, il giorno stesso della loro emanazione, al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata);
- il Presidente del Consiglio sottopone le ordinanze ricevute all'approvazione del successivo primo Consiglio dei ministri e comunque, di regola, da tenersi entro non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza.

Se il Consiglio dei ministri nega l'autorizzazione, l'ordinanza regionale cessa immediatamente di produrre effetti, pur restando efficaci gli atti e i provvedimenti adottati *medio tempore* e facendo salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti; se invece il Consiglio dei ministri approva l'esercizio del potere di ordinanza da parte del Presidente della Regione, può comunque stabilire, disponendo per l'avvenire e in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi, la durata e l'ampiezza della deroga.

Il **comma 5** prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche disporre l'apertura di apposite **contabilità speciali**, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi volti al superamento dell'emergenza. Si rammenta che ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale è la Banca d'Italia e l'apertura di contabilità speciali può avvenire esclusivamente presso questo istituto. Il comma 5, inoltre, precisa che il finanziamento delle ordinanze regionali avviene con oneri a carico della quota parte del fondo regionale di protezione civile a disposizione della Liguria, oltre che a valere sulle risorse regionali allo scopo destinate e prevede che la Regione si impegni a predisporre cronoprogrammi, mensilmente aggiornati, relativi all'utilizzo della contabilità speciale. I cronoprogrammi sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11. La disposizione fissa in 48 mesi il periodo massimo di durata della contabilità speciale e rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 27 del Codice di protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.

La disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale, e dei relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione, è demandata a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Così dispone il **comma 6**, richiamando l'articolo 15 del Codice di protezione civile.

Analogamente, il **comma 7** prevede una direttiva del Presidente del Consiglio, adottata di concerto con i ministri interessati, previa intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e strutture operative nazionali interessate, per l'individuazione di linee guida non vincolanti finalizzate all'individuazione delle **disposizioni statali di prassi derogabili** dalla Regione in regime di emergenza. La finalità di questa disposizione è quella di delineare, nel confronto con la regione interessata, una sorta di catalogo di disposizioni normative statali in astratto derogabili, al fine di semplificare non solo la stesura delle ordinanze regionali di

protezione civile ma anche la loro valutazione da parte del Consiglio dei ministri chiamato ad autorizzarle. Si anticipa sin d'ora, peraltro, che qualora la deroga alle disposizioni statali riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni. Tale cautela, in ottemperanza alla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, è prevista dall'articolo 6 dell'intesa.

In sintesi dunque, quanto al potere regionale di derogare la normativa statale, si evidenzia come lo schema di intesa preveda un'autolimitazione dell'applicazione di disposizioni statali in relazione ad alcuni contesti regionali e al ricorrere di specifici presupposti sostanziali e procedurali: non viene, in altri termini, costituita una fonte normativa regionale in relazione ad ambiti pure riconducibili a materie di competenza esclusiva statale (si pensi alle deroghe alle disposizioni di tutela ambientale e dei beni culturali) – il che sarebbe stato di dubbia compatibilità con la disciplina dell'articolo 117, secondo comma, Cost., che legittima soltanto lo Stato a legiferare sulle materie di competenza esclusiva statale -, ma si autorizza la Regione, al ricorrere di detti presupposti, a porre in essere atti amministrativi derogatori per fronteggiare situazioni emergenziali eccezionali.

L'**articolo 3** è volto ad attribuire al Presidente della Regione il ruolo di commissario delegato per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della regione.

Come si evince dalla rubrica dell'articolo, questa funzione ha ad oggetto gli eventi calamitosi che devono essere fronteggiati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del Codice, a causa della loro gravità e intensità, pur interessando, da un punto di vista geografico, esclusivamente il territorio della regione.

In questi casi, il **comma 1** della disposizione prescrive che il ruolo di commissario delegato per la gestione dell'emergenza nazionale debba essere attribuito dal Capo del Dipartimento della protezione civile al Presidente della Regione, ovvero a una persona indicata dal Presidente. Solo in quest'ultimo caso, ovvero quando il Presidente non ritenga di svolgere personalmente la funzione, è richiesta la previa intesa con il Capo del Dipartimento.

Tale cautela è apparsa opportuna in considerazione del delicato ruolo che il commissario delegato deve svolgere. Si rammenta, infatti, che in base all'articolo 25, comma 7, del Codice della protezione civile, per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, le medesime ordinanze possono prevedere la nomina di commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. La medesima disposizione precisa che «qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico». Analogamente a quanto previsto dal codice di protezione civile, la previsione in base alla quale l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione delle emergenze nazionali non comporta compensi è inserita anche all'articolo 3 dell'intesa.

L'**articolo 4** elenca ulteriori specifiche funzioni relative alla materia "Protezione civile" il cui esercizio è attribuito alla Regione. Si tratta in particolare di consentire alla Regione di procedere al reclutamento, anche d'urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile e di attribuirle inoltre le funzioni di formazione degli operatori di protezione civile, mediante la disciplina dei percorsi formativi, l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori della formazione, la previsione dei sistemi di credito e l'individuazione dei docenti.

Più nel dettaglio, il **comma 1**, **lettera *a)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio della **funzione di reclutamento e assunzione a tempo determinato** di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile. Si tratta del personale a cui si riferisce l'articolo 6, comma 1, lettera *d)* del Codice, quando attribuisce alle autorità territoriali di protezione civile la responsabilità «dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali».

Per l'esercizio di questa funzione di reclutamento e assunzione, in caso di necessità e urgenza, la Regione potrà attivare procedure d'urgenza e potrà operare in deroga alle seguenti disposizioni:

- articolo 35, comma 4, del TU pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001);
- articolo 33 del D.L n. 34 del 2019, in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, relativo agli obblighi di riduzione delle spese per il personale;
- articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, che fissa limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni per il c.d. lavoro flessibile.

La facoltà di attivare le procedure d'urgenza è riconosciuta anche per il reclutamento del personale delle Province e delle Città metropolitane da destinare esclusivamente alle funzioni di protezione civile delegate o conferite dalla Regione. Il reclutamento potrà essere effettuato a valere sulla quota di risorse spettanti alla regione nell'ambito del fondo regionale di protezione civile, destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Il **comma 1**, **lettera *b)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa relativamente all'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità del personale di protezione civile, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale. L'istituzione di un comparto specifico per la protezione civile è tesa a definire specifici istituti contrattuali collegati agli orari di lavoro, alla flessibilità, alla

reperibilità e ad altri istituti necessari per operare anche in emergenza, attualmente non facilmente rinvenibili nell'ambito della contrattazione delle funzioni locali, fermo restando che le procedure di definizione di questo comparto e dei relativi istituti dovrà avvenire nell'ambito del confronto sindacale. L'istituzione delle sezioni contrattuali è naturalmente possibile solo ove queste non siano già presenti. Sul punto, si ricorda che il disegno di legge in materia di protezione civile, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025, prevede, in termini generali, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali, una sezione contrattuale specifica destinata al personale (dirigenziale e non dirigenziale) delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti.

Il **comma 1**, **lettera *c)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa con riferimento all'esercizio della **funzione di formazione degli operatori di protezione civile**.

Più specificamente, sono attribuiti alla competenza regionale la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori, la previsione dei sistemi di credito e l'individuazione dei docenti. L'intesa precisa che dalla formazione attribuita alla competenza regionale sono escluse le materie relative alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, con le relative attività di soccorso, in quanto di stretta competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di assicurare l'uniformità degli indirizzi operativi nelle attività di soccorso.

Per garantire che la formazione degli operatori di protezione civile sia impartita nel rispetto di standard omogenei sul territorio nazionale, tenuto conto dell'esigenza di far collaborare e interagire il personale delle diverse regioni in contesti di emergenza, la disposizione prevede che la Regione debba esercitare le funzioni di formazione nel rispetto di indirizzi previsti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del Codice, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'intesa.

Il **comma 2** specifica che all'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 4 la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** estende ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale le disposizioni statali relative alle targhe e alle patenti applicabili alla protezione civile nazionale. In particolare, l'intesa prevede che trovino applicazione ai veicoli e conducenti della protezione civile regionale le disposizioni di cui all'articolo 138, commi 11 e 11-*bis*, del Codice della strada (di cui al d.lgs. n. 285 del 1992).

Si rammenta che l'articolo 138 del Codice della strada detta una disciplina particolare per i veicoli e le patenti dei conducenti delle Forze armate, consentendo – al comma 11 - l'applicazione di tale normativa speciale anche ai veicoli e ai conducenti, tra gli altri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta. In base al richiamato comma 11-*bis*, i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità,

possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti individuati dagli articoli 61 e 62 del Codice.

Il **comma 1** dell'articolo 5 estende l'applicabilità di queste disposizioni anche alla protezione civile della Regione che stipula l'intesa, mentre il successivo **comma 2** precisa che l'applicazione di tali disposizioni è subordinata:

- alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione;
- all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

Il **comma 3** specifica che all'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 4 la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** contiene una disposizione transitoria, destinata ad essere applicata nelle more della definizione statale dei livelli essenziali delle prestazioni. In merito, lo schema di intesa precisa che l'ordinanza regionale di protezione civile di cui all'articolo 2 non può prevedere una deroga a norme statali che riguardano funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se in quella materia non sono stati previamente determinati i livelli essenziali delle prestazioni.

Questa previsione tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, secondo cui «*nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia "no-LEP" e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)*» (cfr. pt. 15.2 del *Considerato in diritto*; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 10 del 2025). La Corte costituzionale, nel riferirsi alle materie no-Lep e, in particolare, a funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non ha operato distinzioni, astenendosi dal prevedere eccezioni in relazione a talune materie no-Lep, quale quella della protezione civile: pertanto, anche in tali ipotesi, qualora con il potere di ordinanza si influisca sulla disciplina di una funzione attinente a prestazioni concernenti diritti civili e sociali, occorrerà previamente determinare il relativo livello essenziale di prestazione. Inoltre, si osserva che il livello essenziale della prestazione è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di eguaglianza, definendo uno standard di tutela minimo da osservare su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal contesto regionale di riferimento.

A fronte di una disciplina generale che vieta alle Regioni di derogare, in caso di emergenza regionale, alla disciplina statale (articolo 25, comma 11, d. lgs. n. 1 del 2018), qualora il potere di ordinanza conferito in regime di autonomia differenziata deroghi alla disciplina statale in

relazione a funzioni concernenti diritti civili e sociali, si ritiene necessaria la previa determinazione del relativo livello essenziale di prestazione; ciò, al fine di evitare l'emersione di contesti regionali in cui non è ammessa alcuna deroga alla disciplina statale e contesti regionali in cui tale deroga è invece ammessa con il solo limite del rispetto del nucleo essenziale dei diritti incisi (come emergente dai principi generali della materia, dalle disposizioni europee e dalla disciplina antimafia/penale).

Il **capo II**, agli articoli 7 e 8, disciplina l'**attribuzione alla Regione di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia** "**professioni**".

Si tratta di una materia di legislazione concorrente nella quale, attualmente, in base all'articolo 117, terzo comma della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale conseguente, le Regioni non possono individuare nuove figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, né istituire propri registri, risultando riservata allo Stato l'uniforme regolamentazione delle professioni per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale. Una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo ribadita con sentenza n. 127 del 2023, afferma infatti che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020). Conseguentemente, la Corte ha chiarito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia «professioni» l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. «Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale» (sentenza n. 271 del 2009).

Rispetto al quadro normativo vigente, lo schema di intesa prevede, all'**articolo 7**, **comma 1**, che in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle Costituzione e delle norme dell'Unione europea, la Regione possa **disciplinare professioni di rilievo regionale** (alla cui definizione provvede il comma 3).

Il **comma 2** precisa che sono escluse dall'attribuzione di funzioni le c.d. professioni ordinistiche ("attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"), le professioni sanitarie e relative attività tipiche.

Il **comma 3** chiarisce che con l'espressione "professioni di rilievo regionale" si intende una attività economica che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione (**lettera *a)***;

- è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (**lettera *b)***;

- presenta un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiede, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale (**lettera *c)***.

L'esigenza di un legame diretto tra la professione e le caratteristiche peculiari della regione intende dare seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già riconosciuto la spettanza alla competenza regionale della disciplina di quegli aspetti delle professioni che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (in merito si rammentano le sentenze n. 355 del 2005, n. 98 del 2013, n. 209 del 2020 e n. 241 del 2021). Inoltre, l'esigenza di un collegamento tra le competenze legislative ed amministrative attribuite dallo Stato alla regione e le specificità di carattere territoriale, culturale e socio-economico delle regioni richiedenti forme e condizioni particolari di autonomia è sottolineata dalla Corte anche nella più volte richiamata sentenza n. 192 del 2024. Al pt. 4.4 del *Considerato in diritto*, infatti la Corte nell'escludere che possano formare oggetto di autonomia differenziata le professioni ordinistiche («*che – quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato – cadono nella materia "tutela della concorrenza"*») precisa che «*non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale*».

In base al **comma 4**, l'esercizio delle **professioni di rilievo regionale** è subordinato all'iscrizione in apposito **elenco**, che abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo comma 5.

Il **comma 5** anzitutto impone alla Regione, nell'esercizio delle funzioni normative e amministrative attribuitele dal comma 1, il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142. Si tratta del provvedimento che, recependo la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, impone un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Il *test* deve essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio. Scopo di tale valutazione, necessariamente preventiva, è ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno. Nel trasporre la direttiva nell'ordinamento nazionale, il legislatore nazionale ha inoltre previsto di affidare ad un soggetto terzo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il compito di valutare l'obiettività e l'indipendenza, come richieste dalla direttiva, dell'analisi di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti.

Il comma 5 specifica altresì che nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, la Regione non può subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che

discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (**lettera *a)***. Inoltre, in base alla **lettera *b)*** del comma 5, la Regione non può vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né l'esercizio di dette professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) (n. 1), né quello in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 in caso di svolgimento della professione regionale (n. 2).

La **lettera *c)***, infine, esclude che la Regione possa comunque disciplinare attività caratteristiche di una professione già regolata da legge dello Stato.

Il **comma 6** prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 4, spetti alla Regione accertare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che già esercitano in maniera stabile la professione regionale ovvero una professione ad essa affine nel territorio di un'altra regione mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall'interessato, e successive verifiche. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco, fermo restando l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'**articolo 8** attribuisce alla regione funzioni in materia di **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Si ricorda che questa materia è disciplina dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Nello specifico, il decreto stabilisce le norme per consentire ai cittadini dell'Unione Europea che hanno acquisito qualifiche professionali in uno Stato membro diverso dall'Italia di esercitare la propria professione anche sul territorio italiano e si applica a un'ampia gamma di professioni regolamentate, garantendo la libera circolazione dei professionisti all'interno dell'UE. In attuazione della regolamentazione eurounitaria, il decreto disciplina le procedure e le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche, le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate ed eventuali misure compensative - come tirocini di adattamento o prove attitudinali - se la formazione acquisita presenta differenze sostanziali rispetto a quella richiesta in Italia.

In particolare, l'articolo 8, **comma 1**, individua nella Regione l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche possedute dai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, che chiedano di poter esercitare in maniera stabile una professione regionale. La disposizione prevede che la Regione possa richiedere una integrazione della formazione (mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007), consistente, a scelta del

richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.

Il **comma 2** ribadisce che la Regione è autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali (cfr. Titolo III, capo III, d.lgs. n. 206 del 2007) in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, ai sensi del regolamento attuativo del TU immigrazione (cfr. art. 49 del DPR n. 394 del 1999).

L'**articolo 9** precisa che all'esercizio delle funzioni attribuite nell'ambito della materia "professioni" la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il **Capo III** dello schema di intesa, composto dall'**articolo 10**, trasferisce alla Regione specifiche funzioni in materia di "**previdenza complementare e integrativa**".

Si rammenta che, diversamente dalla previdenza sociale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la previdenza complementare e integrativa è oggetto di competenza concorrente in base al terzo comma dell'articolo 117.

In questa materia, lo schema di intesa prevede che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, la Regione possa **promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale**, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, e possa disciplinare esclusivamente il funzionamento delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale (**comma 1**).

La disposizione richiama comunque l'esigenza che la Regione rispetti le decisioni Eurostat e si attenga alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste. In particolare, anche per garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, lo schema di intesa intende fare salve le funzioni di vigilanza e regolamentazione tecnica attribuite alla Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione (ad esempio, si rammenta che spetta alla Covip definire, in collaborazione con le altre Autorità di settore, i soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari ed i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti).

Per quanto riguarda la possibilità riconosciuta alla Regione di stipulare convenzioni con fondi pensione già esistenti, si rammenta che analoga prerogativa è attualmente riconosciuta dall'ordinamento alla Regione Valle d'Aosta, in base all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto

legislativo n. 430 del 1989 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali*).

Il **comma 2** dell'**articolo 10** aggiunge che quando l'esercizio delle funzioni regionali in materia di previdenza complementare e integrativa riguarda il personale dipendente dalla regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali appartenenti alla regione e dal sistema sanitario regionale, spetta alla Regione la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

Il **Titolo III**, composto dagli articoli **da 11 a 13**, contiene alcune **disposizioni comuni**, che trovano applicazione in relazione all'attribuzione di funzioni in tutte e tre le materie oggetto dello schema di intesa.

In particolare, l'**articolo 11** istituisce una **Commissione paritetica** Stato-Regione-Autonomie locali, così composta (**comma 1**):

- per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali;
- da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

In base ai **commi 2 e 3** dell'**articolo 11**, ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa, è prevista dall'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, che ne regolamenta anche la composizione. L'articolo 11 dell'intesa dà seguito a quella previsione.

L'**articolo 12**, riprendendo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, attribuisce alla Commissione paritetica il compito di provvedere, annualmente, alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. Gli esiti della valutazione degli oneri finanziari dovranno poi essere condivisi dalla Commissione paritetica con la Conferenza unificata e le Camere.

L'**articolo 13** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** prevedendo, in particolare, che all'attuazione dell'intesa e all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento la Regione debba provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo IV** reca **disposizioni finali**.

In base all'**articolo 14**, che sul punto riprende fedelmente il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 86 del 2024, l'intesa ha una durata di 10 anni, allo scadere dei quali l'intesa si intende rinnovata per ulteriori 10 anni salvo che lo Stato o la Regione non manifestino, almeno 12 mesi prima della scadenza, una diversa volontà (**commi 1 e 2**).

Si segnala, infine, che il presente schema di intesa preliminare non reca l'allegato previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, contenente le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.

Tale allegato potrà infatti essere compiutamente definito solo una volta acquisiti gli elementi necessari per la sua predisposizione, anche a seguito dell'espressione del parere da parte della Conferenza unificata e dell'adozione degli atti di indirizzo delle Camere sul presente schema di intesa, oltre che nel corso del successivo passaggio di esame parlamentare del disegno di legge cui sarà allegato lo schema di intesa definitivo.

SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE REGIONE LIGURIA
(Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa)
RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1**, **comma 1**, è finalizzato a definire l'oggetto dell'intesa in esame concernente l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

La stessa disposizione, al comma 2, prevede che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'**articolo 2, comma 1**, per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018 – emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa – consente al Presidente della Regione di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, facendo comunque salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del citato codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

I successivi **commi 2 e 3** fissano i limiti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. In particolare, il **comma 2** dispone che le deroghe alla disciplina statale non possano avere una durata superiore a quella dell'emergenza e, comunque, non oltre due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Il **comma 3**, invece, prevede che le ordinanze in esame abbiano efficacia limitatamente al territorio regionale, siano specificamente motivate, indichino espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e siano emanate acquisita la previa autorizzazione statale. Nel caso ricorrano gravi e comprovate ragioni di urgenza, il **comma 4**, autorizza il Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, a emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale senza attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con riferimento agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 3, la struttura amministrativa del Dipartimento Protezione civile potrà adeguatamente far fronte alla verifica tempestiva dei flussi dei provvedimenti ivi previsti.

La disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze emanate ai sensi dei **commi 3 e 4** e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione del comma 6, è rimessa ad apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Resta fermo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Inoltre, il comma 4 prevede che le ordinanze siano adottate entro i limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, spettante alla Regione e a tale finalità destinata, nonché nei limiti delle ulteriori risorse regionali appositamente stanziate.

A tutela degli equilibri di finanza pubblica, il successivo **comma 5** ribadisce il medesimo vincolo finanziario di cui al comma 4.

A tale proposito, si ricorda che il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, al comma 4 dell'articolo 2, prevede che il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sia finanziato per l'anno 2026 nella misura di euro 40 milioni; per ciascuno degli anni 2027 e 2028 nella misura di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, per un importo pari a 40 milioni di euro annui.

Tali risorse, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo 2, sono destinate, per il 60 per cento, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Conseguentemente, la Regione, a copertura degli interventi adottati nell'ambito delle ordinanze di protezione civile regionale in esame potrà fare ricorso alle risorse alla stessa assegnate sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate dal comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, con particolare riferimento alla quota di cui alla lettera b) del ripetuto comma 5 (si rammenta che tale quota è pari al 60 per cento del Fondo regionale di protezione civile).

Occorre inoltre evidenziare che nel bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 della Regione Liguria, nell'ambito della "Missione 11 – Soccorso Civile", trova considerazione il Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", con uno stanziamento 2.960.860 euro per l'anno 2026 e di 2.737.860 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

L'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica è assicurata anche qualora il Consiglio dei ministri non approvi le ordinanze di protezione civile regionale adottate dal Presidente della Regione dal combinato disposto dei commi 4 e 5.

Il citato **comma 5** prevede, inoltre, che le ordinanze, oltre a derogare alla legislazione statale, possano disporre l'apertura di apposite contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza.

Sotto il profilo della sussidiarietà amministrativa, come attestato dalla Regione, l'attribuzione di una maggiore autonomia in materia di protezione civile consentirebbe di affrontare direttamente, con strumenti adeguati e proporzionati, anche eventi emergenziali di minore entità che interessano esclusivamente il territorio regionale: con l'attribuzione alle Regioni di una più ampia funzione derogatoria nella gestione delle fasi programmatoria ed istruttoria, si consegue l'obiettivo di ridurne la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze regionali.

Si rileva, inoltre, che la Regione esercita già una parte rilevante delle funzioni oggetto della richiesta in virtù di delega statale. Il Commissario delegato, previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è di norma individuato, d'intesa con la Regione, nell'ambito delle strutture regionali, e opera avvalendosi delle deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Sotto il profilo organizzativo, il beneficio è rappresentato dall'alleggerimento del carico amministrativo gravante sulle amministrazioni centrali in tutti i casi in cui il coordinamento nazionale non risulta necessario, con conseguenti possibilità di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Si evidenzia, inoltre, che, nel periodo dal 2019 al 2024, la Regione Liguria ha impiegato risorse autonome per circa 800.000,00 euro per la gestione delle emergenze locali per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale.

Relativamente poi alle dichiarazioni degli stati di emergenza relativi agli eventi accaduti dal 2018 al 2025 si riportano di seguito alcuni dati di sintesi:

- n. dichiarazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale = 7 pari a 1,00 eventi/anno (min 0 – max 2);

- Importo complessivo stanziato sul Fondo per le emergenze nazionali € 240.777.835,27 (importo min € 2.546.000,00 – importo max € 138.417.192.38);

- Importo complessivo stanziato dallo stato su altri fondi € 428.479.419,09;

- n. eventi per i quali è stata assunta la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = 3 pari a 0,5 eventi/anno.

Circa, invece, le attività svolte per i soli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesse al rischio idrogeologico, idraulico, meteo occorre considerare che nel periodo dal 2018 a giugno 2025 sono stati gestiti dalla Regione n. 7 stati di emergenza, oltre ad Ucraina, Covid 19 e crisi idrica, con risorse statali del Fondo Emergenze nazionali, ProteggItalia ed FSUE, Legge 178/2020, Legge 234/202, DL 104/2023 pari ad euro 669.257.254,36 oltre a euro 2.500.000 di risorse regionali.

A seguire si riporta il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione Liguria per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (con esclusione delle emergenze Covid-19, Ucraina e crisi idrica).

prima ordinanza	FEN	altri fondi	Totale Fondi Statali	Fondi Regionali	Totale Fondi Stanziati
558/2018	6.500.000,00	364.342.670,63	370.842.670,63	1.000.000,00	371.842.670,63
621/2019	138.417.192,38	56.279.270,23	194.696.462,61	0,00	194.696.462,61
710/2020	47.034.642,89	7.857.478,23	54.892.121,12	0,00	54.892.121,12
848/2022	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
1082/2024	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.500.000,00	4.046.000,00
1091/2024	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
1134/2025	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00
TOTALI	240.777.835,27	428.479.419,09	669.257.254,36	2.500.000,00	671.757.254,36

Circa la possibilità di prevedere l'apertura di apposite contabilità speciali, si segnala che tale facoltà sarebbe esercitata nel rispetto dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede che, per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-*ter*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali. Nel rispetto del quadro normativo vigente, l'apertura delle contabilità speciali in parola avverrebbe esclusivamente presso la Banca d'Italia che, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, è l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale.

Sono previsti, infine, specifici obblighi di rendicontazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il **comma 6** prevede l'adozione di una direttiva per la disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di cui ai commi 3 e 4.

Il **comma 7**, infine, risulta privo di effetti finanziari disponendo in ordine alla possibilità di prevedere linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza regionale.

L'**articolo 3,** con riferimento agli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, individua espressamente nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Premesso che l'attribuzione della funzione di Commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale al Presidente della Regione – o a persona dal medesimo indicata – in conformità alla prassi vigente non determina nuovi o maggiori oneri in quanto non

prevede l'erogazione di specifici compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa tempestiva ed un efficiente impiego delle risorse disponibili. L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette, inoltre, una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.

La disposizione di cui all'**articolo 4, comma 1** attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile". In particolare, la lettera a) introduce la possibilità per la Regione, le province e la città metropolitana, di attivare, procedure d'urgenza per il reclutamento di personale a tempo determinato addetto alle funzioni di protezione civile.

Le predette assunzioni, in quanto effettuate nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge, n. 95 del 2025, di spettanza della Regione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b), consente alla Regione di valorizzare la specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione di apposite sezioni contrattuali, ove non già previste, nell'ambito del comparto delle funzioni locali, nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva e, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La lettera c) consente alla Regione una differente organizzazione del sistema formativo regionale degli operatori di protezione civile e, pertanto, la possibilità di riconoscere i percorsi formativi a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e lotta attiva agli incendi e le relative attività di soccorso, e di individuare e riconoscere gli enti erogatori, i sistemi di accredito e i docenti, nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Pertanto, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo 4, la Regione provvede agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'**articolo 5** è finalizzato ad estendere ai veicoli ed ai conducenti della Protezione Civile della Regione le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale previsione consente di rispondere all'esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida superiori, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività logistiche.

In diversi casi risulta impossibile effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali.

L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permette – in analogia con quanto già previsto per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome – di superare tali criticità operative.

In relazione ai profili finanziari, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Regione, si conferma che la norma in esame possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa può esercitare la facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti con oneri a proprio carico sia in forma diretta, considerando che la Regione dispone di strutture adeguate, sia mediante specifiche convenzioni.

L'**articolo 6** non determina effetti finanziari in quanto finalizzata a tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 circa la necessità di subordinare l'attribuzione delle funzioni che attengono eventualmente a diritti civili e sociali alla preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Gli **articoli 7 e 8** attribuiscono alla Regione Liguria le funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.

Tale attribuzione, sotto il profilo della sussidiarietà amministrativa, è motivata dalla necessità di garantire un'adeguata risposta alla complessità economica e territoriale della stessa Regione che richiede l'individuazione e la disciplina di professioni legate al contesto regionale.

L'esercizio di una maggiore autonomia in materia di professioni sarebbe funzionale al conseguimento di più elevati *standard* prestazionali in diversi ambiti e al migliore soddisfacimento di interessi pubblici, con figure professionali riconosciute a livello territoriale (guide ambientali, operatori termali, promotori enogastronomici, esperti di turismo esperienziale, artigiani della tradizione), percorsi formativi meglio aderenti alla realtà produttiva, elevati *standard* di qualità e sicurezza per i consumatori e gli operatori, nonché un dialogo costante con le comunità professionali locali. A ciò si aggiunga che il sistema regionale è già dotato di strumenti normativi, tecnici e formativi per gestire elenchi, formazione e vigilanza, nonché esperienza consolidata con ITS, enti accreditati e agenzie regionali.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni recate dal Capo I di cui all'**articolo 9**, occorre considerare che nel bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 della Regione Liguria, nell'ambito della "Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale", trova considerazione il Programma 02 "Formazione professionale", con uno stanziamento di 970.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

L'**articolo 10**, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, e alle procedure di vigilanza ivi previste, attribuisce alla Regione Liguria la funzione di:

a) promuovere nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;
b) disciplinare il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

La disposizione è volta a garantire un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale derivante:

a) dalla maggiore conoscenza delle esigenze dello stesso;
b) dalla possibilità di promozione capillare, servendosi della rete dei Centri per l'Impiego, dove inserire sportelli con personale dedicato alla promozione e consulenza;
c) da ricadute positive sul territorio in termini di investimenti;
d) dall'integrazione con altre misure di *welfare*.

La dimensione demografica e il contesto economico e finanziario della Liguria inducono a ritenere che un intervento dell'amministrazione regionale nel campo della previdenza complementare possa dare luogo a soluzioni e strumenti pensionistici adeguati ai bisogni della popolazione e ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza nonché al principio di sussidiarietà.

La Regione ha mezzi e strutture per esercitare la funzione e opera da anni in stretta collaborazione con le realtà locali e le parti sociali.

Le competenze regionali "differenziate" in materia di previdenza complementare non sono sostitutive di norme e funzioni statali.

Con riferimento ai profili finanziari della norma occorre considerare che la Regione ha attestato di disporre di mezzi e strutture per esercitare la funzione e, con specifico richiamo alla previsione del finanziamento da parte della Regione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, risulta implicito che tale finanziamento non può che avvenire a valere su risorse finanziarie già presenti nel bilancio della Regione stessa.

Gli **articoli 11 e 12** risultano finanziariamente neutrali in quanto, con riferimento all'istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, l'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 già prevede che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, cioè, è confermato dal comma 2 dell'articolo 11. Al comma 3 dell'articolo 11, è stabilito che al funzionamento della Commissione paritetica si provvede inoltre nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 13** contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'intesa – non discendono, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, all'esercizio delle funzioni della presente intesa la Regione provvede agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14**, **comma 1**, fissa in dieci anni la durata dell'Intesa. Il successivo **comma 2** stabilisce poi che, alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Pertanto, l'articolo riveste carattere ordinamentale e risulta privo di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Provvedimento: Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Amministrazione competente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Referenti dell'amministrazione competente: Settore legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria, volto all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", si colloca nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione delineato dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024. Il testo in esame non ha natura di atto normativo e, pertanto, non rientra tra quelli per i quali il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione) impone la predisposizione dell'AIR. La presente relazione AIR, tuttavia, è redatta in attuazione dell'impegno assunto con l'ordine del giorno n. 9/01665/021, a prima firma Barelli, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 18 giugno 2024, con cui l'Esecutivo si è impegnato a presentare alle Camere, prima della stipula delle intese sulle materie non-LEP, un'analisi di impatto riferita agli effetti delle ipotesi di intervento normativo e regolamentare regionale.

Ordine del Giorno n. 9/01665/021 Barelli, Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Nevi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 3, comma 3, individua puntualmente le materie o ambiti di materie nelle quali dovranno essere individuati i LEP;

l'articolo 4, al comma 1, prescrive che il trasferimento di funzioni, sulla base delle intese tra Governo e regione richiedente, concernenti le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che il trasferimento di funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP possa essere effettuato sulla base delle intese stipulate dall'entrata in vigore della legge in esame;

è opportuno vigilare con estrema attenzione affinché i diritti sociali e civili siano garantiti a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere, prima di procedere alla stipula di intese che prevedano l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulle materie escluse dalla determinazione dei LEP, la predisposizione di un'analisi di impatto della regolamentazione che tenga conto della valutazione degli effetti delle ipotesi di intervento normativo e regolamentare regionale, nonché di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante comparazione di opzioni alternative, tenendo conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, la tutela delle libertà individuali, e la tenuta dei principi generali dell'ordinamento, da presentare alle Camere per l'esame secondo i rispettivi regolamenti.

Il presente documento ricostruisce le fasi negoziali che hanno condotto allo schema di intesa preliminare e illustra le ragioni dell'attribuzione di specifiche funzioni alla Regione Liguria,

valorizzando il principio di sussidiarietà come esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024.

In tale prospettiva, l'obiettivo generale consiste nell'assicurare un esercizio più efficace ed efficiente delle funzioni trasferite, attraverso l'allocazione delle medesime funzioni a livello regionale, così da semplificare i procedimenti e responsabilizzare i centri decisionali più prossimi ai cittadini. Gli obiettivi specifici, riportati nella sezione dedicata (2.1 Obiettivi generali e specifici), sono strettamente correlati alle funzioni richieste e trovano fondamento nell'istruttoria svolta a seguito della trasmissione, da parte della Regione Liguria, dell'analisi relativa agli impatti potenzialmente connessi all'esercizio delle funzioni a livello territoriale (per maggiori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla sussidiarietà).

Si rappresenta che lo schema di intesa preliminare rappresenta l'esito del percorso negoziale tra il Governo e la Regione richiedente avviato, ai sensi del citato articolo 2, a seguito dell'atto di iniziativa deliberato dalla Regione Liguria, sentiti gli enti locali, e proseguito previa acquisizione dei pareri dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche alla luce del quadro finanziario regionale trasmesso con nota del 12 novembre 2024. Lo schema in esame costituisce, quindi, l'unica opzione nella presente fase, alla luce dell'andamento dei negoziati e dell'accordo preliminare sottoscritto dal Ministro per gli Affari regionali e la Regione richiedente lo scorso 19 novembre. In tale sede, si è in particolare concordato di concludere i negoziati entro il 31 dicembre 2025, ai fini della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Lo schema non produce effetti diretti: gli impatti su enti territoriali e cittadinanza in generale deriveranno esclusivamente dall'esercizio concreto delle ulteriori funzioni da parte della Regione Liguria, successivamente all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa definitiva. Nella presente fase, la valutazione mantiene carattere meramente prospettico e prudenziale e riprende gli elementi di sussidiarietà trasmessi dalla Regione Liguria (per maggiori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla sussidiarietà).

Non sono previsti oneri informativi per cittadini e imprese e non si profilano effetti distorsivi sulla concorrenza. L'attuazione dell'intesa è rimessa alla Regione attraverso l'esercizio della potestà normativa e amministrativa relativamente alle funzioni oggetto di trasferimento; mentre la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è affidato all'istituenda Commissione paritetica Stato–Regione–Autonomie locali.

Infine, nel segnalare che non sono state svolte consultazioni specifiche sullo schema di intesa preliminare, si evidenzia che le Griglie-tipo sulla sussidiarietà trasmesse dalla Regione Liguria danno conto delle interlocuzioni realizzate con i portatori di interesse dalla medesima Regione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, alle lettere l) (limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace), n) e s), possano essere attribuite con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata. La legge di attribuzione è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione.

La legge n. 86 del 2024 ha definito i principi generali e le modalità procedurali per la conclusione delle intese stabilendo, in particolare, che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie o ambiti riferibili ai diritti civili e sociali da garantire equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione.

In tale prospettiva, la legge opera una distinzione tra materie/ambiti di materie LEP - individuati dall'articolo 3, comma 3, per un totale di 14 materie che, fino alla determinazione dei LEP, non possono essere oggetto di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - e materie/ambiti di materie non-LEP, per le quali il trasferimento di funzioni può intervenire a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese. Rientrano tra le materie non-LEP - sempre nell'ambito di quelle richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – quelle oggetto del presente schema di intesa preliminare (protezione civile, previdenza complementare e integrativa e professioni), oltre che le seguenti: organizzazione della giustizia di pace; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La distinzione tra materie LEP e non-LEP è stata confermata dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale che, nel decidere i ricorsi in via principale proposti dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la citata legge n. 86 del 2024, ha anche precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, riconducibili alle materie indicate dalla norma costituzionale e sorrette da una ragionevole giustificazione, espressione di idonea istruttoria, secondo il principio di sussidiarietà, il cui rispetto è onere della Regione richiedente.

Nel vigente assetto, l'esercizio statale delle funzioni richieste dalla Regione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa evidenzia una non sempre perfetta aderenza alle specificità locali, con effetti di "uniformazione" regolatoria e organizzativa che non sempre assicurano un adeguato e tempestivo soddisfacimento delle esigenze territoriali e settoriali. Ciò si traduce in tempi decisionali e operativi più lunghi, in passaggi inter-istituzionali non indispensabili e in una più ridotta capacità di commisurare gli interventi ai contesti regionali, in potenziale tensione con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'intesa è pertanto finalizzata a superare tali scostamenti, adeguando l'esercizio delle funzioni alle esigenze dei territori, nel rispetto del quadro costituzionale e dei vincoli finanziari, e rafforzando la responsabilità istituzionale della Regione nell'azione amministrativa (per gli approfondimenti di merito si rinvia alla Relazione sulla sussidiarietà allegata).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Lo schema di intesa preliminare persegue l'obiettivo generale di attribuire alla Regione Liguria specifiche funzioni nelle materie della protezione civile, delle professioni e della previdenza

complementare e integrativa. Gli obiettivi specifici, di seguito indicati, risultano strettamente correlati alle funzioni richieste e sono stati individuati tenendo conto degli elementi di sussidiarietà trasmessi dalla Regione Liguria, valutati alla luce dei criteri delineati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024: efficacia ed efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse, equità nella loro distribuzione e responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla sussidiarietà allegata.

PROTEZIONE CIVILE	
FUNZIONE	**OBIETTIVO**
L'**articolo 2** dello schema di intesa attribuisce al Presidente della Regione il potere di emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio regionale	L'attribuzione alle Regioni di una più ampia funzione derogatoria nelle fasi programmatoria e istruttoria consentirebbe di ridurre la durata dei procedimenti e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie alla gestione delle emergenze. Inoltre, la Regione, beneficiando di una maggiore flessibilità operativa e di una più pronta capacità di risposta - grazie alla possibilità di derogare, in presenza di presupposti definiti e nel rispetto dei relativi limiti, alle norme statali - assumerebbe una responsabilità più diretta nell'utilizzo delle risorse e nell'esercizio delle funzioni attribuite, divenendo interlocutore immediato dei cittadini e delle imprese, che sarebbero contestualmente incentivati a monitorarne l'operato.
L'**articolo 3**, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice di protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della regione, attribuisce al Presidente della regione ovvero a persona dallo stesso indicata, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo di Commissario delegato di cui all'articolo 25 del medesimo Codice.	L'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del contesto in cui la funzione è esercitata, consente di assicurare un'azione amministrativa tempestiva e un impiego efficiente delle risorse disponibili. L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette inoltre una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.
L'**articolo 4** attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile" con riferimento all'esercizio delle seguenti funzioni: a) di reclutamento, con possibilità di attivare, nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, di spettanza della regione, procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di	La richiesta è finalizzata all'implementazione e al potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile, con riferimento non solo alla gestione delle emergenze di cui all'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, ma anche alle attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio. In tale prospettiva, la possibilità di attivare, in situazioni motivate e straordinarie, procedure di reclutamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, consentirebbe l'acquisizione di professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento di

personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile; b) per la valorizzazione della specificità del personale anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato; c) di formazione degli operatori di protezione civile.	attività operative, per la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché per il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato. La previsione di una specifica sezione contrattuale permetterebbe inoltre di valorizzare in modo più efficace le professionalità coinvolte e di introdurre forme di flessibilità oraria indispensabili a garantire la continuità operativa delle strutture, soprattutto nelle situazioni emergenziali ma anche nelle fasi di previsione e prevenzione. Quanto all'attribuzione di ulteriori competenze in materia di definizione degli standard formativi, si evidenzia che la Regione Liguria si è dotata da tempo di un sistema di formazione in materia di protezione civile che ha consentito di raggiungere elevati livelli di formazione e addestramento degli operatori attivi sul territorio. Tale elemento consente al Servizio regionale di protezione civile, e in particolare al volontariato, di operare con professionalità ed efficacia. La richiesta mira, pertanto, a consentire alla Regione di mantenere un adeguato livello di governo su specifici aspetti del sistema formativo, al fine di preservare gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni, tenendo conto sia delle specificità territoriali sia degli indirizzi generali definiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 del Codice della Protezione civile. L'esperienza maturata negli anni, la competenza dei formatori e le prassi consolidate rappresentano, infatti, un asset strategico da salvaguardare e valorizzare, a garanzia di un servizio efficiente e di qualità per l'intero territorio regionale.
L'**articolo 5** attribuisce alla Regione le prerogative attribuite al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, come individuate dalle disposizioni di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada.	L'attribuzione alla Regione delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada, ampliando la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali e ai soggetti del volontariato organizzato iscritti all'Elenco territoriale, consentirebbe di migliorare l'operatività delle strutture di protezione civile. Tale ampliamento renderebbe infatti disponibile un numero adeguato di operatori autorizzati alla conduzione dei mezzi, evitando che gli stessi debbano impiegare - e potenzialmente esporre a rischio - le proprie patenti civili utilizzate anche per le ordinarie esigenze lavorative.
PROFESSIONI	
FUNZIONE	**OBIETTIVO**
L'**articolo 7** attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di "Professioni" con esclusione delle attività riservate	L'attribuzione di ulteriori competenze in materia di professioni consentirebbe, da un lato, di valorizzare e rilanciare le economie locali legate all'identità ligure

per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c. (cd. professioni ordinistiche). Il medesimo articolo definisce la "professione di rilievo regionale" indicandone i requisiti; prevede l'istituzione di nuove figure professionali regionali, la gestione di albi ed elenchi regionali. L'**articolo 8** disciplina il riconoscimento di titoli esteri per lo svolgimento della professione regionale o di una professione affine.	e, dall'altro, di favorire l'occupazione giovanile in settori potenzialmente strategici per lo sviluppo e il turismo, grazie alla possibilità di individuare con maggiore rapidità e chiarezza gli elementi più rilevanti e caratterizzanti.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA	
FUNZIONE	**OBIETTIVO**
L'**articolo 10** attribuisce alla Regione la potestà di promuovere e disciplinare esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo di forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni; attribuisce altresì alla regione la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici, dagli Enti locali e dal Sistema Sanitario Regionali.	Le competenze regionali "differenziate" in materia di previdenza complementare garantirebbero procedure più snelle e un ampliamento della platea dei cittadini che accedono alle forme di previdenza complementare e integrativa. L'organizzazione regionale, infatti, è in grado di intercettare con maggiore precisione le esigenze provenienti dal tessuto economico-sociale del territorio; pertanto, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'allocazione della funzione a un livello istituzionale più prossimo ai cittadini favorisce un coinvolgimento più ampio dei potenziali aderenti e un rafforzamento delle relazioni tra istituzioni locali e parti sociali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

OBIETTIVI	INDICATORI
Protezione civile	Riduzione dei tempi di gestione delle emergenze regionali; potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile; incremento del numero di operatori in possesso di patenti di guida specifiche
Professioni	Livello dei servizi offerti in termini di tempi, qualità e accessibilità; aumento dell'occupazione
Previdenza complementare e integrativa	Maggiore adesione alla copertura previdenziale complementare e integrativa

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il presente atto si colloca nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione definito dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tale procedimento, avviato su iniziativa della Regione interessata, si articola in una fase di negoziato tra il Governo della Repubblica e la Regione medesima, che conduce alla

predisposizione di uno schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
In considerazione dell'iter descritto, lo schema di intesa preliminare rappresenta l'unica opzione possibile alla luce dell'andamento dei negoziati e dell'accordo preliminare sottoscritto dal Ministro per gli Affari regionali e la Regione richiedente lo scorso 18 novembre. Costituendo, dunque, il testo esito necessitato del percorso negoziale avviato su iniziativa della Regione Liguria, ne consegue che, nella presente fase, non risultano configurabili opzioni alternative.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si rappresenta che il presente schema di intesa preliminare si colloca nell'ambito del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione delineato dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024. Tale iter, avviato su iniziativa della Regione, si articola nel negoziato tra le Parti, nella predisposizione dello schema di intesa preliminare, nella trasmissione alla Conferenza Unificata per il parere e alle Camere per i successivi atti di indirizzo, e si conclude con la deliberazione parlamentare sul disegno di legge di approvazione dell'intesa definitiva, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ne consegue che la portata degli impatti, per categoria di destinatari, potrà essere determinata solo a seguito dell'esercizio concreto, da parte della Regione Liguria, delle funzioni ad essa attribuite, successivamente alla deliberazione delle Camere.
Nella presente fase, la valutazione mantiene carattere meramente prospettico e prudenziale e tiene conto dell'analisi svolta dalla Regione Liguria. Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relazione sulla sussidiarietà e alle Griglie trasmesse dalla Regione a supporto delle richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

PROTEZIONE CIVILE		
FUNZIONI	**BENEFICI ATTESI**	**COSTI ATTESI**
L'**articolo 2** dello schema di intesa attribuisce al Presidente della Regione il potere di emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio regionale.	La maggiore autonomia in materia consentirebbe alla Regione Liguria di fronteggiare direttamente, e con strumenti più adeguati, anche eventi emergenziali di minore entità, con vantaggi in termini di rapidità d'intervento e di ripristino delle normali condizioni di vita e di operatività per cittadini e imprese.	
L'**articolo 3**, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice di protezione civile, che interessano esclusivamente il	L'attribuzione della funzione in oggetto, garantendo una diretta assunzione di responsabilità politica e amministrativa, la tempestività degli interventi e, in generale, un rafforzamento della capacità di risposta delle amministrazioni locali, produce benefici per le	

territorio della regione, attribuisce al presidente della regione ovvero a persona dallo stesso indicata, previa intesa con il capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo di commissario delegato di cui all'articolo 25 del medesimo codice.	comunità coinvolte e nell'allocazione delle risorse pubbliche. Effetti positivi si producono anche a beneficio dei territori limitrofi, che possono trarre vantaggio dal potenziamento complessivo del sistema di protezione civile, in particolare attraverso la riduzione delle esternalità negative tipiche degli eventi emergenziali.	
L'**articolo 4** attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile" con riferimento all'esercizio delle seguenti funzioni: a) di reclutamento, con possibilità di attivare, nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, di spettanza della regione, procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile; b) per la valorizzazione della specificità del personale anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato;	L'attribuzione delle funzioni di cui alle lettere a) e b) produrrebbe un impatto positivo sul territorio, rafforzando le sale operative e l'intero sistema di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze, con effetti diretti sulla sicurezza e sulla resilienza territoriale.	

c) di formazione degli operatori di protezione civile.	L'attribuzione della funzione di cui alla lettera c) avrebbe un impatto positivo sia sugli operatori della protezione civile, consentendo loro di mantenere elevati standard professionali, sia sulla collettività, poiché garantirebbe un servizio efficiente e di qualità sull'intero territorio.	
L'**articolo 5** attribuisce alla Regione le prerogative attribuite al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, come individuate dalle disposizioni di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada.	L'attribuzione della funzione richiesta determinerebbe un impatto economico non immediatamente quantificabile, ma potenzialmente positivo, in termini di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento della capacità operativa.	
	PROFESSIONI	
FUNZIONI	**BENEFICI ATTESI**	**COSTI ATTESI**
L'**articolo 7** attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di "Professioni" con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c. (cd. professioni ordinistiche). Il medesimo articolo definisce la "professione di rilievo regionale" indicandone i requisiti; prevede l'istituzione di nuove figure professionali regionali, la gestione di albi ed elenchi regionali. L'**articolo 8** disciplina il riconoscimento di titoli esteri per lo svolgimento della professione regionale o di una professione affine.	L'attribuzione di ulteriori competenze in materia avrebbe ricadute positive sul territorio, accrescendo la soddisfazione degli operatori locali, favorendo la costruzione di un'identità professionale territoriale e sostenendo le attività e le vocazioni economiche caratteristiche del contesto ligure.	
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA		
FUNZIONI	**BENEFICI ATTESI**	**COSTI ATTESI**
L'**articolo 10** attribuisce alla Regione la potestà di	Allocare la funzione a un livello istituzionale più prossimo ai cittadini consente di ampliare	

promuovere e disciplinare esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo di forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni; attribuisce altresì alla regione la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici, dagli Enti locali e dal Sistema Sanitario Regionali.	la platea dei soggetti coinvolti, rafforzare le relazioni tra istituzioni locali e parti sociali e accrescere la responsabilizzazione dell'autorità politica nella promozione, nel finanziamento e nella disciplina delle forme di previdenza complementare e integrativa, con un conseguente rafforzamento della tutela dei cittadini e ricadute positive sull'intero territorio di riferimento.	

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
Lo schema di intesa preliminare non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza
Lo schema di intesa preliminare non è suscettibile di produrre effetti distorsivi sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività.

C. Oneri informativi
Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
Non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto l'intervento normativo non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In merito, si fa rinvio a quanto indicato al punto 3, trattandosi di unica opzione di intervento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale nelle materie di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa è rimessa all'esercizio, da parte della Regione Liguria, della potestà normativa e amministrativa in relazione alle funzioni attribuite, in conformità al contenuto dell'intesa definitiva approvata con legge, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n. 86 del 2024. A tal fine, la Regione adotterà gli atti normativi, regolamentari e organizzativi necessari, assicurando il coordinamento con le amministrazioni statali competenti e con gli enti territoriali interessati, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Le iniziative attuative potranno essere intraprese esclusivamente a seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa definitiva.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è affidato all'istituenda Commissione paritetica Stato–Regione–Autonomie locali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, richiamato dall'articolo 11 del presente atto. La Commissione procede annualmente al monitoraggio, fornendo alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa.
Sulla base, inoltre, dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 86, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'AIR non sono state svolte consultazioni specifiche. Si evidenzia, tuttavia, che le Griglie-tipo a supporto delle richieste regionali danno conto delle interlocuzioni intercorse con i portatori di interesse nell'ambito del negoziato per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Di seguito, se ne riportano le parti rilevanti; per ulteriori approfondimenti si rinvia alle medesime Griglie-tipo.

MATERIE	CONSULTAZIONE	ESITI
Protezione civile Professioni Previdenza complementare e integrativa	La Regione rileva che: *"(…) fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019.* (cfr. punti 2.1 Griglie-tipo). In particolare, sono stati coinvolti: *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria,*	La Regione rileva che: *"Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo* (cfr. punti 2.3 Griglie-tipo)".

	CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari (cfr. punti 2.2 Griglie-tipo)".	

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il negoziato che ha condotto allo schema di intesa preliminare in esame ha preso formalmente avvio il 17 luglio 2024, con la trasmissione, da parte del Presidente della Regione Liguria al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, degli atti di iniziativa finalizzati alla prosecuzione del negoziato per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 86 del 2024. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha ritenuto il complesso degli atti conforme al quadro costituzionale e legislativo vigente e, il 26 luglio 2024, ne ha dato comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli contestualmente ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'acquisizione delle relative valutazioni, anche alla luce del quadro finanziario regionale trasmesso con nota del 12 novembre 2024. Sono state inoltre rese apposite informative al Consiglio dei ministri, alla Conferenza Unificata e ai Presidenti delle Camere rispettivamente in data 26 luglio 2024, 12 settembre 2024 e 24 settembre 2024.

Nell'ottica di un avvio ordinato dei negoziati, è stata concordata la costituzione di un tavolo congiunto di lavoro con la partecipazione delle quattro Regioni richiedenti (Lombardia, Liguria, Liguria e Veneto) e delle amministrazioni statali competenti, a partire dalle materie oggetto di comune richiesta. Le trattative sono state formalmente avviate l'11 novembre 2024 con la materia protezione civile e, dall'11 febbraio 2025, si sono sviluppate sulle tre materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

Nel corso dell'istruttoria è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che non ha posto ostacoli al prosieguo dei negoziati per le materie non-LEP ovvero per quelle in cui i LEP risultino già determinati, evidenziando la necessità di giustificare l'iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà. In tale quadro, il 24 gennaio 2025 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto alle Regioni interessate di integrare la documentazione a corredo degli atti di iniziativa; la Regione Liguria ha dato riscontro in data 13 ottobre 2025, fornendo elementi ritenuti idonei.

Gli esiti delle attività, condivisi con le amministrazioni a vario titolo coinvolte, hanno costituito l'oggetto di uno specifico accordo preliminare (pre-intesa), sottoscritto tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria in data 19 novembre 2025, con il quale le Parti si sono impegnate a concludere i negoziati entro il 31 dicembre 2025, ai fini della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità alla citata pronuncia della Corte costituzionale. La presente intesa preliminare fa seguito all'accordo preliminare del 19 novembre 2025, concernente l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori specifiche funzioni nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

RELAZIONE SULLA SUSSIDIARIETÀ

INQUADRAMENTO GENERALE

L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ad una specifica Regione ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost deve avvenire in ossequio al principio di sussidiarietà, come esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024.

Si tratta di un principio fondamentale anche in ambito europeo e che orienta la ripartizione delle competenze legislative tra l'Unione e gli Stati membri (v. art. 5 Trattato sull'UE, nonché il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) assicurando che le funzioni vengano esercitate e le decisioni siano adottate dal livello di governo più prossimo al cittadino.

È proprio l'osservanza di tale principio che consente di superare l'uniformità nell'allocazione delle funzioni per valorizzare appieno le potenzialità insite nei diversi livelli territoriali garantendo, allo stesso tempo, quell'equilibrio tra l'unità e indivisibilità della Repubblica, da un lato, e l'autonomia delle Regioni, accresciuta con l'attribuzione di ulteriori funzioni (*alias* differenziazione), dall'altro (cfr. sentenza n. 192, *Considerato in diritto*, punto 4.1).

Come chiarito dalla Corte, il principio di sussidiarietà non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e opera attraverso un giudizio di adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo (*Considerato in diritto*, punto 4.1). Tale valutazione si realizza sulla base di tre criteri: efficacia ed efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse; equità assicurata dalla loro distribuzione; responsabilità politica nei confronti degli interessati all'esercizio della funzione (*Considerato in diritto*, punto 4.2).

Ne consegue che qualsiasi deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (*Considerato in diritto*, punto 4.3).

L'iniziativa della regione e l'intesa previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico (*Considerato in diritto,* punto 4.3).

In ossequio alla sentenza della Corte, in data 24 gennaio 2025, nel corso dei negoziati con le regioni richiedenti forme e condizioni particolari di autonomia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle medesime Regioni una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già inoltrata a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione (cfr. metodologia).

In data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà. Degli elementi forniti dalla Regione si è tenuto conto ai fini della predisposizione della presente intesa preliminare.

METODOLOGIA

Le indicazioni fornite dalla Corte sulla valutazione istruttoria del principio di sussidiarietà nel procedimento di attribuzione dell'autonomia differenziata sono fortemente innovative. In assenza di una metodologia consolidata nell'istruttoria di atti normativi del Governo, si è ritenuto utile verificare eventuali *best practice* utilizzate in altri ordinamenti. Anche alla luce del richiamo della Corte alla dimensione europea del principio di sussidiarietà, è stato in particolare preso a riferimento il modello europeo di valutazione del principio di sussidiarietà in relazione alla predisposizione delle proposte normative da parte della Commissione europea.

In particolare, sulla base dell'articolo 5 del Protocollo 2 annesso al TUE, i progetti di atti legislativi dell'UE sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. A tal fine, la disposizione precisa che ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (anche per valutarne l'impatto finanziario). Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono inoltre confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi.

A livello europeo, a corredo delle principali iniziative della Commissione europea viene utilizzata una "griglia-tipo". Tale griglia, adottata dalla "*Task force* per la sussidiarietà e la proporzionalità"[1], consente una valutazione più coerente da parte delle Istituzioni europee e dei Parlamenti nazionali della sussidiarietà e proporzionalità durante il processo legislativo e favorisce, altresì, un'interpretazione comune del concetto di sussidiarietà da parte di tutti i soggetti coinvolti - a partire dalle autorità locali e regionali fino ai Parlamenti nazionali degli Stati membri - nei procedimenti di definizione delle politiche europee.

In sede di richiesta di integrazione degli elementi istruttori, Il modello di griglia europeo è stato inviato a ciascuna Regione richiedente, quale supporto istruttorio da adattare alle proprie specificità al fine di giustificare le richieste avanzate alla luce del principio di sussidiarietà. L'uso della griglia ha, quindi, l'obiettivo di assicurare un approccio condiviso e coerente, da parte della Regione così come del Governo, che consenta a tutti gli attori coinvolti nel processo di negoziazione di valutare la conformità di una determinata proposta o iniziativa regionale al principio di sussidiarietà.

Si segnala inoltre che gli attuali strumenti dell'istruttoria legislativa non consentono di sviluppare adeguatamente le valutazioni relative al principio di sussidiarietà nei termini indicati dalla Corte. In proposito, se la relazione tecnica (alla quale si rinvia in varie parti della presente relazione) può consentire di affrontare adeguatamente i profili finanziari connessi alla valutazione della sussidiarietà, l'Analisi di impatto della Regolamentazione non contiene un'apposita sezione sulla sussidiarietà. Sul modello degli atti legislativi europei, si è ritenuto quindi di predisporre un'apposita relazione, che contiene una valutazione comprensiva della sussidiarietà sulla base degli elementi trasmessi dalle Regioni, ma rinvia per i profili prettamente finanziari alla relazione tecnica.

FUNZIONI OGGETTO DELLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE

[1] La cd. *Task force* è stata istituita dalla Commissione europea nel 2017 e ha terminato i suo i lavori nel luglio 2018. Presieduta dal Vicepresidente della Commissione europea con delega sulla qualità della legislazione era costituita da componenti del Comitato delle Regioni e dei Parlamenti nazionali

La Regione Liguria ha avanzato la richiesta iniziale di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a funzioni inerenti in particolare a materie per le quali non occorre preliminarmente procedere alla individuazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Tra queste, la richiesta regionale riguardava le seguenti tre materie cd. non-LEP: protezione civile; professioni; previdenza complementare e integrativa. Per le funzioni riferite a ognuna di tali materie è stata effettuata una valutazione congiunta in termini di osservanza dei criteri suindicati di efficacia, efficienza, equità e responsabilità politica.

- ***Protezione civile***

L'ARTICOLO 2 DELLO SCHEMA DI INTESA ATTRIBUISCE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI VIGENTI PER GLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE (DI SEGUITO, CODICE), CHE INTERESSANO ESCLUSIVAMENTE IL TERRITORIO REGIONALE.

Va premesso che l'articolo 7 del Codice individua **tre tipologie di emergenze** – strettamente locali, regionali e nazionali – valorizzando la diversa capacità di fronteggiare l'evento calamitoso in concreto occorso e stabilendo parametri generali al fine di definire il passaggio dallo stato di emergenza regionale a quello nazionale. Per gli eventi di tipo c), qualificati come di livello nazionale, si prevede ulteriormente che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere affrontati con immediatezza mediante mezzi e poteri straordinari, da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti.

Ne consegue che non sono previsti criteri espliciti di classificazione basati specificatamente, ad esempio, sulla valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane e materiali effettivamente disponibili presso la Regione colpita. In particolare, al fine di distinguere un'emergenza locale da una regionale o nazionale, si richiama, in via generale, la capacità di fronteggiare i relativi eventi calamitosi: si è in presenza di un'emergenza locale qualora gli eventi calamitosi possano essere fronteggiati con interventi attuabili dalle Amministrazioni e dagli enti ordinariamente competenti, di un'emergenza regionale qualora gli eventi calamitosi richiedano un intervento coordinato di plurimi enti e Amministrazioni attraverso l'impiego di mezzi e poteri straordinari regolati dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché di un'emergenza di rilievo nazionale qualora gli eventi calamitosi, per la loro intensità o estensione, debbano essere fronteggiati con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari, attraverso un intervento del Consiglio dei ministri e del Dipartimento nazionale della protezione civile.

In aggiunta, l'articolo 25 del Codice differenzia i poteri di ordinanza connessi alle emergenze nazionali e regionali:

- per le **emergenze nazionali**, le ordinanze possono essere adottate "*in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea*";
- per le **emergenze regionali**, le ordinanze possono essere adottate esclusivamente "*in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti*", con margini di azione quindi più limitati e, di fatto, **ritenuti dalla Regione** non sempre idonei a garantire la necessaria tempestività e flessibilità.

In caso di eventi emergenziali di tipo *b*), qualificati come regionali, può determinarsi la necessità di derogare a specifiche disposizioni della normativa statale al fine di affrontare il contesto di criticità per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza regionale soprattutto con riferimento al tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e della normalità quotidiana per cui l'individuazione di procedure amministrative e finanziarie idonee ad accelerare tali tempi risulta determinante, in termini di efficacia

ed efficienza dell'esercizio della funzione di protezione civile, al fine di attenuare l'impatto degli eventi calamitosi sul tessuto sociale ed economico locale.

La Regione evidenzia che l'esigenza primaria è quella di **affrontare le emergenze in via diretta e tempestiva.**

Alla luce di tale quadro, con l'attribuzione alle Regioni di una più ampia funzione derogatoria nella gestione delle fasi programmatoria ed istruttoria, si consegue l'obiettivo di ridurne la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze.

L'esercizio della funzione a livello territoriale in deroga alla disciplina nazionale, nel rispetto dei presupposti e dei limiti predefiniti, potrebbe comportare la riduzione dei tempi necessari per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, nonché per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili. Ne deriverebbero evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che potrebbero così tornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi in tempi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.

L'attribuzione di siffatte funzioni inerenti alla materia protezione civile risulta, quindi, coerente con l'applicazione del principio di sussidiarietà, come richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024, in considerazione della loro natura, del contesto locale e, se del caso, di quello generale in cui le stesse si collocano, e trova fondamento in una pluralità di fattori rilevanti su scala regionale e subregionale, strettamente legati alle specificità dei territori evidenziati dalla Regione.

In conclusione, le principali motivazioni a supporto delle richieste regionali, ai fini di un rafforzamento della funzione di protezione civile a livello territoriale risiedono nel riconoscimento alle Regioni di un più ampio potere derogatorio nella gestione delle emergenze regionali con la conseguente possibilità di ridurre le tempistiche operative e la semplificazione degli adempimenti procedurali che caratterizzano l'attuale assetto.

Sotto il profilo della **responsabilizzazione delle comunità e delle amministrazioni pubbliche**, la Regione, nel beneficiare di una maggiore flessibilità operativa e di una più pronta capacità di risposta, grazie alla possibilità di deroga di norme statali (al ricorrere di definiti presupposti e nel rispetto di dati limiti), sarebbe maggiormente responsabile dell'uso delle risorse e dell'attività esercitata, in quanto interlocutore diretto, con contestuale incentivazione dei cittadini e delle imprese locali a monitorarne l'operato.

Ne consegue che l'attribuzione alla Regione della facoltà di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale, nonché di disporre l'apertura di contabilità speciali (di cui alla Relazione Tecnica) per la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e alla fase post-emergenziale in caso di eventi di tipo *b)* — analogamente a quanto già previsto per gli eventi di tipo *c)* — comporta che il Presidente della Regione agisca come autorità regionale direttamente coinvolta, più prossima al territorio e soggetta a un costante controllo da parte dei cittadini. Tale condizione accresce il livello di responsabilizzazione, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei procedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale.

Questa accresciuta autonomia permetterebbe alla Regione Liguria di affrontare direttamente, e con i detti strumenti, anche eventi emergenziali di minore entità, con vantaggi in termini di rapidità d'intervento e di ripristino delle normali condizioni di vita e di attività per cittadini e imprese.

Infine, il comma 1 dell'art. 2 dello schema di intesa preliminare chiarisce che "le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale" per cui l'esercizio diretto delle funzioni di protezione civile da parte della Regione o degli enti locali **non comporta alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né genera rischi di squilibri nella distribuzione delle**

risorse. Anzi, una governance territoriale della funzione potrebbe rappresentare, un fattore rilevante per l'individuazione e l'attuazione degli interventi prioritari in tempi rapidi.

L'ARTICOLO 3, PER GLI EVENTI CALAMITOSI DI RILIEVO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE, CHE INTERESSANO ESCLUSIVAMENTE IL TERRITORIO DELLA REGIONE, ATTRIBUISCE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE OVVERO A PERSONA DALLO STESSO INDICATA, PREVIA INTESA CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL RUOLO DI COMMISSARIO DELEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL MEDESIMO CODICE (OMISSIS).

L'articolo 25 del Decreto Legislativo n.1/2018 prevede la possibilità di nominare **Commissari delegati**, mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate, per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e delle fasi finalizzate al superamento delle stesse. Il Commissario opera su delega del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede, tra l'altro, a verificare ed approvare le pianificazioni degli interventi elaborate dal Commissario delegato sulla base dell'assegnazione dei fondi con delibera del Consiglio dei ministri.

Pertanto, le fasi relative al coordinamento in emergenza conseguenti a emergenze di tipo c), ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 1/2018, sono attribuite allo Stato; a seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può nominare, d'intesa con la Regione interessata, un Commissario delegato per:

a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze.

Compete, quindi, al Commissario delegato la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e al ritorno delle normali condizioni di vita, la cui nomina da parte dello Stato non ricade automaticamente sul Presidente della Regione (quale autorità di protezione civile territoriale ai sensi del Codice), né su un soggetto da lui indicato, nonostante, generalmente, siano le strutture regionali a supportare l'attività commissariale ed i Comuni i soggetti attuatori della maggior parte degli interventi.

La Regione Liguria evidenzia l'importanza, per garantire la massima tempestività operativa nonché la responsabilizzazione e continuità gestionale, che tale nomina riguardi una **figura con un contatto**

diretto e stabile con il territorio di riferimento, dotata, altresì, di una profonda conoscenza del medesimo territorio e delle relative dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali.

L'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa tempestiva ed un efficiente impiego delle risorse disponibili. L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette, inoltre, una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.

La Regione ricorda che le precedenti emergenze hanno costituito un esempio concreto della capacità della Regione di gestire adeguatamente le attività commissariali e, nel contempo, hanno confermato che l'attribuzione del ruolo di Commissario delegato al Presidente della Regione o ad un soggetto dal medesimo indicato, di intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, assicura un coordinamento puntuale e un'attuazione tempestiva degli interventi necessari, non comporta alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né genera rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Anzi, una governance affidata a un Commissario con una conoscenza approfondita del contesto locale – dell'ambiente, delle infrastrutture e degli assetti sociali ed economici – potrebbe rappresentare, un fattore rilevante per l'individuazione e l'attuazione degli interventi prioritari in tempi rapidi.

In definitiva, sulla base degli elementi forniti dalla Regione, **tenuto conto della prassi applicativa** registratasi in relazione ad eventi calamitosi verificatisi nell'ambito del territorio regionale, si ritiene che **l'attribuzione della funzione in oggetto sia coerente con il principio di sussidiarietà**, come declinato dalla Corte, assicurando **la diretta assunzione di responsabilità politica e amministrativa, la tempestività degli interventi a favore delle comunità interessate, un rafforzamento della capacità di risposta delle amministrazioni locali e produce effetti positivi anche per i territori limitrofi**. Questi ultimi, infatti, possono beneficiare del rafforzamento del sistema di protezione civile, attraverso la mitigazione delle esternalità negative tipiche degli eventi emergenziali. Tale impostazione assicura una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

L'ARTICOLO 4 ATTRIBUISCE ALLA REGIONE POTESTÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI "PROTEZIONE CIVILE" CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FUNZIONI:

- **a) DI RECLUTAMENTO, CON POSSIBILITÀ DI ATTIVARE, NELL'AMBITO DELLA QUOTA DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 5, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 118, DI SPETTANZA DELLA REGIONE, PROCEDURE D'URGENZA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE REGIONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (*OMISSIS*);**
- **b) PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SPECIFICITÀ DEL PERSONALE (*OMISSIS*) ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE, OVE NON GIÀ PRESENTI, NELL'AMBITO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER LA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ, DI APPOSITE SEZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL PERSONALE ASSEGNATO (*OMISSIS*);**
- **c) DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE (*OMISSIS*).**

a - b) La richiesta è finalizzata all'**implementazione e al potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile**, con riferimento non solo alla gestione delle emergenze di cui all'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, ma anche alle attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio.

In tale ambito, si prevede la possibilità di attivare, in situazioni di necessità ed urgenza, **procedure di reclutamento** in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di acquisire professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento in particolare di attività operative, la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato.

La previsione di una **specifica sezione contrattuale** potrà, in aggiunta, consentire una più efficace valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché l'attivazione di forme di flessibilità oraria indispensabili per garantire la continuità operativa delle strutture, soprattutto durante situazioni emergenziali.

Tali misure comporteranno un impatto positivo sul territorio, assicurando un rafforzamento **delle sale operative e dell'intero sistema di protezione civile** nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze.

L'attuazione della funzione richiesta non comporta il ricorso a strumenti straordinari né eccede le ordinarie capacità organizzative e operative dell'Amministrazione regionale ma necessita della disponibilità di formule di reclutamento caratterizzate da flessibilità e rapidità, nonché dell'adozione di idonee misure di valorizzazione del personale addetto alle funzioni di protezione civile.

La conoscenza approfondita, da parte della Regione, delle necessità, delle priorità e delle dinamiche proprie del territorio rende l'attività di reclutamento mirata e coerente con le esigenze locali. Inoltre, la possibilità di assumere personale, anche in deroga, unitamente al riconoscimento delle specifiche professionalità e funzioni degli operatori di protezione civile, di valorizzarne le specificità, possono garantire una maggiore sicurezza sul territorio regionale e comportare un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione di protezione civile, sia nella prevenzione che nella gestione e nel superamento delle emergenze.

La fase di reclutamento, aperta all'intera cittadinanza italiana, rappresenta, altresì, un'opportunità di accesso **senza generare forme di discriminazione**, in ossequio al principio di equità.

Va evidenziato, inoltre, che l'attuazione della funzione in esame incide unicamente sull'organizzazione delle strutture regionali e provinciali di protezione civile, senza produrre effetti negativi sui territori delle altre Regioni; anzi, al contrario, determina ricadute positive in quanto consente di accrescere la capacità di risposta della Regione nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile. In aggiunta, l'esercizio della nuova funzione non comporta alcun incremento dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato.

c) La proposta mira ad attribuire alla Regione ulteriori competenze in materia di definizione degli *standard* formativi, dei requisiti di accesso per i discenti, delle competenze richieste ai docenti, anche in integrazione alle linee guida statali, con riferimento alle **attività formative** rivolte ai diversi componenti del servizio regionale di protezione civile.

Va premesso che, sulla base del sistema di riparto ad oggi vigente, allo Stato compete la definizione degli indirizzi generali per l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni. Più precisamente, alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice della Protezione Civile, spetta la disciplina delle modalità di predisposizione e attuazione, tra l'altro, delle attività di prevenzione, tra le quali l'articolo 2 del medesimo Codice individua anche "la formazione degli operatori del Servizio nazionale". Le Regioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 353/2000, curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

La Regione Liguria si è dotata da tempo di un sistema di formazione in materia di protezione civile che ha contribuito al raggiungimento di elevati standard formativi e addestrativi per gli operatori attivi sul territorio regionale. Tale elemento consente al Servizio regionale di protezione civile, e in particolare al volontariato, di operare con professionalità ed efficacia. La richiesta è finalizzata a consentire alla Regione di mantenere un adeguato livello di governo su alcuni aspetti del sistema formativo, al fine di preservare gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni tenendo conto, però, sia delle specificità territoriali che delle indicazioni generali definite dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice della Protezione Civile.

Da numerosi anni, infatti, la Regione ha sviluppato un importante sistema di formazione per gli operatori della protezione civile, caratterizzato da elevati standard qualitativi. L'esperienza maturata, la professionalità acquisita dai formatori e le procedure consolidate rappresentano un patrimonio di valore, da salvaguardare e valorizzare per garantire al territorio un servizio efficiente e di qualità.

L'attività formativa regionale è rivolta esclusivamente agli operatori che operano all'interno del territorio della Regione, senza il coinvolgimento di soggetti appartenenti ad altri ambiti territoriali. Pertanto, non si riscontrano possibili pregiudizi nei confronti dei territori di altre Regioni. Non essendo prevista, da parte dello Stato, l'assegnazione di specifiche risorse per le funzioni contenute nella proposta, non si ravvisano impatti sull'equa distribuzione delle risorse stesse rispetto all'assetto attuale.

L'attribuzione della funzione richiesta, che prevede l'adozione di procedure specifiche da parte della Regione, comporta, altresì, una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'autorità regionale, la quale è legittimata a definire in autonomia alcuni aspetti del sistema formativo mirando, nel contempo, al mantenimento di elevati standard del sistema formativo regionale, al fine di garantire un beneficio concreto al territorio amministrato. Ne deriva che, dal punto di vista della formazione, la scelta dei corsi, degli argomenti, dei docenti e dei titoli abilitativi rilasciati, saranno immediatamente riconducibili al soggetto pubblico erogatore con conseguente maggiore assunzione di responsabilità dell'ente Regione.

L'ARTICOLO 5 ATTRIBUISCE ALLA REGIONE LE PREROGATIVE ATTRIBUITE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, COME INDIVIDUATE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 11 E 11-BIS DELL'ARTICOLO 138 DEL CODICE DELLA STRADA.

In particolare, si fa riferimento alla possibilità di disporre di **targhe specifiche per i mezzi di protezione civile della Regione, delle Province, della Città Metropolitana** e dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'elenco territoriale della protezione civile, nonché al rilascio di patenti di guida per il personale di protezione civile degli stessi enti e per i volontari di protezione civile.

L'attuale ripartizione delle competenze attribuisce allo Stato tutti gli aspetti concernenti la funzione richiesta, sia la facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, sia il rilascio di patenti di guida destinate a personale che opera nell'ambito della protezione civile, sono di "tipo civile" in coerenza con quanto previsto dal d. lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Tuttavia, l'art. 138 del Codice della Strada consente anche ad alcune Regioni e Province autonome di avvalersi di tale previsione, oltre che alle strutture statali delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della Protezione Civile.

Ne consegue che alcune strutture operative — come la Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano — gestiscono direttamente tali prerogative mentre le altre strutture di protezione civile regionali e territoriali, ed i soggetti del volontariato organizzato di

protezione civile, operano in conformità al Codice della Strada senza alcuna differenziazione rispetto alle procedure ordinarie.

L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permetterebbe - in analogia con quanto già previsto in altre Regioni e Province autonome - di superare talune criticità operative:

- esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida specifiche, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività di competenza, tra cui quelle logistiche;
- impossibilità, in taluni casi, di effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata, oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali.

L'attribuzione della funzione richiesta, pertanto, comporterebbe un rafforzamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale, con un impatto economico non immediatamente determinabile, ma potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento della capacità operativa.

In proposito la Regione riferisce che il Servizio regionale di protezione civile opera, in particolare, nella gestione delle emergenze, avvalendosi di numerosi mezzi, sia leggeri che pesanti, condotti da dipendenti delle strutture di protezione civile o da operatori del volontariato organizzato di protezione civile.

Spesso vengono impiegati veicoli per la cui conduzione è richiesta una patente di categoria "superiore", non sempre disponibile all'interno del sistema, a causa della limitata diffusione di tali abilitazioni e degli elevati costi necessari per conseguirle. Occorre inoltre considerare che, trattandosi di patenti civili, alcuni operatori non sono disponibili a utilizzarle in contesti esterni alla propria attività lavorativa ordinaria, temendo potenziali rischi a carico della propria patente personale.

In considerazione del fatto che i mezzi e il personale addetto alla guida coinvolti saranno esclusivamente quelli appartenenti al Servizio regionale di Protezione Civile, che opera prevalentemente all'interno del territorio regionale, non vi sarà alcuna ripercussione, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico, sui territori extraregionali.

L'attribuzione anche alla Regione delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'art. 138 del Codice della Strada, consentendo di aumentare la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali di protezione civile ed ai soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'Elenco territoriale, renderà possibile una migliore operatività delle strutture di protezione civile, che potranno contare su un adeguato numero di operatori disponibili a condurre i mezzi, senza dover mettere a disposizione (e a rischio) le proprie patenti civili, utilizzate anche per le ordinarie attività lavorative.

La Regione si farà carico delle attività correlate al rilascio delle patenti di protezione civile e all'immatricolazione dei mezzi di protezione civile con la conseguenza che la gestione di tali attività, le relative tempistiche e procedure adottate, comporteranno da un lato una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica per le nuove funzioni e nel contempo, la stessa Regione potrà rispondere in modo più adeguato alle aspettative dei cittadini, **rafforzando l'attività di protezione civile** sia nell'ambito della prevenzione sia nella gestione dei soccorsi durante le emergenze.

La possibilità di dotare il volontariato organizzato di protezione civile di specifiche patenti consente una maggiore disponibilità di autisti, sia per autoveicoli che per mezzi pesanti, con il conseguente

potenziamento del sistema logistico della protezione civile regionale, sia nelle attività di prevenzione sia nella gestione delle emergenze. Tale aspetto favorisce l'attuazione del **principio di sussidiarietà orizzontale**, in base al quale i cittadini privati, adeguatamente formati e abilitati, operano come operatori del volontariato organizzato di protezione civile a supporto degli enti preposti.

La possibilità di ottenere targhe speciali favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà che vede gli enti locali come la prima linea di risposta alle emergenze per il tramite di cittadini privati che, adeguatamente formati e abilitati possono operare come volontari nelle organizzazioni di protezione civile a supporto degli enti preposti.

- ***Professioni***

L'ARTICOLO 7 ATTRIBUISCE ALLA REGIONE FUNZIONI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "PROFESSIONI" CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ RISERVATE PER LEGGE A SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI AI SENSI DELL'ART. 2229 C.C. (CD. PROFESSIONI ORDINISTICHE).
IL MEDESIMO ARTICOLO DEFINISCE LA "PROFESSIONE DI RILIEVO REGIONALE" INDICANDONE I REQUISITI; PREVEDE L'ISTITUZIONE DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI REGIONALI, LA GESTIONE DI ALBI ED ELENCHI REGIONALI.
L'ARTICOLO 8 DISCIPLINA IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE REGIONALE O DI UNA PROFESSIONE AFFINE.

L'attuale riparto di competenze in materia tra amministrazioni statali e regionali prevede che lo Stato abbia competenza esclusiva sulle professioni ordinistiche (ex art. 2229 c.c.), sanitarie e altre attività tipiche regolate per legge (es. la conservazione albi ordinistici e il riconoscimento di titoli UE/extra UE), mentre alla Regione spettano funzioni inerenti alla formazione professionale e, in casi limitati, alle professioni non regolamentate, senza che vi siano interferenze con quelle statali.

Posto che il territorio ligure è caratterizzato da un tessuto economico e sociale in trasformazione, la Regione rileva che, accanto a comparti più tradizionali dell'industria manifatturiera, come quella siderurgica, chimica, metalmeccanica, navale e della piccola media impresa artigianale, sussistono opportunità crescenti nei settori della *Blue economy*, turismo, portualità, logistica e *high tech*. Il tutto accompagnato dall'esigenza di garantire in tutti questi settori conoscenza scientifica, servizi e saperi sufficienti e adeguati in grado di rispondere in tempi rapidi alle esigenze del territorio.

Stante siffatta peculiarità territoriale, la Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso verso una maggiore autonomia, ha promosso momenti di consultazione sulle materie oggetto delle richieste attivando specifici tavoli di approfondimento tematici - con la partecipazione di vari stakeholders istituzionali, associazioni di categoria ed esponenti della società civile - all'esito dei quali è emersa l'esigenza condivisa di avanzare la richiesta di attribuzione di ulteriori competenze legislative e amministrative per rafforzare il ruolo della Regione in relazione alle professioni non ordinistiche – e anche mediante l'istituzione di nuove professionalità – che afferiscono a competenze connesse alle specificità della Regione.

Il territorio ligure, per conformità morfologica, per posizione e per sua storia ha plurime e differenziate vocazioni economiche, sociali e culturali che richiedono, però, per essere valorizzate, un ripensamento e una ridefinizione in grado di rispondere sempre più alle esigenze emergenti e rapide del mercato globale.

Pertanto, l'attribuzione di ulteriori competenze in materia di professioni consentirebbe, da un lato, di rilanciare e valorizzare le economie locali che ruotano attorno all'identità ligure, dall'altro, di favorire l'occupazione giovanile in settori potenzialmente strategici per sviluppo e turismo, stante la possibilità di individuare con rapidità e chiarezza proprio gli elementi più significativi e determinanti.

Ad oggi la Regione Liguria evidenzia una serie di criticità di carattere normativo, amministrativo, economico-sociale, correlate all'esercizio centralizzato delle funzioni richieste, quali, nello specifico:

- la mancanza di una cornice chiara per le professioni non ordinistiche, ma diffuse localmente;
- l'impossibilità per la Regione di disciplinare professioni, anche di natura artigianale commerciale, peculiari del proprio territorio;
- rallentamenti nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche (6 -12 mesi);
- difficoltà nell'adattare la normativa nazionale a bisogni territoriali;
- impossibilità per le imprese locali di reclutare figure professionali adeguate;
- ostacoli alla competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici;
- necessità di un'offerta formativa che non comporti solo l'acquisizione di ulteriori competenze ma che sia funzionale alle esigenze del territorio.

A ciò si aggiungano tempi non sempre adeguati alle dinamiche del mercato del lavoro locale e i costi indiretti in termini di perdita di opportunità lavorative e ritardi nell'occupazione giovanile o femminile.

Ne deriva un quadro per cui l'attribuzione delle competenze richieste, in ossequio al principio di sussidiarietà, comporta un **più efficace esercizio delle relative funzioni**, una **semplificazione delle procedure,** la **riduzione dei tempi di riconoscimento delle qualifiche**, una maggiore **efficienza nell'incontro tra formazione e occupazione** con la possibilità per la Regione di sviluppare politiche formative e professionali su misura.

Tutto ciò comporta una ricaduta sul territorio in termini di maggiore soddisfazione degli operatori locali, di costruzione di una identità professionale territoriale e di valorizzazione e sostegno ad attività e vocazioni economiche del territorio ligure.

Va, altresì, evidenziata la **maggiore responsabilità dell'autorità pubblica** in quanto la Regione Liguria diviene l'interlocutore diretto con la conseguente maggiore trasparenza e tracciabilità nei procedimenti e il rafforzamento della fiducia tra cittadini, imprese e istituzioni locali.

La maggiore autonomia limitata alle professioni esercitabili nel territorio regionale, nonostante l'accesso venga comunque consentito a soggetti di altre Regioni o dell'UE previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, esclude che possano configurarsi rischi di sperequazioni o disparità di alcun genere, in ossequio al principio di equità.

- ***Previdenza complementare e integrativa***

L'ARTICOLO 10 ATTRIBUISCE ALLA REGIONE LA POTESTÀ DI PROMUOVERE E DISCIPLINARE ESCLUSIVAMENTE IL FUNZIONAMENTO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA AD AMBITO REGIONALE, ANCHE ATTRAVERSO LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON FONDI PENSIONE GIÀ ESISTENTI, NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DELLE DECISIONI EUROSTAT A CUI SONO TENUTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OMISSIS); ATTRIBUISCE ALTRESÌ ALLA REGIONE LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI VOLTI ALL'ADESIONE AI FONDI PENSIONE A LIVELLO REGIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE, DAGLI ENTI PUBBLICI, DAGLI ENTI LOCALI E DAL SISTEMA SANITARIO REGIONALI.

In materia di previdenza complementare e integrativa, le Regioni hanno ordinariamente potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.

Ciò nonostante, l'effettiva creazione di un sistema di previdenza regionale in materia risente dell'attuale disciplina delle procedure di autorizzazione e controllo.

Pertanto, la Regione Liguria ha avanzato richiesta di attribuzione di maggiori funzioni per garantire **procedure più snelle e una maggiore diffusione dell'istituto**, attraverso l'aumento della platea dei cittadini che accedono a forme di previdenza complementare ed integrativa.

Nello specifico, la regione riferisce che il territorio ligure conta un tasso di partecipazione medio alla previdenza complementare e integrativa del 36,5% (il 40,6% degli uomini e il 31,6% delle donne). Pur essendo i numeri in linea con la media nazionale (36,9%), si tratta di un risultato ancora insoddisfacente, a fronte dell'aumento del costo della vita e della palese inadeguatezza della maggior parte dei redditi da pensione obbligatoria, soprattutto in un contesto, come quello attuale, che vede molti lavoratori precari e fragili.

Inoltre, anche da quanto emerso nei tavoli di approfondimento tematici avviati in vista del negoziato con il Governo, i dati suindicati rilevano ancora una scarsa adesione alle forme di previdenza diverse da quella obbligatoria. L'attribuzione delle funzioni richieste consentirebbe di promuovere ulteriormente le opportunità derivanti dalla copertura previdenziale complementare ed integrativa - soprattutto a vantaggio dei lavoratori di settori a bassa copertura previdenziale obbligatoria (es: agricoltura, commercio, artigianato, autonomi) - e di effettuare investimenti con riflessi indiretti sul territorio, anche in termini di minori necessità sociali. A ciò si aggiungano i benefici connessi ad un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale, quali:

- maggiore conoscenza della realtà di riferimento e vicinanza delle strutture al territorio;
- relazioni profonde tra le Regione e le Parti sociali e rappresentatività diretta nella contrattazione con i dipendenti pubblici;
- possibilità di una promozione capillare, servendosi della rete dei Centri per l'Impiego, in cui inserire sportelli con personale dedicato alla promozione e consulenza;
- possibilità di attivare risorse regionali dedicate alla promozione della misura;
- integrazione con altre misure di *welfare*.

L'organizzazione regionale può meglio intercettare le esigenze puntuali provenienti dal tessuto economico-sociale del territorio di riferimento per cui, in ossequio al principio di sussidiarietà, allocare la funzione a un livello di maggiore prossimità rispetto ai cittadini consente di **ampliare la platea dei soggetti coinvolti, di rafforzare le relazioni tra istituzioni locali e parti sociali, di responsabilizzare maggiormente l'autorità politica** in merito alla promozione, al finanziamento e alla disciplina di forme di previdenza complementare e integrativa, a tutto vantaggio di una maggiore tutela del cittadino e con ricadute positive sul territorio di riferimento.

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Repertorio atti n. 37/CU del 2 aprile 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 2 aprile 2026:

VISTA la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede:

- al comma 1, che l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria e che il medesimo atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa;
- al comma 3, che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- al comma 4, che lo schema di intesa preliminare, di cui al sopracitato comma 3, è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione;

VISTA la nota prot. n. 705 del 27 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3976, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra gli altri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno di questa Conferenza, lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Liguria, approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 86 del 2024, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e della relazione sulla sussidiarietà;

VISTA la nota prot. DAR n. 3986 del 27 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di intesa preliminare, con

Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

le inerenti relazioni, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 4172 del 3 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il giorno 10 marzo 2026;

VISTA la nota prot. n. 770 del 6 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4439, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4470, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra le altre, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), inerente allo schema di intesa preliminare in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 10 marzo 2026:

- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha illustrato, tra l'altro, lo schema di intesa preliminare in titolo;
- i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento di che trattasi produca effetti finanziari anche sui bilanci delle altre regioni e si sono riservati di trasmettere un documento sull'argomento, predisposto dalla Regione Puglia;
- i rappresentanti dell'ANCI si sono riservati di trasmettere un documento contenente le proprie osservazioni e hanno, inoltre, chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL) nel procedimento istruttorio relativo alle singole intese, considerato che, dalla documentazione diramata, tale presupposto sembrerebbe sussistere solo per la Regione Liguria;
- il rappresentante dell'UPI non ha espresso osservazioni;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra esposto, ha chiarito che lo schema di intesa in argomento contiene la clausola di invarianza finanziaria e che la legge n. 86 del 2024 già prevede che le intese non possono produrre effetti pregiudizievoli per le altre Regioni; ha chiesto inoltre ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI di trasmettere, possibilmente in tempi brevi, eventuali osservazioni;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4684, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4697, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito alla suddetta riunione tecnica, ha inviato il preannunciato documento predisposto dalla Regione Puglia, avente ad oggetto "Osservazioni della Regione Puglia ai fini del parere, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86 sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto";

VISTA la nota prot. DAR n. 5487 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2026;

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5500, con la quale l'ANCI, a causa di concomitanti impegni istituzionali, ha chiesto di posticipare la suddetta riunione tecnica;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita il 24 marzo 2026 al prot. DAR n. 5700, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, a causa dell'impossibilità di assicurare la partecipazione dei coordinatori regionali, di differire la suddetta riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 5522 del 20 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha quindi comunicato il rinvio della riunione tecnica, già convocata per il giorno 24 marzo 2026, al 27 marzo 2026;

VISTA la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5615, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. n. 5622, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'ANCI ha inviato un documento congiunto ANCI-UPI, contenente osservazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 27 marzo 2026;
- i rappresentanti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno dato atto dell'avvenuto coinvolgimento, benché con modalità diverse, delle amministrazioni locali nel corso dell'*iter* istruttorio relativo a ciascuno schema di intesa preliminare e hanno comunque manifestato la disponibilità a dare espressa evidenza delle consultazioni a suo tempo effettuate con gli enti locali e a rinnovarle, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
- la rappresentante della Regione Campania ha fatto presente che, all'esito della riunione, avrebbe trasmesso un documento contenente osservazioni relative, in particolare, al possibile effetto delle intese nei confronti delle altre regioni, sia rispetto alle materie "non LEP", sia rispetto alla materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica";
- il rappresentante della Regione Puglia ha ribadito le proprie osservazioni, già espresse nel documento precedentemente trasmesso;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno evidenziato la necessità che il coinvolgimento delle autonomie locali, con riferimento ai contenuti degli schemi di intese, sia comunque attualizzato;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra rappresentato, ha assicurato che l'intera documentazione ricevuta sarebbe stata esaminata e ha comunicato l'avvenuto inserimento dello schema di intesa preliminare in argomento all'ordine del giorno della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 314497 del 27 marzo 2026, acquisita il 30 marzo 2026 al prot. DAR n. 6059 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6087, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Regione Campania ha inviato un documento, contenente le proprie considerazioni, tra l'altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6118 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6133, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato i documenti inviati dalla Regione Puglia, denominati,

Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

rispettivamente, "DOCUMENTO DI POSIZIONE – SINTESI Autonomia differenziata e pre-intese ex art. 116, comma 3, Cost." e "Documento politico sulle pre-intese aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116 III comma della Costituzione";

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6391, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento relativo agli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica".

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con il parere negativo delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria;
- l'ANCI ha espresso una valutazione non favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo, avuto riguardo al metodo seguito nel confronto svoltosi tra Regione e Governo e ha evidenziato che l'*iter* conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l'adozione di un rinnovato atto di iniziativa. In riferimento, in generale, agli schemi di intese preliminari, l'ANCI ha sottolineato che gli stessi sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica; tale circostanza, ad avviso dell'ANCI, pone, pertanto, questioni relative all'opportunità, insita nella *ratio legis*, che l'iniziativa regionale sia "attuale", condizione che non può ritenersi soddisfatta dal rimando ad atti così risalenti, il cui utilizzo non è ritenuto coerente con le indicazioni di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quale prevede che l'iniziativa della Regione e l'intesa devono essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, di cui non si ha evidenza nella documentazione disponibile;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha puntualizzato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 non vi è alcun rilievo rispetto al "sentito degli enti locali";
- l'UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo e ha fatto presente di aver trasmesso, in sede tecnica, un documento congiunto con l'ANCI, nel quale è stata rappresentata l'esigenza di integrare lo schema medesimo con la documentazione relativa all'avvenuta consultazione degli enti locali; l'UPI ha inoltre fatto presente che resta ferma l'esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti interessati. Ha quindi rinnovato l'interesse a una riapertura del tavolo concernente il processo di riforma e ha consegnato un documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto della posizione dell'ANCI, in merito a quanto rilevato dall'ANCI medesima e dall'UPI ha precisato quanto segue: "Ritengo necessarie alcune precisazioni con riguardo ai rilievi congiunti dell'ANCI in ordine all'esigenza di un aggiornamento delle consultazioni, già svoltesi in tutte e quattro le regioni richiedenti, con i rispettivi enti locali del territorio regionale sugli schemi di intesa negoziati da ciascuna Regione con il Governo. In primo luogo, confermo la piena disponibilità a integrare le premesse

di ciascuno schema di intesa con il riferimento alle consultazioni, di cui è già stata data ampia informazione ad ANCI ed UPI. In secondo luogo, il principio della "attualizzazione" delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024. Questa, infatti, all'articolo 2, comma 5, impone anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all'esito del procedimento delineato dalla medesima legge". Inoltre, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato di ritenere che, sulla base delle indicazioni della Conferenza e sulla base di quelli che saranno gli atti di indirizzo parlamentari, si arriverà ad un testo d'intesa definitiva e quello sarà sottoposto alla rivalutazione dell'ANCI. Pertanto, lo stesso Ministro ha fatto presente di non ritenere che la prima valutazione possa essere soggetta ad una scadenza temporale. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha proseguito segnalando altresì che: "In terzo luogo, occorre valutare - al di là della petizione di principio - se l'esigenza ora manifestata in sede di Conferenza unificata trovi riscontro nelle specifiche realtà regionali all'interno delle quali si svolgono le consultazioni degli enti locali. Ebbene, ciascuna delle quattro Regioni richiedenti ha evidenziato che nessuna esigenza di aggiornamento della consultazione è stata rappresentata dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale. In particolare, la Regione Veneto ha ricordato che: a) non risulta pervenuto alcun rilievo, comunicazione o documentazione di ANCI Veneto; b) risultano alcuni articoli di giornali locali da cui si evince la posizione del Presidente di ANCI Veneto a favore della ripresa dell'*iter* di attuazione dell'autonomia differenziata. La Regione Lombardia ha dato conto che non risultano evidenze di rilievi posti sul tema da ANCI Lombardia e ha rappresentato che, nell'ambito del c.d. Patto per lo sviluppo (sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali) in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL, si sono svolti, da luglio 2024, undici incontri sul tema dell'autonomia differenziata in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Quindi, quell'approfondimento che era stato citato dalla sentenza n. 192, mi sembra che si sia svolto. La Regione Liguria ha comunicato che ANCI Liguria non risulta avere presentato alcun rilievo in ordine ai tempi della consultazione degli enti locali e alle modifiche intervenute nel corso dei negoziati al testo degli schemi di intesa. La Regione Piemonte, infine, ha informato che non risultano pervenuti rilievi in materia da parte delle associazioni rappresentative delle autonomie locali. Ha inoltre rappresentato che queste ultime erano state specificamente informate, anche con consegna di bozza degli atti, dall'Assessore competente nel corso della seduta del 24 novembre 2025 della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali. Infine, nelle ulteriori consultazioni ciascuna Regione e i rispettivi enti locali potranno verificare se gli ulteriori contenuti degli schemi di intesa possano effettivamente interessare (come a prima vista pare di doversi escludere) le attribuzioni dei medesimi enti locali (ad esempio con riguardo alla materia delle professioni o della previdenza complementare e integrativa o ancora della tutela della salute)";

- l'ANCI ha confermato la propria posizione e ha proposto un rinvio, anche breve, della trattazione del punto in titolo, al fine di poter procedere ad un confronto all'interno dell'Associazione medesima, anche con le ANCI regionali interessate, in funzione di quanto rappresentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto presente di non poter accedere al rinvio, in quanto le posizioni delle quattro ANCI regionali interessate risultano già espresse, come rappresentato;

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria - approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

CF/MMC

2/4/2025

Unione Province d'Italia

UPI

Osservazioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"

Roma, 2 aprile 2026

Premessa

In riferimento agli schemi di intesa in oggetto, trasmessi con nota DAR-0003986-P-27/02/2026, si evidenzia che gli «*schemi di intesa preliminare*», così come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 86 del 2024, sono gli atti successivi alla richiesta da parte delle Regioni interessate alla devoluzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

La legge prevede, in attuazione della Costituzione, che gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, siano deliberati dalla Regioni, "sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria".

Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, i processi di regionalismo differenziato devono inserirsi in una prospettiva di autonomia regionale di matrice cooperativa che, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica, eviti fughe verso modelli di «regionalismo duale» di tipo competitivo.

La differenziazione deve, infatti, trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato.

Secondo la Corte, la deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi della soluzione prescelta.

L'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

Il coinvolgimento degli enti locali nei processi di autonomia differenziata

Ciò premesso, quanto ai profili procedurali, dalle relazioni illustrative degli schemi di intesa in esame emerge che le medesime sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018.

Si pone pertanto un primo tema connesso all'attualità dell'iniziativa regionale che ha delle ripercussioni anche sul doveroso coinvolgimento degli enti locali e sulla corretta e conforme alla disciplina costituzionale espressione del parere in questa sede.

In primis occorre evidenziare che, fatta eccezione per lo schema di intesa della Regione Liguria sul quale è riportato il parere favorevole espresso dal CAL sull'iniziativa precedente il 7 febbraio 20219, non si ha purtroppo evidenza nella documentazione in esame delle modalità del coinvolgimento degli enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dallo stesso art. 116 c. 3 Cost., richiamata dall'articolo 2 comma 1 della Legge 86/2024, e come tale condizionante la legittimità dell'iter di adozione degli atti in esame.

In ogni caso, anche ove tale coinvolgimento sia stato a suo tempo realizzato, circostanza allo stato non rinvenibile, bisogna che risulti che il "sentito" sia stato appositamente oggetto della proposta di intesa in esame e dei relativi contenuti.

Sulla base di queste premesse ANCI e UPI hanno presentato un documento in sede tecnica nel quale si è chiesto al Governo di conoscere e dare evidenza ai passaggi e agli atti di che provino l'effettivo coinvolgimento degli enti locali interessati nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

In sede tecnica gli uffici del DAR hanno ribadito che la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*", all'articolo 11, fa salvi "*gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge*" che saranno comunque esaminati secondo le pertinenti disposizioni della stessa legge.

Allo stesso tempo, in sede tecnica, è stata data evidenza alle diverse interlocuzioni che ci sono state tra le Regioni interessate e gli enti locali nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Conclusioni

Sulla base di queste premesse, **l'UPI esprime parere favorevole sugli *schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto,*** *aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"* **richiedendo che essi siano integrati con la documentazione confronto intercorso tra le Regioni e gli enti locali.**

Resta in ogni caso ferma l'esigenza che sulle intese definitive perfezionate tra il Governo e le Regioni in materia di autonomia differenziata ci sia un coinvolgimento effettivo degli enti locali interessati.

PAGINA BIANCA

Relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Veneto, Liguria, Piemonte e Lombardia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

A integrazione della documentazione che si acclude, si richiamano le fasi procedurali che hanno condotto alla trasmissione alle Camere degli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Veneto, Liguria, Piemonte e Lombardia, alla cui elaborazione si è giunti all'esito dei negoziati con il Governo avviati nuovamente dalle medesime Regioni dopo l'entrata in vigore della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*".

Si tratta complessivamente di otto schemi di intesa preliminare, di cui:

- quattro schemi – uno per ciascuna Regione richiedente - aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (materie cd. non-LEP);
- quattro schemi - anche in questo caso, uno per ciascuna Regione richiedente - concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica".

Come è noto, sulla base della procedura delineata dalla legge n. 86 del 2024, i predetti schemi di intesa preliminare sono stati approvati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 febbraio 2026, per poi proseguire il loro iter in Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

L'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 dispone, infatti, che "*lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione*", aggiungendo inoltre che, dopo l'espressione del parere da parte della Conferneza unificata, "*lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata*".

In linea con quanto stabilito dalla norma, successivamente all'approvazione degli schemi di intesa preliminare da parte del Consiglio dei ministri, è stata quindi mia cura richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata, che è al riguardo intervenuta nella seduta dello scorso 2 aprile.

In tale sede, come si evince dai documenti che si trasmettono, le Regioni hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria; parere favorevole è stato altresì reso dall'UPI, la quale ha, al contempo, evidenziato l'esigenza di integrare gli schemi di intesa preliminare con la documentazione relativa all'avvenuta consultazione degli enti locali; una posizione non favorevole, infine, è stata rappresentata dall'ANCI, che ha sollevato dei rilievi in ordine al metodo seguito nel confronto svoltosi tra le Regioni e il Governo, in particolare con riguardo al coinvolgimento degli enti locali.

In particolare, pur dando atto delle consultazioni avute con gli enti locali sulle iniziali richieste regionali – ampiamente documentate anche nel corso dell'istruttoria tecnica che ha preceduto la seduta della Conferenza unificata del 2 aprile 2026 – l'ANCI ha, in particolare, richiamato l'opportunità di un coinvolgimento "attuale" e, dunque, di un rinnovato confronto con gli enti locali nelle fasi successive alla ripresa dei negoziati.

In proposito, va ricordato che la legge n. 86 del 2024, all'articolo 2, prevede che gli enti locali siano coinvolti in due fasi del procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione: non solo nella fase iniziale, sull'atto di iniziativa regionale, che deve essere deliberato "sentiti gli enti locali"; ma anche nella fase finale, sullo schema di intesa definitivo trasmesso alla medesima Regione all'esito dei negoziati successivi all'esame degli schemi di intesa preliminare da parte della Conferenza unificata e delle Camere.

La legge, quindi, estende i momenti della consultazione, ma non richiede ulteriori forme di coinvolgimento degli enti locali in parallelo con le molteplici fasi del negoziato. Le modalità di coinvolgimento degli enti locali – attraverso la consultazione dei Consigli delle autonomie locali (CAL) o in diverse sedi di confronto nell'ambito di ciascuna Regione – sono, inoltre, rimesse all'autonomia regionale.

Ferma restando questa doverosa precisazione preliminare, in ottica collaborativa, in sede di Conferenza unificata il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha comunque manifestato la disponibilità del Governo a integrare le premesse degli schemi di intesa preliminare con il riferimento esplicito alla consultazione con i rispettivi enti locali posta in essere da ciascuna Regione. A tal fine, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si è fatto anche parte attiva presso le quattro Regioni richiedenti per acquisire elementi ulteriori e più dettagliati sul metodo, le sedi e le fasi in cui sono stati coinvolti gli enti locali.

Ebbene, dagli elementi così acquisiti è emerso che in tutte le Regioni, i rispettivi enti locali – oltre ad essere consultati sulle originarie richieste regionali, come stabilito dalla Costituzione e dalla legge – sono stati consultati dalla propria Regione, a più riprese, anche nelle fasi successive del negoziato attraverso modalità differenziate

(consultazione dei CAL, audizioni, istituzione di sedi permanenti di confronto). Ne costituisce riprova il fatto che nessuna delle associazioni degli enti locali in ambito regionale risulta avere richiesto forme aggiuntive di consultazione.

Più nel dettaglio:

- nel caso della Regione Veneto tale coinvolgimento – che nella fase iniziale e in quella del negoziato si era realizzato attraverso organi permanenti di concertazione tra Regione ed enti locali - è stato da ultimo finalizzato con il parere favorevole del CAL, espresso all'unanimità il 7 aprile 2026;
- nel caso della Regione Liguria, si è provveduto a garantire il coinvolgimento degli enti locali tramite il CAL, pronunciatosi sia nel 2018 che nel 2019 nonché più di recente con la delibera n. 12 del 26 luglio 2024, con cui ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, a sua volta adottata ai fini della ripresa del percorso riguardante l'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in Regione Lombardia, a seguito della ripresa del negoziato, nell'ambito del c.d. "Patto per lo sviluppo" (sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL) si sono svolti, da luglio 2024 a febbraio 2026, dodici incontri sul tema dell'autonomia differenziata, in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di tali schemi, inoltre, sono stati nuovamente convocati tutti i componenti del cd. "Patto per lo sviluppo" in occasione di una riunione della relativa Segreteria tecnica, tenutasi il 26 febbraio 2026 – alla quale hanno partecipato anche CAL, Unione delle Province lombarde e ANCI Lombardia – durante la quale i rappresentanti regionali hanno sottolineato come il lavoro svolto sugli schemi di intesa e sui contenuti approvati sia il risultato anche del confronto sviluppato all'interno dei tavoli tematici appositamente attivati, che hanno fornito un contributo rilevante nella definizione delle posizioni regionali;
- anche la Regione Piemonte ha dato ampio riscontro documentale circa il coinvolgimento degli enti locali, inviando a tal proposito una nota che ricostruisce l'iter avviato sin dal 2018, che ha portato più di recente, in data 17 novembre 2025, all'adozione di una deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello schema di accordo preliminare (sottoscritto tra il Governo della Repubblica e la medesima Regione in data 19 novembre 2025), che sancisce, tra l'altro, l'impegno espresso ad assicurare il coinvolgimento degli enti locali "attraverso la Conferenza permanente Regione–Autonomie

locali", la cui bozza era stata previamente trasmessa sia alla VII Commissione consiliare (con competenze su autonomia ed enti locali) sia alla Conferenza permanente Regione–Autonomie locali in data 14 novembre 2025. Una specifica comunicazione in materia è stata, infine, data alla predetta Conferenza dall'Assessore con delega agli enti locali nella seduta del 24 novembre 2025.

Oltre a ciò, si rappresenta che in sede di Conferenza unificata, unitamente al Sottosegretario di Stato alla salute Gemmato, è stata ritenuta accoglibile la condizione espressa dalle Regioni con riguardo al parere sugli schemi di intesa preliminare concernenti la materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica". Sul punto, difatti, le Regioni hanno reso parere favorevole a maggioranza, a condizione che vi sia un contestuale impegno del Governo a prevedere un percorso di uscita dal piano di rientro, caratterizzato da tempi certi, e che tenga conto delle specificità delle Regioni, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché, in relazione alla garanzia dei LEP, ai risultati migliorativi conseguiti negli ultimi due anni e alla sufficienza già raggiunta in più macroaree.

Tenuto conto di quanto emerso e qui brevemente richiamato, nella medesima ottica di collaborazione, ho ritenuto quindi opportuno fornire alle Camere tutti i necessari elementi istruttori, trasmettendo, oltre agli schemi di intesa preliminare approvati dal Consiglio dei ministri (corredati dalle relative relazioni), anche la documentazione prodotta dalle Regioni, con riferimento tanto al confronto con gli enti locali quanto alla sussidiarietà.

Circa quest'ultimo aspetto, ricordo che nella sentenza n. 192 del 2024 la Corte costituzionale ha evidenziato la necessità di giustificare ciascuna iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà. A fronte di ciò, ho pertanto richiesto alle Regioni interessate di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa così da dimostrare il rispetto del predetto principio.

A tal fine, ciascuna Regione ha quindi inviato delle "griglie di sussidiarietà", elaborate sulla base del modello europeo di valutazione del principio di sussidiarietà in relazione alla predisposizione delle proposte normative da parte della Commissione europea. Si tratta, in sostanza, di un supporto istruttorio attraverso cui viene assicurato un approccio condiviso e coerente, da parte della Regione così come del Governo, che consente a tutti gli attori coinvolti nel processo di negoziazione di valutare la conformità di una determinata proposta o iniziativa regionale al principio di sussidiarietà.

Merita precisare, infine, che, dopo la seduta della Conferenza unificata, lo scorso 9 aprile 2026 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha condiviso con il Consiglio dei ministri lo stato dell'arte relativo agli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e l'opportunità di inviare alle Camere,

insieme con gli schemi di intesa preliminare e con le relazioni di accompagnamento e ai fini del prescritto esame, anche la documentazione relativa alle griglie di sussidiarietà e alla consultazione degli enti locali da parte di ciascuna Regione.

A seguito della conclusione dell'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare si procederà poi all'eventuale ulteriore negoziato conseguente con le Regioni richiedenti e alla predisposizione degli schemi di intesa definitiva.

Allegato alla Relazione integrativa

Indice della documentazione trasmessa dalle Regioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di coinvolgimento degli enti locali e sussidiarietà

Consultazione degli enti locali

REGIONE VENETO:

1. Veneto. Documento unitario Regione ANCI UPI 15.05.2019
2. Veneto. Lettera di trasmissione 08.04.2026
3. Veneto. Parere CAL 07.04.2026

REGIONE LIGURIA

1. Liguria. Delibera CAL n. 1 del 29.01.2018
2. Liguria. Delibera CAL n. 2 del 07.02.2019
3. Liguria. Delibera CAL n. 12 del 26.07.2024

REGIONE LOMBARDIA

1. Lombardia. Mail trasmissione e riepilogo 08.04.2026
2. Lombardia. Risoluzione CR n. 97 del 09.11.2017 (all. 1 mail)
3. Lombardia. Comunicazione delibera CAL 29.11.2017 (all. 2 mail)
4. Lombardia. Protocollo Regione ANCI UPL 29.05.2018 (all. 3 mail)
5. Lombardia. Lettera al CAL 04.10.2024 (all. 4 mail)
6. Lombardia. Lettera al Patto per lo sviluppo della Lombardia 04.10.2024 (all. 5 mail)
7. Lombardia. Patto per lo sviluppo della Lombardia. Deliberazione 20.09.2001 (all. 6 mail)

REGIONE PIEMONTE

1. Piemonte. Nota trasmissione e riepilogo 09.04.2026
2. Piemonte. Parere CAL 19.9.2018 (all. 1 nota)
3. Piemonte. Parere ANCI regionale 19.09.2018 (all. 2 nota)
4. Piemonte. Parere CAL 02.12.2019 (all. 3a nota)
5. Piemonte. Informativa Assessore del 27.03.2025 (all. 3b nota)
6. Piemonte. Informativa Assessore del 20.11.2025 (all. 4 nota)
7. Piemonte. Informativa Assessore 05.03.2026 (all. 5 nota)

Griglie di sussidiarietà

REGIONE VENETO:

1.1. Veneto Protezione civile - ordinanze
1.2. Veneto Protezione civile - presidente commissario
1.3. Veneto Protezione civile - reclutamento e valorizzazione personale
1.4. Veneto Protezione civile - formazione operatori
1.5. Veneto Protezione civile - veicoli e conducenti
1.6. Veneto Professioni
1.7. Veneto Previdenza
1.8. Veneto Sanità - autonomia tariffaria
1.9. Veneto Sanità - edilizia
1.10. Veneto Sanità - fondo sanitario regionale risorse umane
1.11. Veneto Sanità - allocazione spesa sanitaria
1.12. Veneto Sanità - Fondi integrativi

REGIONE LIGURIA

1.1. Liguria Previdenza

1.2. Liguria Professioni

1.3. Liguria Protezione civile - veicoli e conducenti

1.4. Liguria Protezione civile - potenziamento personale

1.5. Liguria Protezione civile - formazione personale prot civ

1.6. Liguria Protezione civile - ordinanze

1.7. Liguria Protezione civile - presidente commissario

1.8. Liguria Sanità - sistema tariffario rimborso

1.9. Liguria Sanità - riqualificazione strutture sanitarie

1.10. Liguria Sanità - governance aziende sanitarie

1.11. Liguria Sanità - fondi integrativi

1.12. Liguria Sanità - Fondo sanitario regionale risorse umane

1.13. Liguria Sanità - forme contrattuali medicina generale

1.14. Liguria Sanità - allocazione spesa sanitaria

REGIONE LOMBARDIA

1.1. Lombardia Previdenza integrativa

1.2. Lombardia Professioni

1.3. Lombardia Protezione Civile - ordinanze

1.4. Lombardia Protezione Civile - commissario

1.5. Lombardia Protezione Civile - reclutamento

1.6. Lombardia Protezione Civile - formazione

1.7. Lombardia Protezione Civile - veicoli e conducenti

1.8. Lombardia Sanità - sistemi di governance

1.9. Lombardia Sanità - autonomia fondo per risorse umane

1.10. Lombardia Sanità - Autonomia tariffaria

1.11. Lombardia Sanità - Edilizia

1.12. Lombardia Sanità - medicina generale

1.13. Lombardia Sanità - Fondo sanitario integrativo

1.14. Lombardia Sanità - Gestione flessibile delle risorse del FSR

REGIONE PIEMONTE

1.1. Piemonte Protezione civile - potere di ordinanza

1.2. Piemonte Protezione civile - Presidente Commissario

1.3. Piemonte Protezione civile - reclutamento e valorizzazione personale-integrata

1.4. Piemonte Protezione civile - targhe e veicoli

1.5. Piemonte Professioni

1.6. Piemonte Previdenza

1.7. Piemonte Sanità - autonomia tariffaria

1.8. Piemonte Sanità – Edilizia

1.9. Piemonte Sanità - autonomia sistemi di governance

1.10. Piemonte Sanità - fondi sanitari integrativi

1.11. Piemonte Sanità - FSR risorse umane

1.12. Piemonte Sanità - forme contrattuali MMG

1.13. Piemonte Sanità - Equilibrio economico finanziario bilancio sanitario

REGIONE DEL VENETO

Documento condiviso sui criteri per il riordino istituzionale delle Province

Premessa

Si intende innanzitutto affermare che Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto ritengono imprescindibile la presenza di un ente intermedio, nell'assetto istituzionale della Repubblica, tra Regione e Comuni e che pertanto le Province e la Città Metropolitana, in conformità all'art. 114 della Costituzione, vanno rafforzate nella loro autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, escludendo ogni ipotesi di soppressione o di nuovi progetti di revisione costituzionale in tal senso.

In questo contesto, è stata accolta con grande favore la disposizione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, che all'articolo 1, comma 2-ter, ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un "*tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.*"

Il tavolo tecnico-politico dovrà individuare, in pochi mesi, alcune proposte per la revisione delle disposizioni di legge sugli enti locali in modo da ricostruire un assetto stabile dell'ordinamento delle istituzioni costitutive della Repubblica: Comuni, singoli e associati, Province e Città metropolitane.

La Regione sarà parte attiva del nuovo processo di riordino, in considerazione sia della legislazione regionale esistente con riferimento alle materie rientranti nella competenza concorrente e residuale della Regione, sia del ruolo di programmazione e di governo del sistema degli Enti Locali, che la Regione da anni esercita, entro il quadro delineato dalla legislazione nazionale.

La stagione di riforme della passata legislatura, che ha visto fortemente inciso l'assetto istituzionale delle Province, il loro ruolo e i rapporti tra i diversi livelli di governo è stata foriera di limiti e incertezze che richiedono significativi interventi legislativi di modifica.

In particolare, con riferimento alle Province, la loro confermata permanenza come istituzioni costitutive della Repubblica garantite dalla Costituzione impone di riconoscere finalmente all'Ente Provincia il ruolo proprio, quale ente a fini generali, esponenziale di una comunità territoriale intermedia tra Comuni e Regione, dotandolo delle funzioni di governo in piena e coerente attuazione degli articoli 114, 117, comma 2, lett. p) e 118 della Costituzione.

REGIONE DEL VENETO

Le funzioni

Le funzioni fondamentali di area vasta individuate nel comma 85 della legge 56/14 devono essere riportate in modo organico in capo alle Province nell'ambito del TUEL.

Non è però sufficiente consolidare le funzioni fondamentali esistenti, ma si impone, soprattutto per taluni ambiti altrimenti eccessivamente indeterminati, l'esigenza di procedere ad una compiuta individuazione delle specifiche funzioni fondamentali, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione e in ragione del percorso che la Regione ha intrapreso per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Alle Province deve essere restituito il ruolo di ente a fini generali, che coordina lo sviluppo della comunità territoriale di riferimento, e ancor di più alle Città metropolitane, così da garantire per l'intero territorio del Paese che siano gli enti di governo di area vasta, esponenziali delle comunità territoriali, ad essere artefici, per i profili di competenza, dello sviluppo dei territori.

Va riscritto e precisato altresì l'elenco delle funzioni fondamentali attribuite alla Città Metropolitana, con l'obiettivo di chiarire e specificare definitivamente le qualificazioni di materie e competenze che appaiono oggi troppo generiche.

Le Province e la Città metropolitana, in quanto istituzioni della Repubblica, devono essere poste in condizione: di esercitare funzioni fondamentali di area vasta ben definite, di avere organi politici pienamente riconosciuti e legittimati, di godere di un'autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie per esercitare le funzioni proprie e quelle loro attribuite o delegate dalla legislazione statale e regionale.

Occorre prevedere un riordino delle competenze da allocare sul territorio che, in relazione alle peculiarità ed alle caratteristiche dei contesti geografici, individui il livello ottimale di esercizio delle competenze.

Funzioni di supporto ai Comuni del territorio

La legge 56/14 al comma 88 ha previsto che le Province possano, "*d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*".

Si tratta di processi di collaborazione tra le Province e i Comuni del territorio, attraverso i quali le Province e i Comuni mettono a fattor comune risorse per svolgere, in genere tramite convenzioni, funzioni in forma associata. Un'esperienza che negli ultimi anni è molto cresciuta.

REGIONE DEL VENETO

In generale, la collaborazione tra le Province e i Comuni (soprattutto quelli più piccoli del territorio) può riguardare tutte le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, sulla base di indirizzi condivisi nelle Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione del sistema di governo locale, per consentire ad ogni ente locale di condividere risorse strumentali per concentrarsi al meglio sulle funzioni di amministrazione attiva per la cura degli interessi dei cittadini.

Al riguardo appare opportuno, alla luce delle esperienze maturate, annoverare tra le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province quella di stazione unica appaltante.

Il riordino istituzionale, anche in considerazione del processo volto all'acquisizione di autonomia differenziata

Il riordino istituzionale delle Province, così come dell'intera *governance* territoriale, dovrà essere effettuato anche alla luce del percorso di acquisizione di autonomia differenziata avviato dalla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'autonomia differenziata costituisce infatti un obiettivo di tutto il territorio, voluto e votato a grande maggioranza dai Veneti: si tratta di un rilevante processo di riforma dell'assetto complessivo delle competenze e dei rapporti tra lo Stato e il Veneto nel suo complesso che, oltre ad interessare direttamente l'Istituzione regionale, coinvolgerà necessariamente tutti gli enti territoriali.

Con riferimento alle maggiori competenze riconosciute al Veneto, alla Regione spetteranno infatti prevalenti competenze legislative, che ne rafforzino la natura di ente di legislazione, programmazione ed indirizzo; alle Province ed ai Comuni saranno attribuite con legge regionale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le nuove competenze amministrative riconosciute dallo Stato, nell'ambito di un percorso attuativo a livello regionale previamente oggetto di condivisione e confronto con il sistema delle Autonomie, nell'ambito di una rinnovata *governance* territoriale ispirata ad una logica di sussidiarietà.

In questo quadro, le Province e la Città Metropolitana vedranno valorizzato il loro ruolo, in quanto ad esse dovranno essere allocate le funzioni di area vasta, e le relative risorse, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Quanto sopra, con il primario obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini e degli utenti finali.

Particolare attenzione va posta infine nella definizione delle intese tra la Regione e la Provincia di Belluno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della

Regione e dalla legge regionale n. 25 del 2014, nonché in considerazione dell'esito del referendum provinciale celebrato contestualmente a quello regionale (il 22 ottobre 2017).

Riordino istituzionale delle Province in materia elettorale

Si ritiene che il consolidamento dell'esperienza della Provincia quale ambito di positivo riferimento per il livello comunale, vada accompagnato da un rilancio dell'autorevolezza istituzionale e della capacità di coordinamento ed indirizzo del territorio provinciale: obiettivo perseguibile con la previsione della legittimazione democratica della figura del Presidente, il ripristino di una forma collegiale e riconosciuta del suo esecutivo e l'elezione diretta del Consiglio provinciale.

Si ritiene, quindi, che il recupero di autorevolezza e terzietà del livello istituzionale provinciale debba essere assicurato mediante il ripristino dell'elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale: si condivide inoltre di prevedere il mantenimento con chiarezza di compiti e funzioni dell'organismo assembleare dei Sindaci (Assemblea dei Sindaci), per confermare la necessità di un forte riferimento all'Ente provincia da parte dei Comuni del territorio provinciale ed un loro coinvolgimento nelle scelte e negli strumenti a carattere generale e territoriale.

PROVINCIA

1. Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto.

La sua carica è incompatibile, non ineleggibile, rispetto a quella di Sindaco di Comune di qualunque dimensione demografica. Per ulteriori incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14

Il Presidente nomina e revoca gli Assessori provinciali, il cui numero massimo è equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo della Provincia.

Il Presidente ha diritto ad una indennità, non cumulabile con eventuali indennità comunali, equiparata a quella di Sindaco del Comune capoluogo.

Il Presidente decade a seguito di voto di "sfiducia" espresso dal Consiglio provinciale.

REGIONE DEL VENETO

2. Giunta Provinciale

Nominata e revocata dal Presidente, con Assessori in numero massimo equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14.

Ogni Assessore ha diritto ad una indennità, non cumulabile con ogni altra prevista per incarichi comunali, equiparata a quella di Assessore del Comune capoluogo.

3. Assemblea dei Sindaci della Provincia

E' organo permanente della Provincia, con funzioni in particolare di indirizzo e controllo per le materie specificatamente attribuite e ne fanno parte tutti i Sindaci del territorio provinciale di riferimento.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti un proprio Presidente.

Sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Assemblea:

- il Piano Strategico Provinciale
- Il bilancio
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- i Piani di settore

Il voto di ciascun componente dell'Assemblea è calcolato in base a criteri che ponderino il voto capitario con il numero degli abitanti e l'ampiezza territoriale del Comune rappresentato.

4. Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto a suffragio universale e diretto.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14.

Il Consiglio Provinciale ha durata corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.

REGIONE DEL VENETO

Il funzionamento e le competenze del Consiglio Provinciale sono definiti dal TUEL.

CITTA' METROPOLITANA

La peculiarità della Città metropolitana è l'essere una forma/istituzione il cui governo è incentrato sui Comuni, che sono da considerare il loro elemento fondativo: per un radicamento democratico che congiunga le dinamiche di prossimità a quelle di area vasta, per la semplificazione dei processi decisionali, per il consolidamento di un sistema degli assetti amministrativi e di coordinamento.

La Città metropolitana è un ente locale, con autonomia organizzativa e finanziaria, che gestisce in modo unitario l'area metropolitana in cui rientrano i comuni individuati per legge sulla base di un rapporto di stretta conurbazione con il Comune capoluogo, in modo complementare ai Comuni e alla Provincia di riferimento.

In attesa della necessaria revisione, a livello nazionale, dell'attuale ordinamento delle Città Metropolitane, si concorda sull'esigenza avviare di un'analisi condivisa sulle problematiche specifiche relative alla Città metropolitana di Venezia, con particolare riguardo alla ricognizione delle funzioni fondamentali già attribuite alla Città metropolitana di Venezia, nonché alla definizione di modalità condivise per il raccordo della programmazione regionale con il Piano strategico triennale del territorio metropolitano.

Venezia, 15 maggio 2019

Per la Regione del Veneto

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin

Per l'Upi Veneto
Il Presidente Stefano Marcon

Per l'Anci Veneto
Roberto Padrin

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 0 8 APR. 2026 Protocollo N° 209329 Class: A. 000.01.11 Allegati N° 3

Oggetto: Autonomia differenziata. Trasmissione parere del Consiglio delle Autonomie Locali sugli schemi di intesa preliminare approvati dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2026.

Al Preg.mo
Capo di Gabinetto
del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Claudio Tucciarelli
segreteria.ministroaffariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimo,

faccio seguito alle comunicazioni intercorse, per trasmettere, su indicazione del Presidente, il parere espresso dal **Consiglio delle Autonomie Locali**, nella seduta del 7 aprile scorso, sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il CAL ha espresso parere favorevole all'unanimità, in un quadro di piena sinergia e collaborazione tra l'Amministrazione regionale e le Autonomie Locali (**Allegato 1**).

Con l'occasione, Le confermo quanto segue, come già rappresentato con precedenti mail del 25 e del 27 marzo scorso.

Al momento dell'avvio del percorso per l'acquisizione di autonomia differenziata in Veneto, il Consiglio delle Autonomie Locali (organismo di concertazione previsto dall'art. 123 della Costituzione), non era ancora stato istituito in Veneto. Sebbene infatti già con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017 ne fosse stata prevista l'istituzione, la prima riunione di insediamento del CAL è avvenuta solo il 26 settembre 2019 e la piena operatività dell'organismo si è avuta con i primi mesi del 2020.

La proposta di acquisizione di autonomia differenziata è stata comunque sottoposta alle Autonomie Locali nell'ambito della **Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali** (organismo allora esistente quale sede di coordinamento, concertazione e collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, ai sensi della LR n. 20/1997): nella seduta del **10 dicembre 2018**, è stata posta all'ordine del giorno la consultazione degli Enti Locali sulla richiesta della Regione del Veneto di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione (**Allegato 2**).Le Autonomie Locali hanno espresso il loro favore per il percorso e l'interesse al confronto con la Regione; in particolare l'UPI ha in quella sede manifestato l'esigenza di gestire in modo coordinato le proposte di modifica della Legge Delrio con il percorso di acquisizione di autonomia differenziata.

Al di là del passaggio formale in Conferenza Regione-Autonomie Locali, in Veneto il percorso per l'autonomia è sempre stato aperto alla partecipazione, oltre che dei cittadini, degli Enti Locali e degli stakeholder in generale, che sono stati ascoltati:

- in fase di iniziativa, nell'ambito delle **audizioni** sul progetto di legge statale che, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, è stato approvato dal Consiglio regionale quale base ed oggetto del programma di negoziato con il Governo (Deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 15

Segreteria Generale della Programmazione
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia Tel. 0412792922 – Fax 041/2792871
segr.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *codice univoco Ufficio DTZ6ZA* *P.IVA 02392630279*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

novembre 2017, con contestuale conferimento, con Deliberazione n. 154 di pari data, di ampio mandato a negoziare al Presidente della Giunta regionale);

- in fase di negoziato, nell'ambito della **Consulta del Veneto per l'Autonomia**, organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del Terzo Settore, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri soggetti espressione di interessi diffusi a livello regionale (3 novembre e 19 novembre 2017; 16 febbraio 2018, 5 marzo 2019), e dei relativi Tavoli tematici (28 dicembre e 29 dicembre 2017; 26 gennaio 2018).

Come richiesto dalle stesse Autonomie, Il coinvolgimento degli Enti Locali ha inoltre riguardato anche le prospettive di riforma complessiva della *governance territoriale*: è del **15 maggio 2019** il **documento condiviso Regione-UPI Veneto e ANCI Veneto** sui criteri per il riordino istituzionale delle Province (**Allegato 3**), in cui si dà atto, tra l'altro, che:

"Il riordino istituzionale delle Province, così come dell'intera governance territoriale, dovrà essere effettuato anche alla luce del percorso di acquisizione di autonomia differenziata avviato dalla Regione, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

L'autonomia differenziata costituisce un obiettivo di tutto il territorio, voluto e votato a grande maggioranza dai Veneti: si tratta di un rilevante processo di riforma dell'assetto complessivo delle competenze e dei rapporti tra lo Stato e il Veneto nel suo complesso che oltre ad interessare direttamente l'Istituzione regionale, coinvolgerà necessariamente tutti gli enti territoriali.

Con riferimento alle maggiori competenze riconosciute al Veneto, alla Regione spetteranno infatti prevalenti competenze legislative, che ne rafforzino la natura di ente di legislazione, programmazione ed indirizzo; alle Province ed ai Comuni saranno attribuite con legge regionale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le nuove competenze amministrative riconosciute dallo Stato, nell'ambito di un percorso attuativo a livello regionale previamente oggetto di condivisione e confronto con il sistema delle Autonomie, nell'ambito di una rinnovata governance territoriale ispirata ad una logica di sussidiarietà."

Nel ringraziarLa per l'attività sempre sollecita e attenta ad assicurare la migliore collaborazione tra le Istituzioni, porgo i miei più distinti saluti.

Il Segretario Generale della Programmazione
Dott. Maurizio Gasparin

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Segreteria Generale della Programmazione
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia Tel. 0412792922 – Fax 041/2792871
segr.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 codice univoco Ufficio DTZ6ZA P.IVA 02392630279

PROTOCOLLO.U.0007070.07-04-2026

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Venezia

XII LEGISLATURA

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

e, p.c.: Al Signor Segretario generale
del Consiglio regionale

Al Dirigente del Servizio
Attività e rapporti istituzionali

Al Dirigente del Servizio
Affari giuridici e legislativi

Al Dirigente dell'Ufficio
Attività istituzionali

TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: **Parere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. h), della Legge regionale 25 settembre 2027, n. 31 recante "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali", su "*Schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione*".**

Nella seduta del 7 aprile 2026, il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in modalità videoconferenza, ha esaminato i seguenti atti:

- schema di intesa preliminare tra Governo della Repubblica italiana e Regione Veneto avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

- schema di intesa preliminare tra Governo della Repubblica italiana e Regione Veneto avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica".

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701631 *tel*
cal@consiglioveneto.it
http://cal.consiglioveneto.it

PROTOCOLLO.U.0007070.07-04-2026

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

All'esito della disamina, il CAL ha espresso **parere favorevole all'unanimità**.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Presenti: 16

Favorevoli: 16

XII LEGISLATURA

Hanno votato a favore:
Claudia Benedos (*Sindaco del Comune di Maser*), **Irene Bononi** *(Sindaco del Comune di Occhiobello)*, **Gianluca Dal Borgo** (*Sindaco del Comune di Chies D'Alpago*), **Enrico De Peron** *(Sindaco del Comune di Villaverla)*, **Enrico Ferrarese** *(Presidente della Provincia di Rovigo delega Irene Bononi)*, **Sergio Giordani** *(Presidente della Provincia di Padova delega Vincenzo Gottardo)*, **Andrea Girardi** (*Sindaco del Comune di Minerbe*), **Filippo Lazzarin** *(Sindaco del Comune di Arzergrande)*, **Gianluigi Naletto** *(Sindaco del Comune di Dolo)*, **Andrea Nardin** *(Presidente della Provincia di Vicenza delega Enrico De Peron)*, **Roberto Padrin** *(Presidente della Provincia di Belluno delega Marzio Sovilla)*, **Flavio Massimo Pasini** (*Presidente della Provincia di Verona delega Andrea Girardi*), **Maria Rosa Pavanello** *(Rappresentante ANCI)*, **Lucia Pizzo** *(Sindaco del Comune di Piove di Sacco)*, **Dario Scopel** *(Rappresentante ANPCI)*, **Ennio Vigne** *(Rappresentante UNCEM)*.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Enrico De Peron

Enrico De Peron
ENRICO DE PERON
07.04.2026
17:03:22
GMT+02:00

Ufficio Assistenza Segreteria generale e Consiglio delle Autonomie Locali e RDP.
Dirigente: dott.ssa Nicoletta Martorana
Referente: dott.ssa Lucia Tronchin
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	208226	del:	08/04/2026

Oggetto:	Trasmissione del parere su Schemi di intesa preliminare per attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex articolo 116 comma 3 della Costituzione
Mittente:	Consiglio regionale del Veneto
Numero allegati:	3
Nome file allegati:	Segnatura.xml Parere su schemi intese autonomia differenziata_signed.pdf Copia Cortesia.pdf

Delibera n.1 del 29/01/18

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 29/01/2018, n°1

OGGETTO: Art. 11 della L.R. 1/2011. Incontro con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e con il Vice Presidente della Regione Liguria Sonia Viale sull'avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.116 terzo comma della Costituzione (DGR n.1175 del 28.12.2017).

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 13.30, in Genova, nel Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi – Via Garibaldi 9, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: Alessio Piana

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Delibera n.1 del 29/01/18

Sono presenti all'esame della pratica n. 21 Consiglieri.

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
Piana Alessio	Presidente CAL e Presidente Consiglio Comune di Genova	X		
Banti Egidio	Vice Presidente CAL - Sindaco Maissana	X		
Badano Sara	Presidente Consiglio Comune Finale Ligure	X		
Bardini Mirko	Sindaco Montebruno	X		
Bucci Marco	Sindaco Genova	X		PICIOCCHI PIETRO
Bucci Marco	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		AMICO ROSARIO
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria		X	
Capacci Carlo	Sindaco Imperia	X		PARODI MARIA TERESA
Caprioglio Ilaria	Sindaco Savona	X		ROMAGNOLI ILEANA
Capurro Dario	Sindaco Recco		X	
Cozzani Giorgio	Presidente Provincia La Spezia		X	
Donadoni Paolo	Sindaco S. Margherita Ligure	X		COZIO EMANUELE
Ferrando Mirco	Sindaco Mele		X	
Figoli Loris	Sindaco Riccò del Golfo		X	
Fracchia Amedeo	Sindaco Roccavignale		X	
Gazzola Fulvio	Sindaco Dolceacqua	X		
Giordano Ferdinando	Sindaco Vallecrosia	X		
Giuliano Monica	Presidente Provincia Savona	X		ISELLA LUANA
Giusto Renato	Presidente Consiglio Comune Savona		X	
Grondona Maria Grazia	Sindaco Mignanego	X		
Guerri Giulio	Presidente Consiglio Comune La Spezia	X		
Il Grande Alessandro	Presidente Consiglio Sanremo		X	
Magro Claudio	Sindaco Moneglia	X		
Meanto Enrico	Presidente Consiglio Moconesi	X		
Mencarelli Milena	Presidente Consiglio Arcola	X		
Natta Fabio	Presidente Provincia Imperia		X	
Parodi Diego	Presidente Consiglio Imperia	X		
Peracchini Pierluigi	Sindaco Comune della Spezia	X		
Renato Zunino	Sindaco Celle Ligure	X		CHIERRONI LUIGI
	Presidente P.T. ANPCI Liguria		X	

Delibera n.1 del 29/01/18

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Vista la L.R. n.1/2011;
- Visto l'art. 11 della L.R. 1/2011 che recita: "*Altre attività: il Consiglio delle Autonomie Locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico generale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa ed alla Giunta Regionale e può richiedere specifici incontri*";
- Visti i decreti n.6 dell'1.10.2015, n. 4 dell'11.07.2016, n.1 del 24.01.2017 e n.3 del 15.06.2017 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n.1/2011;
- Considerato che in data 09.01.2018 l'Ufficio di Presidenza di Anci Liguria ed il Presidente del Cal hanno incontrato il Presidente Toti e la Giunta regionale in una riunione in cui gli è stata illustrata e consegnata la D.G.R. n.1175 del 28.12.2017 avente ad oggetto: "*Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.116 terzo comma della Costituzione*";
- Il Presidente del Cal, ha ritenuto necessario convocare una seduta del Cal con la Presidenza della Regione Liguria sul tema in oggetto.
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 15 gennaio 2018 prot.2/2018;
- Vista la risoluzione del Consiglio Regionale della Liguria del 23 gennaio 2018.
- Sentita la presentazione della DGR n.1175 a cura del Presidente della Regione Liguria, Toti e della VicePresidente, Viale.
- Sentito il Presidente del Cal

Considerato che nella DGR in oggetto è previsto il ruolo degli Enti locali, anche attraverso l'espressione del parere di competenza da parte del Cal ed il coinvolgimento di Anci;

Il CAL nel condividere e raccomandare un'adeguata celerità del percorso

Delibera

di nominare quali referenti del CAL nei tavoli di lavoro, per l'approfondimento dei singoli punti della DGR in oggetto, il Presidente ed il Vice Presidente del Cal, ed i sottoindicati nominativi:

1. **Tavolo Governo del territorio-demanio marittimo e montagna:** Fabio Natta (VicePresidente Anci L.) – Egidio Banti (VicePresidente del Cal) – Enrico Piccardo (Coord. Consulta Piccoli Comuni Anci L.)
2. **Tavolo infrastrutture, logistica, portualità, reti di trasporto**: Marco Bucci (Presidente Anci L.) - Luigi Pignocca (VicePresidente Anci L.) - Renato Zunino (Coord.Comm.Anci L.).
3. **Tavolo beni culturali**: Fulvio Gazzola (Cons.Cal) - Stefano Baggio (Coord.Comm Anci L.)
4. **Tavolo scuola**: Luca Ronco (Coord. Comm.Anci L.)
5. **Tavolo lavoro**: Maria Zunato (Coord. Comm.Anci L.)
6. **Tavolo salute e welfare**: Luigi Carlo Bottaro (Presidente Federsanità) – Ileana Romagnoli (Coord. Comm.Anci L.)
7. **Tavolo ambiente**: Alessio Piana (Presidente Cal Liguria) -Michele Malfatti (Coord-Comm.Anci L)

Delibera n.1 del 29/01/18

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 21**
Votanti	**N. 21**
Voti Favorevoli	**N. 21**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 0**

Il Presidente in conformità approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 1

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Alessio Piana)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (Dott. Pierluigi Vinai)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2018.

Genova 29 Gennaio 2018

Il Segretario
Dr. Pierluigi Vinai

Delibera n.2 del 07/02/19

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 07/02/2019, n°2

OGGETTO: Parere in ordine alla DGR N. 34 del 25.01.2019: "Autonomia differenziata – Art. 116, 3° comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di febbraio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, Largo Eros Lanfranco 1, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Alessio Piana

Partecipa in qualità di Segretario : Pierluigi Vinai
Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri.

Delibera n.2 del 07/02/19

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti	Delega
Piana Alessio	Presidente CAL e Presidente Consiglio Comune di Genova	X		
Banti Egidio	Vice Presidente CAL - Sindaco Maissana	X		
Badano Sara	Presidente Consiglio Comune Finale Ligure	X		
Bardini Mirko	Sindaco Montebruno	X		
Bucci Marco	Sindaco Genova	X		Piciocchi Pietro
Bucci Marco	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		Garbarino Claudio
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		Piccardo Enrico
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		Chiappori Giacomo
Camiolo Pino	Presidente Consiglio Comune Imperia	X		
Caprioglio Ilaria	Sindaco Savona			
Capurro Dario	Sindaco Recco			
Cozzani Giorgio	Presidente Provincia La Spezia			
Donadoni Paolo	Sindaco S.Margherita Ligure	X		Marchesini Patrizia
Ferrando Mirco	Sindaco Mele			
Ferrari Valerio	Sindaco Terzorio			
Figoli Loris	Sindaco Riccò del Golfo	X		
Fimmanò Antonio	Sindaco Soldano			
Fracchia Amedeo	Sindaco Roccavignale	X		
Giusto Renato	Presidente Consiglio Comune Savona	X		Ghiso Fiorenzo
Grondona Maria Grazia	Sindaco Mignanego	X		
Guerri Giulio	Presidente Consiglio Comune La Spezia	X		
Il Grande Alessandro	Presidente Consiglio Sanremo			
Magro Claudio	Sindaco Moneglia			
Meanto Enrico	Presidente Consiglio Moconesi			
Mencarelli Milena	Presidente Consiglio Arcola	X		
Natta Fabio	Presidente Provincia Imperia	X		
Olivieri Pierangelo	Presidente Provincia Savona	X		Isella Luana
Peracchini Pierluigi	Sindaco Comune della Spezia	X		Giacomelli Genziana
Scajola Claudio	Sindaco Comune Imperia			
Zunino Renato	Sindaco Celle Ligure	X		
	Presidente P.T. ANPCI Liguria			

Delibera n.2 del 07/02/19

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Vista la L.R. n.1/2011;
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visti i decreti n.6 dell'1.10.2015, n. 4 dell'11.07.2016, n.1 del 24.01.2017, n.3 del 15.06.2017 e n. 1 del 04/9/2018 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n.1/2011;
- Considerato che in data 1/02/2019 è pervenuta al CAL la D.G.R. n. 34 del 25.01.2019;
- Vista l'integrazione all'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 4.02.2019 prot. 7/2019 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.G.R. N. 34 del 25.01.2019.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 mira a far sì che Regione Liguria ottenga ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in relazione ad alcune materie che rientrano nella legislazione concorrente.
Appare, pertanto, utile richiamare le seguenti norme della Costituzione:

- *L'art. 5 Cost., a norma del quale "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";*
- *L'art. 116, comma 3, Cost. si riferisce al cd* ***regionalismo differenziato*** *e prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di una Intesa tra lo Stato e la Regione interessata. La disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":*
  1.tutte le materie di potestà legislativa concorrente ex art. 117 comma 3 della Costituzione;
  2.le materie di potestà legislativa esclusiva statale quali organizzazione della Giustizia di pace, istruzione, ambiente, ecosistema e beni culturali.

Pertanto, tale ultima disposizione attribuisce anche alle Regioni ordinarie la possibilità di ottenere maggiore autonomia in relazione alle materie sopra indicate e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell'art. 119 Cost.

I passaggi che hanno portato alla deliberazione in esame sono di seguito indicati.
In data 28.12.2017 la Giunta regionale della Liguria ha approvato la ***deliberazione n. 1175*** *"Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione", impegnando il Presidente della Giunta ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti dell'intesa, individuando quale oggetto della contrattazione le seguenti materie: tutela dell'ambiente, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Successivamente, il*

Delibera n.2 del 07/02/19

Consiglio regionale dell'Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato la ***risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018****, impegnando, tra l'altro, il Presidente della Regione a proseguire il confronto con il Governo per definire i contenuti dell'intesa e ad assicurare opportune forme di coinvolgimento degli enti locali, attraverso l'espressione del parere di competenza da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e il coinvolgimento di ANCI mediante lo svolgimento del lavoro preparatorio tramite audizione. Nella seduta del 29.01.2018 il Consiglio delle Autonomie Locali ha nominato i propri referenti nei sette tavoli di lavoro (Governo del territorio – demanio marittimo e montagna; infrastrutture, logistica, portualità, reti di trasporto; beni culturali; scuola; lavoro; salute e welfare; ambiente) per l'approfondimento dei singoli punti della DGR 1175/2017, che, tuttavia, non si sono mai attivati.*

Nella ***decisione n. 23 del 13.07.2018*** *la Giunta regionale ha confermato l'intenzione di proseguire la trattativa bilaterale con il Governo, focalizzando l'interesse della Regione Liguria ad ottenere forme e condizioni particolari di autonomia in relazione alle materie Ambiente, Salute, Scuola, Lavoro, Infrastrutture-Logistica-Portualità, ricomprendendo all'interno della materia Ambiente governo del territorio, demanio marittimo e beni culturali per i quali erano stati previsti specifici tavoli.*

Al termine del percorso sopra indicato, la Giunta regionale, mediante la deliberazione n. 34 del 25 gennaio 2019, conferma l'interesse della Regione Liguria ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in relazione alle materie Ambiente, Salute, Scuola, Lavoro Infrastrutture-Logistica-Portualità, impegnandosi a svolgere le necessarie consultazioni con il CAL.

- ***Ambiente.*** *All'interno delle tematiche ambientali troviamo organizzazione e gestione del servizio idrico e del ciclo dei rifiuti; le bonifiche dei siti di interesse regionale; i procedimenti di valutazione ambientale (porti, porticcioli, terminal marittimi, parcheggi interrati). Viene richiesto il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla Regione ed i relativi canoni e la potestà legislativa esclusiva in ambito di alloggi delle case popolari. In materia di caccia, la regione chiede di definire i livelli minimi di tutela ambientale ed i regolamenti. La Regione punta al coordinamento della valorizzazione dei beni culturali sia di proprietà pubblica che privata, riassorbendo di fatto quello che era un tavolo a vocazione turistica.*
- ***Salute.*** *La Regione mira a gestire il governo dell'offerta pubblica e privata, l'assistenza territoriale, i percorsi assistenziali e il sistema tariffario di rimborso degli erogatori pubblici e privati e la compartecipazione alla spesa degli assistiti.*
- ***Scuola.*** *Si richiede piena autonomia legislativa e amministrativa sul diritto allo studio con un fondo pluriennale che comprenda indistintamente tutti i trasferimenti statali per la scuola, così come l'attribuzione della competenza esclusiva in materia di programmazione, organizzazione e gestione degli Istituti Tecnici Superiori oggi di regolamentazione statale.*
- ***Lavoro.*** *Per le politiche del lavoro, la Regione, punta a gestire in autonomia, sulla base di accordi con lo Stato, i programmi di politica attiva, come il Piano garanzia Giovani e il PON Inclusione, e del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.*
- ***Infrastrutture, Logistica e Portualità.*** *Si chiede il trasferimento al demanio regionale delle infrastrutture autostradali per le tratte ricadenti nel territorio della Liguria e delle competenze di programmazione, progettazione e regolazione, con la conseguenza di definire le tariffe con introito dei relativi canoni. Viene chiesto il trasferimento delle infrastrutture ferroviarie al demanio regionale così come il trasferimento dei demani portuali e la regolamentazione dell'assetto del sistema portuale e del sistema di governance. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica risulta incompiuto e, per quanto abbia introdotto elementi apprezzabili (rinviando temi irrinunciabili, quali l'autonomia finanziaria, ad un aggiornamento strutturale della L. 84/94) permangono limiti che non permettono l'incremento dell'efficienza del sistema complessivo. Una misura di revisione del*

sistema di contribuzione dovrebbe essere accompagnato da un processo radicale di rinnovamento degli aspetti amministrativi e di governance in grado di trasformare le Autorità Portuali in soggetti capaci di accedere a finanziamenti in linea con una pianificazione ed una programmazione sostenibili e affidabili.

I processi di differenziazione regionale vanno necessariamente inquadrati in un'ottica di sistema ed alla luce dell'impianto autonomistico che informa la nostra Repubblica.

Le autonomie locali liguri qui rappresentate chiedono ed impegnano Regione Liguria ad attivare, nel più breve tempo possibile, i tavoli di lavoro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1175 del 28/12/2017, già approvata unanimemente nella seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 29/01/2018, al fine di favorire gli approfondimenti necessari destinati ad un documento finale per il negoziato con il Governo (per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116 della Costituzione) ed, anche, in vista del necessario e successivo riordino legislativo delle materie di cui trattasi in ambito regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, il CAL esprime parere favorevole sulla D.G.R. N. 34 DEL 25 GENNAIO 2019 "AUTONOMIA DIFFERENZIATA – ART. 116, 3° COMMA, DELLA COSTITUZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 20**
Votanti	**N. 20**
Voti Favorevoli	**N. 20**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 0**

Il Presidente in conformità approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 2

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Alessio Piana)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (Dott. Pierluigi Vinai)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2019.

Genova 7 febbraio 2019

Il Segretario
Dr. Pierluigi Vinai

PAGINA BIANCA

Delibera n.12 del 26/07/2024

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 26/07/2024, n° 12

OGGETTO: Parere in ordine alla DGR n. 707 del 17/07/2024 "Autonomia differenziata – articolo 116, terzo comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"

L'anno duemilaventiquattro, venerdì 26 luglio 2024 alle ore 10.45 in forma mista (parte dei Consiglieri in presenza presso la sede di Anci Liguria, sala Piccardo, Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9 – Genova, e parte in videoconferenza, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del CAL) si è adunato in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Pierangelo Olivieri

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri.

Delibera n.12 del 26/07/2024

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
BERNARDIN GIORGIO	Sindaco Comune di Bonassola (SP)		x	
BIASI ARMANDO	Sindaco Comune di Vallecrosia (IM)	x		Piardi Marilena
BUCCI MARCO	Sindaco Città Metropolitana Genova	x		Reggiardo Gabriele
BUCCI MARCO	Sindaco Comune di Genova	x		Piciocchi Pietro
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Gatto Natale
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Ponzanelli Cristina
CAMPODONICO MENTORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Rapallo (GE)	x		
CASSIBBA CARMELO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Genova	x		
GALLIANO DANIELE	Sindaco di Bormida (SV)	x		
GANDOLFO CARLO	Sindaco di Recco (GE)	x		
IL GRANDE ALESSANDRO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sanremo (IM)	x		
LAMBERTINI PAOLO	Sindaco di Cairo Montenotte (SV)		x	
LIROSI FRANCESCO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Savona	x		Burlando Luca
MAGRO CLAUDIO	Sindaco Comune di Moneglia (GE)		x	
MAIERON LORIS	Sindaco di Busalla (GE)	x		
MANGIANTE GIAN ALBERTO	Sindaco di Lavagna (GE)	x		Covacci Elisa
OLIVERI GIOVANNI	Sindaco Campoligure (GE)	x		
OLIVERI ROSA	Sindaco di Ronco Scrivia (GE)	x		
OLIVIERI PIERANGELO	Presidente Provincia Savona	x		
PAGANINI MONICA	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		
PERACCHINI PIERLUIGI	Sindaco Comune della Spezia		x	Carli Daniela
PERACCHINI PIERLUIGI	Presidente Provincia della Spezia	x		Crovara Gabriella
PISCOPO SALVATORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di La Spezia	x		
RUSSO MARCO	Sindaco Comune di Savona	x		
SASSO MANUELA	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	x		Ozenda Gianluca
SCAJOLA CLAUDIO	Sindaco Comune di Imperia	x		Sasso Mattia
SCAJOLA CLAUDIO	Presidente Provincia di Imperia		x	
SILVESTRI MASSIMO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Bolano (SP)		x	
VASSALLO SIMONE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Imperia (IM)	x		
VIGNONE MICHELA	Presidente Consiglio Comunale Comune di Pietra Ligure (SV)	x		

Delibera n.12 del 26/07/2024

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visto il decreto n.4 del 01/12/2020 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011.
- Visto l'art. 3, comma 6 bis l.r. 1/2011, ai sensi del quale, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute;
- Considerato che un Consigliere si trova nella situazione di cui al punto sopra il numero dei Componenti computati ai fini del calcolo del quorum per la seduta odierna è pari a 29;
- Premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parete in videoconferenza/teleconferenza)
- Considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvidenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria.
- Vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 19/07/2024 prot. 82 /2024 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera di formulare in parere in ordine alla sopraindicata DGR

Regione Liguria, attraverso alcune delibere formali, ha chiesto di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in relazione ad alcune materie che rientrano nella legislazione concorrente ai sensi dell'art.116, 3° comma in riferimento al cd "regionalismo differenziato"; di conseguenza:
Il Cal nella seduta del 29 01 2018 con delibera n.1 a seguito dell'incontro con il Presidente e la giunta regionale sull' avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.116, 3 comma della Costituzione, ha nominato i propri referenti nei sette tavoli inerenti le materie di seguito elencate: **ambiente – salute – scuola- lavoro- infrastrutture logistica e portualità-**
Il Cal nella seduta del 07 02 2019 con delibera n.2 ha espresso parere favorevole al processo di autonomia differenziata nelle 7 materie sovrariportate e indicate nella DGR n.34 del 25 gennaio 2019; chiedendo inoltre la rapida attivazione dei tavoli, al fine di favorire gli approfondimenti necessari verso la maggiore autonomia.
Si sono quindi svolte le riunioni dei tavoli, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Cal e di Anci Liguria, con produzione di osservazioni ed interventi inseriti in un documento di sintesi formalizzato in Regione, che ha rimarcato favorevolmente il percorso che Regione Liguria ha intrapreso attraverso anche il coinvolgimento di Anci Liguria e del Cal, in vista del necessario e successivo riordino legislativo delle materie di cui trattasi in ambito regionale.
Considerato che nelle more del processo di attuazione del percorso del regionalismo differenziato, gli Uffici territoriali liguri e ministeriali hanno rilevato di meglio precisare i contenuti in materia di protezione civile e di commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese.
La Giunta regionale in data 17 luglio 2024, ha approvato la n. 707 del 17/07/2024 "Autonomia differenziata -art.116, 3° comma della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" trasmettendola al Cal per l'espressione del parere ai sensi dell'art.66 comma 2 legge statutaria 3 maggio 2005 n.1 - nella quale viene confermato l'interesse ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art.116, comma 3 della Costituzione.
Nella DGR si specifica meglio la richiesta della Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, presentata con le DGR n. 1175/2017, n. 34/2019, n. 181/2019, come segue:
1) Con riferimento alla materia della "**protezione civile**" potestà normativa e amministrativa:

Delibera n.12 del 26/07/2024

a) In materia di formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
b) in riferimento all'attività di volontariato, approvazione e gestione regionale in relazione alla pianificazione dell'emergenza ed all'organizzazione della colonna mobile regionale.
c) in materia di ordinanze di protezione civile al fine di disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, in caso di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni a livello regionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2) Con riferimento alla materia del **commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese,** da considerarsi estesa alla materia dei "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni":
si richiede autonomia legislativa e amministrativa con riferimento ai rapporti internazionali della Regione, rapporti con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato, e con organizzazioni internazionali, e in materia di educazione alla cittadinanza globale e cooperazione allo sviluppo.
Nei rapporti con l'Unione Europea, si richiede autonomia in merito alle forme di partecipazione alla fase ascendente e discendente, con coinvolgimento della Regione nei momenti decisionali e nel contenzioso europeo, e in merito all'educazione alla cittadinanza europea con particolare riferimento ai giovani.
In relazione a quanto sopra si evidenzia - alla luce dell'imminente riavvio del procedimento finalizzato alla richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione da parte delle Regioni - la rilevanza dell'espressione di parere favorevole deliberato all'unanimità nella seduta del Cal del 7 febbraio 2019, cui sono seguite consultazioni e approfondimenti svolti dai rappresentanti del Cal e di Anci Liguria nell'ambito dei tavoli tematici.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO IL CAL ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA DGR N. 707 DEL 17 LUGLIO 2024 "Autonomia differenziata -art.116, 3° comma della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 24**
Votanti	**N. 24**
Voti Favorevoli	**N. 20**
Voti contrari	**N. 4** (Burlando Luca delegato di Lirosi Francesco, Olivieri Rosa, Paganini Monica, Russo Marco)
Astenuti	**N. 0**

Il Presidente in conformità alla votazione proclama a maggioranza parere favorevole in ordine alla **DGR n. 707 del 17/07/2024**."

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 12
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA
Genova 26 luglio 2024

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Pierluigi Vinai)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2024.
Genova 26 luglio2024

Il Segretario
Pierluigi Vinai

Da:	Riccardo Perini
Inviato:	mercoledì 8 aprile 2026 10:26
A:	affariregionali gabinetto; Claudio Tucciarelli
Cc:	Antonello Turturiello; Mauro Piazza; Carlo Piazza
Oggetto:	COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA NEL PERCORSO PER L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Allegati:	ALL. 1 RIS. 97 APPROVATA DALL'AULA.pdf; ALL. 2 NOTA CAL SU RIS 97.pdf; ALL. 3 RL_ANCI_UPL_Protocollo_+ai+sensi_dell'art_116.3.pdf; ALL. 4 LETTERA AL CAL.pdf; ALL. 5 Lettera Componenti Patto per lo sviluppo della Lombardia.pdf; ALL. 6 DGR VII-6203_ 2001.pdf
Categorie:	Letto Segreteria

Egr. Cons. Tucciarelli,

In accordo con il SG Turturiello, si dà evidenza di seguito di quanto effettuato da Regione Lombardia sotto il profilo sia dell'adempimento formale che del coinvolgimento nel merito per quanto attiene all'obbligo di "sentire gli enti locali" previsto dall'art. 116, terzo comma Cost.

Innanzitutto, subito dopo il Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017 e la successiva Risoluzione del Consiglio regionale n. 97 del 9 novembre 2017 concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia si espresse in data 29 novembre 2017 esaminando e condividendo il testo della predetta Risoluzione (all.1 e 2).

Venne quindi, come noto, avviato un primo negoziato con il Governo che condusse all'Accordo preliminare del 28 febbraio 2018.

All'inizio della nuova legislatura regionale ANCI Lombardia e Unione delle province lombarde (UPL) sottoscrissero il 29 maggio 2018 con Regione Lombardia un protocollo d'intesa ai fini del riavvio del confronto con il Governo per l'autonomia differenziata (all.3)

Successivamente alla legge n. 86/2024, la Regione Lombardia ha ripreso il negoziato con il Governo (tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge 86/2024), come da lettera del 25 luglio 2024 del Presidente Fontana al Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli corredata, tra l'altro, da sette schede contenenti le istanze regionali su otto materie NON LEP.

A seguito della ripresa del negoziato, il Sottosegretario regionale con delega all'autonomia Mauro Piazza che legge la presente cc ha inviato, con due distinte lettere, il 4 ottobre 2024 al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di Regione Lombardia e ai Componenti del Patto per lo Sviluppo della Lombardia (di cui di seguito si dirà) le sette schede di cui fatto cenno poc'anzi (all.4 e all.5). In particolare, nella lettera al Presidente

del CAL era stata manifestata la disponibilità "a illustrare la documentazione in una delle prossime sedute dell'assemblea" del CAL, disponibilità cui non risulta sia stato dato riscontro.

Il Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia (di seguito, Patto per lo sviluppo) rappresenta il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholders del sistema lombardo, è stato sottoscritto il 19 settembre 2001 e di esso è stato dato rilievo anche sotto il profilo formale-amministrativo con la DGR 6203 del 20 settembre 2001 (all. 6); con il Patto per lo sviluppo Regione Lombardia e i soggetti del partenariato economico-sociale e territoriale hanno, ciascuno secondo il proprio ruolo e nell'autonomia delle proprie competenze e prerogative, assunto il reciproco impegno a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi.

Gli enti che compongono il Patto per lo Sviluppo sono: ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia (questi tre enti almeno dal 2011), Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA LOMBARDIA, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI LOMBARDIA, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane – rappresentante lombardo, Sistema Impresa, Federdistribuzione, ACAI Lombardia, Cida Lombardia, Forum del terzo settore.

Nell'ambito del Patto per lo sviluppo si sono svolti da luglio 2024 a febbraio 2026 dodici incontri sul tema dell'Autonomia differenziata in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Gli incontri con la partecipazione di ANCI Lombardia, UPL e CAL si sono tenuti in tutte le tre sedi del partenariato (vds. paragrafo 3.3 dell'allegato alla DGR del 20 settembre 2001) ossia nell'ambito sia dei c.d. Stati generali sia delle Segreterie tecniche che dei Tavoli tematici.

In particolare, ecco i riferimenti temporali:

Stati generali:

- 16 luglio 2024
- 23 ottobre 2024
- 20 febbraio 2025

Segreterie tecniche:

- 10 luglio 2024
- 10 ottobre 2024
- 13 febbraio 2025

- 26 novembre 2025
- 26 febbraio 2026

Tavoli tematici su singole materie NON LEP:

- 6 novembre 2024 (due sedute)
- 20 novembre 2024
- 4 dicembre 2024

Tale metodologia collaborativa si è rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo.

Ad eccezione della materia della Protezione civile per la quale è pervenuto a novembre 2024 un contributo, debitamente valutato, da ANCI Lombardia, non sono giunte, nell'ambito dei predetti incontri, osservazioni scritte puntuali nel merito da parte di ANCI Lombardia, UPL e CAL.

Aggiornamenti e dibattito sul tema dell'autonomia differenziata, con focus sull'Accordo preliminare sottoscritto con il Ministro Calderoli il 18 novembre 2025 (comprensivo della materia della "Tutela della Salute-coordinamento della finanza pubblica"), sono stati al centro in particolare della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo del 26 novembre 2025.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il 18 febbraio 2026, degli schemi di intesa preliminare relativi all'autonomia differenziata, sono stati nuovamente convocati tutti i componenti del "Patto per lo Sviluppo". Nel corso della Segreteria Tecnica del Patto per lo sviluppo, il 26 febbraio 2026, Regione Lombardia ha sottolineato come il lavoro svolto sugli schemi di intesa e sui contenuti approvati fosse il risultato anche del confronto che era stato sviluppato all'interno dei tavoli tematici attivati; è stato evidenziato come questo percorso partecipato abbia rappresentato un contributo rilevante nella definizione delle posizioni regionali. Tra i partecipanti alla seduta anche CAL, UPL e Anci Lombardia.

Si ricorda, infine, che, in base all'art. 11 bis (Parere ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione) della legge regionale 22/2009 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia), il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione Lombardia volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che il predetto parere deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'Intesa con lo Stato (Intesa che, come noto, non si è ancora perfezionata non essendo ancora stato avviato l'iter nelle Commissioni parlamentari per l'espressione degli atti d'indirizzo di cui all'art. 2, comma 4 della legge n. 86/2024 sugli schemi di intesa preliminare) mentre invece è meramente facoltativo il parere che CAL esprime in occasione della presentazione dell'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Del resto, tale previsione dell'ordinamento regionale è coerente con quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 della

legge n. 86/2024 secondo cui “lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.”

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Riccardo Perini

Direttore di Funzione specialistica U.O. Legislativo, Autonomia e Segreteria di Giunta

DC Affari Istituzionali, generali e società partecipate

Regione Lombardia

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

X LEGISLATURA ATTI: 2016.10.107.181

SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017 DELIBERAZIONE N. X/1645

Presidenza del Presidente CATTANEO Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:

ALFIERI Alessandro
ALLONI Agostino
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
BALDINI Maria Teresa
BARBONI Mario
BARONI Anna Lisa
BARZAGHI Laura
BIANCHI Dario
BORGHETTI Carlo
BRAMBILLA Enrico
BRUNI Roberto
BUFFAGNI Stefano
BUSI Michele
CAPELLI Angelo
CARCANO Silvana
CARRA Marco
CASALINO Eugenio
CATTANEO Raffaele
CAVALLI Alberto
CECCHETTI Fabrizio
COLLA Jari
COLUCCI Alessandro
CORBETTA Gianmarco
CREMONESI Chiara
D'AVOLIO Massimo
DE CORATO Riccardo
DEL GOBBO Luca
DOTTI Francesco
FANETTI Fabio
FATUZZO Elisabetta
FERMI Alessandro
FERRAZZI Luca
FIASCONARO Andrea
FORMENTI Antonello
FORONI Pietro
FOSSATI Lino
FOSSATI Silvia
GAFFURI Luca
GALLERA Giulio
GALLI Stefano Bruno
GIRELLI Gian Antonio
LENA Federico
MACCABIANI Giampietro
MACCHI Paola
MAGONI Lara
MAININI Daniela
MALVEZZI Salvatore Carlo
MANTOVANI Mario
MARONI Maria Daniela
MARONI Roberto
MARSICO Luca
MARTINAZZOLI Donatella
MONTI Emanuele
MOSCA Sabrina
NANNI Iolanda
PAROLINI Mauro
PAROLO Ugo
PEDRAZZINI Claudio
PESATO Vittorio
PIANI Silvia
PIAZZA Mauro
PIZZUL Fabio
REGUZZONI Giampiero
ROLFI Fabio
ROMEO Massimiliano
ROSATI Onorio
SAGGESE Antonio
SALA Alessandro
SALA Fabrizio
SANTISI in SAITA Silvana
SCANDELLA Jacopo
SORTE Alessandro
STRANIERO Raffaele
TIZZONI Marco
TOIA Carolina
TOMASI Corrado
VALMAGGI Sara
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo: BIANCHI, NANNI, PEDRAZZINI e SALA F.

Consiglieri assenti: BRUNI, MANTOVANI e SORTE.

Risultano pertanto presenti n. 73 Consiglieri

Non partecipano alla votazione: CATTANEO.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE L'INIZIATIVA PER L'ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE II (ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/97

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di Risoluzione n. 97 approvata dalla II commissione consiliare in data 2 novembre 2017;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	73
Consiglieri votanti	n.	72
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 97 concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e altresì "adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

- l'articolo 117 della Costituzione che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome …(omissis)… Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo "consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite";

- la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento";

- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge";

- lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia che, all'articolo 14, comma 3, lett. g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. VIII/0367 "Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", che indicava gli ambiti di materia prioritari per il legislatore regionale lombardo della VIII legislatura sui quali avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. X/368 "Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" che ha approvato l'indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, ai fini dell'espressione di un voto popolare sul seguente quesito: «*Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?*»;

- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/636 (ordine del giorno n. 531) "Ordine del giorno concernente l'avvio del confronto con il Governo per definire l'intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto";

- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/637 (ordine del giorno n. 532) "Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell'intesa tra lo Stato e Regione Lombardia";

- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2017, n. X/1531 (mozione n. 849) "Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse";

preso atto

degli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74% degli aventi diritto[1]), il 95,10% dei quali si è espresso a favore del quesito referendario posto;

ricordato

che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un passo avanti opportuno nella direzione della valorizzazione delle Regioni chiamate a garantire, rifuggendo da ogni tentazione di sostituire a un centralismo dello Stato una sorta di neocentralismo regionale, un potenziamento della capacità di Comuni e Province di gestire, con una loro rafforzata autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative;

considerato

che la Lombardia costituisce, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell'interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla nostra Regione;

considerato

che Regione Lombardia presenta oggettivi elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria ed assicura il rispetto dei requisiti del pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto

a fronte della scelta del legislatore costituzionale del 2001, nel riformare il Titolo V della Costituzione, di introdurre il regionalismo asimmetrico o differenziato, di chiedere a favore di Regione Lombardia l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connaturato al regionalismo e strumento utile ad attuare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l'azione sinergica di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione: un "federalismo dell'efficienza", diretto ad aumentare la capacità di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.
È infatti il pluralismo regionale a esigere che le diverse politiche siano calibrate alle specificità delle situazioni locali, per dare vita a un proficuo dinamismo istituzionale, attraverso forme di innovazione concordate tra i diversi livelli di governo. La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l'autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo degli elementi differenzianti, persegue sia il più ampio decentramento, sia una migliore efficienza dell'amministrazione permettendo di sperimentare originali modelli organizzativi utili alle comunità regionali e statale;

considerato

necessario accompagnare questo percorso con una decisa azione del legislatore statale diretta a completare l'attuazione dei principi affermati dal Titolo V, Parte II, della Costituzione:

- per l'adeguamento della legislazione nazionale, attraverso l'emanazione dei principi fondamentali nelle materie del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in modo da consentire un corretto dispiegamento dell'autonomia regionale;

- per la piena attuazione dei principi dell'articolo 118 della Costituzione in materia di amministrazione e forme di sussidiarietà;

- per l'attuazione del principio di responsabilità fiscale cosi come disciplinato dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega 42/2009;

e che permane altresì la necessità di attuare e rafforzare gli strumenti e le sedi di raccordo e coordinamento Stato-Regioni (Sistema delle Conferenze e Commissione parlamentare per le questioni regionali);

dato atto

che la partecipazione costante è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, e che è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con gli enti locali, con le associazioni, e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali e territoriali e che tale partecipazione e raccordo devono proseguire per tutto l'iter riguardante l'iniziativa di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 116 Costituzione, con l'espressione del parere anche da parte del Consiglio delle autonomie locali;

ritenuto

pertanto di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

dato atto

dell'analisi svolta dalle strutture tecniche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché dei lavori condotti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dalla II commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali", nonché dalle altre commissioni consiliari;

vista

la proposta della II commissione, approvata in data 2 novembre 2017

impegna il Presidente della Regione

a. ad avviare, con il coinvolgimento del Consiglio regionale anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all'interno della delegazione che condurrà la negoziazione, il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, da sottoporre al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di conclusione dell'intesa con lo Stato come previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto d'autonomia, con riferimento alle materie individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto che l'illustrazione delle materie di cui sopra non è da considerarsi esaustiva e nel corso delle trattative potrebbero emergere aspetti non considerati nella presente risoluzione;

b. a definire, nell'intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita;

c. a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, con riferimento alle materie di cui all'Allegato A, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione;

d. a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;

e. ad assicurare, prima della sottoscrizione dell'intesa, forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa e una più precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto;

impegna, altresì,

la delegazione chiamata ad affiancare il Presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto.".

IL PRESIDENTE
(f.to Raffaele Cattaneo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Maria Daniela Maroni)
(f.to Eugenio Casalino)

IL SEGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)

ALLEGATO A - MATERIE PER LE QUALI REGIONE LOMBARDIA CHIEDE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

AREA ISTITUZIONALE

- **Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**

Si richiede l'acquisizione di maggiori competenze e anche nuovi strumenti normativi per la promozione e la realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione sistemica della Regione sia negli ambiti produttivi e commerciali, sia in quelli educativi, formativi e universitari, della ricerca e dell'innovazione, nonché per potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente), anche in riferimento alle ulteriori competenze richieste dalla Regione.

Si chiede, altresì, l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio questione dei ristorni dei frontalieri), anche in forza di un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l'economia regionale lombarda, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.

- **Ordinamento della comunicazione**

La Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Lombardia e dei proventi pubblicitari.

In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini consumatori e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CORECOM, le rispettive competenze in capo all'Autorità per le Comunicazioni.

Particolare attenzione deve essere data al ruolo di Regione Lombardia nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché nello scenario della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità e infine nella comunicazione di pubblica utilità.

Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Un tale ruolo più incisivo di Regione Lombardia porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità lombarda in ambito sia nazionale sia internazionale.

- **Organizzazione della giustizia di pace (lett. l)**

Acquisizione delle competenze per poter giungere a un significativo potenziamento dei giudici di pace in Lombardia e ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, in modo da dare un contributo alla diminuzione dei tempi del contenzioso e alla migliore fruibilità del servizio «giustizia», a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, si richiede il riconoscimento di un ruolo regionale, anche in coordinamento con la recente riforma nazionale delle disposizioni sull'organizzazione dei giudici di pace (d.lgs. 116/2017), nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace, al fine di instaurare un più stretto legame organizzativo con il territorio, che porterà a un incremento della qualità del servizio.

Per gli altri aspetti non riconducibili ai principi che da un lato assicurino l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, dall'altro garantiscano i livelli minimi essenziali e il libero accesso alla giustizia da parte dei cittadini, deve poter intervenire con la propria legislazione la Regione Lombardia.

AREA FINANZIARIA

- **Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**

Nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica indotto dalla crisi e il ripristino dell'impianto originario della legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge 42/2009). Ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione.

La Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali.

In analogia con la richiesta nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti locali, la Lombardia ritiene che l'affidamento dallo Stato alla Regione di nuove funzioni debba essere accompagnato dalle relative risorse quantificate secondo la spesa media procapite nazionale; non si ritiene utilizzabile il parametro della spesa storica in quanto questa sconterebbe l'attuale disomogenea distribuzione che caratterizza anche la spesa statale a livello territoriale regionale. Si reputa di poter accedere a tale soluzione a legislazione vigente applicando la legge 42/2009 (articolo 20) che delinea un percorso graduale in cinque anni affinché il sistema di finanziamento delle funzioni diverga progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante ovvero per avvicinare la spesa storica ai livelli standard per le prestazioni LEP.

Nella fase transitoria possono essere attivati dei meccanismi compensativi per favorire il passaggio dalla spesa storica a quella media su territori diversi da quelli lombardi, attraverso specifici progetti di investimento da finanziare con le risorse in questione.

A questi fini occorre che:

a) la maggiore autonomia finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sia volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011;

b) lo strumento perequativo rispetto al sistema degli enti locali sia governato a livello regionale sulla base del costo/fabbisogno standard;

c) la Regione abbia piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica (con la conseguenza, ad esempio, di consolidare l'esenzione in materia di bollo auto per i veicoli storici che la Lombardia applica al contrario delle altre regioni);

d) si possano definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;

e) si riconosca una compartecipazione all'IRES, anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta di procedere all'azzeramento dell'IRAP e di mantenere comunque un margine di manovra per il bilancio regionale;

f) si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio lombardo confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi o a corollario di sedimi aeroportuali, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione; al riguardo, si ravvisa l'opportunità di potenziare ulteriormente le attuali misure di riduzione del costo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali;

g) si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; necessario accordo tra Stato e Regione per l'eventuale temporanea sospensione da parte dello Stato dell'efficacia delle determinazioni regionali, disposta nell'ambito di politiche nazionali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Tale ulteriore autonomia costituirebbe una leva all'implementazione delle politiche regionali per la minore produzione di rifiuti e per il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, nonché per la bonifica dei suoli inquinati, in coerenza con le finalità di tutela ambientale alle quali è destinato il gettito derivante dall'applicazione del tributo;

h) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica deve limitarsi a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell'Ente e del sistema regionale;

i) sia assicurato, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma 1, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.

- **Previdenza complementare e integrativa**

Garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal DPCM 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato.

A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

- **Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale**

Il sistema bancario rimane un cardine essenziale per la nostra economia e la nostra imprenditoria. In qualità di Regione più industrializzata della penisola, la Lombardia necessita di un sistema bancario che sappia far fronte alle esigenze e alle peculiarità del sistema imprenditoriale regionale, sfruttando la propria conoscenza del territorio, alla quale contribuiscono altresì i consorzi fidi di matrice imprenditoriale, che, anche per il loro ruolo sociale, così come definito da Banca d'Italia, necessitano di continuità di azioni e di strumenti di supporto.

Per questo è indispensabile dotare la Regione della più ampia competenza legislativa, al fine di adeguare l'istituzione e l'ordinamento delle cosiddette «banche regionali» alle esigenze dell'apparato produttivo, in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione, agli obblighi comunitari, alla legislazione statale in materia di credito e risparmio e sotto la vigilanza delle autorità nazionali. L'attribuzione di poteri in materia creditizia ulteriori a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 171/2006, risponde, quindi, a una logica di promozione dello sviluppo economico regionale, riconosciuta la funzione economica e sociale dell'attività bancaria.

AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

- **Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione**

Le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione lombarda, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta riguarda:

1) correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno;

2) piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio lombardo regole certe in tema di tutela dell'ecosistema, al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;

3) estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale e non relativi a infrastrutture statali, fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi "Grandi reti di trasporto e navigazione" e "Porti e aeroporti civili"; potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

4) acquisizione della competenza diretta in ordine alla legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici;

5) autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale;

6) piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento;

7) attribuzione alla Regione di poter definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariali, in caso di inerzie o inadempimenti sull'attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee;

8) piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale;

9) autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento alla montagna;

10) competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio lombardo e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;

11) competenza a disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresa la possibilità di allineare la capacità impiantistica al reale fabbisogno e garantire piena attuazione al principio dell'autosufficienza su base regionale.

- **Protezione civile**

Si chiede l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio: attualmente le "opere prive di rilevanza" non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si chiede, altresì, l'attribuzione di ulteriori competenze in riferimento:

a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;

b) al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;

c) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;

d) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

- **Governo del territorio**

In materia di governo del territorio si chiede l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi, al fine di consentire a cittadini, imprese e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio.

Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzioni di comunità e identità locali.

Si richiede, inoltre, in tema di contrasto al gioco d'azzardo patologico, la competenza esclusiva sulla determinazione delle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili.

Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio lombardo.

- **Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

Si chiede l'attribuzione alla Regione della possibilità di gestire in piena autonomia le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, della riscossione dei relativi canoni, nonché della correlata disciplina applicativa, in particolare, riguardo alla retrocessione dei beni alla proprietà pubblica, al termine della concessione.

Si chiede, inoltre, autonomia nell'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative attività di ricerca.

- **Grandi reti di trasporto e di navigazione**

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare le infrastrutture strategiche ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo, nonché le infrastrutture che attualmente realizza lo Stato ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni. Conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale lombardo.

Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ricadenti sul territorio (stradali e ferroviarie) e per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di mobilità pubblica (ferroviaria e di navigazione).

Si chiede il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono sul territorio lombardo e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, sia del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

- **Porti e aeroporti civili**

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare i progetti delle infrastrutture relativi ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio lombardo, nonché delle infrastrutture di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si chiede che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti lombardi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d'intesa con ENAC.

Si chiede, altresì, sempre in relazione agli aeroporti lombardi, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.

AREA ECONOMICA E DEL LAVORO

- **Tutela e sicurezza del lavoro**

Si richiede che la Regione abbia competenze rafforzate e ulteriori in tema di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, consentendo di rendere gli strumenti di politica attiva adeguati e funzionali rispetto alle singole realtà territoriali della regione. Si chiede, inoltre, un maggiore ruolo regionale nell'integrazione delle politiche passive del lavoro, anche in riferimento a possibili misure di supporto ai Fondi di solidarietà disciplinati dalla vigente normativa.

Si chiede, infine, l'attribuzione della possibilità, per la Regione, di introdurre misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, nonché, con riferimento ai tirocini, anche mediante l'avvalimento degli ispettorati territoriali del lavoro.

- **Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**

In relazione a quest'ambito si chiede un ampliamento del perimetro dell'autonomia regionale seguendo un approccio per politiche che consenta maggiori investimenti e una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, con riferimento in particolare alle seguenti competenze:

a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione;

b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;

c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese;

d) parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici;

e) distretti industriali.

Si chiede la riconduzione al livello decisionale della Regione delle politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell'innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che per la dimensione dell'interesse e per esigenze di carattere unitario richiedono una gestione centralizzata nei limiti strettamente indispensabili a tali fini.

Si richiede, inoltre, competenza rafforzata in tema di interventi di sostegno alla ricerca industriale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica.

Si punta, altresì, alla valorizzazione del lavoro dei ricercatori attraverso la definizione di una regolamentazione regionale di tale lavoro e, anche attraverso la costituzione di organismi terzi e indipendenti, degli ambiti strategici e strumentali dall'attività di ricerca di base e applicata.

In particolare si chiede, in relazione all'ambito del sostegno all'innovazione per i settori produttivi e in considerazione della competenza esclusiva della Regione in materia di commercio, artigianato, industria, agricoltura, turismo, cooperazione, ambiti nei quali operano le Camere di commercio a livello locale, di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell'ordinamento delle CCIAA al fine di ottimizzare le funzioni e garantire le adeguate risorse, umane e professionali, per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

Un diverso ordinamento delle CCIAA, specie in una Regione in cui il sistema camerale è particolarmente sviluppato, consente ad esempio di incrementarne le funzioni a beneficio delle imprese e di promuoverne un'organizzazione più autonoma e rispondente ai bisogni del territorio. Inoltre, ciò consentirebbe di integrare maggiormente l'attività delle CCIAA con gli indirizzi e le politiche regionali di sviluppo economico.

Si chiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca.

- **Commercio con l'estero**

In materia di commercio con l'estero, si richiede l'attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende lombarde, anche nell'ottica dell'attrazione di ulteriori investimenti in Lombardia, ivi compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio e gli enti locali, nonché con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

- **Professioni**

Attribuzione di maggiore autonomia regionale in riferimento al riconoscimento di titoli esteri e alla regolamentazione dell'esercizio temporaneo e occasionale delle professioni di interesse regionale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna, e che consenta di incrementare la disponibilità sul territorio regionale di professioni già contingentate, escluse le professioni a carattere sociosanitario.

AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

- **Norme generali sull'istruzione (117, secondo comma lett. n) e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (117, terzo comma)**

La richiesta riguarda:

a) l'organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale, compresi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno e alla dotazione organica, nonché alla distribuzione di tale dotazione tra istituzioni scolastiche;

b) l'assunzione, da parte della Regione, delle funzioni amministrative esercitate dall'Ufficio scolastico regionale, con conseguente trasferimento in capo alla Regione stessa di risorse umane, strumentali e finanziarie;

c) la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dello status giuridico del personale della scuola, con particolare riguardo all'adozione di interventi sul personale docente, ivi compresa la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione;

d) la disciplina attuativa delle norme in materia scolastica, nel rispetto dei principi di libertà e di servizio pubblico stabiliti dalla Costituzione e validi per tutte le istituzioni scolastiche;

e) le funzioni di competenza statale in materia di:
   1) edilizia scolastica;
   2) diritto allo studio;
   3) ristorazione collettiva nelle scuole.

Si richiede, inoltre, l'acquisizione della titolarità delle infrastrutture scolastiche di proprietà dello Stato sul territorio regionale.

Per quanto attiene al sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del "Fondo per il finanziamento ordinario delle università" (FFO), anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l'istruzione superiore e la ricerca, la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012, e la gestione del Fondo per il diritto allo studio universitario.

Inoltre si richiede la competenza in materia di disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo lombardo al fine di semplificare i processi amministrativi e di rendere più efficace la transizione dai percorsi di alta formazione al mondo del lavoro.

- **Beni culturali: tutela e valorizzazione**

In relazione agli ambiti materiali in oggetto si richiedono anzitutto l'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di tutela dei beni culturali, nel loro complesso, nonché il rafforzamento della potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali al fine di consentire un più ampio ed efficace spettro d'interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.

Acquisizione delle competenze che consentano di ricondurre ad unità gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali in Lombardia per le seguenti finalità generali dell'azione pubblica:

1) la salvaguardia e la conservazione del bene, grazie anche alla correlazione della prassi operativa con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali in Lombardia;

2) la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

3) il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.

Acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa; per quest'ultimo aspetto limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze lombarde, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle alte professionalità oggi ivi operanti, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore.

Acquisizione di competenze nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e della definizione di un quadro di regole stabile e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.

Si richiedono, inoltre, l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l'attuale gestione accentrata ritenuta non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

- **Ordinamento sportivo**

Si richiede maggiore autonomia in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva, la cui disciplina rientra nella predetta materia. In particolare, si richiede l'attribuzione alla Regione della competenza in tema di programmazione degli interventi sull'impiantistica sportiva, con benefici effetti in termini di incremento della promozione della pratica sportiva e motoria.

Si richiede, altresì, il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione della Regione diretti a valorizzare l'attività sportiva anche scolastica quale ausilio alla prevenzione.

AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)

- **Tutela della salute**

Si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in ragione della sperimentazione avviata con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità').

Si ritiene, altresì, necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Si richiede, altresì, piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono al riconoscimento della piena autonomia rispetto allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di:

a) avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA;

b) sperimentare l'impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone;

c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale;

d) rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle specializzazioni, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con le università presenti sul territorio regionale al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale.

Particolare rilevanza ha inoltre, fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario, l'eliminazione dei vincoli in materia di spesa di personale ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d'attesa.

Si chiede, inoltre, l'attribuzione di ulteriori competenze della Regione in riferimento alla "partecipazione ai Centri operativi di soccorso pubblico (COSP)".

Si chiede, infine, il pieno riconoscimento alla Regione della possibilità di legiferare in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, per intervenire a salvaguardia della salute dei cittadini.

- **Alimentazione**

Attribuzione di competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionale nell'ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l'igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l'agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell'intera filiera agroalimentare.

In particolare, si chiede di potenziare la competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito scolastico, familiare e sanitario, nonché di promuovere e organizzare forma di lotta agli sprechi.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E DEFINIZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE INTERNO

La Regione si impegna nell'ambito delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie del secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze. Si impegna, altresì, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà per assicurare un'efficiente collocazione dell'attività amministrativa vicina ai cittadini e alle imprese. Il finanziamento delle competenze conferite è assicurato nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione.

La Regione richiede, inoltre, il riconoscimento di competenze legislative e amministrative per la definizione del sistema istituzionale interno alla Lombardia e per l'allocazione di funzioni e competenze agli enti locali allo scopo di garantire un rapporto quanto più diretto tra l'ente regionale e gli enti locali territoriali e migliorarne la governance, nonché la possibilità di adottare idonei strumenti di intervento, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto della competenza statale sugli organi, sull'assetto istituzionale degli enti locali, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

La Regione chiede anche di poter concorrere a definire le modalità, i criteri e i termini di riparto dei contributi previsti per i comuni che originano da fusione.

La Regione si impegna, altresì, nella definizione dei complessivi assetti istituzionali e in coerenza con le proprie norme statutarie (in particolare, articoli 3 e 5), a riconoscere e promuovere, anche sul piano dell'attribuzione di competenze e funzioni, il ruolo delle autonomie funzionali e sociali.

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Consiglio delle Autonomie locali

Milano, 29 novembre 2017

Al Presidente della Giunta regionale
Roberto Maroni
P.za Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Al Presidente del Consiglio regionale
Raffaele Cattaneo
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO
AOO Segreteria Generale
Partenza 30/11/2017 11:24
CRL.2017.0018001 30/11/2017

Oggetto: RIS. n. 97 "Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

Egregi Presidenti,

mi pregio comunicare che il Consiglio delle Autonomie locali, riunitosi in Assemblea il 29 novembre 2017, ha esaminato e condiviso il testo della Risoluzione in oggetto, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 novembre u.s.

Manifesta, pertanto, pieno sostegno all'azione di Regione Lombardia affinché, attraverso l'intrapresa trattativa con il Governo centrale, si possa giungere a dare piena attuazione ai contenuti dell'articolo 116, terzo comma, della nostra Carta Costituzionale.

Con i migliori saluti.

Maria Rita Livio
(Vice Presidente)

20124 Milano - Via Fabio Filzi 22 - Tel. 02.67486.354 - Fax: 02.67482.943
e-mail: consiglio.autonomie@consiglio.regione.lombardia.it

Regione Lombardia — anci Lombardia — Unione Province Lombarde

PROTOCOLLO TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI ED UPL PER UNA AZIONE COMUNE AI FINI DEL RIAVVIO DEL CONFRONTO CON IL GOVERNO CIRCA L'ATTRIBUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ART. 116, 3° COMMA DELLA COSTITUZIONE.

PREMESSO CHE a seguito del risultato del Referendum per l'autonomia del 22 ottobre 2017, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato nella seduta del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97, concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione;

RICHIAMATO il "documento congiunto Anci Lombardia e UPL sul processo per il riconoscimento di maggiore autonomia alla Regione Lombardia" del 6 novembre 2017 secondo cui:

- l'attivazione della procedura stabilita dall'art. 116, terzo comma va considerata una rilevante opportunità di rafforzamento, approfondimento e di ampliamento del valore politico e costituzionale del pluralismo e del decentramento come prevede l'art. 5 della Costituzione, per rafforzare l'intero sistema autonomistico che vede nei Comuni l'istituzione politica di prossimità più vicina e sensibile alle esigenze, ai bisogni, ai diritti e agli interessi dei cittadini, nelle Province l'Ente di governo di Area Vasta e nella Città Metropolitana un livello istituzionale centrale;
- il processo di autonomia deve essere basato sul riconoscimento di vero decentramento amministrativo evitando da subito forme di centralismo regionale;
- Comuni, Città Metropolitana e Province debbono essere considerati partners istituzionali imprescindibili ed affidabili con riguardo all'intero ciclo della programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle politiche stesse, in tutti i settori nei quali sarà possibile acquisire competenze dallo Stato centrale;

CONSIDERATO CHE

- il confronto avviato dal Presidente Maroni con il Governo per definire i contenuti dell'Intesa fra Stato e Regione prevista dall'articolo 116, 3° comma della Costituzione, fa riferimento a tutte le materie individuate dagli artt. 116 e 117 della Costituzione, ma che, nell'ambito di tale confronto, sono state individuate solo alcune materie ritenute prioritarie, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, stante la fase conclusiva della legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta;
- il CAL - Consiglio delle autonomie locali – riunitosi in Assemblea il 29 novembre ha esaminato e condiviso il testo della risoluzione n. 97 manifestando pieno sostegno all'azione di Regione Lombardia;
- a seguito degli incontri tecnici tra Ministeri e Uffici regionali, con la regia del Sottosegretario Bressa e degli uffici del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 28 febbraio 2018 è stato sottoscritto un Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia;
- tale Accordo contiene principi e metodologie condivise per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, anche per quanto attiene alle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle ulteriori competenze, e prefigura alcuni livelli significativi di autonomia, seppur non ancora completi, con riferimento alle materie lavoro, istruzione, salute, ambiente, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

DATO ATTO CHE nelle premesse dell'Accordo preliminare si precisa che:

- resta comunque impregiudicata la possibilità di estendere il negoziato ad altri aspetti relative alle materie oggetto dell'Accordo e non ancora definiti col medesimo, nonché alle altre materie in un momento successivo, in particolare a quelle di interesse delle autonomie locali, quali il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed il governo del territorio;
- a conclusione del primo confronto, ispirato al principio di leale collaborazione, le Parti convengono che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al rinnovo dei rispettivi organi;

RICHIAMATO quanto previsto dalla risoluzione n. 97 con riguardo ai "rapporti con gli enti locali e definizione del sistema istituzionale interno" secondo cui, tra l'altro:

- La Regione si impegna nell'ambito delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le specifiche materie del secondo comma del medesimo articolo che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze. Si impegna, altresì, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà per assicurare un'efficiente collocazione dell'attività amministrativa vicina ai cittadini e alle imprese. La Regione richiede, inoltre, il riconoscimento di competenze legislative e amministrative per la definizione del sistema istituzionale interno alla Lombardia e per l'allocazione di funzioni e competenze agli enti locali allo scopo di garantire un rapporto quanto più diretto tra l'ente regionale e gli enti locali territoriali e migliorarne la governance, nonché la possibilità di adottare idonei strumenti di intervento, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto della competenza statale sugli organi, sull'assetto istituzionale degli enti locali, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.
- La Regione chiede anche di poter concorrere a definire le modalità, i criteri e i termini di riparto dei contributi previsti per i comuni che originano da fusione.
- La Regione si impegna, altresì, nella definizione dei complessivi assetti istituzionali e in coerenza con le proprie norme statutarie (in particolare, articoli 3 e 5), a riconoscere e promuovere, anche sul piano dell'attribuzione di competenze e funzioni, il ruolo delle autonomie funzionali e sociali;

RICHIAMATO altresì quanto previsto dalla risoluzione n. 97 con riguardo al "Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", ed in particolare che:

- la Regione intende realizzare un'equa acquisizione delle risorse correlate al conseguimento della maggiore autonomia, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione;
- la Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di

governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali;

TANTO PREMESSO

Le Parti che sottoscrivono il presente protocollo convengono su:

1. **Riconoscimento del ruolo di Comuni, Città Metropolitana e Province nel percorso di autonomia**.

   Regione Lombardia garantisce, tramite un confronto costante, coerente e costruttivo, la partecipazione degli enti locali al percorso per l'attribuzione di maggiore autonomia a Regione Lombardia come previsto dall'art. 116 della Costituzione. Gli Enti locali sono riconosciuti come soggetti protagonisti del conseguente percorso legislativo regionale. In quest'ottica le parti si impegnano a valutare la possibilità e l'utilità di un aggiornamento migliorativo con riguardo alla composizione, funzioni, ruolo e compiti del Consiglio per le Autonomie Locali.

   I soggetti sottoscrittori del presente accordo si adopereranno perché il processo di riconoscimento di maggiore autonomia per la Regione Lombardia avvenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, così come sanciti dall'art. 118 della Costituzione con riferimento all'attribuzione di competenze amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali soggetti costituivi della Repubblica. Le parti concordano sulla necessità della concertazione nella fase di applicazione delle nuove competenze conferite alla Regione. Regione Lombardia si impegna altresì ad acquisire il parere delle Autonomie locali Lombarde al fine di esprimere la posizione di Regione all'interno della Commissione paritetica Stato-Regione prevista dall'art 4 dell'Accordo tra Stato e Regione Lombardia per determinare le modalità per l'attribuzione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attribuite dallo Stato alla Regione, e in merito al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma della Costituzione.

2. **Riconoscimento dell'autonomia degli enti locali lombardi**

   Regione Lombardia riconosce e promuove – in asse con l'art. 5 Cost. – l'autonomia degli enti locali insediati nel proprio territorio e assicura che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attribuite a Regione Lombardia si dovranno attuare in coerenza coi principi definiti dall'art 118 della Costituzione e in particolare con il principio di sussidiarietà attraverso il costante confronto col C.A.L.

3. **Materie e funzioni.**

   Regione Lombardia si attiverà perché, all'atto della ripresa del negoziato con il Governo e nel rapporto con la Commissione paritetica Stato-Regione prevista dall'art. 4 dell'Accordo preliminare, siano considerate prioritariamente le materie per le quali risulta strategico l'interesse del comparto integrato dell'amministrazione locale ed in particolare le seguenti: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; principi di ordinamento degli enti locali; tutela della salute, oltre a quanto già previsto nell'accordo preliminare, specificamente all'integrazione dei servizi socio-sanitari.

4. **Risorse**.

   Regione Lombardia si impegna a garantire il riconoscimento a Comuni, Città Metropolitana e Province delle risorse, di personale, finanziarie e strumentali, necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite all'esito del percorso avviato, in correlazione con le risorse attribuite dallo Stato in attuazione dell'art. 5 dell'Accordo preliminare.

Milano, 29 maggio 2018

Regione Lombardia	**ANCI Lombardia**	**UPL**
Il Presidente Attilio Fontana	Il Presidente Virginio Brivio	Il Presidente Pier Luigi Mottinelli

Regione Lombardia

Giunta Regionale
Presidenza

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel. 02.6765.3377

www.regione.lombardia.it
mauro_piazza@regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia
All'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale

Protocollo A1.2024.0556936 del 04/10/2024

Egr. Presidente
Consiglio delle Autonomie Locali
Giovanni Rossoni
SEDE

E-mail: consiglio.autonomie@consiglio.regione.lombardia.it

Oggetto: Dossier autonomia

Caro Presidente,

Ti trasmetto le schede relative alle materie previste dall'art. 116, terzo comma della Costituzione che rientrano tra le c.d. "materie non LEP" inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli lo scorso mese di luglio e Ti comunico che mi rendo disponibile a illustrare la documentazione in una delle prossime sedute dell'assemblea da te presieduta.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Milano, 4 ottobre 2024

Mauro Piazza

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Regione Lombardia

Giunta Regionale
Presidenza

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel. 02.6765.3377

www.regione.lombardia.it
mauro_piazza@regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia
All'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai componenti del Patto per lo Sviluppo
della Lombardia

Oggetto: Dossier autonomia

Gentili Stakeholders,

Vi trasmetto le schede relative alle materie previste dall'art. 116, terzo comma della Costituzione che rientrano tra le c.d. "materie non LEP" inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli lo scorso mese di luglio.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Milano, 4 ottobre 2024

Mauro Piazza

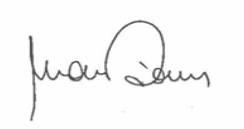

REGIONE LOMBARDIA • LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° VII / 6203 Seduta del 20 SET. 2001

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIANCARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
[redacted]
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
GUIDO DELLA FRERA
ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Maurizio Sala

Su proposta del Presidente ***Roberto Formigoni***

Oggetto

Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: "Sottoscrizione del Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura in occasione degli Stati generali del 19 settembre"

Il Dirigente

Il Segretario Generale

L'atto si compone di 38 *pagine*
di cui 36 *pagine di allegati,*
parte integrante.

REGIONE LOMBARDIA · LA GIUNTA ·

VISTA la comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: "Sottoscrizione del Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura in occasione degli Stati generali del 19 settembre"

UDITA la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione;

VISTO l'art.5, del regolamento interno di funzionamento della giunta, approvato con DGR 30.10.1998 n. 39199;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala

REGIONE LOMBARDIA - SEGRETERIA - GIUNTA REGIONALE -

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

RegioneLombardia

Allegato alla deliberazione
n. 6203 del 20 SET. 2001

Giunta Regionale
Il Presidente

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2001

Oggetto: sottoscrizione del Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualita' e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura in occasione degli Stati generali del 19 settembre

Nella mia comunicazione alla Giunta del 2 agosto u.s., avevo dato conto della definizione in sede tecnica, al precedente Tavolo di segreteria del Patto, di una bozza di testo del "Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura". Tale testo era stato condiviso sia dai referenti tecnici della Regione sia da quelli delle altre 18 organizzazioni componenti il Tavolo di Segreteria del precedente Patto (Unioncamere Lombardia, CISL, UIL, UGL, Federlombardia, Apilombarda, Unione del Commercio Turismo e Servizi, Confesercenti, C.A.S.A., C.N.A., Confartigianato, Fed. Reg. Artigianato-CLAAI, C.I.A., Federaz. Reg. Coldiretti, Federlombarda Agricoltori, A.G.C.I., Confcooperative, Lega regionale Cooperative) ad eccezione di CGIL Lombardia che aveva mantenuto una riserva sul testo pur avendo partecipato a tutto il lungo processo di elaborazione e costruzione condivisa del testo.

Il testo così siglato, è stato poi sottoposto da ciascuno all'approvazione dei propri amministratori e ulteriormente perfezionato sotto il profilo stilistico e linguistico, nei giorni successivi. Gli stessi soggetti che avevano siglato quel testo si sono ritrovati venerdì scorso, 14 settembre per un ulteriore momento di confronto, nel quale si è condivisa l'esigenza di superare – attraverso opportune riformulazioni - anche le ultime riserve mantenute aperte da CGIL Lombardia. Tali riserve sono state finalmente sciolte ieri, con la condivisione di un passaggio sulla scuola e sulle iniziative in materia educativa che è stato oggetto di un'attenta rivisitazione, individuando una formulazione condivisa sia dalla Regione, sia da CGIL, sia dagli altri soggetti aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

Come sapete, il testo così definito è stato presentato nel pomeriggio di ieri, 19 settembre, ai vertici delle Camere di Commercio, delle rappresentanze imprenditoriali, sindacali dei lavoratori, del non-profit, dell'associazionismo ambientalista, consumerista, femminile, delle società e delle agenzie regionali e di altri enti e soggetti che hanno un importante ruolo nello sviluppo della nostra regione.

Ai lavori degli Stati generali erano presenti, oltre alla Regione e agli altri 19 soggetti promotori del Patto per lo sviluppo del 1998, altre 36 associazioni, società, agenzie ed enti che hanno mostrato il loro interesse e il loro apprezzamento per il testo presentato.

Dei 56 soggetti presenti, ben 46 hanno sottoscritto il Patto nella seduta di ieri ivi incluse tutte le rappresentanze dei Sindacati dei lavoratori, mentre altri 7 hanno già annunciato di essere pronti ad aderire ma in attesa di un formale passaggio presso i propri organi statutari. L'impossibilità a partecipare da parte di alcuni Presidenti alla seduta di ieri ha altresì ritardato l'adesione di diversi altri soggetti ed organizzazioni che erano comunque presenti con propri osservatori ed uditori (Tra gli altri: ABI, ANIA, Fondazione Cariplo, SACE, Banca d'Italia, SEA, etc.).

La sottoscrizione del patto rappresenta un momento di estremo rilievo,

- per l'ampia adesione ottenuta, anche da parte di organizzazioni tradizionalmente di diverso orientamento rispetto alla linea politico-istituzionale della Giunta regionale (in questo senso è emblematico il caso di CGIL Lombardia, ma penso anche ad alcune espressioni dell'ambientalismo e ad altri);
- perché gli obiettivi condivisi che vi sono indicati sono numerosi e ambiziosi, - investono l'ambito istituzionale (federalismo; sussidiarietà; delegificazione;); l'ambito socio sanitario (Sanità, Welfare, immigrazione) l'ambito economico (lavoro, formazione professionale, politiche per le imprese); l'ambito territoriale e infrastrutturale -, segnando la condivisione dei tratti salienti del P.R.S. e aiutando a compiere un salto di qualità dell'intera Lombardia verso le posizioni affermate e perseguite dalla Giunta Regionale;
- perché consolida e perfeziona un vero e proprio modello lombardo di partenariato: un sistema di partenariato con le forze economico-sociali, che comprende attività di informazione, confronto e concertazione, con cui la Lombardia mostra di poter essere un modello di Governo coeso e vincente rispetto alle sfide dei quattro anni a venire.

Ringrazio i colleghi che, per il tramite delle loro Direzioni generali, hanno tutti partecipato attivamente alla redazione e all'arricchimento del testo e propongo di promuovere nelle prossime settimane, una volta completata l'apposizione delle firme da parte di tutte le organizzazioni interessate, un'adeguata comunicazione del Patto per lo sviluppo, sia agli interlocutori istituzionali (Il Consiglio Regionale, le altre Regioni italiane ed europee, il Governo nazionale, gli Enti Locali) sia all'ampio pubblico dei cittadini lombardi.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

RegioneLombardia

Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia

Milano, 19 settembre 2001

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

PARTE I
OGGETTO E FINALITA' DEL PATTO

PARTE II
OBIETTIVI DEL PATTO

2.1 Attuazione del federalismo e semplificazione normativa

2.2 Programmazione regionale, programmazione negoziata e rapporti con l'Europa

- 2.2.1 Programmazione regionale
- 2.2.2 Programmazione negoziata
- 2.2.3 Rapporti con l'Europa

2.3 Sviluppo sociale, valorizzazione della persona e della famiglia e innovazione del sistema di Welfare

2.4 Lavoro e valorizzazione delle risorse umane

2.5 Sviluppo economico e competitività del sistema di impresa

- 2.5.1 Valorizzazione e qualificazione della Piccola impresa, dell'artigianato e dell'impresa cooperativa
- 2.5.2 Promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca
- 2.5.3. Promozione dell'internazionalizzazione avanzata del sistema delle imprese lombarde e attrazione degli investimenti esteri in Lombardia
- 2.5.4 Sostegno alla qualificazione dei settori del commercio e dei servizi nel territorio lombardo ed ai processi di terziarizzazione dell'economia lombarda
- 2.5.5 Valorizzazione, qualificazione e ottimizzazione dell'offerta turistica
- 2.5.6 Accrescimento della competitività del comparto agricolo e agroalimentare

2.6 Sviluppo e qualificazione infrastrutturale, territoriale e ambientale

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

PARTE III

SISTEMA DI PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PATTO

3.1 Modalità di confronto e cooperazione

3.2. Soggetti del partenariato

3.3 Sedi del partenariato

3.4. Durata e aggiornamento del Patto

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

PREMESSO CHE

- La Regione, nel tutelare e perseguire l'interesse generale della società lombarda, valorizza il ruolo delle rappresentanze organizzate degli specifici interessi economici e sociali e, coerentemente allo Statuto regionale e ai principi fondanti della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea,
  a) promuove il concorso dei cittadini, delle loro formazioni sociali, degli altri corpi intermedi della società lombarda e delle Autonomie Territoriali e Funzionali, alla realizzazione delle funzioni di programmazione, regolazione ed intervento in cui si sostanzia l'azione del Governo regionale, favorendo ed attuando l'applicazione del principio di sussidiarietà;
  b) afferma e riconosce nel partenariato economico-sociale e nella cooperazione con le Autonomie Territoriali e Funzionali, gli strumenti con cui affrontare e dare risposta alle grandi questioni dello sviluppo economico, sociale, amministrativo e del lavoro in Lombardia;
- La Regione e le Parti riaffermano l'adesione ai principi e ai metodi di partenariato indicati nel "Patto per lo sviluppo dell'economia e del lavoro in Lombardia" siglato il 19 maggio 1998 che viene ulteriormente esplicitato nel presente atto quale complesso di procedure di informazione, consultazione preventiva e concertazione;
- La Regione e le Parti, sulla base di tali convinzioni e di quanto positivamente verificato nella realizzazione degli obiettivi del Patto sottoscritto durante la VI legislatura, si impegnano, col presente atto a:
  a) rinnovare, estendere e qualificare ulteriormente - in riferimento agli obiettivi individuati per l'attuale legislatura – il metodo del partenariato e gli strumenti così sperimentati;
  b) promuovere presso il Consiglio regionale e nel pieno rispetto delle sue prerogative, la piena valorizzazione nello Statuto regionale dei principi e dei metodi del partenariato;
- Le Parti, nel riconoscere l'essenziale ruolo della Regione quale istituzione di programmazione e nel prendere atto delle scelte e degli obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo per la VII legislatura, si impegnano a confrontarsi e a cooperare con il Governo regionale - nel rispetto dei ruoli di ciascuno e a partire dal comune impegno per il conseguimento degli obiettivi indicati come prioritari nel presente Patto - per la realizzazione di un costante e significativo percorso di crescita civile, economica, sociale ed amministrativa della Lombardia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

TUTTO CIO' PREMESSO

La Regione e le Parti concordano sugli obiettivi, le linee d'azione, gli strumenti e le modalità di partenariato indicati nel presente "Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura".

PATTO PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO, DELLA QUALITA' E DELLA COESIONE SOCIALE IN LOMBARDIA PER LA VII LEGISLATURA

PARTE I
OGGETTO E FINALITA' DEL PATTO

Il "Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura" (di seguito "Patto per lo Sviluppo") è l'accordo con il quale la Regione, le Parti Sociali e gli altri soggetti del partenariato economico-sociale indicano ed esplicitano le scelte strategiche e le priorità condivise, nonché gli interventi conseguenti rispetto ai quali – ciascuno secondo il proprio ruolo e nell'autonomia delle proprie competenze e prerogative – assumono il reciproco impegno a cooperare e ad agire sinergicamente, secondo le modalità individuate nel Patto stesso.

Gli obiettivi e le modalità di attuazione del presente Patto fanno riferimento allo Statuto regionale e agli strumenti di programmazione regionale, annuale e pluriennale, e si articolano sulle aree-obiettivo indicate nella Parte II di questo documento.

Con il presente Patto, la Regione e le Parti assumono l'impegno a:

- cooperare nella realizzazione di una politica organica di sviluppo economico-sociale finalizzata all'innalzamento dei livelli di qualità, sostenibilità e innovazione dei fattori e dei processi. In tal senso, la Regione e le Parti, si impegnano a:
  a) promuovere la competitività del sistema delle imprese, la crescita di un'occupazione qualificata, il benessere dei cittadini e dei lavoratori lombardi;
  b) rimuovere le cause di marginalità ed esclusione e favorire l'integrazione e la coesione sociale;
  c) valorizzare il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori, innanzitutto accrescendone la libertà di scelta e d'azione e, contemporaneamente, promuovere la costante modernizzazione dell'assetto normativo, amministrativo, fiscale, infrastrutturale e di servizi in cui sono chiamati a vivere ed operare;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

d) realizzare compiutamente un sistema di federalismo solidale che garantisca, a partire dagli Enti Locali, tenuto conto delle Autonomie Funzionali e sulla base del principio di sussidiarietà, un effettivo decentramento delle competenze e delle risorse;

- concorrere, favorendo l'opportuno raccordo con le politiche adottate in sede nazionale e comunitaria, alla ripresa, a tutti i livelli, di una politica dei redditi e tariffaria che incida positivamente sulla vita delle famiglie e dei singoli cittadini, nonché sul sistema di garanzie sociali ad essi rivolto;
- ricercare sistematicamente, secondo le modalità indicate nel presente Patto e nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuna parte, il confronto finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise nei passaggi più significativi dell'azione di Governo regionale e sui relativi provvedimenti di programmazione regionale;
- convergere sugli obiettivi prioritari individuati e cooperare nell'attuazione dei conseguenti atti programmatori e amministrativi.

PARTE II
Obiettivi del Patto

2.1 Attuazione del federalismo e semplificazione normativa

La Regione e le Parti prendono positivamente atto che il contesto istituzionale italiano ed europeo è avviato verso l'affermazione di un modello federale e reputano tale modello il più idoneo per la crescita del benessere e dei diritti dei cittadini e per lo sviluppo del sistema sociale, economico e territoriale lombardo.

La Regione e le Parti, coerentemente alle scelte e alla normativa nazionale ed europea, intendono valorizzare tale percorso, al fine di costruire un modello di governo capace di:

- promuovere un ordinamento statale più adeguato ad operare nel processo di integrazione europea e a reggere le sfide della globalizzazione, anche attraverso una coerente ridefinizione della sua organizzazione interna;
- promuovere una forte semplificazione e modernizzazione istituzionale, al fine di avere uno Stato più efficiente, articolato in un solido sistema di istituzioni nazionali, regionali e locali tra loro integrate, in modo da valorizzare e coniugare al tempo stesso, le virtù dell'autogoverno e della cooperazione ed assicurare la solidarietà e la coesione sia tra i diversi sistemi territoriali sia tra le diverse fasce della popolazione;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

- realizzare compiutamente il ruolo delle Regioni quali istituzioni di indirizzo e di alta programmazione, dando così piena attuazione alla Costituzione della Repubblica e ai Trattati fondanti dell'Unione Europea;
- riconfermare le garanzie dei diritti costituzionali in un contesto in cui la differenziazione territoriale riguarda le politiche, gli strumenti, i modelli organizzativi, non i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali, i quali, al contrario, hanno bisogno di una più forte fondazione a livello sovranazionale, come è avvenuto con l'elaborazione della Carta europea dei diritti fondamentali;
- avvicinare il più possibile le funzioni di interesse pubblico svolte dalla Pubblica Amministrazione al territorio e alle istituzioni più prossime ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, a partire dal livello istituzionale inferiore, derogando a tale principio solo per oggettive, limitate e chiaramente identificate esigenze di mantenimento delle funzioni al livello superiore;
- valorizzare l'autonoma capacità dei cittadini, singolarmente o attraverso le formazioni sociali, di perseguire interessi di carattere generale e svolgere funzioni di interesse pubblico tramite il mercato e il privato sociale, in un quadro di regole e di standard qualitativi.

Coerentemente a questi principi, la Regione e le Parti si impegnano a cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

1. attribuire alle Regioni tutte le funzioni che non necessitano di una gestione unitaria a livello nazionale o comunitario, in linea con quanto già previsto dal testo di riforma del Titolo V della Costituzione, licenziato dalle Camere e sottoposto a referendum confermativo, attuando la piena devoluzione delle competenze legislative e amministrative e delle leve di controllo delle stesse, con il relativo trasferimento delle risorse dallo Stato alle Regioni, agli Enti Locali e alle Autonomie Funzionali;
2. consentire alle Regioni di procedere nell'assunzione e nell'esercizio dei nuovi poteri trasferiti dallo Stato, con formule che assicurino la scelta dei tempi ritenuti più consoni;
3. valorizzare ed accrescere tutti gli spazi di autonomia già insiti nel processo di decentramento di funzioni amministrative statali a Costituzione invariata avviato con la legge n. 59 del 1997 e nella nuova formulazione del Titolo V della Costituzione così come licenziato dalle Camere e sottoposto a referendum confermativo;
4. promuovere, nelle opportune sedi istituzionali, la piena attuazione del processo di riforma in senso federale dello Stato, anche attraverso l'istituzione di un Senato federale rappresentativo delle Regioni e la conseguente riforma della Corte Costituzionale;
5. avviare e sperimentare meccanismi permanenti, iniziative e programmi atti a sviluppare la cooperazione interregionale, specie con le Regioni del Mezzogiorno, al fine di valorizzarne la complementarità e di creare percorsi virtuosi a sostegno dello sviluppo reciproco, rispettando ed arricchendo per questa via, il federalismo solidale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

La Regione e le Parti, nel quadro della realizzazione del federalismo, considerano fondamentale l'attuazione di un effettivo federalismo fiscale che metta in sintonia i principi dell'autonomia, della responsabilizzazione e della cooperazione di ogni livello di governo. Ogni livello di governo, deve poter disporre di una propria autonomia finanziaria, e va pertanto assicurato che vengano trattenute quote rilevanti di risorse fiscali sul territorio regionale, superando i meccanismi della finanza derivata dal centro. Al tempo stesso vanno affrontati i problemi della perequazione tra aree forti e deboli del Paese, tra Nord e Sud.
In tal senso, la Regione e le Parti auspicano una graduale ma sostanziale modifica del sistema fiscale verso un modello basato sui principi di:

- invarianza e, in prospettiva, di riduzione della pressione fiscale generale;
- di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese contribuenti;
- di competitività e solidarietà tra le Regioni;
- di accrescimento di una significativa autonomia fiscale regionale e locale.

La riforma in senso federalista dello Stato deve altresì accompagnarsi con la riorganizzazione delle istituzioni di governo regionali e locali. Le Regioni devono diventare sede di governo di una rete di amministrazioni locali tra loro integrate. In tale contesto è da innovare fortemente la maglia amministrativa comunale, incentivando unioni e associazioni intercomunali.

Nell'ambito di tale processo, la Regione si impegna, coinvolgendo e promuovendo la partecipazione delle Parti e delle Autonomie locali, ad una conseguente riforma dell'assetto normativo regionale, sia in un'ottica di effettivo adeguamento all'impianto normativo nazionale e comunitario orientato al federalismo, sia ai fini di una effettiva ed ampia semplificazione del dettato normativo stesso.

A tal fine, la Regione e le parti individuano quale obiettivo iniziale l'approvazione e la realizzazione di un Programma Annuale di Semplificazione e Delegificazione della normativa regionale, volto a snellire e razionalizzare il corpus normativo regionale (semplificazione amministrativa e riordino legislativo), anche attraverso la predisposizione di Testi Unici per materia.

2.2 Programmazione regionale, programmazione negoziata e rapporti con l'Europa

2.2.1. Programmazione Regionale

La Regione e le Parti condividono il processo che ha portato in questi anni a superare in Lombardia la concezione centralista della pianificazione e concordano sull'esigenza di proseguire ed accelerare ulteriormente il processo di innovazione della metodologia di programmazione già in atto, per configurare sempre meglio il ruolo della Regione quale istituzione di alta programmazione e di indirizzo strategico dello sviluppo lombardo; individuano quindi quali obiettivi prioritari:

a) il completamento della connessione e dell'integrazione trasversale tra gli strumenti regionali di alta programmazione (Programma Regionale di Sviluppo, Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale) e i documenti di

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

programmazione e rendicontazione finanziaria (Bilancio di previsione, Legge finanziaria, Conto consuntivo);

b) la piena affermazione di un sistema di valutazione e controllo strategico e gestionale sulla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo che sia di effettivo supporto alla costante crescita di efficacia ed efficienza dell'azione regionale, nonché un veicolo per la sua massima trasparenza;

c) la revisione organica e la messa a sistema degli strumenti di finanziamento delle priorità definite in sede di programmazione (FRISL, FIP, Accordi di programma, etc.), nonché l'attivazione di forme strutturali di compartecipazione di risorse private all'azione regionale (valutazione del rischio di credito, finanza di progetto, cartolarizzazione, leasing internazionale, etc.) al fine di dotare il Governo regionale degli strumenti atti a sostenere in modo flessibile ed adeguato le domande prioritarie di sviluppo della realtà lombarda.

La Regione e le Parti condividono altresì l'esigenza di favorire una crescente interazione e coerenza tra le funzioni di programmazione ed indirizzo proprie della Regione e le esigenze specifiche del territorio lombardo, espresse per il tramite: i) della programmazione locale propria delle Province, ii) delle iniziative e dei programmi realizzati dalle altre Autonomie territoriali e funzionali, iii) della fattiva presenza delle Organizzazioni imprenditoriali, dei Sindacati dei lavoratori e delle altre Autonomie sociali. A tal fine si impegnano a sostenere la piena territorializzazione della programmazione regionale, sia cooperando all'adeguamento degli strumenti di programmazione propri della Regione, sia promuovendo con idonee e permanenti modalità di interazione e di dialogo - innanzitutto tramite i Tavoli Territoriali di Confronto e le sedi della programmazione negoziata - il confronto e la selezione sulle priorità d'intervento espresse dalle specifiche aree-sistema omogenee in cui si articola il territorio lombardo.

Tale processo di selezione delle priorità, a parità di risorse impegnate dalla programmazione regionale, deve essere finalizzato:

- ad una maggiore efficacia dell'intervento regionale nel rispondere ai fabbisogni di ciascun territorio;
- all'integrazione tra la programmazione e le linee d'intervento della Regione, delle altre istituzioni e dei soggetti privati, al fine di evitare sprechi e sovrapposizioni;
- all'attivazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili sul bilancio regionale;
- alla trasparenza delle scelte effettuate e dei risultati conseguiti.

2.2.2 Programmazione negoziata

La Regione e le Parti considerano positivo l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata con il Governo nazionale (Intesa Istituzionale di programma, Accordi di Programma Quadro) finora realizzatosi, e ne auspicano la prosecuzione al fine sia di far accedere la Lombardia alle risorse aggiuntive già concordate col Governo, sia di estendere tale modalità di collaborazione tra Stato e Regione ad ulteriori ambiti d'intervento. La Regione e le Parti si impegnano a cooperare per la formulazione di

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

proposte al Governo nazionale atte a migliorare ulteriormente tale metodologia di lavoro.

La Regione e le Parti, nel constatare la scarsa funzionalità degli strumenti di programmazione negoziata a livello locale (Patti territoriali, Contratti d'Area) rispetto alle esigenze di sviluppo del tessuto socioeconomico lombardo, si impegnano a promuovere a livello regionale una rapida riforma della programmazione negoziata, così da introdurre ed applicare strumenti innovativi, idonei alle specifiche esigenze della realtà economica e sociale lombarda e ispirati alla massima semplicità amministrativa.
Le Parti – alle quali la Regione riconosce, insieme agli Enti locali e alle Autonomie Funzionali, il ruolo di primario attivatore degli strumenti di programmazione negoziata - si impegnano a sostenere la qualificazione, la diffusione e la realizzazione di tali strumenti sul territorio lombardo, in sintonia con la programmazione regionale.

2.2.3. Rapporti con l'Europa

La Regione e le Parti si impegnano altresì a determinare una crescente integrazione tra gli strumenti di programmazione comunitaria da un lato e quelli di livello regionale e nazionale dall'altro, con particolare riguardo per le risorse e i programmi previsti dalla programmazione comunitaria 2000-2006.

La Regione e le Parti ritengono che vada proseguita e intensificata l'azione di coordinamento e semplificazione nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi comunitari finora realizzata dal Governo regionale, innanzitutto per il tramite della Cabina di regia regionale per le politiche comunitarie.

A tale fine si impegnano a favorire, anche mediante un'adeguata rappresentanza degli interessi espressi per il tramite dei Soggetti promotori del presente Patto e il coinvolgimento delle Autonomie Territoriali e Funzionali:

- la riprogrammazione dei fondi in una logica di priorità per le misure finalizzate alla valorizzazione, al sostegno e allo sviluppo del sistema del lavoro e delle imprese, avuto particolare riguardo alle Piccole e Medie Imprese, sulla base della qualità delle proposte progettuali e della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente patto;
- l'individuazione di modalità innovative per la gestione dei fondi comunitari ai fini della massima efficacia ed efficienza della programmazione, della semplificazione delle procedure, dell'anticipazione di fondi regionali nel finanziamento di interventi rientranti in programmi comunitari;
- l'ulteriore potenziamento degli strumenti e degli organismi di coordinamento ed indirizzo intersettoriale preposti ad integrare i diversi strumenti attivati dalla programmazione comunitaria in sede regionale e locale.

La Regione e le Parti, consapevoli della crescente rilevanza che la dimensione comunitaria assume ai fini dello sviluppo della Lombardia, si impegnano in coerenza con la politica nazionale, a rafforzare la propria azione congiunta per promuovere gli obiettivi comuni ed il ruolo della Lombardia a Bruxelles e nei confronti delle altre Regioni d'Europa. A tal fine dichiarano la propria comune volontà a:

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

- svolgere una rappresentanza di sistema della Lombardia e dei suoi interessi economico-sociali, utilizzando ed attivando le opportune sinergie con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione (Delegazione regionale e Casa di Lombardia a Bruxelles);
- consolidare e rafforzare le occasioni di confronto, dialogo e cooperazione con altre Regioni europee e con le analoghe rappresentanze degli interessi economico sociali, delle Autonomie Funzionali e Territoriali, a partire dalla valorizzazione delle esistenti reti bilaterali e multilaterali a cui la Lombardia partecipa;
- promuovere la nascita e il consolidamento di un Club delle Regioni leader d'Europa, a partire dall'esperienza dei Quattro Motori, anche favorendone l'interazione e il dialogo con il Comitato delle Regioni e con il Comitato Economico Sociale.

2.3 Sviluppo sociale, valorizzazione della persona e della famiglia e innovazione del sistema di Welfare

La Regione e le Parti, a fronte degli innovativi processi di riforma in atto nei sistemi sanitario e socio assistenziale, avviati in Lombardia con la legislazione regionale e nazionale, sottolineano la necessità di qualificare ulteriormente la dotazione e l'accessibilità del sistema dei servizi pubblici e privati ai cittadini e alle famiglie lombarde. Ciò al fine di tutelare e promuovere le esigenze di sviluppo e coesione sociale e di contemperarle con i nuovi processi di erogazione dei servizi atti a valorizzare le professionalità coinvolte e a soddisfare le aspettative degli utenti. A tal fine si concorda sull'opportunità di ricercare soluzioni condivise per l'attuazione di alcuni obiettivi della politica sanitaria e sociale, che saranno indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale.

La Regione e le Parti, concordano sulla opportunità che il Governo nazionale proceda alla definizione del P.S.N., all'interno del quale definire livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale e le correlate risorse economiche, nonché di confermare e dare piena realizzazione al processo di regionalizzazione del sistema socio-sanitario, attuando e rafforzando la normativa atta a consentire alla Regione un responsabile e pieno governo della spesa e dell'autonomia regionale nella gestione delle competenze in materia di sanità, in un quadro di compatibilità con i conti pubblici e i relativi impegni.

In tali contesti la Regione e le Parti si impegnano a completare la riforma della sanità e del sistema socio sanitario e socio assistenziale partendo dagli obiettivi definiti dalla legislazione regionale e nazionale e in particolare si impegnano a:

- migliorare la capacità di cura del sistema socio-sanitario e promuoverne la qualificazione, anche accrescendo la libertà di scelta consapevole del cittadino e valorizzando~~ne~~ il suo primario ruolo quale destinatario dei servizi;
- riorganizzare la rete dell'offerta ospedaliera e del sistema dell'urgenza e dell'emergenza e sviluppare la rete dei distretti e dei presidi territoriali;
- attuare compiutamente una reale contrattazione tra Aziende Sanitarie Locali e soggetti erogatori accreditati;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

- attuare la valutazione dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate;
- razionalizzare ulteriormente la spesa sanitaria, a parità di servizi offerti, accrescendone l'efficienza tramite la piena applicazione delle norme che distinguono tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione del servizio.

La Regione e le Parti si impegnano a cooperare per la realizzazione del Piano socio-sanitario triennale e dei relativi Obiettivi di salute e di benessere sociale, con le seguenti priorità:

- attuazione di un sistema di offerta dei servizi più ampio, articolato e qualificato, basato sull'integrazione e la messa a sistema dei soggetti erogatori pubblici e privati, del no-profit e delle reti di solidarietà familiare, nella prospettiva di una comunità che cura;
- realizzazione di un sistema a rete di servizi socio-sanitari erogati da strutture accreditate che, a partire dal ruolo degli enti locali anche in forma associata, contempli, accanto allo sviluppo dell'offerta di servizi e prestazioni, l'utilizzo di strumenti di sostegno economici, come i buoni servizio e gli assegni di cura a sostegno della capacità di auto-soddisfazione dei bisogni;
- sviluppo della qualità e miglioramento della rete delle strutture sanitarie e socioassistenziali, tramite la riduzione degli sprechi e delle strutture sottoutilizzate da riconvertire o riqualificare, la qualificazione e valorizzazione delle risorse umane impegnate, la promozione dell'accessibilità della rete di strutture di erogazione dei servizi, lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;
- concentrazione delle risorse e crescita dei servizi, in volume e qualità, rivolti ai soggetti più deboli del tessuto sociale lombardo, con particolare riguardo per le fasce di disagio sociale, per gli anziani in condizioni di difficoltà e, in generale, per le persone non autosufficienti;
- recupero delle persone a rischio di marginalità e di esclusione sociale, anche attraverso specifici interventi per il loro mantenimento o neo-inserimento in attività a carattere economico e socialmente utili;
- sviluppo di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e diseguaglianze del mercato del lavoro al fine di favorire l'inserimento professionale e lavorativo di soggetti deboli;
- realizzazione del Progetto Obiettivo Anziani.

La Regione e le Parti si impegnano altresì a sostenere e promuovere la diffusione di Fondi e strumenti integrativi tra i lavoratori, le famiglie e i cittadini lombardi, al fine di integrare ed arricchire l'offerta di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, contrattati dalle parti anche attraverso l'eventuale attivazione di Fondi di rotazione.

La Regione e le Parti convengono di dedicare prioritaria attenzione alle politiche di prevenzione e di educazione alla salute, con particolare riguardo alle politiche di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle politiche per la sicurezza alimentare, la qualità dell'aria, delle acque e dell'ambiente e per la riduzione dell'inquinamento acustico. La Regione si impegna in tal senso a predisporre e a realizzare, coinvolgendo

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

attivamente le Parti sociali, un Programma di intervento pluriennale, anche a partire dalla messa in piena operatività dell'ARPA.
In considerazione dell'incidenza persistente del fenomeno infortunistico ed in particolare degli infortuni mortali in Lombardia, la Regione si impegna inoltre ad attuare una verifica nelle sedi opportune per garantire l'effettiva attuazione del Progetto Obiettivo Prevenzione, anche attraverso la dotazione di personale e di risorse adeguate.

Riconoscendo e promuovendo il ruolo della famiglia quale soggetto responsabile di funzioni sociali e anche per favorire politiche di contrasto alla denatalità, la Regione e le Parti si impegnano ad attivare pienamente gli strumenti e a valorizzare sistematicamente le opportunità – quali prestiti d'onore, buoni famiglia, banche del tempo, consultori pubblico-privati, nidi famiglia, etc - offerte dalla normativa nazionale e regionale per la tutela e il sostegno della famiglia, anche favorendo la crescita della quantità e qualità dei servizi sociali ed educativi a sostegno della maternità, dell'infanzia e del lavoro di cura, finalizzati anche alla conciliazione del ruolo di genitori con il lavoro.

Rispetto a tale obiettivo e, più in generale, riguardo all'intera gamma dei servizi alla persona, la Regione e le Parti si impegnano a sostenere lo sviluppo del volontariato e a disciplinare e qualificare il settore non-profit (cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni) attraverso una politica organica volta alla:

- costante qualificazione delle risorse umane operanti nel non-profit;
- diffusione delle logiche di managerialità e di trasparenza gestionale nel non-profit;
- piena valorizzazione, integrazione e interazione delle organizzazioni non-profit con gli operatori pubblici e di mercato in un sistema a rete, basato sui principi di sussidiarietà e complementarità, anche promuovendo la semplificazione e l'adeguamento procedurale degli strumenti per l'assegnazione dei servizi di interesse pubblico e contrastando il principio del massimo ribasso.

La Regione e le Parti ribadiscono la necessità di garantire, anche ai fini di un corretto sviluppo del mercato del lavoro in Lombardia, il diritto di accesso alla casa per i cittadini lombardi e per i lavoratori e gli studenti provenienti da altre regioni o dall'estero. In tal senso si impegnano a cooperare per realizzare, con il varo dei necessari strumenti normativi e di programmazione, una innovativa politica per la casa, in grado di:

a) porre al centro le esigenze delle famiglie, delle giovani coppie e dei singoli aventi bisogno, valorizzando e agevolando il ruolo delle loro aggregazioni in forma cooperativa e associativa;
b) semplificare ed integrare gli strumenti di intervento regionale aumentandone nel contempo l'efficacia;
c) modulare e qualificare l'offerta sulla puntuale articolazione dei bisogni;
d) accrescere la trasparenza del mercato, anche tramite l'istituzione del Fondo sociale di rotazione per la casa e il riordino delle Agenzie di Edilizia Residenziale Pubblica.

2.4 Lavoro e valorizzazione delle risorse umane

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

La Regione e le Parti - prendendo positivamente atto che la Lombardia presenta oggi tassi di disoccupazione largamente inferiori alla media europea e che molte sue aree godono della piena occupazione, anche grazie agli opportuni provvedimenti di sostegno della Regione e al ruolo positivo svolto dalle Parti in coerenza con le politiche comunitarie in materia sociale e del lavoro - richiamano i seguenti obiettivi prioritari, rispetto ai quali nelle diverse sedi del partenariato si impegnano a ricercare soluzioni condivise in grado di elevare la qualità e la stabilità delle forme di impiego, favorendo la libertà di scelta dei lavoratori:

- innalzamento della quota di popolazione attiva, tramite sia il miglioramento degli strumenti di politica attiva del lavoro, sia una decisa politica di prevenzione e contrasto del fenomeno del 'lavoro sommerso' e favorendo il consolidamento della regolarità dopo l'emersione, specie tra le fasce deboli; in particolare l'aumento del tasso di attività femminile presuppone l'attivazione di misure e strumenti di conciliazione tra tempi di cura e di lavoro per entrambi i genitori;
- partecipazione al pieno governo dei flussi di immigrati extracomunitari, attivando politiche di accoglienza sul piano abitativo, dell'alfabetizzazione linguistica, dell'integrazione sociale, dell'apprendimento professionale, anche in raccordo con i Paesi di origine;
- valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, innanzitutto tramite una decisa azione sul sistema scolastico e formativo che, a partire dal pieno rispetto dell'obbligo formativo, miri ad innalzare il tasso di scolarizzazione e il numero dei diplomati e dei laureati;
- individuazione, valorizzando tutti gli spazi offerti dall'evoluzione della normativa, di strumenti a sostegno di sperimentazioni territoriali, concordate tra le parti, soprattutto in ambiti caratterizzati da forte dinamismo e significativo ricorso a forme di lavoro parasubordinato, tali da favorire un corretto equilibrio tra impiego delle flessibilità, esercizio dei diritti e crescita professionale;
- potenziamento della capacità della Lombardia di essere al centro del mercato globale delle risorse umane di alta qualità, favorendo l'accesso e l'attrattività della Lombardia ai flussi di persone più qualificate, accrescendo le opportunità di lavoro e formazione all'estero, innanzitutto in Europa, intervenendo a sostegno delle Università per accrescere quantità e qualità delle attività di ricerca, in particolare nelle facoltà scientifiche;
- sostegno del ruolo degli organismi bilaterali costituiti dalle Parti promotrici del presente Patto, in materia di formazione e servizi.

In tale contesto, la Regione e le Parti si impegnano a completare la riforma della Formazione professionale, innanzitutto attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) introduzione del sistema di accreditamento degli erogatori pubblici e privati; istituzione ed erogazione dei buoni formativi, spendibili presso le agenzie accreditate, nell'ambito di un catalogo di servizi e offerte formative, le cui modalità, i cui vincoli e le cui procedure siano oggetto di accordo tra le parti;

b) attuazione di un piano di riordino, riqualificazione e riconversione dei Centri di Formazione Professionale, al fine di mettere a sistema la rete di agenzie formative

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

accreditate in grado di garantire una più ampia gamma di prestazioni, non solo formative,-in stretta connessione con i territori.

Nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione ai diversi livelli istituzionali in materia di scuola e di educazione, la Regione e le Parti ribadiscono il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e il diritto delle famiglie alla scelta consapevole in materia di educazione. A tal fine la Regione e le Parti concordano di:

- sostenere, in un quadro unitario nazionale, una celere attribuzione alle Regioni di competenze relative alla programmazione dell'offerta educativa, formativa e scolastica allo scopo di accrescere la promozione di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al diritto di accesso e di successo negli studi e di sostenere l'autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale degli istituti scolastici, responsabilizzando e valorizzando le competenze amministrative e la capacità degli Enti Locali;
- realizzare, in riferimento all'ordinamento nazionale in materia, un sistema paritario pubblico-privato basato su comuni standard di qualità nell'erogazione dei servizi e nelle competenze del personale e completare la messa a norma e il miglioramento delle strutture;
- innovare, migliorare e potenziare le politiche di diritto allo studio mediante interventi in favore degli alunni delle scuole inserite nel sistema di istruzione come definito dalla legge di parità, nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie, attraverso un'adeguata offerta di servizi, impegnando la Regione all'erogazione del "buono scuola", a sostegno di una pluralità di interventi, rivolti all'insieme delle famiglie, capaci di rispondere ai diversi bisogni, a partire dalle condizioni di disagio economico-sociale e secondo modalità atte a garantire pari opportunità nel diritto allo studio.

La Regione e le Parti si impegnano a sostenere lo sviluppo del sistema di alta formazione, sia promuovendo una più ampia autonomia delle Università lombarde e dei centri di alta formazione, sia favorendone l'interazione con il territorio e con il mondo dell'impresa, innanzitutto per il tramite di nuovi meccanismi ed organismi di confronto e di codecisione quali le Fondazioni universitarie, avendo come obiettivi primari:

a) l'avvio e il decollo delle nuove lauree triennali, coerentemente ai bisogni del sistema economico lombardo;

b) l'attuazione di master di specializzazione annuale di aggiornamento e formazione permanente post-laurea;

c) la diffusione sistematica di forme di raccordo e di integrazione tra mondo della scuola, formazione e mondo del lavoro (stage, orientamento al lavoro, servizi di consulenza e accompagnamento al lavoro);

La Regione e le Parti si impegnano inoltre a sostenere e ad allargare il diritto dei cittadini lombardi ad accedere alle opportunità di alta formazione, innanzitutto tramite una riforma del sistema regionale per il diritto allo studio e degli I.S.U. che, attraverso la separazione tra organismi deputati all'erogazione del servizio ed organi di indirizzo e

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

controllo, consenta di porre al centro il ruolo degli utenti, ampliare e qualificare l'offerta in un sistema di erogazione pubblico-privato.

La Regione e le Parti confermano inoltre l'impegno a sostenere la qualificazione costante e l'aggiornamento professionale dei lavoratori lombardi, attraverso una politica per la formazione continua che garantisca il raccordo tra fondi interprofessionali gestiti dalle Parti sociali e ruolo di programmazione della Regione, nonché il sostegno alla formazione e all'attrazione di figure professionali necessarie allo sviluppo delle filiere produttive e di servizi più innovativi e a maggior valore aggiunto, anche promuovendo la riconversione e il reinserimento di figure espulse dal mercato del lavoro.

La Regione e le Parti si impegnano a garantire ai cittadini e alle imprese condizioni ottimali di fruizione dei servizi all'impiego, a migliorare il funzionamento dei Centri per l'impiego conferiti alle Province e il loro ruolo nelle attività di orientamento e di supporto al sistema regionale, a cooperare per la piena attuazione della riforma dei servizi all'impiego promuovendo un sistema a rete di agenzie pubbliche e private, opportunamente monitorato, integrato con altri sistemi regionali e nazionali, basato su standard qualitativi definiti ed in capo a soggetti autorizzati e/o accreditati.

Ai fini di una ulteriore e costante qualificazione del mercato del lavoro lombardo, la Regione e le Parti, si impegnano altresì a:

- implementare adeguate politiche attive del lavoro per accrescere le opportunità occupazionali di reinserimento per i soggetti in difficoltà occupazionale e a rischio di esclusione sociale (Lavoratori Socialmente Utili, disoccupati di lunga durata, soggetti deboli, crisi aziendali, etc.);
- promuovere la drastica diminuzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro tramite il potenziamento degli strumenti e degli interventi di prevenzione, informazione e formazione ai lavoratori sia dipendenti sia autonomi, e la massima integrazione tra imprese ed enti pubblici;
- sostenere l'avvio di iniziative di lavoro autonomo, a carattere professionale o imprenditoriale, con particolare riguardo per le attività a maggiore valore aggiunto economico-sociale e a più elevata capacità di attivazione di nuova occupazione.

2.5 Sviluppo economico e competitività del sistema di impresa

La Regione e le Parti, consapevoli dell'esigenza di una innovativa politica di sistema atta ad accompagnare le oltre 700mila imprese lombarde nel passaggio verso un mercato caratterizzato da una più accesa competitività, dalla terziarizzazione e dalla globalizzazione, si impegnano a sostenere la costante modernizzazione e qualificazione del sistema d'impresa lombardo tramite:

a) il consolidamento e il costante adeguamento del livello di competitività assicurato all'impresa dal contesto locale in cui opera, in particolare attraverso:

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

- il potenziamento del tessuto infrastrutturale, fisico (reti infrastrutturali tradizionali, trasportistiche e per le public utilities) e immateriale (reti telematiche, sistemi satellitari, cablaggio, etc.);
- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli oneri amministrativi (valutazione di impatto sul sistema economico e qualità dei testi legislativi e regolamentari; realizzazione di Testi unici; telematizzazione delle procedure, punti di accesso unico alla Pubblica Amministrazione, etc.);
- l'uso strategico di strumenti fiscali regionali e in prospettiva della leva fiscale come strumento per lo sviluppo;

b) il sostegno ai fattori qualitativi e ad elevato valore aggiunto della competitività d'impresa anche attraverso lo stimolo alla qualità e all'innovazione continua dell'offerta mediante sistemi di accreditamento qualitativo degli erogatori;

c) la razionalizzazione, semplificazione e innovazione degli strumenti di agevolazione, incentivazione e sostegno diretto al tessuto imprenditoriale, favorendo l'integrazione tra strumenti regionali, nazionali e comunitari e la concentrazione delle risorse su quelli più efficaci e a maggiore impatto sul sistema economico;

d) la selezione e concentrazione delle risorse sulle aree di eccellenza, capaci di trainare lo sviluppo dell'intero sistema, salvaguardando gli interventi prioritari relativi ai punti deboli del sistema;

e) la valorizzazione dei corpi intermedi, delle Autonomie sociali, funzionali e territoriali nella progettazione e nella gestione degli interventi per lo sviluppo economico e imprenditoriale.

2.5.1 Valorizzazione e qualificazione della Piccola impresa, dell'artigianato e dell'impresa cooperativa

La Regione e le Parti individuano quali obiettivi caratterizzanti della politica per lo sviluppo economico:

a) il riconoscimento della impresa di piccola e piccolissima dimensione nel sistema economico regionale quale forma originale e peculiare dell'economia lombarda;

b) il sostegno allo sviluppo, alla nascita, alla crescita, all'interazione a sistema della piccola e media impresa, dell'impresa artigiana, dell'impresa cooperativa e del lavoro autonomo, anche promuovendo forme di riorientamento e innovazione per le fasce d'impresa più deboli (terziario "povero", contoterzismo, artigianato e piccola impresa con bassi margini di remunerativita e valore aggiunto);

c) lo stimolo alla capacità della piccola impresa di associarsi, fare sistema e mettersi in rete (politiche e strumenti intersettoriali e di filiera per le eccellenze lombarde, anche attivando collaborazioni interregionali; sostegno alla cooperazione interaziendale; sostegno all'innovazione organizzativa e di processo; valorizzazione dei sistemi economici locali, etc.).

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

d) il sostegno e l'accompagnamento alla crescita della piccola e media impresa, dell'impresa artigiana e dell'impresa cooperativa, con particolare riguardo per quella di nuova costituzione o ad elevato contenuto tecnologico, tramite:

- la diffusione di strumenti innovativi di accesso al mercato finanziario e di gestione finanziaria;
- il sostegno alla organizzazione di servizi finalizzati ad accompagnare le imprese nella promozione e nella commercializzazione in ambiti competitivi e innovativi;
- il sostegno alla ricerca finalizzata al miglioramento qualitativo del prodotto e del processo;
- la promozione della partecipazione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, anche in forma associata, ai processi di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali;
- politiche e percorsi formativi per la crescita della cultura d'impresa e in particolare, per quella in forma cooperativa, iniziative per la qualificazione dei soci lavoratori, del management cooperativo e per la crescita di nuove figure professionali atte a sostenerne la competitività.

2.5.2 Promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca

La Regione e le Parti sottolineano la necessità di accrescere la qualità e la quantità degli investimenti nel sistema della ricerca pubblica e privata, di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'innovazione tecnologica soprattutto di processo, nonché di prodotto; di favorire l'incontro tra istituti di ricerca, università e imprese; di promuovere la diffusione delle tecnologie di rete e lo sviluppo della Net economy in Lombardia. In particolare, la Regione e le Parti, individuano i seguenti obiettivi prioritari:

a) consolidamento, accelerazione e potenziamento del processo di integrazione tra mondo della ricerca e sistema delle imprese, anche attraverso l'adozione di opportuni e innovativi strumenti (consolidamento e crescita dei centri di eccellenza, pooling di risorse pubblico-private, fondi di rotazione, etc);

b) sostegno a programmi e iniziative di cooperazione tecnologica e creazione di reti di imprese per l'innovazione, capaci di proiettarsi sul mercato globale dell'innovazione e della ricerca;

c) promozione di iniziative formative finalizzate a fornire, anche alle Piccole e Medie Imprese più tradizionali, canali di informazione e di trasferimento tecnologico (reti fisiche e telematiche per il trasferimento tecnologico, sportelli innovazione);

d) diffusione di nuovi strumenti di assistenza finanziaria per l'innovazione attraverso la costituzione di appositi fondi;

e) sostegno al processo di crescita delle Piccole e Medie Imprese innovative attraverso la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, il sostegno all'infrastrutturazione telematica e all'ampliamento quali-quantitativo della connettività (cablaggio) su tutto il territorio lombardo;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

f) promozione della nuova imprenditorialità e di nuove imprese "internet-based" sostenendo piani e programmi di formazione, di educazione e di istruzione all'uso e allo sfruttamento delle nuove tecnologie.

2.5.3 Promozione dell'internazionalizzazione avanzata del sistema delle imprese lombarde e attrazione degli investimenti esteri in Lombardia

La Regione e le Parti concordano sulla necessità di consolidare e adeguare costantemente gli strumenti e le politiche di sostegno allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di assicurarne la competitività sul mercato globale, con particolare riguardo per:

a) il sostegno ad una internazionalizzazione avanzata delle imprese lombarde, non limitata alla penetrazione commerciale ma orientata alla internazionalizzazione strutturale dell'impresa attraverso investimenti diretti all'estero, acquisizioni, joint-ventures produttive e accordi commerciali, creazioni di sedi all'estero;

b) politica regionale di attrazione di investimenti dall'estero e da altre regioni che faccia leva sui fattori di eccellenza del territorio e del sistema economico, occupazionale e sociale lombardo (adozione di politiche organiche e di strumenti di marketing territoriale, sostegno ai fattori di attrattività, etc.);

c) concentrazione delle risorse dedicate agli strumenti di diretto sostegno alle imprese tramite la definizione condivisa delle priorità di intervento e sostegno, per ambiti settoriali e filiere da un lato, per aree territoriali e mercati obiettivo dall'altro;

d) potenziamento e diffusione degli strumenti di sostegno indiretto nell'ambito delle azioni di cooperazione e relazione avviate dalla Regione a livello internazionale (cooperazione internazionale, organismi interregionali internazionali, delegazioni e missioni all'estero, relazioni internazionali con altre Regioni e Stati);

e) semplificazione, potenziamento e radicamento territoriale di un sistema integrato e sussidiario di assistenza e supporto alla Piccola e Media Impresa ~~PMI~~ tramite l'organica revisione e messa a sistema della normativa regionale e la sua integrazione con quella nazionale (Testo Unico), nonché tramite l'istituzione della rete degli Sportelli Unici per l'internazionalizzazione;

f) valorizzazione e stimolo alle forme di cooperazione di impresa anche attraverso la creazione di opportuni strumenti e reti, al fine di accrescere la capacità di partecipazione delle PMI e delle imprese artigiane, ai programmi comunitari, agli appalti internazionali e alle altre forme avanzate di integrazione nei mercati esteri;

g) accrescimento dell'accessibilità, da parte delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, alle opportunità offerte dalle reti globali in materia di formazione, studio, lavoro, tecnologie e strumenti finanziari.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

2.5.4 Sostegno alla qualificazione dei settori del commercio e dei servizi nel territorio lombardo ed ai processi di terziarizzazione dell'economia lombarda

La Regione e le Parti, nel prendere atto del crescente ruolo assunto dalle imprese dei servizi nell'economia lombarda, intendono adottare una politica organica di sostegno alla sua ulteriore qualificazione. In tal senso, individuano quali obiettivi prioritari:

a) tutela e valorizzazione delle imprese di servizi anche favorendo forme di regolazione e supporto più adeguate alle loro specificità e affermando, tramite una legge di settore, un complesso di misure specifiche, che ne valorizzino il ruolo di moltiplicatori dello sviluppo e di fattore di qualificazione dell'intero tessuto economico lombardo, cogliendone ed esaltandone le peculiarità;

b) potenziamento e sostegno della internazionalizzazione delle imprese di servizi e degli scambi commerciali, in particolare con i Paesi in via di sviluppo ;

c) realizzazione di un 'Programma per la diffusione della Net Economy', per supportare la nascita e la crescita delle nuove forme di servizi (innanzitutto telematici), la loro applicazione e integrazione alle attività della Pubblica Amministrazione, del tessuto produttivo e commerciale più tradizionale.

La Regione e le Parti, si impegnano a promuovere la modernizzazione del tessuto commerciale lombardo, salvaguardandone il patrimonio di piccola impresa e garantendo il servizio di prossimità sul territorio. In tale ambito, individuano quali obiettivi prioritari:

a) la valorizzazione della qualità e la tutela del consumatore, innanzitutto nell'economia dei servizi, ma anche nelle forme di attività economica più tradizionali;

b) la piena attuazione della riforma del commercio avviata nella VI legislatura, secondo una logica di sviluppo equilibrato del tessuto commerciale lombardo e di sostegno ai suoi processi di innovazione e modernizzazione; il sostegno all'innovazione e all'aggregazione in rete dei piccoli esercizi commerciali, attraverso strumenti di agevolazione all'innovazione; la promozione dell'acquisizione di servizi tramite il potenziamento dei Centri di Assistenza Tecnica;

c) la promozione di una presenza diffusa e capillare degli esercizi commerciali sul territorio, anche ai fini della conservazione dell'equilibrio socio-economico dei piccoli centri e delle periferie (progetti di riqualificazione urbana, valorizzazione dei centri storici, tutela della sicurezza degli esercizi, etc.).

2.5.5 Valorizzazione, qualificazione e ottimizzazione dell'offerta turistica

La Regione e le Parti concordano sulla necessità di sostenere la crescita del sistema turistico lombardo, anche tramite il varo di una legge organica di riordino degli strumenti per la promozione e la valorizzazione turistica ed utilizzando le opportunità offerte dalla legislazione nazionale e comunitaria per valorizzare le imprese lombarde. A tal fine individuano i seguenti obiettivi prioritari:

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

a) innovazione e ammodernamento degli strumenti per il sostegno al turismo in Lombardia in una logica di razionalizzazione e qualificazione organica degli strumenti locali e regionali, integrandoli sempre di più a quelli nazionali e comunitari ed attivando forme di compartecipazione dei privati alla loro gestione;

b) valorizzazione e sostegno alla ulteriore qualificazione della tradizionale offerta alberghiera (ammodernamento e riqualificazione strutture ricettive esistenti) da un lato e individuazione e supporto a nuove forme di ricettività dall'altro;

c) sostegno allo sviluppo di sistemi turistici locali competitivi (parchi ricreativi e tematici, sistemi termali, poli congressuali, eno- ed agriturismo, turismo fluviale, lacuale e montano), in una logica di specializzazione e messa in rete delle eccellenze lombarde rispetto alle sfide e ai percorsi del turismo globalizzato, sia attraverso interventi di promozione specifici sia tramite il sostegno ad interventi di infrastrutturazione, di riqualificazione urbana, ambientale, territoriale, viabilistica.

2.5.6 Accrescimento della competitività del comparto agricolo e agroalimentare

La Regione e le Parti si impegnano a sostenere lo sviluppo e la competitività della filiera agroalimentare lombarda, innanzitutto valorizzando il ruolo dell'impresa agricola, specie di quella piccole dimensioni o in forma cooperativa e il suo rapporto con il consumatore. Individuano a tal fine i seguenti obiettivi prioritari:

a) piena attuazione del riordino degli strumenti di indirizzo, promozione e sostegno alla filiera agroalimentare (produzione, trasformazione, commercializzazione), in armonia con gli strumenti e le politiche comunitarie e nazionali;

b) sostegno alla costante qualificazione della filiera agroalimentare, con particolare attenzione per le politiche volte alla sicurezza alimentare e al rapporto con i consumatori, anche in una logica di prevenzione delle emergenze agroalimentari; attivazione di processi di ristrutturazione e rigenerazione della filiera agroalimentare mediante interventi di adeguamento organizzativo, tecnologico e formativo delle imprese e l'istituzione di un sistema di coordinamento per le politiche di sicurezza alimentare;

c) sostegno all'innovazione delle strategie di gestione finanziaria delle imprese attraverso facilitazioni dell'accesso al credito, la diffusione di forme di garanzia e la facilitazione alla formazione di capitale di rischio;

d) promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari lombardi sul mercato nazionale e globale, valorizzandoli attraverso l'attivazione di iniziative finalizzate alla piena affermazione dei sistemi di rintracciabilità e certificazione, attraverso lo sviluppo di appositi servizi all'impresa mirati all'informazione, al supporto nelle fasi di export e di pacchetti finanziari specifici al fine di accrescere la capacità di penetrazione e di consolidamento nei mercati italiani ed esteri;

e) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola nell'intero territorio lombardo, con particolare riferimento alle zone montane e marginali, tramite la remunerazione dei servizi al paesaggio, alla società, ai cittadini, al territorio rurale e

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

all'ambiente al fine di conseguire redditi addizionali e aumento delle possibilità di occupazione;

f) valorizzazione del comparto distributivo agroalimentare attraverso una concreta politica di sostegno all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei mercati agroalimentari, con revisione della legge regionale n. 12 del 1975.

2.6 Sviluppo e qualificazione infrastrutturale, territoriale e ambientale

La Regione e le Parti confermano la comune convinzione che la qualità del tessuto infrastrutturale, del contesto territoriale ed ambientale costituisca una imprescindibile quanto primaria condizione sia per rafforzare e sostenere la competitività del sistema economico sia per migliorare la vivibilità ed il benessere dei cittadini lombardi. Ritengono perciò prioritaria la necessità di colmare il deficit infrastrutturale accumulato dalla Lombardia operando una rapida e profonda modernizzazione del tessuto infrastrutturale lombardo nei suoi diversi aspetti (trasportistico, informatico e di telecomunicazioni, di pubblica utilità, culturale, sanitario, etc.).

A tal fine, condividono la necessità di intervenire in modo organico attraverso la realizzazione di un Piano Decennale delle Infrastrutture in Lombardia, e si impegnano in particolare a cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione prioritaria delle grandi opere necessarie per evitare il collasso del sistema nel medio-lungo periodo, nel governo delle compatibilità ambientali, anche favorendo una consistente compartecipazione del capitale privato al loro finanziamento ed impegnando corrispettivamente la Regione a definire contratti di servizio che fissino la remuneratività del capitale stesso e, contestualmente, il regime tariffario applicato. La Regione e le Parti, ferma restando l'esigenza di intervenire anche sui micronodi locali, indicano, quale prioritaria, la realizzazione di un programma di grandi opere imperniato:
   - a.1 sul completamento del sistema delle infrastrutture atte a sostenere la piena funzionalità
     - i) del sistema Malpensa e a garantire l'integrazione a rete del sistema aeroportuale lombardo intorno a tale HUB,
     - ii) del passante ferroviario di Milano e delle altre grandi opere ferroviarie legate al capoluogo regionale,
     - iii) del sistema di attraversamento AlpTransit e dei collegamenti viabilistici e ferroviari con l'Europa;
   - a.2 sulla realizzazione e la piena integrazione del Polo fieristico milanese e del sistema di Alta Capacità ferroviaria, sul potenziamento del Sistema Autostradale lombardo con riferimento: al Sistema Tangenziale di Milano e degli altri capoluoghi, al Sistema Viabilistico Pedemontano, al nuovo collegamento autostradale Milano-Brescia, al raccordo autostradale Tirreno-Brennero e all'integrazione della maglia complessiva, anche utilizzando il nuovo strumento normativo delle concessioni regionali ;
   - a.3 sull'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale per l'Intermodalità e la Logistica, che consenta di affrontare l'emergenza anche attraverso la realizzazione di un sistema di piattaforme delle merci cui concorrano le

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

imprese e sulla valorizzazione delle aree contigue o sotterranee alle arterie di transito su gomma e su ferro;

b) dotare la Lombardia di uno strumento di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia trasportistica, tramite il nuovo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, intervenendo così in modo organico per promuovere l'efficacia, l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza del trasporto in un quadro di piena sostenibilità ambientale;

c) completare la riforma del Trasporto Pubblico Regionale, avviata con la l.r. 22 / 98, con particolare riguardo per il varo e l'attuazione dei Programmi Triennali dei Servizi degli Enti Locali, l'istituzione del Servizio Ferroviario Regionale e il passaggio ai Contratti di servizio per la definizione e regolamentazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, dal 2003 a seguito delle gare, sulla base di un capitolato tipo che garantisca principi di rispetto delle normative contrattuali, di concorrenzialità, qualità ed efficienza anche per sostenere la competitività delle aziende di gestione dei trasporti lombarde sul piano europeo ed internazionale e garantire standard di servizio adeguati a tutto il territorio regionale.

La Regione e le Parti, nel ribadire la necessità di sostenere lo sviluppo economico-sociale anche attraverso una gestione moderna e qualificata delle reti dei servizi di pubblica utilità, individuano quale prioritario obiettivo l'attuazione di una pianificazione integrata, normativa ed amministrativa, dello sviluppo delle grandi reti infrastrutturali per le public utilities e per la gestione dei servizi e delle risorse ambientali strategiche (Trasporti, Energia, Acqua, Aria, Difesa del suolo) necessarie per garantire un elevato standard qualitativo del territorio regionale.
In particolare concordano sulla necessità di:

- intervenire nella relazione fra fabbisogno energetico e sviluppo economico, attraverso politiche volte a massimizzare il ricorso a fonti energetiche locali ed ecocompatibili e volte a favorire la produzione di energia salvaguardando i vincoli ambientali, nonché attraverso la stimolazione dell'innovazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico, sia sul versante del trasporto dell'energia che su quello dell'utilizzo. La Regione e le Parti si danno reciprocamente atto che tali obiettivi dovranno caratterizzare il Piano energetico regionale;
- operare perché i processi di trasformazione e privatizzazione in atto nei servizi pubblici locali avvengano in contesti che garantiscano continuità e qualità dei servizi e favoriscano il contenimento o la riduzione delle tariffe;
- diffondere e razionalizzare lo sviluppo delle infrastrutture di rete dei servizi di pubblica utilità, attraverso l'indicazione di livelli di standard minimi nella gestione dei servizi e mediante l'introduzione di una normativa uniforme sull'uso del suolo e sottosuolo da parte degli operatori, l'indirizzo di una politica di investimenti nelle reti di telecomunicazioni a banda larga a sostegno della competitività del sistema d'impresa della Lombardia;
- rendere compatibile in una logica di sviluppo sostenibile, l'utilizzo delle risorse idriche tramite la piena attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali (definizione e connessione tra i servizi

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

previsti per i diversi ATO, investimenti previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

In materia infrastrutturale, la Regione e le Parti concordano sulla necessità di sostenere la modernizzazione dell'impiantistica sportiva anche attraverso la realizzazione di impianti polivalenti e polifunzionali che consentano, da una parte, la diversificazione dell'offerta, e dall'altra, lo sviluppo di forme di aggregazione sociale.

La Regione e le Parti ribadiscono il comune obiettivo di favorire una crescita economica della Lombardia che sia durevole e sostenibile e in particolare si impegnano a cooperare per realizzare una maggiore integrazione tra lo sviluppo economico e le problematiche ambientali, in coerenza con le direttive comunitarie contenute nel VI programma d'azione, anche tramite la predisposizione di un bilancio ambientale sperimentale e di uno specifico piano regionale "in favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile".

In particolare, la Regione e le Parti, assumono l'obiettivo di realizzare in Lombardia una politica ambientale capace di coinvolgere tutti i soggetti e basata sulla diffusione del metodo di programmazione noto come "Agenda 21", anziché sulla logica del 'comando e controllo', favorendo un insieme di strumenti che privilegiano la partnership tra istituzioni, mondo economico imprenditoriale e sociale come modalità di costruzione di linee di azione condivise.

A tal fine, la Regione e le Parti, si impegnano a:

- dare impulso alla messa in opera di sistemi di gestione ambientale e di tecnologie innovative dei processi produttivi;
- diffondere e sostenere i Piani di azione ambientale degli Enti Locali "Agenda 21";
- concordare iniziative per l'integrazione della dimensione ambientale in alcuni programmi e misure economiche settoriali con rilevanti impatti negativi;
- promuovere l'attuazione e la diffusione sul territorio delle normative e dei piani amministrativi atti a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, con particolare attenzione per gli interventi di bonifica delle aree a rischio;
- completare la realizzazione di un ciclo di smaltimento e riutilizzo, basato sull'uso dei rifiuti come risorsa, secondo quanto già avviato nella passata legislatura ed in linea con i recenti orientamenti comunitari, anche attraverso una equilibrata pianificazione e un adeguato sviluppo delle iniziative e delle strutture per il recupero di energia (termovalorizzazione) e di materia.

La Regione e le Parti, consapevoli della necessità di assicurare lo sviluppo equilibrato del territorio, con una specifica attenzione all'efficacia dell'azione amministrativa, individuano quale prioritario l'obiettivo di operare una riforma della normativa urbanistica e di governo del territorio, innanzitutto tramite:

- l'elaborazione di una nuova normativa quadro in materia urbanistica, incentrata sulle modalità della cooperazione e della concertazione con gli Enti locali e gli altri Soggetti pubblici e privati interessati, e la conseguente stesura di un testo unico;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

- la predisposizione del Piano Territoriale Regionale quale strumento strategico, dinamico e aggiornabile, mediante un Sistema informativo territoriale, di riferimento per le politiche regionali;
- un sistema di supporto alle decisioni per la valutazione degli impatti generati da Piani e Programmi quale strumento funzionale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da definirsi nei contenuti e nelle modalità applicative successivamente all'approvazione della Direttiva comunitaria in materia;
- la promozione e la diffusione degli strumenti di programmazione territoriale negoziati, quali i Programmi Integrati di Intervento, i Piani d'Area, i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo sostenibile del territorio;
- la peculiare attenzione alla valorizzazione dei centri storici e alla qualificazione delle periferie, grazie ad interventi attenti a promuovere e salvaguardare le piccole attività commerciali e artigianali.

In tale contesto e al fine di prevenire i rischi d'impresa e i danni che il contesto socio-economico e la popolazione subiscono dalle calamità naturali, la Regione e le Parti si impegnano a rafforzare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo, secondo una logica di manutenzione ordinaria, tramite una approfondita e dettagliata conoscenza del territorio anche mediante l'utilizzo di moderni strumenti di azione, controllo e monitoraggio, di programmazione ed interventi integrati di investimento e risanamento, nonché attraverso l'adozione di meccanismi di gestione delle emergenze orientati alla massima efficacia e tempestività della risposta verso i cittadini, i lavoratori e le imprese colpiti dall'emergenza, anche ai fini di un pronto risarcimento dei danni e perseguendo obiettivi di sicurezza.

PARTE III
SISTEMA DI PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PATTO

3.1 MODALITA' DI CONFRONTO E COOPERAZIONE

La Regione e le Parti, ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Patto e allo scopo di rafforzare le sinergie nella conduzione delle rispettive attività a sostegno dello sviluppo economico, sociale e del lavoro, si impegnano ad approfondire, sviluppare ed estendere il metodo del Partenariato economico-sociale, già positivamente sperimentato nel corso della VI legislatura.

La Regione e le Parti affidano l'attuazione degli obiettivi qui indicati e degli impegni assunti, ad una triplice modalità di confronto e di cooperazione da applicarsi consensualmente e distintamente a seconda dei temi e dei provvedimenti oggetto di confronto:

- **Confronto ordinario e informazione**: il Governo regionale si impegna ad attivare l'informazione e il confronto con le Parti nell'istruttoria dei provvedimenti di particolare rilievo per il raggiungimento degli obiettivi (anche settoriali o specifici)

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

indicati nel presente Patto. Il Governo regionale si impegna, in ogni caso, ad assicurare alle Parti, per il tramite delle sedi e degli strumenti di partenariato individuati di comune accordo, un flusso informativo costante sulle scelte e sulle azioni di alta amministrazione assunte ai fini dell'attuazione del presente Patto. Allo stesso modo, le rappresentanze delle Parti, riconoscono nelle sedi e negli strumenti di partenariato individuati nel presente Patto il canale primario di informazione preventiva e di confronto con la Regione sulle rispettive scelte e iniziative.

- **Confronto preventivo** (con parere obbligatorio non vincolante): il Governo regionale si impegna a procedere ad un confronto preventivo con le Parti finalizzato all'acquisizione di un parere con eventuali proposte modificative, in ordine a:

  a) Programma Regionale di Sviluppo e Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) adottati dalla Giunta Regionale e loro aggiornamenti;

  b) Bilancio annuale e pluriennale di previsione, Legge finanziaria regionale e relativi collegati.

  Per l'attuazione di tale procedura di cooperazione e consultazione, la Regione e le Parti concordano sulla seguente procedura:

  - la Regione provvederà a illustrare tempestivamente il percorso e la metodologia per l'elaborazione dei documenti in oggetto, promuovendo il coinvolgimento delle Parti nella fase di stesura dei documenti stessi;
  - la Regione si impegna a trasmettere alle Parti la documentazione utile entro un congruo lasso di tempo al fine di consentirne l'esame e l'opportuno approfondimento preventivamente alla data stabilita per il confronto con le Parti stesse;
  - qualora non si sia raggiunto il consenso per la formulazione di un Parere nel corso della seduta a tal fine convocata, le Parti possono riservarsi di inviare un parere congiunto o loro singole proposte alla Regione entro il decimo giorno da quello in cui si è tenuta la seduta di confronto.

  La Regione e le Parti riconoscono tale parere quale obbligatorio ma non vincolante. La Giunta regionale citerà l'esito di tale procedura di consultazione nelle premesse del provvedimento deliberativo oggetto della consultazione stessa.

- **Confronto per Accordi (Concertazione):** il Governo regionale e le Parti si impegnano ad attivare – sui temi specifici congiuntamente individuati nelle sedi di partenariato attivate e sui provvedimenti regionali di programmazione e amministrazione particolarmente qualificanti per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Patto - apposite sedi di confronto e di approfondimento finalizzate all'elaborazione di soluzioni condivise per le proposte conseguenti.

  Qualora gli esiti del percorso di confronto attivato lo consentano, il risultato della concertazione costituirà oggetto di accordi e protocolli tra la Regione e le Parti interessate, preliminari a successivi provvedimenti ed iniziative, nel rispetto delle normative vigenti e delle prerogative di ciascun organo regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

Nell'adozione di questa procedura la Regione indica alle Parti un termine temporale entro il quale concludere l'accordo.

La Regione e le Parti, tramite le sedi del partenariato definite nel presente Patto, si impegnano a:

- monitorare periodicamente le attività di confronto e di cooperazione così realizzate ed i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi condivisi;
- darne opportuna diffusione, attraverso idonei canali di informazione, al Consiglio regionale, ai cittadini, agli operatori economici e sociali lombardi e a tutti i soggetti da ciascuno rappresentati.

3.2 SOGGETTI DEL PARTENARIATO

I soggetti promotori del Partenariato economico-sociale di cui al presente Patto, sono:

- la Regione Lombardia;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia;
- le Associazioni più rappresentative degli interessi del sistema delle imprese lombarde, individuate ai sensi dei meccanismi previsti dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 di riordino delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i Sindacati più rappresentativi degli interessi dei lavoratori lombardi, già rappresentati nella Commissione Regionale politiche del lavoro della Lombardia.

Possono aderire al partenariato economico-sociale, nelle sedi e secondo le modalità di seguito indicate:

- le altre Autonomie funzionali presenti in Lombardia aventi un ruolo rilevante nei processi di sviluppo economico, sociale e del lavoro;
- le Associazioni più rappresentative delle formazioni e delle aggregazioni sociali lombarde e degli organismi di rappresentanza del settore non-profit in Lombardia;
- le Organizzazioni più rappresentative dei professionisti e degli operatori economici non organizzati in forma d'impresa;
- le Associazioni più rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti in Lombardia;
- gli Enti gestori di grandi funzioni infrastrutturali e di regolazione funzionale in Lombardia di rilevante interesse per lo sviluppo economico, sociale e del lavoro, nonché gli altri Enti in grado di esprimere una funzione rilevante nell'aggregazione e nel supporto degli interessi e dello sviluppo del sistema socioeconomico lombardo.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

3.3 SEDI DEL PARTENARIATO

La Regione e le Parti concordano che le sedi istituzionali in cui realizzare le attività di partenariato e gli obiettivi di sviluppo di cui al presente Patto sono:

- gli "Stati Generali dell'Economia, del Lavoro e della Società Lombarda" (di seguito "Stati generali"), quale organo di espressione sintetica e trasversale del livello di rappresentanza politica delle Parti Sociali lombarde e quale sede del confronto politico-istituzionale con il Governo regionale;
- il "Tavolo di Segreteria del Patto per lo Sviluppo " (di seguito "Tavolo di Segreteria"), quale sede di supporto all'implementazione del Partenariato economico-sociale regionale tra le Parti e il Governo regionale. Il Tavolo di Segreteria è il luogo di sintesi e di coordinamento di tutte le relazioni attivate dal Patto, nonché di definizione sotto il profilo tecnico dei risultati del confronto; assicura le funzioni di segreteria operativa degli Stati Generali e funge da cabina di regia tecnica rispetto ai Tavoli territoriali e Tematici del sistema di partenariato, favorendone il raccordo e l'interazione a rete. Il Tavolo di Segreteria è composto dai rappresentanti del Governo regionale e dai Soggetti Collettivi promotori del Patto.
- i "Tavoli tematici", costituiti di norma presso l'Assessorato primariamente competente per materia, quali sedi di rappresentanza, confronto e negoziazione, a livello politico e/o tecnico, su specifici ambiti, temi od obiettivi di rilevante interesse sui quali la Regione e le Parti coinvolte condividano l'esigenza di dotarsi di strumenti di partenariato a carattere continuativo per il raggiungimento di apposite intese ed accordi negoziali;

La Regione e le Parti si danno altresì atto che:

- rientrano nel sistema di partenariato i "Tavoli Territoriali di Confronto", (di seguito "TTC") attivati dalla Regione a livello territoriale, congiuntamente agli attori istituzionali e socio-economici locali ed avvalendosi di norma dei Tavoli di partenariato già istituiti a livello territoriale dagli stessi.
- I TTC sono le sedi politiche e tecniche di declinazione a livello locale del confronto e del partenariato istituzionale ed economico-sociale sulle materie e sugli interventi propri della programmazione regionale;
- i TTC costituiscono inoltre le sedi istituzionali di rilevazione dei fabbisogni locali oggetto di intervento regionale, di selezione, co-progettazione e verifica dei relativi provvedimenti e delle iniziative atte a rispondere a tali bisogni.

Ferma restando l'autonomia dei tavoli di concertazione territoriali sulle materie di competenza locale, i TTC interagiscono con gli organi regionali del partenariato istituzionale ed economico-sociale, secondo modalità stabilite dalla Regione in accordo con i soggetti del Partenariato, sui temi sopracitati e propri della programmazione regionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento delle sedi del partenariato economico-sociale sono definite nel Regolamento allegato al presente Patto e contestualmente sottoscritto dalla Regione e dalle Parti.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

3.4 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PATTO

Il presente Patto ha vigore per l'intera durata della VII Legislatura regionale.

Le Parti sottoscrittrici potranno, di comune accordo, procedere all'aggiornamento del presente Patto sulla base degli eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti normativi e di fatto (evoluzione dello scenario istituzionale, economico, occupazionale e sociale) al fine di assicurarne la piena e costante coerenza con i fabbisogni e le domande della società e dell'economia lombarda.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZ
Nicolamaria Sanese

Allegato
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE

Nell'adozione del sistema di partenariato economico-sociale previsto nel "Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura", del quale il presente regolamento è parte integrante, la Regione e le Parti sottoscrittrici individuano le seguenti procedure e regole di funzionamento del sistema di partenariato stesso, si impegnano ad applicarle ed osservarle.

Sezione I
"Stati generali dell'Economia, del Lavoro e della Società Lombarda"

Art. 1
Composizione

Gli Stati generali sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale, ne sono membri di diritto gli Assessori della Giunta Regionale, il Presidente di Unioncamere Lombardia, i Presidenti delle Associazioni imprenditoriali, i Segretari Generali dei Sindacati dei lavoratori, i Presidenti (o i rappresentanti con equivalente funzione) dei Soggetti Aderenti al presente Patto.
La composizione degli Stati Generali può essere aggiornata periodicamente dalla Regione sulla base dei dati e delle informazioni inerenti la rappresentatività delle Parti sociali secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 2
Sessioni ordinarie

Gli Stati generali si riuniscono di norma almeno due volte l'anno, in una sessione primaverile e in una sessione autunnale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 4.
In coerenza con la normativa dell'Unione Europea, qualora vengano poste all'ordine del giorno tematiche concernenti provvedimenti originati dalla programmazione comunitaria, partecipano di diritto agli Stati generali i rappresentanti dell'associazionismo ambientalista e femminile.

Art. 3
Sessioni allargate

Il Presidente della Regione può invitare a partecipare agli Stati Generali, riuniti in sessione allargata e a seconda dei temi all'ordine del giorno, i Presidenti:

a) delle Associazioni rappresentative delle Autonomie territoriali lombarde o degli organismi regionali di raccordo istituzionale con esse;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

b) delle Società e delle Agenzie regionali lombarde nonché di altri Organismi ed Enti tecnici di rilevanza strategica per lo sviluppo economico-sociale regionale.

Art. 4
Funzioni

Gli Stati Generali sono la sede del partenariato regionale in cui:

- si realizza il confronto tra Governo Regionale e Parti Sociali in ordine all'analisi e all'elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo economico, sociale e del lavoro della Lombardia, e dei conseguenti atti amministrativi;
- si monitorano e valutano congiuntamente le attività svolte in attuazione del presente Patto e il conseguimento degli obiettivi indicati;
- si assumono le decisioni risultanti dalla concertazione e dalla negoziazione condotta nelle sedi del partenariato economico-sociale istituite o collegate al presente Patto.

Sezione 2
Tavolo di Segreteria

Art. 6
Composizione

Sono componenti del Tavolo di Segreteria del Patto per lo Sviluppo - il cui funzionamento e coordinamento è assicurato dai competenti uffici regionali - i vertici della struttura (o loro delegati permanenti) di ciascuno dei Soggetti promotori del Patto.

In particolare, a seconda dei temi trattati, il Tavolo di segreteria si riunisce:
- in sessione ordinaria, con la partecipazione dei rappresentanti dei Soggetti Promotori del presente Patto;
- in sessione straordinaria, allargata anche alla partecipazione dei rappresentati dei Soggetti Aderenti al presente Patto;

Partecipano alle sedute del Tavolo i Direttori generali e i Dirigenti regionali competenti sulle materie all'ordine del giorno delle sedute del Tavolo di Segreteria.

Qualora vengano poste all'ordine del giorno tematiche concernenti provvedimenti originati dalla programmazione comunitaria, vale quanto analogamente stabilito all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7
Modalità di funzionamento

L'ordine del giorno è formulato dalla Regione Lombardia anche su proposta dei componenti del Tavolo di Segreteria.
Il Tavolo può essere altresì convocato dalla Regione su richiesta delle altre Parti promotrici del Patto.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

Qualora siano inserite all'ordine del giorno questioni inerenti gli interessi da essi rappresentati, possono essere invitati alle sedute del Tavolo di Segreteria i vertici tecnici (o loro delegati) di altri Enti, Istituti e Organizzazioni.

Art. 8
Funzioni

Il Tavolo di segreteria, anche avvalendosi dei Tavoli Tematici e dei Tavoli Territoriali di Confronto, assicura l'istruttoria e il confronto su tutti i temi di rilievo regionale oggetto del presente Patto, con diversi livelli di analisi e confronto:

a) promuove, attiva e coordina la circolazione dell'informazione verso le Parti rispetto a decisioni, atti e provvedimenti della Giunta Regionale nelle materie di reciproco interesse e raccoglie l'informazione proveniente dalle Parti sulle rispettive iniziative, i pareri, le decisioni e le segnalazioni attinenti i problemi generali dello sviluppo economico, sociale e del lavoro in Lombardia;

b) assicura l'attivazione delle procedure di cui al paragrafo 3.1 del Patto;

c) sviluppa e coordina processi e modalità di confronto e partenariato più specifici nelle materie e sulle iniziative giudicate prioritarie e strategiche, anche promuovendo l'attivazione dei Tavoli tematici previsti di comune intesa tra le parti e il raccordo sistematico tra le attività dei Tavoli tematici, dei Tavoli Territoriali di Confronto e degli organismi regionali del Partenariato;

d) assicura l'interfaccia con le altre sedi del partenariato, anche favorendo il raccordo con quelle relative alle partenariato con le Autonomie Territoriali; a tal fine promuove e gestisce, tramite i competenti uffici regionali, un sistema informativo telematico di raccordo tra tutte le sedi del partenariato economico-sociale regionale.

Sezione 3
Tavoli tematici

Art. 9
Funzioni

I Tavoli Tematici operano quali strumenti finalizzati al confronto organico e alla determinazione negoziata dei contenuti relativi a specifici temi individuati congiuntamente dalla parti sottoscrittrici del presente atto laddove se ne ravvisi la necessità.

Il Tavolo di Segreteria, ai fini dell'esame di specifiche questioni di particolare rilievo, per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per i necessari approfondimenti, può avvalersi dei Tavoli Tematici già in essere presso i diversi Assessorati, di appositi ulteriori Tavoli per materia, obiettivo o settore istituiti come di seguito specificato e può promuoverne l'istituzione presso la Giunta Regionale.

I Tavoli tematici sono istituiti di norma presso la Direzione Generale regionale competente per materia o - qualora abbiano un rilievo trasversale alle aree di competenza individuate dagli atti di assetto organizzativo della Giunta regionale -

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

presso la Direzione Generale Presidenza in raccordo alle altre Direzioni Generali competenti per materia. Il raccordo e l'interfaccia tra i diversi tavoli tematici è assicurato dal Tavolo di Segreteria del patto per lo Sviluppo.

Art. 10
Modalità di funzionamento

Ai lavori dei Tavoli Tematici possono essere ammessi o invitati ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori del Patto qualora la specificità delle problematiche in questione lo richieda.
Gli esiti del lavoro istruttorio condotto nei Tavoli tematici vengono riportati al Tavolo di Segreteria del Patto per lo Sviluppo per l'opportuna presa d'atto.
Gli uffici regionali competenti alla tenuta della segreteria di ciascun tavolo Tematico, assicurano la necessaria e costante circolazione dell'informazione a tutti i componenti del Tavolo di segreteria e delle altre sedi del partenariato regionale, circa la composizione dei Tavoli stessi, gli ordini del giorno, i verbali delle sedute svolte.

Sezione 4
Tavoli Territoriali di Confronto

Gli uffici regionali competenti assicurano l'interazione e un flusso di informazioni costante tra i TTC e le altre sedi del partenariato regionale, al fine di supportare l'apporto delle espressioni locali del sistema socio-economico ed istituzionale lombardo alla focalizzazione e all'affinamento delle politiche regionali di intervento, anche arricchendolo tramite l'inserimento di proposte di specifico interesse locale.

Tramite il Tavolo di Segreteria, il processo di partenariato regionale può avvalersi dei TTC per approfondire in sede locale questioni di interesse complessivo per tutto il sistema lombardo e per assicurare alle istituzioni e alle organizzazioni di rappresentanza locali una corretta e tempestiva informazione delle scelte e delle iniziative trattate a livello di partenariato regionale.

Sezione 5
Criteri e metodo di verifica della rappresentatività

La rappresentatività delle organizzazioni associative promotrici ed aderenti al Patto sarà verificata dal Presidente della Regione:
- sulla base dei dati e delle informazioni disponibili grazie agli strumenti di rilevazione istituzionale della consistenza associativa;
- tenuto conto dell'effettiva operatività e significatività di ciascuna organizzazione nello svolgimento delle attività di cui al proprio Statuto e nel perseguimento degli interessi generali di sviluppo economico, sociale e del lavoro della Lombardia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicolamaria Sanese

La Regione promuove l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle rappresentanze associative in ambito economico, sociale e del lavoro.

L'Osservatorio regionale fornirà il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di cui alla presente Sezione e, in particolare, ai fini dell'individuazione delle Associazioni aderenti più rappresentative degli interessi organizzati di cui al presente Patto.

SEGR. DI GIUNTA
ULTIMA PAGINA
GIUNTA REGIONALE

SEDUTA N. 76 DEL 20 settembre 2001
Ore 18.45

PRESIEDE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ROBERTO FORMIGONI

ASSISTE IL SEGRETARIO: Maurizio Sala

ASSENTI

ASSESSORE BERNARDO
ASSESSORE DELLA FRERA
ASSESSORE LIO

ARGOMENTI APPROVATI:

O.D.G. ORDINARIO

A): tutti

B): tutti, ad eccezione dei punti nn. 27 e 37 che sono stati rinviati

O.D.G. INTEGRATIVO

B): tutti

NOTE:

Sulla deliberazione n. 6128 escono dall'aula il Presidente, il Segretario Generale ed il Segretario della Giunta, in quanto interessati direttamente dal provvedimento.
Su tale deliberazione la Presidenza è assunta dalla Vice Presidente Beccalossi e le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Maria Andreina Moroni.

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala

REGIONE PIEMONTE

Direzione della Giunta Regionale

Egregio
dr. Claudio Tucciarelli
Capo di gabinetto
del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Via della Stamperia 8
00187 Roma

e-mail c.tucciarelli@governo.it

Torino, 9 aprile 2026

Ricognizione dei passaggi regionali e delle forme di coinvolgimento degli Enti locali nel procedimento per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

1) Il coinvolgimento degli Enti locali nell'ordinamento giuridico piemontese

Il procedimento concernente la richiesta di autonomia differenziata trova fondamento nell'**art. 116, co. 3, Cost.** ed è oggi disciplinato dalla **l. 26 giugno 2024, n. 86**, che, per un verso, richiede che l'atto di iniziativa regionale sia deliberato **"sentiti gli Enti locali"** e, per altro verso, impone che lo **schema di intesa definitivo** sia approvato dalla Regione **"assicurando la consultazione degli Enti locali"**.

La Regione Piemonte ha costruito il proprio percorso in coerenza con tale logica, valorizzando le sedi istituzionali di raccordo (Conferenza permanente Regione–Autonomie locali / Consiglio delle Autonomie locali), anche a fini di completezza istruttoria e tracciabilità.

Nel contesto ordinamentale della Regione Piemonte, il coinvolgimento degli Enti locali è assicurato attraverso un doppio canale istituzionale. Da un lato opera la **Conferenza permanente Regione–Autonomie locali (CPRAL)**, istituita dalla l.r. 34/1998, articolo 6, configurata quale organismo consultivo e sede istituzionale di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le associazioni rappresentative degli Enti locali. Tale Conferenza esprime pareri obbligatori e formula proposte **su atti amministrativi della Giunta a carattere generale di interesse degli Enti locali** e consente la conclusione di accordi e intese per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze. E' assistita da una segreteria tecnica interistituzionale che, mediante tavoli tecnici con le Direzioni regionali e le **rappresentanze degli Enti locali**, cura l'istruttoria degli atti iscritti all'ordine del giorno.

Dall'altro lato opera il **Consiglio delle Autonomie locali (CAL)**, previsto dallo Statuto regionale (artt. 88–89) quale organo di consultazione tra Regione e sistema delle

REGIONE PIEMONTE

autonomie locali, **istituito presso il Consiglio regionale**: il CAL esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli Enti locali, sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative, sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali, nonché – in termini ulteriormente significativi – sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione regionale.

2) **Atti regionali e passaggi decisionali** (Giunta e Consiglio regionale) dell'autonomia differenziata in Regione Piemonte

2.1 Avvio del percorso (2018)

- **D.G.R. 20 luglio 2018, n. 2-7227**: atto di impulso della Giunta, richiamato quale presupposto del successivo documento di indirizzo consiliare.
- **Deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783**: approvazione del **documento di indirizzo** e conferimento al Presidente della Giunta del **mandato a negoziare** con il Governo la definizione dell'intesa ex art. 116, co. 3, Cost.
- **D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 298** : costituzione della **delegazione trattante** e previsione di aggiornamenti a Giunta e Consiglio sugli sviluppi del confronto (atto utile a qualificare l'assetto regionale di *governance* del negoziato).

Coinvolgimento Enti locali (2018): in questa fase il percorso consiliare è stato strutturalmente orientato a interessare il sistema delle autonomie locali.

In particolare, nel corso dell'iter di approvazione della Deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783 è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (deliberazione CAL n 38 del 19/09/2018, allegato 1). Tale parere, espresso all'unanimità, risulta **favorevole con l'apposizione di alcune condizioni illustrate nel medesimo parere**.

Il parere non è meramente adesivo, ma condiziona l'assenso a impegni di sistema che riguardano direttamente i rapporti Regione–Enti locali.

In particolare, il CAL:

- reputa condivisibile l'avvio del processo, ma evidenzia l'esigenza di accompagnarlo con semplificazione amministrativa e con una più chiara definizione di compiti e responsabilità tra livelli di governo;

- ritiene "imprescindibile" un impegno della Regione a rendere effettiva la cooperazione con gli Enti locali nella legislazione di settore e a riformare la disciplina regionale del "sistema delle conferenze" e dei tavoli di consultazione;

- prende atto delle osservazioni ANCI e le fa proprie, insistendo sul punto che la consultazione con gli Enti locali non deve esaurirsi nella fase iniziale, ma proseguire nella valutazione delle ricadute.

Le osservazioni di ANCI (allegato 2) indicano una condizione del procedimento e la comprensione della sua rilevanza, apprezzando l'intento di rendere partecipi cittadini e comunità locali, auspicando che la consultazione proseguisse con una valutazione "costante e condivisa" delle ricadute dell'autonomia differenziata sulle comunità locali.

REGIONE PIEMONTE

Si può evidenziare inoltre come il coinvolgimento degli Enti locali sia stato garantito anche nella fase di impulso attivata dalla Giunta regionale.

La D.G.R. 20 luglio 2018, n. 2-7227 infatti, aveva dato espresso mandato alla Giunta regionale al punto 3 del deliberato ad *"impegnare la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli Enti locali, tramite il confronto con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e il Consiglio delle autonomie locali".*

2.2 Aggiornamento del documento di indirizzo e schede tecniche (2019–2020)

- **D.G.R. 15 novembre 2019, n. 1-501**: atto di Giunta richiamato come base istruttoria della successiva deliberazione consiliare sostitutiva.
- **Deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2019**, **n. 47-27474**: sostituzione del documento di indirizzo del 2018, sempre finalizzato al procedimento ex art. 116, co. 3, Cost.
- **D.G.R. 14 febbraio 2020, n. 4-1000**: aggiornamento delle **schede tecniche** relative a materie e funzioni oggetto di richiesta.

Coinvolgimento Enti locali (2019–2020): anche qui, per la componente consiliare, il raccordo con le autonomie locali è stato veicolato attraverso il **Consiglio delle Autonomie locali**.

In analogia con quanto verificatosi per la deliberazione consiliare del 2018, anche nel corso dell'iter di approvazione della Deliberazione del Consiglio regionale n. 19 dicembre 2019, 47-27474 (Allegato n. 3), è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Tale parere, espresso all'unanimità nella seduta del 2 dicembre 2019, risulta favorevole.

La deliberazione del Consiglio regionale **19 dicembre 2019**, **n. 47-27474,** ha visto una consultazione di soggetti esterni, portatori di interessi territoriali. In particolare, sono riportati contributi di **UNCEM Piemonte** e **ALI Piemonte**.

2.3) Ripresa del procedimento dopo la l. 86/2024 e negoziato con lo Stato

2.3.1 Atto di iniziativa e perimetro delle materie non-LEP (2024)

- **10 luglio 2024**: il Presidente della Regione Piemonte trasmette al Ministro per gli affari regionali e le autonomie gli **atti di iniziativa** volti a riprendere il procedimento, **sulla base delle schede tecniche (DGR 4-1000/2020**) e della l. 86/2024.
- Nell'atto di iniziativa del 10 luglio 2024 la Regione chiede ulteriori forme di autonomia su **sette materie "non riconducibili ai LEP"** (professioni; protezione civile; coordinamento finanza pubblica e sistema tributario; rapporti internazionali e con UE; previdenza complementare e integrativa; commercio con l'estero; organizzazione della giustizia di pace).

2.3.2 Avvio negoziato con Regioni richiedenti (2024)

- **Dal 3 ottobre 2024**: avvio negoziato con Ministro e rappresentanti delle quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto), con decisione di costituire un **tavolo congiunto** con amministrazioni statali competenti e di partire dalle

REGIONE PIEMONTE

materie comuni (protezione civile; professioni; previdenza complementare e integrativa).

- Nel corso del negoziato si manifesta la volontà di integrare le richieste con funzioni in materia di **tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica**.

2.3.3 Integrazione istruttoria (2025)

- **7 ottobre 2025**: la Regione trasmette un'integrazione documentale per rafforzare la motivazione delle richieste alla luce del **principio di sussidiarietà**, giudicata idonea dalle amministrazioni statali coinvolte.

3) Accordo preliminare e coinvolgimento Enti locali (fase autunnale 2025)

3.1 Trasmissione dell'Accordo preliminare da parte del Ministero

- **27 ottobre 2025**: perviene dal Ministero un documento denominato **"Accordo preliminare in merito all'Intesa…"**, che formalizza l'esito della prima fase negoziale.

3.2 DGR di approvazione e presidi di coinvolgimento Enti locali

- **D.G.R. 17 novembre 2025, n. 2-1828/2025/XII**: approvazione dello schema di Accordo preliminare; mandato al Presidente alla sottoscrizione; autorizzazione a compiere le azioni negoziali necessarie; previsione di informativa a Giunta e Consiglio; e, soprattutto, **impegno espresso ad assicurare il coinvolgimento degli Enti locali "attraverso la Conferenza permanente Regione–Autonomie locali"**.
- Nella parte motiva si dà atto che, proprio per garantire il "pieno coinvolgimento" degli Enti locali, **la bozza della DGR è stata preventivamente trasmessa** sia alla **VII Commissione consiliare** sia alla **Conferenza permanente Regione–Autonomie locali** in data **14 novembre 2025**.

Sulla materia, nella seduta del 24 novembre 2025 del CPRAL, l'Assessore con delega agli Enti Locali ha effettuato una specifica comunicazione.

4. Presidio strutturale in sede consiliare: istituzione della VII Commissione con competenze su autonomia ed Enti locali.

Da ultimo, si evidenzia che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 73-10869 del 7 luglio 2020, è stata modificata l'organizzazione delle Commissioni permanenti per istituire una Commissione dedicata alle materie "autonomia" e, per omogeneità tematica, anche ad "affari istituzionali, federalismo, Enti locali…", con specifica competenza in tema di analisi e monitoraggio del percorso di autonomia differenziata e valutazione delle ricadute gestionali. Nella motivazione dell'atto istitutivo, il Consiglio regionale esplicita l'esigenza di "garantire il massimo coinvolgimento dell'assemblea legislativa" non solo nella fase preliminare, ma anche nel monitoraggio delle ricadute conseguenti all'esercizio delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.

In questa sede l'Assessore con delega agli Enti locali ha svolto informative sullo stato di attuazione dell'iter per la richiesta dell'autonomia differenziata da parte della Regione Piemonte nelle seguenti sedute:

REGIONE PIEMONTE

- n. 5 del 27 marzo 2025;
- n. 10 del 20 novembre 2025;
- n. 12 del 5 marzo 2026.

Il Direttore

Dott. Paolo FRASCISCO

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

Allegati richiamati:

1) Parere CAL 19 settembre 2018;

2) Parere ANCI regionale 19 settembre 2018;

3) Parere CAL 2 dicembre 2019;

3) Informativa dell'Assessore Bussalino alla Settima Commissione consiliare seduta n. 5 del 27 marzo 2025;

4) Informativa dell'Assessore Bussalino alla Settima Commissione consiliare seduta n. 10 del 20 novembre 2025;

5) Informativa dell'Assessore Bussalino alla Settima Commissione consiliare seduta n. 12 del 5 marzo 2026.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 35338 del 24/09/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 "*Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte".*

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 19 settembre 2018, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 "*Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte*".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone
(firmato in originale)

AJ/AB/CD

Via Alfieri, 15
10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634
Fax 011- 5757 615

cal@cr.piemonte.it
cal@cert.cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 35338 del 24/09/2018

Deliberazione n. 38 del 19 settembre 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 "*Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte*".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";*
- Considerato che in data 5 settembre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 "*Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte*";
- Considerato che la proposta di deliberazione fa seguito alla deliberazione n. 1 – 6323 del 10 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di primi indirizzi per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;
- Preso atto della presente proposta di deliberazione che individua le materie oggetto di richiesta di ulteriori competenze legislative e amministrative;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza;
- Ritenuto condivisibile l'avvio del processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione;
- Ritenuto, tuttavia, necessario avviare anche un procedimento di semplificazione della pubblica amministrazione, nonché la definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascun livello di governo nella distribuzione delle risorse amministrative;
- Ritenuto, altresì, imprescindibile che la Regione, in questa fase di contrattazione con il Governo per la definizione di maggiori poteri legislativi, si assuma anche l'impegno a rendere effettiva la cooperazione con gli enti locali in tutta la propria legislazione di settore e a riformare la legislazione in tema di "sistema delle conferenze" e "tavoli di consultazione";
- Preso atto delle osservazioni pervenute, allegate alla presente, con cui ANCI Piemonte chiede anche che la consultazione con gli enti locali non si esaurisca in tale fase ma

prosegua nella valutazione costante e condivisa delle ricadute che deriveranno dal riconoscimento di maggiori forme di autonomia differenziata;
- Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette osservazioni;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 "*Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte*", condizionato all'accoglimento di quanto espresso in premessa e meglio esplicitato nelle osservazioni allegate alla presente.

Il Presidente
Mauro Barisone
(firmato in originale)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00035044/A0203A-01 19/09/18 CR
A. 13.6/50/2018

Torino, 19 settembre 2018
Prot. N. 350

Al Presidente del CAL
Consiglio Autonomie Locali
dott. Mauro Barisone
e.mail: cal@cr.piemonte.it

Oggetto: proposta di deliberazione n. 343 – CAL 19 settembre 2018 – relazione istruttoria e parere di ANCI Piemonte

Ogni considerazione sulla procedura avviata dalla Regione Piemonte e che oggi viene posta all'attenzione del Consiglio delle Autonomie Locali non può non partire dalla valutazione di quanto le riforme degli ultimi anni abbiamo inciso, in modo profondo e radicale, nell'assetto istituzionale, nelle relazioni e nella stessa percezione che la cittadinanza possiede del ruolo degli Enti locali.

La stagione che si è conclusa con il referendum costituzionale del 2016 deve essere riconsiderata oggi nei suoi effetti di potenziale innovazione, ma anche per le incertezze e i limiti che ha portato con se' e che oggi, dopo due anni, richiedono una attenta riflessione e conseguenti significativi interventi di recupero di un pieno quadro di conformità alla Costituzione.

Sul piano nazionale, ANCI e UPI sostengono con convinzione la necessità di un intervento di correzione della legge 56/2014, che ha esaurito la propria spinta propulsiva nel momento in cui la mancata riforma costituzionale ha reso evidenti i limiti di una riforma ordinamentale dichiaratamente "transitoria" e precaria.

Non si tratta di negare in principio il carattere innovativo delle scelte compiute dal legislatore del 2014, ma semmai - tramontata la prospettiva di quella riforma costituzionale - di cercare, attraverso interventi mirati ed organici, di ricostituirne la piena coerenza rispetto alle norme vigenti della Costituzione che afferma l'autonomia di tutti gli Enti locali quali elementi costitutivi della Repubblica, e fissa un preciso onere per lo Stato di garantirne il funzionamento.

Il che implica di ripensare profondamente l'insieme dell'amministrazione, a partire da quella locale, dando finalmente piena attuazione alle norme della Costituzione così come riscritte nel 2001.

Occorre più che mai che il Parlamento nazionale fissi l'attenzione su un intenso lavoro legislativo che dia finalmente corpo, in modo organico e coerente, ad una amministrazione autonoma fondata sui tre livelli costituzionalmente garantiti: Comuni, Province e Città Metropolitane, Regioni, in piena attuazione dei disposti costituzionali del Titolo V e del principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della Costituzione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

Anci Piemonte, così come le due associazioni nazionali di riferimento, registra con favore l'avvio in Piemonte del processo di attuazione dell'art. 116 comma terzo della Costituzione.

Esso è una parte di quella complessiva visione del regionalismo che necessitava di essere attuata fin dal 2001, quando nella Costituzione fu introdotta la facoltà di accedere a forme particolari di autonomia per le Regioni a statuto ordinario.

Ogni riforma dell'ordinamento, in questa precisa fase storica, deve tuttavia puntare a un obiettivo sopra gli altri: la semplificazione della pubblica amministrazione a ogni livello. La semplificazione è ciò che le comunità chiedono alla classe politica, ed è quanto anche gli Enti locali chiedono alla Regione, quale approccio ineludibile al tema della riforma e al processo che essa intende avviare.

Nel sistema che questa riforma avvierà occorre definire con chiarezza i compiti e le responsabilità di ciascun livello di governo, mediante un'applicazione rigorosa e senza compromessi dei principi codificati all'art. 118 della Costituzione, nella distribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali.

Nessuna funzione gestionale potrà o dovrà restare alla Regione all'esito di questo processo, poiché – come ripetuto tante volte in questi anni – non è la Regione il luogo appropriato per la gestione amministrativa delle funzioni locali.

Riconosciamo e non dimentichiamo che la Regione Piemonte ha consapevolmente assunto su di sé la maggior parte degli oneri finanziari e gestionali conseguenti alla riforma del 2014, la quale ha avuto il difetto di disegnare una strada innovativa, ma senza indicarne in maniera chiara il punto di approdo.

Il merito che la Regione ha assunto in questa Legislatura attraverso l'esercizio della responsabilità verso il sistema locale non sarà certamente rinnegato da questa Associazione.

Tuttavia, oggi siamo in una fase nuova, in cui non si devono escludere a priori delle riflessioni più approfondite sull'efficacia delle misure adottate nell'emergenza, e – laddove ciò sia più indicato – anche effettuare dei ripensamenti o dei progressi rispetto allo status quo.

Bisogna perciò superare lo stereotipo di questi anni per cui una maggiore centralizzazione avrebbe permesso una uscita più rapida dalla crisi e la costruzione di un sistema più efficiente. Va riportato al centro dell'iniziativa regionale il rapporto con l'autonomia locale per definire obiettivi strategici condivisi.

La Regione, nelle sue diverse articolazioni, non deve considerare i Comuni, la Città Metropolitana e le Province come enti periferici performativi ai quali delegare, spesso senza aggiunte di risorse e/o personale, la fase meramente attuativa delle politiche pubbliche statali regionali, ma dovrà invece tornare a considerarli partners istituzionali imprescindibili e affidabili con riguardo all'intero ciclo della programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle politiche stesse, in tutti i settori nei quali sarà possibile acquisire competenze dallo Stato centrale.

Queste considerazioni valgono ovviamente per i cd. Enti di area vasta, che sono stati messi pesantemente in discussione negli anni appena trascorsi. Vale per le Province, che devono recuperare la dignità che compete loro; vale per la Città Metropolitana di Torino che può e deve essere maggiormente riconosciuta nella sua funzione di "volano dello sviluppo economico".

Ma vale anche nei confronti dei Comuni, per i quali le misure che ci attendiamo dalla Regione sono sia di carattere ordinamentale nella riforma della legge sulle forme associative e la montagna, e sia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

nel coordinamento della finanza locale, anche a fronte dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e contabile sull'argomento.

Qualsiasi giusta rivendicazione di poteri legislativi che la Regione avanzerà al Governo dovrà perciò essere intessuta di una nuova linfa di tipo cooperativo. Non dovrà puntare al rafforzamento della Regione, bensì del *sistema regionale delle autonomie locali nel suo insieme.*

Nella cooperazione occorrerà trovare la chiave di uno sviluppo condiviso e omogeneo del territorio piemontese, che conservi il prezioso patrimonio di decentramento e di sussidiarietà dei decenni passati.

E' un dato di fatto che il tessuto amministrativo piemontese sia frammentato, ma non è combattendo la frammentazione che si vince la partita, bensì stimolando e incentivando le tante forme di cooperazione locale di stampo sussidiario che oggi sono esistenti, disponibili e già operanti. Ed è di tutta evidenza che la centralizzazione regionale sia una delle più acerrime nemiche della cooperazione, poiché essa produce l'effetto di de-responsabilizzare i governi locali.

In quest'ottica, ogni funzione amministrativa che viene esercitata dalla Regione è una funzione sottratta al sistema delle autonomie; ogni organismo, agenzia, soggetto gestore di ambito regionale che presidia funzioni locali è un ostacolo alla piena esplicazione del principio di sussidiarietà. Non va dimenticato, a questo riguardo, che uno dei grandi meriti della legge 56/2014 è stato di disegnare un nuovo e inedito rapporto collaborativo anche tra i due livelli di governo locale - prossimità e area vasta – che precedentemente vivevano in regime di rigida separazione delle competenze, e talvolta in un'anomala condizione di competizione, soprattutto nei grandi centri urbanizzati.

Il merito di aver introdotto alcune funzioni fondamentali che stimolano la cooperazione tra i due livelli di governo non va obliterato ed è preciso compito della Regione coltivarlo e valorizzarlo nel negoziato che aprirà con lo Stato sul riconoscimento delle particolari condizioni di autonomia legislativa.

Se, come auspichiamo, il negoziato avrà successo, l'Anci Piemonte chiede pertanto alla Regione un preciso impegno a stabilizzare la cooperazione locale in tutta la propria legislazione di settore, e – nel contempo – a riformare gli strumenti stessi della cooperazione che iniziano a mostrare i segni del tempo che è trascorso dalla "riforma Bassanini" ad oggi.

Riteniamo in questo senso che siano da riformare anche le leggi regionali che regolano il cd. "sistema delle conferenze" in ambito regionale e i tavoli di consultazione estranei a tale sistema, che sono purtroppo ancora fragili, spesso lasciati allo spontaneismo dei diversi assessorati e, talvolta, poco efficaci.

In quest'ottica, occorre però anche individuare uno specifico luogo di cooperazione tra la Regione e la Città Metropolitana di Torino, nella medesima logica che ne ha ispirato la rinnovazione di ruolo operata dalla legge 56/2014.

Ci sono alcune disposizioni della legge regionale 23/2015 che attendono ancora di essere attuate su questo argomento, ed è interesse di tutto il sistema locale che la Città Metropolitana possa concorrere stabilmente e mediante procedure codificate alla programmazione regionale e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

sviluppare un ruolo più riconoscibile e decisivo, anche in funzione sussidiaria e di "cerniera" dei Comuni di minori dimensioni.
Ma è altrettanto importante la restante parte del territorio regionale, cioè il complesso delle Aree Interne che, per il Piemonte, significano essenzialmente la montagna.
Questa parte del territorio ha bisogno che la cooperazione venga rafforzata attraverso una coraggiosa riforma della fiscalità regionale improntata a principi di differenziazione e perequazione territoriale, affinché venga ristabilito un sinallagma virtuoso di cooperazione con la pianura urbanizzata. Le Aree Interne hanno inoltre la necessità che la Regione sviluppi uno specifico programma di investimenti per le infrastrutture e i servizi digitali, per garantire adeguati livelli minimi di innovazione che devono essere alla portata di tutti i Comuni.
In questo senso, le Aree Interne sono il vero banco di prova per il regionalismo differenziato: esse sono il luogo dove più che altrove è essenziale mantenere la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il processo che oggi la Regione avvia è di estrema rilevanza non soltanto nel merito dei contenuti che esprime, ma anche nella forma e nella procedura di consultazione dei cittadini e delle comunità locali: per questa ragione, chiediamo che la consultazione non si esaurisca in questa fase, ma prosegua nella valutazione costante e condivisa delle ricadute che il riconoscimento di autonomia differenziata comporterà per le nostre comunità.

Cordiali saluti,

Il Relatore
Alberto Avetta

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 25703 del 03/12/2019

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 35 "Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2 – 7227 del 20 luglio 2018".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 2 dicembre 2019, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 35 "*Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2 – 7227 del 20 luglio 2018*".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/AB

Via Alfieri, 15
10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634
Fax 011- 5757 615

cal@cr.piemonte.it
cal@cert.cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 25703 del 02/12/2019

Deliberazione n. 4 del 2 dicembre 2019

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 35 "Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2 – 7227 del 20 luglio 2018".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";*
- Considerato che in data 20 novembre 2019 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 35 "*Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2 – 7227 del 20 luglio 2018*";
- Considerato che la proposta di deliberazione riguarda l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e sostituisce l'allegato A della deliberazione n. 2-7227 del 20 luglio 2018 sul medesimo argomento;
- Preso atto che la presente proposta di deliberazione individua nuove materie oggetto di richiesta di ulteriori competenze legislative e amministrative e integra con alcune nuove funzioni le materie già oggetto di richiesta nella DGR n. 2–7227 del 20 luglio 2018;
- Preso, altresì, atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da ANCI, ANPCI, Uncem, Città Metropolitana e Legautonomie;
- Ritenuto condivisibile l'avvio del processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione;
- Valutati, tra gli altri, positivamente i punti relativi all'attribuzione di autorità territoriale in caso di emergenza al Presidente della Giunta regionale, alla tutela della salute, in particolare alla possibilità di procedere all'assunzione di medici specializzandi all'ultimo anno di corso e ai percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti non garantiti da LEA;
- Ritenuto opportuno inserire, nel punto relativo alle "politiche di sviluppo e promozione delle aree montane" un'attenzione alle politiche di sviluppo e promozione dei piccoli comuni in generale;

- Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere i seguenti suggerimenti:

- per il governo del territorio, beni paesaggistici e culturali, il coinvolgimento dei comuni interessati per gli aspetti paesaggistici, urbanistici e nel campo dei beni culturali;

- quanto all'istruzione, politiche per il sostegno al diritto allo studio per i residenti in comuni a basa densità di popolazione attraverso il mantenimento delle strutture scolastiche nei piccoli comuni e iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le scuole;

- per il coordinamento della finanza pubblica, l'attribuzione di un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone franche montane e di zone economiche speciali (ZES) nei piccoli comuni svantaggiati;

- nei rapporti internazionali e con l'Unione Europea, la promozione della partecipazione attiva dei comuni con apposite rappresentanze;

- relativamente agli istituti di credito, incentivare la presenza di tali istituti nei piccoli comuni;

- quanto ai sovracanoni e ai canoni rivieraschi un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni, in quanto rappresentano un'entrata fondamentale;

- rendere strutturale una parte del fondo nazionale per la montagna dedicato ai piccoli comuni montani;

- Valutata la necessità, nell'ambito della disciplina urbanistica ed edilizia, di una maggiore autonomia normativa, in relazione alle diverse caratteristiche territoriali, in merito ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati;

- Ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento relativamente alla richiesta di gestione della legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche e sui fondi a essa connessi;

- Ritenuta la necessità di disporre di una percentuale del gettito del canone RAI per investimenti sulle reti di telecomunicazioni, in particolare ripetitori televisivi, a causa della carenza di segnale nelle aree montane;

- Ritenuto di non condividere la richiesta di regionalizzazione del fondo nazionale della montagna, in quanto è importante un fondo statale per la montagna ripartito tra le regioni e parallelamente a un fondo regionale;

- Ritenuto, inoltre, opportuno un approfondimento in merito:

  - alla regionalizzazione totale o parziale delle quote dei canoni derivanti dalle risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché alla regionalizzazione delle quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse, e alla possibilità di utilizzare stabilmente a livello regionale una percentuale del gettito determinato dalle strade e autostrade a pedaggio, a vantaggio dei territori per interventi di manutenzione della rete viaria;

- alla richiesta di maggiori competenze sulle procedure di reclutamento del personale dei vigili del fuoco, in quanto strettamente connesse all'ordinamento del corpo, incardinato presso il Ministero degli interni;
- alla giustapposizione fra funzioni/competenze statali e regionali sulla definizione dei ruoli in materia di reclutamento del personale della scuola, che potrebbe andare contro i principi di semplificazione e burocratizzazione;

- Ritenuto opportuno, relativamente all'istruzione, prevedere un numero minimo di anni da prestare in servizio nella Regione di prima immissione in ruolo e sulla medesima classe concorsuale;
- Auspicando, infine:
  - che il disegno di legge presentato dal Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, di cornice per l'attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomie, sia approvato in tempi brevi;
  - che il fondo perequativo previsto nel suddetto disegno di legge per garantire la perequazione infrastrutturale per le aree in ritardo di sviluppo e investimenti, non sia volto soltanto al riequilibrio tra nord e sud, ma anche all'interno delle regioni tra aree interne e montane;
  - un adeguato coinvolgimento degli enti locali sull'attuazione dell'articolo 116, nonché sul riordino del sistema di governo locale.

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 35 "*Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2 – 7227 del 20 luglio 2018*".

Il Presidente
Davide Crovella
(firmato in originale)

REGIONE PIEMONTE

Direzione della Giunta Regionale

Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica

giuridico.legislativo@regione.piemonte.it

Quadro aggiornato sull'autonomia differenziata e sul ruolo della Regione Piemonte

1 Il contesto nazionale: dalla Legge 86/2024 alla giurisprudenza costituzionale

Il percorso verso l'attuazione dell'autonomia differenziata trova il suo fondamento nell'art. 116, comma 3, della Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha aperto la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. A oltre vent'anni da tale riforma, il legislatore statale ha disciplinato in via organica il procedimento di attuazione con la Legge 26 giugno 2024, n. 86.

La legge si configura come legge-quadro, recando una disciplina di carattere generale e procedimentale: essa stabilisce che le intese tra lo Stato e le Regioni debbano riguardare **specifici ambiti di intervento,** di natura legislativa e amministrativa, da attribuire previa istruttoria tecnico-finanziaria. L'art. 3 della legge individua 23 materie potenzialmente oggetto di devoluzione, specificando che per 14 di esse è necessario procedere, preliminarmente, alla determinazione dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)**, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. Le restanti nove materie, dette "non LEP", possono costituire oggetto di negoziato immediato.

La legge è stata sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale. Con la **sentenza n. 192 del 2024**, la Corte costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da alcune Regioni, dichiarando l'illegittimità di alcune previsioni della legge.

L'intervento della Corte, pur inserendosi nell'ambito del percorso negoziale avviato dalla Regione **non ne ha impedito il suo svolgimento pur con i doverosi adeguamenti finalizzati a recepire la sentenza.**

2. Il ruolo della Regione Piemonte: azioni e strategie

Nel quadro così delineato, la **Regione Piemonte** si è distinta sin dalle prime fasi come soggetto istituzionalmente attivo nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata avendo **già definito a partire dal 2018 e da ultimo nel 2020, con D.G.R. n. 4-1000 del 14 febbraio**, un primo pacchetto organico di richieste di autonomia.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 86/2024 e in ossequio ai suoi criteri procedurali, la Regione ha **provveduto all'estrazione puntuale dalla d.g.r. del 2020 delle schede afferenti alle nove materie non LEP**, riformulandole in modo conforme al nuovo assetto giuridico. Tale attività è stata **condotta in stretto raccordo con il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

La **richiesta formale di attivazione del negoziato** è stata trasmessa al Governo il 10 luglio 2024, in piena conformità con le previsioni della legge 86/2024. Da quel momento si sono susseguiti numerosi **incontri interregionali e interministeriali**, che hanno

P.zza Piemonte
10127 Torino
Tel. 011 4321312

visto la partecipazione della Regione Piemonte insieme a **Veneto, Lombardia e Liguria**, le uniche altre Regioni che, allo stato, hanno presentato richiesta di autonomia differenziata.

Tali incontri hanno avuto l'obiettivo di **armonizzare le richieste**, per giungere a un quadro condiviso da sottoporre al Governo. Pur nel rispetto delle specificità territoriali, si è raggiunto un **elevato grado di convergenza**, tale da poter affermare l'esistenza di una "linea comune" fra le Regioni richiedenti.

Il **negoziato formale con lo Stato** ha preso avvio a partire dalla materia **Protezione civile**, individuata come apripista per la sua rilevanza strategica. **3. Fasi del confronto interregionale e con i Ministeri e stato dell'arte**

Il percorso negoziale avviato dalla Regione Piemonte nell'ambito della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, ha previsto fin da subito un **fitto calendario di incontri istituzionali a livello centrale**, che ha coinvolto sia le Regioni istanziarie (Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria) sia i Ministeri competenti per materia. In particolare le riunioni operative che si sono svolte ad oggi sono state 4 (3 ottobre 2024, 11 novembre 2024, 29 gennaio 2025, 18 febbraio 2025).

Nel corso di questi incontri, la **Regione Piemonte ha mantenuto una posizione aperta e collaborativa**, fornendo puntuali chiarimenti, anche di natura giuridico-costituzionale, a sostegno della propria impostazione.

Per venire infine allo stato attuale del negoziato, **si è in attesa della trasmissione di un documento riassuntivo a cura della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Affari Regionali**, che raccolga in forma sistematica tutte le osservazioni e le eccezioni sollevate dai Ministeri competenti nel corso degli incontri tecnici. Tale documento sarà determinante per la successiva redazione dell'intesa.

4. Le attività tecniche a supporto: griglia di sussidiarietà

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, si è avviata – su impulso delle Regioni – la costruzione di una **griglia di valutazione della sussidiarietà**, ispirata al modello europeo per la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. Tale strumento, una volta implementato, potrà essere utilizzato anche per le altre funzioni oggetto di negoziato.

La Regione Piemonte ha presentato osservazioni volte al **miglioramento della griglia**, grazie a proposte di integrazione ancorate direttamente alla sentenza della Corte costituzionale.

La **sperimentazione di tale griglia** avverrà proprio sulla funzione "Protezione civile", in coerenza con la fase negoziale già avviata.

Torino, 27 marzo 2025 *Raffaella Porrato*

REGIONE PIEMONTE

INFORMATIVA DELL'ASSESSORE BUSSALINO ALLA SETTIMA COMMISSIONE CONSILIARE

F*irma dell'Accordo preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione*

Gentile Presidente,

Gentili Consiglieri,

desidero informarvi che in data mercoledì 19 novembre 2025 è stato ufficialmente sottoscritto l'Accordo preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte, primo passo formale e concreto verso il riconoscimento, alla nostra Regione, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La firma dell'Accordo costituisce un risultato di rilievo istituzionale e politico, che giunge al termine di un lungo e articolato percorso negoziale, avviato già nel 2018 su mandato del Consiglio regionale e ripreso, con determinazione, nell'estate 2024, a seguito dell'approvazione della legge n. 86/2024 e della pronuncia della Corte costituzionale n. 192/2024.

In coerenza con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà, il negoziato ha riguardato funzioni riferibili a materie non LEP, ovvero a LEP già determinati dalla normativa vigente. Le funzioni oggetto dell'accordo insistono su ambiti di strategica rilevanza per il governo regionale, quali:

Protezione civile

La Regione chiede il riconoscimento di un ruolo rafforzato nel coordinamento delle strutture operative territoriali in caso di emergenze, nonché la possibilità di assumere iniziative legislative e amministrative nell'organizzazione e gestione del sistema regionale di protezione civile. L'obiettivo è rafforzare la capacità di risposta rapida e integrata agli eventi calamitosi, valorizzando l'esperienza maturata in ambito locale e la sinergia con il volontariato organizzato.

Previdenza complementare e integrativa

Si richiede la titolarità di funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento relative alla diffusione della previdenza complementare tra i lavoratori piemontesi, attraverso strumenti informativi, campagne di educazione previdenziale e l'eventuale

P.zza Piemonte
10127 Torino
Tel. 011 4321312

REGIONE PIEMONTE

costituzione di fondi regionali integrativi su base territoriale, anche in collaborazione con le parti sociali.

Professioni

In questa materia, la Regione chiede competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento e promozione delle professioni non organizzate in ordini o collegi, con la possibilità di istituire registri regionali, promuovere percorsi di qualificazione, aggiornamento e certificazione delle competenze, nonché promuovere e valorizzare professioni emergenti strettamente connesse con il territorio regionale.

Tutela della salute – Coordinamento della finanza pubblica

La richiesta si concentra su funzioni relative al coordinamento della spesa sanitaria regionale, in particolare nell'ambito dei rapporti con gli organismi statali e con le aziende sanitarie, con lo scopo di migliorare la capacità programmatoria e garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. La Regione intende inoltre consolidare le funzioni di monitoraggio e verifica delle *performance* dei servizi sanitari erogati, promuovendo modelli di governance innovativi e coerenti con le esigenze territoriali.

L'accordo riconosce, inoltre, alla Regione una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse di bilancio, ivi comprese quelle a destinazione vincolata, consentendo – nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento – l'utilizzo più efficiente e mirato delle risorse disponibili, anche attraverso il superamento di vincoli settoriali di spesa ove compatibile con il quadro normativo vigente.

La possibilità di esercitare in modo diretto e più efficiente queste funzioni consente alla Regione Piemonte di rafforzare la propria capacità amministrativa e programmatoria, valorizzando le competenze già maturate, semplificando i rapporti con i cittadini e le imprese e migliorando il coordinamento interistituzionale in settori nevralgici per la coesione territoriale.

In tal senso, l'autonomia differenziata non è da intendersi come un fattore di frammentazione, bensì come strumento per rendere più efficiente, responsabile e vicino ai bisogni del territorio il funzionamento delle istituzioni pubbliche, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Successivamente all'approvazione dello schema di accordo preliminare, l'articolo 2 della legge n. 86 del 2024 prevede una fase ulteriore volta alla definizione dello schema di intesa definitivo, nel cui ambito sono contemplate forme di coinvolgimento degli enti locali e del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite nell'ambito dell'autonomia statutaria.

L'Accordo firmato sarà infine allegato a un disegno di legge di approvazione che, su iniziativa del Governo, verrà trasmesso al Parlamento per la sua definitiva deliberazione.

REGIONE PIEMONTE

Rimango a disposizione della Commissione per ogni approfondimento.

Torino, 20 novembre 2025

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale,
Immigrazione, Logistica e Infrastrutture strategiche, Enti locali

L'Assessore

Comunicazione alla Settima Commissione consiliare sui passaggi successivi all'approvazione in Consiglio dei Ministri degli schemi di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte

il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, alla presenza del Presidente della Giunta regionale, on. Alberto Cirio, ha approvato gli schemi preliminari di intesa concernenti ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione in materia di:

- protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa (materie non LEP);

- tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (materia LEP).

Gli schemi di intesa preliminare approvati dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio 2026 confermano integralmente l'impianto politico e negoziale definito nel testo sottoscritto nel novembre scorso alla presenza del Ministro Calderoli. Non vi sono arretramenti sulle materie non-LEP richieste dal Piemonte – protezione civile, professioni e previdenza complementare – che risultano sostanzialmente recepite nei contenuti e nell'estensione delle funzioni oggetto di autonomia. Le modifiche intervenute hanno natura prevalentemente tecnica e redazionale e sono finalizzate a rendere il testo più coerente con il procedimento previsto dalla legge n. 86 del 2024 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

Per quanto concerne la materia tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica, le previsioni sono state rese più puntuali e operative, superando alcune formulazioni rinvianti e rafforzando la certezza del perimetro delle competenze attribuite. È stata inoltre semplificata la tecnica normativa relativa alla cessazione delle disposizioni statali incompatibili, senza incidere sulla sostanza delle funzioni trasferite. Nel complesso, il testo approvato rappresenta un consolidamento del percorso di autonomia differenziata del Piemonte, mantenendo inalterata la posizione regionale e rafforzandone la sostenibilità giuridica e procedurale.

A seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024, si apre ora una

P.zza Piemonte
10127 Torino
Tel. 011 4321312

REGIONE PIEMONTE

fase procedimentale distinta e scandita da passaggi puntualmente disciplinati dal legislatore statale.

È opportuno illustrare in modo chiaro e sistematico i passaggi che dovranno ora essere compiuti.

---

1. **Trasmissione alla Conferenza Unificata**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare approvato dal Consiglio dei ministri è **immediatamente trasmesso alla Conferenza Unificata**, per l'espressione del relativo parere.

La Conferenza Unificata dispone di un termine di **sessanta giorni** dalla trasmissione per rendere il proprio parere.

Si tratta di un momento di particolare rilievo, in quanto consente il coinvolgimento formale:

- delle Regioni e Province autonome,
- degli enti locali,

nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'equilibrio del sistema delle autonomie territoriali.
Il parere non è vincolante, ma costituisce un passaggio necessario del procedimento.

---

2. **Trasmissione alle Camere ed esame parlamentare**

Decorso il termine per il parere della Conferenza Unificata – o una volta che il parere sia stato reso – lo schema di intesa preliminare è **immediatamente trasmesso alle Camere**.

Le Camere, attraverso i competenti organi parlamentari, si esprimono mediante **atti di indirizzo**, secondo i rispettivi regolamenti, entro il termine di **novanta giorni** dalla trasmissione.

In questa fase:

- il Presidente della Giunta regionale è sentito dalle Commissioni parlamentari competenti;
- il Parlamento formula indirizzi politici che potranno incidere sul contenuto dell'intesa definitiva.

È importante sottolineare che **non si tratta ancora della legge di approvazione dell'intesa, bensì di una fase di indirizzo politico sullo schema preliminare.**

---

3. **Eventuale ulteriore negoziato e predisposizione dello schema di intesa definitivo**

Alla luce:

- del parere della Conferenza Unificata,

REGIONE PIEMONTE

- degli atti di indirizzo parlamentari,

il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può procedere a un **ulteriore negoziato con la Regione**, **ove necessario**.

All'esito di tale fase viene predisposto lo **schema di intesa definitivo**.

Qualora il Governo ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli indirizzi parlamentari, è previsto un obbligo di motivazione formale nei confronti delle Camere.

---

4. **Approvazione regionale dello schema definitivo**

Lo schema di intesa definitivo viene quindi trasmesso alla Regione interessata.

La Regione lo approva:

- secondo le modalità stabilite dalla propria autonomia statutaria,
- assicurando la consultazione degli enti locali.

Questa fase costituisce un passaggio di rilievo per il coinvolgimento pieno del Consiglio regionale, che sarà chiamato a esprimersi nell'ambito delle forme previste dall'ordinamento regionale.

---

5. **Deliberazione finale del Consiglio dei ministri e disegno di legge**

Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'approvazione regionale, il Consiglio dei ministri:

- delibera lo schema di intesa definitivo,
- approva contestualmente il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

Alla seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale.

---

6. **Sottoscrizione dell'intesa e trasmissione alle Camere**

L'intesa definitiva è quindi sottoscritta:

- dal Presidente del Consiglio dei ministri,
- dal Presidente della Giunta regionale.

Il disegno di legge di approvazione, con allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La legge di approvazione dovrà essere votata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

REGIONE PIEMONTE

Conclusioni

In questa fase, dunque, l'approvazione dello schema di intesa preliminare non conclude il procedimento, ma ne segna l'avvio della fase parlamentare e interistituzionale.

Si apre ora un percorso articolato che coinvolgerà:

- Conferenza Unificata,
- Parlamento,
- Regione e sistema delle autonomie locali,
- Consiglio regionale.

Il ruolo del Consiglio regionale sarà centrale nella fase di approvazione dello schema definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024 e dall'autonomia statutaria regionale.

Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento che la Commissione riterrà opportuno programmare.

Enrico BUSSALINO

REGIONE PIEMONTE

Allegato

Procedimento approvazione delle intese (art. 2 l.86/2024, "*Calderoli*")

Fase 1 – Iniziativa regionale

- **Chi**: Regione (secondo l'autonomia statutaria)
- **Cosa**:
  - Delibera dell'**atto di iniziativa** per richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, co. 3, Cost.
  - **Sentiti gli enti locali** secondo le modalità previste dallo Statuto regionale (coinvolgimento obbligatorio nella fase iniziale)
- **A chi**: Trasmissione dell'atto al **Presidente del Consiglio dei ministri (PCM)** e al **Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (DARA)**

Fase 2 – Valutazione ministeriale e avvio del negoziato

- **Chi**: PCM/DARA
- **Cosa**:
  - Entro **60 giorni** acquisizione dei pareri dei **Ministeri competenti** e del **MEF** (anche per la stima delle risorse finanziarie)
  - **Avvio del negoziato** con la Regione (anche decorso inutilmente il termine)
  - Negoziazione distinta per **ogni materia riferibile a LEP**
- **Nota**: Prima dell'avvio, il Governo **informa** le **Camere** e la **Conferenza Stato-Regioni**

Fase 3 – Schema di intesa preliminare

- **Chi**: Stato e Regione

REGIONE PIEMONTE

- **Cosa**:
  - Redazione dello **schema di intesa preliminare**
  - Accompagnamento con **relazione tecnica ex art. 17, l. 196/2009**
  - **Approvazione da parte del Consiglio dei ministri**
  - Partecipazione alla seduta del **Presidente della Giunta regionale**

Fase 4 – Pareri e atti di indirizzo

- **A chi**:
  - Trasmissione dello schema alla **Conferenza Unificata** → parere entro **60 giorni**
  - Successivamente, trasmissione alle **Camere** → atti di indirizzo entro **90 giorni**
    - **Audizione del Presidente della Regione**

Fase 5 – Intesa definitiva

- **Chi**: PCM/DARA e Regione
- **Cosa**:
  - Redazione dello **schema di intesa definitivo** (eventuale nuovo negoziato)
  - In caso di non conformità agli atti parlamentari → **relazione motivata alle Camere**
  - Trasmissione dello schema alla **Regione**, che:

    - Lo **approva** secondo le proprie modalità statutarie

    - Assicura la consultazione degli enti locali (→ coinvolgimento obbligatorio nella fase conclusiva della trattativa)
- **Termine**: Entro **45 giorni** dalla comunicazione dell'approvazione regionale → deliberazione del C.d.M.

REGIONE PIEMONTE

Fase 6 – Disegno di legge

- **Chi**: C.d.M.
- **Cosa**:
  - Delibera il **disegno di legge** di approvazione dell'intesa
  - Partecipazione del **Presidente della Regione**
  - Il ddl è **corredato dallo schema definitivo** dell'intesa

Fase 7 – Sottoscrizione dell'intesa

- **Chi**: PCM e Presidente della Regione
- **Cosa**: **Sottoscrizione dell'intesa definitiva**

Fase 8 – Approvazione parlamentare

- **Chi**: Parlamento
- **Cosa**: Il **disegno di legge** (con allegata intesa) è **trasmesso alle Camere** per la **deliberazione ex art. 116, co. 3, Cost.**

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***VENETO***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***art. 2 - Ordinanze regionali di protezione civile***

Art. 2 Ordinanze regionali di protezione civile

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del citato codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.
2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e per la durata massima di ulteriori sei mesi per i soli interventi connessi all'evento, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati nell'ordinanza stessa.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l'emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata. Rimane salvo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo producono effetti immediati, sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al

Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata e da questi sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, allo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l'avvenire, la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.

4bis Le ordinanze di cui al presente articolo indicano le risorse finanziarie necessarie per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per gli interventi urgenti e per il ritorno alle normali condizioni di vita a valere sulle risorse trasferite di cui al comma4 ter.

4ter Fermo restando il dettato dell'art. 12 le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente intesa sono trasferite al bilancio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e tempestivamente rideterminate e integrate in relazione alle esigenze connesse alla gestione di emergenze di cui al presente articolo. Resta salva, comunque, l'assegnazione alla Regione delle risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

5. Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi volti al superamento dell'emergenza, le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 possono autorizzare l'apertura di contabilità speciali anche presso la tesoreria regionale. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del citato Codice della protezione civile (disposizione non assentita dal MEF in sede tecnica).
6. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile" - artt.6, 7, 24, 25, 26 e 27*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *A seguito della richiesta del Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri di*

deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del Codice della Protezione Civile, viene effettuata una preventiva valutazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei dati e delle informazioni fornite in raccordo con la Regione. Tale valutazione è finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari a qualificare l'evento come emergenza di rilievo nazionale, che deve pertanto essere affrontata con interventi immediati e con l'impiego di mezzi e poteri straordinari. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza.

In caso di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi di tipo c) (art. 7, comma 1, del Codice), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga alla normativa nazionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 25, comma 1, del Codice prevede che:

«Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate».

Diversamente, per gli eventi emergenziali di tipo b) (art. 7, comma 1, del Codice), i Presidenti delle Regioni possono adottare provvedimenti in deroga esclusivamente alla normativa regionale, come previsto dall'articolo 25, comma 11, che stabilisce:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7».

Ne consegue che la possibilità di deroga alla normativa statale è prevista unicamente per le emergenze di rilievo nazionale.

In coerenza con tale distinzione, l'articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) disciplina le procedure speciali di protezione civile. Il comma 3 stabilisce che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, possono essere disposte deroghe per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ferme restando ulteriori misure derogatorie previste dalle ordinanze di protezione civile. Solo al comma 4 dello stesso articolo vengono invece ammesse deroghe al Codice dei contratti anche per eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, ovvero in caso di ragionevole previsione del loro imminente verificarsi.

Un'ulteriore differenziazione riguarda la gestione contabile. L'articolo 27 del Codice prevede, infatti, che esclusivamente per le emergenze di rilievo nazionale possano essere attivate contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, mantenibili fino a un massimo di 48 mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza. Le risorse stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (art. 24, comma 1, del Codice) vengono trasferite integralmente sulla contabilità speciale a seguito della nomina del Commissario delegato. Su tali contabilità possono confluire anche ulteriori risorse rese disponibili da Regioni ed enti locali, autorizzate con ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale procedura è stata seguita più volte anche dalla Regione del Veneto.

In materia di risorse finanziarie, l'articolo 44 del Codice stabilisce che per gli interventi conseguenti agli eventi per i quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede mediante il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Con la deliberazione dello stato di emergenza vengono individuate le prime risorse necessarie per le attività di soccorso, assistenza alla popolazione e per gli interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), in attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi.

Successivamente, sulla base della valutazione congiunta tra il Dipartimento della Protezione

	Civile e la Regione, il Consiglio dei ministri, con apposita deliberazione, può assegnare ulteriori risorse dal Fondo per le emergenze nazionali per: • *il completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione;* • *il ripristino dei servizi pubblici essenziali, la gestione dei rifiuti e delle macerie e le misure di sostegno economico (art. 25, comma 2, lett. a, b e c);* • *l'avvio degli interventi urgenti di riduzione del rischio (art. 25, comma 2, lett. d).* *Qualora le risorse inizialmente destinate risultino insufficienti, il Consiglio dei ministri, su relazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, procede con ulteriori deliberazioni di finanziamento.* *Per gli eventi emergenziali di livello regionale, l'articolo 45 del Codice disciplina il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato a finanziare interventi urgenti legati alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali. I criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza Unificata.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ***Competenze dello Stato*** • *Emanazione di ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa statale, in occasione di eventi emergenziali di rilievo nazionale (tipo c), artt. 7, comma 1, e 25 del D.lgs. 1/2018.* • *Autorizzazione all'apertura di contabilità speciali per la gestione finanziaria (art. 27 del Codice).* • *Stanziamento delle risorse e gestione del Fondo per le emergenze nazionali (art. 44).* • *Previsione della dotazione del Fondo regionale di protezione civile per le emergenze nazionali e riparto tra le Regioni (art. 45).* ***Competenze della Regione*** • *Emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alla sola normativa regionale, in occasione di eventi emergenziali di tipo b) (art. 7, comma 1, D.lgs. 1/2018).* • *Il Presidente della Regione può quindi adottare ordinanze in caso di emergenze di livello regionale, senza possibilità di deroga alla normativa statale.* • *Una limitata facoltà di deroga alla normativa nazionale è prevista solo dall'art. 140-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in relazione a specifiche procedure di affidamento in emergenza.* • *Per le emergenze di tipo b) non è prevista l'apertura di contabilità speciali.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'articolo 7 del Codice individua tre tipologie di emergenze – strettamente locali, regionali e nazionali – ma non stabilisce parametri oggettivi che definiscano il passaggio dallo stato di emergenza regionale a quello nazionale. L'unico riferimento contenuto nella norma riguarda gli eventi di tipo c), qualificati come di livello nazionale, che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere affrontati con immediatezza mediante mezzi e poteri straordinari, da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti.* *Ne consegue che non sono previsti criteri chiari di classificazione basati, ad esempio, sulla valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane e materiali effettivamente disponibili presso la Regione colpita, né sulla necessità, da parte della stessa, di richiedere il coinvolgimento della protezione civile nazionale o di altre Regioni.* *Come richiamato al punto 1.2, l'articolo 25 del Codice differenzia i poteri di ordinanza connessi alle emergenze nazionali e regionali:*

- *per le emergenze nazionali, le ordinanze possono essere adottate "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";*
- *per le emergenze regionali, le ordinanze possono essere adottate esclusivamente "in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti", con margini di azione quindi più limitati e, di fatto, non sempre idonei a garantire la necessaria tempestività e flessibilità.*

Il Fondo regionale di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato a concorrere agli interventi relativi alle emergenze di livello regionale, ha beneficiato di un finanziamento costante soltanto nel periodo 2001-2008 con un trasferimento complessivo alla sola Regione del Veneto di quasi 67 milioni di euro. Successivamente, è stato rifinanziato in misura ridotta con 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale nel 2022 (D.L. 3 dicembre 2022, n. 186), con ulteriori 10 milioni di euro nel 2023 (D.L. 11 gennaio 2023, n. 3) e con 20 milioni di euro nel 2025 (D.L. 30 giugno 2025, n. 95).

La differenza tra le modalità di copertura della spesa e i poteri di deroga connessi alle emergenze nazionali rispetto a quelle regionali induce inevitabilmente le Regioni a richiedere, ove possibile, la qualificazione degli eventi come emergenze nazionali, indipendentemente dalla reale dimensione dei danni e dei fabbisogni connessi.

In assenza di un finanziamento continuativo del Fondo regionale di protezione civile, le Regioni sono state spesso costrette, da un lato, a destinare risorse proprie per la gestione delle emergenze regionali, e, dall'altro, a sollecitare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Tale situazione evidenzia come la mancanza di risorse stabili, di un quadro regolatorio uniforme e di una definizione puntuale delle emergenze possa determinare richieste di classificazione non sempre proporzionate all'effettiva gravità degli eventi, oltre a ritardi negli interventi conseguenti alle necessarie valutazioni e deliberazioni.

*In occasione di eventi emergenziali di tipo **b**, l'impossibilità di derogare alla normativa statale – deroga ammessa solo per gli eventi di tipo **c** – può determinare un significativo prolungamento dei tempi e un incremento dei costi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.*

*L'impossibilità di accedere alle procedure finanziarie semplificate previste nell'ambito della contabilità speciale, riservata anch'essa ai soli eventi di tipo **c**, comporta inoltre un rallentamento nei tempi di assunzione degli impegni di spesa e nelle relative procedure di liquidazione.*

Territori colpiti da eventi emergenziali richiedono un tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e della normalità quotidiana. L'individuazione di procedure amministrative e finanziarie idonee ad accelerare tali tempi risulta determinante per attenuare l'impatto degli eventi calamitosi sul tessuto sociale ed economico locale.

L'introduzione della possibilità di derogare alla normativa statale e di attivare una contabilità speciale, se accompagnata da adeguati trasferimenti finanziari, potrebbe indurre una rivalutazione della classificazione di alcune emergenze. Tali situazioni, infatti, se gestibili in modo più celere ed efficace a livello regionale, potrebbero non rendere necessaria la richiesta del Presidente della Regione di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e delle connesse ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

D'altra parte, un quadro regolatorio e finanziario differenziato si concilia difficilmente con la natura delle emergenze che, indipendentemente dalla qualificazione come nazionali o regionali, presentano comunque l'esigenza primaria di essere affrontate con la massima tempestività, al fine di ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza dei territori e la normalità della vita delle comunità colpite.

Il Codice prevede una procedura orientata a garantire la rapida attuazione degli interventi; tuttavia, la prassi operativa – come evidenziato anche dai dati temporali riportati nella Tabella 1 – mostra che l'adozione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile è preceduta da una complessa fase endoprocedimentale. Tale fase, condotta dal Dipartimento della protezione civile, implica il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, tra cui la Regione interessata e il Ministero

	dell'Economia e delle Finanze, con conseguente allungamento dei tempi di definizione e avvio degli interventi. *Alla luce di tali criticità, con l'attribuzione alle Regioni di una funzione più diretta nella gestione di questa fase programmatoria ed istruttoria, si mira all'obiettivo di ridurne la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze.* *Per dare una dimensione al fenomeno basti evidenziare come, nel periodo dal 2019 al 2024, Regione del Veneto ha impiegato risorse autonome per oltre 2,5 milioni di euro per la gestione delle emergenze locali per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale, come risulta dalla seguente tabella:* **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **TOT. PERIODO 2019_2024** **62.131,82** | **34.322,93** | **698.735,02** | **800.000,00** | **0,00** | **1.023.490,91** | **2.556.548,86** *Risorse il cui utilizzo non ha potuto beneficiare, ad esempio, delle accelerazioni procedimentali derivanti dalle deroghe al codice degli appalti ed alla legge sul procedimento amministrativo, piuttosto che dalla gestione delle risorse stesse in contabilità speciale.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Si riportano alcuni indicatori relativi alle dichiarazioni degli stati di emergenza relativi agli eventi accaduti dal 2018 al 2025.* - *n. dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale = 10 pari a **1,25 eventi/anno** (min 0 – max 2)* - *Importo complessivo stanziato sul Fondo per le emergenze nazionali € 305.229.477 (importo min € 500.000 – importo max € 66.610.000)* - *Importo complessivo stanziato dallo stato su altri fondi € 1.141.686.832* - *n. eventi per i quali è stata assunta la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = 63 pari a **7,88 eventi/anno** (min 3 – max 13)* *Per dare una dimensione delle attività svolte per i soli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesse al rischio idrogeologico, idraulico, meteo nel periodo dal 2018 a giugno 2025, sono stati gestiti da Regione n. 10 stati di emergenza, oltre ad Ucraina, Covid 19 e crisi idrica, con risorse statali del Fondo emergenze nazionali, Proteggitalia, FSUE, Legge 178/2020, Legge 234/202, DL 104/2023 pari ad euro 1.446.916.309 oltre a euro 2.254.882 € di risorse regionali.* *Il dettaglio degli step istruttori dalla data di fine dell'evento calamitoso all'approvazione del Piano degli Interventi Urgenti da parte del Dipartimento della protezione civile viene riportato nella Tabella 1, in appendice alla presente. In Tabella 1 sono, infatti, descritte le tempistiche di ogni step istruttorio per sei casi di calamità naturali avvenute in Veneto recentemente per le quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Questi indicatori mostrano la suddivisione delle funzioni tra i vari attori coinvolti e le relative tempistiche.* *In Tabella 2, in appendice alla presente, è indicato il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione del Veneto per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (con esclusione delle emergenze Covid-19, Ucraina e crisi idrica).*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

	La Tabella 1 riporta le tempistiche relative a ciascuna fase istruttoria, sia per le amministrazioni centrali sia per la Regione del Veneto. Limitando l'analisi ai tempi medi di gestione riconducibili allo Stato, emerge che nella sola fase iniziale – compresa tra la conclusione dell'evento calamitoso e l'approvazione del Piano degli interventi urgenti – trascorrono mediamente oltre tre mesi. Tale periodo è imputabile in larga parte alla necessità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio di acquisire i necessari consensi e adottare gli atti di propria competenza. In questo lasso temporale rientrano anche le attività di sopralluogo svolte dal Dipartimento, che in alcuni casi avvengono in parallelo ad altri passaggi istruttori. *Se si considera anche il tempo necessario per l'approvazione del Piano con i fabbisogni ulteriori, i tempi complessivi imputabili ai procedimenti di competenza degli organi statali intercorrenti dalla fine dell'evento calamitoso incrementano ulteriormente.* *Per quanto riguarda gli strumenti contabili, la contabilità speciale, di cui si propone la possibilità di istituzione anche in occasione degli stati di emergenza di livello regionale, costituisce un modello semplificato che consente una gestione più rapida ed efficace delle risorse, riducendo sensibilmente i tempi rispetto alla contabilità ordinaria.* *Quest'ultima, disciplinata dai principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, è infatti caratterizzata da una sequenza più articolata di passaggi amministrativo-contabili, tra cui il principio della competenza potenziata, l'impegno di spesa con relativa imputazione all'annualità finanziaria di riferimento e l'impossibilità di riutilizzare le economie maturate su un esercizio finanziario. Tali vincoli, pur garantendo rigore e trasparenza, comportano inevitabilmente un allungamento dei tempi per la liquidazione e l'utilizzo delle risorse.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La richiesta in oggetto, come già evidenziato, contempla la possibilità di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale non solo in occasione di emergenze di rilievo nazionale – che restano di competenza dello Stato – ma anche in relazione a situazioni emergenziali di rilevanza regionale, la cui gestione è attribuita alla Regione.* *La gestione diretta da parte della Regione, nella misura in cui consente di superare le fasi procedurali attualmente previste per gli stati di emergenza di livello nazionale, determina una significativa riduzione dei tempi sia per l'avvio che per il completamento delle attività previste nei Piani degli interventi per la gestione delle emergenze. In una ottica complessiva, le attività attuate dalle competenti istituzioni nazionali si configurano come un livello aggiuntivo rispetto a quelle già di competenza regionale, con conseguente allungamento dei tempi procedimentali.* *La semplificazione delle procedure amministrative, resa possibile dall'applicazione di deroghe alla normativa nazionale, unitamente all'utilizzo della contabilità speciale per la gestione degli aspetti economico-finanziari, non solo consente l'adozione di procedure snelle per gli interventi volti al superamento dell'emergenza, ma determina anche una significativa riduzione dei tempi necessari sia per la realizzazione degli interventi, sia per le relative procedure finanziarie, in particolare per quanto riguarda le liquidazioni.* *Ne deriva un impatto economico positivo, con effetti favorevoli sia sulla riduzione dei costi complessivi degli interventi, sia sul contenimento dei tempi di esposizione finanziaria per gli operatori economici, i cittadini e gli enti coinvolti.* *Per quantificare i danni diretti immediati e conseguenti alla calamità e alla sua gestione, fra gli eventi classificati fra le calamità nazionali, si possono esaminare quelli che hanno colpito l'intera regione Veneto nel luglio/agosto 2023 per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del 28/08/2023 a cui ha fatto seguito la OCDPC 1025/2023.* *Per la gestione dell'emergenza del luglio/agosto 2023 e i successivi interventi, lo Stato ha previsto finanziamenti per circa 131,8 milioni di euro di cui 66,0 milioni di euro di risorse del Ministero dell'Interno di cui al DL 104/2023 non gestite con le regole dello stato di emergenza, oltre a risorse proprie del Fondo Emergenze Nazionali pari a 65,8 milioni di euro.*

	Per quantificare, in linea di massima, il danno al sistema economico possiamo ipotizzare che, rispetto alla popolazione interessata di quasi 4,9 milioni di abitanti e poco più di 2 milioni di occupati, se anche solo il 5% di costoro fosse rimasto coinvolto dall'emergenza e, per un giorno non si fosse recato al lavoro perché l'impianto produttivo in cui operavano risultava danneggiato oppure perché la viabilità era bloccata. Il Veneto nel 2023 ha prodotto un valore aggiunto che quantificato in 177 miliardi di euro, che corrispondono a un importo, per giornata lavorata, di circa 400 euro per ogni occupato. Partendo da tali dati il costo del danno stimato sarebbe di 40 milioni di euro. A questo importo si dovrebbe poi aggiungere il dato sull'impatto che la mancata produzione potrebbe avere a livello di rete commerciale piuttosto che su altre aziende per mancate forniture e acquisti. Utilizzando le evidenze fornite da specifici studi applicati a realtà territoriali comparabili, l'impatto in termini di costi indiretti potrebbe essere indicato in circa altri 20 milioni di euro che, aggiunti a precedenti, portano il danno totale, associato alle attività produttive, ad un importo di 60 milioni di euro. *Se, con riferimento al nostro esempio, ciò si traducesse anche soltanto in un paio di giorni di blocco del 5% della produzione, il relativo danno diretto e indiretto sul valore aggiunto nazionale -e dunque non solo regionale -potrebbe essere quantificato in quasi 120 milioni di euro, ovvero un importo circa pari ai costi complessivi dell'emergenza sostenuti dallo Stato (Fondo nazionale + DL 104/2023).*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).* 1 https://autonomia.regione.veneto.it/home
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? • *Comuni, province e Città metropolitana* • *Comuni montani e camere di commercio.* • *Associazioni di categoria* • *Forze sindacali* • *Enti del terzo settore* • *Università* • *Ordini professionali regionali.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *L'attribuzione delle competenze risulta coerente con l'applicazione del principio di sussidiarietà, come richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024. È stato infatti superato un modello astratto e generalizzato di ripartizione delle funzioni, optando invece per un'assegnazione fondata su un'analisi puntuale di ciascuna funzione. In tale prospettiva, il livello regionale è stato individuato come il più adeguato all'esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto della loro natura, del contesto locale e, se del caso, di quello generale in cui esse si collocano. L'allocazione a un livello territoriale di governo consente infatti all'autorità pubblica una più profonda conoscenza delle peculiarità del territorio, facilitando l'adattamento delle azioni alle condizioni locali.* *La richiesta di attribuire in ambito territoriale la funzione di protezione civile trova fondamento in una pluralità di fattori rilevanti su scala regionale e subregionale, strettamente legati alle specificità dei territori e al principio di sussidiarietà.* *In primo luogo, secondo la teoria economica, i servizi di protezione civile sono generalmente considerati "beni pubblici locali", ovvero prestazioni i cui benefici sono non rivali, non escludibili e decrescenti con l'aumentare della distanza e del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'emergenza. Di conseguenza, un'organizzazione fondata sulla prossimità territoriale consente di ridurre significativamente i tempi di intervento, migliorando la tempestività e l'efficacia dei soccorsi, nonché il ripristino delle normali condizioni di vita e lavoro.* *Ulteriori elementi a sostegno di tale approccio includono l'importanza della conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori e la presenza di significative differenze tra aree geografiche in termini di priorità di intervento. È tuttavia evidente che, in presenza di eventi caratterizzati da danni di particolare intensità o ampia estensione, la capacità di risposta delle istituzioni locali può risultare insufficiente. In questi casi, l'intervento di risorse e strutture nazionali diventa indispensabile e, secondo il principio di sussidiarietà, tanto più rilevante quanto maggiore è il loro apporto nella gestione dell'emergenza.* *Infine, sotto il profilo dell'efficienza e della responsabilizzazione delle comunità e delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione dei servizi a livello locale dovrebbe essere accompagnata dalla responsabilità degli enti competenti nel reperimento delle risorse necessarie. Tuttavia, data la natura eccezionale degli eventi di protezione civile e l'elevato livello dei danni che ne può derivare, questa regola non può essere applicata rigidamente. È quindi opportuno prevedere forme di finanziamento integrative a carico del governo centrale, destinate a coprire la parte di spesa eccedente rispetto a quella ordinariamente sostenibile dalle amministrazioni territoriali coinvolte.* *Nel complesso, questi elementi giustificano l'attribuzione prioritaria alle Regioni e agli enti locali delle funzioni di protezione civile previste nella proposta, in piena coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà.* *Nel caso di emergenze di tipo **b)**, l'introduzione di procedure amministrative e finanziarie semplificate nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consentirebbe di accelerare il ripristino delle normali condizioni di vita, con effetti positivi sul tessuto socioeconomico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.* *Il possibile mantenimento in capo alla Regione della gestione delle fasi post-emergenziali, applicando le medesime semplificazioni previste per le emergenze di rilievo nazionale – quali la possibilità di derogare alla normativa statale e l'apertura di contabilità speciale – unitamente al preventivo trasferimento delle risorse finanziarie, permetterebbe una sensibile riduzione dei tempi necessari per l'attivazione degli interventi, eliminando l'obbligo dell'istruttoria statale, della deliberazione del Consiglio dei ministri e delle successive procedure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile.*

3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione esercita già una parte rilevante delle funzioni oggetto della richiesta in virtù di delega statale. Il Commissario delegato, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, è di norma individuato, d'intesa con la Regione, nell'ambito delle strutture regionali, e opera avvalendosi delle deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nonché mediante l'utilizzo di una specifica contabilità speciale.* *Per offrire una dimensione concreta delle attività svolte dal Commissario delegato, si richiamano i dati già precedentemente illustrati. Emerge chiaramente che sul piano organizzativo, la Regione del Veneto ha dimostrato nel corso degli ultimi anni una consolidata capacità operativa nella gestione di numerose situazioni emergenziali.* *Se dotata di poteri di ordinanza in deroga analoghi a quelli attribuiti al Dipartimento della Protezione Civile, la Regione potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità operativa e di una più pronta capacità di risposta, superando gli attuali vincoli burocratici e procedurali imposti dal livello centrale.* *Questa accresciuta autonomia permetterebbe alla Regione del Veneto di affrontare direttamente, e con strumenti più adeguati, anche eventi emergenziali di minore entità, evitando la necessità di ricorrere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per situazioni pienamente gestibili a livello regionale. Ne deriverebbero evidenti vantaggi in termini di rapidità d'intervento e di ripristino delle normali condizioni di vita e di attività per cittadini e imprese.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Il comma 3 dell'art. 2 della bozza di pre-intesa chiarisce che "le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia **limitatamente al territorio regionale**".* *Pertanto, l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto esclusivamente all'ambito territoriale regionale.* *L'esercizio diretto delle funzioni di protezione civile da parte della Regione o degli enti locali non comporterebbe alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né determinerebbe rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance territoriale della funzione consentirebbe una gestione più efficiente e mirata, riducendo le distorsioni redistributive.* *L'attribuzione della competenza a livello regionale o sub-regionale, oltre a rafforzare la capacità di risposta delle amministrazioni locali, produrrebbe effetti positivi anche per i territori limitrofi, i quali potrebbero beneficiare di interventi più tempestivi e localizzati. Ciò contribuirebbe alla mitigazione di possibili esternalità negative, tipiche degli eventi emergenziali, garantendo una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l'attribuzione di funzioni in materia di protezione civile a livello regionale comporterebbe una significativa riduzione dei tempi di intervento, ripristino e concessione dei contributi, con effetti positivi anche sulla mitigazione dei danni indiretti che si riflettono sul tessuto produttivo, incluse le reti commerciali.* *La maggiore tempestività degli interventi garantirebbe infatti un più rapido "ritorno alla normalità", limitando l'insorgere di danni secondari e di perdite economiche indirette per*

	lavoratori, imprese e operatori economici connessi ai territori colpiti. *Inoltre, la semplificazione delle procedure istruttorie e degli adempimenti amministrativi permetterebbe di ridurre in modo rilevante i costi di conformità (compliance), contribuendo a un impiego più efficiente delle risorse pubbliche e a una maggiore efficacia complessiva dell'azione amministrativa.* *Infatti, la gestione regionale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, attraverso la possibilità di operare in deroga alla normativa statale e di avvalersi delle semplificazioni procedurali derivanti dall'apertura di contabilità speciale, potrà garantire un'attivazione più rapida ed efficiente delle misure necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi, al ripristino delle infrastrutture e alla realizzazione degli interventi correlati.* *Tali strumenti potranno altresì agevolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'attivazione tempestiva di misure di sostegno a favore dei soggetti privati e delle attività economico-produttive, con ricadute positive sull'intero territorio interessato.* *Tali deroghe e semplificazioni possono generare, tra l'altro, significative economie di spesa, riconducibili sia alla maggiore tempestività degli interventi sia alla riduzione dei vincoli operativi imposti dalla normativa ordinaria. In particolare, si evidenziano riduzioni nei tempi procedurali grazie alla possibilità di deroga a specifiche discipline, quali quelle relative al procedimento amministrativo, agli appalti pubblici e alla gestione dei rifiuti.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Come sopra evidenziato, il principale beneficio per le istituzioni locali – e, di riflesso, per cittadini e imprese – consiste nella significativa riduzione dei tempi di intervento. Tale tempestività incide direttamente sulla capacità di contenere i danni indiretti e differiti che si manifestano successivamente all'evento calamitoso.* *Nel caso di specie, la possibilità per il Presidente della Regione di adottare ordinanze in deroga alla normativa statale, in occasione di emergenze di tipo **b)**, unitamente all'utilizzo di una specifica contabilità speciale, consentirà una significativa semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, con conseguenti economie di spesa e un'efficientamento complessivo del sistema di gestione emergenziale.* *Un coordinamento pienamente affidato alla Regione assicurerà una risposta più adeguata e tempestiva alle esigenze del territorio, grazie alla più approfondita conoscenza, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessità, delle priorità e delle dinamiche socio-economiche e ambientali del contesto territoriale.* *Un ulteriore beneficio è rappresentato dall'alleggerimento del carico amministrativo gravante sulle amministrazioni centrali, con conseguenti possibilità di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche. Tale alleggerimento consentirebbe, inoltre, di focalizzare l'azione del livello centrale su ambiti maggiormente strategici e di sistema, quali la promozione di misure di prevenzione, la diffusione di buone pratiche e il coordinamento interistituzionale.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione alla Regione della facoltà di adottare, in occasione di emergenze di tipo **b)**, ordinanze in deroga anche alla normativa statale e di avvalersi di una contabilità speciale, è finalizzata ad accelerare e semplificare le procedure necessarie al superamento dell'emergenza, con un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa, elemento particolarmente rilevante in contesti conseguenti a eventi calamitosi.* *Tale attribuzione, se accompagnata da un adeguato trasferimento di risorse finanziarie, potrebbe condurre a una diversa classificazione di alcune emergenze che, grazie alla possibilità di essere gestite in modo più tempestivo ed efficace direttamente dalla Regione, non richiederebbero più la deliberazione del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, né la successiva adozione di ordinanze da*

	parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. *Ciò comporterebbe una azione più tempestiva da parte della Regione a fronte di una significativa riduzione dei passaggi amministrativi e dei tempi necessari per l'attivazione degli interventi.* *La gestione delle emergenze richiede soluzioni tempestive, in grado di superare i vincoli propri delle procedure ordinarie. In tale contesto, la proposta si configura come un'occasione di semplificazione dell'azione amministrativa, finalizzata anche a superare le complessità procedurali connesse alla natura straordinaria e all'ampia estensione degli eventi calamitosi.* *La principale motivazione a supporto di un esercizio più efficiente ed efficace della funzione di protezione civile a livello territoriale risiede, pertanto, nella possibilità di ridurre significativamente le tempistiche operative, semplificare gli adempimenti procedurali ed eliminare i passaggi intermedi tra Regione e Stato, che caratterizzano l'attuale assetto centralizzato.* *Si richiamano le osservazioni sull'analisi che prendono in considerazione le sei emergenze di rilievo nazionale che sono state riconosciute nella Regione del Veneto a causa di eventi meteo accaduti tra il 2020 ed il 2024 (Tabella 1 in appendice).*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Come evidenziato, e tenendo conto di quanto emerge dall'allegata tabella, nel caso della funzione venisse esercitata a livello territoriale è prevedibile una significativa riduzione dei tempi necessari per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, nonché per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili.* *Ne deriverebbero evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che potrebbero così tornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi in tempi sensibilmente più brevi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.* *Importante è anche il tempo assai contenuto necessario per la dichiarazione dello stato di emergenza di tipo b) che, dal 2018 al 2025 è stato mediamente:* - *tempo medio intercorrente tra l'inizio dell'evento e la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = **4,1 gg** (min 0 gg – max 38 gg)* *di gran lunga inferiore al tempo necessario in occasione degli eventi di tipo c).*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *In base alle considerazioni sopra riportate, il modello proposto per contrastare i danni delle calamità comporta anche la responsabilizzazione degli enti locali nell'uso delle risorse e l'incentivazione dei cittadini e imprese locali a monitorarne l'operato.* *L'attribuzione alla Regione della facoltà di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale, nonché di disporre l'apertura di contabilità speciali per la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e alla fase post-emergenziale in caso di eventi di tipo **b)** — analogamente a quanto già previsto per gli eventi di tipo **c)** — comporta che il Presidente della Regione, non operando in qualità di Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, agisca come autorità regionale direttamente coinvolta, più prossima al territorio e soggetta a un costante controllo da parte dei cittadini.* *Tale condizione accresce il livello di responsabilizzazione, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei procedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale.*

3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La prossimità territoriale e la conoscenza approfondita da parte delle amministrazioni locali delle specificità del territorio, del contesto socioeconomico e delle dinamiche produttive costituiscono un evidente vantaggio nella gestione delle emergenze rispetto agli enti centrali.* *Questo patrimonio di conoscenze, unito al capitale umano locale, si traduce in una capacità di intervento più tempestiva, mirata ed efficace, con conseguente accelerazione del ritorno alle condizioni di normalità per cittadini e imprese.* *Inoltre, la familiarità con le condizioni locali consente di pianificare e attuare misure di prevenzione più adeguate, sia sul piano del presidio territoriale sia in termini di informazione e sensibilizzazione della popolazione.* *La possibilità per la Regione di gestire, mediante proprie ordinanze, le fasi del superamento dell'emergenza e del ripristino delle normali condizioni di vita consente all'autorità regionale – che mantiene un costante confronto con i soggetti coinvolti e i potenziali attuatori – di monitorare in tempo reale gli effetti delle azioni intraprese e di intervenire tempestivamente per correggere o adattare gli strumenti utilizzati, laddove necessario.* *L'adozione di ordinanze regionali, anche in deroga alla normativa statale, permetterà inoltre alla Regione di esercitare un controllo diretto e continuo sull'impatto delle misure adottate, con la possibilità di apportare, nei limiti di legge, modifiche operative e amministrative immediate. Ciò al fine di migliorare l'efficacia delle attività in corso e incrementare l'efficienza dell'apparato organizzativo impiegato nella gestione dell'emergenza.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'art. 1 della proposta incida in modo significativamente rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come definito all'art. 118 della Costituzione.* *Restano fatte salve, in ogni caso, le attività svolte dal volontariato di protezione civile, che continua a rivestire un ruolo fondamentale sia nella fase emergenziale sia nella prima fase del superamento dell'emergenza.* *Tali attività potranno beneficiare sin da subito delle eventuali deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze adottate dal Presidente della Regione e di una procedura di rimborso delle spese più celere, in applicazione degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018, resa possibile dalle semplificazioni amministrative e finanziarie derivanti dalla gestione dei fondi attraverso contabilità speciale.*

APPENDICE

Tabella 1 Analisi dei tempi amministrativi nella gestione degli ultimi 6 stati di emergenza di rilievo nazionale

	755/2021			761/2021			1025/2023			1086/2024			1093/2024			1131/2025		
STEP ISTRUTTORI	data	STATO	RV	data	STATO	RV	data	STATO	RV	data	STATO	RV	data	STATO	RV	data	STATO	RV
data inizio evento	01/01/2021			04/12/2020			13/07/2023			30/10/2023			15/05/2024			23/09/2024		
data fine evento	10/01/2021			09/12/2020			06/08/2023			05/11/2023			22/05/2024			24/09/2024		
dichiarazione stato eme. regionale	03/01/2021			06/12/2020			07/08/2023			06/11/2023			22/05/2024			24/09/2024		
richiesta stato EME	26/01/2021		16	22/12/2020		13	11/08/2023		5	09/02/2024		96	07/06/2024		16	29/11/2024		66
invio relazione tecnica	26/01/2021			22/12/2020			11/08/2023			09/02/2024			07/06/2024			29/11/2024		
dichiarazione Cdm	26/02/2021	31		30/12/2020	8		28/08/2023	17		24/05/2024	105		03/07/2024	26		28/01/2025	60	
richiesta intesa su ocdpc	12/03/2021	14		14/01/2021	15		31/08/2023	3		31/05/2024	7		08/07/2024	5		03/02/2025	6	
risposta intesa	19/03/2021		7	22/01/2021		8	20/09/2023		20	18/06/2024		18	19/07/2024		11	25/02/2025		22
ocdpc adozione	24/03/2021	5		30/03/2021	67		26/09/2023	6		18/06/2024	0		30/07/2024	11		27/02/2025	2	
ocdpc pubblicazione	08/04/2021	15		08/04/2021	9		04/10/2023	8		28/06/2024	10		09/08/2024	10		08/03/2025	9	
invio piano interventi urgenti	30/04/2021		22	28/05/2021		50	03/11/2023		30	31/07/2024		33	26/09/2024		48	04/04/2025		27
approvazione piano interventi urg.	13/07/2021	35	39	16/07/2021	28	21	16/11/2023	13		23/08/2024	23		02/10/2024	6		06/05/2025	32	
		100	**84**		**127**	**92**		**47**	**55**		**145**	**147**		**58**	**75**		**109**	**115**

Tabella 2 Dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato (FEN, Proteggitalia, FSUE,…), e dalla Regione del Veneto per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (2018-2025)

prima ordinanza	FEN	altri fondi	Totale fondi statali	fondi regionali	Totale fondi stanziati
558/2018	28.027.244	991.757.745	1.019.784.989	2.026.871	1.021.811.860
580/2019	500.000	-	500.000	-	500.000
622/2019	50.418.307	41.625.473	92.043.780	10.988	92.054.767
704/2020	17.677.926	38.237.330	55.915.257	127.952	56.043.208
755/2021	3.200.000		3.200.000	-	3.200.000
761/2021	47.350.000	4.074.499	51.424.499	89.072	51.513.571
1025/2023	65.846.000	65.991.785	131.837.785	-	131.837.785
1086/2024	20.150.000		20.150.000	-	20.150.000
1093/2024	66.610.000		66.610.000	-	66.610.000
1131/2025	5.450.000	-	5.450.000	-	5.450.000
TOTALI	**305.229.477**	**1.141.686.832**	**1.446.916.309**	**2.254.883**	**1.449.171.192**

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***VENETO***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 3 - Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale***

Art. 3 Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo Codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata.

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 25 comma 7*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *L'articolo 25 del Decreto Legislativo 1/2018 prevede la possibilità di nominare Commissari delegati, mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate, per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e delle fasi finalizzate al superamento delle stesse.* *Il Commissario opera su delega del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede, tra l'altro, a verificare ed approvare le pianificazioni proposte dal Commissario delegato e a proporre l'assegnazione dei fondi necessari.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Le fasi relative al coordinamento in emergenza al superamento dell'emergenza conseguenti a emergenze di tipo c), ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018, sono attribuite allo Stato.*

	A seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può nominare, d'intesa con la Regione interessata, un Commissario delegato per: *a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;* *b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;* *c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;* *d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;* *e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;* *f) l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze.* *Compete quindi al Commissario delegato la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza ed al ritorno delle normali condizioni di vita che di norma opera utilizzando strutture e soggetti attuatori già attivi nel territorio.* *Spesso sono le strutture regionali a supportare l'attività commissariale.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La nomina del Commissario delegato o del Commissario straordinario non ricade automaticamente sul Presidente della Regione (quale autorità di protezione civile territoriale), né su un soggetto da lui indicato.* *Tuttavia, per garantire la massima efficacia, responsabilizzazione e continuità gestionale, è fondamentale che tale nomina riguardi una figura con un contatto diretto e stabile con il territorio, dotata di una profonda conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali locali.* *Il Commissario delegato, operando nel contesto dell'emergenza e del superamento della stessa, ha un interazione importante con il territorio, in particolare con gli enti, i cittadini e le attivitàsocio economiche colpite dalle calamitò.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

anno dichiarazione stato di emergenza	*n. stati emergenza di rilievo nazionale*	*n. intese Regione per nomina commissario*	*n. nomine Presidente o persona da lui indicata*
2025	*1*	*1*	*1*
2024	*2*	*2*	*2*
2023	*1*	*1*	*1*
2022	*0*	*0*	*0*
2021	*1*	*1*	*1*

2020	2	2	2
2019	2	2	2
2018	1	1	1

1.6 Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali, l'intesa tra Stato e Regione è sempre stata raggiunta con nomina del Commissario nella figura del Presidente o di persona da lui indicata, non si rilevano casi concreti che possano costituire un riferimento attendibile per stimare i tempi medi di gestione da parte dello Stato in relazione alla funzione oggetto della richiesta.
Di seguito vengono comunque riportati i tempi intercorsi tra la richiesta di intesa, da parte del Capo Dipartimento della protezione civile al Presidente della Regione in merito all'ordinanza di cui all'art. 25 del Codice della protezione civile e la firma dell'ordinanza stessa a seguito della raggiunta intesa, per le emergenze di rilievo nazionale dal 2020 al 2025. Tale intesa prevede, tra l'altro, anche la condivisione del nominativo del Commissario delegato.

	704/2020		755/2021		761/2021		1025/2023		1086/2024		1093/2024		1131/2025	
STEP ISTRUTTORI	STATO	RV	STATO	RV	STATO	RV	STATO	RV	STATO	RV	STATO	RV	STATO	RV
richiesta intesa su ocdpc	13		14		15		3		7		5		6	
risposta intesa		7		7		8		20		18		11		22
ocdpc adozione	1		5		67		6		0		11		2	
	14	**7**	**19**	**7**	**82**	**8**	**9**	**20**	**7**	**18**	**16**	**11**	**8**	**22**
giorni trascorsi	**21**		**26**		**90**		**29**		**25**		**27**		**30**	

1.7 Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali, l'intesa tra Stato e Regione si è sempre concretizzata attraverso la nomina del Commissario nella persona del Presidente della Regione, ovvero di un soggetto da questi designato, non risultano casi concreti che possano costituire un parametro attendibile per stimare l'impatto economico-finanziario derivante da una gestione diretta da parte dello Stato della funzione oggetto della presente richiesta.
Va tuttavia rimarcato che l'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa più efficiente ed efficace, con conseguente migliore impiego delle risorse disponibili.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

2.1 Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione

	ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).* 1 https://autonomia.regione.veneto.it/home
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? • *Comuni, province e Città metropolitana* • *Comuni montani e camere di commercio.* • *Associazioni di categoria* • *Forze sindacali* • *Enti del terzo settore* • *Università* • *Ordini professionali regionali*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *L'attribuzione delle competenze risulta coerente con il principio di sussidiarietà, così come declinato nella sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale.* *Non è stato adottato un modello astratto e uniforme di riparto delle funzioni; al contrario, per ciascuna funzione è stato individuato il livello territoriale ritenuto più adeguato, in relazione alla natura della funzione stessa, al contesto locale e, più in generale, al quadro in cui essa si colloca. L'allocazione presso un livello territoriale di governo consente infatti all'autorità pubblica di conoscere più approfonditamente le peculiarità dell'ambiente in cui la funzione viene esercitata e di adeguare l'azione amministrativa alle specifiche condizioni locali.* *In tale prospettiva, l'attribuzione del ruolo di Commissario delegato al Presidente della Regione, ovvero a un soggetto da questi designato, come rilevato dalla Corte Costituzionale, garantisce che le funzioni siano affidate a livelli istituzionali prossimi alla popolazione interessata. Ciò favorisce una più effettiva responsabilità politica, in quanto la vicinanza territoriale agevola il controllo democratico, la partecipazione dei cittadini e*

	stimola l'autorità pubblica a essere maggiormente responsiva rispetto alle esigenze prevalenti della comunità amministrata. *L'esigenza di allocare a livello territoriale le funzioni in materia di protezione civile trova giustificazione in diversi fattori di rilievo regionale e subregionale, strettamente connessi sia alle peculiarità territoriali, sia al principio costituzionale di sussidiarietà.* *In primo luogo, i servizi di protezione civile sono qualificabili, secondo la teoria economica, come "beni pubblici locali", i cui benefici sono non rivali, non escludibili e inversamente proporzionali alla distanza, in quanto decrescono all'aumentare del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'emergenza. Un'organizzazione di tipo territoriale consente quindi di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, garantendo maggiore tempestività ed efficacia nei soccorsi e nel ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro.* *A sostegno di tale orientamento si aggiungono ulteriori elementi, tra cui l'importanza della conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori e le significative differenze territoriali nelle priorità di intervento.* *In questo quadro, la nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario delegato, assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica che governa il territorio regionale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Le precedenti emergenze di rilievo nazionale, anche di particolare entità – come l'evento "VAIA" – hanno costituito un esempio concreto della capacità della Regione di gestire in maniera efficace ed efficiente le attività commissariali. In tali circostanze, l'attribuzione al Presidente della Regione del ruolo di Commissario delegato ha assicurato un coordinamento puntuale e un'attuazione tempestiva degli interventi necessari.* *Nel periodo 2018-2025, il Presidente della Giunta regionale – ovvero persone da lui indicate al Capo Dipartimento della Protezione Civile – è stato nominato Commissario delegato in dieci stati di emergenza di rilievo nazionale a seguito di eventi metereologici, con un trasferimento complessivo di risorse statali pari a 1.446.916.306 euro, come dettagliato nella tabella riportata di seguito.* *L'attività commissariale ha reso possibile, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione di interventi tempestivi ed efficaci, evidenziando come, sul piano organizzativo, la Regione del Veneto abbia consolidato negli ultimi anni una significativa capacità operativa nella gestione di situazioni emergenziali di diversa natura e complessità.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'articolo 3 della bozza di pre-intesa specifica che la sua applicabilità è limitata agli "eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione". Ne consegue che l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto al solo ambito territoriale regionale.* *L'individuazione del Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione,*

prima ordinanza	558/2018	580/2019	622/2019	704/2020	755/2021	761/2021	1025/2023	1086/2024	1093/2024	1131/2025	TOTALI
	28.027.244	500.000	50.418.307	17.677.926	3.200.000	47.350.000	65.846.000	20.150.000	66.610.000	5.450.000	**305.229.477**
	91.757.745	-	41.625.473	38.237.330		4.074.499	65.991.785			-	**1.141.686.832**
Totale fondi statali	1.019.784.989	500.000	92.043.780	55.915.256	3.200.000	51.424.499	131.837.785	20.150.000	66.610.000	5.450.000	**1.446.916.309**

	ovvero in un soggetto da questi designato, non comporta alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né genera rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance affidata a un Commissario con piena conoscenza delle dinamiche e delle criticità locali garantisce una gestione più efficiente e mirata, riducendo al minimo eventuali distorsioni redistributive. *L'attribuzione delle funzioni commissariali, così come delineata dall'articolo 3 della bozza di pre-intesa, rafforza la capacità di risposta delle amministrazioni locali e produce effetti positivi anche per i territori limitrofi. Questi ultimi, infatti, possono beneficiare di interventi più tempestivi, contribuendo alla mitigazione delle esternalità negative tipiche degli eventi emergenziali. Tale impostazione assicura una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Come già evidenziato, l'attribuzione della funzione di Commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale al Presidente della Regione – o a persona dal medesimo indicata – rappresenta una scelta strategica in considerazione della diretta conoscenza del territorio e delle sue specifiche dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali. Tale soluzione assicura la massima efficacia dell'azione commissariale, calibrata sulle peculiarità locali, con ricadute positive per i cittadini, il tessuto economico-produttivo e gli enti coinvolti.* *L'assegnazione di tale ruolo al livello regionale consente inoltre una significativa riduzione dei tempi di intervento, di ripristino e di erogazione dei contributi, contribuendo a mitigare i danni indiretti che incidono sul sistema produttivo, incluse le reti commerciali.* *La maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un più rapido ritorno alla normalità. Ciò comporta una limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La certezza della nomina di un Commissario strettamente legato al territorio, in virtù della più approfondita conoscenza del contesto locale e di una maggiore assunzione di responsabilità, assicura l'adozione di iniziative e interventi tempestivi, pienamente rispondenti alle esigenze specifiche delle comunità interessate.* *Come già evidenziato, un ulteriore beneficio per le istituzioni locali – e, in via riflessa, per cittadini e imprese – deriva dalla riduzione dei tempi di intervento, resa possibile dalla conoscenza diretta delle necessità, delle priorità e delle dinamiche socio-economiche e ambientali del territorio.* *Tale tempestività incide in maniera determinante sulla capacità di contenere i danni indiretti e differiti che possono manifestarsi successivamente all'evento calamitoso.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario straordinario assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica preposta al governo regionale.* *La conoscenza approfondita del contesto locale – dell'ambiente, delle infrastrutture e degli*

	assetti sociali ed economici – rappresenta infatti un fattore determinante per l'individuazione e l'attuazione degli interventi prioritari in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe possibile in assenza di un legame diretto e radicato con il territorio. *Come già evidenziato, la maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un ritorno accelerato alla normalità. Ciò comporta, al contempo, una significativa limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Una più approfondita conoscenza del territorio e la familiarità delle condizioni locali consente al Presidente-Commissario delegato, di programmare gli interventi in tempi significativamente più contenuti rispetto a chi non dispone di un'adeguata familiarità con le dinamiche locali.* *Ne derivano evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che possono così tornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi in tempi sensibilmente più brevi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione al Presidente della Regione, o a un soggetto da lui indicato, del ruolo di Commissario delegato, assicura una maggiore prossimità del Commissario al territorio di riferimento e lo espone a un controllo costante da parte della cittadinanza, con un conseguente accrescimento del livello di responsabilizzazione nel perseguimento dei risultati attesi.* *Viene assicurato, quindi, in coerenza con il principio di sussidiarietà, una più diretta assunzione di responsabilità politica e amministrativa, rafforzando così l'efficacia dei provvedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale e la tempestività degli interventi a favore delle comunità interessate.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La gestione delle fasi successive all'emergenza – comprese quelle relative al ripristino delle ordinarie condizioni di vita – affidata al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, garantisce un'azione commissariale particolarmente efficace grazie alla prossimità territoriale e alla profonda conoscenza delle caratteristiche ambientali, infrastrutturali, socio-economiche e produttive del contesto regionale.* *Questo patrimonio di conoscenze, unitamente al capitale umano locale di cui il Commissario può avvalersi, si traduce in una capacità di intervento più tempestiva, mirata ed efficace, con conseguente accelerazione del ritorno alle condizioni di normalità per cittadini e imprese.* *L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette infine una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.*

3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'articolo 2 incida in misura rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'articolo 118 della Costituzione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***VENETO***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Art. 4 *Attribuzione di funzioni*** ***Comma 1 lett a) e b)***

Art. 4 Attribuzione di funzioni

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:
   a) di reclutamento, anche con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del citato Codice della protezione civile anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa di cui alla normativa vigente in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d'urgenza ai sensi del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle Province e della Città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;
   b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice anche attraverso l'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale;

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 6 comma 1 lett. d)* *D.Lgs. 30/03/2001 n.165 Norme generali del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche artt. 35 comma 4, 40*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Il reclutamento del personale regionale, provinciale, e della Città metropolitana per la funzione di protezione civile viene effettuato dalla Regione nel rispetto, fatta salva eventuale specifica normativa in deroga, delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo*

	2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali mediante atti amministrativi regionali. *Va evidenziato che l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascun (...) ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni…. ".*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La Regione provvede al reclutamento del personale regionale, provinciale e della Città metropolitana destinato alle funzioni di protezione civile in conformità, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa.* *In attuazione dell'art. 40, comma 3-bis, del medesimo decreto, la Regione attiva autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.* *La contrattazione collettiva integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tal fine, destina una quota prevalente delle risorse per il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45, comma 3, quota collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.* *La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti. Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono altresì i termini delle sessioni negoziali in sede decentrata.* *Alla scadenza di tali termini, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.* *In relazione alla richiesta di finalizzata alla valorizzazione della specificità del personale (art.4 comma 1 lett.b della bozza di pre-intesa), si richiama quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative — nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47 — sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro distinte aree per la dirigenza.* *Nell'ambito dei comparti, possono infine essere istituite sezioni contrattuali dedicate a specifiche professionalità.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'art. 6 del Codice della protezione civile attribuisce alle autorità territoriali di protezione civile la responsabilità, "con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:* *…* *d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;"* *L'attuale normativa rende particolarmente complessa la possibilità di dotare le strutture di protezione civile delle Regioni, delle Province e dalla Città metropolitana di un adeguato contingente di personale dotato di specifica professionalità, opportunamente*

	formato, in grado di operare nei vari contesti di presidio ed emergenziali con la flessibilità organizzativa ed operativa necessaria, rispetto ai vincoli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. *La possibilità di attivare, in caso di necessità ed urgenza, procedure in deroga per le assunzioni a tempo determinato e di istituire una specifica sezione contrattuale dedicata al personale impiegato nelle attività di protezione civile — che ne valorizzi la professionalità e tenga conto delle peculiari esigenze operative — consentirebbe una gestione più efficace ed efficiente, tra l'altro, delle emergenze, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile, con un impatto positivo sulla sicurezza e resilienza del territorio.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Al fine di implementare il sistema regionale di protezione civile, si richiede la possibilità di potenziare il personale addetto alle funzioni di protezione civile anche mediante l'attivazione di procedure d'urgenza per il reclutamento, in deroga a quanto previsto dal d.lgs 35/2001, di soggetti di adeguata qualificazione ai fini dello svolgimento di attività operative, di gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.* *In riferimento alle predette finalità, è necessario operare in deroga ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente (in particolare: art. 33, comma 1, del decreto-legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2029, n. 58 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché, per il personale assunto a tempo determinato, al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).* *L'ambito di materia, oltre a interessare la protezione civile, intercetta la materia di potestà legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica, anch'essa ritenuta non riferibile a LEP (cfr., ad esempio, sentenza Corte Cost. 1/2018).* *Al termine del 2024 i dipendenti che operavano presso la Direzione regionale di protezione civile erano 74 mentre i dipendenti presso le province e la Città metropolitana erano 27.* *Per far fronte alla carenza di personale rispetto alle competenze ed in particolare per la gestione ed il coordinamento degli eventi emergenziali nel territorio, sono state 3.271 le ore di straordinario riconosciute.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi di gestione della funzione da parte dello Stato non incidono sul merito della richiesta di attribuzione della specifica funzione, che si fonda su esigenze organizzative e operative proprie della Regione, indipendenti dalla tempistica delle attività statali.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *L'applicazione della vigente normativa statale determina una limitazione della spesa per il personale a carico della Regione, con effetti negativi sia sulla capacità assunzionale della struttura regionale di protezione civile – anche in situazioni di necessità ed urgenza – sia sulla possibilità di applicare strumenti contrattuali volti al riconoscimento della specificità delle prestazioni rese nell'ambito della protezione civile.* *L'attuazione della norma proposta potrebbe comportare un incremento della spesa regionale, derivante, da un lato, dall'ampliamento dell'organico in presenza di necessità*

	ed urgenze – funzionale allo svolgimento delle attività previste, in particolare in occasione di eventi calamitosi e per il ripristino delle condizioni di vita nonché per l'attuazione degli interventi conseguenti – e, dall'altro, dall'istituzione di una specifica sezione contrattuale finalizzata ad assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 del Codice della Protezione Civile. Tale previsione è orientata a valorizzare la professionalità del personale e a garantire un'adeguata operatività nelle situazioni emergenziali. *I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della norma non troveranno copertura attraverso ulteriori trasferimenti statali, poiché la proposta è volta esclusivamente a introdurre misure di semplificazione finalizzate al potenziamento dell'organizzazione regionale.* *La quantificazione della maggiore spesa non risulta al momento determinabile, in quanto strettamente correlata al numero e alla qualifica del personale da assumere.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).* 1 https://autonomia.regione.veneto.it/home
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? • *Comuni, province e Città metropolitana* • *Comuni montani e camere di commercio.* • *Associazioni di categoria* • *Forze sindacali* • *Enti del terzo settore* • *Università* • *Ordini professionali regionali*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL

	PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La richiesta è finalizzata all'implementazione e al potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile, con riferimento non solo alla gestione delle emergenze di cui all'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, ma anche alle attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio.* *In tale ambito, si prevede la possibilità di attivare, in situazioni di necessità ed urgenza, procedure di reclutamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di acquisire professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento in particolare di attività operative, la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato.* *La previsione di una specifica sezione contrattuale potrà consentire una più efficace valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché l'attivazione di forme di flessibilità oraria indispensabili per garantire la continuità operativa delle strutture, soprattutto durante situazioni emergenziali.* *Tali misure comporteranno un impatto positivo concreto sul territorio, assicurando un presidio più efficiente delle sale operative e un incremento dell'efficacia dell'intero sistema regionale di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *L'attuazione della funzione richiesta non comporta il ricorso a strumenti straordinari né eccede le ordinarie capacità organizzative e operative dell'Amministrazione regionale. Essa richiede, tuttavia, la disponibilità di formule di reclutamento caratterizzate da flessibilità e rapidità, nonché l'adozione di idonee misure di valorizzazione del personale addetto alle funzioni di protezione civile.* *La Regione, nell'ambito della gestione del personale, dispone già delle competenze e delle capacità organizzative necessarie, sperimentate e consolidate attraverso esperienze pregresse, tali da consentire l'assunzione di nuove funzioni senza evidenziare particolari criticità.* *A titolo esemplificativo, si richiama quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 701 e seguenti), che ha previsto – al fine di accelerare e garantire l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, inclusi quelli finanziabili nell'ambito delle linee di azione relative alla tutela del territorio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – la possibilità per le Regioni e per i soggetti attuatori individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di avvalersi, nei limiti delle risorse assegnate, di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché di altre forme di lavoro flessibile, con personale dotato di comprovata esperienza e professionalità in relazione alla natura degli interventi da realizzare.* *Si tratta di una disposizione normativa più volte prorogata, a conferma della rilevanza delle esigenze manifestate dal territorio, cui la Regione ha dato seguito senza particolari difficoltà operative.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La fase di reclutamento, aperta all'intera cittadinanza italiana, rappresenta un'opportunità di accesso senza generare forme di discriminazione.* *L'attuazione della funzione in esame incide unicamente sull'organizzazione delle strutture regionali e provinciali di protezione civile, senza produrre effetti negativi sui territori delle altre Regioni. Al contrario, essa determina ricadute positive, in quanto consente di accrescere la capacità di risposta della Regione nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile.* *Si precisa, inoltre, che l'esercizio della nuova funzione non comporta alcun incremento dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La possibilità di potenziare gli organici delle strutture di protezione civile regionali e provinciali, sia in termini numerici che di professionalità e operatività, avrà un impatto positivo sul territorio, consentendo, tra l'altro, un presidio più efficace delle sale operative e un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze, con ricadute particolarmente favorevoli per gli enti locali e per l'intero territorio regionale.* *La richiesta relativa al reclutamento è strumentale alla costituzione, anche da parte dell'eventuale commissario delegato alla gestione dell'emergenza di una organizzazione "dell'emergenza", con procedure rapide e snelle per avere un supporto alle azioni volte al superamento della emergenza stessa.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La conoscenza approfondita, da parte della Regione, delle necessità, delle priorità e delle dinamiche proprie del territorio rende l'attività di reclutamento più mirata e coerente con le esigenze locali.* *La possibilità di assumere personale, anche in deroga unitamente al riconoscimento delle specifiche professionalità e funzioni degli operatori di protezione civile, può garantire una maggiore sicurezza sul territorio regionale, nonché un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione di protezione civile, sia nella prevenzione che nella gestione e nel superamento delle emergenze .*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'individuazione, da parte della Regione e delle Province, delle esigenze in termini di risorse umane e di organizzazione del lavoro, nonché la possibilità di adottare soluzioni operative coerenti con i fabbisogni e le situazioni contingenti, comporta un diretto incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di protezione civile, con effetti positivi sull'intero territorio.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?

	La riduzione degli adempimenti comporterà un sicuro impatto positivo sull'ente regionale e sui potenziali soggetti interessati. *Inoltre, l'implementazione di personale qualificato e il conseguente potenziamento delle strutture di protezione civile dedicate, tra l'altro, al monitoraggio del territorio, all'allertamento, alla gestione delle sale operative, al supporto agli enti locali nelle emergenze e alle attività di superamento delle stesse — compresa una più rapida erogazione dei ristori — potranno garantire una maggiore sicurezza per il territorio e i suoi abitanti, contribuendo al contempo ad accrescere la resilienza attraverso un più celere ripristino delle normali condizioni di vita.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La possibilità di dotare le strutture di protezione civile di personale adeguato e di definire strumenti contrattuali specifici per valorizzarne la professionalità e la capacità operativa comporta un'assunzione di maggiore responsabilità da parte degli amministratori in merito alla programmazione ed alle scelte da effettuare.* *Questi ultimi potranno essere valutati anche in relazione alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane in funzione degli obiettivi di sicurezza del territorio e dell'efficacia complessiva dell'azione di protezione civile.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'attribuzione delle funzioni richieste potrà comportare un potenziamento del sistema di allertamento e monitoraggio, nonché un'azione – anche sul piano amministrativo – più efficace nell'ambito della protezione civile.* *Ciò si traduce in un incremento della sicurezza sul territorio e in un miglioramento complessivo del servizio reso ai cittadini, alle attività economico-produttive ed agli enti territoriali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della bozza di pre-intesa, incidano in maniera significativa sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'art. 118 della Costituzione.* *Resta fermo che le attività svolte dal volontariato di protezione civile, principale attuatore di tale principio nell'ambito del Servizio regionale di protezione civile, potranno beneficiare di un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica, quale conseguenza di una più adeguata dotazione di personale qualificato all'interno delle strutture di protezione civile.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***VENETO***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Art. 4 *Attribuzione di funzioni*** ***Comma 1 lett c)***

Art. 4 Attribuzione di funzioni

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:

…

c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi, ivi compresi quelli destinati alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi di cui alla legge 353/2000, ferme restando le competenze statali in materia di lotta agli incendi e alle relative attività di soccorso tecnico-urgente, ~~ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e lotta attiva agli incendi e le relative attività di~~, all'individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. La Regione esercita questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del citato Codice entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile artt. 8,11 e 15* *L. 21/11/2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi art. 5*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *L'articolo 8, comma 1, lettera f) del Codice della Protezione Civile attribuisce allo Stato la definizione degli "indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".* *In data 12 novembre 2024, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le Linee guida inerenti ai requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile su tutto il territorio nazionale, le quali definiscono gli standard minimi per la formazione del solo volontariato.*

	Ai sensi dell'art. 5 della L. 353/2000 "le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi".
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Allo Stato compete la definizione degli indirizzi generali per l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni.* *Alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice della Protezione Civile, spetta la disciplina delle modalità di predisposizione e attuazione, tra l'altro, delle attività di prevenzione, tra le quali l'articolo 2 del medesimo Codice individua anche "la formazione degli operatori del Servizio nazionale".* *Ai sensi dell'art. 5 della L. 353/2000 "le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi".*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La proposta mira ad attribuire alla Regione ulteriori competenze in materia di definizione degli standard formativi, dei requisiti di accesso per i discenti, delle competenze richieste ai docenti, anche in integrazione alle linee guida statali, con riferimento alle attività formative rivolte ai diversi componenti del servizio regionale di protezione civile.* *Non essendo ancora stati definiti gli indirizzi per la formazione, se non per il volontariato, non si riscontrano particolari criticità, se non un'incertezza generale nella programmazione delle attività formative, derivante dall'indeterminatezza delle indicazioni nazionali.* *Il nuovo disegno è finalizzato a consentire un'organizzazione del sistema formativo regionale in grado di garantire un adeguato livello di conoscenza e addestramento agli operatori del Servizio regionale di protezione civile. Gli indirizzi generali di cui all'articolo 8 del Codice della Protezione Civile sono da intendersi come standard minimi, suscettibili di una diversa applicazione a livello regionale, pur nel rispetto dei principi fondamentali in essi contenuti.* *È altresì importante che il riconoscimento della formazione acquisita in contesti diversi da quello regionale sia sottoposto a valutazione da parte degli organi competenti regionali, al fine di accertare l'equivalenza del percorso formativo rispetto a quanto previsto a livello regionale.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Dal 2016 la formazione di protezione civile viene erogata ed organizzata dal Servizio regionale di Protezione Civile ed in particolare dalla Regione, dalle Province e dalla Città metropolitana oltre che da alcune Organizzazioni di volontariato di protezione civile.* *Negli ultimi due anni l'attività svolta ha portato a :* • *ad erogare nell'anno 2023 55 corsi formando 1.590 volontari, funzionari e amministratori;* • *ad erogare nell'anno 2024 87 corsi formando 2.550 volontari, funzionari ed amministratori.*

1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non sono individuabili specifici processi o procedimenti*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non è individuabile uno specifico impatto economico-finanziario.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).* 1 https://autonomia.regione.veneto.it/home
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? • *Comuni, province e Città metropolitana* • *Comuni montani e camere di commercio.* • *Associazioni di categoria* • *Forze sindacali* • *Enti del terzo settore* • *Università* • *Ordini professionali regionali*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE

3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La Regione si è dotata da tempo di un sistema di formazione in materia di protezione civile che ha contribuito al raggiungimento di elevati standard formativi e addestrativi per gli operatori attivi sul territorio regionale. Tale elemento consente al Servizio regionale di protezione civile, e in particolare al volontariato, di operare con professionalità ed efficacia.* *La richiesta è pertanto finalizzata a consentire alla Regione di mantenere un adeguato livello di governo su alcuni aspetti del sistema formativo, al fine di preservare, tenendo conto delle specificità territoriali, gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione, da diversi anni, provvede alla gestione e all'erogazione di attività formative in materia di protezione civile, avvalendosi della collaborazione delle altre componenti e strutture operative presenti sul territorio e impiegando risorse proprie.* *L'organizzazione delle attività formative, nonché la diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile – anche in ambito scolastico – costituiscono parte integrante delle funzioni prioritarie della struttura regionale di protezione civile.* *Al fine di garantire un'ampia diffusione delle iniziative formative, è stato istituito un elenco regionale dei formatori volontari che, grazie alla conoscenza del settore e alla professionalità acquisita, assicurano elevati standard qualitativi nella formazione erogata.* *Le competenze maturate nel corso degli anni dal Servizio regionale di protezione civile, unitamente all'esperienza consolidata delle sue componenti e strutture operative, e l'elevato livello qualitativo conseguito, in particolare nell'attività di formazione del volontariato, consentono di ritenere che la Regione disponga di una capacità adeguata a esercitare la funzione richiesta in maniera efficace ed efficiente.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'erogazione della formazione a livello regionale deve avvenire in coerenza con le indicazioni generali definite dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice della Protezione Civile. Tali indirizzi devono essere intesi come standard minimi, suscettibili di applicazione differenziata a livello regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti a livello nazionale.* *L'attività formativa regionale è rivolta esclusivamente agli operatori che operano all'interno del territorio della Regione, senza il coinvolgimento di soggetti appartenenti ad altri ambiti territoriali. Pertanto, non si riscontrano possibili pregiudizi nei confronti dei territori di altre regioni.* *È inoltre fondamentale prevedere la possibilità di riconoscere percorsi formativi svolti in contesti diversi da quello regionale, previa valutazione, da parte degli organi competenti individuati dalla Regione, dell'equipollenza rispetto agli standard richiesti a livello locale.* *Non essendo prevista, da parte dello Stato, l'assegnazione di specifiche risorse per le funzioni contenute nella proposta, non si ravvisano impatti sull'equa distribuzione delle risorse rispetto all'assetto attuale.* *La formazione eleva la professionalità e garantisce uno standard di riferimento non inferiore a quello nazionale.*

3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'obiettivo di mantenere un livello formativo anche superiore rispetto agli indirizzi generali definiti dallo Stato comporta una crescita della professionalità degli operatori, nonché un aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del Servizio regionale di protezione civile, con ricadute positive sull'intero territorio regionale — enti locali, cittadini, attività economico-produttive — in termini di prevenzione, sicurezza e resilienza.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La facoltà di adeguare alle specificità del sistema regionale, o di integrare su aspetti specifici, gli indirizzi generali statali relativi al sistema formativo di protezione civile può consentire, in continuità con le procedure adottate negli anni dalla Regione, il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di elevati livelli formativi, in linea con quelli già conseguiti in passato.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Da numerosi anni la Regione ha sviluppato un importante sistema di formazione per gli operatori della protezione civile, caratterizzato da elevati standard qualitativi.* *L'esperienza maturata, la professionalità acquisita dai formatori e le procedure consolidate rappresentano un patrimonio di valore, da salvaguardare e valorizzare per garantire al territorio un servizio efficiente e di qualità.* *Operare sulla base dell'esperienza acquisita e secondo criteri che tengano conto del contesto e delle specificità del sistema regionale consente un costante miglioramento dei livelli formativi, con un conseguente aumento dell'efficacia dell'azione di protezione civile.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *L'attribuzione della funzione richiesta non incide sui tempi dei procedimenti, ma è finalizzata al mantenimento e allo sviluppo degli standard formativi e dell'efficacia raggiunti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione della funzione richiesta, che prevede l'adozione di procedure specifiche da parte della Regione, comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'autorità regionale, la quale è legittimata a definire in autonomia alcuni aspetti del sistema formativo.* *Tali decisioni devono mirare al mantenimento di elevati standard del sistema formativo regionale, al fine di garantire un beneficio concreto al territorio amministrato.*

	Dal punto di vista della formazione, la scelta dei corsi, degli argomenti, dei docenti e dei titoli abilitativi rilasciati, saranno immediatamente riconducibili al soggetto pubblico erogatore.
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'attribuzione della funzione alla Regione consente, tra l'altro, di definire i percorsi formativi e di individuare i soggetti erogatori, tenendo conto delle specificità edelle dinamiche del territorio.* *Ciò permette di calibrare il sistema formativo ai fabbisogni e di garantirne una maggiore efficacia, a beneficio dei cittadini e del territorio stesso.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Tra i soggetti che operano nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, un ruolo di rilievo è ricoperto dal volontariato organizzato di protezione civile, al quale la Regione, le Province e la Città metropolitana sono tenute a garantire una formazione specifica.* *L'attribuzione della funzione richiesta alla Regione consente di regolamentare un sistema formativo maggiormente aderente alla realtà e alle esigenze locali, contribuendo così ad accrescere la professionalità e la capacità di collaborazione del volontariato stesso.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***VENETO***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 5 - Veicoli e conducenti***

Art. 5 Veicoli e conducenti

1. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione Civile della Regione, delle Province e della Città metropolitana, nonché, qualora stabilito dalla Regione, ai veicoli e ai conducenti dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, iscritti all'elenco territoriale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 del citato articolo 138 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. L'applicazione del suddetto comma 11 del citato articolo 138 è altresì subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile* *D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada art. 138*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La richiesta è finalizzata a riconoscere anche alla Regione Veneto le prerogative attribuite al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, così come individuate dall'art. 138 del Codice della Strada. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di disporre di targhe specifiche per i mezzi di protezione civile della Regione, delle Province, della Città Metropolitana e dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, iscritti*

	all'elenco territoriale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonché al rilascio di patenti di guida per il personale di protezione civile degli stessi enti e per i volontari associati alle suddette organizzazioni. *Attualmente, sia le targhe dei mezzi sia le patenti del personale che opera nell'ambito della protezione civile sono di "tipo civile", in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'attuale ripartizione delle competenze attribuisce allo Stato tutti gli aspetti concernenti la funzione richiesta.* *L'art. 138 del Codice della Strada consente, oltre che alle strutture statali delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della Protezione Civile, anche ad alcune Regioni e Province autonome di avvalersi di tale disposizione.* *Ne consegue che alcune componenti e strutture operative — come i Corpi dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta, i Corpi forestali attivi nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano — gestiscono direttamente tali competenze mentre le restanti strutture di protezione civile regionali e territoriali operano in conformità al Codice della Strada, senza alcuna differenziazione rispetto ai mezzi ordinari.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Le componenti regionali e il volontariato organizzato di protezione civile manifestano l'esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida superiori, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività logistiche.* *In diversi casi, infatti, risulta impossibile effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali.* *L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permetterebbe tra l'altro — in analogia con quanto già previsto in altre Regioni e Province autonome — di superare tali criticità operative.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *La Regione, le province e la Città metropolitana sono di veicoli e rimorchi propri che potrebbero essere oggetto in toto o in parte, dell'applicazione della presente richiesta.* *Inoltre, anche le organizzazioni di volontariato sono dotate di numerosi veicoli e rimorchi che, in parte, potrebbero rientrare nella casistica in questione .* *Numero mezzi di protezione civile della Regione : 135 dei quali 76 rimorchi* *Numero mezzi di protezione civile delle Province : 50 circa* *Numero mezzi delle organizzazioni di volontariato : 3.280 di cui oltre 600 rimorchi.*

1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non sono identificabili tempi di gestione correlati alla funzione richiesta.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non è attualmente quantificabile un impatto economico-finanziario derivante dall'attuale modalità gestionale.* *L'attribuzione della funzione richiesta comporterebbe un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di protezione civile sul territorio regionale, con un impatto economico non immediatamente determinabile ma potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento della capacità operativa.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).* 1 https://autonomia.regione.veneto.it/home
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? • *Comuni, province e Città metropolitana* • *Comuni montani e camere di commercio.* • *Associazioni di categoria* • *Forze sindacali* • *Enti del terzo settore* • *Università* • *Ordini professionali regionali*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Il Servizio regionale di protezione civile, in particolare nella gestione delle emergenze, si avvale di numerosi mezzi, sia leggeri sia pesanti, condotti da dipendenti delle strutture di protezione civile o da volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato.* *Spesso vengono impiegati veicoli per la cui conduzione è richiesta una patente di categoria superiore, non sempre disponibile all'interno del sistema, a causa della limitata diffusione di tali abilitazioni e dei costi necessari per conseguirle.* *Occorre inoltre considerare che, trattandosi di patenti civili, alcuni operatori non sono disponibili a utilizzarle in contesti esterni alla propria attività lavorativa ordinaria, temendo potenziali rischi a carico della patente personale.* *In aggiunta, risulta complesso destinare contributi pubblici al conseguimento di tali patenti, poiché non sarebbe garantito il loro impiego esclusivo nell'ambito delle attività di protezione civile.* *L'individuazione di specifici mezzi targati "PC", per la cui guida sia richiesta una patente di protezione civile, come già avviene in altre Regioni e Province autonome, consentirebbe di superare in buona parte tale criticità.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Si ritiene che tale funzione, già esercitata da altre Regioni e Province autonome, possa essere attuata parzialmente in forma diretta considerando che la Regione dispone di strutture adeguate a gestire anche tali ambiti e, per la restante parte, mediante specifiche convenzioni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *I mezzi e il personale addetto alla guida coinvolti saranno esclusivamente quelli appartenenti al Servizio regionale di Protezione Civile, che opera prevalentemente all'interno del territorio regionale, senza alcuna ripercussione, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico, sui territori extraregionali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Il potenziamento del numero di persone abilitate alla guida in sicurezza dei mezzi che richiedono patenti di categoria superiore, così come dei veicoli ordinari, unitamente alla possibilità di riconoscere immediatamente, anche attraverso le targhe, i mezzi appartenenti al sistema di protezione civile, comporterà un significativo incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del sistema regionale di protezione civile, contribuendo a superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di*

	conducenti in possesso delle patenti necessarie.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *L'estensione dell'applicazione della norma statale — già operativa presso alcune strutture statali, le Province autonome e le Regioni a statuto speciale — consentirebbe, tra l'altro, di superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di conducenti in possesso delle patenti richieste, rendendo il sistema regionale di protezione civile più efficiente ed efficace, con conseguenti ricadute positive sul territorio e sui cittadini.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione, anche alla Regione, delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada, consentendo di ampliare la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali di protezione civile, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, permetterà una più efficace operatività delle strutture stesse. Queste potranno contare su un numero adeguato di operatori disponibili alla guida, evitando di dover mettere a disposizione — e a rischio — le proprie patenti civili, utilizzate anche per le ordinarie attività lavorative..*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Non si ritiene che vi siano modifiche alla tempistica dei processi e dei procedimenti correlati al rilascio delle targhe o delle patenti, fatta salva l'iniziale applicazione della normativa, che richiederà tempi non attualmente definibili per la sua completa attuazione.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attuazione della funzione richiederà alla Regione di farsi carico delle attività connesse al rilascio delle patenti di protezione civile e all'immatricolazione dei mezzi destinati a tale servizio.* *La gestione di tali attività, con le relative tempistiche e procedure adottate, comporterà per l'autorità pubblica l'assunzione di responsabilità in relazione a funzioni nuove, in precedenza non esercitate.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione del sistema regionale di protezione civile, atteso a seguito dell'attribuzione della funzione, potrà soddisfare in modo più adeguato le aspettative dei cittadini, consentendo un miglioramento delle*

	attività di protezione civile sia nella fase di prevenzione, sia nella gestione dei soccorsi durante le emergenze.
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La possibilità di dotare il volontariato di protezione civile di specifiche patenti garantisce una maggiore disponibilità di conducenti, sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti, con il conseguente potenziamento del sistema logistico della protezione civile regionale, tanto nelle attività di prevenzione quanto nella gestione delle emergenze. Tale misura favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù del quale cittadini privati, adeguatamente formati e abilitati, operano come volontari nelle organizzazioni di protezione civile a supporto degli enti preposti.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione del Veneto
MATERIA DI RIFERIMENTO	Professioni di rilevo regionale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Istituzione di nuove figure professionali regionali Gestire albi ed elenchi regionali Istituzione e disciplina di specializzazioni riconosciute solo a livello regionale Riconoscimento di titoli esteri per esercitare la professione nella Regione

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Costituzione: Art. 116, comma 3; artt. 117, 118, 119; principio di sussidiarietà e leale collaborazione.* ▪ *Codice civile: Art. 2229 — riserva per le professioni ordinistiche.* ▪ *Legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"* ▪ *D.lgs. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE): riconoscimento qualifiche professionali in ambito UE.* ▪ *D.lgs. 142/2020: test di proporzionalità prima dell'introduzione di una nuova regolamentazione.* ▪ *DPR 445/2000: dichiarazioni sostitutive e controlli.* ▪ *Legge n. 86/2024: disciplina attuativa del regionalismo differenziato.* ▪ *Norme ordinarie di settore (es. L. 190/2023 – guida turistica; L. 6/1989 e 81/1991 – guide alpine/maestri di sci).* ▪ *Leggi regionali Veneto: LR n. 34/2018 (artigianato); L.R. n. 33/2002 (turismo); L.R. n. 29/2007 (somministrazione); L.R. n. 50/2012 (commercio); L.R. n. 8/2018 (Bionaturale e discipline del benessere)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) ▪ *Normativamente, mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo (L.n. 4/2013)* ▪ *Amministrativamente, attraverso il riconoscimento amministrativo qualifiche estere*

	tramite Ministeri (Lavoro, MIMIT, Turismo). ▪ *Tenuta di elenchi pubblici di associazioni professionali che rispettano i requisiti di legge, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy* ▪ *Riconoscimento formale delle associazioni che chiedono l'inserimento nell'elenco ministeriale* ▪ *Vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per rimanere in elenco* ▪ *Pubblicazione e aggiornamento degli elenchi ufficiali online* ▪ *Collaborazione con organismi di normazione (UNI) per aggiornare standard tecnici e di qualità* ▪ *In parte, anche mediante atti di indirizzo su professioni non regolamentate (in modo residuale).* ▪ *Utilizzo piattaforma IMI per scambio info UE; tempi target 30 gg (ricevuta) + 120 gg (decisione).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ▪ *Stato: mantiene competenza esclusiva sulle professioni ordinistiche (ex art. 2229 c.c.), sanitarie e altre attività tipiche regolate per legge: conservazione albi ordinistici; riconosce titoli UE/extra UE;* ▪ *Regione Veneto: può intervenire su formazione professionale, e in casi limitati su professioni non regolamentate, senza interferire con quelle statali.* ▪ *Enti locali: non hanno funzioni dirette, salvo attività collaterali (es. autorizzazioni a strutture, concessioni).*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Normative:* ▪ *Mancanza di una cornice chiara per le professioni non ordinistiche, ma diffuse localmente.* ▪ *Impossibilità per la Regione di disciplinare professioni, anche di natura artigianale e commerciale, peculiari del proprio territorio.* *Amministrative:* ▪ *Rallentamenti nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche.* ▪ *Difficoltà nell'adattare la normativa nazionale a bisogni territoriali.* *Economiche e sociali:* ▪ *Le imprese locali non trovano figure professionali adeguate perché la normativa*

	statale non le riconosce o non consente l'accesso semplice. ▪ *Ostacoli alla competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici.* *Territoriali:* ▪ *In Veneto, caratterizzato da un'agricoltura e un ambiente in evoluzione verso pratiche sostenibili e da una crescente richiesta di servizi di benessere, esistono attività che richiedono competenze specifiche legate al territorio (es. turismo sostenibile, enogastronomia, artigianato artistico, economia circolare e sostenibilità ambientale, operatori olistici e naturopati).*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata ▪ *Numero di professioni non regolamentate attive in Veneto: es. oltre 15.000 operatori nel turismo rurale o nelle guide ambientali senza inquadramento uniforme.* ▪ *Tempi di riconoscimento statale delle qualifiche (mediamente 6-12 mesi).* ▪ *Domanda formativa specifica e non soddisfatta (es. corsi ITS richiesti da imprese locali).* ▪ *Possibioe contenzioso o ambiguità normativa su attività svolte senza titolo riconosciuto.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Riconoscimento qualifiche estere: da 90 a 180 giorni.* ▪ *Tempi non adeguati alle dinamiche del mercato del lavoro locale.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? ▪ *Costi indiretti: perdita di opportunità lavorative e imprenditoriali locali.* ▪ *Ritardi nell'occupazione giovanile o femminile.* ▪ *Spese pubbliche inefficaci in formazione scollegata alle necessità locali.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata[1]).*

[1] *https://autonomia.regione.veneto.it/home*

2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? ▪ *Associazioni di categoria: Confartigianato, Coldiretti, CNA, Federalberghi, Confcommercio Veneto.* ▪ *Enti di formazione e ITS.* ▪ *Università e scuole professionali.* ▪ *Ordini professionali regionali (in qualità consultiva).* ▪ *Comuni montani e camere di commercio.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? ▪ *Forte richiesta di regolamentazione per professioni emergenti locali.* ▪ *Esigenza di formazione e certificazione su base regionale.* ▪ *Volontà di riconoscere professionalità già esistenti con percorsi agili (riconoscimento automatico professionisti interregionali).* ▪ *Richiesta di riduzione dei tempi di accesso alle professioni.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? ▪ *Il Veneto, con circa 4,9 milioni di abitanti e oltre 460.000 imprese, presenta economie locali specifiche e aree ad alta vocazione turistica, culturale e montana. Nel 2024 ha superato i 73 milioni di presenze turistiche e i 21 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente del +2,2% e +3,3% rispetto al 2023. Questa complessità economica e territoriale, unita a un sistema formativo solido e a tradizioni culturali uniche, rende strategico il decentramento delle funzioni legislative e amministrative sulle professioni, per garantire risposte più efficaci e aderenti alle esigenze locali.* ▪ *Necessità di professionalità legate al contesto: guide ambientali, operatori termali, promotori enogastronomici, esperti di turismo esperienziale, artigiani della tradizione.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? ▪ *Sistema regionale già dotato di strumenti normativi, tecnici e formativi per gestire elenchi, formazione e vigilanza.* ▪ *Esperienza consolidata con ITS, enti accreditati e agenzie regionali.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori ▪ *Le professioni sono esercitabili limitatamente al territorio regionale.* ▪ *L'accesso è comunque consentito a soggetti di altre Regioni o dell'UE, con verifica dei requisiti.* ▪ *Nessun rischio per la distribuzione delle risorse o disparità.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? ▪ *Aumento dell'occupazione giovanile e femminile.* ▪ *Risposta immediata alle esigenze delle imprese locali.* ▪ *Riduzione del lavoro sommerso.* ▪ *Maggiore trasparenza e certezza normativa.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? ▪ *Possibilità di norme più agili, contestualizzate e dinamiche.* ▪ *Maggiore aderenza alle evoluzioni del mercato del lavoro locale.* ▪ *Intervento tempestivo della Regione su nuove figure professionali.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? ▪ *Riduzione dei tempi di autorizzazione e riconoscimento.* ▪ *Maggiore efficienza nell'incontro tra formazione e occupazione.* ▪ *Effetto positivo su settori strategici come turismo, ambiente, agricoltura, artigianato.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? ▪ *Iscrizione agli elenchi professionali entro 30-60 giorni.* ▪ *Riconoscimento delle qualifiche professionali anche da Stati esteri in tempi rapidi.* ▪ *Riduzione drastica del gap tra formazione e inserimento lavorativo.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte

	dell'autorità pubblica? ▪ *La Regione diventa interlocutore diretto e responsabile.* ▪ *Maggiore trasparenza e tracciabilità nei procedimenti.* ▪ *Rafforzamento della fiducia tra cittadini, imprese e istituzioni.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? ▪ *Possibilità di sviluppare politiche formative e professionali su misura.* ▪ *Maggiore soddisfazione degli operatori locali.* ▪ *Costruzione di una identità professionale territoriale.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? ▪ *Coinvolgimento delle comunità professionali regionali nella co-regolazione.* ▪ *Favorisce auto-organizzazione, certificazione condivisa e controllo sociale.* ▪ *Rafforzamento della rete tra PA, società civile e imprese.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Veneto
MATERIA DI RIFERIMENTO	Previdenza complementare e integrativa
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	- Potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. - Potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. - Rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale. - Attribuzione del gettito dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ● *Costituzione: art. 38 (diritto all'assistenza sociale e previdenza obbligatoria); art. 47 Cost.(tutela del risparmio)* ● *Costituzione: art. 116, comma 3; art. 117 (materie di legislazione concorrente, potestà regolamentare de4lle Regioni); artt. 118, 119 (principio di sussidiarietà e leale collaborazione).* ● *Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.)* ● *D.lgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)* ● *Art. 14, co. 1, D.L. 6.7.2011, n. 98 (compiti di vigilanza COVIP).* ● *Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi)* ● *DPCM 22 novembre 2023, n. 230 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione)* ● *Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (Attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)* ● *Leggi regionali Veneto: LR n. 15 del 18 luglio 2017 (Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto)*

1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) ▪ *Normativamente, mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo (cfr. L. n. 243/2004; D.lgs. n. 252/2005)* ▪ *Amministrativamente: Ai sensi del DPCM 22 novembre 2023, n. 230 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:* *vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;* *vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;* *cura l'inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento, in I.N.P.S.;* *cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;* *gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;* *cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;* *coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;* *esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;* *svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:* *la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;* *la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;* *l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;* *l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;* *l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;* *il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;* *vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *In materia di previdenza complementare e integrativa, le regioni hanno potestà legislativa, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».* *Ciò nonostante - come dimostra l'esperienza di altre regioni, dotate anche di maggiore autonomia rispetto al Veneto -, l'effettiva creazione di un sistema di previdenza regionale in materia risente di procedure complesse di autorizzazione e controllo.*

	Sarebbe quindi auspicabile l'attribuzione di maggiori funzioni per garantire più agilità alle procedure. *Per i dipendenti pubblici di Regione, enti pubblici regionali, Enti locali del territorio regionale e Sistema Sanitario Regionale, la Regione attualmente non ha rappresentanza nelle trattative e non può istituire un Fondo previdenziale negoziale nel settore pubblico.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Il Veneto conta un tasso di partecipazione medio del 45% (il 47,6% degli uomini e il 41,7% delle donne). Pur trattandosi di numeri leggermente superiori alla media nazionale, si tratta di un risultato ancora insoddisfacente, a fronte dell'aumento del costo della vita e della palese inadeguatezza della maggior parte dei redditi da pensione obbligatoria, soprattutto in un contesto, come quello attuale, che vede molti lavoratori precari e fragili e che una gestione regionale vorrebbe aiutare a tutelarsi per la vecchiaia.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata In appendice si riportano alcuni dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Veneto (in percentuale) a fine 2023 (fonte: COVIP)
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non rivestono particolare rilevanza, in questa materia, i tempi di gestione.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Si tratta di costi indiretti, derivanti dal fatto che una gestione regionale favorirebbe il reinvestimento dei proventi sul territorio, spingerebbe la promozione più capillare dell'istituto, potrebbe agevolare fasce di popolazione attualmente refrattaria o esclusa e permetterebbe di trainare anche misure di welfare in senso più ampio.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, il Veneto ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata (anche tramite la Consulta del Veneto per l'autonomia differenziata).*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Associazioni di categoria* *Associazioni datoriali* *Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative* *Enti di formazione*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	Interesse per l'opportunità presentata, riflessioni sulla necessità di coordinamento con le realtà già esistenti in Regione, valutazione positiva della maggiore forza di promozione e diffusione che avrebbe la Regione.

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? - *dati sulla ancora scarsa adesione* - *rapporti stretti con le Parti sociali* - *esperienza maturata con Veneto Welfare*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione ha mezzi e strutture per esercitare la funzione, una stretta collaborazione con le realtà locali e le parti sociali, con cui da anni procede a consultazioni regolari. Con l'art. 55 della L. R. n. 45/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" è stata, inoltre, istituita , quale Unità Operativa dell'ente strumentale regionale Veneto Lavoro, "Veneto Welfare", che ha la funzione di dare un maggiore impulso allo sviluppo della previdenza complementare collettiva e, in generale, ai sistemi di welfare integrato a livello regionale.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La richiesta di attribuzione alla Regione Veneto del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005 - solo sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione stessa - non ha potenziale lesivo nei confronti di altri territori italiani, in quanto la richiesta confida nell'espansione futura della platea di beneficiari e tali somme andrebbero unicamente a sostenere la previdenza complementare regionale, principalmente realizzando interventi a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare (spese per personale dedicato e logistica; contributo attività agli sportelli delle parti sociali; costi di comunicazione; campagne di promozione dell'educazione finanziaria nel territorio regionale; fondo per l'incentivazione della partecipazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione al Fondo previdenziale).*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? - *vantaggi per i dipendenti pubblici regionali e degli altri enti sopra indicati* - *vantaggi per i lavoratori di settori poco coperti (es: agricoltura, commercio, artigianato, autonomi)* - *promozione più efficace* - *investimenti dei rendimenti sul territorio regionale*

	- *riflessi indiretti sul territorio, anche in termini di minori necessità sociali.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *- maggiore conoscenza delle esigenze del territorio* *- rappresentatività nella contrattazione per i dipendenti pubblici.* *- possibilità di promozione capillare, servendosi della rete dei Centri per l'Impiego, dove inserire sportelli con personale dedicato alla promozione e consulenza.* *- ricadute positive sul territorio in termini di reinvestimenti dei profitti.* *- integrazione con altre misure di welfare*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Per la vicinanza delle strutture al territorio, le relazioni profonde tra le Regione e le Parti sociali, la possibilità di intervento capillare, l'esistenza di una struttura regionale già dedicata alla promozione e diffusione dell'educazione finanziaria e della previdenza complementare e integrativa (Veneto Welfare).*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Più che la tempistica, meno rilevante per questa materia, l'obiettivo - raggiungibile - è aumentare la platea dei cittadini coinvolti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Perché già il Veneto si è impegnato, attraverso la costituzione di Veneto Welfare, a promuovere la necessità dell'adesione ai fondi per la Previdenza complementare e integrativa, pertanto un'assunzione diretta di funzione e responsabilità andrebbe a innestarsi su una solida volontà già presente e su un terreno già preparato.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Per la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini e per l'esistenza di relazioni, coltivate e rinforzate negli anni, con tutte le parti sociali, che permettono la capillarità della promozione e un'azione sociale importante di spinta verso la scelta della previdenza complementare.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Per quanto esposto al punto precedente.*

Appendice

Dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Veneto (in percentuale) a fine 2023 (fonte: COVIP)

Tasso di partecipazione alla previdenza complementare nel Veneto

Uomini	Donne	Totale
47,6	41,7	45,00

Contributo medio per genere in euro

Uomini	Donne	Totale
2.960,00	2.230,00	2.660,00

Iscritti per genere e tipologia di forma

	Uomini	Donne	Totale
Fondi negoziali	7,4	3,9	11,4
Fondi aperti	6,7	5,2	11,9
Fondi preesistenti	5,5	3,6	9,00
PIP “nuovi”	6,1	5,2	11,3
Totale	6,6	4,6	11,2

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti					
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
10,6	12,7	11,4	6,7	3,2	9,8	6,7	3,2	9,9	6,6	4,6	11,2

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi negoziali

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti					
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale

7,4	3,8	11,2	6,7	3,3	10,00	8,2	5,5	13,6	7,4	3,9	11,4

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi aperti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti					
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
6,8	5,7	12,5	6,6	2,8	9,5	6,5	6,4	12,9	6,7	5,2	11,9

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi preesistenti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti					
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
5,00	3,7	8,7	8,00	2,1	10,00	6,5	3,7	10,1	5,5	3,6	9,00

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai PIP "nuovi"

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti					
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
6,4	5,7	11,1	6,7	3,3	10,00	4,4	5,7	10,1	6,1	5,2	11,3

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	
MATERIA DI RIFERIMENTO	
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***a. definire in autonomia la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti, in deroga a…. (inserire normativa);***

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)	***note***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?	*Decreto Legislativo 502 del 1992 (art. 8-sexies, comma 5); Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e aggiornati con decreti successivi, l'ultimo dei quali è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.* *DL 95 del 2011*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)	*Attraverso l'adozione del Nomenclatore Tariffario Nazionale e della Tariffa Unica Convenzionata*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse	*La definizione del sistema tariffario è soggetta a normativa nazionale con attività prescrittiva e vincolante, con deroghe possibili per le Regioni a condizioni definite normativamente.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?	*La definizione centralizzata del tariffario limita la flessibilità nell'erogazione delle prestazioni al fine di garantire la risposta ai bisogni di salute nei singoli territori, e riduce la possibilita' di una piu' efficace integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata	*Tariffario Nazionale per le attivita' di ricovero* *Tariffario Nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la protesica*

1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?	*I vincoli sono fissati su base pluriennale, l'ultimo rinnovo e' avvenuto a 18 anni di distanza dal precedente.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?	*Ridotta flessibilita' nel gestire economicamente le attivita' di produzione del pubblico e del privato adattandole alla evoluzione della domanda e del modificarsi del valore economico dei fattori produttivi impiegati*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO		
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?	*Si*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?	*Strutture sanitarie, associazioni di categoria, associazioni di pazienti e utenti, sindacati*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?	*La necessità di arrivare alla definizione di tariffe condivise e basate sull'analisi dei costi nei diversi contesti.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE		
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?	*La possibilita' di rendere il rapporto contrattuale con i produttori delle attivita' sanitarie piu' flessibile attraverso la leva economica, adattandolo alla distribuzione geografica della popolazione e delle strutture, facilitando l'accessibilità, e la flessibilita' organizzativa, rendendo al contempo possibile guadagnare in economicita' sostenibilita' per le attivita' che presentano costi di produzione inferiori rispetto alle tariffe fissate a livello nazionale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di	*La Regione dispone delle competenze tecniche ed organizzative per svolgere autonomamente la funzione*

	esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?	
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori	*Tale attività non si riflette sull'applicazione degli accordi di mobilità interregionali, ne' sulle tariffe uniche di compensazione che resterebbero di competenza nazionale e concordate in Conferenza delle Regioni.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?	*Maggiore accessibilità alle prestazioni, sostenibilità delle strutture e valorizzazione delle competenze.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?	*Maggiore flessibilità e adattabilità alle specificita' territoriali*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?	*A livello regionale le analisi delle attività erogate, dei bisogno di salute, anche non soddisfatti, nonche' dei costi di produzione possono essere svolte in modo molto piu' tempesitivo, con risultati permettendo l'attuazione di interventi puntuali e contestualizzati allo scenario.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?	*Si per quanto gia' espresso al punto precedente. L'impatto sui destinatari finali e' rappresentato da una maggiore specificita' e tempestivita' nella risposta ai bisogni.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?	*La filiera decisionale si abbrevia rendendo piu' diretto il rapporto fra decisore ed utente finale, con le responsabilita' di accountability connesse*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?	*Vedi punto 3.6*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?	*La relazione con le attivita' svolte da componenti imprenditoriali locali migliora la sussidiarieta' orizzontale in ordine alla possiblita' di realizzare migliori sinergie sul territorio*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Veneto
MATERIA DI RIFERIMENTO	Patrimonio edilizio e tecnologico
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *L'art. 5 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1, comma 2 del D.Lgs 5 dicembre 1997, n. 430 e l'art. 4 della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Con la stipula di Accordi integrativi all'Accordo di Programma e di atti amministrativi (Decreti Ministeriali)*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'art. 5 bis del Decreto L.vo 502/1992, introdotto dal Decreto L.vo 229/1999, prevede che il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.* *Le regioni che hanno incluso la materia sanità tra quelle oggetto delle intese istituzionali di programma in base all'articolo 2 della legge 662/1996 (Lombardia, Toscana e Basilicata), hanno avuto la possibilità di stipulare accordi di programma quadro in base a detta normativa.* *Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso la quale il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi obiettivi, rispetto a quelli generali posti dal legislatore con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa,* *Le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma sono disciplinate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.*

	Detto Accordo è stato successivamente integrato con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità". *L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):* *a. Protocollo d'intesa;* *b. documento programmatico,* *c. articolato contrattuale,* *d. schede tecniche relative ai singoli interventi.* *Per la stipula dell'Accordo di programma il soggetto interessato trasmette al Ministero della Salute la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l'applicativo "Osservatorio".* *Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e finanze per l'acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.* *A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.* *Una volta sottoscritto l'Accordo, le Aziende del SSR possono avviare l'iter per la progettazione degli interventi inseriti nell'Accordo.* *Il progetto da porre a base di gara viene approvato dalla Regione che inoltra al Ministero della salute la richiesta di ammissione a finanziamento per ogni intervento previsto.* *Il Ministero adotta il Decreto di ammissione a finanziamento e lo invia alla Regione che può iscrivere, accertare e impegnare, nel proprio bilancio l'importo ammesso.* *L'erogazione delle risorse ammesse a finanziamento avviene per stati di avanzamento tramite formali richieste (decreti regionali e procedura NSIS) inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Regione.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? 1) *Incertezza legata alla disponibilità finanziaria nel tempo che intercorre tra stanziamento e assegnazione, e tra assegnazione ed effettiva utilizzabilità dei fondi;* *2) Incertezza e farraginosità legata alle procedure per la definizione, l'istruttoria e l'esame dei documenti da parte dei molteplici attori (Regioni, Ministero della Salute, Nucleo tecnico, Conferenza Stato Regioni, Ministero dell'Economia);* *3) Modifiche alla programmazione nazionale* *4) Evoluzione continua della normativa in materia di appalti per la realizzazione delle opere pubbliche;* *5) Complessità del format del Documento Programmatico da presentare da parte delle Regioni;*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

Anno assegnazione Bilancio Stato	1997	1997	1997
Anno ripartizione CIPE	1998	1998	1998
Anno Accordo di programma	2000	2001	2004
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	1 anni	1 anni	1 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	2 anni	3 anni	6 anni
Totale	3 anni	4 anni	7 anni

Anno assegnazione Bilancio Stato	1998+2002	2007	2007
Anno ripartizione CIPE	1998+2002	2008	2008
Anno Accordo di programma	2007	2009	2012
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	0 anni	1 anni	1 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	5-9 anni	2 anni	4 anni
Totale	5-9 anni	3 anni	5 anni

Anno assegnazione Bilancio Stato	2008	2008
Anno ripartizione CIPE	2008	2008
Anno Accordo di programma	2013	2016
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	0 anni	0 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	5 anni	8 anni
Totale	5 anni	8 anni

1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non quantificabile*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Si*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Concordi nel ritenere utile e vantaggiosa una maggiore autonomia nel processo di programmazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE

3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Direzione Generale dell'Area Sanita' e Sociale dispone di una Direzione dell'Edilizia in possesso delle competenze organizzative e tecniche necessarie per l'esercizio della funzione richiesta, e per fornire all'esecutivo regionale adeguate proposte di programmazione*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'assegnazione delle risorse avviene in base alla popolazione residente e non se ne chiede la modifica. Pertanto vengono utilizzate solo le risorse attribuite alla Regione in base ai criteri attuali senza modificare la distribuzione attuale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Poter disporre di strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate con maggiore tempestivita' e flessibilita' nell'utilizzo delle risorse*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Significativo accorciamento dei tempi per la realizzazione delle opere*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'esperienza maturata dalla Regione in questi anni con la programmazione quasi totale delle risorse assegnate e l'utilizzo rapido ed efficace delle stesse da parte delle aziende del SSR*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Si, con un impatto positivo per la maggiore capacita' di adeguarsi alle esigenze di sicurezza, ammodernamento, sostenibilita' ambientale*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?

	Drastica riduzione della filiera di responsabilita' che avvicina ed espone il decisore alla valutazione dell'utente finale
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Grazie alla possibilita' di coinvolgere e concertare con altri Enti (es. enti Locali) interventi di edilizia utili allo svolgimento di funzioni complementari, e realizzando sinergie nell'ambito degli interventi a tutela del territorio, della mobilita' della sostenibilita' ambientale*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	REGIONE DEL VENETO
MATERIA DI RIFERIMENTO	RISORSE UMANE SSR
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'entità economica del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m.i.;* *Art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;* *Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;* *Art. 5 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, converito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107;* *Art. 6, comma 7 e art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;* *Art. 89, comma 4 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024;* *Art. 32, comma 3 dell'Ipotesi di CCNL del Comparto Sanità del 18 giugno 2025.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolz*ano.
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.*

1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Si riscontrano molteplici difficoltà attuative dovute alla frammentazione delle disposizioni normative e alla loro applicazione o meno alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Inoltre la rigidità dei vincoli per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio*;
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Personale dipendente a tempo indeterminato;* • *Persoanle dipendente a tempo determinato;* • *Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;* • *Incarichi di lavoro autonomo;* • *Personale convenzionato*.
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni*.
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I ritardi pluriannuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR*.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Si*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Aziende ed Enti del SSR.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Favorevoli ad una gestione della funzione a livello regionale.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE

3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Intercettazione dei bisogni delle Aziende ed Enti del SSR e tempestiva programamzione delle risorse da utilizzare.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Presso la Regione del Veneto, nell'ambito della Direzione Generale dell'Area Sanita' e Sociale la Direzione risorse umane del SSR possiede le competenze adeguate per esercitare la funzione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Non sono noti pregiudizi ad altri territori italiani o problemi di equa distribuzione delle risorse tra territori in quanto trattasi della possibilità di definire la parte del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane presenti nelle Aziende ed Enti del SSR.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle Aziende ed Enti del SSR, grazie alla maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La sostituzione delle norme di riferimento consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle richieste formulate.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programamzione più immediata.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.*

3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione del Veneto gestirebbe con ancora maggior oculatezza le risorse disponibili.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	REGIONE DEL VENETO
MATERIA DI RIFERIMENTO	RISORSE UMANE SSR
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario, allocare le risorse tra i diversi ambiti e finalità della spesa sanitaria in deroga ai vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa stessa.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) Articoli principali in materia di personale: 1. Articolo 1, comma 273-276: Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) • Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, con un aumento di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, e ulteriori incrementi negli anni successivi. • Una quota delle risorse incrementali è destinata ai rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030 e per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. 2. Articolo 1, comma 277-280: Limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati • Aumento dello 0,5% per l'anno 2025 (61,5 milioni di euro) e dell'1% a decorrere dall'anno 2026 (123 milioni di euro annui) del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. • Le risorse sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso con codice di priorità rosso o arancio. 3. Articolo 1, comma 302: Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) • Destinazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'aggiornamento dei LEA, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali.

	4. Articolo 1, comma 323: Incremento dell'indennità di pronto soccorso • Aumento dell'indennità accessoria di complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, con ulteriori 50 milioni dal 1° gennaio 2026. 5. Articolo 1, comma 367-375: Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze • Istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche con una dotazione di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. • Autorizzazione all'impiego del 30% delle risorse del Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.
	Patto per la Salute 2019-2021, scheda 3 ultimo periodo;
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) Documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Tavolo di verifica degli adempimenti
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? Si riscontrano molteplici difficoltà attuative dovute alla frammentazione delle disposizioni normative e alla loro applicazione o meno alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Inoltre la rigidità dei vincoli per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio;
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • Risorse umane; • Servizi sanitari; • Farmaci e dispositivi medici; • ……..

1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni.
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? I ritardi pluriannuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? Si
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? Aziende ed Enti del SSR.
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? Favorevoli ad una gestione della funzione a livello regionale.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? Intercettazione dei bisogni delle Aziende ed Enti del SSR e tempestiva programamzione delle risorse da utilizzare.
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? Presso la Regione del Veneto, nell'ambito della Direzione Generale dell'Area Sanita' e Sociale la Direzione risorse umane del SSR possiede le competenze adeguate per esercitare la funzione.
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori

	Non sono noti pregiudizi ad altri territori italiani o problemi di equa distribuzione delle risorse tra territori in quanto trattasi della possibilità di definire la parte del Fondo sanitario regionale da destinare alle Aziende ed Enti del SSR.
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle Aziende ed Enti del SSR.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? La sostituzione delle norme di riferimento consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di rispondere adeguatamente alle richieste formulate.
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programamzione più immediata.
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? La Regione del Veneto gestirebbe con ancora maggior oculatezza le risorse disponibili.
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Veneto
MATERIA DI RIFERIMENTO	Inserimento nel fondo sanitario dei fondi integrativi
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Uno dei tre pilastri del Servizio Sanitario Regionale definito nel D.Lgs. 502/92 sono le Forme Sanitarie Integrative (FSI) che sono regolate e registrate presso l'Anagrafe del Ministero della Salute, distinguendosi in Fondi Sanitari Integrativi del SSN (tipo A), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 502/92, ed Enti, casse e società di mutuo soccorso (tipo B), ai sensi dell'articolo 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.* *I decreti Turco e Sacconi hanno quasi annullato le differenze tra i Fondi di tipo A e B, questo ha permesso ai fondi sanitari di esercitare una funzione sostitutiva su prestazioni extra-LEA fino all'80% delle coperture, pur mantenendo i benefici fiscali.* *Tuttavia, il quadro normativo della sanità integrativa è considerato frammentato e incompleto, limitandone la tracciabilità dei flussi economici e la piena valorizzazione del suo ruolo sociale.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La gestione dei fondi sanitari integrativi in Italia è regolata e controllata dallo Stato attraverso un sistema di normativa e vigilanza che coinvolge principalmente il Ministero della Salute e, per gli aspetti fiscali, l'Agenzia delle Entrate. Dal 2008, è stata istituita l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute, un registro al quale i fondi devono obbligatoriamente iscriversi per poter godere dei benefici fiscali. L'iscrizione certifica che i fondi operano secondo i principi di mutualità e solidarietà, evitando la selezione dei rischi. Le prestazioni erogate dai fondi integrativi devono essere "aggiuntive" o "complementari" rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questa distinzione serve a evitare la concorrenza con il sistema pubblico.*

1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Lo Stato, tramite il Ministero della Salute, svolge un ruolo di indirizzo, regolamentazione e vigilanza, definendo le norme generali e istituendo l'Anagrafe dei fondi, a cui devono iscriversi per godere dei benefici fiscali. Stabilisce inoltre i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), fungendo da linea di confine per le prestazioni integrative. Le Regioni attualmente hanno il compito di programmare e organizzare il sistema sanitario regionale. Sebbene non gestiscono direttamente i fondi, possono sviluppare forme di integrazione e collaborazione con essi, per coordinare l'offerta di servizi e razionalizzare le risorse sul territorio*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Ci sono vari ordini di criticità: normative e amministrative* *Il quadro normativo è frammentario e privo di una legge quadro unitaria, il che genera incertezze e difficoltà interpretative. Esiste una distinzione tra fondi "doc" e "non doc", che operano sotto discipline e vigilanza differenti, creando un sistema eterogeneo. La mancanza di decreti attuativi ha ostacolato la piena regolamentazione del settore, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Inoltre, la gestione di molti fondi è delegata a compagnie assicurative private, sollevando il problema di un potenziale conflitto di interessi tra la logica del profitto e l'obiettivo di solidarietà sociale.* *Criticità economiche e sociali* *A livello economico, la gestione dei fondi integrativi solleva questioni di sostenibilità finanziaria e di equità. I fondi erogano spesso prestazioni già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), duplicando i servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e spostando la spesa pubblica verso le agevolazioni fiscali per i contributi versati. L'accesso ai fondi è prevalentemente legato a contratti di lavoro (welfare aziendale), escludendo di fatto lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati non coperti e fasce deboli della popolazione, che rimangono interamente dipendenti da un SSN sempre più in difficoltà.* *Criticità territoriali* *Le criticità sopra menzionate assumono aspetti di particolare interesse a livello territoriale. La crescita dei fondi integrativi risponde a logiche che sono – in modo evidente e controintuitivo – collegate alla virtuosita' del SSR ed alla disponibilita' economica della popolazione di riferimento. Vale a dire che nelle aree con maggiori criticità i fondi privati sono praticamente inesistenti (Sud italia) mentre sono particolarmente fiorenti nelle Regioni ad alto Reddito e buona qualita' dei servizi pubblici (Nord Italia) . L'assenza di una normativa di settore che consenta di "integrare" il Fondo Sanitario Nazionale con i Fondi privati – sia individuali che*

	collettivi – determina di fatto una duplicazione di finanziamento per attivita' spesso LEA che rispondono spesso a logiche di iperconsumo e di inappropriatezza.
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata Vedi 1.4
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Il livello centrale non ha mai implementato le riforme definite normativamente negli anni*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La mancanza di una legge quadro completa e di un sistema di vigilanza unificato e potente (come quello per le assicurazioni) crea un deficit di controllo. Questo determina una perdita di opportunita' nella gestione dei Fondi integrativi che e' stimata per il Paese in circa 4 miliardi di euro che sono spesi dai cittadini volontariamente per prestazioni che sfuggono al controllo di appropriatezza, utilita' possibile ridondanza, determinando una perdita di opportunita', una perdita di possibilita' di finanziamenta aggiuntivo per il pubblico, e vantaggi incerti per gli iscritti.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? Le Societa' di Mutua Assistenza
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *La gestione dei fondi, è rimasta in secondo piano rispetto a altri temi di coinvolgimento degli stakeholder, tuttavia dalle attività di consultazione informale sembrano emergere alcuni aspetti, in particolare:* - *un ampio consenso per l'adozione di un Secondo Pilastro Sanitario Complementare (sul modello francese), con una divisione tra chi lo vorrebbe obbligatorio e chi volontario* - *Un significativo consenso per un sistema di "Opting In" (sul modello tedesco), dove cittadini con redditi più elevati optano per modelli " di tutela individuale aggiuntiva privata "*

	- *La consapevolezza che la sanità integrativa è vista come utile per disintasare il pubblico e apportare maggiori risorse al sistema.* *Questi risultati dimostrano una chiara percezione pubblica della crisi del SSN e una disponibilità ad esplorare nuove soluzioni, compreso un maggiore coinvolgimento della sanità integrativa e una ridefinizione delle competenze a livello territoriale per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini.* ---

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?

3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Liguria
MATERIA DI RIFERIMENTO	Previdenza complementare e integrativa
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	- Potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. - Potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. - Rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale. - Attribuzione del gettito dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ● *Costituzione: art. 38 (diritto all'assistenza sociale e previdenza obbligatoria); art. 47 Cost.(tutela del risparmio)* ● *Costituzione: art. 116, comma 3; art. 117 (materie di legislazione concorrente, potestà regolamentare de4lle Regioni); artt. 118, 119 (principio di sussidiarietà e leale collaborazione).* ● *Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.)* ● *D.lgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)* ● *Art. 14, co. 1, D.L. 6.7.2011, n. 98 (compiti di vigilanza COVIP).* ● *Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi)* ● *DPCM 22 novembre 2023, n. 230 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione)*

	• *Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (Attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Dal punto di vista normativo, la materia è disciplinata da leggi e regolamenti di settori: (vedi . L. n. 243/2004; D.lgs. n. 252/2005).* *Ai sensi del DPCM 22 novembre 2023, n. 230 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:* *vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;* *vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;* *cura l'inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento, in I.N.P.S.;* *cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;* *gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;* *cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;* *coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;* *esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;* *svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:* *la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;* *la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;*

	l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; *l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;* *l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;* *il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;* *vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *In materia di previdenza complementare e integrativa, le regioni hanno potestà legislativa, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».* *Ciò nonostante, come dimostra l'esperienza di altre regioni, dotate anche di maggiore autonomia rispetto alla Liguria, l'effettiva creazione di un sistema di previdenza regionale in materia risente di procedure complesse di autorizzazione e controllo. Sarebbe quindi auspicabile l'attribuzione di maggiori funzioni per garantire più agilità alle procedure.* *Al momento, Regione Liguria, a differenza di altre regioni, non dispone di una regionale che disciplini la materia della previdenza complementare.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La Liguria conta un tasso di partecipazione medio del 36,5% (il 40,6% degli uomini e il 31,6% delle donne). I numeri sono in linea con la media nazionale (36,9%), si tratta di un risultato ancora insoddisfacente, a fronte dell'aumento del costo della vita e della palese inadeguatezza della maggior parte dei redditi da pensione obbligatoria, soprattutto in un contesto, come quello attuale, che vede molti lavoratori precari e fragili e che una gestione regionale vorrebbe aiutare a tutelarsi per la vecchiaia.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *In appendice si riportano alcuni dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Liguria (in percentuale) a fine 2023 (fonte: COVIP)*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non rivestono particolare rilevanza, in questa materia, i tempi di gestione.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

	La gestione da parte dello Stato genera un danno indiretto all'economia regionale e rallenta la diffusione dell'istituto in quanto, per il principio di sussidiarietà, sarebbe preferibile allocare la funzione a un livello di maggiore prossimità rispetto ai cittadini

	2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale - *dati sulla ancora scarsa adesione* - *rapporti stretti con le Parti sociali*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione ha mezzi e strutture per esercitare la funzione ed una stretta collaborazione con le realtà locali e le Parti sociali. Infatti, in Liguria sono già consolidati numerosi tavoli e luoghi di confronto nell'ambito dei quali si sono costruite fruttuose sinergie tra l'amministrazione e gli stakeholders territoriali.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La richiesta di attribuzione alla Regione Liguria del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 252/2005 - solo sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione stessa - non ha potenziale lesivo nei confronti di altri territori italiani, in quanto la richiesta confida nell'espansione futura della platea di beneficiari e tali somme andrebbero unicamente a sostenere la previdenza complementare regionale, principalmente realizzando interventi a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? - *vantaggi per i lavoratori di settori a bassa copertura previdenziale obbligatoria (es: agricoltura, commercio, artigianato, autonomi)* - *promozione più efficace delle opportunità derivanti dalla previdenza complementare* - *investimenti dei rendimenti sul territorio regionale* - *riflessi indiretti sul territorio, anche in termini di minori necessità sociali.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *- maggiore conoscenza delle esigenze del territorio* *- rappresentatività nella contrattazione per i dipendenti pubblici.* *- possibilità di promozione capillare, servendosi della rete dei Centri per l'Impiego, dove inserire sportelli con personale dedicato alla promozione e consulenza.* *- ricadute positive sul territorio in termini di reinvestimenti dei profitti.* *- integrazione con altre misure di welfare*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Per la vicinanza delle strutture al territorio, le relazioni profonde tra le Regione e le Parti sociali e la possibilità di attivare risorse regionali dedicate alla promozione della misura.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La tempistica non si ritiene un elemento particolarmente rilevante per la materia in argomento, in quanto l'obiettivo primario- è aumentare la platea dei cittadini coinvolti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Analogamente a quanto già previsto per altre materie conferite dalla Costituzione alle Regioni tra quelle a competenza residuale, è stato ampiamente dimostrato che, in ossequio*

	al principio di sussidiarietà, l'organizzazione regionale può meglio intercettare le esigenze puntuali provenienti dal tessuto economico-sociale del territorio di riferimento.
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Per la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini e per l'esistenza di relazioni, coltivate e rinforzate negli anni, con tutte le parti sociali, che permettono la capillarità della promozione e un'azione sociale importante di spinta verso la scelta della previdenza complementare.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Per quanto esposto al punto precedente.*

Appendice

Dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Liguria (in percentuale) a fine 2023 (fonte: COVIP)

Tasso di partecipazione alla previdenza complementare in Liguria

Uomini	Donne	Totale
2,5%	2,5%	2,5%

Contributo medio per genere in euro

Uomini	Donne	Totale
2.810	2.260	2.600

Iscritti per genere e tipologia di forma

	Uomini	Donne	Totale
Fondi negoziali	1,9%	0,6%	2,5%
Fondi aperti	1,5%	1,2%	2,7%
Fondi preesistenti	1,4%	0,7%	2,1%
"PIP" nuovi	1,4%	1,4%	2,8%
Totale	1,6%	1,0%	2,6%

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
2,5%	2,5%	2,5%	2,1%	1,3%	3,4%	2,1%	1,3%	3,3%	1,6%	1,0%	2,6%

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi negoziali

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
1,9%	0,6%	2,5%	1,9%	1,2%	3,1%	1,4%	0,9%	2,3%	1,9%	0,6%	2,5%

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi aperti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
1,3%	1,1%	2,5%	2,4%	1,4%	3,9%	1,0%	1,1%	2,1%	1,5%	1,2%	2,7%

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi preesistenti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
1,3%	0,7%	1,9%	2,5%	0,8%	3,2%	1,6%	0,7%	2,3%	1,4%	0,7%	2,1%

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai PIP "nuovi"

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
1,3%	1,3%	2,6%	1,9%	1,2%	3,1%	1,2%	1,8%	3,0%	1,4%	1,4%	2,8%

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Liguria
MATERIA DI RIFERIMENTO	Professioni di rilevo regionale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Istituzione di nuove figure professionali regionali Gestire albi ed elenchi regionali Istituzione e disciplina di specializzazioni riconosciute solo a livello regionale Riconoscimento di titoli esteri per esercitare la professione nella Regione

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Costituzione: Art. 116, comma 3; artt. 117, 118, 119; principio di sussidiarietà e leale collaborazione.* ▪ *Codice civile: Art. 2229 — riserva per le professioni ordinistiche.* ▪ *Legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"* ▪ *D.lgs. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE): riconoscimento qualifiche professionali in ambito UE.* ▪ *D.lgs. 142/2020: test di proporzionalità prima dell'introduzione di una nuova regolamentazione.* ▪ *DPR 445/2000: dichiarazioni sostitutive e controlli.* ▪ *Legge n. 86/2024: disciplina attuativa del regionalismo differenziato.* ▪ *Norme ordinarie di settore (es. L. 190/2023 – guida turistica; L. 6/1989 e 81/1991 – guide alpine/maestri di sci).* ▪ *Leggi regionali Liguria: LR n. 18/2009 e ss.mm.ii (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento); L.R. n. 44/1999 e ss.mm.ii (professioni turistiche); L.R. n. 1/2007 (commercio); L.R.3/2003 (artigianato); L.R. n.4/1999 (l.r. foreste e assetto idrogeologico", L.R. n. 15/2020 (attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) ▪ *Normativamente, mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo (L.n. 4/2013)* ▪ *Amministrativamente, attraverso il riconoscimento amministrativo qualifiche estere tramite Ministeri (Lavoro, MIMIT, Turismo).* ▪ *Tenuta di elenchi pubblici di associazioni professionali che rispettano i requisiti di legge, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy* ▪ *Riconoscimento formale delle associazioni che chiedono l'inserimento nell'elenco ministeriale* ▪ *Vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per rimanere in elenco* ▪ *Pubblicazione e aggiornamento degli elenchi ufficiali online*

	▪ *Collaborazione con organismi di normazione (UNI) per aggiornare standard tecnici e di qualità* ▪ *In parte, anche mediante atti di indirizzo su professioni non regolamentate (in modo residuale).* ▪ *Utilizzo piattaforma IMI per scambio info UE; tempi target 30 gg (ricevuta) + 120 gg (decisione).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ▪ *Stato: mantiene competenza esclusiva sulle professioni ordinistiche (ex art. 2229 c.c.), sanitarie e altre attività tipiche regolate per legge: conservazione albi ordinistici; riconosce titoli UE/extra UE;* ▪ *Regione Liguria: può intervenire su formazione professionale, e in casi limitati su professioni non regolamentate, senza interferire con quelle statali.* ▪ *Enti locali: non hanno funzioni dirette, salvo attività collaterali (es. autorizzazioni a strutture, concessioni).*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Normative:* ▪ *Mancanza di una cornice chiara per le professioni non ordinistiche, ma diffuse localmente.* ▪ *Impossibilità per la Regione di disciplinare professioni, anche di natura artigianale e commerciale, peculiari del proprio territorio.* *Amministrative:* ▪ *Rallentamenti nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche.* ▪ *Difficoltà nell'adattare la normativa nazionale a bisogni territoriali.* *Economiche e sociali:* ▪ *Le imprese locali non trovano figure professionali adeguate perché la normativa statale non le riconosce o non consente l'accesso semplice.* ▪ *Ostacoli alla competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici.* ▪ *Fornire agli utenti una formazione non solo accrescitiva di competenze ma spendibile chiaramente sul territorio.* *Territoriali:* ▪ *La Regione Liguria, è caratterizzata da un tessuto economico e sociale in trasformazione. Accanto a comparti più tradizionali dell'industria manifatturiera, come quella siderurgica, chimica, metalmeccanica, navale e della piccola media impresa artigianale, si rilevano opportunità crescenti nei settori della Blue economy, turismo, portualità, logistica e hight tech. Il tutto accompagnato dall'esigenza di garantire in tutti questi settori servizi, conoscenza scientifica e saperi sufficienti e adeguati in grado di rispondere in tempi rapidi alle esigenze del territorio.*

1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata ▪ *Tempi di riconoscimento statale delle qualifiche (mediamente 6-12 mesi).* ▪ *Domanda formativa specifica e non soddisfatta, specie per corsi brevi o medio-lunghi* ▪ *Possibile contenzioso o ambiguità normativa su attività svolte senza titolo riconosciuto.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Riconoscimento qualifiche : 6 -12 mesi* ▪ *Tempi non adeguati alle dinamiche del mercato del lavoro locale.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? ▪ *Costi indiretti: perdita di opportunità lavorative e imprenditoriali locali.* ▪ *Ritardi nell'occupazione giovanile o femminile.* ▪ *Spese pubbliche inefficaci in formazione scollegata alle necessità locali.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associsazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.* *In materia di professioni, in particolare, è emersa la richiesta di competenze legislative e amministrative volte a rafforzare il ruolo della Regione in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove e riguardanti competenze connesse alle caratteristiche specifiche regionali.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La Regione Liguria, per conformità morfologica, per posizione e per sua storia ha plurime e differenziate vocazioni economiche, sociali e culturali che richiedono, però, per essere valorizzate, un ripensamento e una ridefinizione in grado di rispondere sempre più alle esigenze emergenti e rapide del mercato globale.* *Con l'autonomia differenziata in materia di professioni, il territorio avrebbe lo spazio normativo e organizzativo per rilanciare e valorizzare le economie locali che ruotano attorno all'identità ligure, favorire l'occupazione giovanile in settori potenzialmente strategici per sviluppo e turismo, potendo individuare con rapidità e chiarezza proprio gli elementi più significativi e determinanti*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? ▪ *Sistema regionale già dotato di strumenti normativi, tecnici e formativi per gestire elenchi, formazione e vigilanza.* ▪ *Esperienza consolidata con ITS Academy, enti accreditati e agenzie regionali.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori ▪ *Le professioni sono esercitabili limitatamente al territorio regionale.* ▪ *L'accesso è comunque consentito a soggetti di altre Regioni o dell'UE, con verifica dei requisiti.* ▪ *Nessun rischio per la distribuzione delle risorse o disparità.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? ▪ *Aumento dell'occupazione giovanile e femminile.* ▪ *Risposta immediata alle esigenze delle imprese locali.* ▪ *Riduzione del lavoro sommerso.* ▪ *Maggiore trasparenza e certezza normativa.* ▪ *Formazione professionale più aderente al territorio* ▪ *Certificazione e riconoscimento delle professioni artigiane (es. lavorazione ardesia, ceramica)* ▪ *Politiche di sostegno e valorizzazione di filiere locali* ▪ *Creare sinergie tra imprese e settori creando distretti territorali (es artigianato e turismo culturale ed esperienziale)*

3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? ▪ *Possibilità di norme più agili, contestualizzate e dinamiche.* ▪ *Maggiore aderenza alle evoluzioni del mercato del lavoro locale.* ▪ *Intervento tempestivo della Regione su nuove figure professionali.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? ▪ *Riduzione dei tempi di autorizzazione e riconoscimento.* ▪ *Maggiore efficienza nell'incontro tra formazione e occupazione.* ▪ *Effetto positivo su settori strategici come turismo, ambiente, agricoltura, artigianato ed in generale attività legate alla blue economy.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? ▪ *Iscrizione agli elenchi professionali entro 30-60 giorni.* ▪ *Riconoscimento delle qualifiche professionali anche da Stati esteri.* ▪ *Riduzione drastica del gap tra formazione e inserimento lavorativo.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? ▪ *La Regione diventa interlocutore diretto e responsabile.* ▪ *Maggiore trasparenza e tracciabilità nei procedimenti.* ▪ *Rafforzamento della fiducia tra cittadini, imprese e istituzioni.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? ▪ *Possibilità di sviluppare politiche formative e professionali su misura.* ▪ *Maggiore soddisfazione degli operatori locali.* ▪ *Costruzione di una identità professionale territoriale* ▪ *Valorizzazione e sostegno ad attività e vocazioni economiche del territorio.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? ▪ *Coinvolgimento delle comunità professionali regionali nella co-regolazione.* ▪ *Favorisce auto-organizzazione, certificazione condivisa e controllo sociale.* ▪ *Rafforzamento della rete tra PA, società civile e imprese.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LIGURIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 5 - Veicoli e conducenti***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile* *D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada art. 138*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La richiesta è finalizzata a riconoscere anche alla Regione Veneto le prerogative attribuite al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, così come individuate dall'art. 138 del Codice della Strada. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di disporre di targhe specifiche per i mezzi di protezione civile della Regione, delle Province, della Città Metropolitana e delle organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale della protezione civile, nonché al rilascio di patenti di guida per il personale di protezione civile degli stessi enti e per i volontari associati alle suddette organizzazioni.* *Attualmente, sia le targhe dei mezzi sia le patenti del personale che opera nell'ambito della protezione civile sono di "tipo civile", in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'attuale ripartizione delle competenze attribuisce allo Stato tutti gli aspetti concernenti la funzione richiesta.* *L'art. 138 del Codice della Strada consente, oltre che alle strutture statali delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della Protezione Civile, anche ad alcune Regioni e Province autonome di avvalersi di tale disposizione.* *Ne consegue che alcune componenti e strutture operative — come i Corpi dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta, i Corpi forestali attivi nelle Regioni a statuto speciale e nelle*

	Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano — gestiscono direttamente tali competenze mentre le restanti strutture di protezione civile regionali e territoriali operano in conformità al Codice della Strada, senza alcuna differenziazione rispetto ai mezzi ordinari.
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Le componenti regionali e il volontariato organizzato di protezione civile manifestano l'esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida superiori, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività logistiche.* *In diversi casi, infatti, risulta impossibile effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali.* *L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permetterebbe tra l'altro — in analogia con quanto già previsto in altre Regioni e Province autonome — di superare tali criticità operative.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *La Regione, le province e la Città metropolitana sono di veicoli e rimorchi propri che potrebbero essere oggetto in toto o in parte, dell'applicazione della presente richiesta.* *Inoltre, anche le organizzazioni di volontariato sono dotate di numerosi veicoli e rimorchi che, in parte, potrebbero rientrare nella casistica in questione .* *Numero mezzi di protezione civile della Regione : 130 oltre 20 rimorchi* *Numero mezzi di protezione civile delle Province : 0* *Numero mezzi delle organizzazioni di volontariato : 500 di cui oltre 100 rimorchi.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non sono identificabili tempi di gestione correlati alla funzione richiesta.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non è attualmente quantificabile un impatto economico-finanziario derivante dall'attuale modalità gestionale.* *L'attribuzione della funzione richiesta comporterebbe un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di protezione civile sul territorio regionale, con un impatto economico non immediatamente determinabile ma potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento della capacità operativa.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Il Servizio regionale di protezione civile, in particolare nella gestione delle emergenze, si avvale di numerosi mezzi, sia leggeri sia pesanti, condotti da dipendenti delle strutture di protezione civile o da volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato.* *Spesso vengono impiegati veicoli per la cui conduzione è richiesta una patente di categoria superiore, non sempre disponibile all'interno del sistema, a causa della limitata diffusione di tali abilitazioni e dei costi necessari per conseguirle.* *Occorre inoltre considerare che, trattandosi di patenti civili, alcuni operatori non sono disponibili a utilizzarle in contesti esterni alla propria attività lavorativa ordinaria, temendo potenziali rischi a carico della patente personale.* *In aggiunta, risulta complesso destinare contributi pubblici al conseguimento di tali patenti, poiché non sarebbe garantito il loro impiego esclusivo nell'ambito delle attività di protezione civile.* *L'individuazione di specifici mezzi targati "PC", per la cui guida sia richiesta una patente di protezione civile, come già avviene in altre Regioni e Province autonome, consentirebbe di superare in buona parte tale criticità.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?

	Si ritiene che tale funzione, già esercitata da altre Regioni e Province autonome, possa essere attuata parzialmente in forma diretta considerando che la Regione dispone di strutture adeguate a gestire anche tali ambiti e, per la restante parte, mediante specifiche convenzioni.
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *I mezzi e il personale addetto alla guida coinvolti saranno esclusivamente quelli appartenenti al Servizio regionale di Protezione Civile, che opera prevalentemente all'interno del territorio regionale, senza alcuna ripercussione, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico, sui territori extraregionali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Il potenziamento del numero di persone abilitate alla guida in sicurezza dei mezzi che richiedono patenti di categoria superiore, così come dei veicoli ordinari, unitamente alla possibilità di riconoscere immediatamente, anche attraverso le targhe, i mezzi appartenenti al sistema di protezione civile, comporterà un significativo incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del sistema regionale di protezione civile, contribuendo a superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di conducenti in possesso delle patenti necessarie.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *L'estensione dell'applicazione della norma statale — già operativa presso alcune strutture statali, le Province autonome e le Regioni a statuto speciale — consentirebbe, tra l'altro, di superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di conducenti in possesso delle patenti richieste, rendendo il sistema regionale di protezione civile più efficiente ed efficace, con conseguenti ricadute positive sul territorio e sui cittadini.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione, anche alla Regione, delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada, consentendo di ampliare la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali di protezione civile, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, permetterà una più efficace operatività delle strutture stesse. Queste potranno contare su un numero adeguato di operatori disponibili alla guida, evitando di dover mettere a disposizione — e a rischio — le proprie patenti civili, utilizzate anche per le ordinarie attività lavorative..*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?

	Non si ritiene che vi siano modifiche alla tempistica dei processi e dei procedimenti correlati al rilascio delle targhe o delle patenti, fatta salva l'iniziale applicazione della normativa, che richiederà tempi non attualmente definibili per la sua completa attuazione.
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attuazione della funzione richiederà alla Regione di farsi carico delle attività connesse al rilascio delle patenti di protezione civile e all'immatricolazione dei mezzi destinati a tale servizio.* *La gestione di tali attività, con le relative tempistiche e procedure adottate, comporterà per l'autorità pubblica l'assunzione di responsabilità in relazione a funzioni nuove, in precedenza non esercitate.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione del sistema regionale di protezione civile, atteso a seguito dell'attribuzione della funzione, potrà soddisfare in modo più adeguato le aspettative dei cittadini, consentendo un miglioramento delle attività di protezione civile sia nella fase di prevenzione, sia nella gestione dei soccorsi durante le emergenze.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La possibilità di dotare il volontariato di protezione civile di specifiche patenti garantisce una maggiore disponibilità di conducenti, sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti, con il conseguente potenziamento del sistema logistico della protezione civile regionale, tanto nelle attività di prevenzione quanto nella gestione delle emergenze.* *Tale misura favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù del quale cittadini privati, adeguatamente formati e abilitati, operano come volontari nelle organizzazioni di protezione civile a supporto degli enti preposti.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LIGURIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Art. 4** ***Attribuzione di funzioni*** ***Comma 1 lett a) e b)***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 6 comma 1 lett. d)* *D.Lgs. 30/03/2001 n.165 Norme generali del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche artt. 35 comma 4, 40*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Il reclutamento del personale regionale, provinciale, e della Città metropolitana per la funzione di protezione civile viene effettuato dalla Regione nel rispetto, fatta salva eventuale specifica normativa in deroga, delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali mediante atti amministrativi regionali.* *Va evidenziato che l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascun (…) ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni…. ".*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La Regione provvede al reclutamento del personale regionale, provinciale e della Città metropolitana destinato alle funzioni di protezione civile in conformità, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa.* *In attuazione dell'art. 40, comma 3-bis, del medesimo decreto, la Regione attiva autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.* *La contrattazione collettiva integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tal fine, destina una quota prevalente delle risorse per il trattamento economico*

	accessorio, ai sensi dell'art. 45, comma 3, quota collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. *La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti. Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono altresì i termini delle sessioni negoziali in sede decentrata.* *Alla scadenza di tali termini, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.* *In relazione alla richiesta di finalizzata alla valorizzazione della specificità del personale (art.4 comma 1 lett.b della bozza di pre-intesa), si richiama quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative — nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47 — sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro distinte aree per la dirigenza.* *Nell'ambito dei comparti, possono infine essere istituite sezioni contrattuali dedicate a specifiche professionalità.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'art. 6 del Codice della protezione civile attribuisce alle autorità territoriali di protezione civile la responsabilità, "con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:* *…* *d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;"* *L'attuale normativa rende particolarmente complessa la possibilità di dotare le strutture di protezione civile delle Regioni, delle Province e dalla Città metropolitana di un adeguato contingente di personale dotato di specifica professionalità, opportunamente formato, in grado di operare nei vari contesti di presidio ed emergenziali con la flessibilità organizzativa ed operativa necessaria, rispetto ai vincoli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.* *La possibilità di attivare, in caso di necessità ed urgenza, procedure in deroga per le assunzioni a tempo determinato e di istituire una specifica sezione contrattuale dedicata al personale impiegato nelle attività di protezione civile — che ne valorizzi la professionalità e tenga conto delle peculiari esigenze operative — consentirebbe una gestione più efficace ed efficiente, tra l'altro, delle emergenze, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile, con un impatto positivo sulla sicurezza e resilienza del territorio.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Al fine di implementare il sistema regionale di protezione civile, si richiede la possibilità di potenziare il personale addetto alle funzioni di protezione civile anche mediante l'attivazione di procedure d'urgenza per il reclutamento, in deroga a quanto previsto dal d.lgs 35/2001, di soggetti di adeguata qualificazione ai fini dello svolgimento di attività operative, di gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.*

	In riferimento alle predette finalità, è necessario operare in deroga ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente (in particolare: art. 33, comma 1, del decreto-legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2029, n. 58 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché, per il personale assunto a tempo determinato, al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122). *L'ambito di materia, oltre a interessare la protezione civile, intercetta la materia di potestà legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica, anch'essa ritenuta non riferibile a LEP (cfr., ad esempio, sentenza Corte Cost. 1/2018).* *Al termine del 2024 i dipendenti che operavano presso la Direzione regionale di protezione civile erano 56 mentre in Liguria non vi sono dipendenti presso le province e Città metropolitana.* *Per far fronte alla carenza di personale rispetto alle competenze ed in particolare per la gestione ed il coordinamento degli eventi emergenziali nel territorio, sono state circa 1500 le ore di straordinario riconosciute per il 2024.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi di gestione della funzione da parte dello Stato non incidono sul merito della richiesta di attribuzione della specifica funzione, che si fonda su esigenze organizzative e operative proprie della Regione, indipendenti dalla tempistica delle attività statali.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *L'applicazione della vigente normativa statale determina una limitazione della spesa per il personale a carico della Regione, con effetti negativi sia sulla capacità assunzionale della struttura regionale di protezione civile – anche in situazioni di necessità ed urgenza – sia sulla possibilità di applicare strumenti contrattuali volti al riconoscimento della specificità delle prestazioni rese nell'ambito della protezione civile.* *L'attuazione della norma proposta potrebbe comportare un incremento della spesa regionale, derivante, da un lato, dall'ampliamento dell'organico in presenza di necessità ed urgenze – funzionale allo svolgimento delle attività previste, in particolare in occasione di eventi calamitosi e per il ripristino delle condizioni di vita nonché per l'attuazione degli interventi conseguenti – e, dall'altro, dall'istituzione di una specifica sezione contrattuale finalizzata ad assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 del Codice della Protezione Civile. Tale previsione è orientata a valorizzare la professionalità del personale e a garantire un'adeguata operatività nelle situazioni emergenziali.* *I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della norma non troveranno copertura attraverso ulteriori trasferimenti statali, poiché la proposta è volta esclusivamente a introdurre misure di semplificazione finalizzate al potenziamento dell'organizzazione regionale.* *La quantificazione della maggiore spesa non risulta al momento determinabile, in quanto strettamente correlata al numero e alla qualifica del personale da assumere.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La richiesta è finalizzata all'implementazione e al potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile, con riferimento non solo alla gestione delle emergenze di cui all'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, ma anche alle attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio.* *In tale ambito, si prevede la possibilità di attivare, in situazioni di necessità ed urgenza, procedure di reclutamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di acquisire professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento in particolare di attività operative, la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato.* *La previsione di una specifica sezione contrattuale potrà consentire una più efficace valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché l'attivazione di forme di flessibilità oraria indispensabili per garantire la continuità operativa delle strutture, soprattutto durante situazioni emergenziali.* *Tali misure comporteranno un impatto positivo concreto sul territorio, assicurando un presidio più efficiente delle sale operative e un incremento dell'efficacia dell'intero sistema regionale di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze.*

3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *L'attuazione della funzione richiesta non comporta il ricorso a strumenti straordinari né eccede le ordinarie capacità organizzative e operative dell'Amministrazione regionale. Essa richiede, tuttavia, la disponibilità di formule di reclutamento caratterizzate da flessibilità e rapidità, nonché l'adozione di idonee misure di valorizzazione del personale addetto alle funzioni di protezione civile.* *La Regione, nell'ambito della gestione del personale, dispone già delle competenze e delle capacità organizzative necessarie, sperimentate e consolidate attraverso esperienze pregresse, tali da consentire l'assunzione di nuove funzioni senza evidenziare particolari criticità.* *A titolo esemplificativo, si richiama quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 701 e seguenti), che ha previsto – al fine di accelerare e garantire l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, inclusi quelli finanziabili nell'ambito delle linee di azione relative alla tutela del territorio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – la possibilità per le Regioni e per i soggetti attuatori individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di avvalersi, nei limiti delle risorse assegnate, di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché di altre forme di lavoro flessibile, con personale dotato di comprovata esperienza e professionalità in relazione alla natura degli interventi da realizzare.* *Si tratta di una disposizione normativa più volte prorogata, a conferma della rilevanza delle esigenze manifestate dal territorio, cui la Regione ha dato seguito senza particolari difficoltà operative.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La fase di reclutamento, aperta all'intera cittadinanza italiana, rappresenta un'opportunità di accesso senza generare forme di discriminazione.* *L'attuazione della funzione in esame incide unicamente sull'organizzazione delle strutture regionali e provinciali di protezione civile, senza produrre effetti negativi sui territori delle altre Regioni. Al contrario, essa determina ricadute positive, in quanto consente di accrescere la capacità di risposta della Regione nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile.* *Si precisa, inoltre, che l'esercizio della nuova funzione non comporta alcun incremento dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La possibilità di potenziare gli organici delle strutture di protezione civile regionali e provinciali, sia in termini numerici che di professionalità e operatività, avrà un impatto positivo sul territorio, consentendo, tra l'altro, un presidio più efficace delle sale operative e un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze, con ricadute particolarmente favorevoli per gli enti locali e per l'intero territorio regionale.*

	La richiesta relativa al reclutamento è strumentale alla costituzione, anche da parte dell'eventuale commissario delegato alla gestione dell'emergenza di una organizzazione "dell'emergenza", con procedure rapide e snelle per avere un supporto alle azioni volte al superamento della emergenza stessa.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La conoscenza approfondita, da parte della Regione, delle necessità, delle priorità e delle dinamiche proprie del territorio rende l'attività di reclutamento più mirata e coerente con le esigenze locali.* *La possibilità di assumere personale, anche in deroga unitamente al riconoscimento delle specifiche professionalità e funzioni degli operatori di protezione civile, può garantire una maggiore sicurezza sul territorio regionale, nonché un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione di protezione civile, sia nella prevenzione che nella gestione e nel superamento delle emergenze .*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'individuazione, da parte della Regione delle esigenze in termini di risorse umane e di organizzazione del lavoro, nonché la possibilità di adottare soluzioni operative coerenti con i fabbisogni e le situazioni contingenti, comporta un diretto incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di protezione civile, con effetti positivi sull'intero territorio.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La riduzione degli adempimenti comporterà un sicuro impatto positivo sull'ente regionale e sui potenziali soggetti interessati.* *Inoltre, l'implementazione di personale qualificato e il conseguente potenziamento delle strutture di protezione civile dedicate, tra l'altro, al monitoraggio del territorio, all'allertamento, alla gestione delle sale operative, al supporto agli enti locali nelle emergenze e alle attività di superamento delle stesse — compresa una più rapida erogazione dei ristori — potranno garantire una maggiore sicurezza per il territorio e i suoi abitanti, contribuendo al contempo ad accrescere la resilienza attraverso un più celere ripristino delle normali condizioni di vita.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La possibilità di dotare le strutture di protezione civile di personale adeguato e di definire strumenti contrattuali specifici per valorizzarne la professionalità e la capacità operativa comporta un'assunzione di maggiore responsabilità da parte degli amministratori in merito alla programmazione ed alle scelte da effettuare.* *Questi ultimi potranno essere valutati anche in relazione alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane in funzione degli obiettivi di sicurezza del territorio e dell'efficacia complessiva dell'azione di protezione civile.*

3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'attribuzione delle funzioni richieste potrà comportare un potenziamento del sistema di allertamento e monitoraggio, nonché un'azione – anche sul piano amministrativo – più efficace nell'ambito della protezione civile.* *Ciò si traduce in un incremento della sicurezza sul territorio e in un miglioramento complessivo del servizio reso ai cittadini, alle attività economico-produttive ed agli enti territoriali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della bozza di pre-intesa, incidano in maniera significativa sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'art. 118 della Costituzione.* *Resta fermo che le attività svolte dal volontariato di protezione civile, principale attuatore di tale principio nell'ambito del Servizio regionale di protezione civile, potranno beneficiare di un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica, quale conseguenza di una più adeguata dotazione di personale qualificato all'interno delle strutture di protezione civile.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LIGURIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Art. 4** ***Attribuzione di funzioni*** ***Comma 1 lett c)***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile artt. 8,11 e 15* *L. 21/11/2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi art. 5*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *L'articolo 8, comma 1, lettera f) del Codice della Protezione Civile attribuisce allo Stato la definizione degli "indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". In data 12 novembre 2024, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le Linee guida inerenti ai requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile su tutto il territorio nazionale, le quali definiscono gli standard minimi per la formazione del solo volontariato.* *Ai sensi dell'art. 5 della L. 353/2000 "le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi".*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Allo Stato compete la definizione degli indirizzi generali per l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni.* *Alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice della Protezione Civile, spetta la disciplina delle modalità di predisposizione e attuazione, tra l'altro, delle attività di prevenzione, tra le quali l'articolo 2 del medesimo Codice individua anche "la formazione degli operatori del Servizio nazionale".* *Ai sensi dell'art. 5 della L. 353/2000 "le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi".*

1.4

Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?

La proposta mira ad attribuire alla Regione ulteriori competenze in materia di definizione degli standard formativi, dei requisiti di accesso per i discenti, delle competenze richieste ai docenti, anche in integrazione alle linee guida statali, con riferimento alle attività formative rivolte ai diversi componenti del servizio regionale di protezione civile.
Non essendo ancora stati definiti gli indirizzi per la formazione, se non per il volontariato, non si riscontrano particolari criticità, se non un'incertezza generale nella programmazione delle attività formative, derivante dall'indeterminatezza delle indicazioni nazionali.
Il nuovo disegno è finalizzato a consentire un'organizzazione del sistema formativo regionale in grado di garantire un adeguato livello di conoscenza e addestramento agli operatori del Servizio regionale di protezione civile. Gli indirizzi generali di cui all'articolo 8 del Codice della Protezione Civile sono da intendersi come standard minimi, suscettibili di una diversa applicazione a livello regionale, pur nel rispetto dei principi fondamentali in essi contenuti.
È altresì importante che il riconoscimento della formazione acquisita in contesti diversi da quello regionale sia sottoposto a valutazione da parte degli organi competenti regionali, al fine di accertare l'equivalenza del percorso formativo rispetto a quanto previsto a livello regionale.

1.5

Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

Dal 2016 la formazione di protezione civile viene erogata ed organizzata dal Servizio regionale di Protezione Civile ed in particolare dalla Regione, dalle Province e dalla Città metropolitana oltre che da alcune Organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Negli ultimi due anni l'attività svolta ha portato a :

anno	n° corsi	n° volontari idonei
2023	32	1489
2024	30	1069
2025*	12	491

**Primi 6 mesi del 2025*

anno	n° corsi	n° amministratori/tecnici
2023	2	105
2024	2	150
2025*	1	35

**Primi 9 mesi del 2025*

1.6

Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

	Non sono individuabili specifici processi o procedimenti
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non è individuabile uno specifico impatto economico-finanziario.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, Capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associsazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La Regione si è dotata da tempo di un sistema di formazione in materia di protezione civile che ha contribuito al raggiungimento di elevati standard formativi e addestrativi per gli operatori attivi sul territorio regionale. Tale elemento consente al Servizio regionale di protezione civile, e in particolare al volontariato, di operare con professionalità ed efficacia.* *La richiesta è pertanto finalizzata a consentire alla Regione di mantenere un adeguato livello di governo su alcuni aspetti del sistema formativo, al fine di preservare,*

	tenendo conto delle specificità territoriali, gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni.
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione, da diversi anni, provvede alla gestione e all'erogazione di attività formative in materia di protezione civile, avvalendosi della collaborazione delle altre componenti e strutture operative presenti sul territorio e impiegando risorse proprie.* *L'organizzazione delle attività formative, nonché la diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile – anche in ambito scolastico – costituiscono parte integrante delle funzioni prioritarie della struttura regionale di protezione civile.* *Al fine di garantire un'ampia diffusione delle iniziative formative, è stato istituito un elenco regionale dei formatori volontari che, grazie alla conoscenza del settore e alla professionalità acquisita, assicurano elevati standard qualitativi nella formazione erogata.* *Le competenze maturate nel corso degli anni dal Servizio regionale di protezione civile, unitamente all'esperienza consolidata delle sue componenti e strutture operative, e l'elevato livello qualitativo conseguito, in particolare nell'attività di formazione del volontariato, consentono di ritenere che la Regione disponga di una capacità adeguata a esercitare la funzione richiesta in maniera efficace ed efficiente.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'erogazione della formazione a livello regionale deve avvenire in coerenza con le indicazioni generali definite dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice della Protezione Civile. Tali indirizzi devono essere intesi come standard minimi, suscettibili di applicazione differenziata a livello regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti a livello nazionale.* *L'attività formativa regionale è rivolta esclusivamente agli operatori che operano all'interno del territorio della Regione, senza il coinvolgimento di soggetti appartenenti ad altri ambiti territoriali. Pertanto, non si riscontrano possibili pregiudizi nei confronti dei territori di altre regioni.* *È inoltre fondamentale prevedere la possibilità di riconoscere percorsi formativi svolti in contesti diversi da quello regionale, previa valutazione, da parte degli organi competenti individuati dalla Regione, dell'equipollenza rispetto agli standard richiesti a livello locale.* *Non essendo prevista, da parte dello Stato, l'assegnazione di specifiche risorse per le funzioni contenute nella proposta, non si ravvisano impatti sull'equa distribuzione delle risorse rispetto all'assetto attuale.* *La formazione eleva la professionalità e garantisce uno standard di riferimento non inferiore a quello nazionale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'obiettivo di mantenere un livello formativo anche superiore rispetto agli indirizzi generali definiti dallo Stato comporta una crescita della professionalità degli operatori, nonché un aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del Servizio regionale di protezione civile, con ricadute positive sull'intero territorio regionale — enti locali,*

	cittadini, attività economico-produttive — in termini di prevenzione, sicurezza e resilienza.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La facoltà di adeguare alle specificità del sistema regionale, o di integrare su aspetti specifici, gli indirizzi generali statali relativi al sistema formativo di protezione civile può consentire, in continuità con le procedure adottate negli anni dalla Regione, il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di elevati livelli formativi, in linea con quelli già conseguiti in passato.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Da numerosi anni la Regione ha sviluppato un importante sistema di formazione per gli operatori della protezione civile, caratterizzato da elevati standard qualitativi.* *L'esperienza maturata, la professionalità acquisita dai formatori e le procedure consolidate rappresentano un patrimonio di valore, da salvaguardare e valorizzare per garantire al territorio un servizio efficiente e di qualità.* *Operare sulla base dell'esperienza acquisita e secondo criteri che tengano conto del contesto e delle specificità del sistema regionale consente un costante miglioramento dei livelli formativi, con un conseguente aumento dell'efficacia dell'azione di protezione civile.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *L'attribuzione della funzione richiesta non incide sui tempi dei procedimenti, ma è finalizzata al mantenimento e allo sviluppo degli standard formativi e dell'efficacia raggiunti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione della funzione richiesta, che prevede l'adozione di procedure specifiche da parte della Regione, comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'autorità regionale, la quale è legittimata a definire in autonomia alcuni aspetti del sistema formativo.* *Tali decisioni devono mirare al mantenimento di elevati standard del sistema formativo regionale, al fine di garantire un beneficio concreto al territorio amministrato.* *Dal punto di vista della formazione, la scelta dei corsi, degli argomenti, dei docenti e dei titoli abilitativi rilasciati, saranno immediatamente riconducibili al soggetto pubblico erogatore.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'attribuzione della funzione alla Regione consente, tra l'altro, di definire i percorsi formativi e di individuare i soggetti erogatori, tenendo conto delle specificità e delle dinamiche del territorio.*

	Ciò permette di calibrare il sistema formativo ai fabbisogni e di garantirne una maggiore efficacia, a beneficio dei cittadini e del territorio stesso.
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Tra i soggetti che operano nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, un ruolo di rilievo è ricoperto dal volontariato organizzato di protezione civile, al quale la Regione è tenuta a garantire una formazione specifica.* *L'attribuzione della funzione richiesta alla Regione consente di regolamentare un sistema formativo maggiormente aderente alla realtà e alle esigenze locali, contribuendo così ad accrescere la professionalità e la capacità di collaborazione del volontariato stesso.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LIGURIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***art. 2 - Ordinanze regionali di protezione civile***

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile" - artt.6, 7, 24, 25, 26 e 27*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *A seguito della richiesta del Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del Codice della Protezione Civile, viene effettuata una preventiva valutazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei dati e delle informazioni fornite in raccordo con la Regione. Tale valutazione è finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari a qualificare l'evento come emergenza di rilievo nazionale, che deve pertanto essere affrontata con interventi immediati e con l'impiego di mezzi e poteri straordinari. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza.* *In caso di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi di tipo c) (art. 7, comma 1, del Codice), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga alla normativa nazionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 25, comma 1, del Codice prevede che:* *«Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate».* *Diversamente, per gli eventi emergenziali di tipo b) (art. 7, comma 1, del Codice), i Presidenti delle Regioni possono adottare provvedimenti in deroga esclusivamente alla normativa regionale, come previsto dall'articolo 25, comma 11, che stabilisce:* *«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7».*

	Ne consegue che la possibilità di deroga alla normativa statale è prevista unicamente per le emergenze di rilievo nazionale. *In coerenza con tale distinzione, l'articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) disciplina le procedure speciali di protezione civile. Il comma 3 stabilisce che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, possono essere disposte deroghe per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ferme restando ulteriori misure derogatorie previste dalle ordinanze di protezione civile. Solo al comma 4 dello stesso articolo vengono invece ammesse deroghe al Codice dei contratti anche per eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, ovvero in caso di ragionevole previsione del loro imminente verificarsi.* *Un'ulteriore differenziazione riguarda la gestione contabile. L'articolo 27 del Codice prevede, infatti, che esclusivamente per le emergenze di rilievo nazionale possano essere attivate contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, mantenibili fino a un massimo di 48 mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza. Le risorse stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (art. 24, comma 1, del Codice) vengono trasferite integralmente sulla contabilità speciale a seguito della nomina del Commissario delegato. Su tali contabilità possono confluire anche ulteriori risorse rese disponibili da Regioni ed enti locali, autorizzate con ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.* *In materia di risorse finanziarie, l'articolo 44 del Codice stabilisce che per gli interventi conseguenti agli eventi per i quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede mediante il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Con la deliberazione dello stato di emergenza vengono individuate le prime risorse necessarie per le attività di soccorso, assistenza alla popolazione e per gli interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), in attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi.* *Successivamente, sulla base della valutazione congiunta tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione, il Consiglio dei Ministri, con apposita deliberazione, può assegnare ulteriori risorse dal Fondo per le emergenze nazionali per:* • *il completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione;* • *il ripristino dei servizi pubblici essenziali, la gestione dei rifiuti e delle macerie e le misure di sostegno economico (art. 25, comma 2, lett. a, b e c);* • *l'avvio degli interventi urgenti di riduzione del rischio (art. 25, comma 2, lett. d).* *Qualora le risorse inizialmente destinate risultino insufficienti, il Consiglio dei Ministri, su relazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, procede con ulteriori deliberazioni di finanziamento.* *Per gli eventi emergenziali di livello regionale, l'articolo 45 del Codice disciplina il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a finanziare interventi urgenti legati alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali. I criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ***Competenze dello Stato*** • *Emanazione di ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa statale, in occasione di eventi emergenziali di rilievo nazionale (tipo c), artt. 7, comma 1, e 25 del D.Lgs. 1/2018.* • *Autorizzazione all'apertura di contabilità speciali per la gestione finanziaria (art. 27 del Codice).* • *Stanziamento delle risorse e gestione del Fondo per le emergenze nazionali (art. 44).* • *Previsione della dotazione del Fondo regionale di protezione civile per le emergenze nazionali e riparto tra le Regioni (art. 45).*

	Competenze della Regione • *Emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alla sola normativa regionale, in occasione di eventi emergenziali di tipo b) (art. 7, comma 1, D.Lgs. 1/2018).* • *Il Presidente della Regione può quindi adottare ordinanze in caso di emergenze di livello regionale, senza possibilità di deroga alla normativa statale.* • *Una limitata facoltà di deroga alla normativa nazionale è prevista solo dall'art. 140-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in relazione a specifiche procedure di affidamento in emergenza.* • *Per le emergenze di tipo b) non è prevista l'apertura di contabilità speciali.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'articolo 7 del Codice individua tre tipologie di emergenze – strettamente locali, regionali e nazionali – ma non stabilisce parametri oggettivi che definiscano il passaggio dallo stato di emergenza regionale a quello nazionale. L'unico riferimento contenuto nella norma riguarda gli eventi di tipo c), qualificati come di livello nazionale, che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere affrontati con immediatezza mediante mezzi e poteri straordinari, da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti.* *Ne consegue che non sono previsti criteri chiari di classificazione basati, ad esempio, sulla valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane e materiali effettivamente disponibili presso la Regione colpita, né sulla necessità, da parte della stessa, di richiedere il coinvolgimento della protezione civile nazionale o di altre Regioni.* *Come richiamato al punto 1.2, l'articolo 25 del Codice differenzia i poteri di ordinanza connessi alle emergenze nazionali e regionali:* • *per le emergenze nazionali, le ordinanze possono essere adottate "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";* • *per le emergenze regionali, le ordinanze possono essere adottate esclusivamente "in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti", con margini di azione quindi più limitati e, di fatto, non sempre idonei a garantire la necessaria tempestività e flessibilità.* *Il Fondo regionale di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato a concorrere agli interventi relativi alle emergenze di livello regionale, ha beneficiato di un finanziamento costante soltanto nel periodo 2001-2008 con un trasferimento complessivo alla sola Regione Liguria di circa 35 milioni di euro. Successivamente lo stesso , è stato rifinanziato in misura ridotta con 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale nel 2022 (D.L. 3 dicembre 2022, n. 186), con ulteriori 10 milioni di euro nel 2023 (D.L. 11 gennaio 2023, n. 3) e con 20 milioni di euro nel 2025 (D.L. 30 giugno 2025, n. 95).* *La differenza tra le modalità di copertura della spesa e i poteri di deroga connessi alle emergenze nazionali rispetto a quelle regionali induce inevitabilmente le Regioni a richiedere, ove possibile, la qualificazione degli eventi come emergenze nazionali, indipendentemente dalla reale dimensione dei danni e dei fabbisogni connessi.* *In assenza di un finanziamento continuativo del Fondo regionale di protezione civile, le Regioni sono state spesso costrette, da un lato, a destinare risorse proprie per la gestione delle emergenze regionali, e, dall'altro, a sollecitare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.* *Tale situazione evidenzia come la mancanza di risorse stabili, di un quadro regolatorio uniforme e di una definizione puntuale delle emergenze possa determinare richieste di classificazione non sempre proporzionate all'effettiva gravità degli eventi, oltre a ritardi negli interventi conseguenti alle necessarie valutazioni e deliberazioni.* *In occasione di eventi emergenziali di tipo **b**, l'impossibilità di derogare alla normativa statale – deroga ammessa solo per gli eventi di tipo **c** – può determinare un significativo prolungamento dei tempi e un incremento dei costi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.*

	L'impossibilità di accedere alle procedure finanziarie semplificate previste nell'ambito della contabilità speciale, riservata anch'essa ai soli eventi di tipo c, comporta inoltre un rallentamento nei tempi di assunzione degli impegni di spesa e nelle relative procedure di liquidazione. *Territori colpiti da eventi emergenziali richiedono un tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e della normalità quotidiana. L'individuazione di procedure amministrative e finanziarie idonee ad accelerare tali tempi risulta determinante per attenuare l'impatto degli eventi calamitosi sul tessuto sociale ed economico locale.* *L'introduzione della possibilità di derogare alla normativa statale e di attivare una contabilità speciale, se accompagnata da adeguati trasferimenti finanziari, potrebbe indurre una rivalutazione della classificazione di alcune emergenze. Tali situazioni, infatti, se gestibili in modo più celere ed efficace a livello regionale, potrebbero non rendere necessaria la richiesta del Presidente della Regione di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e delle connesse ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.* *D'altra parte, un quadro regolatorio e finanziario differenziato si concilia difficilmente con la natura delle emergenze che, indipendentemente dalla qualificazione come nazionali o regionali, presentano comunque l'esigenza primaria di essere affrontate con la massima tempestività, al fine di ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza dei territori e la normalità della vita delle comunità colpite.* *Il Codice prevede una procedura orientata a garantire la rapida attuazione degli interventi; tuttavia, la prassi operativa – come evidenziato anche dai dati temporali riportati nella Tabella 1 – mostra che l'adozione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile è preceduta da una complessa fase endoprocedimentale. Tale fase, condotta dal Dipartimento della protezione civile, implica il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, tra cui la Regione interessata e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con conseguente allungamento dei tempi di definizione e avvio degli interventi.* *Alla luce di tali criticità, con l'attribuzione alle Regioni di una funzione più diretta nella gestione di questa fase programmatoria ed istruttoria, si mira all'obiettivo di ridurne la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze.* ***Per dare una dimensione al fenomeno basti evidenziare come, nel periodo dal 2019 al 2024, Regione Liguria ha impiegato risorse autonome per circa 800.000,00 euro per la gestione delle emergenze locali per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale.*** ***Risorse che non hanno potuto beneficiare, ad esempio, delle accelerazioni procedimentali derivanti dalle deroghe al codice degli appalti ed alla legge sul procedimento amministrativo, piuttosto che dalla gestione delle risorse stesse in contabilità speciale.*** ***Risorse regionali impiegate in sostanziale assenza del Fondo Regionale di Protezione che possono essere un punto di riferimento per le necessità, pur nella variabilità ed imprevedibilità degli eventi.***
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Si riportano alcuni indicatori relativi alle dichiarazioni degli stati di emergenza relativi agli eventi accaduti dal 2018 al 2025.* - *n. dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale = 7 pari a **1,00 eventi/anno** (min 0 – max 2)* - *Importo complessivo stanziato sul Fondo per le emergenze nazionali € 240.777.835,27 (importo min € 2.546.000,00 – importo max € 138.417.192.38)* - *Importo complessivo stanziato dallo stato su altri fondi € 428.479.419,09*

	- *n. eventi per i quali è stata assunta la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = 3 pari a **0,5 eventi/anno*** *Per dare una dimensione delle attività svolte per i soli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesse al rischio idrogeologico, idraulico, meteo nel periodo dal 2018 a giugno 2025 sono stati gestiti da Regione n. 10 stati di emergenza, oltre ad Ucraina, Covid 19 e crisi idrica, con risorse statali del Fondo Emergenze nazionali, Proteggitalia ed FSUE, Legge 178/2020, Legge 234/202, DL 104/2023 pari ad euro 669.257.254,36 oltre a euro 3.300.000 € di risorse regionali.* *Il dettaglio degli step istruttori dalla data di fine dell'evento calamitoso all'approvazione del Piano degli Interventi Urgenti da parte del Dipartimento della protezione civile viene riportato nella **Tabella 1**, in appendice alla presente. In Tabella 1 sono, infatti, descritte le tempistiche di ogni step istruttorio per i casi di calamità naturali avvenute in Liguria più recenti per le quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Questi indicatori mostrano la suddivisione delle funzioni tra i vari attori coinvolti e le relative tempistiche.* *In Tabella 2, in appendice alla presente, è indicato il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione Liguria per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (con esclusione delle emergenze Covid-19, Ucraina e crisi idrica).*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *La Tabella 1 riporta le tempistiche relative a ciascuna fase istruttoria, sia per le amministrazioni centrali sia per la Regione Liguria. Limitando l'analisi ai tempi medi di gestione riconducibili allo Stato, emerge che nella sola fase iniziale – compresa tra la conclusione dell'evento calamitoso e l'approvazione del Piano degli interventi urgenti – trascorrono mediamente oltre tre mesi. Tale periodo è imputabile in larga parte alla necessità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio di acquisire i necessari consensi e adottare gli atti di propria competenza. In questo lasso temporale rientrano anche le attività di sopralluogo svolte dal Dipartimento, che in alcuni casi avvengono in parallelo ad altri passaggi istruttori.* *Se si considera anche il tempo necessario per l'approvazione del Piano con i fabbisogni ulteriori, i tempi complessivi imputabili ai procedimenti di competenza degli organi statali intercorrenti dalla fine dell'evento calamitoso incrementano ulteriormente.* *Per quanto riguarda gli strumenti contabili, la contabilità speciale, di cui si propone la possibilità di istituzione anche in occasione degli stati di emergenza di livello regionale, costituisce un modello semplificato che consente una gestione più rapida ed efficace delle risorse, riducendo sensibilmente i tempi rispetto alla contabilità ordinaria.* *Quest'ultima, disciplinata dai principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, è infatti caratterizzata da una sequenza più articolata di passaggi amministrativo-contabili, tra cui il principio della competenza potenziata, l'impegno di spesa con relativa imputazione all'annualità finanziaria di riferimento e l'impossibilità di riutilizzare le economie maturate su un esercizio finanziario. Tali vincoli, pur garantendo rigore e trasparenza, comportano inevitabilmente un allungamento dei tempi per la liquidazione e l'utilizzo delle risorse.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La richiesta in oggetto, come già evidenziato, contempla la possibilità di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale non solo in occasione di emergenze di rilievo nazionale – che restano di competenza dello Stato – ma anche in relazione a situazioni emergenziali di rilevanza regionale, la cui gestione è attribuita alla Regione.* *La gestione diretta da parte della Regione, nella misura in cui consente di superare le fasi procedurali attualmente previste per gli stati di emergenza di livello nazionale, determina una significativa riduzione dei tempi sia per l'avvio che per il completamento delle attività previste*

	nei Piani degli interventi per la gestione delle emergenze. In una ottica complessiva, le attività poste in essere dalle competenti istituzioni nazionali si configurano come un livello aggiuntivo rispetto a quelle già di competenza regionale, con conseguente allungamento dei tempi procedimentali. *La semplificazione delle procedure amministrative, resa possibile dall'applicazione di deroghe alla normativa nazionale, unitamente all'utilizzo della contabilità speciale per la gestione degli aspetti economico-finanziari, non solo consente l'adozione di procedure snelle per gli interventi volti al superamento dell'emergenza, ma determina anche una significativa riduzione dei tempi necessari sia per la realizzazione degli interventi, sia per le relative procedure finanziarie, in particolare per quanto riguarda le liquidazioni.* *Ne deriva un impatto economico positivo, con effetti favorevoli sia sulla riduzione dei costi complessivi degli interventi, sia sul contenimento dei tempi di esposizione finanziaria per gli operatori economici, i cittadini e gli enti coinvolti.* *Per quantificare i danni diretti immediati e conseguenti alla calamità e alla sua gestione, fra gli eventi classificati fra le calamità nazionali, si possono esaminare quelli che hanno colpito l'intera regione Liguria nel luglio/agosto 2023 per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato si emergenza di rilievo nazionale con delibera del 28/08/2023 a cui ha fatto seguito la OCDPC 1025/2023.* *Per la gestione dell'emergenza del luglio/agosto 2023 e i successivi interventi, lo Stato ha previsto finanziamenti per circa 131,8 milioni di euro di cui 66,0 milioni di euro di risorse del Ministero dell'Interno di cui al DL 104/2023 non gestite con le regole dello stato di emergenza, oltre a risorse proprie del Fondo Emergenze Nazionali pari a 65,8 milioni di euro.* *Per quantificare, in linea di massima, il danno al sistema economico possiamo ipotizzare che, rispetto alla popolazione interessata di quasi 4,9 milioni di abitanti e poco più di 2 milioni di occupati, se anche solo il 5% di costoro fosse rimasto coinvolto dall'emergenza e, per un giorno non si fosse recato al lavoro perché l'impianto produttivo in cui operavano risultava danneggiato oppure perché la viabilità era bloccata. Il Veneto nel 2023 ha prodotto un valore aggiunto l'Istat quantifica in 177 miliardi di euro, che corrispondono a un importo, per giornata lavorata, di circa 400 euro per ogni occupato. Partendo da tali dati il costo del danno stimato sarebbe di 40 milioni di euro. A questo importo si dovrebbe poi aggiungere il dato sull'impatto che la mancata produzione potrebbe avere a livello di rete commerciale piuttosto che su altre aziende per mancate forniture e acquisti. Utilizzando le evidenze fornite da specifici studi applicati a realtà territoriali comparabili, l'impatto in termini di costi indiretti potrebbe essere indicato in circa altri 20 milioni di euro che, aggiunti a precedenti, portano il danno totale, associato alle attività produttive, ad un importo di 60 milioni di euro.* *Se, con riferimento al nostro esempio, ciò si traducesse anche soltanto in un paio di giorni di blocco del 5% della produzione, il relativo danno diretto e indiretto sul valore aggiunto nazionale -e dunque non solo regionale -potrebbe essere quantificato in quasi 120 milioni di euro, ovvero un importo circa pari ai costi complessivi dell'emergenza sostenuti dallo Stato (Fondo nazionale + DL 104/2023).*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?

	CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *L'attribuzione delle competenze risulta coerente con l'applicazione del principio di sussidiarietà, come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 192/2024. È stato infatti superato un modello astratto e generalizzato di ripartizione delle funzioni, optando invece per un'assegnazione fondata su un'analisi puntuale di ciascuna funzione. In tale prospettiva, il livello regionale è stato individuato come il più adeguato per l'esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto della loro natura, del contesto locale e, se del caso, di quello generale in cui esse si collocano. L'allocazione a un livello territoriale di governo consente infatti all'autorità pubblica una più profonda conoscenza delle peculiarità del territorio, facilitando l'adattamento delle azioni alle condizioni locali.* *La richiesta di attribuire in ambito territoriale la funzione di protezione civile trova fondamento in una pluralità di fattori rilevanti su scala regionale e subregionale, strettamente legati alle specificità dei territori e al principio di sussidiarietà.* *In primo luogo, secondo la teoria economica, i servizi di protezione civile sono generalmente considerati "beni pubblici locali", ovvero prestazioni i cui benefici sono non rivali, non escludibili e decrescenti con l'aumentare della distanza e del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'emergenza. Di conseguenza, un'organizzazione fondata sulla prossimità territoriale consente di ridurre significativamente i tempi di intervento, migliorando la tempestività e l'efficacia dei soccorsi, nonché il ripristino delle normali condizioni di vita e lavoro.* *Ulteriori elementi a sostegno di tale approccio includono l'importanza della conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori e la presenza di significative differenze tra aree geografiche in termini di priorità di intervento. È tuttavia evidente che, in presenza di eventi caratterizzati da danni di particolare intensità o ampia estensione, la capacità di risposta delle istituzioni locali può risultare insufficiente. In questi casi, l'intervento di risorse e strutture nazionali diventa indispensabile e, secondo il principio di sussidiarietà, tanto più rilevante quanto maggiore è il loro apporto nella gestione dell'emergenza.* *Infine, sotto il profilo dell'efficienza e della responsabilizzazione delle comunità e delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione dei servizi a livello locale dovrebbe essere accompagnata dalla responsabilità degli enti competenti nel reperimento delle risorse necessarie. Tuttavia, data la natura eccezionale degli eventi di protezione civile e l'elevato livello dei danni che ne può derivare, questa regola non può essere applicata rigidamente. È quindi opportuno prevedere forme di finanziamento integrative a carico del governo centrale, destinate a coprire la parte di spesa eccedente rispetto a quella ordinariamente sostenibile dalle amministrazioni territoriali coinvolte.*

	Nel complesso, questi elementi giustificano l'attribuzione prioritaria alle Regioni e agli enti locali delle funzioni di protezione civile previste nella proposta, in piena coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà. *Nel caso di emergenze di tipo **b**), l'introduzione di procedure amministrative e finanziarie semplificate nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consentirebbe di accelerare il ripristino delle normali condizioni di vita, con effetti positivi sul tessuto socioeconomico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.* *Il possibile mantenimento in capo alla Regione della gestione delle fasi post-emergenziali, applicando le medesime semplificazioni previste per le emergenze di rilievo nazionale – quali la possibilità di derogare alla normativa statale e l'apertura di contabilità speciale – unitamente al preventivo trasferimento delle risorse finanziarie, permetterebbe una sensibile riduzione dei tempi necessari per l'attivazione degli interventi, eliminando l'obbligo dell'istruttoria statale, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e delle successive procedure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione esercita già le funzioni oggetto della richiesta in virtù di delega statale. Il Commissario delegato, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, è di norma individuato, d'intesa con la Regione, nell'ambito delle strutture regionali, e opera avvalendosi delle deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nonché mediante l'utilizzo di una specifica contabilità speciale.* *Per offrire una dimensione concreta delle attività svolte dal Commissario delegato, si richiamano i dati già precedentemente illustrati. Emerge chiaramente che sul piano organizzativo, la Regione Liguria ha dimostrato nel corso degli ultimi anni una consolidata capacità operativa nella gestione di numerose situazioni emergenziali.* *Se dotata di poteri di ordinanza in deroga analoghi a quelli attribuiti al Dipartimento della Protezione Civile, la Regione potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità operativa e di una più pronta capacità di risposta, superando gli attuali vincoli burocratici e procedurali imposti dal livello centrale.* *Questa accresciuta autonomia permetterebbe alla Regione Liguria di affrontare direttamente, e con strumenti più adeguati, anche eventi emergenziali di minore entità, evitando la necessità di ricorrere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per situazioni pienamente gestibili a livello regionale. Ne deriverebbero evidenti vantaggi in termini di rapidità d'intervento e di ripristino delle normali condizioni di vita e di attività per cittadini e imprese.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Il comma 3 dell'art. 2 della bozza di pre-intesa chiarisce che "le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia **limitatamente al territorio regionale**".* *Pertanto, l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto esclusivamente all'ambito territoriale regionale.* *L'esercizio diretto delle funzioni di protezione civile da parte della Regione o degli enti locali non comporterebbe alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né determinerebbe rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance territoriale della funzione consentirebbe una gestione più efficiente e mirata, riducendo le distorsioni redistributive.* *L'attribuzione della competenza a livello regionale o sub-regionale, oltre a rafforzare la capacità di risposta delle amministrazioni locali, produrrebbe effetti positivi anche per i territori limitrofi, i quali potrebbero beneficiare di interventi più tempestivi e localizzati. Ciò contribuirebbe alla mitigazione di possibili esternalità negative, tipiche degli eventi*

	emergenziali, garantendo una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l'attribuzione di funzioni in materia di protezione civile a livello regionale comporterebbe una significativa riduzione dei tempi di intervento, ripristino e concessione dei contributi, con effetti positivi anche sulla mitigazione dei danni indiretti che si riflettono sul tessuto produttivo, incluse le reti commerciali.* *La maggiore tempestività degli interventi garantirebbe infatti un più rapido "ritorno alla normalità", limitando l'insorgere di danni secondari e di perdite economiche indirette per lavoratori, imprese e operatori economici connessi ai territori colpiti.* *Inoltre, la semplificazione delle procedure istruttorie e degli adempimenti amministrativi permetterebbe di ridurre in modo rilevante i costi di conformità (compliance), contribuendo a un impiego più efficiente delle risorse pubbliche e a una maggiore efficacia complessiva dell'azione amministrativa.* *Infatti, la gestione regionale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, attraverso la possibilità di operare in deroga alla normativa statale e di avvalersi delle semplificazioni procedurali derivanti dall'apertura di contabilità speciale, potrà garantire un'attivazione più rapida ed efficiente delle misure necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi, al ripristino delle infrastrutture e alla realizzazione degli interventi correlati.* *Tali strumenti potranno altresì agevolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'attivazione tempestiva di misure di sostegno a favore dei soggetti privati e delle attività economico-produttive, con ricadute positive sull'intero territorio interessato.* *Tali deroghe e semplificazioni possono generare, tra l'altro, significative economie di spesa, riconducibili sia alla maggiore tempestività degli interventi sia alla riduzione dei vincoli operativi imposti dalla normativa ordinaria. In particolare, si evidenziano riduzioni nei tempi procedurali grazie alla possibilità di deroga a specifiche discipline, quali quelle relative al procedimento amministrativo, agli appalti pubblici e alla gestione dei rifiuti.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Come sopra evidenziato, il principale beneficio per le istituzioni locali – e, di riflesso, per cittadini e imprese – consiste nella significativa riduzione dei tempi di intervento. Tale tempestività incide direttamente sulla capacità di contenere i danni indiretti e differiti che si manifestano successivamente all'evento calamitoso.* *Nel caso di specie, la possibilità per il Presidente della Regione di adottare ordinanze in deroga alla normativa statale, in occasione di emergenze di tipo **b**), unitamente all'utilizzo di una specifica contabilità speciale, consentirà una significativa semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, con conseguenti economie di spesa e un'efficientamento complessivo del sistema di gestione emergenziale.* *Un coordinamento pienamente affidato alla Regione assicurerà una risposta più adeguata e tempestiva alle esigenze del territorio, grazie alla più approfondita conoscenza, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessità, delle priorità e delle dinamiche socio-economiche e ambientali del contesto territoriale.* *Un ulteriore beneficio è rappresentato dall'alleggerimento del carico amministrativo gravante sulle amministrazioni centrali, con conseguenti possibilità di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche. Tale alleggerimento consentirebbe, inoltre, di focalizzare l'azione del livello centrale su ambiti maggiormente strategici e di sistema, quali la promozione di misure di prevenzione, la diffusione di buone pratiche e il coordinamento interistituzionale.*

3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione alla Regione della facoltà di adottare, in occasione di emergenze di tipo **b)**, ordinanze in deroga anche alla normativa statale e di avvalersi di una contabilità speciale, è finalizzata ad accelerare e semplificare le procedure necessarie al superamento dell'emergenza, con un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa, elemento particolarmente rilevante in contesti conseguenti a eventi calamitosi.* *Tale attribuzione, se accompagnata da un adeguato trasferimento di risorse finanziarie, potrebbe condurre a una diversa classificazione di alcune emergenze che, grazie alla possibilità di essere gestite in modo più tempestivo ed efficace direttamente dalla Regione, non richiederebbero più la deliberazione del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, né la successiva adozione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.* *Ciò comporterebbe una azione più tempestiva da parte della Regione a fronte di una significativa riduzione dei passaggi amministrativi e dei tempi necessari per l'attivazione degli interventi.* *La gestione delle emergenze richiede soluzioni tempestive, in grado di superare i vincoli propri delle procedure ordinarie. In tale contesto, la proposta si configura come un'occasione di semplificazione dell'azione amministrativa, finalizzata anche a superare le complessità procedurali connesse alla natura straordinaria e all'ampia estensione degli eventi calamitosi.* *La principale motivazione a supporto di un esercizio più efficiente ed efficace della funzione di protezione civile a livello territoriale risiede, pertanto, nella possibilità di ridurre significativamente le tempistiche operative, semplificare gli adempimenti procedurali e eliminare i passaggi intermedi tra Regione e Stato, che caratterizzano l'attuale assetto centralizzato.* *Si richiamano le osservazioni sull'analisi che prendono in considerazione le sei emergenze di rilievo nazionale che sono state riconosciute nella Regione del Liguria a causa di eventi meteo accaduti tra il 2020 ed il 2024 (Tabella 1 in appendice).*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Come evidenziato, e tenendo conto di quanto emerge dall'allegata tabella, nel caso della funzione venisse esercitata a livello territoriale è prevedibile una significativa riduzione dei tempi necessari per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, nonché per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili.* *Ne deriverebbero evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che potrebbero così tornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi in tempi sensibilmente più brevi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.* *Importante è anche il tempo assai contenuto necessario per la dichiarazione dello stato di emergenza di tipo b) che, dal 2018 al 2025 è stato mediamente:* - *tempo medio intercorrente tra l'inizio dell'evento e la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = **10 gg*** *di gran lunga inferiore al tempo necessario in occasione degli eventi di tipo c).*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?

	In base alle considerazioni sopra riportate, il modello proposto per contrastare i danni delle calamità comporta anche la responsabilizzazione degli enti locali nell'uso delle risorse e l'incentivazione dei cittadini e imprese locali a monitorarne l'operato. *L'attribuzione alla Regione della facoltà di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale, nonché di disporre l'apertura di contabilità speciali per la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e alla fase post-emergenziale in caso di eventi di tipo **b)** — analogamente a quanto già previsto per gli eventi di tipo **c)** — comporta che il Presidente della Regione, non operando in qualità di Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, agisca come autorità regionale direttamente coinvolta, più prossima al territorio e soggetta a un costante controllo da parte dei cittadini.* *Tale condizione accresce il livello di responsabilizzazione, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei procedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La prossimità territoriale e la conoscenza approfondita da parte delle amministrazioni locali delle specificità del territorio, del contesto socioeconomico e delle dinamiche produttive costituiscono un evidente vantaggio nella gestione delle emergenze rispetto agli enti centrali. Questo patrimonio di conoscenze, unito al capitale umano locale, si traduce in una capacità di intervento più tempestiva, mirata ed efficace, con conseguente accelerazione del ritorno alle condizioni di normalità per cittadini e imprese.* *Inoltre, la familiarità con le condizioni locali consente di pianificare e attuare misure di prevenzione più adeguate, sia sul piano del presidio territoriale sia in termini di informazione e sensibilizzazione della popolazione.* *La possibilità per la Regione di gestire, mediante proprie ordinanze, le fasi del superamento dell'emergenza e del ripristino delle normali condizioni di vita consente all'autorità regionale – che mantiene un costante confronto con i soggetti coinvolti e i potenziali attuatori – di monitorare in tempo reale gli effetti delle azioni intraprese e di intervenire tempestivamente per correggere o adattare gli strumenti utilizzati, laddove necessario.* *L'adozione di ordinanze regionali, anche in deroga alla normativa statale, permetterà inoltre alla Regione di esercitare un controllo diretto e continuo sull'impatto delle misure adottate, con la possibilità di apportare, nei limiti di legge, modifiche operative e amministrative immediate. Ciò al fine di migliorare l'efficacia delle attività in corso e incrementare l'efficienza dell'apparato organizzativo impiegato nella gestione dell'emergenza.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'art. 1 della proposta incida in modo significativamente rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come definito all'art. 118 della Costituzione.* *Restano fatte salve, in ogni caso, le attività svolte dal volontariato di protezione civile, che continua a rivestire un ruolo fondamentale sia nella fase emergenziale sia nella prima fase del superamento dell'emergenza.* *Tali attività potranno beneficiare sin da subito delle eventuali deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze adottate dal Presidente della Regione e di una procedura di rimborso delle spese più celere, in applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, resa possibile dalle semplificazioni amministrative e finanziarie derivanti dalla gestione dei fondi attraverso contabilità speciale.*

APPENDICE

Tabella 1 Analisi dei tempi amministrativi nella gestione degli ultimi 6 stati di emergenza di rilievo nazionale

	710/ 2020			848/ 2022			1082/ 2024			1091/ 2024			1134/ 2025		
STEP ISTRUTTORI	data	STATO	RL	data	STATO	RL	data	STATO	RL	data	STATO	RL	data	STATO	RL
data inizio evento	02/10/2020			03/10/2021			23/10/2023			11/02/2024			05/09/2024		
data fine evento	03/10/2020			05/10/2021			06/11/2023			04/03/2024			27/10/2024		
dichiarazione stato eme. Regionale	--			--			27/12/2023			--			--		
richiesta stato EME	03/10/2020		0	08/10/2021		3	13/11/2023		7	04/03/2024		0	31/10/2024		4
invio relazione tecnica	09/10/2020			18/11/2021			22/12/2023			28/03/2024			22/11/2025		
dichiarazione Cdm	22/10/2020	19		23/12/2021	76		11/03/2024	119		03/07/2024	121		07/03/2025	127	
richiesta intesa su ocdpc	05/11/2020	14		11/01/2022	19		14/03/2024	3		10/07/2024	7		11/03/2025	4	
risposta intesa	06/11/2020		1	18/01/2022		7	21/03/2024		7	19/07/2024		9	18/03/2025		7
ocdpc adozione	09/11/2020	3		21/01/2022	3		28/03/2024	7		22/07/2024	3		24/03/2025	6	
ocdpc pubblicazione	14/11/2020	5		19/02/2022	29		08/04/2024	11		30/07/2024	8		03/04/2025	10	
invio piano interventi urgenti	10/12/2020		0	18/02/2022		0	19/04/2024		11	14/08/2024		15	16/05/2025		43
approvazione piano interventi urg.	15/04/2021	126		15/03/2022	25		16/08/2024	119		28/08/2024	14		10/06/2025	25	
		167	1		152	10		259	25		153	24		172	54

Tabella 2 Dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato (FEN, Proteggitalia, FSUE,…), e dalla Regione del Veneto per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (2018-2025)

prima ordinanza	FEN	altri fondi	Totale Fondi Statali	Fondi Regionali	Totale Fondi Stanziati
558/2018	6.500.000,00	364.342.670,63	370.842.670,63	1.000.000,00	371.842.670,63
621/2019	138.417.192,38	56.279.270,23	194.696.462,61	0,00	194.696.462,61
710/2020	47.034.642,89	7.857.478,23	54.892.121,12	0,00	54.892.121,12
848/2022	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
1082/2024	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.500.000,00	4.046.000,00
1091/2024	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
1134/2025	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00
TOTALI	240.777.835,27	428.479.419,09	669.257.254,36	2.500.000,00	671.757.254,36

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LIGURIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 3 - Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale***

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 25 comma 7*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *L'articolo 25 del Decreto Legislativo 1/2018 prevede la possibilità di nominare Commissari delegati, mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate, per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e delle fasi finalizzate al superamento delle stesse.* *Il Commissario opera su delega del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede, tra l'altro, a verificare ed approvare le pianificazioni proposte dal Commissario delegato e a proporre l'assegnazione dei fondi necessari.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Le fasi relative al coordinamento in emergenza al superamento dell'emergenza conseguenti a emergenze di tipo c), ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018, sono attribuite allo Stato.* *A seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può nominare, d'intesa con la Regione interessata, un Commissario delegato per:* *a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;* *b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;* *c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;* *d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati*

<table>
<tr><td></td><td>
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
f) l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze.
Compete quindi al Commissario delegato la gestione delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza ed al ritorno delle normali condizioni di vita che di norma opera utilizzando strutture e soggetti attuatori già attivi nel territorio.
Spesso sono le strutture regionali a supportare l’attività commissariale.
</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>
Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?

La nomina del Commissario delegato o del Commissario straordinario non ricade automaticamente sul Presidente della Regione (quale autorità di protezione civile territoriale), né su un soggetto da lui indicato.
Tuttavia, per garantire la massima efficacia, responsabilizzazione e continuità gestionale, è fondamentale che tale nomina riguardi una figura con un contatto diretto e stabile con il territorio, dotata di una profonda conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali locali.
Il Commissario delegato, operando nel contesto dell’emergenza e del superamento della stessa, ha un interazione importante con il territorio, in particolare con gli enti, i cittadini e le attivitàsocio economiche colpite dalle calamitò.
</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>
Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

<table>
<tr><th>anno dichiarazione stato di emergenza</th><th>n. stati emergenza di rilievo nazionale</th><th>n. intese Regione per nomina commissario</th><th>n. nomine Presidente o persona da lui indicata</th></tr>
<tr><td>2025</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>
Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?
In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali, l’intesa tra Stato e Regione è sempre stata raggiunta con nomina del Commissario nella figura del Presidente o di persona da lui indicata, non si rilevano casi concreti che possano costituire un riferimento attendibile per stimare i tempi medi di gestione da parte dello Stato in relazione alla funzione oggetto della richiesta.
Di seguito vengono comunque riportati i tempi intercorsi tra la richiesta di intesa, da parte del Capo Dipartimento della protezione civile al Presidente della Regione in merito all’ordinanza di
</td></tr>
</table>

	cui all'art. 25 del Codice della protezione civile e la firma dell'ordinanza stessa a seguito della raggiunta intesa, per le emergenze di rilievo nazionale dal 2020 al 2025. Tale intesa prevede, tra l'altro, anche la condivisione del nominativo del Commissario delegato.

	710/ 2020			848/ 2022			1082/ 2024			1091/ 2024			1134/ 2025		
STEP ISTRUTTORI		STATO	RL		STATO	RL		STATO	RL		STATO	RL		STATO	RL
richiesta intesa su ocdpc		14			19			3			7			4	
risposta intesa			1			7			7			9			7
ocdpc adozione		3			3			7			3			6	
giorni trascorsi		17	1		22	7		10	7		10	9		10	7

1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali, l'intesa tra Stato e Regione si è sempre concretizzata attraverso la nomina del Commissario nella persona del Presidente della Regione, ovvero di un soggetto da questi designato, non risultano casi concreti che possano costituire un parametro attendibile per stimare l'impatto economico-finanziario derivante da una gestione diretta da parte dello Stato della funzione oggetto della presente richiesta.* *Va tuttavia rimarcato che l'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa più efficiente ed efficace, con conseguente migliore impiego delle risorse disponibili.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *È stata evidenziata l'esigenza di una governance regionale per il coordinamento della protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. A tale scopo, è emersa la richiesta di attribuire maggiori poteri al Presidente della Giunta regionale nella gestione degli eventi calamitosi, al fine di garantire interventi tempestivi.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *L'attribuzione delle competenze risulta coerente con il principio di sussidiarietà, così come declinato nella sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale.* *Non è stato adottato un modello astratto e uniforme di riparto delle funzioni; al contrario, per ciascuna funzione è stato individuato il livello territoriale ritenuto più adeguato, in relazione alla natura della funzione stessa, al contesto locale e, più in generale, al quadro in cui essa si colloca. L'allocazione presso un livello territoriale di governo consente infatti all'autorità pubblica di conoscere più approfonditamente le peculiarità dell'ambiente in cui la funzione viene esercitata e di adeguare l'azione amministrativa alle specifiche condizioni locali.* *In tale prospettiva, l'attribuzione del ruolo di Commissario delegato al Presidente della Regione, ovvero a un soggetto da questi designato, come rilevato dalla Corte Costituzionale, garantisce che le funzioni siano affidate a livelli istituzionali prossimi alla popolazione interessata. Ciò favorisce una più effettiva responsabilità politica, in quanto la vicinanza territoriale agevola il controllo democratico, la partecipazione dei cittadini e stimola l'autorità pubblica a essere maggiormente responsiva rispetto alle esigenze prevalenti della comunità amministrata.* *L'esigenza di allocare a livello territoriale le funzioni in materia di protezione civile trova giustificazione in diversi fattori di rilievo regionale e subregionale, strettamente connessi sia alle peculiarità territoriali, sia al principio costituzionale di sussidiarietà.* *In primo luogo, i servizi di protezione civile sono qualificabili, secondo la teoria economica, come "beni pubblici locali", i cui benefici sono non rivali, non escludibili e inversamente proporzionali alla distanza, in quanto decrescono all'aumentare del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'emergenza. Un'organizzazione di tipo territoriale consente quindi di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, garantendo maggiore tempestività ed efficacia nei soccorsi e nel ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro.* *A sostegno di tale orientamento si aggiungono ulteriori elementi, tra cui l'importanza della conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori e le significative differenze territoriali nelle priorità di intervento.* *In questo quadro, la nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario delegato, assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica che governa il territorio regionale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Le precedenti emergenze di rilievo nazionale, anche di particolare entità – come l'evento "VAIA/MAREGGIATA 30 ottobre 2018" – hanno costituito un esempio concreto della capacità della Regione di gestire in maniera efficace ed efficiente le attività commissariali. In tali circostanze, l'attribuzione al Presidente della Regione del ruolo di Commissario delegato ha assicurato un coordinamento puntuale e un'attuazione tempestiva degli interventi necessari.* *Nel periodo 2018-2025, il Presidente della Giunta regionale – ovvero persone da lui indicate al Capo Dipartimento della Protezione Civile – è stato nominato Commissario delegato in dieci stati di emergenza di rilievo nazionale a seguito di eventi metereologici,*

	con un trasferimento complessivo di risorse statali pari a 671.757.254,36 euro, come dettagliato nella tabella riportata di seguito. *L'attività commissariale ha reso possibile, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione di interventi tempestivi ed efficaci, evidenziando come, sul piano organizzativo, la Regione del Veneto abbia consolidato negli ultimi anni una significativa capacità operativa nella gestione di situazioni emergenziali di diversa natura e complessità.*

prima ordinanza	FEN	altri fondi	Totale Fondi Statali
558/2018	6.500.000,00	364.342.670,63	370.842.670,63
621/2019	138.417.192,38	56.279.270,23	194.696.462,61
710/2020	47.034.642,89	7.857.478,23	54.892.121,12
848/2022	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
1082/2024	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
1091/2024	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
1134/2025	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00
TOTALI	240.777.835,27	428.479.419,09	669.257.254,36

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'articolo 3 della bozza di pre-intesa specifica che la sua applicabilità è limitata agli "eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione".* *Ne consegue che l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto al solo ambito territoriale regionale.* *L'individuazione del Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione, ovvero in un soggetto da questi designato, non comporta alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né genera rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance affidata a un Commissario con piena conoscenza delle dinamiche e delle criticità locali garantisce una gestione più efficiente e mirata, riducendo al minimo eventuali distorsioni redistributive.* *L'attribuzione delle funzioni commissariali, così come delineata dall'articolo 3 della bozza di pre-intesa, rafforza la capacità di risposta delle amministrazioni locali e produce effetti positivi anche per i territori limitrofi. Questi ultimi, infatti, possono beneficiare di interventi più tempestivi, contribuendo alla mitigazione delle esternalità negative tipiche degli eventi emergenziali. Tale impostazione assicura una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Come già evidenziato, l'attribuzione della funzione di Commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale al Presidente della Regione – o a persona dal medesimo indicata – rappresenta una scelta strategica in considerazione della diretta conoscenza del territorio e delle sue specifiche dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali. Tale soluzione assicura la massima efficacia dell'azione commissariale, calibrata sulle peculiarità locali, con ricadute positive per i cittadini, il tessuto economico-produttivo e gli enti coinvolti.* *L'assegnazione di tale ruolo al livello regionale consente inoltre una significativa riduzione dei tempi di intervento, di ripristino e di erogazione dei contributi, contribuendo*

	a mitigare i danni indiretti che incidono sul sistema produttivo, incluse le reti commerciali. *La maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un più rapido ritorno alla normalità. Ciò comporta una limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La certezza della nomina di un Commissario strettamente legato al territorio, in virtù della più approfondita conoscenza del contesto locale e di una maggiore assunzione di responsabilità, assicura l'adozione di iniziative e interventi tempestivi, pienamente rispondenti alle esigenze specifiche delle comunità interessate.* *Come già evidenziato, un ulteriore beneficio per le istituzioni locali – e, in via riflessa, per cittadini e imprese – deriva dalla riduzione dei tempi di intervento, resa possibile dalla conoscenza diretta delle necessità, delle priorità e delle dinamiche socio-economiche e ambientali del territorio.* *Tale tempestività incide in maniera determinante sulla capacità di contenere i danni indiretti e differiti che possono manifestarsi successivamente all'evento calamitoso.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario straordinario assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica preposta al governo regionale.* *La conoscenza approfondita del contesto locale – dell'ambiente, delle infrastrutture e degli assetti sociali ed economici – rappresenta infatti un fattore determinante per l'individuazione e l'attuazione degli interventi prioritari in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe possibile in assenza di un legame diretto e radicato con il territorio.* *Come già evidenziato, la maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un ritorno accelerato alla normalità. Ciò comporta, al contempo, una significativa limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Una più approfondita conoscenza del territorio e la familiarità delle condizioni locali consente al Presidente-Commissario delegato, di programmare gli interventi in tempi significativamente più contenuti rispetto a chi non dispone di un'adeguata familiarità con le dinamiche locali.* *Ne derivano evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che possono così tornare alle normali condizioni di vita a seguito*

	degli eventi calamitosi in tempi sensibilmente più brevi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione al Presidente della Regione, o a un soggetto da lui indicato, del ruolo di Commissario delegato, assicura una maggiore prossimità del Commissario al territorio di riferimento e lo espone a un controllo costante da parte della cittadinanza, con un conseguente accrescimento del livello di responsabilizzazione nel perseguimento dei risultati attesi.* *Viene assicurato, quindi, in coerenza con il principio di sussidiarietà, una più diretta assunzione di responsabilità politica e amministrativa, rafforzando così l'efficacia dei provvedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale e la tempestività degli interventi a favore delle comunità interessate.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La gestione delle fasi successive all'emergenza – comprese quelle relative al ripristino delle ordinarie condizioni di vita – affidata al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, garantisce un'azione commissariale particolarmente efficace grazie alla prossimità territoriale e alla profonda conoscenza delle caratteristiche ambientali, infrastrutturali, socio-economiche e produttive del contesto regionale.* *Questo patrimonio di conoscenze, unitamente al capitale umano locale di cui il Commissario può avvalersi, si traduce in una capacità di intervento più tempestiva, mirata ed efficace, con conseguente accelerazione del ritorno alle condizioni di normalità per cittadini e imprese.* *L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette infine una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'articolo 2 incida in misura rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'articolo 118 della Costituzione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Liguria
MATERIA DI RIFERIMENTO	Salute – Autonomia tariffaria
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***definire in autonomia la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti, in deroga alla normativa nazionale (art.3 comma1 lett. a)***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)		***note***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?	*Il Decreto Legislativo n. 502/1992.* *In particolare, in forza dell'art. 8 sexies comma 5, è il Ministero della Salute con proprio decreto a determinare le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate.* *Il Decreto Legge n. 95/2012 (cd "spending review), in particolare i commi nn. 15, 16 e 17 dell'art. 15.* *Infine, l'ultimo aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con un DPCM del 25 novembre 2024.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)	*Attraverso l'adozione del Nomenclatore Tariffario Nazionale e della Tariffa Unica Convenzionata* *Con Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 sono state determinate le tariffe massime di riferimento per l'assistenza ospedaliera, recepito da Regione Liguria con DGR n. 1353 del 31/10/2014 ad oggetto: "Adozione, ai sensi del D.M. 18/10/2012, delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza. Aggiornamento tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale".* *Per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale e l'assistenza protesica la*

		remunerazione delle prestazioni è stata determinata con Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024.
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse	*Le tariffe sono definite a livello nazionale dall'amministrazione statale.* *Le Regioni possono derogare a certe limitate condizioni. In forza dell'art. 15 comma 17 del D.L. n. 95/2012 gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.* *Con riferimento, inoltre, all'assistenza protesica – ex art. 2 comma 4 del D.M. 18 ottobre 2012 – le Regioni possono prevedere una remunerazione aggiuntiva, limitatamente a erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per i costi associati all'eventuale utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?	*La definizione centralizzata del tariffario limita la flessibilità nell'erogazione delle prestazioni al fine di garantire la risposta ai bisogni di salute nei singoli territori, e riduce la possibilità di una più efficace integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato.* *La modifica delle tariffe vincolata alle disponibilità di bilancio limita l'autonomia delle regioni nella scelta strategica di orientare le tariffe in relazione ai bisogni di salute dei diversi territori*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata	*I tariffari nazionali, vedasi il punto n. 1.2*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?	*L'aggiornamento delle tariffe risulta estremamente dilatato nel tempo: l'ultimo adeguamento dell'assistenza ospedaliera risale a 13 anni fa*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?	*Limita la possibilità di orientamento della produzione in base ai fabbisogni della popolazione, con ricadute anche sulla*

		mobilità passiva, considerato anche che le attuali tariffe non remunerano adeguatamente le prestazioni, in specie quelle di alta complessità.

	2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?	*Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?	*CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?	*Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.* *In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione:* *1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza;* *2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti;* *3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con*

		particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato; *4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE		
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?	*La possibilità di rendere il rapporto contrattuale con i produttori delle attività sanitarie più flessibile attraverso la leva economica, adattandolo alla distribuzione geografica della popolazione e delle strutture, facilitando l'accessibilità, e la flessibilità organizzativa, rendendo al contempo possibile guadagnare in economicità sostenibilità per le attività che presentano costi di produzione inferiori rispetto alle tariffe fissate a livello nazionale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?	*La Regione dispone delle competenze tecniche ed organizzative per svolgere autonomamente la funzione*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori	*Tale attività non si riflette sull'applicazione degli accordi di mobilità interregionali, ne' sulle tariffe uniche di compensazione che resterebbero di competenza nazionale e concordate in Conferenza delle Regioni.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?	*Maggiore accessibilità alle prestazioni, sostenibilità delle strutture e valorizzazione delle competenze.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?	*Maggiore flessibilità e adattabilità alle specificità territoriali*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?	*A livello regionale le analisi delle attività erogate, dei bisogno di salute, anche non soddisfatti, nonché' dei costi di produzione possono essere svolte in modo molto più tempestivo, con risultati permettendo l'attuazione di interventi puntuali e contestualizzati allo scenario.*

3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?	*Si per quanto già espresso al punto precedente. L'impatto sui destinatari finali è rappresentato da una maggiore specificità e tempestività nella risposta ai bisogni.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?	*La filiera decisionale si abbrevia rendendo più diretto il rapporto fra decisore ed utente finale, con le responsabilità di accountability connesse*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?	*Vedi punto 3.6*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?	*La relazione con le attività svolte da componenti imprenditoriali locali migliora la sussidiarietà orizzontale in ordine alla possibilità di realizzare migliori sinergie sul territorio*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	LIGURIA
MATERIA DI RIFERIMENTO	Patrimonio santario edilizio e tecnologico
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la riqualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie (art.3 comma 1 lett. b)

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *L'art. 5 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1, comma 2 del D.Lgs 5 dicembre 1997, n. 430 e l'art. 4 della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Con la stipula di Accordi integrativi all'Accordo di Programma e di atti amministrativi (Decreti Ministeriali)*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'art. 5 bis del Decreto L.vo 502/1992, introdotto dal Decreto L.vo 229/1999, prevede che il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.* *Le regioni che hanno incluso la materia sanità tra quelle oggetto delle intese istituzionali di programma in base all'articolo 2 della legge 662/1996 (Lombardia, Toscana e Basilicata), hanno avuto la possibilità di stipulare accordi di programma quadro in base a detta normativa.* *Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso la quale il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi obiettivi, rispetto a quelli generali posti dal legislatore con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa,* *Le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma sono disciplinate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.*

	Detto Accordo è stato successivamente integrato con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità". *L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):* *a. Protocollo d'intesa;* *b. documento programmatico,* *c. articolato contrattuale,* *d. schede tecniche relative ai singoli interventi.* *Per la stipula dell'Accordo di programma il soggetto interessato trasmette al Ministero della Salute la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l'applicativo "Osservatorio".* *Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e finanze per l'acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.* *A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.* *Una volta sottoscritto l'Accordo, le Aziende del SSR possono avviare l'iter per la progettazione degli interventi inseriti nell'Accordo.* *Il progetto da porre a base di gara viene approvato dalla Regione che inoltra al Ministero della salute la richiesta di ammissione a finanziamento per ogni intervento previsto.* *Il Ministero adotta il Decreto di ammissione a finanziamento e lo invia alla Regione che può iscrivere, accertare e impegnare, nel proprio bilancio l'importo ammesso.* *L'erogazione delle risorse ammesse a finanziamento avviene per stati di avanzamento tramite formali richieste (decreti regionali e procedura NSIS) inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Regione.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? 1) *Incertezza legata alla disponibilità finanziaria nel tempo che intercorre tra stanziamento e assegnazione, e tra assegnazione ed effettiva utilizzabilità dei fondi;* *2) Incertezza e farraginosità legata alle procedure per la definizione, l'istruttoria e l'esame dei documenti da parte dei molteplici attori (Regioni, Ministero della Salute, Nucleo tecnico, Conferenza Stato Regioni, Ministero dell'Economia);* *3) Modifiche alla programmazione nazionale* *4) Evoluzione continua della normativa in materia di appalti per la realizzazione delle opere pubbliche;* *5) Complessità del format del Documento Programmatico da presentare da parte delle Regioni;*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

	Importo Accordi di Programma sottoscritti: La Regione Liguria ha sottoscritto con i Ministeri competenti il primo Accordo di Programma in data 27.07.2000. In data 23 maggio 2002 il citato Accordo è stato integrato con l'inserimento degli interventi ritenuti urgenti. Importo totale € 235.569.437,74 Il secondo Accordo di Programma la Regione lo ha stipulato con i Ministeri competenti in data 1° settembre 2004. Importo totale € 85.348.807,42 Il terzo Accordo di Programma la Regione lo ha stipulato con i Ministeri competenti in data 18 marzo 2009. Importo totale € 70.156.697,79 In data 8 marzo 2013, la Regione Liguria ha sottoscritto, con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quarto Accordo di Programma per gli investimenti in sanità (ex art. 20, L. n. 67/1988) per importo totale di € 175.050.000,00, totalmente finalizzato all'intervento di costruzione del Nuovo Ospedale della Spezia. In data 11 maggio 2017 la Regione Liguria ha sottoscritto, con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze, il quinto Accordo di programma per un importo totale di € 74.465.512,76 In data 03/05/2024 Regione Liguria ha sottoscritto con i Ministeri competenti il sesto Accordo di Programma per un importo totale di € 14.684.000.
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Le tempistiche medie per addivenire alla stipula degli Accordi di Programma sono eccessivamente dilatate: l'ultimo e più recente Accordo di Programma per le risorse art. 20 L. 67/1988 proposto da Regione Liguria a giugno 2023 - per il cofinanziamento del PNRR e per un ammontare di entità limitata (€ 14.684.000) - è stato sottoscritto solo a maggio 2024.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*

2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.* *In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione:* *1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza;* *2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti;* *3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato;* *4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Le strutture sanitarie della Regione, nel complesso, scontano un elevato grado di vetustà rispetto al quale risulta necessario prevedere una programmazione e un'attuazione maggiormente tempestiva degli interventi di riqualificazione da modulare in funzione delle specificità territoriali.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La riorganizzazione delle competenti strutture regionali e delle Aziende del Servizio sanitario attualmente in atto è volta a garantire le competenze organizzative e tecniche necessarie per l'esercizio della funzione richiesta, e per fornire all'esecutivo regionale adeguate proposte di programmazione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Vengono utilizzate solo le risorse attribuite alla Regione.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?

	Poter disporre di strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate con maggiore tempestivita' e flessibilita' nell'utilizzo delle risorse.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Significativo accorciamento dei tempi per la realizzazione delle opere.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'esperienza maturata dalla Regione in questi anni con la programmazione quasi totale delle risorse assegnate e l'utilizzo delle stesse da parte delle aziende del SSR.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Si, con un impatto positivo per la maggiore capacita' di adeguarsi alle esigenze di sicurezza, ammodernamento, sostenibilita' ambientale.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Drastica riduzione della filiera di responsabilita' che avvicina ed espone il decisore alla valutazione dell'utente finale.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Lo snellimento delle procedure derivante da una gestione regionale della funzione e la conseguente accelerazione nell'attuazione degli investimenti permettono di giungere al soddisfacimento dei bisogni di assistenza sanitaria dei cittadini con maggiore coerenza rispetto alla contingenza delle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Grazie alla possibilita' di coinvolgere e concertare con altri Enti (es. enti Locali) interventi di edilizia utili allo svolgimento di funzioni complementari, e realizzando sinergie nell'ambito degli interventi a tutela del territorio, della mobilita' della sostenibilita' ambientale.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Liguria
MATERIA DI RIFERIMENTO	Assetti istituzionali
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**DISCIPLINARE IN AUTONOMIA I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE** Art.3, comma 1, lett.c)

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (D.Lgs. n. 517/1993; D.Lgs. n. 229/1999): principi di organizzazione del SSN/SSR, natura aziendale delle ASL/AO, poteri regionali di organizzazione.* *D.Lgs. n. 171/2016 e DM 19 dicembre 2019: requisiti e procedure per la nomina dei Direttori Generali di aziende ed enti SSR.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Mediante:* • *normazione quadro (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) che definisce struttura tipo delle aziende ed enti, natura giuridica, organi, responsabilità e controllo. Lo Stato, quindi, definisce la cornice organizzativa rigida del SSR (modello unico DG-DS-DA)* • *standard e indirizzi nazionali (requisiti professionali dei DG, criteri di selezione, incompatibilità), nonché atti di indirizzo e regolazione concertati in Conferenza Stato-Regioni.* • *sistemi nazionali di monitoraggio (es. Programmi esiti, monitoraggi LEA) e vincoli finanziari di finanza pubblica.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Lo Stato definisce l'assetto fondamentale del SSN; principi e livelli essenziali delle prestazioni; requisiti/norme generali su nomine, trasparenza, anticorruzione, contabilità e contratti.*

	La Regione organizza il SSR (mappatura aziende/enti, reti cliniche, funzioni condivise), nomina i DG nel rispetto dei requisiti nazionali, assegna obiettivi e controlla risultati, disciplina la programmazione sociosanitaria. Le Regioni possono solo applicare la normativa nazionale, senza possibilità di adeguare la governance a strutture complesse o di introdurre modelli direzionali multilivello.
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? • *Rigidità dei modelli organizzativi nazionali rispetto a fabbisogni regionali* • *Tempi decisionali lunghi per adeguamenti strutturali (p.es. istituzione di enti intermedi di servizio) e per sperimentazioni organizzative complesse.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *il tempo medio di adozione di atti a livello nazionale*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Tempi decisionali lunghi dovuti alla specificità del procedimento e a tutte le fasi propedeutiche all'approvazione. Iter normativo/attuativo (intese, DPCM, aggiornamenti linee guida): cicli plurimensili, variabili, che possono impattare su tempestività dei riassetti organizzativi regionali.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *L'impatto economico deriva dalla mancata possibilità o dal ritardo nell'adozione delle riforme organizzative*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo. *In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione:* *1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza;* *2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti;* *3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato;* *4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Specificità demografico-territoriali (alta quota di popolazione anziana, aree interne fragili, flussi turistici stagionali).* *Dimensione aziendale contenuta e policentrica: necessità di funzioni/regie condivise e scalabili.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Liguria dispone già di una struttura amministrativa e tecnica solida per esercitare pienamente la funzione richiesta. L'Area Salute e Servizi Sociali a seguito della nuova riorganizzazione si è dotata di nuove strutture specialistiche con competenze consolidate nella gestione del SSR e nel monitoraggio delle aziende sanitarie. La Regione dispone di esperienze dirette di coordinamento interaziendale, di strutture di supporto tecnico come Liguria Digitale e di collaborazioni con Università di Genova e AGENAS, che garantiscono capacità di analisi, valutazione e formazione manageriale. Questi elementi dimostrano che la Regione ha piena capacità organizzativa, tecnica e professionale per assumere la funzione di definizione autonoma dei sistemi di governance del SSR, assicurando continuità gestionale, competenza e responsabilità nell'attuazione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori

	L'esercizio autonomo della funzione richiesta non incide sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale né comporta trasferimenti aggiuntivi o riduzioni di risorse destinate ad altre Regioni. L'intervento riguarda esclusivamente l'organizzazione interna e i modelli di governance del SSR ligure, mantenendo invariati i criteri nazionali di finanziamento basati su popolazione, età, morbilità e indicatori di deprivazione. La governance regionale non altera le regole comuni di accesso ai LEA né i principi di solidarietà interregionale.
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Il rafforzamento della governance regionale contribuisce alla stabilità complessiva del SSN, migliorando efficienza, qualità e capacità programmatoria senza alterare gli equilibri nazionali.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *I benefici risiedono nella possibilità di adattare la governance alle specifiche esigenze e peculiarità del territorio regionale. La Liguria presenta caratteristiche demografiche e geografiche uniche: popolazione anziana (oltre il 28% >65 anni), orografia complessa e forte divaricazione costa-entroterra. Un modello uniforme imposto a livello statale non consente di calibrare dimensionamento aziendale, livelli direzionali e presidio territoriale alle peculiarità liguri. L'autonomia permetterebbe di progettare una governance policentrica e flessibile, mantenendo prossimità e presidio locale pur in un'unica azienda.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La funzione può essere esercitata in modo più efficiente ed efficace a livello territoriale perché la Regione Liguria conosce direttamente le caratteristiche demografiche, geografiche e organizzative del proprio sistema sanitario e può quindi adattare la governance alle reali esigenze del territorio. L'unificazione delle aziende sanitarie in un'unica struttura regionale permette di ridurre duplicazioni, migliorare il coordinamento dei servizi e accelerare i processi decisionali. L'autonomia consente inoltre di calibrare ruoli e responsabilità del management sulla complessità effettiva della rete assistenziale ligure, rafforzando la capacità di programmazione, la qualità dei servizi e la sostenibilità economica complessiva del SSR*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Sì. L'esercizio diretto della funzione da parte della Regione consentirà di ridurre sensibilmente i tempi dei processi amministrativi e decisionali, eliminando passaggi intermedi oggi condizionati da vincoli nazionali e da procedure frammentate tra più aziende. La possibilità di adottare in autonomia modelli di governance e atti organizzativi omogenei permetterà di semplificare autorizzazioni, gare, nomine e contratti di servizio, garantendo decisioni più rapide e coerenti con la programmazione regionale. Per i cittadini e gli operatori sanitari ciò si tradurrà in maggiore tempestività*

	nell'attivazione dei servizi, procedure più trasparenti e minori ritardi nella realizzazione di investimenti, con un impatto positivo sulla qualità e sulla continuità dell'assistenza..
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Il conferimento della funzione alla Regione Liguria consentirebbe una più diretta assunzione di responsabilità pubblica perché la Regione diverrebbe titolare non solo della programmazione, ma anche della definizione concreta dei modelli di direzione e controllo del proprio SSR. In tal modo, la Giunta regionale e il Direttore Generale dell'Area Salute avrebbero la piena responsabilità dei risultati gestionali, economici e di salute pubblica, potendo intervenire direttamente sull'assetto organizzativo e sui vertici aziendali. L'autonomia nella definizione della governance rafforza quindi la catena di comando e di accountability: la Regione risponde in modo più immediato e trasparente ai cittadini e agli organi di controllo per la qualità dei servizi, l'efficienza dell'amministrazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consente un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali perché la Regione dispone di strumenti di ascolto e monitoraggio diretti — come le Conferenze dei Sindaci, i Comitati dei cittadini e i sistemi informativi regionali — che permettono di rilevare in modo puntuale i bisogni sanitari dei diversi territori. Gestendo in autonomia la governance del SSR, la Regione potrà adattare rapidamente strutture e servizi alle evidenze emerse dal monitoraggio (tempi d'attesa, qualità percepita, accessibilità territoriale), modificando modelli organizzativi e obiettivi dei direttori aziendali in base ai risultati. Questo garantisce una maggiore prossimità decisionale, una risposta più coerente alle specificità locali e un ciclo continuo di miglioramento fondato su dati regionali e sul coinvolgimento diretto delle comunità.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *L'allocazione della funzione a livello regionale permette di realizzare in modo più compiuto la sussidiarietà orizzontale prevista dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, perché consente alla Regione di coinvolgere in modo diretto e strutturato i soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio — Comuni, Università, Ordini professionali, Terzo Settore e organizzazioni di volontariato — nella progettazione e gestione dei servizi sanitari e sociosanitari. La Regione Liguria, grazie alla conoscenza diretta del contesto locale, può valorizzare le competenze e le risorse delle comunità, favorendo co-programmazione e co-progettazione di servizi di prossimità, in particolare nelle aree interne e fragili. Inoltre, l'autonomia nella definizione dei modelli di governance permette di integrare stabilmente queste forme di partenariato nei processi decisionali e di controllo, rafforzando la partecipazione civica, la responsabilità condivisa e l'efficacia degli interventi pubblici.*

sGriglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	LIGURIA
MATERIA DI RIFERIMENTO	sanità
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Inserimento nel fondo sanitario dei fondi integrativi (art.3 comma 1 lett.d)

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Uno dei tre pilastri del Servizio Sanitario Regionale definito nel D.Lgs. 502/92 sono le Forme Sanitarie Integrative (FSI) che sono regolate e registrate presso l'Anagrafe del Ministero della Salute, distinguendosi in Fondi Sanitari Integrativi del SSN (tipo A), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 502/92, ed Enti, casse e società di mutuo soccorso (tipo B), ai sensi dell'articolo 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.* *I decreti Turco e Sacconi hanno quasi annullato le differenze tra i Fondi di tipo A e B, questo ha permesso ai fondi sanitari di esercitare una funzione sostitutiva su prestazioni extra-LEA fino all'80% delle coperture, pur mantenendo i benefici fiscali.* *Tuttavia, il quadro normativo della sanità integrativa è considerato frammentato e incompleto, limitandone la tracciabilità dei flussi economici e la piena valorizzazione del suo ruolo sociale.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La gestione dei fondi sanitari integrativi in Italia è regolata e controllata dallo Stato attraverso un sistema di normativa e vigilanza che coinvolge principalmente il Ministero della Salute e, per gli aspetti fiscali, l'Agenzia delle Entrate. Dal 2008, è stata istituita l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute, un registro al quale i fondi devono obbligatoriamente iscriversi per poter godere dei benefici fiscali. L'iscrizione certifica che i fondi operano secondo i principi di mutualità e solidarietà, evitando la selezione dei rischi. Le prestazioni erogate dai fondi integrativi devono essere "aggiuntive" o "complementari" rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questa distinzione serve a evitare la concorrenza con il sistema pubblico.*

1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Lo Stato, tramite il Ministero della Salute, svolge un ruolo di indirizzo, regolamentazione e vigilanza, definendo le norme generali e istituendo l'Anagrafe dei fondi, a cui devono iscriversi per godere dei benefici fiscali. Stabilisce inoltre i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), fungendo da linea di confine per le prestazioni integrative. Le Regioni attualmente hanno il compito di programmare e organizzare il sistema sanitario regionale. Sebbene non gestiscano direttamente i fondi, possono sviluppare forme di integrazione e collaborazione con essi, per coordinare l'offerta di servizi e razionalizzare le risorse sul territorio*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Ci sono vari ordini di criticità: normative e amministrative.* *Il quadro normativo è frammentario e privo di una legge quadro unitaria, il che genera incertezze e difficoltà interpretative. Esiste una distinzione tra fondi "doc" e "non doc", che operano sotto discipline e vigilanza differenti, creando un sistema eterogeneo. La mancanza di decreti attuativi ha ostacolato la piena regolamentazione del settore, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Inoltre, la gestione di molti fondi è delegata a compagnie assicurative private, sollevando il problema di un potenziale conflitto di interessi tra la logica del profitto e l'obiettivo di solidarietà sociale.* *Criticità economiche e sociali* *A livello economico, la gestione dei fondi integrativi solleva questioni di sostenibilità finanziaria e di equità. I fondi erogano spesso prestazioni già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), duplicando i servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e spostando la spesa pubblica verso le agevolazioni fiscali per i contributi versati. L'accesso ai fondi è prevalentemente legato a contratti di lavoro (welfare aziendale), escludendo di fatto lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati non coperti e fasce deboli della popolazione, che rimangono interamente dipendenti da un SSN sempre più in difficoltà.* *Criticità territoriali* *Le criticità sopra menzionate assumono aspetti di particolare interesse a livello territoriale. La crescita dei fondi integrativi risponde a logiche che sono – in modo evidente ed intuitivo – collegate alla virtuosità del SSR ed alla disponibilità economica della popolazione di riferimento. Vale a dire che nelle aree con maggiori criticità i fondi privati sono praticamente inesistenti (Sud Italia) mentre sono particolarmente fiorenti nelle Regioni ad alto reddito e buona qualità dei servizi pubblici (Nord Italia). L'assenza di una normativa di settore che consenta di "integrare" il Fondo Sanitario Nazionale con i Fondi privati – sia individuali che collettivi – determina di fatto una duplicazione di finanziamento per attività spesso LEA che rispondono spesso a logiche di iperconsumo e di inappropriatezza.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

	Vedi punto 1.4
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Il livello centrale non ha mai implementato le riforme definite normativamente negli anni*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La mancanza di una legge quadro completa e di un sistema di vigilanza unificato e potente (come quello per le assicurazioni) crea un deficit di controllo. Questo determina una perdita di opportunità nella gestione dei Fondi integrativi che è stimata per il Paese in circa 4 miliardi di euro che sono spesi dai cittadini volontariamente per prestazioni che sfuggono al controllo di appropriatezza, utilità possibile ridondanza, determinando una perdita di opportunità, una perdita di possibilità di finanziamento aggiuntivo per il pubblico, e vantaggi incerti per gli iscritti.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo. In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione: 1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e

	dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza; 2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti; 3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato; 4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *L'assenza di una normativa di settore che consenta di "integrare" il Fondo Sanitario Nazionale con i Fondi privati – sia individuali che collettivi – determina di fatto una duplicazione di finanziamento per attività spesso LEA che rispondono spesso a logiche di iperconsumo e di inappropriatezza.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione dispone delle competenze tecniche ed organizzative per svolgere autonomamente la funzione*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La possibilità di definire una specifica normativa per la gestione dei fondi sanitari integrativi non incide in alcun modo sulla assistenza nelle altre regioni italiane, ne' richiede l'attribuzione di ulteriori risorse con sperequazioni territoriali*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Maggiore accessibilità alle prestazioni, sostenibilità delle strutture e valorizzazione delle competenze.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Maggiore flessibilità e adattabilità alle specificità territoriali*

3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *A livello regionale le analisi delle attività erogate, dei bisogni di salute, anche non soddisfatti, possono essere svolte in modo molto più tempestivo, con risultati permettendo l'attuazione di interventi puntuali e contestualizzati allo scenario.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Si per quanto già espresso al punto precedente. L'impatto sui destinatari finali è rappresentato da una maggiore specificità e tempestività nella risposta ai bisogni di salute dei cittadini ed a una migliore allocazione delle risorse*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Drastica riduzione della filiera di responsabilità che avvicina ed espone il decisore alla valutazione dell'utente finale*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La relazione con le attivita' svolte da componenti imprenditoriali locali migliora la sussidiarieta' orizzontale in ordine alla possiblita' di realizzare migliori sinergie sul territorio.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	REGIONE LIGURIA
MATERIA DI RIFERIMENTO	RISORSE UMANE SSR
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'entità economica del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane (art.3 comma 1 lett e)

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m.i.;* *Art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;* *Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;* *Art. 5 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, converito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107;* *Art. 6, comma 7 e art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;* *Art. 89, comma 4 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024;* *Art. 32, comma 3 dell'Ipotesi di CCNL del Comparto Sanità del 18 giugno 2025.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo* 2005 sancita *in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolz*ano.
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.*

1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Si riscontrano molteplici difficoltà attuative dovute alla frammentazione delle disposizioni normative e alla loro applicazione o meno alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Inoltre la rigidità dei vincoli per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio*; *In particolare, la conformazione geografica della Liguria genera concrete difficoltà nel reperimento delle risorse umane nelle aree di confine, (specie Asl 1) e dell'entroterra alle quali si potrebbe ovviare disponendo di maggiori margini flessibilità gestionale nel reclutamento.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Personale dipendente a tempo indeterminato;* • *Personale dipendente a tempo determinato;* • *Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;* • *Incarichi di lavoro autonomo;* • *Personale convenzionato.* • *Utilizzo cooperative*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I ritardi pluriannuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?

	CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo. In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione: 1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza; 2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti; 3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato; 4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Intercettazione dei bisogni delle Aziende ed Enti del SSR e tempestiva programmazione dei fabbisogni.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Presso la Regione Liguria, nell'ambito della Direzione Generale Area Salute e Servizi Sociali e delle Aziende ed Enti del SSR, vi è personale che possiede le competenze adeguate per esercitare la funzione*.
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Non sono noti pregiudizi ad altri territori italiani o problemi di equa distribuzione delle risorse tra territori in quanto trattasi della possibilità di definire la parte del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane presenti nelle Aziende ed Enti del SSR.*

3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle Aziende ed Enti del SSR, grazie alla maggiore flessibilità nell'uso delle risorse.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La sostituzione delle norme di riferimento consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di rispondere adeguatamente e tempestivamente ai bisogni che emergono anche in funzione delle peculiarità geografiche della Regione Liguria.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programamzione più immediata.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione Liguria gestirebbe con oculatezza e maggiore aderenza alle effettive esigenze del territorio le risorse disponibili*.
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi*.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Liguria
MATERIA DI RIFERIMENTO	Salute - Medicina Generale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia le forme contrattuali per lo svolgimento delle attivita' di medicina generale (art. 3 comma 1 lett. f)

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Legge 833/78, art. 25, 48; D. Lgs 502/92, art. 8; Legge 189/2012, art. 1*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Attraverso il convenzionamento con i singoli medici di medicina generale, regolato da accordi nazionali, regionali, aziendali*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Gli accordi contrattuali regionali applicano i criteri definiti a livello centrale dall'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto fra SISAC – rappresentativa delle Regione e le rappresentanze sindacali di categoria.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'applicazione regionale dell'Accordo Nazionale richiede negoziazioni sindacali che sui territori impegnano le Regioni e le Aziende Sanitarie per mesi, a volte per anni, con numerosissimi vincoli posti dalla categoria che di fatto opera in regime di libera professione.* *In sede di trattativa decentrata vengono spesso avanzate richieste economiche, che presuppongono l'impiego di risorse regionali extracontrattuali. Inoltre, vengono spesso proposte clausole in contrasto con le disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale, non derogabili a livello decentrato o in contrasto con le disposizioni legislative di riferimento.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *- n. medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o ad attività oraria convenzionati con il SSR*

	- n. medio assistiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria in attività a ciclo di scelta *- spesa farmaceutica derivante dalle prescrizioni del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta* *- accessi impropri al P.S. degli assistiti* *- partecipazione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria alle attività della CdC*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Solitamente il ritardo del rinnovo degli accordi nazionali e' di circa 4 anni almeno.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.* *In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di Maggiore Autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione:* *1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza;* *2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti;*

	3) *maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato;* *4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?
3.1	*La possibilita' di definire a livello regionale la forma di rapporto contrattuale con la medicina generale consentirebbe di utilizzare gli istituti contrattuali piu' adeguati per rispondere alle esigenze che caratterizzano dei diversi terrirori il fabbisogno di attivita' della medicina generale*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Liguria e' dotata delle competenze tecniche, organizzative e gestionali per definire e gestire forme contrattuali di dipendenza pubblica, in tutto simili a quelle attualmente utilizzate per i rapporti di lavoro con tutto il comparto sanitario della Dirigenza.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La scelta di un rapporto contrattuale diverso da quello convenzionale attuale non incide in alcun modo sulla assistenza nelle altre regioni italiane, ne' richiede l'atttribuzione di ulteriori risorse con sperequazioni territoriali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La trasformazione da rapporto convenzionale a rapporto di dipendenza consente di applicare le norme che regolano CCNL, consentendo la applicazione delle norme del pubblico impiego che regolano I rapporti con la Dirigenza sanitaria, rendendo unforme il sistema di regole, diritti e doveri per tutto il personale medico che opera per il Servizio Sanitario Pubblico*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *L'attuale forma di rapporto convenzionale consente ai Medici di Medicina Generale di accettare o rifutare in modo discrezionale la risposta ad esigenze organizzative ed operative che caratterizzano in modo crescente la medicina del territorio*

3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attuale regime convenzionale implica la totale liberta' di scelta in ordine a sedi di lavoro, orari di servizio, modalita' di relazione con gli altri professionisti, determinando nei fatti rilevanti difficolta' per i cittadini in ordine all'accesso alle attivita' della medicina generale e per le Aziende in ordine alla organizzare dell'assistenza sul Territorio soprattutto nelle zone interne disagiate o disagiatissime*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Attualmente il processo di attribuzione degli incarichi richiede tempistiche e passaggi amministrativi estremamente lunghi che potrebbero essere nettamente abbreviati di almeno 5 volte con forme contrattuali come la dipendenza*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Il rapporto contrattuale di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e' regolato da norme contrattuali certe che non richiedono ulteriori passaggi negoziali a livello territoriali, e sono sostenuti da una giurisprudenza consolidata, garantendo un insieme di regole, diritti e doveri del dipendente pubblico rispetto al proprio datore di lavoro che e' il Direttore Generale della Azienda Sanitaria, rispetto ad una situazione nella quale, con un rapporto di tipo libero professionale e' oggi il medico di medicina generale che in buona sostanza definisce le regole.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La possibilita' di individuare a livello Regionale forme contrattuali differenziate da quelle nazionali per regolare il rapporto fra SSN e Medici di Medicina generale consente di applicare forme - come il rapporto di dipendenza - che consentano di garantire la soddisfazione delle esigenze di personale per lo svolgimento di attivita' in contesti geografici ed operativi - come le Case di Comunita' - che oggi sono lasciati alla libera scelta dei Medici, determinando carenze anche gravi in ordine alla presenza in territori non attrattivi per disolocazione, numero di assistiti (che oggi definiscono nel rapporto convenzionale la determinante remunerativa che e' appunto legata ad una quota pro-capite per assistito) , contesto operativo in ambienti nei quali sono presenti anche altre figure professionali che operano con modalita' collaborative e di team.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Responsabilizzando in modo diretto la Amministrazione Regionale rispetto allo svolgimento delle attivita' della medicina del territorio, che oggi mostra I suoi maggiori limiti proprio nella impossibilita' di collegare la convenzione definita a livello nazionale con le esigenze poste in modo estremamente diversificato dai territori che spesso oggi restano privi di tale funzione (la medicina generale) proprio in ragione della estrema difficolta' nell'addivenire ad accordi convenzionali adeguati.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	REGIONE LIGURIA
MATERIA DI RIFERIMENTO	sanità
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario, allocare le risorse tra i diversi ambiti e finalità della spesa sanitaria in deroga ai vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa stessa. (art.3, comma 1, lettg)

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	*Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?* *Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)* *Articoli principali in materia di personale:* 1. *Articolo 1, comma 273-276: Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)* • *Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, con un aumento di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, e ulteriori incrementi negli anni successivi.* • *Una quota delle risorse incrementali è destinata ai rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030 e per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.* 2. *Articolo 1, comma 277-280: Limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati* • *Aumento dello 0,5% per l'anno 2025 (61,5 milioni di euro) e dell'1% a decorrere dall'anno 2026 (123 milioni di euro annui) del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.* • *Le risorse sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso con codice di priorità rosso o arancio.* 3. *Articolo 1, comma 302: Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)* • *Destinazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'aggiornamento dei LEA, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali.* 4. *Articolo 1, comma 323: Incremento dell'indennità di pronto soccorso*

	• *Aumento dell'indennità accessoria di complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, con ulteriori 50 milioni dal 1° gennaio 2026.* 5. *Articolo 1, comma 367-375: Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze* • *Istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche con una dotazione di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.* • *Autorizzazione all'impiego del 30% delle risorse del Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.* *Patto per la Salute 2019-2021, scheda 3 ultimo periodo;*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Tavolo di verifica degli adempimenti*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Si riscontrano molteplici difficoltà attuative dovute alla frammentazione delle disposizioni normative e alla loro applicazione o meno alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Inoltre la rigidità dei vincoli per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio;*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Risorse umane;* • *Servizi sanitari;* • *Farmaci e dispositivi medici;*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

	I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni.
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I ritardi pluriannuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Regione Liguria, fin dal primo avvio del percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia, ha promosso momenti di consultazione e approfondimento sulle materie oggetto delle richieste. A tal fine si sono tenuti specifici tavoli di approfondimento tematici, come previsto dalla DGR 34/2019*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *CAL, capigruppo consiliari, rappresentanti delle Camere di Commercio della Liguria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, di Confindustria Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio-Ascom Liguria, Confesercenti Liguria, Alleanza delle Cooperative e Forum Ligure delle Associazioni Familiari*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Al termine delle consultazioni è stato approvato, con DGR 181/2019, un documento finale da porre alla base del negoziato con il Governo.* *In materia di salute, in particolare, è emersa la necessità di maggiore autonomia legislativa e amministrativa come segue e come maggiormente argomentato nella citata deliberazione:* *1) piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto e tale da garantire la continuità e l'integrazione delle cure e dell'assistenza;* *2) autonomia per la definizione del sistema tariffario di rimborso e remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati ivi compresa la compartecipazione della spesa da parte degli assistiti;* *3) maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa statale con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente e convenzionato;* *4) maggiore autonomia sui percorsi formativi e la formazione continua dei medici.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Intercettazione dei bisogni delle Aziende ed Enti del SSR e tempestiva programamzione delle risorse da utilizzare.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Presso la Regione Liguria, nell'ambito della Direzione Generale Area Salute e Servizi Sociali e delle Aziende ed Enti del SSR, vi è personale che possiede le competenze adeguate per esercitare la funzione*.
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Non sono noti pregiudizi ad altri territori italiani o problemi di equa distribuzione delle risorse tra territori in quanto trattasi della possibilità di definire la parte del Fondo sanitario regionale da destinare alle Aziende ed Enti del SSR.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle Aziende ed Enti del SSR*.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La sostituzione delle norme di riferimento consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di rispondere adeguatamente alle richieste formulate.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programmazione più immediata.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.*

3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione Liguria gestirebbe con oculatezza e maggiore aderenza alle effettive esigenze del territorio le risorse disponibili.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Previdenza complementare e integrativa
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	- Potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. - Potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. - Rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale. - Attribuzione del gettito dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ● *Costituzione: art. 38 (diritto all'assistenza sociale e previdenza obbligatoria); art. 47 Cost.(tutela del risparmio)* ● *Costituzione: art. 116, comma 3; art. 117, terzo comma (materie di legislazione concorrente, potestà regolamentare delle Regioni); artt. 118, 119 (principio di sussidiarietà e leale collaborazione).* ● *Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.)* ● *D.lgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)* ● *Art. 14, co. 1, D.L. 6.7.2011, n. 98 (compiti di vigilanza COVIP).* ● *Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi)* ● *DPCM 22 novembre 2023, n. 230 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione)* ● *Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (Attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)

	▪ *Normativamente, mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo (cfr. L. n. 243/2004; D.lgs. n. 252/2005)* ▪ *Amministrativamente: Ai sensi del DPCM 22 novembre 2023, n. 230 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:* *vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;* *vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;* *cura l'inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento, in I.N.P.S.;* *cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;* *gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;* *cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;* *coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;* *esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;* *svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:* *la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;* *la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;* *l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;* *l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;* *l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;* *il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;* *vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *In materia di previdenza complementare e integrativa, le regioni hanno potestà legislativa, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».* *Ciò nonostante - come dimostra l'esperienza di altre regioni, dotate anche di maggiore autonomia rispetto alla Lombardia, l'effettiva creazione di un sistema di previdenza regionale in materia risente di procedure complesse di autorizzazione e controllo. Sarebbe quindi auspicabile l'attribuzione di maggiori funzioni per garantire più agilità alle procedure.*

	Per i dipendenti pubblici di Regione, enti pubblici regionali, Enti locali del territorio regionale e Sistema Sanitario Regionale, la Regione attualmente non ha rappresentanza nelle trattative e non può istituire un Fondo previdenziale negoziale nel settore pubblico.
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La Lombardia conta un tasso di adesione medio alla previdenza complementare del 40% per i lavoratori dipendenti e del 25% per quelli autonomi. Pur trattandosi di numeri sostanzialmente in linea con la media nazionale, si tratta di un risultato ancora insoddisfacente, a fronte dell'aumento del costo della vita e della palese inadeguatezza della maggior parte dei redditi da pensione obbligatoria, soprattutto in un contesto, come quello attuale, che vede molti lavoratori precari e fragili e che una gestione regionale vorrebbe aiutare a tutelarsi per la vecchiaia.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non rivestono particolare rilevanza, in questa materia, i tempi di gestione.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Si tratta di costi indiretti, derivanti dal fatto che una gestione regionale favorirebbe il reinvestimento dei proventi sul territorio, spingerebbe la promozione più capillare dell'istituto, potrebbe agevolare fasce di popolazione attualmente refrattaria o esclusa e permetterebbe di trainare anche misure di welfare in senso più ampio.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, la Lombardia ha avviato tavoli di confronto nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Associazioni di categoria* *Associazioni datoriali* *Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative* *Enti di formazione*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Interesse per l'opportunità presentata, riflessioni sulla necessità di coordinamento con le realtà già esistenti in Regione, valutazione positiva della maggiore forza di promozione e diffusione che avrebbe la Regione.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Lo Stato ha promosso la diffusione della previdenza complementare principalmente agendo sugli incentivi fiscali, estesi a tutte le categorie e su forme di adesione tacita/silenzio assenso per i nuovi assunti.* *La previdenza complementare è stata poi presentata in chiave prevalentemente "pensionistica", ovvero come mera integrazione di una pensione pubblica sempre più contributiva e come tale potenzialmente lontana dal garantire un elevato tasso di sostituzione rispetto ai redditi percepiti negli ultimi anni della carriera lavorativa. Un tema questo sicuramente sensibile per chi ha una certa età, ma non per tutti. Dal canto loro le amministrazioni territoriali non sono state capaci di cogliere i legami tra le risorse accumulate dai singoli nei fondi pensione complementare e il loro possibile utilizzo come strumento destinato a coprire le tipiche spese per gli anziani, quasi sempre anche a carico di enti territoriali- regioni e comuni.* *E' mancata altresì una adeguata e diffusa attività istituzionale -pubblica e indipendente - sui temi dell'informazione e dell'educazione finanziaria. Questi compiti sono invece stati lasciati a libere iniziative:* - *per i fondi negoziali alle parti istitutive e, soprattutto ai sindacati di categoria;* - *per i fondi aperti e i piani individuali previdenziali (PIP) alle istituzioni finanziarie, istitutive degli stessi.* *Si tratta, in entrambi i casi, di soluzioni che hanno largamente condizionato gli esiti in termini di adesioni e di scelte di investimento dei lavoratori.* *Per i fondi negoziali, l'informazione e la promozione della previdenza complementare si è concentrata nei luoghi ove il sindacato è più presente, ovvero nelle medie e grandi imprese. Ad esempio, nel settore della chimica e della farmaceutica, dove le imprese hanno maggiori dimensioni, il tasso di adesione al fondo negoziale di categoria è pari al 78% degli addetti. All'estremo opposto, nel settore terziario, dove le imprese sono quasi esclusivamente piccole e non sindacalizzate, il tasso di adesione non raggiunge il 6%.* *I limiti dei fondi negoziali hanno lasciato ampio spazio al mercato, consentendo a quest'ultimo di attirare nella previdenza complementare un numero di lavoratori dipendenti persino superiore a quello dei fondi negoziali, nonostante l'offerta di prodotti più costosi – anche fino a 10 volte il valore medio degli altri.* *Considerando tutti gli strumenti disponibili, la quota di dipendenti che aderiscono alla previdenza complementare rappresenta il 38,8% degli occupati corrispondenti; la percentuale scende poi al 30,5% se si considerano coloro che versano i contributi con regolarità.* *Per quanto riguarda i lavoratori autonomi le percentuali di adesione sono prossime al 24%, ma le stesse scendono al 13,3% per gli iscritti che versano con regolarità.* *I dati a disposizione sulla distribuzione regionale degli aderenti alla previdenza complementare dimostrano che anche la Lombardia presenta una situazione non molto diversa da quella prima illustrata:* - *il tasso di adesione da parte dei lavoratori dipendenti è sostanzialmente in linea con la media nazionale del 40%;* - *il tasso per gli autonomi è del 25%, un paio di punti in più della media italiana;* - *altri soggetti iscritti (minori e inattivi) rappresentano il 2,9% della popolazione, contro il 2,2% nazionale.* *Anche per quanto concerne la scelta degli strumenti previdenziali, la Lombardia risulta allineata ai dati nazionali: il 38% degli iscritti si concentra nei fondi negoziali, il 20% nei fondi aperti e il 42% nei PIP vecchi e nuovi.* *Si tratta di dati che l'amministrazione regionale considera inadeguati sia per quanto concerne le adesioni che la scelta degli strumenti di investimento. A rafforzare questa visione sono anche le informazioni che concernono la bassa partecipazione femminile,*

	pari a poco più della metà di quella maschile e la concentrazione delle iscrizioni fra i lavoratori con età più elevate.
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La dimensione demografica e il contesto economico e finanziario della Lombardia inducono a ritenere che un intervento dell'amministrazione regionale nel campo della previdenza complementare possa dare luogo a soluzioni e strumenti pensionistici adeguati ai bisogni della popolazione e ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza nonché al principio di sussidiarietà.* *La Regione ha mezzi e strutture per esercitare la funzione, una stretta collaborazione con le realtà locali e le parti sociali, con cui da anni procede a consultazioni regolari.* *La dimensione demografica e il contesto economico e finanziario della Lombardia legittimano l'ipotesi che un intervento dell'amministrazione regionale nel campo della previdenza complementare possa dare luogo a soluzioni e strumenti pensionistici adeguati ai bisogni della popolazione e ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza nonché al principio di sussidiarietà.* *Con tale premessa la Regione Lombardia intende modificare la situazione esistente in materia di previdenza complementare, adottando il modello che già da oltre 25 anni è stato attuato dal Trentino-Alto Adige (TAA).* *Si tratta di un complesso di misure che, se adottaste e replicate con la stessa efficacia, potrebbero sensibilmente accrescere il numero degli attuali iscritti alla previdenza complementare della Lombardia. In particolare, se la nostra regione replicasse il tasso di adesione del 76% della popolazione attiva raggiunto dal Trentino-Alto Adige, il numero totale degli iscritti ai fondi sarebbe prossimo ai 3,8 milioni di soggetti, ovvero oltre il 50% in più del valore attuale. A beneficiare sarebbero soprattutto le seguenti categorie:* - *i dipendenti delle amministrazioni locali, della regione Lombardia e della sanità, per i quali le adesioni attuali sono quantificabili nel 13% circa, potrebbero allinearsi al 67% del TAA – circa 90 mila soggetti in più;* *i dipendenti del comparto privato, soprattutto per le piccole imprese del terziario e del secondario, potrebbero aumentare di circa un milione di unità* - *la quota di iscritti fra i non attivi - quali i minori e i care givers – potrebbe crescere di circa 900 mila – 1 milione di unità.* *Si tratta di poco meno di 2 milioni di persone che, grazie all'autonomia differenziata potrebbero aderire alle seguenti iniziative promosse dalla Regione Lombardia:* - *un fondo negoziale intercategoriale, rivolto sia al pubblico impiego (dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale) che agli addetti delle imprese private lombarde, in primis di quelle del terziario, dell'artigianato e, più in generale, delle piccole realtà produttive, i cui fondi nazionali non risultano attrattivi; il fondo negoziale verrebbe istituito per accordo fra rappresentanze categoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori - la Regione Lombardia deve pertanto vedersi riconosciuta dalle norme dell'autonomia differenziata la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi per le categorie del pubblico impiego prima elencate;*

	- *uno o più fondi aperti per i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti non contrattualizzati, i familiari a carico, i care givers o i dipendenti che per qualche motivo non intendono aderire a fondi negoziali; il fondo aperto lombardo potrebbe essere istituito da Finlombarda, mentre altri fondi di banche ed assicurazioni potrebbero essere coinvolti nel progetto attraverso apposite convenzioni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Non sussistono elementi dell'intervento regionale in materia di previdenza complementare che possano dare luogo a forme di penalizzazione per altri territori. Le politiche regionali sono rivolte esclusivamente a favore delle imprese e dei lavoratori della Lombardia.* *La richiesta di attribuzione alla Regione Lombardia del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005 - solo sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione stessa - non ha potenziale lesivo nei confronti di altri territori italiani, in quanto la richiesta confida nell'espansione futura della platea di beneficiari e tali somme andrebbero unicamente a sostenere la previdenza complementare regionale, principalmente realizzando interventi a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare (spese per personale dedicato e logistica; contributo attività agli sportelli delle parti sociali; costi di comunicazione; campagne di promozione dell'educazione finanziaria nel territorio regionale; fondo per l'incentivazione della partecipazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione al Fondo previdenziale).*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Una maggiore adesione alla previdenza complementare produce effetti positivi sia per i cittadini che per le amministrazioni pubbliche.* *Anche in Lombardia si prospettano scenari futuri caratterizzati da popolazione anziana in crescita e potenzialmente titolare della sola pensione pubblica a capitalizzazione dei contributi, di importo inferiore rispetto a quella che tradizionalmente veniva garantita in base alle retribuzioni. Si creerà così una platea di potenziali soggetti in condizione economica precaria che costringerà le amministrazioni pubbliche della Regione a destinare crescenti risorse per integrare i redditi, sostenere gli affitti, contenere tariffe e compartecipazioni alla spesa per la non autosufficienza e la sanità. Grazie ad una ampia diffusione della previdenza complementare tutto ciò si verificherebbe in misura più contenuta.* *Inoltre si evidenzia:* *vantaggi per i dipendenti pubblici regionali e degli altri enti sopra indicati* - *vantaggi per i lavoratori di settori poco coperti (es: agricoltura, commercio, artigianato, autonomi)* - *promozione più efficace* - *investimenti dei rendimenti sul territorio regionale* - *riflessi indiretti sul territorio, anche in termini di minori necessità sociali.*

3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *- maggiore conoscenza delle esigenze del territorio* *- rappresentatività nella contrattazione per i dipendenti pubblici.* *- possibilità di promozione capillare* *- ricadute positive sul territorio in termini di reinvestimenti dei profitti.* *- integrazione con altre misure di welfare* *Le competenze regionali "differenziate" in materia di previdenza complementare non sono sostitutive di norme e funzioni statali. Consentono alla regione di attuare interventi che sono nelle possibilità dello Stato ma che quest'ultimo non attiva perché richiederebbero approcci differenziati per rispondere alle diverse necessità e sensibilità dei territori, anche nei confronti dell'intervento pubblico su materie "sensibili" e complesse come quelle legate al risparmio e alla finanza.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Nella misura in cui l'istituzione regionale è percepita più vicina dai cittadini, l'impegno per la promozione e il sostegno alla previdenza complementare può risultare più efficace di quello attuato da istituzioni "lontane".* *Per la vicinanza delle strutture al territorio, le relazioni profonde tra le Regione e le Parti sociali.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Più che la tempistica, meno rilevante per questa materia, l'obiettivo - raggiungibile - è aumentare la platea dei cittadini coinvolti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La decisione d'intervenire nella materia della previdenza complementare rappresenta un salto di qualità per le responsabilità dei pubblici poteri in quanto associa investimenti e spese pubbliche di oggi ad una prospettiva di lungo periodo: ridurre i casi di bisogno economico dovuti a pensioni pubbliche che per molti saranno modeste.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'esercizio della competenza regionale va intesa come forma di responsabilizzazione dei cittadini rispetto al proprio futuro. Le componenti dei servizi di promozione e informazione, soprattutto finanziaria, hanno lo scopo primario di superare le inefficienze prodotte dalle forme di "fallimento del mercato" rappresentate dalle asimmetrie informative e dai rapporti principale-agente, oggi presenti nel comparto previdenziale a causa dell'oggettiva assenza di un intervento pubblico con carattere di terziarietà e indipendenza da specifici interessi diretti.* *Per la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini e per l'esistenza di relazioni, coltivate e rinforzate negli anni, con tutte le parti sociali, che permettono la capillarità della*

	promozione e un'azione sociale importante di spinta verso la scelta della previdenza complementare.
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Si affiderebbe alla Regione un compito di promozione che gli enti locali non potrebbero affrontare con efficacia per oggettiva inadeguatezza dimensionale e per le inevitabili esternalità associate alla previdenza complementare. Forme di sussidiarietà orizzontale potrebbero essere promosse attraverso il coinvolgimento di sindacati, imprese e istituzioni finanziarie private.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali
di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Professioni di rilevo regionale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Istituzione di nuove figure professionali regionali Gestire albi ed elenchi regionali Istituzione e disciplina di specializzazioni riconosciute solo a livello regionale Riconoscimento di titoli esteri per esercitare la professione nella Regione

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Costituzione: Art. 116, comma 3; artt. 117, 118, 119;* ▪ *Codice civile: Art. 2229 — riserva per le professioni ordinistiche.* ▪ *Legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"* ▪ *D.lgs. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE): riconoscimento qualifiche professionali in ambito UE.* ▪ *D.lgs. 142/2020: test di proporzionalità prima dell'introduzione di una nuova regolamentazione.* ▪ *DPR 445/2000: dichiarazioni sostitutive e controlli.* ▪ *Legge n. 86/2024: disciplina attuativa del regionalismo differenziato.* ▪ *Norme ordinarie di settore (ad es. L. 190/2023 – guida turistica; L. 6/1989 e 81/1991 – guide alpine/maestri di sci).* ▪ *Norme regionali: l.r. 26/2014 (professioni della montagna); l.r. 27/2015 (turismo); l.r. 13/2021 (attività di tatuaggio e piercing); l.r. 10/2013 (panificatori); l.r. 15/2015 (assistenti familiari)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)

	▪ *Normativamente, mediante leggi, regolamenti attuativi e norme di indirizzo (L.n. 4/2013)* ▪ *Amministrativamente, attraverso il riconoscimento amministrativo qualifiche estere tramite Ministeri (Lavoro, MIMIT, Turismo).* ▪ *Tenuta di elenchi pubblici di associazioni professionali che rispettano i requisiti di legge, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy* ▪ *Riconoscimento formale delle associazioni che chiedono l'inserimento nell'elenco ministeriale* ▪ *Vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per rimanere in elenco* ▪ *Pubblicazione e aggiornamento degli elenchi ufficiali online* ▪ *Collaborazione con organismi di normazione (UNI) per aggiornare standard tecnici e di qualità* ▪ *In parte, anche mediante atti di indirizzo su professioni non regolamentate (in modo residuale).* ▪ *Utilizzo piattaforma IMI per scambio info UE; tempi target 30 gg (ricevuta) + 120 gg (decisione).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ▪ *Lo Stato esercita la competenza esclusiva sulle professioni ordinistiche (ex art. 2229 c.c.), sanitarie e altre attività tipiche regolate per legge: ad es, conservazione albi ordinistici; riconoscimento titoli UE/extra UE; esercita altresì la competenza in ordine all'istituzione di nuove figure professionali* ▪ *La Regione esercita competenze in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e della normativa europea* ▪ *Gli enti locali non hanno funzioni dirette, salvo attività collaterali (es. autorizzazioni a strutture, concessioni).*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Normative:* ▪ *Mancanza di una cornice chiara ed esaustiva per alcune professioni non ordinistiche, ma diffuse localmente (ad es. si pensi al vuoto normativo sulla figura del tatuatore e del piercer colmato con legge regionale a tutela di interessi di rilevanza generale come la salute pubblica).* ▪ *Impossibilità per la Regione di disciplinare professioni, anche di natura artigianale e commerciale, peculiari del proprio territorio.*

	Amministrative: ▪ *Rallentamenti nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche in diritto-dovere di istruzione e formazione.* ▪ *Difficoltà nell'adattare la normativa nazionale ad esigenze territoriali.* *Economiche e sociali:* ▪ *Difficoltà nel reperire, tra le figure professionali attualmente disciplinate a livello statale, quelle adeguate a rispondere alle esigenze di mercato di livello territoriale in continua evoluzione* ▪ *Ostacoli alla competitività dei settori emergenti, come quelli ad alto tasso di innovazione tecnologica o legati alla transizione ambientale e digitale.* *Territoriali:* ▪ *Difficoltà a valorizzare in termini di professioni regolamentate attività che richiedono competenze specifiche legate al territorio* ▪ *Difficoltà a soddisfare talune domande formative specifiche*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata ▪ *Numero di professioni compiutamente regolamentate* ▪ *Numero di allievi iscritti ai corsi di formazione per professioni regolamentate sia dallo Stato sia dalla Regione* ▪ *Rispondenza della normativa a criteri di efficacia ed efficienza rispetto alle esigenze di regolamentazione* ▪ *Numero di professioni non regolamentate attive in Lombardia: es. oltre 15.000 operatori nel turismo rurale o nelle guide ambientali senza inquadramento uniforme.* ▪ *Domanda formativa specifica e non soddisfatta (es. corsi ITS richiesti da imprese locali).* ▪ *Possibile contenzioso o ambiguità normativa su attività svolte senza titolo riconosciuto.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Riconoscimento qualifiche estere: da 90 a 180 giorni.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

	▪ *Ritardi nell'allineamento delle figure professionali alle esigenze territoriali e alla continua evoluzione del mercato del lavoro lombardo* ▪ *Costi indiretti: perdita di opportunità lavorative e imprenditoriali locali.* ▪ *Ritardi nell'occupazione giovanile o femminile.* ▪ *Spese pubbliche inefficaci in formazione scollegata alle necessità locali.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Sì, la Lombardia ha avviato tavoli di confronto con parti sociali e datoriali nel quadro del negoziato per l'autonomia differenziata*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? ▪ *Rappresentanze di enti territoriali (ANCI e UPL) nonché rappresentanze delle principali organizzazioni sindacali (CCGL, CISL, UIL) e datoriali (in particolare, Confindustria, Confartigianato; Confcommercio, CNA)*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? ▪ *Interesse per le rivendicazioni regionali di maggiore autonomia in materia di professioni, in base alle esigenze economico-sociali del territorio lombardo, pur con alcune attenzioni* ▪ *Forte richiesta di regolamentazione per professioni emergenti locali.* ▪ *Esigenza di formazione e certificazione su base regionale.* ▪ *Volontà di riconoscere professionalità già esistenti con percorsi agili (riconoscimento automatico professionisti interregionali).* ▪ *Richiesta di riduzione dei tempi di accesso alle professioni.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	*Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?* *In un contesto socioeconomico come quello lombardo fortemente caratterizzato da dinamiche imprenditoriali in costante evoluzione e da forti tensioni innovative si avverte*

	più che in altri contesti la necessità di una normativa al passo con le aspettative del mercato del lavoro. L'esercizio di una maggiore autonomia in materia di professioni sarebbe funzionale al conseguimento di più elevati standard prestazionali in diversi ambiti e al migliore soddisfacimento di interessi pubblici. *La Lombardia con circa dieci milioni di abitanti e con un tessuto socioeconomico caratterizzato da una forte dinamicità imprenditoriale e formato da piccole e medie imprese sempre più orientate all'innovazione necessita di sviluppare nuove professioni in linea con le aspettative di un mercato del lavoro in forte crescita.* *In un contesto socioeconomico come quello lombardo fortemente caratterizzato da dinamiche imprenditoriali in costante evoluzione e da forti tensioni innovative si avverte più che in altri contesti la necessità di una normativa al passo con le aspettative del mercato del lavoro. L'esercizio di una maggiore autonomia in materia di professioni sarebbe funzionale al conseguimento di più elevati standard prestazionali in diversi ambiti e al migliore soddisfacimento di interessi pubblici.* *Pur mantenendo saldi i principi generali definiti a livello nazionale o UE, le norme locali hanno saputo ritagliare soluzioni "su misura", con figure professionali riconosciute a livello territoriale, percorsi formativi meglio aderenti alla realtà produttiva, elevati standard di qualità e sicurezza per i consumatori e gli operatori, nonché un dialogo costante con le comunità professionali locali. La Regione Lombardia, nell'ambito del percorso di autonomia differenziata, intende ispirarsi a tali esperienze per rafforzare il proprio sistema professionale e contribuire al progresso economico-sociale regionale in armonia con il quadro nazionale. Tale modello, fondato sui principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, potrà l'attuazione di politiche del lavoro e della formazione più efficaci e mirate alle specifiche esigenze del territorio* *Tale richiesta consente di elevare gli standard di tutela e competitività del sistema lombardo senza intaccare l'unità del quadro nazionale e la tutela della concorrenza.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? ▪ *Sistema regionale già dotato di strumenti normativi, tecnici e formativi per gestire elenchi, formazione e vigilanza.* ▪ *Avvenuta acquisizione di competenze in veste di Autorità competente ai sensi del d.lgs. 206/2007 a seguito della regolamentazione con l.r. dell'attività di tatuaggio e piercing che ha permesso di riconoscere autonomamente qualifiche professionali conseguite all'estero* ▪ *Esperienza consolidata con ITS, enti accreditati e agenzie regionali.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori ▪ *Le professioni sono esercitabili limitatamente al territorio regionale.* ▪ *L'accesso è comunque consentito a soggetti provenienti da altre Regioni, dall'UE o da Stati extra UE, con verifica dei requisiti.* ▪ *Nessun rischio per l'equa distribuzione delle risorse o per l'introduzione di disparità di trattamento.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? ▪ *Aumento dell'occupazione giovanile e femminile.* ▪ *Risposta immediata alle esigenze delle imprese locali rappresentate dal territorio* ▪ *Riduzione del lavoro sommerso.* ▪ *Maggiore trasparenza e certezza normativa.controllo sulle attività regolamentate a livello regionale*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? ▪ *Possibilità di norme più agili, contestualizzate e dinamiche.* ▪ *Maggiore aderenza alle evoluzioni del mercato del lavoro locale.* ▪ *Intervento tempestivo della Regione su nuove figure professionali.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? ▪ *Riduzione dei tempi di autorizzazione e riconoscimento.* ▪ *Maggiore efficienza nell'incontro tra formazione e occupazione.* ▪ *attività profesionale regolamentata dalla Regione, con ripercussioni positive su diversi settori strategici* ▪ *Effetto positivo su settori strategici.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? ▪ *Iscrizione agli elenchi professionali entro 30-60 giorni.* ▪ *Riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate ~~anche~~ da Stati esteri in tempi rapidi.* ▪ *Riduzione del gap tra formazione e inserimento lavorativo.*

3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? ▪ *La Regione diventa interlocutore diretto e responsabile dell'efficacia delle disposizioni introdotte e della loro rispondenza alle aspettative* ▪ *Maggiore trasparenza e tracciabilità nei procedimenti.* ▪ *Rafforzamento della fiducia tra cittadini, imprese e istituzioni.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? ▪ *Possibilità di sviluppare politiche formative e professionali.legate alla specificità del territorio* ▪ *Maggiore soddisfazione degli operatori locali.* ▪ *Costruzione di una identità professionale territoriale.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? ▪ *Maggiore coinvolgimento degli stakeholders a livello regionale, delle comunità professionali regionali nella co-regolazione.* ▪ *Favorisce auto-organizzazione, certificazione condivisa e controllo sociale.* ▪ *Rafforzamento della rete tra PA, società civile e imprese.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

REGIONE RICHIEDENTE	**LOMBARDIA**
MATERIA DI RIFERIMENTO	**PROTEZIONE CIVILE**
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**ORDINANZE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE** (art. 2)

Art. 2 Ordinanze regionali di protezione civile

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del citato codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.
2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e per la durata massima di ulteriori sei mesi per i soli interventi connessi all'evento, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati nell'ordinanza stessa.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l'emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata. Rimane salvo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo producono effetti immediati, sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata e da questi sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, allo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti

giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l'avvenire, la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.

4bis Le ordinanze di cui al presente articolo indicano le risorse finanziarie necessarie per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per gli interventi urgenti e per il ritorno alle normali condizioni di vita a valere sulle risorse trasferite di cui al comma 4 ter.

4ter Fermo restando il dettato dell'art. 12 le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente intesa sono trasferite al bilancio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e tempestivamente rideterminate e integrate in relazione alle esigenze connesse alla gestione di emergenze di cui al presente articolo. Resta salva, comunque, l'assegnazione alla Regione delle risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

5. Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi volti al superamento dell'emergenza, le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 possono autorizzare l'apertura di contabilità speciali anche presso la tesoreria regionale. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del citato Codice della protezione civile (disposizione non assentita dal MEF in sede tecnica).
6. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	***Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?*** Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" (di seguito *Codice*) - articoli 6, 7, 24, 25, 26 e 27.
1.2	***Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative).*** A fronte della richiesta del Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all' art. 24 del Codice -, c'è una preventiva valutazione compiuta dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione in raccordo con la Regione. Tale valutazione è diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari a qualificare l'evento emergenziale quale emergenza di rilievo nazionale che deve essere, quindi, affrontata con interventi immediati

nonché con mezzi e poteri straordinari. All'esito di tale valutazione il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, procede alla deliberazione dello stato di emergenza.

A seguito della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per eventi di tipo c) di cui all'art. 7 comma 1 del Codice il Capo Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga alla normativa nazionale, fermo restando il rispetto di alcuni principi generali.
Ciò avviene in relazione dal primo comma dell'articolo 25 - Ordinanze di protezione civile del Codice stesso:

"Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di ***emergenza di rilievo nazionale*** *si provvede mediante ordinanze di protezione civile,* ***da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente****, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate".*

Tale facoltà di deroga alla normativa statale non è però concessa per i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione in occasione di eventi emergenziali classificati di tipo b) ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Codice, in occasione dei quali le Regioni possono adottare provvedimenti in deroga alla sola normativa regionale, come previsto dal comma 11 dello stesso articolo 25:

"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione ***alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti,*** *nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7."*

Anche la normativa nazionale di settore non contempla una coincidenza tra le disposizioni nazionali derogabili in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale o regionale.

Infatti, l'articolo 140 bis del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), in materia di *Procedure di protezione civile,* al comma 3 prevede che in occasione degli eventi per i quali è dichiarato il solo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie nell'ambito delle Ordinanze, prevede una serie di deroghe per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Solo al comma 4 dell'articolo 140 bis si prevedono deroghe al codice appalti in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi.

Analogamente il Codice, all'articolo 27, prevede, **solo per le emergenze dichiarate di livello nazionale, l'apertura di apposite contabilità speciali** per l'attuazione di ordinanze di protezione civile che possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione del relativo stato di emergenza.

Le **risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali** di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1 del Codice, sono trasferite integralmente sulla contabilità speciale a seguito della nomina del commissario delegato.

Sulla contabilità speciale può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale rese disponibili dalla Regione e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, circostanza che è avvenuta da parte di Regione Lombardia (es. 4,5 milioni di euro versati nel 2022 sulla contabilità speciale n. 6383 relativa alla OCDCP 929/2022, che si aggiungono alle altre risorse impiegate direttamente da Regione nell'ambito di tale contesto emergenziale e pari a 6,7 milioni di euro).

Infine, il comma 7 dell'articolo 25 del Codice prevede che, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale, per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere **nominati commissari delegati** che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale, la prosecuzione delle attività in regime ordinario.

Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico; non è previsto dalla normativa alcun riferimento al **ruolo del Presidente della Regione quale commissario delegato**.

In tema di **risorse finanziarie** il Codice, all'articolo 44, prevede che per gli interventi conseguenti agli eventi per i quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del **Fondo per le emergenze nazionali**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

In particolare, con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza si individuano le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni.

A seguito della valutazione dell'effettiva portata dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali necessarie per:

- il completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione,
- il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, di gestione dei rifiuti e delle macerie e delle misure economiche di sostegno *ex* art. 25, comma 2, lettere a), b) e c),
- l'avvio degli interventi più urgenti di riduzione del rischio di cui all'art. 25, comma 2, lettera d).

Se si verifica, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

Per gli eventi di livello regionale il Codice, all'articolo 45 disciplina il **Fondo regionale di protezione civile**, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), oltre a contribuire al

	potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.
1.3	***Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse.*** **Compete allo Stato:** • **l'emanazione di ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa statale**, in occasione di eventi emergenziali di livello nazione [cosiddetti di tipo c) di cui agli art. 7 comma 1 e art. 25 del D.Lgs. 1/2018], • l'autorizzazione all'apertura di apposita **contabilità speciale**, ai sensi dell'art. 27 del codice, per la gestione finanziaria, • la nomina del **Commissario delegato** (art. 25 comma 7) • prevedere la dotazione finanziaria del **Fondo per le emergenze nazionali** (art. 44) • prevedere la dotazione finanziaria del **Fondo regionale di protezione civile per le emergenze nazionali** e ripartirlo tra le Regioni. **Compete alla Regione** l'emanazione di ordinanze, anche in deroga alla **sola** normativa regionale, in occasione di eventi emergenziali di tipo b) (art. 7 comma 1 D.Lgs. 1/2018). Il Presidente della Regione può quindi emettere ordinanze a seguito di emergenze "regionali", ma non può prevedere la deroga, anche se motivata, alla normativa statale; una limitata possibilità di deroga alla normativa nazionale in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale è prevista solo dal comma l'articolo 140 bis del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Inoltre, per gli eventi di tipo b), di livello regionale, non è prevista la possibilità di aprire una contabilità speciale; infine, il Codice non prevede una relazione diretta tra la nomina del commissario delegato da parte dello Stato nel caso di emergenze di livello nazionale ed il ruolo del Presidente della Regione in tal senso.
1.4	**Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?** L'articolo 7 del Codice, che identifica le tre tipologie di emergenze – strettamente locali, regionali e nazionali – non prevede la soglia a cui corrisponde il passaggio dallo stato di emergenza regionale allo stato di emergenza nazionale; l'unico riferimento è indicato nell'articolo stesso che classifica come di livello nazione, tipo c), gli eventi che, in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. In altre parole, non vengono definiti criteri oggettivi di classificazione, basati ad esempio su uno specifico giudizio riferito all'adeguatezza dei mezzi e delle risorse di personale e volontari di cui effettivamente dispone la Regione interessata, oppure alla necessità, manifestata dalla regione interessata dall'evento, di coinvolgere nei soccorsi risorse della protezione civile nazionale e/o di altre regioni. Come indicato al punto 1.2, l'articolo 25 del Codice riconosce in modo differente i **poteri di deroga** alle ordinanze connesse alle emergenze nazionali e regionali:

- per le **emergenze nazionali** "*da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea*";
- le **emergenze regionali** "*da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti*", ovvero molto più limitate e, di fatto, non idonee a gestire le emergenze con la necessaria tempestività e flessibilità.

Il **Fondo regionale di protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri, che concorre agli interventi di cui alle emergenze di livello regionale è stato finanziato con una certa continuità e dotazione di risorse solo negli anni dal 2001 al 2007 con una dotazione di circa 154 milioni di euro. Il Fondo è stato poi rifinanziato con 10 milioni negli anni 2022 (D.L. 3 dicembre 2022, n. 186), 2023 (D.L. 11 gennaio 2023, n. 3) e con 20 milioni nel 2025 (D.L. 30 giugno 2025, n. 95).

Le diverse modalità di copertura della spesa nei casi di emergenza nazionale rispetto ai casi di emergenza regionale, unite alla differenza nei poteri di deroga, favoriscono inevitabilmente la tendenza, da parte delle Regioni, a richiedere di poter qualificare come nazionale il maggior numero possibile di emergenze, indipendentemente dalla dimensione dei danni e dei fabbisogni ad esse associati.

Quindi, il finanziamento non continuativo del Fondo regionale di protezione civile ha, di fatto, contribuito a portare le Regioni, da un lato, ad utilizzare le proprie entrate per la gestione delle emergenze di livello regionale in assenza delle risorse del Fondo regionale di protezione civile e, dall'altro, a richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale.

Ciò spiega casi come l'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio, che ha causato condizioni di difficoltà nell'accesso ai comuni di Madesimo e Campodolcino verificatisi ad aprile 2018 e per il quale, il 1 giugno 2018, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza di livello nazionale, stanziando a tal fine risorse pari a € 1.500.000,00, per l'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti con riferimento all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 1/2018. Regione Lombardia ha successivamente disposto lo stanziamento di € 2.000.000,00 di risorse proprie.

Questi casi dimostrano come la mancanza di risorse, di un quadro regolatorio uniforme e di una definizione delle emergenze possa portare sia a richieste di classificazione che non rispecchiano necessariamente l'entità delle calamità che ad un allungamento dei tempi di intervento, derivati da tali richieste.

In occasione di eventi emergenziali di tipo b), l'impossibilità di derogare la normativa statale, possibile solo in occasione di eventi emergenziali di tipo c), può comportare un allungamento dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

La mancata possibilità di utilizzare risorse e procedure finanziarie semplificate presenti nella contabilità speciale, anch'esse previste in occasione solo di eventi emergenziali di tipo c), allunga, tra l'altro, i tempi necessari per l'adozione degli atti, tra cui gli impegni di spesa.

I territori colpiti da eventi emergenziali richiedono un immediato ripristino delle condizioni di sicurezza e delle normali condizioni di vita. L'individuazione di risorse, di procedure amministrative e finanziarie che consentano un'accelerazione dei tempi necessari al ripristino permette di ridurre fortemente l'impatto degli eventi calamitosi sul territorio e sul relativo contesto sociale ed economico.

La possibilità di derogare la normativa statale e di aprire specifica contabilità speciale potrà portare conseguentemente, **se accompagnate da un adeguato trasferimento finanziario**, a

	riconsiderare la classificazione delle varie emergenze che, potendo essere superate più tempestivamente e più efficacemente direttamente dalla Regione, in alcuni casi, non porterebbero alla richiesta da parte del Presidente della Regione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e delle conseguenti ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile. D'altronde un diverso quadro regolatorio e finanziario mal si concilia rispetto ad emergenze che, seppure di diversa qualificazione nazionale o regionale, hanno le stesse esigenze di essere superate celermente per riportare i territori alle condizioni di sicurezza e le comunità alle normali condizioni di vita. Per dare una dimensione al fenomeno basti evidenziare come, nel periodo dal 2018 al 2024, Regione Lombardia ha impiegato risorse autonome per oltre **76 milioni di euro per la gestione delle emergenze locali** per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale, come risulta dalla seguente tabella: **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **TOT. PERIODO 2018_2024** 4.784.372,31 € | 5.577.305,58 € | 12.147.993,57 € | 11.736.684,82 € | 9.047.531,35 € | 11.052.732,27 € | 21.742.153,64 € | 76.088.773,54 € Un importo significativo di risorse il cui utilizzo non ha potuto beneficiare, ad esempio, delle accelerazioni procedimentali derivanti dalle deroghe al codice degli appalti ed alla legge sul procedimento amministrativo, piuttosto che dalla gestione delle risorse stesse in contabilità speciale. Risorse regionali impiegate in sostanziale assenza del Fondo Regionale di Protezione che possono essere un punto di riferimento per le necessità, pur nella variabilità ed imprevedibilità degli eventi. L'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito in legge n. 118 del 2025, con modificazioni, l'8 agosto 2025, prevede uno stanziamento, per il solo 2025 e per tutto il territorio nazionale, di 20 milioni di euro per il Fondo Emergenze Regionali di cui all'articolo 45 del Codice di protezione civile. Le ordinanze hanno anche una valenza economica dovendo individuare le risorse necessarie per gli interventi urgenti e per il ritorno alle normali condizioni di vita. A tale scopo al comma 4 ter viene prevista l'attribuzione alle regioni di specifiche risorse conseguenti anche alla possibile parziale diversa classificazione delle emergenze rispetto alle condizioni attuali. La procedura prevista dal Codice è volta ad una rapida "messa a terra" degli interventi, tuttavia la prassi, ed i dati temporali illustrati nella Tabella 1, dimostrano come l'adozione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile siano precedute da una articolata fase endoprocedimentale, che comporta il coinvolgimento da parte del Dipartimento della protezione civile, di altri soggetti, quali ad esempio la Regione o il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa attività programmatoria ed istruttoria è caratterizzata quindi da tempistiche che si vogliono ridurre proponendo l'attribuzione della funzione in capo alla Regione.
1.5	***Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata.*** Per dare una dimensione delle attività svolte per i soli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello nazionale connesse al rischio idrogeologico nel periodo

	dal 2018 al 2024 sono stati gestiti da Regione n. 11 stati di emergenza, con risorse statali del Fondo Emergenze nazionali, Proteggitalia ed FSUE pari ad euro 349.162.469,70 (escluso quindi i fondi DL 104/2023 del Ministero dell'Interno), oltre a euro 46.145.290,85 € di risorse regionali, coordinando 2584 interventi pubblici dei soggetti attuatori; ma potrebbero essere citate anche le esperienza di altre dichiarazioni di stato di emergenza quali quelle connesse all'emergenza Covid-19, Ucraina e crisi idrica. Nel corso del periodo 2018-2024 ci sono stati, infatti, 14 eventi per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, di cui 11 connessi al rischio idrogeologico (oltre ad Ucraina, Covid 19 e crisi idrica). Il dettaglio degli step istruttori dalla data di fine dell'evento calamitoso all'approvazione del Piano degli Interventi Urgenti da parte del Dipartimento della protezione civile viene riportato nella **Tabella 1**, in appendice alla presente. In Tabella 1 sono, infatti, descritte le tempistiche di ogni step istruttorio per sei casi di calamità naturali per le quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, avvenute in Lombardia. Questi indicatori mostrano la suddivisione delle funzioni tra i vari attori coinvolti e le relative tempistiche. In Tabella 2, in appendice alla presente, è indicato il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato e da Regione Lombardia per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
1.6	***Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?*** La Tabella 1, menzionata anche al punto 1.5, riporta le tempistiche per ogni step istruttorio, necessarie alle amministrazioni centrali o alla Regione Lombardia. Focalizzandoci, quindi, sui tempi medi di gestione da parte dello Stato, nella sola prima fase che va dalla fine dell'evento all'approvazione del Piano degli interventi urgenti, mediamente quattro mesi sono riconducibili alla necessità di dare il consenso o emanare atti di rispettiva competenza da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio (da questo conteggio non è esclusa la durata dei sopralluoghi da parte del Dipartimento della protezione civile, che, almeno in alcuni casi, si svolgono in parallelo ad altri step). Se si fa riferimento alla data di approvazione del Piano con gli ulteriori fabbisogni (termine della fase 2), i giorni trascorsi dalla fine dell'evento calamitoso arrivano mediamente a circa 258 riconducibili alle tempistiche degli organi statali. Per il caso relativo all'OCDPC 766/2021 conosciamo anche le tempistiche di una terza fase in cui sono state trasmesse ulteriori necessità. In questo caso, dalla trasmissione delle ulteriori necessità, sono passati 301 giorni fino all'approvazione del piano da parte del Dipartimento della protezione civile. La contabilità speciale, di cui viene richiesta la possibilità di istituzione in occasione degli stati di emergenza di livello regionale, segue un modello snello per giungere ad una gestione delle risorse in tempi più contenuti rispetto alla contabilità ordinaria. Nel bilancio ordinario si applicano, invece, altri principi, tra cui quello della competenza potenziata di cui al d.lgs. n. 118/2011, con i conseguenti passaggi amministrativo contabili, e relativa tempistica, per arrivare alla liquidazione delle risorse, a causa dei necessari passaggi amministrativi che non sono presenti nella contabilità speciale (ad esempio l'impegno di spesa

	con la relativa imputazione alla annualità finanziaria di riferimento e la conseguente impossibilità di riutilizzo delle economie maturate su un esercizio finanziario).
1.7	***Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?*** La richiesta in questione, come sopra precisato, considera l'emanazione di ordinanze in deroga alla normativa nazionale, non solo nel caso di emergenze di rilievo nazionale che rimangono comunque di competenza dello Stato, ma anche in occasione di emergenze di rilievo regionale la cui competenza è attribuita alla Regione. La gestione diretta da parte della Regione, nella misura in cui riesce ad eliminare le fasi procedurali attualmente previste per gli stati di emergenza di livello nazionale, comporta una riduzione dei tempi di intervento e di completamento delle attività previste dai Piani degli interventi per la gestione delle emergenze; in un'ottica complessiva le attività svolte dalle competenti istituzioni nazionali si aggiungono rispetto a quelle di competenza della Regione. La semplificazione delle procedure amministrative, resa possibile dall'applicazione di deroghe alla normativa nazionale, unitamente all'utilizzo della contabilità speciale per la gestione degli aspetti economico-finanziari, non solo consente l'adozione di procedure snelle per gli interventi volti al superamento dell'emergenza, ma determina anche una significativa riduzione dei tempi necessari sia per la realizzazione degli interventi, sia per le relative procedure finanziarie, in particolare per quanto riguarda le liquidazioni. Si sottolinea l'importanza della conferma delle disposizioni previste al comma 5 che consentono una importante semplificazione procedurale con conseguente riduzione dei tempi ed aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa con impatto diretto sul territorio. Si propone l'integrazione della parola "*anche*", al fine di consentire l'eventuale l'apertura della contabilità speciale anche presso la tesoreria regionale oltre che presso la Banca d'Italia, come già previsto dal Codice della Protezione Civile. Ne deriva un impatto economico positivo, con effetti favorevoli sia sulla riduzione dei costi complessivi degli interventi, sia sul contenimento dei tempi di esposizione finanziaria per gli operatori economici, i cittadini e gli enti coinvolti. Per quantificare i danni diretti immediati e conseguenti alla calamità e alla sua gestione, fra gli eventi classificati fra le calamità nazionali, esaminiamo quello che ha colpito l'intera regione Lombardia nel luglio 2023 e attingiamo a dati sul valore aggiunto in Lombardia. Per la gestione dell'emergenza del luglio 2023 e i successivi interventi, lo Stato ha previsto finanziamenti per circa 112,5 milioni di euro di cui 51,4 milioni di euro di risorse del Ministero dell'Interno di cui al DL 104/2023 non gestite con le regole dello stato di emergenza, oltre a risorse proprie del Fondo Emergenze Nazionali pari a 61,1 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 11 milioni di euro relativi ad interventi diretti della Regione Lombardia. Per quantificare, in linea di massima, il danno al sistema economico possiamo ipotizzare che, rispetto alla popolazione interessata di quasi 10 milioni di abitanti e circa 4 milioni di occupati, se anche solo il 5% di costoro fosse rimasto coinvolto dall'emergenza e, per un giorno non si fosse recato al lavoro perché l'impianto produttivo in cui operavano risultava danneggiato oppure perché la viabilità era bloccata. La Lombardia produce un valore aggiunto che per il 2023 l'Istat quantifica in 440 miliardi di euro, che corrispondono a un importo, per giornata lavorata, di circa 450 euro per ogni occupato. Partendo da tali dati il costo del danno stimato sarebbe di 90

	milioni di euro. A questo importo si dovrebbe poi aggiungere il dato sull'impatto che la mancata produzione potrebbe avere a livello di rete commerciale piuttosto che su altre aziende per mancate forniture e acquisti. Utilizzando le evidenze fornite da specifici studi applicati a realtà territoriali comparabili, l'impatto in termini di costi indiretti potrebbe essere indicato in circa altri 45 milioni di euro che, aggiunti a precedenti, portano il danno totale, associato alle attività produttive, ad un importo di 112 milioni di euro. Se, con riferimento al nostro esempio, ciò si traducesse anche soltanto in un paio di giorni di blocco del 5% della produzione, il relativo danno diretto e indiretto sul valore aggiunto nazionale - e dunque non solo regionale -potrebbe essere quantificato in quasi 225 milioni di euro, ovvero un importo pari a quasi due volte i costi complessivi dell'emergenza sostenuti dal Fondo nazionale e, con risorse proprie, dalla Regione Lombardia.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	***Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?*** Regione Lombardia ha avviato il percorso con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Si sono recati alle urne oltre tre milioni di elettori (lo Statuto regionale non prevede il raggiungimento di un quorum per i referendum consultivi), di questi, il 95,1% si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito dell'esito referendario, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con Deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97. La Risoluzione ha dato mandato al Presidente di avviare il confronto con il Governo, definendo gli indirizzi a cui attenersi durante l'iter istituzionale e indicando gli ambiti di materie prioritari sui quali condurre il confronto. Il 28 febbraio 2018 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega gli Affari regionali e alle Autonomie e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo preliminare che definisce principi e metodologie condivisi per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione e che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia su alcune materie. Nell'ambito del percorso di condivisione con gli *stakeholders* va evidenziato il ruolo del **Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale,** tavolo di confronto istituito da Regione con i soggetti del partenariato economico-sociale, tra cui le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali. Le parti, secondo il proprio ruolo e le competenze e prerogative, si impegnano a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. Nell'ambito dei lavori del "Patto per lo Sviluppo", dopo una sessione plenaria di ottobre 2024, si sono svolti alcuni incontri in cui è stata illustrata le proposte in tema di autonomia differenziata, anche in gruppi omogenei e ristretti sulle singole tematiche per consentire un approccio più operativo e concreto. Sono stati, infatti, costituiti sette specifici Tavoli tematici dedicati ad alcune materie oggetto di negoziato con il Governo, tra cui la Protezione civile A questi Tavoli, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2024, hanno partecipato le sigle maggiormente interessate alla materia in discussione e vi è stato inoltre uno scambio di documentazione scritta tra Regione e i suoi stakeholder. Tale metodologia collaborativa si è

	rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo. A febbraio 2025 si è tenuta una nuova sessione plenaria del Patto per lo sviluppo che ha trattato le materie della autonomia differenziata, tra cui la Protezione Civile.
2.2	***Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?*** Fermo restando il percorso già ricordato al punto precedente (risoluzione del Consiglio regionale n.97/2017), le proposte sono state illustrate alla Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali del Consiglio Regionale nella seduta del 23 ottobre 2024. La sessione plenaria del Patto per lo sviluppo vede partecipare: Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI Lombardia, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane –rappresentante lombardo, ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, Sistema Impresa, ACAI Lombardia, Cida Lombardia. Il tavolo tematico sulla protezione civile è rivolto a: Confartigianato Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, Forum Terzo Settore, Confindustria Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Unione Province Lombarde – UPL, ANCI Lombardia.
2.3	***Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?*** Si sono registrati apprezzamenti all'iniziativa di condivisione e spunti di riflessione rispetto alle proposte. Sono stati evidenziati sia punti di attenzione di livello generale, come la utilità di un percorso di condivisione per la definizione di un modello di autonomia all'interno del principio di unità e solidarietà nazionale, ovvero la necessità di semplificare i processi in occasione degli eventi emergenziali. Ma è stata posta anche attenzione ad alcuni temi particolari, quali la possibilità di assunzione del personale addetto ai servizi di protezione civile, piuttosto che al ruolo delle Province nell'organizzazione regionale del sistema di protezione civile.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	***Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della* funzione a livello territoriale?** L'attribuzione delle competenze è allineata alla declinazione dei principi di sussidiarietà, come riportati nella sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale.

	E' stato escluso un modello astratto di attribuzione delle funzioni, individuando invece, per ogni specifica funzione, il livello territoriale regionale come più adeguato*, "in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello può generale in cui avviene la sua allocazione",* individuando una allocazione a un livello territoriale di governo che "*permette all'autorità pubblica di conoscere più attentamente le peculiarità dell'ambiente in cui la funzione è svolta "* e di potersi meglio adeguare alle condizioni locali. Ad esempio rispetto alla previsione dell'articolo 3 della pre-intesa circa l'attribuzione del ruolo di Commissario delegato al Presidente della Regione, od alla persona da lui indicata, come descritto nella specifica Griglia-tipo avente della funzione relativa all'articolo 3, come indicato dalla Corte Costituzionale, si è individuata l'*attribuzione delle funzioni ai livelli territoriali più vicini alla popolazione interessata può migliorare l'effettività della responsabilità politica, perché la vicinanza favorisce il controllo e la partecipazione democratica, mentre stimola l'autorità pubblica ad essere più "responsiva" nei confronti delle preferenze prevalenti nella comunità governata ..."*. La richiesta di allocare a livello territoriale la funzione di protezione civile trova giustificazione in diversi elementi di rilievo regionale e subregionale, strettamente legati alle specificità territoriali e al principio di sussidiarietà. In primo luogo, i servizi della protezione civile sono di norma riconosciuti dalla teoria economica, come "beni pubblici locali": prestazioni i cui benefici sono non rivali, non escludibili ed inversamente correlati con la distanza, ovvero che diminuiscono all'aumentare della distanza e del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'emergenza. Pertanto, un'organizzazione territoriale consente di ridurre significativamente i tempi di intervento, garantendo maggiore tempestività ed efficacia dei soccorsi e del ripristino delle normali condizioni di vita e lavoro. A rafforzare questa indicazione si possono poi richiamare anche altri elementi, quali l'importanza che riveste l'approfondita conoscenza del territorio da parte degli operatori e la presenza di significative differenze territoriali nelle priorità di intervento. È comunque evidente che, con eventi associati a danni di intensità ed estensione particolarmente elevate, la capacità di risposta delle istituzioni locali possa risultare non sufficiente e, come tale debba necessariamente essere integrata da risorse "nazionali", il cui ruolo - per il principio di sussidiarietà - sarà tanto più determinante quanto più importante risulterà il loro peso nella gestione dell'emergenza. Infine, sul piano dell'efficienza e della responsabilizzazione delle comunità e delle pubbliche amministrazioni, l'organizzazione dei servizi locali dovrebbe essere sempre associata alla responsabilità degli enti competenti di reperire le necessarie risorse. Data la natura eccezionale degli eventi e, soprattutto in presenza di danni elevati, questa regola non può però essere applicata pienamente alla materia della protezione civile. Si dovrebbe, invece, prevedere una appropriata forma di finanziamento, a carico del governo e destinata a coprire la parte di spesa che eccede quella che ordinariamente compete alle amministrazioni dei territori direttamente interessati. Questi elementi, complessivamente, giustificano la richiesta di attribuire prioritariamente alle regioni e agli enti locali le funzioni di protezione civile indicate nella proposta, in linea con il principio costituzionale di sussidiarietà. Inoltre, nel caso di emergenze di tipo b), la semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie nell'ambito delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, consentiranno di accelerare i tempi di ripristino delle normali condizioni di vita con effetti positivi sul tessuto socioeconomico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

	Il mantenimento in capo alla Regione della gestione delle fasi del superamento dell'emergenza e del post-emergenza applicando le stesse semplificazioni previste per le emergenze di rilievo nazionale (deroghe alle norme statali e apertura di contabilità speciale anche presso la tesoreria regionale), nonchè il preventivo trasferimento di risorse finanziarie al bilancio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e tempestivamente rideterminate, e integrate, in relazione alle esigenze connesse alla gestione di emergenze, consentiranno, tra l'altro, una riduzione dei tempi di attivazione delle procedure per gli interventi non essendo più necessaria l'istruttoria statale. Si ritiene, inoltre, necessario che le deroghe alla disciplina statale, in ogni caso previste per un tempo limitato non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, possano trovare applicazione per la durata massima di ulteriori sei mesi per i soli interventi connessi all'evento, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati nell'ordinanza stessa. Questo analogamente a quanto previsto dall' all'articolo 26, comma 1, del Codice protezione civile.
3.2	***Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?*** La Regione esercita già le funzioni richieste su delega statale nell'ambito delle emergenze di livello regionale: il Commissario delegato di cui all'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 normalmente è individuato di intesa con la Regione nell'ambito delle strutture regionali ed opera utilizzando la possibilità di deroga alle norme statali prevista nelle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile e una specifica contabilità speciale. Per dare una dimensione delle attività svolte dal Commissario delegato, si richiamano i dati inseriti al punto 1.5. Sul piano organizzativo, la Regione Lombardia ha dimostrato, quindi, capacità operative consolidate nella gestione di numerose emergenze negli ultimi anni. Un ulteriore elemento di garanzia è rappresentato dall'applicativo per la raccolta delle segnalazioni danni causati da eventi calamitosi naturali da parte degli Enti di cui la Regione Lombardia è dotata, affinando continuamente le sue potenzialità di fornire rapidamente informazioni circa l'entità del danno conseguente ad una calamità naturale. L'applicativo, disponibile dal 2003, e aggiornato per una raccolta dei fabbisogni secondo le tipologie del Codice (art 25, comma 2), è integrato con la georeferenzazione degli eventi e dei danni classificati con le tipologie della piattaforma FloodCat. L'applicativo consente a Regione Lombardia di avere una piattaforma accessibile on line 24h/24h 365 giorno l'anno, con stime danni e tracciabilità del procedimento, georeferenziazione degli eventi e dei danni. Va, infine, evidenziata la compartecipazione diretta alla spesa emergenziale attraverso risorse regionali, indice di responsabilizzazione finanziaria e gestionale, è già stata evidenziata al punto 1.4, dove si è illustrato come, nel periodo dal 2018 al 2024, Regione Lombardia ha impiegato risorse autonome per oltre 76 milioni di euro per la gestione delle emergenze locali per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale. Inoltre, disponendo di poteri di ordinanza, che producono effetti immediati e analoghi a quelli del Dipartimento della protezione civile, la Regione acquisirebbe una maggiore

	flessibilità operativa e una capacità di risposta tempestiva, liberandosi dagli attuali vincoli burocratici e procedurali imposti dal livello centrale. Questa maggiore autonomia consentirebbe alla Lombardia di affrontare direttamente, con maggiori strumenti, eventi emergenziali anche di minore entità, evitando di dover richiedere la dichiarazione di emergenza nazionale per situazioni pienamente gestibili a livello regionale, con evidenti vantaggi in termini di rapidità d'intervento e ripristino della normalità per cittadini e imprese.
3.3	***Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*** Il comma 1 dell'art. 2 della Pre-Intesa, chiarisce che il Presidente della Regione può emanare ordinanze che interessano esclusivamente il territorio regionale, in deroga alle disposizioni normative statali, pertanto, l'impatto di tale attribuzione è limitato esclusivamente al territorio regionale. L'esercizio diretto della funzione di protezione civile da parte della Regione o degli enti locali non comporterebbe alcun pregiudizio per gli altri territori italiani, né rischi di distribuzione iniqua delle risorse, ma anzi favorirebbe una gestione più efficace, equilibrata e meno soggetta a effetti redistributivi distorsivi. Se la funzione venisse esercitata a livello locale non solo non ci sarebbe motivo di credere che ciò potrebbe causare danni alle altre Regioni; al contrario, anche territori e Regioni limitrofe e più vicine al centro della calamità beneficerebbero da interventi più tempestivi, che andrebbero a ridurre potenziali esternalità negative.
3.4	***Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?*** Come discusso ai punti precedenti, un'attribuzione di funzioni in materia di protezione civile porterebbe ad una riduzione dei tempi di intervento, ripristino, ed erogazione dei contributi, allo stesso tempo riducendo l'entità dei danni meno immediati che si ripercuotono sul tessuto produttivo, anche attraverso reti commerciali. La riduzione delle tempistiche comporta, infatti, un "ritorno alla normalità" più rapido, riducendo i danni secondari e le perdite economiche indirette per lavoratori, imprese e reti commerciali coinvolte.Inoltre, la semplificazione degli adempimenti agli step istruttori ridurrebbe significativamente i costi cosiddetti di condiscendenza (*compliance*), risultando in un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche. La gestione regionale delle attività per il superamento dell'emergenza ed il ripristino delle normali condizioni di vita, con la possibilità di operare in deroga alla normativa statale e con le semplificazioni dei procedimenti finanziari conseguenti all'apertura di contabilità speciale, potrà consentire una più celere e semplice attivazione e gestione delle procedure finalizzate alla messa in sicurezza dei luoghi ed al ripristino delle infrastrutture e dei conseguenti interventi. Sarà possibile procedere con celerità, tenendo sempre conto comunque delle risorse finanziarie disponibili, in sostegno ai privati ed alle attività economiche produttive con impatto positivo nell'intero territorio interessato.

	Tali deroghe e semplificazioni possono comportare, tra l'altro, possibili economie di spesa dovute alla tempestività degli interventi ed alla riduzione di vincoli operativi dettati dalla normativa ordinaria; in particolare si segnalano le riduzioni dei tempi connessi alle deroghe alla normativa relative, ad esempio: *alla disciplina del procedimento amministrativo*, ad esempio con una riduzione dei termini previsti in via ordinaria nella fase dell'istruttoria procedimentale (ad es., in materia di pareri o valutazioni tecniche), ovvero della procedura circa la modalità di convocazione, istruttoria e deliberazione in sede di conferenza dei servizi; *alla disciplina degli appalti* per una più celere durata delle procedure di affidamento con una semplificazione del procedimento.
3.5	***Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?*** Come discusso al punto 3.4, il beneficio principale per le istituzioni locali e quindi per abitanti e imprese, è la riduzione dei tempi di intervento che ha a sua volta un impatto sul contenimento dei danni non immediati a seguito di calamità. Nel caso di specie, la possibilità di derogare alla normativa statale nelle ordinanze adottate dal Presidente della Regione in occasione di emergenze di tipo b) e di utilizzare una specifica contabilità speciale, porterà ad una semplificazione ed accelerazione dei procedimenti con conseguente economia di spesa ed efficientamento dell'operato del servizio regionale di protezione civile. Un completo coordinamento regionale porterà una risposta migliore alle esigenze del territorio in quanto la Regione ha una maggiore conoscenza delle necessità, delle priorità e delle dinamiche nel territorio regionale. Un secondo beneficio è rappresentato dall'alleggerimento amministrativoa carico delle amministrazioni centrali che può comportare un contenimento dei costi oltre a permettere un uso delle risorse più efficiente e in prospettiva più focalizzato su aspetti più idonei alla gestione centrale, quali ad esempio da diffusione di misure di prevenzione e best practices.
3.6	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?*** L'attribuzione alla Regione della facoltà di adottare, nelle emergenze di tipo regionale di livello b), ordinanze in deroga anche alla normativa nazionale e di poter avvalersi di una contabilità speciale, unitamente al trasferimento delle relative risorse, ha l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure finalizzate al superamento dell'emergenza con un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa, particolarmente importante in situazioni conseguenti a calamità. Tale attribuzione, se accompagnata da un adeguato trasferimento finanziario, potrà portare conseguentemente, ad un'azione più tempestiva da parte della Regione, a fronte della riduzione di passaggi amministrativi e dei conseguenti tempi necessari. La risposta all'emergenza richiede soluzioni rapide che superino il normale assetto delle procedure nell'ordinario svolgimento dell'attività, la proposta vuole essere un momento di

	semplificazione dell'azione amministrativa che permette di superare le complessità procedurali connesse alla particolare natura ed estensione degli eventi. La principale ragione che giustifica un esercizio più efficiente ed efficace della funzione di protezione civile a livello territoriale è, quindi, legata alla riduzione delle tempistiche, alla diminuzione degli adempimenti richiesti e al venir meno dei passaggi intermedi tra Regione e Stato, tipici dell'attuale assetto centralizzato. Si richiamano le osservazioni sull'analisi che prendono in considerazione sei casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale in Lombardia tra il 2019 e il 2024 (Tabella 1 in appendice).
3.7	***Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?*** Come evidenziato è prevedibile una riduzione della tempistica per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, oltre che per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili. Ne consegue un evidente vantaggio per le amministrazioni locali, per i privati e per le attività economiche-produttive, che potranno ritornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi, in tempi più ristretti. Come discusso al punto 3.6 e sulla base delle analisi della Tabella 1, nel caso in cui la funzione venisse esercitata a livello territoriale, le tempistiche amministrative e di intervento si ridurrebbero in maniera sostanziale.
3.8	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?*** In base alle considerazioni ai punti 3.2 e 3.4, il modello proposto per contrastare i danni delle calamità avrebbe anche il potenziale di responsabilizzare gli enti locali nell'uso delle risorse e di incentivare cittadini e imprese locali a monitorarne l'operato. L'attribuzione alla Regione della autorizzazione ad emanare ordinanze in deroga alla normativa statale, delle risorse, ed all'apertura di contabilità speciali per la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, e di quelle post emergenziali, per eventi di tipo b), come avviene già nel caso di emergenze di livello nazionale tipo c), non operando il Presidente della Regione – o soggetto da lui indicato - quale Commissario delegato dal Capo Dipartimento della protezione civile, rende l'autorità regionale, ancora più vicina al proprio territorio e soggetta a costante "controllo" da parte dei cittadini, con particolare riferimento all'efficacia dei procedimenti finalizzati al ripristino danni causati dall'evento emergenziale.
3.9	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?***

	La vicinanza e la conoscenza approfondita delle amministrazioni locali, del territorio, dell'economia locale, rappresentano un chiaro vantaggio nelle gestione delle emergenze rispetto ad enti centrali. Tali conoscenze, e capitale umano, si riflettono nella gestione più tempestiva e mirata degli interventi a cui segue un rientro alla "normalità" più rapido. Infine, una conoscenza delle condizioni locali favorisce interventi mirati di prevenzione sia per quanto riguarda il territorio che l'informazione della cittadinanza. In particolare la possibilità di gestire con adeguate ordinanze regionali le fasi del superamento dell'emergenza, e del ripristino delle normali condizioni di vita, consente a Regione, che meglio conosce il territorio, dal punto di vista infrastrutturale, istituzionale e socio-economico, che si rapporta costantemente con i soggetti coinvolti ed i possibili soggetti attuatori, di monitorare gli effetti delle azioni in corso, potendo altresì apportare veloci eventuali correzioni agli strumenti adottati. L'emanazione di ordinanze regionali in deroga anche alla normativa nazionale consentirà alla regione di monitorare direttamente e costantemente gli effetti sul territorio con conseguenti possibili immediati adattamenti e modifiche, nei limiti della normativa, degli strumenti amministrativi e operativi utilizzati, con lo scopo di perseguire un miglioramento dell'efficacia delle attività attuate e dell'efficienza dell'organizzazione.
3.10	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?*** Non si ritiene che quanto previsto all'art. 1 in questione incida in modo particolarmente rilevante sulla sussidiarietà orizzontale così come indicata all'art. 118 della Costituzione, fatte salve le attività del volontariato di protezione civile operante in emergenza e nella prima fase di superamento dell'emergenza che potrà avvalersi immediatamente delle eventuali deroghe alla normativa statale definite nell'ordinanza del Presidente della Regione, a seguito delle semplificazioni procedurali conseguenti alla gestione dei fondi tramite contabilità speciale.

Appendice

TABELLA 1 Dettaglio dei sei casi studio, tempistiche step istruttori per Stato e Regione Lombardia (RL).

	598/2019			766/2021			798/2021			929/2022			1083/2024			1097/2024		
STEP ISTRUTTORI	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL
Data inizio evento	06/11/19			10/02/20			07/03/21			07/20/22			10/20/23			05/15/24		
Data fine evento	06/12/19			10/05/20			08/07/21			07/30/22			11/10/23			05/25/24		
Richiesta stato di EME RL	06/14/19		2	10/27/20		22	07/28/21			08/01/22		2	12/01/23		21	05/30/24		5
Sopralluoghi DPC	08/21/19	68		01/12/21	77		08/11/21	14		08/24/22	23		01/24/24	54		07/10/24	41	
Invio Report RL	08/14/19		61	10/28/20		1	08/13/21		16	08/10/22		9	12/19/23		18	06/20/24		21
Dichiaraz EME CdM	07/01/19	17		03/19/21	66		08/26/21	13		09/08/22	29		04/15/24	118		08/07/24	48	
Richiesta intesa DPC su OCDPC	07/24/19	23		04/08/21	20		09/17/21	22		09/19/22	11		04/19/24	4		08/19/24	12	
Risposta intesa RL su OCDPC	07/25/19		1	04/08/21		0	09/23/21		6	09/23/22		4	05/08/24		19	09/05/24		17
OCDPC adozione	07/25/19	0		04/09/21	1		09/23/21	0		10/06/22	13		05/09/24	1		09/05/24	0	
OCDPC pubblicazione in GU	08/05/19	11		04/17/21	8		10/01/21	8		10/15/22	9		05/17/24	8		09/14/24	9	
Invio Piano Int. Urgenti RL	08/02/19			05/14/21		27	11/03/21		33	11/14/22		30	07/02/24		46	11/01/24		48
Approvazione Piano Int. Urgenti DPC	08/13/19	11		06/01/21	18		11/12/21	9		12/21/22	37		07/11/24	9		11/15/24	14	
TOT PARZIALE 1^ fase		**130**	**64**		**190**	**50**		**66**	**55**		**122**	**45**		**194**	**104**		**124**	**91**
Trasmissione ulteriori fabbisogni RL (da pubblicazione in GU della OCDPC)	10/31/19		87	06/29/21		73	12/21/21		81	12/23/22		69	09/06/24		112	01/22/25		130
Sopralluoghi DPC	02/04/20						03/09/22			01/10/22			09/09/24			02/26/25		0
Delibera CDM approvazione nuovi fabbisogni	07/14/20	0	0	11/10/21	134		05/02/22	132		02/23/23	62		01/14/25	130		06/04/25	0	
Invio Piano RL	09/09/20		57	02/10/22		92	07/26/22		85	04/13/23		49	05/13/25		119	07/15/25		41
Approvazione Piano DPC	09/29/20	20		02/24/22	14		08/18/22	23		05/22/23	39		05/30/25	17		--		
TOT PARZIALE 2^ fase		**20**	**144**		**148**	**165**		**155**	**166**		**101**	**118**		**147**	**231**		**0**	**171**
TOTALE 1^ + 2^ fase		**150**	**208**		**338**	**215**		**221**	**221**		**223**	**163**		**341**	**335**		**124**	**262**
3^ fase					**301**	**104**												

TABELLA 2 Dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato (FEN, Proteggitalia, FSUE), e da Regione Lombardia per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Amministrazione che ha stanziato le risorse	524/2018	558/2018	598/2019	766/2021	798/2021	929/2022	1026/23	1083/2024	1097/2024	1113/2024	1124/2025	TOT.
STATO	1.500.000,00 €	113.256.469,70 €	45.250.000,00 €	29.169.000,00 €	21.600.000,00 €	31.450.000,00 €	61.187.000,00 €	20.300.000,00 €	8.950.000,00 €	13.700.000,00 €	2.800.000,00 €	**349.162.469,70 €**
REGIONE	2.000.000,00 €	1.028.120,99 €	2.306.076,24 €	5.200.418,90 €	5.163.779,70 €	11.256.801,56 €	10.246.669,38 €	4.276.714,88 €	74.742,80 €	3.270.913,68 €	1.321.052,73 €	**46.145.290,85 €**

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	**LOMBARDIA**
MATERIA DI RIFERIMENTO	**PROTEZIONE CIVILE**
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI RILIEVO NAZIONALE** (art. 3)

Art. 3 Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo Codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	***Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?*** D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile, art. 25 comma 7.
1.2	***Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative).*** L'articolo 25 del Decreto Legislativo 1/2018 prevede la possibilità di nominare Commissari delegati, mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate, per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e delle fasi finalizzate al superamento delle stesse. Il Commissario opera su delega del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede, tra l'altro, a verificare ed approvare le pianificazioni degli interventi elaborate dal Commissario delegato sulla base dell'assegnazione dei fondi con Delibera del Consiglio dei Ministri.
1.3	***Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse.*** Le fasi relative al coordinamento in emergenza al superamento dell'emergenza conseguenti a emergenze di tipo c), ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018, sono attribuite allo Stato.

	A seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può nominare, d'intesa con la Regione interessata, un Commissario delegato per: a) l'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze. Compete, quindi, al Commissario delegato la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza ed al ritorno delle normali condizioni di vita. Il Commissario delegato, generalmente, opera utilizzando strutture e soggetti attuatori del territorio; in particolare sono le strutture regionali a supportare l'attività commissariale, ed i Comuni sono i soggetti attuatori della maggior parte degli interventi.
1.4	***Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?*** La nomina del Commissario delegato da parte dello Stato non ricade automaticamente sul Presidente della Regione (quale autorità di protezione civile territoriale ai sensi del Codice), né su un soggetto da lui indicato. Tuttavia, per garantire la massima efficacia, responsabilizzazione e continuità gestionale, è fondamentale che tale nomina riguardi una figura con un contatto diretto e stabile con il territorio, dotata di una profonda conoscenza del territorio e delle relative dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali. Il Commissario delegato, operando nel contesto dell'emergenza e del superamento della stessa, ha una interazione importante con il territorio, in particolare con gli enti, i cittadini e le attività socio economiche colpite dalle calamità.
1.5	***Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata.*** Nella tabella seguente, sono indicati il numero di stati di emergenza di livello nazionale, dichiarati per eventi di tipo idrogeologico (con esclusione delle emergenze Covid, crisi idrica ed Ucraina), e le conseguenti nomine del Commissario delegato.

In fase di intesa sulla relativa Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) il Commissario delegato, nei casi sopra citati, è sempre stato indicato dal Presidente della Regione nel Direttore pro-tempore della Direzione Generale competente in materia di protezione civile.

anno dichiarazione stato di emergenza rischio idrogeologico	*n. stati emergenza di rilievo nazionale*	*n. intese Regione per nomina commissario*	*n. nomine Presidente o persona da lui indicata*
2024	*4*	*4*	*4*
2023	*1*	*1*	*1*
2022	*1*	*1*	*1*
2021	*2*	*2*	*2*
2020	*0*	*0*	*0*
2019	*1*	*1*	*1*
2018	*2*	*2*	*2*

1.6

Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali relativi al rischio idrogeologico, l'intesa sullo schema di OCDPC tra Stato e Regione è sempre stata raggiunta con nomina del Commissario delegato nella figura di persona da indicata del Presidente, non si rilevano casi concreti che possano costituire un riferimento attendibile per stimare i tempi medi di gestione da parte dello Stato in relazione alla funzione oggetto della richiesta.

Di seguito vengono, comunque, riportati i tempi intercorsi tra la dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e la firma dell'Ordinanza stessa a seguito della raggiunta intesa con il Presidente della Regione, per alcune emergenze di rilievo nazionale dal 2019 al 2024. Tale intesa prevede, tra l'altro, anche la condivisione del nominativo del Commissario delegato.

	598/2019			766/2021			798/2021			929/2022			1083/2024			1097/2024		
STEP ISTRUTTORI	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL	Data	STATO	RL
Dichiaraz EME CdM	07/01/19			03/19/21			08/26/21			09/08/22			04/15/24			08/07/24		
Richiesta intesa DPC su OCDPC	07/24/19	23		04/08/21	20		09/17/21	22		09/19/22	11		04/19/24	4		08/19/24	12	
Risposta intesa RL su OCDPC	07/25/19		1	04/08/21		0	09/23/21		6	09/23/22		4	05/08/24		19	09/05/24		17
OCDPC adozione	07/25/19	0		04/09/21	1		09/23/21	0		10/06/22	13		05/09/24	1		09/05/24	0	
OCDPC pubblicazione in GU	08/05/19	11		04/17/21	8		10/01/21	8		10/15/22	9		05/17/24	8		09/14/24	9	
Totale		**34**	**1**		**29**	**0**		**30**	**6**		**33**	**4**		**13**	**19**		**21**	**17**

1.7

Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

In considerazione del fatto che, nei precedenti eventi emergenziali, l'intesa tra Stato e Regione si è sempre concretizzata attraverso la nomina del Commissario nella persona del Direttore pro-tempore indicato dal Presidente della Regione, non risultano casi concreti che possano

	costituire un parametro attendibile per stimare l'impatto economico-finanziario derivante da una gestione diretta da parte dello Stato della funzione oggetto della presente richiesta. Va, tuttavia, rimarcato che l'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa più efficiente ed efficace, con conseguente migliore impiego delle risorse disponibili.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? Regione Lombardia ha avviato il percorso con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Si sono recati alle urne oltre tre milioni di elettori (lo Statuto regionale non prevede il raggiungimento di un quorum per i referendum consultivi), di questi, il 95,1% si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito dell'esito referendario, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con Deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97. La Risoluzione ha dato mandato al Presidente di avviare il confronto con il Governo, definendo gli indirizzi a cui attenersi durante l'iter istituzionale e indicando gli ambiti di materie prioritari sui quali condurre il confronto. Il 28 febbraio 2018 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega gli Affari regionali e alle Autonomie e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo preliminare che definisce principi e metodologie condivisi per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione e che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia su alcune materie.
2.1	Nell'ambito del percorso di condivisione con gli *stakeholders* va evidenziato il ruolo del **Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale,** tavolo di confronto istituito da Regione con i soggetti del partenariato economico-sociale, tra cui le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali. Le parti, secondo il proprio ruolo e le competenze e prerogative, si impegnano a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. Nell'ambito dei lavori del "Patto per lo Sviluppo", dopo una sessione plenaria di ottobre 2024, si sono svolti alcuni incontri in cui è stata illustrata le proposte in tema di autonomia differenziata, anche in gruppi omogenei e ristretti sulle singole tematiche per consentire un approccio più operativo e concreto. Sono stati, infatti, costituiti sette specifici Tavoli tematici dedicati ad alcune materie oggetto di negoziato con il Governo, tra cui la Protezione civile A questi Tavoli, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2024, hanno partecipato le sigle maggiormente interessate alla materia in discussione e vi è stato inoltre uno scambio di documentazione scritta tra Regione e i suoi stakeholder. Tale metodologia collaborativa si è rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo. A febbraio 2025 si è tenuta una nuova sessione plenaria del Patto per lo sviluppo che ha trattato le materie della autonomia differenziata, tra cui la Protezione Civile.

2.2	***Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?*** Fermo restando il percorso già ricordato al punto precedente (risoluzione del Consiglio regionale n.97/2017), le proposte sono state illustrate alla Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali del Consiglio Regionale nella seduta del 23 ottobre 2024.La sessione plenaria del Patto per lo sviluppo vede partecipare: Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI Lombardia, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane –rappresentante lombardo, ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, Sistema Impresa, ACAI Lombardia, Cida Lombardia. Il tavolo tematico sulla protezione civile è rivolto a: Confartigianato Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, Forum Terzo Settore, Confindustria Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Unione Province Lombarde – UPL, ANCI Lombardia.
2.3	***Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?*** Si sono registrati apprezzamenti all'iniziativa di condivisione e spunti di riflessione rispetto alle proposte. Sono stati evidenziati sia punti di attenzione di livello generale, come la utilità di un percorso di condivisione per la definizione di un modello di autonomia all'interno del principio di unità e solidarietà nazionale, ovvero la necessità di semplificare i processi in occasione degli eventi emergenziali. Ma è stata posta anche attenzione ad alcuni temi particolari, quali la possibilità di assunzione del personale addetto ai servizi di protezione civile, piuttosto che al ruolo delle Province nell'organizzazione regionale del sistema di protezione civile.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	***Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?*** L'attribuzione delle competenze risulta coerente con il principio di sussidiarietà, così come declinato nella sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale. Non è stato adottato un modello astratto e uniforme di riparto delle funzioni; al contrario, per ciascuna funzione è stato individuato il livello territoriale ritenuto più adeguato, *, "in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello può generale in cui avviene la sua allocazione",* individuando una allocazione a un livello territoriale di governo che "*permette all'autorità pubblica di conoscere più attentamente le peculiarità dell'ambiente in cui la funzione è svolta "* e di potersi meglio adeguare alle condizioni locali.

In tale prospettiva, l'attribuzione del ruolo di Commissario delegato al Presidente della Regione, ovvero a un soggetto da questi designato, come rilevato dalla Corte Costituzionale, garantisce che le funzioni siano affidate a livelli istituzionali prossimi alla popolazione interessata. Ciò favorisce una più effettiva responsabilità politica, in quanto la vicinanza territoriale agevola il controllo democratico, la partecipazione dei cittadini e stimola l'autorità pubblica a essere maggiormente responsiva rispetto alle esigenze prevalenti della comunità amministrata.

L'esigenza di allocare a livello territoriale le funzioni in materia di protezione civile trova giustificazione in diversi fattori di rilievo regionale e subregionale, strettamente connessi sia alle peculiarità territoriali, sia al principio costituzionale di sussidiarietà.

In primo luogo, i servizi di protezione civile sono qualificabili, secondo la teoria economica, come "beni pubblici locali", i cui benefici sono non rivali, non escludibili e inversamente proporzionali alla distanza, in quanto decrescono all'aumentare del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'emergenza. Un'organizzazione di tipo territoriale consente, quindi, di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, garantendo maggiore tempestività ed efficacia nei soccorsi e nel ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro.

A sostegno di tale orientamento si aggiungono ulteriori elementi, tra cui l'importanza della conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori e le significative differenze territoriali nelle priorità di intervento.

In questo quadro, la nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario delegato, assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica che governa il territorio regionale.

3.2

Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?

Le precedenti emergenze sopra citate, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, hanno costituito un esempio concreto della capacità della Regione di gestire in maniera efficace ed efficiente le attività commissariali. In tali circostanze, l'attribuzione al soggetto indicato dal Presidente della Regione del ruolo di Commissario delegato ha assicurato un coordinamento puntuale e un'attuazione tempestiva degli interventi necessari.

A supporto di quanto fino ad ora descritto, si rappresenta di seguito il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato (FEN, Proteggitalia, FSUE), e da Regione Lombardia, per gli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nel periodo 2018-2025.

L'attività commissariale ha reso possibile, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione di interventi tempestivi ed efficaci, evidenziando come, sul piano organizzativo, la Regione abbia consolidato e rafforzato negli anni una significativa capacità operativa nella gestione di situazioni emergenziali di diversa natura e complessità.

Amministrazione che ha stanziato le risorse	524/2018	558/2018	598/2019	766/2021	798/2021	929/2022	1026/23	1083/2024	1097/2024	1113/2024	1124/2025	TOT.
STATO	1.500.000,00 €	113.256.469,70 €	45.250.000,00 €	29.169.000,00 €	21.600.000,00 €	31.450.000,00 €	61.187.000,00 €	20.300.000,00 €	8.950.000,00 €	13.700.000,00 €	2.800.000,00 €	**349.162.469,70 €**
REGIONE	2.000.000,00 €	1.028.120,99 €	2.306.076,24 €	5.200.418,90 €	5.163.779,70 €	11.256.801,56 €	10.246.669,38 €	4.276.714,88 €	74.742,80 €	3.270.913,68 €	1.321.052,73 €	**46.145.290,85 €**

3.3	***Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*** L'articolo 3 della bozza di pre-intesa specifica che la sua applicabilità è limitata agli "*eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione*". Ne consegue che l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto al solo ambito territoriale regionale. L'individuazione del Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione, ovvero in un soggetto da questi designato, non comporta alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né genera rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance affidata a un Commissario con piena conoscenza delle dinamiche e delle criticità locali garantisce una gestione più efficiente e mirata, riducendo al minimo eventuali distorsioni redistributive. L'attribuzione delle funzioni commissariali, così come delineata dall'articolo 3 della bozza di pre-intesa, rafforza la capacità di risposta delle amministrazioni locali e produce effetti positivi anche per i territori limitrofi. Questi ultimi, infatti, possono beneficiare di interventi più tempestivi, contribuendo alla mitigazione delle esternalità negative tipiche degli eventi emergenziali. Tale impostazione assicura una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3.4	***Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?*** Come già evidenziato, l'attribuzione della funzione di Commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale al Presidente della Regione – o a persona dal medesimo indicata – rappresenta una scelta strategica in considerazione della diretta conoscenza del territorio e delle sue specifiche dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali. Tale soluzione assicura la massima efficacia dell'azione commissariale, calibrata sulle peculiarità locali, con ricadute positive per i cittadini, il tessuto economico-produttivo e gli enti coinvolti. L'assegnazione di tale ruolo al livello regionale consente, inoltre, una significativa riduzione dei tempi di intervento, di ripristino e di erogazione dei contributi, contribuendo a mitigare i danni indiretti che incidono sul sistema produttivo, incluse le reti commerciali. La maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un più rapido ritorno alla normalità. Ciò comporta una limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.
3.5	***Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?***

	La certezza della nomina di un Commissario strettamente legato al territorio, in virtù della più approfondita conoscenza del contesto locale e di una maggiore assunzione di responsabilità, assicura l'adozione di iniziative e interventi tempestivi, pienamente rispondenti alle esigenze specifiche delle comunità interessate. Come già evidenziato, un ulteriore beneficio per le istituzioni locali – e, in via riflessa, per cittadini e imprese – deriva dalla riduzione dei tempi di intervento, resa possibile dalla conoscenza diretta delle necessità, delle priorità e delle dinamiche socio-economiche e ambientali del territorio. Tale tempestività incide in maniera determinante sulla capacità di contenere i danni indiretti e differiti che possono manifestarsi successivamente all'evento calamitoso.
3.6	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?*** La nomina del Presidente della Regione, o di persona dal medesimo indicata, quale Commissario delegato assicura un'azione commissariale radicata nella conoscenza delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio. Tale scelta consente di coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la responsabilità diretta dell'autorità politica preposta al governo regionale. La conoscenza approfondita del contesto locale – dell'ambiente, delle infrastrutture e degli assetti sociali ed economici – rappresenta, infatti, un fattore determinante per l'individuazione e l'attuazione degli interventi prioritari in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe possibile in assenza di un legame diretto e radicato con il territorio. Come già evidenziato, la maggiore tempestività delle azioni, resa possibile da una più rapida ed efficiente attivazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino delle infrastrutture e all'attuazione degli interventi correlati, garantisce un ritorno accelerato alla normalità. Ciò comporta, al contempo, una significativa limitazione dei danni secondari e delle perdite economiche indirette a carico di lavoratori, imprese e operatori economici attivi nei territori colpiti.
3.7	***Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?*** Una più approfondita conoscenza del territorio e la familiarità delle condizioni locali consente al Presidente-Commissario delegato, di programmare gli interventi in tempi significativamente più contenuti rispetto a chi non dispone di un'adeguata familiarità con le dinamiche locali. Ne derivano evidenti vantaggi per le amministrazioni locali, i cittadini e le attività economico-produttive, che possono così tornare alle normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi in tempi sensibilmente più brevi, con conseguente impatto positivo sull'economia del territorio.
3.8	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?*** L'attribuzione al Presidente della Regione, o a un soggetto da lui indicato, del ruolo di Commissario delegato, assicura una maggiore prossimità del Commissario al territorio di

	riferimento e lo espone a un controllo costante da parte della cittadinanza, con un conseguente accrescimento del livello di responsabilizzazione nel perseguimento dei risultati attesi. Viene assicurato, quindi, in coerenza con il principio di sussidiarietà, una più diretta assunzione di responsabilità politica e amministrativa, rafforzando così l'efficacia dei provvedimenti volti al ripristino dei danni causati dall'evento emergenziale e la tempestività degli interventi a favore delle comunità interessate.
3.9	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?*** La gestione delle fasi successive all'emergenza – comprese quelle relative al ripristino delle ordinarie condizioni di vita – affidata al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, garantisce un'azione commissariale particolarmente efficace grazie alla prossimità territoriale e alla profonda conoscenza delle caratteristiche ambientali, infrastrutturali, socio-economiche e produttive del contesto regionale. Questo patrimonio di conoscenze, unitamente al capitale umano locale di cui il Commissario può avvalersi, si traduce in una capacità di intervento più tempestiva, mirata ed efficace, con conseguente accelerazione del ritorno alle condizioni di normalità per cittadini e imprese. L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permette, infine, una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.
3.10	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?*** Non si ritiene che quanto previsto all'articolo 2 incida in misura rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'articolo 118 della Costituzione.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	**LOMBARDIA**
MATERIA DI RIFERIMENTO	**PROTEZIONE CIVILE**
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** **ISTITUZIONE DI SEZIONI CONTRATTUALI** [art. 4, comma 1, lett. a) e b)]

Art. 4 Attribuzione di funzioni

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:
   a) di reclutamento, anche con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del citato Codice della protezione civile anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa di cui alla normativa vigente in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d'urgenza ai sensi del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle Province e della Città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;
   b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice anche attraverso l'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale.

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	***Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?*** *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile" – articoli 1, comma 4, 6, 8 e 15* *D.lgs 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" art. 35, comma 4*
1.2	***Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative).***

	La funzione viene esercitata nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali. Si evidenzia l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "l*e determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascun (...) ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.... ".*
1.3	***Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse.*** La Regione provvede al reclutamento del personale in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione dell'art. 40, comma 3-bis, del medesimo decreto, la Regione attiva, inoltre, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva integrativa è volta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tal fine, destina una quota prevalente delle risorse per il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45, comma 3, quota collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti. Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono altresì i termini delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza di tali termini, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. In relazione alla richiesta di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), si richiama quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative — nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47 — sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro distinte aree per la dirigenza. Nell'ambito dei comparti, possono infine essere istituite sezioni contrattuali dedicate a specifiche professionalità.
1.4	***Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?*** L'attuale normativa rende particolarmente complessa la possibilità di dotare le strutture di protezione civile delle Regioni, delle Province, e della Città Metropolitana, di un numero adeguato di personale opportunamente formato e in grado di operare con la flessibilità oraria ed operativa necessaria, rispetto ai vincoli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La possibilità di attivare, in caso di necessità e urgenza, procedure in deroga per le assunzioni a tempo determinato e di istituire una specifica sezione contrattuale dedicata al personale

	impiegato nelle attività di protezione civile — che ne valorizzi la professionalità e tenga conto delle peculiari esigenze operative — consentirebbe una gestione più efficace ed efficiente, tra l'altro, delle emergenze, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Protezione Civile, con un impatto positivo sulla sicurezza e resilienza del territorio.
1.5	***Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata.*** Al fine di implementare il sistema regionale di protezione civile, si richiede il potenziamento del contingente di personale addetto alle funzioni di protezione civile anche con possibilità di attivare procedure d'urgenza per il reclutamento, in deroga a quanto previsto dal d.lgs 35/2001 di soggetti di adeguata qualificazione ai fini dello svolgimento di attività operative, di gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. In riferimento alle predette finalità, è necessario operare in deroga ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente (in particolare: art. 33, comma 1, del decreto-legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2029, n. 58 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché, per il personale assunto a tempo determinato, al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122). L'ambito di materia, oltre a interessare la protezione civile, intercetta la materia di potestà legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica, anch'essa ritenuta non riferibile a LEP (cfr., ad esempio, sentenza Corte Cost. 1/2018). Si ritiene che tale funzione possa essere fruita anche per il personale delle Province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni di protezione civile delegate dalla Regione.
1.6	***Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?*** I tempi di gestione della funzione da parte dello Stato non incidono sul merito della richiesta di attribuzione della specifica funzione, che si fonda su esigenze organizzative e operative proprie della Regione, indipendenti dalla tempistica delle attività statali.
1.7	***Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?*** L'attuazione della norma potrebbe comportare una maggiore spesa da parte della Regione, delle Province e Città Metropolitana, connessa sia all'aumento dell'organico nei casi di necessità ed urgenza, necessario per lo svolgimento delle attività previste ad esempio in occasione di calamità per le attività di ripresa della condizioni di vita e di attuazione degli interventi, sia alla previsione di una specifica sezione contrattuale, finalizzata a garantire la corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 6 del Codice della Protezione Civile.

	Tali maggiori oneri non troveranno copertura mediante maggiori trasferimenti da parte dello Stato, in quanto la proposta prevede una semplificazione finalizzata a potenziare l'organizzazione regionale. La maggiore spesa non è quantificabile essendo strettamente correlata al numero e qualifica del personale da assumere.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	***Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?*** Regione Lombardia ha avviato il percorso con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Si sono recati alle urne oltre tre milioni di elettori (lo Statuto regionale non prevede il raggiungimento di un quorum per i referendum consultivi), di questi, il 95,1% si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito dell'esito referendario, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con Deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97. La Risoluzione ha dato mandato al Presidente di avviare il confronto con il Governo, definendo gli indirizzi a cui attenersi durante l'iter istituzionale e indicando gli ambiti di materie prioritari sui quali condurre il confronto. Il 28 febbraio 2018 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega gli Affari regionali e alle Autonomie e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo preliminare che definisce principi e metodologie condivisi per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione e che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia su alcune materie. Nell'ambito del percorso di condivisione con gli *stakeholders* va evidenziato il ruolo del **Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale,** tavolo di confronto istituito da Regione con i soggetti del partenariato economico-sociale, tra cui le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali. Le parti, secondo il proprio ruolo e le competenze e prerogative, si impegnano a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. Nell'ambito dei lavori del "Patto per lo Sviluppo", dopo una sessione plenaria di ottobre 2024, si sono svolti alcuni incontri in cui è stata illustrata le proposte in tema di autonomia differenziata, anche in gruppi omogenei e ristretti sulle singole tematiche per consentire un approccio più operativo e concreto. Sono stati, infatti, costituiti sette specifici Tavoli tematici dedicati ad alcune materie oggetto di negoziato con il Governo, tra cui la Protezione civile A questi Tavoli, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2024, hanno partecipato le sigle maggiormente interessate alla materia in discussione e vi è stato inoltre uno scambio di documentazione scritta tra Regione e i suoi stakeholder. Tale metodologia collaborativa si è rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo.

	A febbraio 2025 si è tenuta una nuova sessione plenaria del Patto per lo sviluppo che ha trattato le materie della autonomia differenziata, tra cui la Protezione Civile.
2.2	***Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?*** Fermo restando il percorso già ricordato al punto precedente (risoluzione del Consiglio regionale n.97/2017), le proposte sono state illustrate alla Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali del Consiglio Regionale nella seduta del 23 ottobre 2024. La sessione plenaria del Patto per lo sviluppo vede partecipare: Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI Lombardia, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane –rappresentante lombardo, ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, Sistema Impresa, ACAI Lombardia, Cida Lombardia. Il tavolo tematico sulla protezione civile è rivolto a: Confartigianato Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, Forum Terzo Settore, Confindustria Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Unione Province Lombarde – UPL, ANCI Lombardia.
2.3	***Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?*** Si sono registrati apprezzamenti all'iniziativa di condivisione e spunti di riflessione rispetto alle proposte. Sono stati evidenziati sia punti di attenzione di livello generale, come la utilità di un percorso di condivisione per la definizione di un modello di autonomia all'interno del principio di unità e solidarietà nazionale, ovvero la necessità di semplificare i processi in occasione degli eventi emergenziali. Ma è stata posta anche attenzione ad alcuni temi particolari, quali la possibilità di assunzione del personale addetto ai servizi di protezione civile, piuttosto che al ruolo delle Province nell'organizzazione regionale del sistema di protezione civile.

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	***Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?*** La richiesta è finalizzata all'implementazione e al potenziamento temporaneo per esigenze contingenti del contingente di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile, con riferimento non solo alla gestione delle emergenze di cui all'articolo 7 del Codice della

	Protezione Civile, ma anche alle attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio. In tale ambito, si propone la possibilità di attivare, in situazioni motivate e straordinarie, procedure di reclutamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di acquisire professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento di attività operative, la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato. La previsione di una specifica sezione contrattuale potrà consentire una più efficace valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché l'attivazione di forme di flessibilità oraria indispensabili per garantire la continuità operativa delle strutture, soprattutto durante situazioni emergenziali, ma anche nelle fasi di previsione e prevenzione. Tali misure comporteranno un impatto positivo concreto sul territorio, assicurando un presidio più efficiente e un incremento dell'efficacia dell'intero sistema regionale di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze.
3.2	***Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?*** L'attuazione della funzione richiesta non comporta la necessità di strumenti straordinari né eccede le ordinarie capacità organizzative e operative dell'amministrazione regionale, che già svolge la funzione, ma ha la necessità di avere sia formule flessibili e celeri di reclutamento, che forme di valorizzazione del personale addetto alle funzioni di protezione civile. D'altronde Regione, nell'ambito dei percorsi normativi vigenti, ha già messo in atto competenze e capacità organizzative. Ad esempio, con riferimento alle disposizioni della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1 - comma 701 e seguenti), la normativa ha previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni, e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile potessero, nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Si tratta di una previsione normativa più volte prorogata a testimonianza delle necessità espresse dal territorio.
3.3	***Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*** La fase del reclutamento, estesa a tutti i cittadini italiani, e crea nuove opportunità e non genera discriminazioni. L'attuazione della funzione incide esclusivamente sull'organizzazione delle strutture regionali di protezione civile, e delle articolazioni territoriali a livello provinciale, senza determinare

	alcun impatto sui territori delle altre regioni, se non in termini positivi perché aumenterebbe la capacità di riposta di Regione nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile. Infine, non è previsto alcun trasferimento di risorse da parte dello Stato.
3.4	***Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?*** La possibilità di potenziare, seppur temporaneamente, gli organici delle strutture di protezione civile regionali e provinciali avrà un impatto positivo sul territorio, consentendo, tra l'altro, un presidio più efficace e un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione di protezione civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze, con ricadute favorevoli per gli enti locali e per l'intero territorio regionale. La richiesta relativa al reclutamento è strumentale alla costituzione, anche da parte dell'eventuale commissario delegato alla gestione dell'emergenza di una organizzazione "dell'emergenza", con procedure rapide e snelle per avere un supporto alle azioni volte al superamento della emergenza stessa.
3.5	***Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?*** La maggiore conoscenza delle necessità, delle priorità e delle dinamiche del territorio regionale rendono la funzione di reclutamento e formazione più mirate e rispondenti alle esigenze. La possibilità di assumere personale, anche in deroga, in concomitanza con eventi calamitosi straordinari, unitamente al riconoscimento delle specifiche professionalità e funzioni degli operatori di protezione civile, può garantire una maggiore sicurezza sul territorio regionale, nonché un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione di protezione civile, sia nella prevenzione che nella gestione e nel superamento delle emergenze.
3.6	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?*** La principale ragione che giustifica la richiesta della funzione è legata alla riduzione delle tempistiche procedurali. L'individuazione, da parte della Regione, delle Province e di Città Metropolitana, delle esigenze in termini di risorse umane e di organizzazione del lavoro, nonché la possibilità di adottare soluzioni operative coerenti con i fabbisogni, comporta un diretto incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di protezione civile, con effetti positivi sull'intero territorio.
3.7	***Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?***

	La riduzione degli adempimenti comporterà un sicuro impatto positivo sui potenziali soggetti interessati L'implementazione di personale qualificato e il conseguente potenziamento delle strutture di protezione civile dedicate al monitoraggio del territorio, all'allertamento, alla gestione delle sale operative, al supporto agli enti locali nelle emergenze e alle attività di superamento delle stesse — compresa una più rapida erogazione dei ristori — potranno garantire una maggiore sicurezza per il territorio e i suoi abitanti, contribuendo al contempo ad accrescere la resilienza attraverso un più celere ripristino delle normali condizioni di vita.
3.8	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?*** La possibilità di dotare le strutture di protezione civile di personale adeguato e di definire strumenti contrattuali specifici per valorizzarne la professionalità e la capacità operativa comporta un'assunzione di maggiore responsabilità da parte degli amministratori. Questi ultimi potranno essere valutati anche in relazione alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane in funzione degli obiettivi di sicurezza del territorio e dell'efficacia complessiva dell'azione di protezione civile.
3.9	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?*** Il confronto effettuato sul territorio ha permesso di evidenziare le reali necessità ed esigenze della collettività più urgenti e significative L'attribuzione delle funzioni richieste comporta un potenziamento del sistema di allertamento e monitoraggio, nonché un'azione – anche sul piano amministrativo – più efficace nell'ambito della protezione civile. Ciò si traduce in un incremento della sicurezza sul territorio e in un miglioramento complessivo del servizio reso ai cittadini e al sistema territoriale.
3.10	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?*** Non si ritiene che quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), incida in modo significativamente rilevante sul principio di sussidiarietà orizzontale, così come delineato dall'art. 118 della Costituzione. Resta fermo che le attività del volontariato di protezione civile, operante nell'ambito del Servizio regionale, potranno beneficiare di un miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, quale effetto di una più adeguata dotazione di personale qualificato all'interno delle strutture di protezione civile.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***LOMBARDIA***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE** [art. 4 Comma 1, lett.c)]

Art. 4 Attribuzione di funzioni

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:

...

c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi, ivi compresi quelli destinati alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi di cui alla legge 353/2000, ferme restando le competenze statali in materia di lotta agli incendi e alle relative attività di soccorso tecnico-urgente, ~~ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e lotta attiva agli incendi e le relative attività di~~, all'individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. La Regione esercita questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del citato Codice entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. ***DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE*** ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	***Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?*** *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile" – articoli 1, comma 4, 6, 8, 11 e 15.*
1.2	***Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative).*** L'articolo 8, comma 1, lettera f) del Codice della Protezione Civile attribuisce allo Stato la definizione degli "*indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*". In data 12 novembre 2024, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le Linee guida inerenti ai requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile su tutto il territorio nazionale, le quali definiscono gli standard minimi per la formazione del volontariato.

1.3	***Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse.*** Allo Stato compete la definizione degli indirizzi generali per l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni. Alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice della Protezione Civile, spetta la disciplina delle modalità di predisposizione e attuazione, tra l'altro, delle attività di prevenzione, tra le quali l'articolo 2 del medesimo Codice individua anche "la formazione degli operatori del Servizio nazionale".
1.4	***Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?*** La richiesta mira ad attribuire alla Regione ulteriori competenze in materia di definizione degli standard formativi, dei requisiti di accesso per i discenti, delle competenze richieste ai docenti, anche in integrazione alle linee guida statali, con riferimento alle attività formative rivolte ai diversi componenti del servizio regionale di protezione civile. Nell'ambito della formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi, ivi compresi quelli destinati alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi di cui alla legge 353/2000 (che assegna la competenza alle Regioni), si procederà ferme restando le competenze statali in materia di lotta agli incendi e alle relative attività di soccorso tecnico-urgente. Non si riscontrano particolari criticità, l'obiettivo è completare la programmazione ed attuazione delle attività formative. La proposta è, infatti, finalizzata a consentire un'organizzazione del sistema formativo regionale in grado di garantire un adeguato livello di conoscenza e addestramento agli operatori del Servizio regionale di protezione civile. Gli indirizzi generali di cui all'articolo 8 del Codice della Protezione Civile sono da intendersi come standard minimi, suscettibili di una diversa applicazione a livello regionale, pur nel rispetto dei principi fondamentali in essi contenuti. È altresì importante che il riconoscimento della formazione acquisita in contesti diversi da quello regionale sia sottoposto a valutazione da parte degli organi competenti regionali, al fine di accertare l'equivalenza del percorso formativo rispetto a quanto previsto a livello regionale. Il tema della formazione nel sistema regionale di protezione civile è particolarmente sentito sul territorio e da anni Regione Lombardia lavora sul tema con la Scuola Superiore di Protezione Civile di Polis Lombardia.
1.5	***Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata*** Nell'ambito della formazione della Scuola Superiore di Protezione Civile dal 2014 al 2024 per il solo volontariato organizzato sono stati svolti 1.250 corsi, per un totale 34.450 formati. Nel 2024 sono state erogate 148 iniziative formative sul territorio che hanno interessato 7.786 operatori del sistema regionale di protezione civile, compreso il volontariato organizzato di protezione civile.

	Dal 2016 ad oggi grazie alle convenzioni strutturate con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha permesso di creare un'ampia rete di scuole denominate "Centro di Promozione di Protezione Civile" dove si svolgono attività formative tutto l'anno. Ci sono 235 scuole della rete, un capofila in ogni provincia, e più di 120.000 ragazzi sono stati formati. Inoltre, dal 2018 sono stati formati sul tema sismico grazie ad una convenzione con Fondazione Eucentre, centro di competenza del Dipartimento di Protezione Civile, 82 tecnici Aedes che operano nella valutazione dei danni degli edifici dopo un evento sismico. Infine, si sono organizzate esercitazioni tematiche hanno coinvolto tecnici e funzionari degli enti locali sul territorio e volontariato organizzato di protezione civile (ex Exe Lomb est 2023, 10 anni dopo il sisma di Mantova, Exe beni culturali, Expo 2015, Fiumi sicuri). In sintesi, destinatari delle attività della Scuola sono gli attori del sistema di protezione civile lombardo nel quale convergono amministratori degli Enti locali, responsabili e tecnici degli Enti locali e professionisti coinvolti nella stesura dei piani di emergenza comunali e nei programmi di previsione e prevenzione provinciali, strutture statali, strutture regionali, e le organizzazioni di volontariato (che coinvolgono in Lombardia oltre 23.000 volontari che necessitano di essere supportati da specifiche competenze all'interno di un percorso formativo continuo).
1.6	***Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?*** Non sono individuabili specifici processi o procedimenti
1.7	***Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?*** Non è individuabile uno specifico impatto economico-finanziario

2. ***DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO***	
2.1	***Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?*** Regione Lombardia ha avviato il percorso con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Si sono recati alle urne oltre tre milioni di elettori (lo Statuto regionale non prevede il raggiungimento di un quorum per i referendum consultivi), di questi, il 95,1% si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito dell'esito referendario, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con Deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97. La Risoluzione ha dato mandato al Presidente di avviare il confronto con il Governo, definendo gli indirizzi a cui attenersi durante l'iter istituzionale e indicando gli ambiti di materie prioritari sui quali condurre il confronto. Il 28 febbraio 2018 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega gli Affari regionali e alle Autonomie e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo

	preliminare che definisce principi e metodologie condivisi per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione e che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia su alcune materie. Nell'ambito del percorso di condivisione con gli *stakeholders* va evidenziato il ruolo del **Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale,** tavolo di confronto istituito da Regione con i soggetti del partenariato economico-sociale, tra cui le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali. Le parti, secondo il proprio ruolo e le competenze e prerogative, si impegnano a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. Nell'ambito dei lavori del "Patto per lo Sviluppo", dopo una sessione plenaria di ottobre 2024, si sono svolti alcuni incontri in cui è stata illustrata le proposte in tema di autonomia differenziata, anche in gruppi omogenei e ristretti sulle singole tematiche per consentire un approccio più operativo e concreto. Sono stati, infatti, costituiti sette specifici Tavoli tematici dedicati ad alcune materie oggetto di negoziato con il Governo, tra cui la Protezione civile. A questi Tavoli, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2024, hanno partecipato le sigle maggiormente interessate alla materia in discussione e vi è stato inoltre uno scambio di documentazione scritta tra Regione e i suoi stakeholder. Tale metodologia collaborativa si è rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo. A febbraio 2025 si è tenuta una nuova sessione plenaria del Patto per lo sviluppo che ha trattato le materie della autonomia differenziata, tra cui la Protezione Civile.
2.2	***Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?*** Fermo restando il percorso già ricordato al punto precedente (risoluzione del Consiglio regionale n.97/2017), le proposte sono state illustrate alla Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali del Consiglio Regionale nella seduta del 23 ottobre 2024. La sessione plenaria del Patto per lo sviluppo vede partecipare: Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI Lombardia, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane –rappresentante lombardo, ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, Sistema Impresa, ACAI Lombardia, Cida Lombardia. Il tavolo tematico sulla protezione civile è rivolto a: • Confartigianato Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, Forum Terzo Settore, Confindustria Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Unione Province Lombarde – UPL, ANCI Lombardia.
2.3	***Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?*** Si sono registrati apprezzamenti all'iniziativa di condivisione e spunti di riflessione rispetto alle proposte. Sono stati evidenziati sia punti di attenzione di livello generale, come la utilità di un percorso di condivisione per la definizione di un modello di autonomia all'interno del principio di

	unità e solidarietà nazionale, ovvero la necessità di semplificare i processi in occasione degli eventi emergenziali. Ma è stata posta anche attenzione ad alcuni temi particolari, quali la possibilità di assunzione del personale addetto ai servizi di protezione civile, piuttosto che al ruolo delle Province nell'organizzazione regionale del sistema di protezione civile.

3.	***ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE***
3.1	***Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?*** La Regione si è dotata da tempo di un sistema di formazione in materia di protezione civile che ha contribuito al raggiungimento di elevati standard formativi e addestrativi per gli operatori attivi sul territorio regionale. Tale elemento consente al Servizio regionale di protezione civile, e in particolare al volontariato, di operare con professionalità ed efficacia. La richiesta è pertanto finalizzata a consentire alla Regione di mantenere un adeguato livello di governo su alcuni aspetti del sistema formativo, al fine di preservare, almeno, gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni. Si riassumono di seguito i principali punti di forza: • adattamento ai bisogni locali e ai rischi specifici. • maggiore flessibilità nell'organizzazione. • possibilità di sperimentare metodologie innovative (es. simulazioni, e-learning, gamification). Coinvolgimento diretto dei cittadini e delle scuole con una formazione più vicina alla realtà del territorio.
3.2	***Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?*** Regione prosegue il percorso formativo, avviato con deliberazione di Giunta n. 14117 dell'8 agosto 2003, con la costituzione della Scuola Superiore di Protezione civile. La Scuola è stata voluta per accrescere la consapevolezza in merito alla Protezione civile e per sollecitare nella comunità locale una coscienza di difesa del territorio attraverso la realizzazione di percorsi formativi indirizzati a funzionari, tecnici, amministratori e volontari del sistema di Protezione Civile lombardo. La Scuola è impegnata altresì nell'azione di riconoscimento dei corsi per il volontariato che si svolgono a livello locale secondo gli standard formativi fissati a livello regionale anche in coerenza con le indicazioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Obiettivi prioritari della Scuola sono: • informare gruppi sociali e professionali per contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione dal rischio; • coinvolgere i giovani per il rinnovo generazionale all'interno del Sistema.

	• formare il personale che abbia compiti gestionali e tecnico – operativi per la gestione dell'emergenza e gruppi sociali e professionali allo scopo di rafforzare la cultura della prevenzione del rischio e della corretta risposta alle emergenze. Nel corso dei 20 anni dalla sua costituzione la Scuola ha instaurato importanti collaborazioni con enti e organizzazioni di settore presenti sul territorio lombardo per rispondere alle richieste di formazione continua: Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano, Università, Anci Lombardia, Comitati di Coordinamento del Volontariato, Province, Arma dei Carabinieri e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la formazione dedicata all'antincendio boschivo. La Scuola ha saputo altresì avvalersi di strumenti digitali al fine di agevolare e diffondere le azioni formative (come la piattaforma FAD per l'erogazione dei corsi a distanza in modalità sincrona e asincrona) e il Sistema informatico di Supporto per la Formazione di Protezione Civile (SSFPC) per la gestione dei corsi (realizzato dalla Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.a.) La richiesta è di ottenere che gli standard formativi, definiti a seguito dell'intesa per l'autonomia differenziata, possano avere efficacia anche a livello nazionale.
3.3	***Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*** L'erogazione della formazione a livello regionale deve avvenire in coerenza con le indicazioni generali definite dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice della Protezione Civile. Tali indirizzi vanno intesi come standard minimi, suscettibili di applicazione differenziata a livello regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti a livello nazionale. L'attività formativa regionale è rivolta agli operatori che operano all'interno del territorio della Regione, senza il coinvolgimento di soggetti appartenenti ad altri ambiti territoriali. È altresì fondamentale prevedere la possibilità di riconoscere percorsi formativi svolti in contesti diversi da quello regionale, previa valutazione da parte degli organi competenti individuati dalla Regione, al fine di verificarne l'equivalenza rispetto agli standard richiesti a livello locale. La funzione oggetto della presente richiesta non comporta, in alcun modo, una diversa distribuzione delle risorse rispetto all'assetto attuale. La formazione eleva la professionalità e garantisce uno standard di riferimento non inferiore a quello nazionale
3.4	***Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?*** L'obiettivo di mantenere un livello formativo anche superiore rispetto agli indirizzi generali definiti dallo Stato comporta un innalzamento della professionalità degli operatori, nonché un aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del Servizio regionale di protezione civile, con ricadute

	positive sull'intero territorio regionale — enti locali, cittadini, attività economico-produttive — in termini di sicurezza e resilienza.
3.5	***Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?*** La possibilità di integrare, su specifici aspetti, gli indirizzi generali statali relativi al sistema formativo di protezione civile può consentire, in continuità con le procedure adottate negli anni dalla Regione, il mantenimento e lo sviluppo di livelli formativi elevati, analoghi a quelli già raggiunti nel passato.
3.6	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?*** L'esperienza maturata, come sopra evidenziato attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile, la professionalità acquisita dai formatori e le procedure consolidate rappresentano un patrimonio di valore, da salvaguardare e valorizzare per garantire al territorio un servizio efficiente e di qualità. Operare sulla base dell'esperienza acquisita e secondo criteri che tengano conto del contesto e delle specificità del sistema regionale consente un costante miglioramento dei livelli formativi, con un conseguente aumento dell'efficacia dell'azione di protezione civile.
3.7	***Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?*** L'attribuzione della funzione richiesta non incide sui tempi dei procedimenti, ma è finalizzata al mantenimento e allo sviluppo degli standard formativi raggiunti.
3.8	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?*** L'attribuzione della funzione richiesta, che prevede l'adozione di procedure specifiche da parte della Regione, comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'autorità regionale, la quale è legittimata a definire in autonomia alcuni aspetti del sistema formativo. Tali decisioni devono mirare al mantenimento di elevati standard del sistema formativo regionale, al fine di garantire un beneficio concreto al territorio amministrato. Dal punto di vista della formazione, la scelta dei corsi, degli argomenti, dei docenti e dei titoli abilitativi rilasciati, saranno immediatamente riconducibili al soggetto pubblico erogatore
3.9	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?*** L'attribuzione della funzione alla Regione consente, tra l'altro, di definire i percorsi formativi e di individuare i soggetti erogatori, tenendo conto delle specificità e delle dinamiche del territorio.

	Ciò permette di calibrare il sistema formativo e di garantirne una maggiore efficacia, a beneficio dei cittadini e del territorio stesso. Il confronto effettuato sul territorio ha permesso di evidenziare le reali necessità ed esigenze della collettività più urgenti e significative.
3.10	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?*** Tra i soggetti che operano nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, un ruolo di rilievo è ricoperto dal volontariato organizzato di protezione civile, al quale la Regione, le Province e la Città metropolitana sono tenute a garantire una formazione specifica. L'attribuzione della funzione in oggetto alla Regione consente di regolamentare un sistema formativo maggiormente aderente alla realtà e alle esigenze locali, contribuendo così ad accrescere la professionalità e la capacità di collaborazione del volontariato stesso.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	**LOMBARDIA**
MATERIA DI RIFERIMENTO	**PROTEZIONE CIVILE**
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**VEICOLI E CONDUCENTI** (art. 5)

Art. 5 Veicoli e conducenti

1. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione Civile della Regione, delle Province e della Città metropolitana, nonché, qualora stabilito dalla Regione, ai veicoli e ai conducenti dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, iscritti all'elenco territoriale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 del citato articolo 138 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. L'applicazione del suddetto comma 11 del citato articolo 138 è altresì subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	***Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?*** D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", articolo 138, commi 11 e 11 bis. D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile".
1.2	***Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative).*** Ministero Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione: Art. 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate, del Codice della Strada

	La richiesta è finalizzata a riconoscere anche alla Regione Lombardia le prerogative attribuite al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, come individuate dall'art. 138 del Codice della Strada. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di disporre di targhe specifiche per i mezzi di protezione civile della Regione, delle Province, della Città Metropolitana e dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'elenco territoriale della protezione civile, nonché in riferimento al rilascio di patenti di guida per il personale di protezione civile degli stessi enti e per i volontari di protezione civile. Attualmente, sia le targhe dei mezzi sia le patenti del personale che opera nell'ambito della protezione civile sono di "tipo civile", in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
1.3	***Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione ed enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse.*** L'attuale ripartizione delle competenze attribuisce allo Stato tutti gli aspetti concernenti la funzione richiesta. L'art. 138 del Codice della Strada consente, oltre che alle strutture statali delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della Protezione Civile, anche ad alcune Regioni e Province autonome di avvalersi di tale previsione. Ne consegue che alcune strutture operative — come i Corpi dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Valle d'Aosta, i Corpi forestali operanti nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano — gestiscono direttamente tali prerogative mentre le altre strutture di protezione civile regionali e territoriali, ed i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, operano in conformità al Codice della Strada senza alcuna differenziazione rispetto alle procedure ordinarie.
1.4	***Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?*** Le componenti regionali, territoriali e il volontariato organizzato di protezione civile manifestano l'esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida specifiche, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività di competenza, tra cui quelle logistiche. In diversi casi, infatti, risulta impossibile effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata, oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali. L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per

	tali compiti, permetterebbe tra l'altro - in analogia con quanto già previsto in altre Regioni e Province autonome - di superare tali criticità operative.
1.5	***Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata.*** Al fine di evidenziare la portata applicativa della nuova disciplina, si evidenzia che la Regione, le Province e la Città metropolitana, così come i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, sono titolari di veicoli e rimorchi. In particolare, i mezzi di protezione civile della Regione sono 370, mentre quelli delle Province e Città Metropolitana sono 230.
1.6	***Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Sato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento*** Non sono definibili tempi di gestione correlati alla funzione richiesta.
1.7	***Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?*** Non è attualmente quantificabile un impatto economico-finanziario derivante dall'attuale modalità gestionale. L'attribuzione della funzione richiesta comporterebbe un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di protezione civile sul territorio regionale, con un impatto economico non immediatamente determinabile, ma potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento della capacità operativa.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	**Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?** Regione Lombardia ha avviato il percorso con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Si sono recati alle urne oltre tre milioni di elettori (lo Statuto regionale non prevede il raggiungimento di un quorum per i referendum consultivi), di questi, il 95,1% si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito dell'esito referendario, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con Deliberazione n. X/1645 del 7 novembre 2017 la Risoluzione n. 97. La Risoluzione ha dato mandato al Presidente di avviare il confronto con il Governo, definendo gli indirizzi a cui

	attenersi durante l'iter istituzionale e indicando gli ambiti di materie prioritari sui quali condurre il confronto. Il 28 febbraio 2018 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega gli Affari regionali e alle Autonomie e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo preliminare che definisce principi e metodologie condivisi per l'attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione e che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia su alcune materie. Nell'ambito del percorso di condivisione con gli stakeholders va evidenziato il ruolo del **Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale,** tavolo di confronto istituito da Regione con i soggetti del partenariato economico-sociale, tra cui le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali. Le parti, secondo il proprio ruolo e le competenze e prerogative, si impegnano a cooperare e ad agire sinergicamente per azioni condivise sulle politiche regionali e sugli atti di programmazione più significativi. Nell'ambito dei lavori del "Patto per lo Sviluppo", dopo una sessione plenaria di ottobre 2024, si sono svolti alcuni incontri in cui è stata illustrata le proposte in tema di autonomia differenziata, anche in gruppi omogenei e ristretti sulle singole tematiche per consentire un approccio più operativo e concreto. Sono stati, infatti, costituiti sette specifici Tavoli tematici dedicati ad alcune materie oggetto di negoziato con il Governo, tra cui la Protezione civile. A questi Tavoli, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2024, hanno partecipato le sigle maggiormente interessate alla materia in discussione e vi è stato inoltre uno scambio di documentazione scritta tra Regione e i suoi stakeholder. Tale metodologia collaborativa si è rivelata estremamente efficace, oltre che apprezzata dal partenariato, e ha dato la possibilità di realizzare un confronto aperto, approfondito e costruttivo. A febbraio 2025 si è tenuta una nuova sessione plenaria del Patto per lo sviluppo che ha trattato le materie della autonomia differenziata, tra cui la Protezione Civile.
2.2	**Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?** Fermo restando il percorso già ricordato al punto precedente (risoluzione del Consiglio regionale n.97/2017), le proposte sono state illustrate alla Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali del Consiglio Regionale nella seduta del 23 ottobre 2024. La sessione plenaria del Patto per lo sviluppo vede partecipare: Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale Lombarda, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia, Confartigianato Lombardia, CLAAI Lombardia, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, AGCI Lombardia - Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, CDO Lombardia, ABI Commissione Regionale, Confprofessioni Lombardia, Assolavoro – Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, CRUI – Conferenza Rettori delle Università Italiane –rappresentante lombardo, ANCI Lombardia, UPL, CAL – Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, Sistema Impresa, ACAI Lombardia, Cida Lombardia. Il tavolo tematico sulla protezione civile è rivolto a:

	Confartigianato Lombardia, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia, Forum Terzo Settore, Confindustria Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Unione Province Lombarde – UPL, ANCI Lombardia.
2.3	***Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?*** Si sono registrati apprezzamenti all'iniziativa di condivisione e spunti di riflessione rispetto alle proposte. Sono stati evidenziati sia punti di attenzione di livello generale, come la utilità di un percorso di condivisione per la definizione di un modello di autonomia all'interno del principio di unità e solidarietà nazionale, ovvero la necessità di semplificare i processi in occasione degli eventi emergenziali. Ma è stata posta anche attenzione ad alcuni temi particolari, quali la possibilità di assunzione del personale addetto ai servizi di protezione civile, piuttosto che al ruolo delle Province nell'organizzazione regionale del sistema di protezione civile.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	***Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?*** Il Servizio regionale di protezione civile opera, in particolare, nella gestione delle emergenze, avvalendosi di numerosi mezzi, sia leggeri che pesanti, condotti da dipendenti delle strutture di protezione civile o da operatori del volontariato organizzato di protezione civile. Spesso vengono impiegati veicoli per la cui conduzione è richiesta una patente di categoria "superiore", non sempre disponibile all'interno del sistema, a causa della limitata diffusione di tali abilitazioni e degli elevati costi necessari per conseguirle. Occorre inoltre considerare che, trattandosi di patenti civili, alcuni operatori non sono disponibili a utilizzarle in contesti esterni alla propria attività lavorativa ordinaria, temendo potenziali rischi a carico della propria patente personale. In aggiunta, risulta complesso destinare contributi pubblici per il conseguimento di tali patenti, poiché non sarebbe garantito il loro impiego esclusivo nell'ambito delle attività di protezione civile. L'individuazione di specifici mezzi targati PC per il cui uso sia richiesta la specifica patente di protezione civile, come in uso in altre regioni e province autonome, consentirebbe di superare in buona parte tale problematica.

3.2	***Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?*** Si ritiene che tale funzione, già esercitata da altre Regioni e Province autonome, possa essere attuata parzialmente in forma diretta e, per la restante parte, mediante specifiche convenzioni, considerando che la Regione dispone di strutture adeguate a gestire anche tali ambiti.
3.3	***Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*** I mezzi e il personale addetto alla guida coinvolti saranno esclusivamente quelli appartenenti al Servizio regionale di Protezione Civile, che opera prevalentemente all'interno del territorio regionale, senza alcuna ripercussione, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico, sui territori extraregionali.
3.4	***Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?*** Il potenziamento del numero di persone abilitate alla guida in sicurezza dei mezzi che richiedono patenti di categoria superiore, così come dei veicoli ordinari, unitamente alla possibilità di riconoscere immediatamente, anche attraverso le targhe, i mezzi appartenenti al sistema di protezione civile, comporterà un significativo incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del sistema regionale di protezione civile, contribuendo a superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di autisti in possesso delle patenti necessarie.
3.5	***Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?*** L'estensione dell'applicazione della norma statale, già in uso presso alcune strutture statali, Province autonome e Regioni, potrà rendere il sistema regionale di protezione civile più efficiente ed efficace, con un conseguente impatto positivo sul territorio e sui cittadini.
3.6	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?*** L'attribuzione anche alla Regione delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'art. 138 del Codice della Strada, consentendo di aumentare la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali di protezione civile ed ai soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'Elenco territoriale, renderà possibile una migliore operatività delle strutture di protezione civile, che potranno contare su un adeguato numero di operatori disponibili a condurre i mezzi, senza dover mettere a disposizione (e a rischio) le proprie patenti civili, utilizzate anche per le ordinarie attività lavorative.

3.7	***Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?*** Non si ritiene che vi siano modifiche alla tempistica dei processi e dei procedimenti correlati, fatta salva l'iniziale applicazione della normativa, che richiederà tempi non attualmente definibili per la sua completa attuazione.
3.8	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?*** *L*'attuazione della funzione richiederà che la Regione si faccia carico delle attività correlate al rilascio delle patenti di protezione civile e all'immatricolazione dei mezzi di protezione civile. La gestione di tali attività, con le relative tempistiche e procedure adottate, comporterà una conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica per le nuove funzioni.
3.9	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?*** L'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione del sistema regionale di protezione civile, atteso dall'attribuzione della funzione, potrà rispondere in modo più adeguato alle aspettative dei cittadini, garantendo un'attività di protezione civile efficace sia nell'ambito della prevenzione sia nella gestione dei soccorsi durante le emergenze.
3.10	***In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?*** La possibilità di dotare il volontariato organizzato di protezione civile di specifiche patenti consente una maggiore disponibilità di autisti, sia per autoveicoli che per mezzi pesanti, con il conseguente potenziamento del sistema logistico della protezione civile regionale, sia nelle attività di prevenzione sia nella gestione delle emergenze. Tale aspetto favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini privati, adeguatamente formati e abilitati, operano come operatori del volontariato organizzato di protezione civile a supporto degli enti preposti. L'integrazione si rende necessaria anche in relazione al ruolo che rivestono le Province e Città Metropolitana di Milano in Regione Lombardia per quanto disposto dalla Legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile". Con la richiesta si intende, pertanto, confermare tale funzione che soddisfa, peraltro, il dettato costituzionale di sussidiarietà verticale e il principio ispiratore contenuti nell'art. 118

	della Costituzione, anche nello specifico tema disciplinato dall'articolo 5 sulle patenti ed i mezzi. Per quanto riguarda il volontariato organizzato di protezione civile, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini, adeguatamente formati e abilitati, operano come volontari nelle organizzazioni di protezione civile a supporto degli enti preposti, spesso in qualità di conducenti di mezzi di proprietà degli enti pubblici, si ritiene che la possibilità di dotare il volontariato di specifiche patenti e di targhe per gli automezzi consenta di valorizzare il fondamentale ruolo svolto in attuazione del codice della protezione civile e della normativa regionale di settore, ad esempio nell'ambito della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, sia nelle attività di prevenzione sia nella gestione delle emergenze.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'individuazione di sistemi di governance delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.lgs. 502/1992*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Lo Stato esercita la funzione con atti normativi e amministrativi*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Lo Stato definisce i principi fondamentali della materia.* *Le Regioni esercitano la loro competenza concorrente nel rispetto di tali principi.* *Gli Enti locali non esercitano competenze in materia.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? • *Impossibilità di adottare modelli di governace degli enti sistema sanitario più efficienti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente e meglio rispondenti alle peculiarità dimensionali, strutturali e territoriali degli enti stessi;* • *difficoltà nel soddisfare le esigenze di una popolazione con una grande componente di soggetti fragili per ragioni di età o per patologie croniche.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Richieste di accesso ai servizi sanitari;* • *rispetto dei tempi di attesa e dei requisiti di appropriatezza delle prestazioni erogate;*

	• *rispondenza delle prestazioni rese a criteri di efficacia ed efficienza.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Nel caso di specie non ci sono tempi medi di gestione da rilevare*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Vedasi risposta al punto precedente*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? • *Estensione territoriale e numerosità delle popolazione paragonabile a quella di uno Stato;* • *concentrazione di strutture sanitarie non comparabile a quelle di altre Regioni;* • *forte attrattività delle eccellenze lombarde con conseguenti significativi volumi di mobilità attiva regionale ed interregionale;* • *tessuto economico caratterizzato da una forte tendenza all'innovazione e alla competitività.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative tali da configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziario mantenuto negli anni.*

	Segnatamente con la riforma del 2015 e poi con quella del 2021, confluite nella l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ha operato una revisione dell'assetto organizzativo del sistema sanitario prevedendo in particolare: *a) la trasformazione delle ASL in Agenzie di tutela della salute (ATS), esaltandone le funzioni di programmazione e di governo del territorio di riferimento;* *b) la trasformazione delle aziende ospedaliere in Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) preposte all'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;* *c) la creazione di strutture sanitarie a vocazione specialistica quali l'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza e l'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo.* *Questo riassetto ha consentito di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi e ridurre i costi, garantendo l'equità di accesso.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Le rivendicazioni avanzate non comportano alcun pregiudizio per altri territori né comportano problemi di equa distribuzione delle risorse. Al contrario, altri territori potrebbero beneficiare della maggiore autonomia concessa alla Regione Lombardia in un'ottica di miglioramento del servizio reso alla collettività. L'obiettivo della sostenibilità economica del sistema sanitario regionale non pregiudica l'equa distribuzione delle risorse nazionali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'esercizio di queste funzioni a livello territoriale apporta numerosi benefici per i cittadini in termini di miglioramento complessivo del Servizio sanitario regionale.* *I benefici per le aziende sanitarie si possono individuare nella possibilità di sperimentare nuove forme organizzative e gestionali per affrontare sfide complesse, quali, ad esempio, la sostenibilità, la gestione dei servizi sanitari in un contesto di invecchiamento della popolazione e gli effetti generati dai cambiamenti climatici.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Maggiore aderenza alle peculiarità e al contesto socio-economico del territorio in funzione del miglioramento del servizio.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'efficienza e l'efficacia a livello territoriale si conseguono attraverso:* • *la razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi;* • *la definizione di nuovi modelli e soluzioni organizzative in grado di rispondere meglio alle complessità del contesto attuale, contemperando il contenimento dei costi con il perseguimento della qualità, efficacia, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni.*

3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La possibilità di istituire assetti istituzionali e di governance di livello regionale consente di garantire ai clienti intermedi e finali standard di servizio piu' uniformi, di maggiore qualita' ed a costi minori, evitando di dover ricorrere a forme giuridiche che non consentono la operativita' e la autonomia di di "enti specializzati" regionali.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia delle disposizioni introdotte e della loro rispondenza alle aspettative.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Maggiore possibilità di sviluppare politiche legate alla specificità del territorio.* *L'allocazione della funzione al livello regionale consentirebbe, infatti, la definizione di assetti più consoni al contesto di riferimento.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Maggiore confronto e partecipazione di tutti gli attori coinvolti a livello regionale. L'allocazione della funzione a livello regionale faciliterebbe, infatti, la collaborazione tra attori pubblici portatori di legittimo interesse, che possono esercitare funzioni di supporto alla programmazione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'entità economica del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.;* *Art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;* *Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;* *Art. 5 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, converito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107;* *Art. 6, comma 7 e art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;* *Art. 89, comma 4 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024;* *Art. 32, comma 3 dell'Ipotesi di CCNL del Comparto Sanità del 18 giugno 2025.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Atti normativi e amministrativi e strumenti negoziali*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La Regione provvede ad assegnare agli enti sanitari pubblici la quota parte di risorse assegnate dallo Stato, nell'ambito del fondo sanitario, per le spese di personale.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La rigidità dei vincoli posti dallo Stato per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle aziende ed enti sanitari presenti sul territorio.*

1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Personale dipendente a tempo indeterminato;* • *Personale dipendente a tempo determinato;* • *Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;* • *Incarichi di lavoro autonomo;* • *Personale convenzionato*.
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I vincoli statali non consentono una programmazione appropriata delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle aziende ed enti del SSR.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? • *Necessità di rendere appetibili le professioni sanitarie, con particolere riferimento alle aree disagiate e alle zone montane che costituiscono una parte significativa del territorio lombardo.* • *Esigenza di maggiore flessibilità nell'uilizzo delle risorse con conseguente possibilitrà di utilizzare eventuali economie, derivanti da una gestione virtuosa.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?

	La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative portano a configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziari mantenuto negli anni.
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La rivendicazione avanzata non comporta alcun pregiudizio per altri territori né comporta problemi di equa distribuzione delle risorse, in quanto non incide sull'ammontare complessivo del fondo sanitario regionale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle aziende ed enti del SSR, grazie alla maggiore flessibilità nell'uso delle risorse.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Maggiore aderenza alle peculiarità e al contesto socio economico del territorio in funzione del miglioramento del servizio a favore della collettività.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Si fa riferimento a quanto già esposto ai punti precedenti.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia della gestione delle risorse.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?

	La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	*Decreto legislativo 502/1992;* *Livelli essenziali di assistenza (LEA), stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e aggiornati con decreti successivi, l'ultimo dei quali è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.* *Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Attraverso l'adozione del nomenclatore tariffario nazionale e della tariffa unica convenzionata.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La definizione del sistema tariffario è soggetta a normativa statale, con possibili deroghe per le Regioni a condizioni definite.* *Gli enti locali esercitano competenze marginali in relazione ad aiuti economici sulla base dell'ISEE.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La definizione centralizzata del tariffario limita la flessibilità nell'erogazione delle prestazioni al fine di garantire la risposta ai bisogni di salute nei singoli territori e riduce la possibilità di una più efficace integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato.*

1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I vincoli sono fissati su base pluriennale, l'ultimo aggiornamento é avvenuto a 18 anni di distanza dal precedente.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Ridotta flessibilità nel gestire economicamente le attività di produzione del pubblico e del privato accreditato e a contratto, adattandole all'evoluzione della domanda e al modificarsi del valore economico dei fattori produttivi impiegati.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La richiesta di allocazione della funzione a livello regionale è motivata dalla necessità di rendere il rapporto contrattuale con gli erogatori delle prestazioni sanitarie più flessibile attraverso la leva economica, adattandolo alla peculiarità del territorio.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali, che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative tali da configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziario mantenuto negli anni.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Le rivendicazioni avanzate non comportano alcun pregiudizio per altri territori né comportano problemi di equa distribuzione delle risorse. Al contrario, altri territori potrebbero beneficiare della maggiore autonomia concessa alla Regione Lombardia in un'ottica di miglioramento del servizio reso alla collettività. L'obiettivo della sostenibilità economica del sistema sanitario regionale non pregiudica l'equa distribuzione delle risorse nazionali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'esercizio di queste funzioni a livello territoriale apporterebbe numerosi benefici per i cittadini in termini di miglioramento complessivo del Servizio sanitario regionale.* *I benefici per le aziende sanitarie si possono individuare nella possibilità di sperimentare nuove forme organizzative e gestionali per affrontare sfide complesse, quali, ad esempio, la sostenibilità, la gestione dei servizi sanitari in un contesto di invecchiamento della popolazione e gli effetti generati dai cambiamenti climatici.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Maggiore aderenza alle peculiarità e al contesto socio- conomico del territorio in funzione del miglioramento del servizio a favore della collettività.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe di adeguare la remunerazione delle prestazioni in relazione alla costante evoluzione tecnico-scientifica e alla crescente complessità delle prestazioni stesse.7 A livello regionale, inoltre, le analisi delle attività erogate, dei bisogni di salute, anche non soddisfatti, nonchè dei costi di produzione possono essere svolte in modo più efficace e tempestivo,*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Si, per quanto già espresso al punto precedente. L'impatto sui destinatari finali é rappresentato da una maggiore specificità e tempestività nella risposta ai bisogni.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La filiera decisionale si abbrevierebbe rendendo più diretto il rapporto fra decisore ed utente finale, con le responsabilità di accountability connesse.*

3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Maggiore possibilità di sviluppare politiche legate alla specificità del territorio.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Maggiore confronto e partecipazione di tutti gli attori coinvolti a livello regionale. L'allocazione della funzione a livello regionale faciliterebbe, infatti, la collaborazione tra attori pubblici portatori di legittimo interesse che possono esercitare funzioni di supporto alla programmazione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia la programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico degli enti del Sistema sanitario regionale.

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *L'art. 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1, comma 2 del d,.lgs 5 dicembre 1997, n. 430 e l'art. 4 della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Con atti amministrativi e con accordi integrativi all'accordo di programma*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988, può stipulare accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.* *Le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma sono disciplinate negli Accordi tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano.* *L'erogazione delle risorse ammesse a finanziamento avviene per stati di avanzamento tramite formali richieste (decreti regionali e procedura NSIS) inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Regione.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? 1) *Incertezza legata alla disponibilità finanziaria nel tempo che intercorre tra stanziamento e assegnazione, e tra assegnazione ed effettiva utilizzabilità dei fondi;*

	2) Farraginosità delle procedure per la definizione, l'istruttoria e l'esame dei documenti da parte dei molteplici attori coinvolti (Regioni, Ministero della Salute, Nucleo tecnico, Conferenza Stato-Regioni, Ministero dell'economia);
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

Anno assegnazione Bilancio Stato	1997	1997	1997
Anno ripartizione CIPE	1998	1998	1998
Anno Accordo di programma	2000	2001	2004
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	1 anni	1 anni	1 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	2 anni	3 anni	6 anni
Totale	3 anni	4 anni	7 anni

Anno assegnazione Bilancio Stato	1998+2002	2007	2007
Anno ripartizione CIPE	1998+2002	2008	2008
Anno Accordo di programma	2007	2009	2012
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	0 anni	1 anni	1 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	5-9 anni	2 anni	4 anni
Totale	5-9 anni	3 anni	5 anni

Anno assegnazione Bilancio Stato	2008	2008
Anno ripartizione CIPE	2008	2008
Anno Accordo di programma	2013	2016
Tempo trascorso dall'assegnazione alla ripartizione dei soldi	0 anni	0 anni
Tempo trascorso dalla ripartizione alla firma dell'Accordo	5 anni	8 anni
Totale	5 anni	8 anni

1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non quantificabile*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Necessità di disporre in tempi certi delle risorse necessarie alla programmazione e realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del servizio sanitario. Necessità di semplificare le procedure.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative tali da configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziario mantenuto negli anni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'esercizio della funzione a livello regionale non comporterebbe alcun pregiudizio ad altri territori né alcun problema di equa distribuzione delle risorse .*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Poter disporre di strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate con maggiore tempestività e flessibilità nell'utilizzo delle risorse*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Significativa riduzione dei tempi di realizzazione delle opere*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La Regione dispone di conoscenze e di risorse umane, tecniche e stumentali tali da consentire l'efficace svolgimento della funzione.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Si, con un impatto positivo per la maggiore capacita' di adeguarsi alle esigenze di sicurezza, ammodernamento e sostenibilità ambientale*

3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia delle disposizioni introdotte e della loro rispondenza alle aspetttative.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Come riportato al punto precedente, la Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia delle disposizioni introdotte e della loro rispondenza alle aspetttative.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Lo svolgimento della funzione a livello regionale amplierebbe la possibilita' di coinvolgere e concertare con altri enti (es. enti locali) interventi di edilizia utili allo svolgimento di funzioni complementari, realizzando sinergie nell'ambito della relativa realizzazione a tutela del territorio, della mobilità e della sostenibilità ambientale*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia le forme contrattuali per lo svolgimento delle attività di medicina generale

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Legge 833/1978, artt. 25, 48; d. lgs. 502/1992, art. 8; Legge 189/2012, art. 1*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Attraverso il convenzionamento con i singoli medici di medicina generale, regolato da accordi nazionali, regionali, aziendali*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Gli accordi contrattuali regionali applicano i criteri definiti a livello centrale dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto fra Ministero della Salute e rappresentanze sindacali*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'applicazione regionale dell'accordo nazionale richiede negoziazioni sindacali che sui territori impegnano le Regioni e le aziende sanitarie per mesi, a volte per anni, con numerosi vincoli posti dalla categoria, che di fatto opera in regime di libera professione. Si rilevano, inoltre, difficoltà nel reclutare e rendere appetibile l'attività per i professionisti, con particolare riferimento alle aree disagiate e alle zone montane che costituiscono una parte significativa del territorio lombardo.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Solitamente il ritardo del rinnovo degli accordi nazionali é di circa 4 anni.*

1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *NO*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La possibilità di definire a livello regionale la forma di rapporto contrattuale con la medicina generale consentirebbe di utilizzare gli istituti contrattuali più adeguati per rispondere alle esigenze che caratterizzano i diversi territori in relazione al fabbisogno di attività della medicina generale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia é dotata delle competenze tecniche, organizzative e gestionali per definire e gestire forme contrattuali di dipendenza pubblica, in tutto simili a quelle attualmente utilizzate per i rapporti di lavoro con tutto il restante personale del Servizio sanitario regionale.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'esercizio della funzione a livello regionale non incide in alcun modo sull'assistenza nelle altre Regioni, né richiede l'attribuzione di ulteriori risorse con sperequazioni territoriali.*

3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La trasformazione da rapporto convenzionale a rapporto di dipendenza assicurerebbe uniformità di regole, diritti e doveri per tutto il personale medico che opera per il Servizio sanitario pubblico.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *L'attuale forma di rappoto convenzionale consente ai medici di medicina generale di accettare o rifutare in modo discrezionale la risposta ad esigenze organizzative ed operative che caratterizzano in modo crescente la medicina del territorio. Con il passaggio al rapporto di dipendenza tale criticità verrebbe superata.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attuale regime convenzionale implica la libertà di scelta in ordine a sedi di lavoro, orari di servizio, modalità di relazione con gli altri professionisti, fasce orarie di attività determinando nei fatti rilevanti difficoltà per i cittadini in ordine all'accesso alle attività della medicina generale. Con il passaggio al rapporto di dipendenza tale criticità verrebbe superata.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Attualmente il processo di attribuzione degli incarichi richiede tempistiche e passaggi amministrativi lunghi che potrebbero essere abbreviati con forme contrattuali come la dipendenza.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Il rapporto contrattuale di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale sarebbe regolato da norme contrattuali certe, sostenute da una giurisprudenza consolidata, garantendo un insieme di regole, diritti e doveri del dipendente pubblico rispetto al proprio datore di lavoro. Viceversa, in costanza dell'attuale rapporto di tipo libero professionale, é il medico di medicina generale che in buona sostanza definisce le regole, nel rispetto dei principi stabiliti dagli accordi nazionali e regionali.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La possibilità di individuare a livello regionale forme contrattuali differenziate da quelle nazionali per regolare il rapporto fra SSR e medici di medicina generale consentirebbe di applicare forme - come il rapporto di dipendenza – tali da garantire la soddisfazione delle esigenze di personale per lo svolgimento di attività in contesti geografici ed operativi - come le case di comunità - che oggi sono lasciati alla libera scelta dei medici. Ciò determina carenze anche gravi in ordine alla presenza in territori non attrattivi per disolocazione e numero di assistiti.*

3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *L'allocazione della funzione a livello regionale responsabilizzerebbe in modo diretto l'amministrazione regionale rispetto allo svolgimento delle attività della medicina del territorio, consentendo una migliore rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, alle esigenze diversificate dei territori che spesso oggi soffrono della carenza di assistenza.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Lombardia
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'integrazione del finanziamento del fondo snitario regionale mediante l'utilizzo di fondi sanitari integrtivi.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Le forme sanitarie integrative (FSI), previste dal d.lgs. 502/1992, sono regolate e registrate presso l'Anagrafe del Ministero della Salute, distinguendosi in fondi sanitari integrativi del SSN (tipo A), istituiti ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 502/92, ed enti, casse e società di mutuo soccorso (tipo B), ai sensi dell'art. 51 comma 2, lett. a), del D.P.R. 917/1986.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La gestione dei fondi sanitari integrativi è regolata e controllata dallo Stato attraverso un sistema di norme che coinvolge principalmente il Ministero della Salute e, per gli aspetti fiscali, l'Agenzia delle entrate. Dal 2008, è stata istituita l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute, un registro al quale i fondi devono obbligatoriamente iscriversi per poter godere dei benefici fiscali. L'iscrizione certifica che i fondi operano secondo i principi di mutualità e solidarietà, evitando la selezione dei rischi. Le prestazioni erogate dai fondi integrativi devono essere "aggiuntive" o "complementari" rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso i livelli essenziali di assistenza (LEA). Questa distinzione serve a evitare la concorrenza con il sistema pubblico.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Lo Stato, tramite il Ministero della Salute, svolge un ruolo di indirizzo, regolamentazione e vigilanza. Le Regioni attualmente hanno il compito di programmare e organizzare il sistema sanitario regionale e non gestiscono direttamente i fondi.*
1.4	*Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?*

	Ci sono vari ordini di criticità: normative e amministrative. *Il quadro normativo frammentato genera incertezze e difficoltà interpretative. Esiste una distinzione tra fondi che operano sotto discipline differenti, creando un sistema eterogeneo. La mancanza di decreti attuativi ha ostacolato la piena regolamentazione del settore, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Inoltre, la gestione di molti fondi è delegata a compagnie assicurative private, sollevando il problema di un potenziale conflitto di interessi tra la logica del profitto e l'obiettivo di solidarietà sociale.* *Criticità economiche e sociali* *A livello economico, la gestione dei fondi integrativi solleva questioni di sostenibilità finanziaria e di equità. I fondi erogano spesso prestazioni già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), duplicando i servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e spostando la spesa pubblica verso le agevolazioni fiscali per i contributi versati. L'accesso ai fondi è prevalentemente legato a contratti di lavoro (welfare aziendale), escludendo di fatto lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati e fasce deboli della popolazione, che rimangono interamente dipendenti da un SSN sempre più in difficoltà.* *Criticità territoriali* *La crescita dei fondi integrativi risponde a logiche collegate alla virtuosità del SSR ed alla disponibilità economica della popolazione di riferimento. L'assenza di una normativa di settore che consenta di "integrare" il Fondo Sanitario Nazionale con i Fondi privati – sia individuali che collettivi – determina di fatto una duplicazione di finanziamento per attività spesso LEA, che rispondono spesso a logiche di iperconsumo e di inappropriatezza.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Vedasi punto 1.4*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Il livello centrale non ha mai implementato le riforme definite normativamente negli anni*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La mancanza di una legge quadro e di un sistema di vigilanza unificato (come quello per le assicurazioni) crea un deficit di controllo. Ciò determina una perdita di opportunità nella gestione dei fondi integrativi.*

	2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Maggiore possibilità di sviluppo e utilizzo di fondi integrativi secondo logiche di sussidiarietà e appropriatezza*.
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative tali da configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziario mantenuto negli anni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'esercizio della funzione a livello regionale non comporta alcun pregiudizio ad altri territori né comporta un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Dall'esercizio della funzione a livello regionale potrebbero derivare a cittadini, altre amministrazioni e imprese benefici in termini di efficacia, efficienza e migliore utilizzo delle risorse risponibili nel rispetto dei criteri di appropriatezza delle prestazioni.*

3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Vedi punto 3.4*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Vedi punto 3.2*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Sì, per quanto già evidenziato*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia delle disposizioni introdotte e della loro rispondenza alle aspetttative.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Si richiamano le considerazioni già esposte*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Si richiamano le considerazioni già esposte*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	REGIONE LOMBARDIA
MATERIA DI RIFERIMENTO	Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario, allocare le risorse tra i diversi ambiti e finalità della spesa sanitaria in deroga ai vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa stessa.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Decreto legislativo n. 118/2011* *Leggi di bilancio, da ultimo legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)* *DPCM LEA* *Piano Sociosanitario nazionale* *Patto per la Salute*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Atti normativi, amministrativi e negoziali.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La Regione provvede annualmente a definire gli indirizzi di programmazione degli ambiti di intervento in ambito sanitario e all'allocazione delle risorse di cui al fondo sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli posti dallo Stato.* *Nel quadro normativo attuale, in base al decreto legislativo 118/2011, la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, inclusi gli aspetti relativi al settore sanitario, è di competenza statale. Ciò implica che le Regioni, sebbene responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sanitari sul proprio territorio, sono soggette ai principi contabili e ai vincoli di spesa specifici stabiliti dal Titolo II del d.lgs. 118/2011.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?

	La rigidità dei vincoli posti dallo Stato per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio *Le attuali disposizioni, in particolare i vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa sanitaria delineati dal decreto legislativo 118/2011, sebbene mirino all'armonizzazione, possono generare criticità. Un'applicazione troppo rigida di norme e vincoli omogenei a livello statale non tiene adeguatamente conto delle specificità territoriali, demografiche, epidemiologiche e socio-economiche. Ciò può tradursi in:* • *rigidità nell'allocazione delle risorse, impedendo alla Regione di rispondere in modo flessibile e tempestivo alle esigenze sanitarie emergenti o alle priorità locali;* • *inefficienze economiche, poiché le risorse potrebbero non essere indirizzate verso le aree di maggiore necessità o con il maggiore potenziale di impatto sulla salute dei cittadini, portando a una gestione non ottimale;* • *disallineamento rispetto alle preferenze dei cittadini, limitando la capacità di adattare i servizi sanitari e gli investimenti alle aspettative e ai bisogni della popolazione.* *Queste criticità impattano direttamente sulla qualità e sull'efficacia del servizio sanitario regionale.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata Risorse umane; • Servizi sanitari; • Farmaci e dispositivi medici;
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I ritardi pluriannuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR.* *L'impatto economico-finanziario derivante dai vincoli di spesa specifici imposti a livello statale tramite il d.lgs. 118/2011 comporta una ridotta capacità della Regione di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie assegnate destinate alla sanità. La mancanza di flessibilità nell'allocazione, dovuta a vincoli non sempre aderenti alla realtà regionale, può tradursi in:* • *inefficienze e sprechi, poiché i fondi potrebbero essere allocati in settori meno prioritari per il contesto di riferimento o meno efficacemente rispetto a un'allocazione autonoma;* • *mancata valorizzazione di investimenti strategici, che potrebbero generare maggiori benefici a lungo termine per la salute pubblica e per l'economia regionale.* *L'autonomia nell'allocare le risorse, pur mantenendo l'equilibrio economico-finanziario complessivo del bilancio sanitario, consentirebbe di massimizzare il valore delle risorse impiegate, con effetti positivi sulla sostenibilità del sistema sanitario e sull'economia regionale.*

	2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *No*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? • *Necessità di maggiore flessibilità nell'uilizzo delle risorse consentendo di utilizzare eventuali economie, derivanti da una gestione virtuosa.* • *Necesità di maggiore autonomia nel soddisfare le esigenze di una popolazione con una grande componente di soggetti fragili per ragioni di età o per patologie crooniche.* *La richiesta di autonomia nell'allocazione delle risorse per la spesa sanitaria è motivata da specifici contesti e peculiarità territoriali che rendono un approccio centralizzato meno efficace. Tali peculiarità includono:* • *invecchiamento della popolazione, con conseguente necessità di un'assistenza sanitaria mirata e di lungo periodo;* • *specifiche incidenze di patologie, che richiedono investimenti mirati in prevenzione, diagnosi precoce e cura;* • *disomogeneità territoriali (aree urbane vs. rurali/montane) che influenzano l'accessibilità ai servizi e richiedono soluzioni organizzative e di allocazione delle risorse differenti.* *L'autonomia consentirebbe di calibrare l'offerta sanitaria e l'investimento delle risorse, massimizzando l'impatto positivo sulla salute dei cittadini.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Lombardia ha dato prova di avere elevate capacità organizzative, tecniche e gestionali che hanno consentito di sperimentare con successo soluzioni innovative portano a configurare un "modello lombardo" di efficacia ed efficienza, anche tenuto conto del costante equilibrio economico finanziari mantenuto negli anni.*

3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La rivendicazione avanzata non comporta alcun pregiudizio per altri territori né comporta problemi di equa distribuzione delle risorse, in quanto non incide sull'ammontare complessivo del fondo sanitario regionale.* *L'autonomia richiesta nell'allocazione delle risorse sanitarie non comporterebbe alcun pregiudizio per altri territori italiani né un problema di equa distribuzione delle risorse. La richiesta si fonda sulla premessa di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'uso delle risorse già assegnate alla Regione, migliorandone l'efficacia e l'efficienza all'interno del proprio perimetro di competenza, senza richiedere risorse aggiuntive a scapito di altre Regioni. Un sistema sanitario regionale più robusto e flessibile contribuirebbe, al contrario, alla stabilità e alla sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'esercizio della funzione di allocazione delle risorse sanitarie a livello territoriale da parte della Regione Lombardia apporterebbe significativi benefici:* • *per i cittadini in termini di miglioramento della qualità, tempestività e personalizzazione dei servizi sanitari, con una maggiore rispondenza alle loro esigenze e preferenze locali; accesso a cure più adeguate e innovative, con un impatto positivo sulla salute e sul benessere generale;* • *per le imprese in quanto un sistema sanitario più efficiente e in linea con le esigenze del territorio favorisce un ambiente più salubre e produttivo per i lavoratori;le imprese del settore sanitario e biomedicale potrebbero beneficiare di un ecosistema più dinamico e innovativo;* *per gli enti locali in termini di maggiore integrazione tra la programmazione sanitaria regionale e le esigenze dei comuni e delle province, facilitando la collaborazione e il coordinamento per l'erogazione di servizi socio-sanitari sul territorio.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La maggiore autonomia consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di soddisfare adeguatamente le esigenze rappresentate.* *La sostituzione di norme e vincoli di spesa specifici e omogenei a livello statale, come quelli derivanti dal d.lgs. 118/2011, con un approccio di allocazione delle risorse più legato alle esigenze del territorio regionale, comporterebbe i seguenti benefici:* • *adattabilità e flessibilità: possibilità di modellare le politiche e gli investimenti sanitari in base alle effettive specificità epidemiologiche, demografiche e sociali della Regione, garantendo una maggiore efficacia degli interventi;* • *innovazione: stimolo alla sperimentazione di soluzioni organizzative e terapeutiche innovative, in grado di rispondere meglio alle sfide sanitarie locali;*

	• *ottimizzazione delle risorse: capacità di allocare le risorse in modo più efficiente, concentrandole dove generano il massimo impatto per la salute dei cittadini, mantenendo al contempo l'equilibrio di bilancio;* *responsabilità locale: maggiore responsabilizzazione della Regione e degli enti locali nelle decisioni di spesa, favorendo una gestione più attenta e mirata*.
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'esercizio della funzione a livello territoriale sarebbe più efficiente ed efficace per diverse ragioni:* • *prossimità al bisogno: la Regione è più vicina ai cittadini e al territorio, quindi più in grado di comprendere e anticipare le esigenze sanitarie locali rispetto a un'amministrazione centrale;* • *conoscenza specifica: la conoscenza approfondita del contesto socio-economico, culturale e delle risorse disponibili permetterebbe decisioni di allocazione più informate e pertinenti;* • *maggiore flessibilità operativa: l'autonomia decisionale consentirebbe di reagire più rapidamente a cambiamenti o emergenze sanitarie.* *Questo porterebbe a un miglior rapporto costi-benefici nell'erogazione dei servizi sanitari.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Sì, l'autonomia nell'allocazione delle risorse sanitarie consentirebbe un miglioramento nella tempistica dei processi e dei procedimenti amministrativi. La riduzione delle fasi di approvazione e consultazione a livello centrale, la snellimento delle procedure e la maggiore autonomia decisionale a livello regionale permetterebbero decisioni più rapide ed implementazioni più veloci. L'impatto per i destinatari sarebbe significativo:* • *per i cittadini: servizi e prestazioni sanitarie erogati più velocemente, risposte più pronte alle loro necessità e una maggiore efficienza complessiva del sistema sanitario;* *per gli operatori e le strutture sanitarie: tempi ridotti per l'approvazione di progetti, investimenti in nuove tecnologie o assunzioni di personale, favorendo l'innovazione e l'aggiornamento costante dell'offerta sanitaria.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione diventerebbe interlocutore direttamente responsabile dell'efficacia della gestione delle risorse..*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*

	Maggiore possibilità di sviluppare politiche legate alla specificità del territorio. L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe, infatti, un maggiore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, grazie alla maggiore vicinanza della Regione. Un sistema di monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica, gestito a livello regionale, permetterebbe di: • *raccogliere feedback diretti e specifici sulla qualità e l'efficacia dei servizi sanitari erogati;* *analizzare dati localizzati (es. utilizzo dei servizi, esiti clinici, soddisfazione dei pazienti) per identificare aree di miglioramento e aggiustare le politiche di allocazione delle risorse in tempo reale*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La sussidiareità orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***PIEMONTE***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***art. 2 - Ordinanze regionali di protezione civile (potestà in capo al Presidente della Regione di emanare ordinanze in deroga alle normative statali)***

	1. ***DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE*** ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile" - artt.6, 7, 24, 25, 26 e 27
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Dichiarazione stato di emergenza:* • *La Regione chiede la deliberazione dello stato di emergenza al Presidente del Consiglio.(art 24 Codice Protezione Civile).* • *Il Dipartimento della Protezione Civile effettua una valutazione basata sui dati forniti dalla Regione per accertare i requisiti necessari a qualificare l'evento come emergenza di rilevanza nazionale.* • *Se i requisiti sono sussistenti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del*

	Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza *Ordinanze di protezione civile in caso di emergenze di tipo c) art 7 comma 1 Codice Protezione Civile):* • *Il Capo del Dipartimento viene autorizzato a emanare ordinanze di protezione civile per il coordinamento degli interventi.* • *Queste ordinanze possono derogare alla normativa nazionale vigente, ma devono rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme dell'UE.* • *Sono emanate dopo l'intesa con le Regioni interessate e devono indicare le leggi a cui si intende derogare.* • *Possono prevedere la nomina di commissari delegati (solitamente individuati nei Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi calamitosi), che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale, la prosecuzione delle attività in regime ordinario.* *Ordinanze di protezione civile in caso di emergenze di tipo b) art 7 comma 1 del Codice di Protezione Civile):* • *I Presidenti di Regione possono emanare provvedimenti in deroga esclusivamente alla normativa regionale come stabilito dall'articolo 25 comma 11 del Codice di Protezione Civile.* *Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) stabilisce alcune deroghe nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza:* • *articolo 140 bis comma 3: in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, possono essere disposte deroghe per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ferme restando ulteriori misure derogatorie previste dalle ordinanze di protezione civile;* • *articolo 140 bis comma 4: vengono ammesse deroghe al Codice dei contratti anche per eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, ovvero in caso di ragionevole previsione del loro imminente verificarsi.* *Gestione contabile delle emergenze:* • *per le emergenze di rilievo nazionale, possono essere attivate contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile (articolo 27 comma 1 Codice Protezione Civile);* • *le risorse sono destinate dal Fondo per le emergenze nazionali e trasferite sulla contabilità speciale dopo la nomina del Commissario delegato (articolo 27*

	comma 2 Codice Protezione Civile); • *presso tale contabilità possono confluire anche risorse regionali o locali, previa autorizzazione attraverso ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze(articolo 27 comma 3 Codice Protezione Civile);* • *in riferimento alle emergenze di rilievo nazionale l'articolo 44 del Codice di Protezione Civile stabilisce che si possa provvedere mediante un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;* • *in riferimento alle emergenze di rilievo regionale l'articolo 45 del Codice di Protezione Civile stabilisce che si possa provvedere mediante un Fondo regionale. Tale fondo è iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a finanziare interventi urgenti legati alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali. I criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ***Competenze dello Stato*** • *Emanazione di ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa statale, in occasione di eventi emergenziali di rilievo nazionale (tipo c), artt. 7, comma 1, e 25 del D.Lgs. 1/2018.* • *Autorizzazione all'apertura di contabilità speciali per la gestione finanziaria (art. 27 del Codice).* • *Stanziamento delle risorse e gestione del Fondo per le emergenze nazionali (art. 44).* • *Previsione della dotazione del Fondo regionale di protezione civile per le emergenze nazionali e riparto tra le Regioni (art. 45).* ***Competenze della Regione*** • *Emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alla sola normativa regionale, in occasione di eventi emergenziali di tipo b) (art. 7, comma 1, D.Lgs. 1/2018).* • *Il Presidente della Regione può quindi adottare ordinanze in caso di emergenze di livello regionale, senza possibilità di deroga alla normativa statale.* • *Una limitata facoltà di deroga alla normativa nazionale è prevista solo dall'art. 140-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in relazione a specifiche procedure di affidamento in emergenza.* • *Per le emergenze di tipo b) non è prevista l'apertura di contabilità speciali.*

1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *In occasione di eventi emergenziali di tipo b), l'impossibilità di derogare la normativa statale, possibile solo in occasione di eventi emergenziali di tipo c), può comportare un rilevante allungamento dei tempi e dei costi necessari per "rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi".* *La mancata possibilità di utilizzare procedure finanziarie semplificate presenti nella contabilità speciale, anch'esse previste in occasione di eventi emergenziali di tipo c), allunga, tra l'altro, i tempi necessari per gli impegni di spesa e per le relative liquidazioni.* *I territori colpiti da eventi emergenziali richiedono un immediato ripristino delle condizioni di sicurezza e delle normali condizioni di vita. L'individuazione di procedure amministrative e finanziarie che consentano un'accelerazione dei tempi necessari al ripristino permette di ridurre fortemente l'impatto degli eventi calamitosi sul territorio e sul relativo contesto sociale ed economico.* *La possibilità di derogare la normativa statale e di aprire specifica contabilità speciale potrà portare conseguentemente, anche se accompagnate da un adeguato trasferimento finanziario, a riconsiderare la classificazione delle varie emergenze che, potendo essere superate più tempestivamente e più efficacemente direttamente dalla Regione, attraverso l'avvalimento delle proprie strutture tecniche, amministrative e contabili, in alcuni casi, non porterebbero alla richiesta da parte del Presidente della Regione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e delle conseguenti ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Si riportano alcuni indicatori relativi alle dichiarazioni degli stati di emergenza relativi agli eventi accaduti dal 2018 al 2024.* 1 *n. 1 evento per i quali è stata assunta la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione pari a* ***0,14 eventi/anno*** 2 *n. 12 eventi per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale pari a* ***1,57 eventi/anno***
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Si riportano alcuni tempi medi per gli stati di emergenza relativi ad alcuni agli eventi accaduti dal 2018 al 2024:* • *tempo medio intercorrente tra l'inizio dell'evento e la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione =* ***4,6 gg*** *(min* ***1 gg*** *– max* ***8 gg****)* • *tempo medio intercorrente tra l'inizio dell'evento e la deliberazione dello stato*

*di emergenza di rilievo nazionale = **27,6 gg** (min **8 gg** - max **88 gg**)*

- *tempo medio intercorrente tra l'inizio dell'evento e l'adozione della prima ordinanza di protezione civile del Capo Dipartimento della protezione civile = **45,6 gg** (min **7 gg** – max **102 gg**)*

DI SEGUITO ALCUNI TEMPI DI GESTIONE PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER I QUALI E' NECESSARIA UNA ANALISI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVA:

Eventi di tipo c) particolarmente rilevanti, come le alluvioni di Ottobre 2019 e quella del 2-3 ottobre 2020, pur necessitando di una rilevante mole di sopralluoghi, vista la quantità e l'estensione dei danni, hanno avuto delle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo di concessione dello Stato di emergenza di tipo nazionale indicativamente di poco oltre un mese; mentre per eventi con un'estensione territoriale e danni molto più limitati, come quello accaduto nel 2020 a San Mauro T.se, Baldissero e Castiglione, oppure quello del 3-4 ottobre 2021 nella Provincia di Alessandria, hanno avuto tempistische decisamente più lunghe, superando i due mesi.
Anche per il trasferimento delle risorse dal MEF alla Regione, a seguito dello stanziamento dello Stato di Emergenza Nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, sono necessari alcuni mesi; queste tempistiche potrebbero essere ridotte nel caso di trasferimento alla regione di questa competenza, agevolando soprattutto il rimborso degli interventi in somma urgenza che i comuni si trovano a dover mettere in campo già a partire da poche ore dopo il verificarsi degli eventi.

ANALISI DEI TEMPI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN' OPERA SENZA DEROGHE ALLA NORMATIVA STATALE RISPETTO AD UN' OPERA CON LE DEROGHE STANDARD DELLE ORDINANZE DEL CAPO DPC:

Le tempistiche dipendono principalmente dal tipo di opera e dai vincoli presenti sul luogo, in particolare quelli ambientali.
Un esempio su tutti, in presenza di alluvioni, avvalendosi delle deroghe del commissario è possibile progettare e autorizzare nel giro di pochi mesi, l'asportazione o la ricollocazione di grosse quantità di sedimenti all'interno degli alvei dei fiumi, che nel caso di un nuovo evento potrebbero risultare molto pericolosi per il territorio e la popolazione.
Senza le deroghe del Commissario sarebbe necessario un piano di gestione dei sedimenti che necessiterebbe tempistiche per la realizzazione e la successiva approvazione di qualche anno.

ANALISI DEI TEMPI NECESSARI PER UNA LIQUIDAZIONE E MANDATO NELLA CONTABILITA' ORDINARIA RISPETTO ALLA CONTABILITA' SPECIALE:

*Contabilità speciale: dall'invio della documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori agli uffici della Regione, all'effettivo trasferimento delle risorse sul conto dei beneficiari, **i tempi sono di circa 30 giorni.***
*Contabilità ordinaria: considerati i tempi di pagamento dal bilancio regionale e le effettive disponibilità di cassa, **difficilmente prima di 4/6 mesi***

1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? • *La richiesta in questione, come sopra precisato, considera la emanazione di ordinanze in deroga alla normativa nazionale, non solo nel caso di emergenze di rilievo nazionale, che rimangono comunque di competenza dello Stato, ma anche in occasione di emergenze di rilievo regionale la cui competenza è attribuita alla Regione.* • *La minor spesa può essere valutata in termini di riduzione del costo di progettazione ed ottenimento delle autorizzazioni, visto che molte di queste per effetto delle deroghe non devono essere richieste; questo consente inoltre di anticipare temporalmente gli interventi, riducendo quindi anche il rischio di aumento dei prezzi.* • *La gestione dell'emergenza e del "post evento"regionali, facilitate dalla possibilità delle deroghe alla normativa statale e all'accesso alla contabilità speciale, accorciando sensibilmente i tempi necessari all'effettuazione dei primi interventi urgenti consente, in ossequio ai principi di prossimità, sussidiarietà ed adeguatezza, un più tempestivo e coordinato ritorno alle ordinarie condizioni di vita della popolazione, apportando un generale ed immediato beneficio economico al territorio e alle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché alle istituzioni e agli organismi gestionali che potranno continuare ad erogare i servizi essenziali, con ridotta o addirittura (in qualche caso), senza soluzione di continuità.*

2. ***DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO***	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?

	Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ***ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE***	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Nel caso di emergenze di tipo b), la semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie nell'ambito delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, consentiranno di accelerare i tempi di ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta con effetti positivi, anche, sul tessuto socioeconomico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.* *Il possibile mantenimento in capo alla Regione della gestione delle fasi del superamento dell'emergenza e del post-emergenza applicando le stesse semplificazioni previste per le emergenze di rilievo nazionale (deroghe alle norme statali e apertura di contabilità speciale) e anche il preventivo trasferimento di risorse finanziarie consentiranno, tra l'altro, una riduzione dei tempi di attivazione delle procedure per gli interventi non essendo più necessaria l'istruttoria statale, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e le successive procedure in capo al Dipartimento della protezione civile.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di

	esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La regione esercita già le funzioni richieste su delega statale: il Commissario delegato di cui all'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 normalmente è individuato di intesa con la Regione nell'ambito delle strutture regionali ed opera, avvalendosi dei propri apparati tecnici, amministrativi e contabili, utilizzando la possibilità di deroga alle norme statali prevista nelle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile ed essendo titolare di una specifica contabilità speciale che gestisce mediante una "Struttura Commissariale", interna ai propri uffici. Non vi è alcun dubbio sulla capacità della Regione di esercitare direttamente tali funzioni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Il comma 3 dell'art. 2 della bozza di pre-intesa chiarisce che "le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia **limitatamente al territorio regionale**".* *Pertanto, l'impatto derivante da tale attribuzione risulta circoscritto esclusivamente all'ambito territoriale regionale.* *L'esercizio diretto delle funzioni di protezione civile da parte della Regione o degli enti locali non comporterebbe alcuna forma di pregiudizio nei confronti degli altri territori nazionali, né determinerebbe rischi di squilibri nella distribuzione delle risorse. Al contrario, una governance territoriale della funzione consentirebbe una gestione più efficiente e mirata, riducendo le distorsioni redistributive.* *L'attribuzione della competenza a livello regionale o sub-regionale, oltre a rafforzare la capacità di risposta delle amministrazioni locali, produrrebbe effetti positivi anche per i territori limitrofi, i quali potrebbero beneficiare di interventi più tempestivi e localizzati. Ciò contribuirebbe alla mitigazione di possibili esternalità negative, tipiche degli eventi emergenziali, garantendo una più equa tutela delle comunità coinvolte e una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La gestione regionale delle attività per il superamento dell'emergenza ed il ripristino delle normali condizioni di vita **della popolazione coinvolta** nelle emergenze, con la possibilità di operare in deroga alla normativa statale e con le semplificazioni dei procedimenti finanziari conseguenti all'apertura di contabilità speciale, potrà consentire una più celere e semplice attivazione e gestione delle procedure finalizzate **all'assistenza alla popolazione per l'accesso ai servizi primari,** alla messa in sicurezza dei luoghi ed al ripristino delle infrastrutture e dei conseguenti interventi, oltre ad un altrettanto celere sostegno ai privati ed alle attività economiche produttive, con impatto positivo nell'intero territorio interessato. tenendo conto comunque delle risorse finanziarie disponibili. Tali deroghe e semplificazioni possono comportare, tra l'altro, possibili economie di spesa dovute alla tempestività degli interventi ed alla riduzione di vincoli operativi*

	dettati dalla normativa ordinaria.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Nel caso di specie, la possibilità di derogare alla normativa statale nelle ordinanze adottate dal Presidente della Regione in occasione di emergenze di tipo b) e di utilizzare una specifica contabilità speciale, porterà ad una semplificazione ed accelerazione dei procedimenti con conseguente economia di spesa e efficientamento del sistema, in ragione anche delle peculiarità, organizzative e di governance, territoriali e locali.* *Una completo coordinamento regionale porterà una risposta migliore alle esigenze del territorio, in quanto la regione ha una maggiore conoscenza delle necessità, delle priorità e delle dinamiche nel territorio regionale.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione alla Regione della facoltà di adottare, nelle emergenze di tipo b), ordinanze in deroga anche alla normativa nazionale e di poter avvalersi di una contabilità speciale, ha l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure finalizzate al superamento dell'emergenza con un conseguente incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa, particolarmente importante in situazioni conseguenti a calamità, se improntata a criteri di sussidiarietà e prossimità.* *Tale attribuzione, se accompagnata da un adeguato trasferimento finanziario, potrà portare conseguentemente, a riconsiderare la classificazione di alcune emergenze che, potendo essere superate più tempestivamente e più efficacemente direttamente dalla Regione, potrebbero vedere ridotti in modo importante i passaggi amministrativi e i tempi necessari non essendo più necessaria la deliberazione del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e la successiva emissione dell'ordinanza di protezione civile da parte del Capo Dipartimento della protezione civile, ma i provvedimenti emergenziali e le conseguenti fasi istruttorie ed attuative, potrebbero essere più celermente ed efficacemente svolte dall'apparato governativo ed organizzativo regionale.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Come evidenziato, è prevedibile un' importante riduzione della tempistica per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, oltre che per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili. Ne consegue un evidente vantaggio per le amministrazioni locali, per i privati e per le attività economiche-produttive, che potranno ritornare alle*

	normali condizioni di vita a seguito degli eventi calamitosi, in tempi più ristretti, limitando sensibilmente i disagi per la popolazione e l'economia dei settori produttivi e dei servizi.
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione alla Regione della autorizzazione ad emanare ordinanze in deroga alla normativa statale ed all'apertura di contabilità speciali per la gestione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e postemergenziali per eventi di tipo b), come avviene già nel caso di emergenze di tipo c), non operando il Presidente della Regione quale Commissario delegato dal Capo Dipartimento della protezione civile, ma in virtù della propria investitura politica, rende l'autorità regionale più consapevole del proprio mandato e in quanto più vicina al proprio territorio, soggetta a costante "controllo" da parte dei cittadini, maggiormente responsabile dei risultati da conseguire, con particolare riferimento all'efficacia dei procedimenti finalizzati all'assistenza alla popolazione, al ripristino danni causati dall'evento emergenziale.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La possibilità di gestire con adeguate ordinanze regionali le fasi del superamento dell'emergenza e del ripristino delle normali condizioni di vita consente all'autorità regionale, che meglio conosce il territorio sia dal punto di vista infrastrutturale che socio-economico e che si rapporta costantemente con i soggetti coinvolti ed i possibili soggetti attuatori, di monitorare gli effetti delle azioni in corso, potendo altresì apportare veloci eventuali correzioni agli strumenti adottati.* *La emanazione di ordinanze regionali in deroga anche alla normativa nazionale consentirà alla regione di monitorare direttamente e costantemente gli effetti sul territorio con conseguenti possibili immediati adattamenti e modifiche, nei limiti della normativa, degli strumenti amministrativi e operativi utilizzati, con lo scopo di perseguire un miglioramento dell'efficacia delle attività attuate e dell'efficienza dell'organizzazione.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'art. 1 in questione incida in modo particolarmente rilevante sulla sussidiarietà orizzontale così come indicata all'art. 118 della Costituzione, fatte salve le attività del volontariato di protezione civile operante in emergenza e nella prima fase di superamento dell'emergenza che potrà avvalersi immediatamente delle eventuali deroghe alla normativa statale definite nell'ordinanza del Presidente della Regione e di in una più celere procedura di rimborso delle spese, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, a seguito delle semplificazioni procedurali conseguenti alla gestione dei fondi tramite contabilità speciale.*

PAGINA BIANCA

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***PIEMONTE***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 2 - Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 25 comma 7* *L. 18/03/2025 n. 40 Legge quadro in materia di ricostruzione postcalamità art. 3*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *L'art. 25 del D. Lgs.1/2018 prevede la possibilità di nominare Commissari delegati mediante ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni, per la gestione dell'emergenza e delle fasi finalizzate al superamento dell'emergenza.* *Di fatto, nella maggioranza degli eventi emergenziali, salvo poche eccezioni, i Presidenti di Regione sono stati nominati Commissari delegati per il loro territorio, e sono state aperte delle Contabilità Speciali a loro intestate per la gestione e il superamento dell'emergenza.* *L'art 3 della Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Sono in capo allo Stato le fasi finalizzate al coordinamento in emergenza, al superamento dell'emergenza e della ricostruzione conseguenti a emergenze di tipo c) (art. 7 D. Lgs.1/2018). A seguito della deliberazione dello stato di emergenza di interesse nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Capo Dipartimento della*

	protezione può procedere, d'intesa alla regione interessata, alla nomina di un Commissario delegato per la gestione, in aderenza alle ordinanze adottate dal medesimo Capo Dipartimento, delle fasi relative alla gestione e al superamento dell'emergenza. *Di fatto, nella maggioranza degli eventi emergenziali, salvo poche eccezioni, i Presidenti di Regione sono stati nominati Commissari delegati per il loro territorio, e sono state aperte delle Contabilità Speciali a loro intestate per la gestione e il superamento dell'emergenza.* *Anche la fase della ricostruzione, a seguito di un'emergenza di tipo c), è in capo allo Stato. Alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del D. Lgs.1/2018, il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata, qualora ricorrano le fattispecie previste dalla L. 40/2025.* *Il comma 1 dell'art.3 della l. 40/25 dispone, tra l'altro:* *"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che* ***può essere individuato nel presidente della regione interessata*** *o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione."*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *In entrambi i casi (stato di emergenza di rilievo nazionale e stato di ricostruzione), la nomina del Commissario delegato e del Commissario straordinario) non ricade necessariamente nel Presidente della Regione (autorità di protezione civile territoriale) o su persona da lui indicata, ma viene individuato con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, previa intesa con la regione interessata. Si ritiene che tale nomina, per garantire la massima responsabilizzazione ed efficienza nella gestione, deve ricadere, "necessariamente" su soggetto che ha un contatto diretto con il territorio, che conosce in modo approfondito le dinamiche sociali ed economiche, oltre alle criticità ambientali e infrastrutturali. La individuazione del Commissario nella figura del Presidente della Regione o in una persona da lui indicata, non può che rispettare le condizioni sopra esposte garantendo, in base al principio di sussidiarietà, una più diretta assunzione di responsabilità in quanto anche autorità politica territoriale.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Senza andare, oltremodo, molto indietro nel tempo e volendo restare alla gestione delle emergenze nazionali degli ultimi cinque anni, per le quali il Presidente della Regione è stato individuato "Commissario delegato" o "Soggetto Attuatore" (nel caso dell'emergenza da "Covid-19"), in tale veste il Presidente della Regione Piemonte ha emanato n. 7 ordinanze, n. 195, decreti e disposto (coadiuvato dalla "Struttura Commissariale" costituita dagli Uffici interni all'Ente), ordinativi di spesa per complessivi € 54.298.573,38, fornendo una concreta testimonianza di efficienza ed efficacia del suo ruolo e dell'apparato tecnico amministrativo e contabile regionale,*

	costituito a supporto.
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *In considerazione dell'intesa sempre raggiunta nei precedenti eventi e della mancata applicazione della normativa sulla ricostruzione, data la sua recente approvazione, non si individuano fattispecie specifiche in grado di rappresentare i tempi medi di gestione da parte dello Stato rispetto a quanto richiesto*.
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Vedi punto 1.6*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli *stakeholders*? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizi*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una*

	qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La nomina del Presidente della Regione o di persona da lui indicata quale Commissario delegato o Commissario straordinario, garantirà una conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali di particolare rilievo consentendo la massima efficacia nell'azione commissariale in riferimento alla specificità territoriale e l'assunzione di una diretta responsabilità da parte di chi governa la Regione, in ossequio al principio di sussidiarietà e prossimità, verso gli amministrati.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Le precedenti emergenze di rilevanza nazionale, anche di elevata importanza e durata, quali il "Covid-19", "l'emergenza Ucraina", la"colata detritica a Bardonecchia del 13 Agosto 2023 e del 30 Giugno 2025, nonché gli eventi alluvionali ultimi dell'Aprile 2025 e quelli degli anni pregressi, sono state un esempio di capacità della Regione di gestione, efficiente ed efficace, delle varie attività commissariali, coordinate dal Commissario delegato, Presidente della Regione, coadiuvato dalla "Struttura Commissariale" costituita dai Settori tecnici, amministrativi e contabili, interni all'Amministrazione regionale.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Le emergenze di rilievo nazionale e gli stati di ricostruzioni oggetto della richiesta presentata con il presente art.2, sono riferiti esclusivamente a fattispecie di interesse del solo territorio regionale, senza alcuna ripercussione su territori extraregionali, sia per gli aspetti organizzativi, che economici, anche in considerazione del fatto che gli stanziamenti necessari alla gestione delle attività emergenziali e di ricostruzione, sono autorizzati a livello nazionale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *La nomina del Presidente della Regione, o di persona da lui indicata, quale Commissario delegato o Commissario straordinario, in considerazione della*

	responsabilità politica derivante dal suo mandato verso gli amministrati, della diretta conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali consentirà la massima efficacia nell'azione commissariale in riferimento alla specificità territoriale con conseguenti impatti positivi sui cittadini, le attività economico-produttive e gli enti coinvolti.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La certezza della nomina di un Commissario strettamente legato al territorio e alle sue dinamiche, in conseguenza della maggiore conoscenza del territorio stesso e responsabilizzazione, comporterà l'adozione di iniziative ed azioni che meglio rispondono alle esigenze locali.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La migliore conoscenza derivante dalla prossimità al territorio, all'ambiente, alle infrastutture, agli assetti sociali ed economici e produttivi, non possono che facilitare l'attuazione di azioni contraddistinte da una maggiore efficacia ed efficienza, rispetto a quelle che risulterebbero da una minore conoscenza del territorio.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Una migliore conoscenza del territorio e della sua governance, potrà facilitare i momenti concertativi con gli Enti Istituzionali e le Strutture Operative del "Sistema" di protezione civile regionale, nonché con i portatori d'interesse dei settori socio economici, produttivi, ambientali, infrastrutturali e consentire una programmazione degli interventi in tempi ristretti rispetto a chi non conosce in modo adeguato ed approfondito le dinamiche territoriali. Una veloce azione amministrativa del Commissario non può che incidere positivamente sul bisogno dei cittadini, delle attività economico-produttive ed in generale di tutti gli enti coinvolti, di ripristinare le normali condizioni di vita a seguito di una calamità.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attribuzione al Presidente della Regione, o a persona da lui indicata, del ruolo di Commissario delegato o Commissario straordinario, rende il Commissario stesso più consapevole della responsabilità politica che riveste rispetto al proprio territorio e lo assoggetta al costante "controllo" da parte dei cittadini, motivandolo ed incentivandolo per il raggiungimento dei risultati attesi.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?

	La gestione delle fasi del superamento dell'emergenza, del ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta e della ricostruzione consente al Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato o straordinario, che meglio conosce, per prossimità, il territorio sia dal punto di vista ambientale e infrastrutturale che socio-economico e che si rapporta costantemente con i soggetti coinvolti ed i possibili soggetti attuatori, di monitorare gli effetti delle azioni in corso, potendo altresì apportare veloci eventuali correzioni alle azioni intraprese.
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Non si ritiene che quanto previsto all'art. 2 in questione incida in modo rilevante sulla sussidiarietà orizzontale così come indicata all'art. 118 della Costituzione, se non per quanto riguarda le aspettative e le istanze dei singoli cittadini e/o dei portatori di interessi, attraverso opportuni momenti di confronto e ascolto, che possono incidere sui processi decisionali aventi ad oggetto l'interesse pubblico.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	***PIEMONTE***
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Art. 4** ***Attribuzione di funzioni*** *Comma 1 lett a) e b) relative al reclutamento e alla valorizzazione del personale attraverso assunzione a tempo determinato di personale anche in deroga all'articolo 35 comma 4 del d.lgs 165/2001 e l'istituzione di apposite sezioni contrattuali*

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile art. 6 comma 1 lett. d)* *D.Lgs. 30/03/2001 n.165 Norme generali del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche artt. 35 comma 4, 40*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Il reclutamento del personale regionale, provinciale, e della Città metropolitana per la funzione di protezione civile viene effettuato dalla Regione nel rispetto, fatta salva eventuale specifica normativa in deroga, delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali mediante atti amministrativi regionali.* *Va evidenziato che l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascun (...) ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni….".*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *La Regione è responsabile del reclutamento del personale necessario per le*

	funzioni di protezione civile a livello regionale, provinciale e della Città metropolitana. Tale processo deve conformarsi al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (sulla gestione del pubblico impiego) e, più in generale, rispettare i vincoli di spesa e le assunzioni permesse per le risorse pubbliche. *La Regione, applicando l'art. 40, comma 3-bis, del decreto di riferimento, può stipulare autonomi contratti collettivi integrativi, a patto di rispettare l'art. 7, comma 5 (che prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni eseguite) e di rimanere entro i limiti delle risorse finanziarie stabilite dai propri piani di bilancio annuali e pluriennali.* *La contrattazione collettiva integrativa, disciplinata dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio deve essere collegata alla produttività e all'efficienza dei servizi pubblici, premiando il miglioramento della performance individuale e organizzativa.* *La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti. Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono altresì i termini delle sessioni negoziali in sede decentrata.* *Alla scadenza di tali termini, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.* *In relazione alla richiesta finalizzata alla valorizzazione della specificità del personale (art.4 comma 1 lett.b della bozza di pre-intesa), si richiama quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative — nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47 — sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro distinte aree per la dirigenza.* *Nell'ambito dei comparti, possono infine essere istituite sezioni contrattuali dedicate a specifiche professionalità.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La normativa attuale rende difficile l'assunzione di personale qualificato per le strutture di protezione civile regionali, provinciali e metropolitane, a causa dei vincoli del CCNL. La rigidità contrattuale limita la capacità di operare con la flessibilità organizzativa e operativa richiesta in situazioni di emergenza e di presidio del territorio. L'attivazione di procedure in deroga per le assunzioni a tempo determinato e l'istituzione di una sezione contrattuale specifica per il personale della protezione civile permetterebbe una gestione più efficiente delle emergenze, migliorando la sicurezza e la resilienza del territorio in linea con il*

	Codice della protezione civile.,
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata **Carenza di personale:** *La dotazione organica è insufficiente a garantire un efficace coordinamento e gestione degli eventi emergenziali, evidenziata da un totale di soli 28 dipendenti del Settore Regionale di Protezione Civile e di n. 15 , distaccati nelle province e nella Città metropolitana alla fine del 2024.* **Eccessivo ricorso allo straordinario:** *La carenza è stata in parte sopperita con ore di lavoro straordinario nel 2024.* **Esigenza di potenziamento:** *È necessario potenziare il personale addetto alle attività di protezione civile, inclusi aspetti operativi, gestione di sistemi di allertamento e presidio delle sale operative*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi di gestione della funzione da parte dello Stato non incidono sul merito della richiesta di attribuzione della specifica funzione, che si fonda su esigenze organizzative e operative proprie della Regione, indipendenti dalla tempistica delle attività statali.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *L'applicazione della vigente normativa statale determina una limitazione della spesa per il personale a carico della Regione, con effetti negativi sia sulla capacità assunzionale della struttura regionale di protezione civile – anche in situazioni di necessità ed urgenza – sia sulla possibilità di applicare strumenti contrattuali volti al riconoscimento della specificità delle prestazioni rese nell'ambito della protezione civile.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.*

	In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata. *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La richiesta punta a rafforzare il personale della protezione civile regionale e provinciale, non solo per le emergenze ma anche per la prevenzione e la pianificazione. Per raggiungere questo obiettivo, si chiede la possibilità di reclutare velocemente personale qualificato con procedure speciali, e di definire una sezione contrattuale specifica per valorizzare le professionalità e garantire la flessibilità oraria. L'obiettivo è avere un sistema di protezione civile più efficace e un presidio costante delle sale operative.*

	In sintesi: • *Si vuole aumentare il numero di addetti alla protezione civile a livello regionale e provinciale. In tale ambito, si prevede la possibilità di attivare, in situazioni di necessità ed urgenza, procedure di reclutamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di acquisire professionalità adeguatamente qualificate per lo svolgimento in particolare di attività operative, la gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, nonché il presidio delle sale operative e del centro funzionale decentrato.* • *L'intervento non riguarda solo la gestione delle emergenze, ma anche le attività ordinarie di prevenzione, pianificazione e monitoraggio.* • *Si chiede l'introduzione di una specifica sezione contrattuale per valorizzare le competenze del personale e offrire flessibilità oraria, fondamentale per la continuità operativa. La previsione di una specifica sezione contrattuale potrà consentire una più efficace valorizzazione delle professionalità coinvolte, nonché l'attivazione di forme di flessibilità oraria indispensabili per garantire la continuità operativa (oltre le 36 ore settimanali), delle strutture in ordinarietà e soprattutto durante situazioni emergenziali.* • *L'implementazione di queste misure porterà a un presidio più efficiente delle sale operative e a un sistema di protezione civile più efficace soprattutto nelle fasi di allertamento, gestione e superamento delle emergenze.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *L'amministrazione regionale possiede le competenze e l'organizzazione necessarie per affrontare le nuove funzioni, supportata da esperienze pregresse, senza il ricorso a strumenti straordinari. La gestione del personale da parte della Regione è già efficiente, come dimostrato dall'efficace adozione di misure flessibili per progetti di dissesto idrogeologico previsti dalla legge 178/2020. Tale norma ha previsto la possibilità per le Regioni e per i soggetti attuatori individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile di avvalersi nei limiti delle risorse assegnate, di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché di altre forme di lavoro flessibile, con personale dotato di comprovata esperienza e professionalità in relazione alla natura degli interventi da realizzare. Si tratterebbe di mettere a sistema una situazione che di fatto già viene gestita dalla Regione mediante disposizioni normative più volte derogate.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La fase di reclutamento, aperta all'intera cittadinanza italiana, rappresenta un'opportunità di accesso senza generare forme di discriminazione.* *L'attuazione della funzione in esame incide unicamente sull'organizzazione*

	delle strutture regionali e provinciali di protezione civile, senza produrre effetti negativi sui territori delle altre Regioni. Al contrario, essa determina ricadute positive, in quanto consente di accrescere la capacità di risposta della Regione nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile. *Si precisa, inoltre, che l'esercizio della nuova funzione non comporta alcun incremento dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato.* • *La funzione incide unicamente sull'organizzazione delle strutture regionali e provinciali di protezione civile.* • *Non produce effetti negativi sui territori delle altre regioni, ma determina ricadute positive.* • *L'effetto positivo è costituito dall'incremento della capacità di risposta della regione all'interno del Sistema nazionale di protezione civile* • *L'esercizio della funzione da parte della Regione non determina un esborso finanziario maggiore per lo Stato.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Il rafforzamento degli organici regionali e provinciali di protezione civile, mediante l'incremento numerico e qualitativo del personale, è cruciale per migliorare la gestione delle emergenze, assicurando un presidio più efficace delle sale operative e una maggiore prontezza di intervento. Questo investimento strategico si traduce in una risposta più tempestiva ed efficiente durante le fasi di allertamento, gestione e superamento delle criticità, con benefici tangibili per le comunità locali e un rafforzamento della resilienza dell'intero territorio regionale. La richiesta di personale è altresì funzionale alla creazione di "organizzazioni di emergenza" agili e rapide, necessarie per supportare le azioni di superamento dell'emergenza, inclusa la possibilità di integrazione con le strutture coordinate da eventuali commissari delegati.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La comprensione delle specifiche esigenze, priorità e dinamiche locali permette alla Regione di pianificare un'attività di reclutamento più efficace. Sulla base di questa conoscenza, si possono reclutare persone con competenze specifiche e funzioni adeguate alle esigenze locali. La possibilità di assumere personale, anche in deroga alle normali procedure, permette di colmare rapidamente le lacune di personale qualificato. Inoltre consente di dare valore alle competenze degli operatori di protezione civile rafforzando la loro motivazione e aumentando l'efficacia del loro lavoro. La combinazione di personale qualificato e*

	conoscenza del territorio consente di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'intera azione di protezione civile.
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *Il decentramento della funzione in capo alle comunità del territorio consente di poter conseguire maggiore efficacia ed efficienza e, in particolare:* • *Regione e Province sono più in grado di valutare le proprie necessità in termini di personale e organizzazione lavorativa per la protezione civile.* • *Sono più in grado di attuare risposte operative e mirate alle reali necessità e alle situazioni contingenti.* • *Gli effetti positivi dell'allocazione decentrata prospettata si riflette sull'intero territorio, rendendo le attività più efficaci e rispondendo in maniera più efficiente alle emergenze.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Il decentramento della funzione, comportando una riduzione dei soggetti che partecipano al procedimento, assicurerà un alleggerimento degli adempimenti a carico della Regione e, conseguentemente, sui destinatari degli interventi.* *Inoltre, l'implementazione di personale qualificato e il conseguente potenziamento delle strutture di protezione civile dedicate, tra l'altro, al monitoraggio del territorio, all'allertamento, alla gestione delle sale operative, al supporto agli enti locali nelle emergenze e alle attività di superamento delle stesse — compresa una più rapida erogazione dei ristori — potranno garantire una maggiore sicurezza per il territorio e i suoi abitanti, contribuendo al contempo ad accrescere la resilienza attraverso un più celere ripristino delle normali condizioni di vita.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'aumento di personale qualificato e la garanzia di contratti adeguati per i professionisti nella Protezione Civile accresce la responsabilità degli amministratori. Questo perché richiede una pianificazione più efficace delle risorse umane, per dimostrare la capacità di impiegare il personale in modo ottimale, elemento essenziale per la sicurezza del territorio e il successo degli interventi in caso di emergenza.* *Preme ricordare, infatti che, ai sensi dell'art. 6, comma 1) e del medesimo art. lett. d), del D.Lgs 01/2018 "Codice della protezione civile), al Presidente della Regione , in quanto "Autorità Territoriale di protezione Civile", spetta il*

	compito di provvedere all'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e all'attribuzione, alle medesime strutturer, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali, nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali.
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'attribuzione delle funzioni a livello decentrato condurràad un sistema di allertamento e monitoraggio più efficiente e ad un'azione di protezione civile più efficace, anche sul piano amministrativo. Questo potrà tradursi in maggiore sicurezza per il territorio e in un miglior servizio per cittadini, aziende e enti locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *L'attribuzione delle funzioni in oggetto non pare avere riflessi significativi nell'ambito della sussidiarietà orizzontale ex art 118 Costituzione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	**PIEMONTE**
MATERIA DI RIFERIMENTO	***PROTEZIONE CIVILE***
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***Art. 5 - Veicoli e conducenti*** ***(possibilità di applicare ai veicoli della Protezione Civile ed ai relativi conducenti la normativa di cui all'articolo 138 codice della strada)***

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 Codice della protezione civile* *D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada art. 138*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Attualmente la funzione legislativa sulla materia è in capo allo Stato mentre le funzioni amministrative sono in capo al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. La richiesta intende estendere la possibilità di ottenere targhe speciali per i mezzi di Protezione Civile e rilasciare patenti specifiche per il personale.* *Attualmente, sia le targhe dei mezzi sia le patenti del personale che opera nell'ambito della protezione civile sono di "tipo civile", in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'attuale ripartizione delle competenze attribuisce allo Stato tutti gli aspetti concernenti la funzione richiesta.* *Il Codice della Strada all'articolo 138, in riferimento alla protezione civile, autorizza le strutture statali e alcune Regioni e Province autonome (come le Province autonome di Trento e Bolzano, e la Valle d'Aosta) a gestire direttamente competenze e funzioni relative ai propri mezzi e al personale, senza le ordinarietà del codice. Questa disposizione non si applica alle altre strutture di protezione civile regionali e locali, che*

	invece operano in conformità con il Codice della Strada, senza alcuna differenziazione.
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *La Regione e le componenti di volontariato della Protezione Civile necessitano di più operatori con patenti di guida superiori (come C, D, E) al fine di superare le difficoltà logistiche, specialmente in emergenza, dovute alla mancanza di conducenti idonei. L'introduzione di targhe specifiche per i mezzi di Protezione Civile e il rilascio di patenti dedicate, come già avviene in altre regioni, permetterebbe alla Regione Piemonte di risolvere questa criticità e di potenziare la gestione delle attività logistiche.* *In particolare:* • *La mancanza di volontari o dipendenti con patenti di guida adeguate (superiori) rende molto difficile lo svolgimento di trasporti per le attività logistiche della Protezione Civile, sia nella gestione ordinaria che in emergenza.* • *Non sempre i volontari sono disposti a utilizzare le proprie patenti civili per attività istituzionali, contribuendo alla carenza di personale qualificato alla guida di mezzi pesanti.* *L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permetterebbe tra l'altro una gestione più efficiente e pronta delle risorse umane e materiali per la protezione civile, migliorando la prontezza e la risposta in caso di emergenza.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *La Regione, le province e la Città metropolitana sono dotate di veicoli e rimorchi propri che potrebbero essere oggetto in toto o in parte, dell'applicazione della presente richiesta.* *Inoltre, anche le organizzazioni di volontariato sono dotate di numerosi veicoli e rimorchi che, in parte, potrebbero rientrare nella casistica in questione .* *Numero mezzi di protezione civile totali: 1979* *Numero mezzi di protezione civile della Regione : 226* *Numero mezzi delle organizzazioni di volontariato : 1753*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non sono identificabili tempi di gestione correlati alla funzione richiesta.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che

	ne chiede l'attribuzione? *Non è attualmente quantificabile un impatto economico-finanziario derivante dall'attuale modalità gestionale.* *L'attribuzione della funzione richiesta comporterebbe un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di protezione civile sul territorio regionale, con un impatto economico non immediatamente determinabile ma potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento della capacità operativa.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli *stakeholders*? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? ***Mancanza di patenti superiori:*** *Si riscontra la carenza di operatori con patenti di categoria superiore, necessarie per la guida di mezzi pesanti molto utilizzati nell'ambito dei servizi di protezione civile.* ***Costi e diffusione:*** *La diffusione di tali abilitazioni è limitata e i costi per conseguirle sono elevati, rendendo difficile aumentarne la disponibilità.* ***Timori personali degli operatori:*** *Gli operatori che sono titolari di patenti civili sono restii a usarle per i mezzi della protezione civile, per paura di subire penalizzazioni sulla propria patente in caso di incidenti o contesti di emergenza* ***Complessità dei contributi pubblici:*** *È difficile destinare fondi pubblici per il conseguimento di queste patenti, poiché non è garantito il loro uso esclusivo nell'ambito della protezione civile.* *Tali problematiche potrebbero essere risolte attraverso l'immatricolazione di specifici veicoli destinati ai servizi di protezione civile con il rilascio di specifiche patenti.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *Si ritiene che tale funzione, già esercitata da altre Regioni e Province autonome, possa essere attuata parzialmente in forma diretta considerando che la Regione dispone di strutture adeguate a gestire anche tali ambiti e, per la restante parte, mediante specifiche convenzioni.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *I mezzi e il personale addetto alla guida coinvolti saranno esclusivamente quelli appartenenti al Servizio regionale di Protezione Civile, che opera prevalentemente all'interno del territorio regionale, senza alcuna ripercussione, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico, sui territori extraregionali.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'estensione dell'abilitazione alla guida per veicoli con patenti di categoria superiore (come quelle per mezzi pesanti o speciali) e la formazione per i veicoli ordinari aumenterebbero la disponibilità di personale in grado di condurre l'intera flotta, riducendo i tempi di intervento e migliorando la logistica. Questa iniziativa risolverebbe*

	le attuali difficoltà, causate dalla carenza di conducenti con le patenti specifiche richieste per la movimentazione dei mezzi. La possibilità di riconoscere immediatamente i mezzi del sistema di protezione civile, anche grazie alle loro targhe, permetterebbe una rapida identificazione dei veicoli necessari durante le emergenze. Tutto ciò faciliterebbe una migliore organizzazione e coordinamento degli interventi, migliorando l'efficacia complessiva del sistema regionale di protezione civile.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *L'estensione dell'applicazione della norma statale — già operativa presso alcune strutture statali, le Province autonome e le Regioni a statuto speciale — consentirebbe, tra l'altro, di superare le attuali criticità logistiche dovute alla limitata disponibilità di conducenti in possesso delle patenti richieste, rendendo il sistema regionale di protezione civile più efficiente ed efficace, con conseguenti ricadute positive sul territorio e sui cittadini.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'attribuzione, anche alla Regione, delle prerogative previste dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della Strada, consentendo di ampliare la platea degli operatori di protezione civile appartenenti alle strutture regionali e provinciali di protezione civile, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, permetterà una più efficace operatività delle strutture stesse. Queste potranno contare su un numero adeguato di operatori disponibili alla guida, evitando di dover mettere a disposizione — e a rischio — le proprie patenti civili, utilizzate anche per le ordinarie attività lavorative.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Non si ritiene che vi siano modifiche alla tempistica dei processi e dei procedimenti correlati al rilascio delle targhe o delle patenti, fatta salva l'iniziale applicazione della normativa, che richiederà tempi non attualmente definibili per la sua completa attuazione.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *L'attuazione della funzione richiederà alla Regione di farsi carico delle attività connesse al rilascio delle patenti di protezione civile e all'immatricolazione dei mezzi destinati a tale servizio.* *La gestione di tali attività, con le relative tempistiche e procedure adottate, comporterà per l'autorità pubblica l'assunzione di responsabilità in relazione a funzioni nuove, in precedenza non esercitate.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività

	pubblica? *Il passaggio delle funzioni ai sistemi regionali di Protezione Civile migliorerà l'efficienza e l'efficacia, aumentando la capacità di soddisfare le aspettative dei cittadini attraverso un'azione più mirata sia nella fase di prevenzione che nella gestione dei soccorsi. L'attribuzione di questo ruolo rafforzerà le attività, portando a un servizio più rispondente alle esigenze della cittadinanza, in linea con il principio di sussidiarietà che vede gli enti locali come la prima linea di risposta alle emergenze.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La possibilità di dotare il volontariato di protezione civile di specifiche patenti garantisce una maggiore disponibilità di conducenti, sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti, con il conseguente potenziamento del sistema logistico della protezione civile regionale, tanto nelle attività di prevenzione quanto nella gestione delle emergenze. Tale misura favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù del quale cittadini privati, adeguatamente formati e abilitati, operano come volontari nelle organizzazioni di protezione civile a supporto degli enti preposti.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Professioni di rilevo regionale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Istituzione di nuove figure professionali regionali Gestione di albi ed elenchi regionali Istituzione e disciplina di specializzazioni riconosciute solo a livello regionale Riconoscimento di titoli esteri per esercitare la professione nella Regione

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Costituzione: Art. 116, comma 3; artt. 117, 118, 119; principio di sussidiarietà e leale collaborazione.* ▪ *Codice civile: Art. 2229 — riserva per le professioni ordinistiche.* ▪ *Legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"* ▪ *D.lgs. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE): riconoscimento qualifiche professionali in ambito UE.* ▪ *D.lgs. 142/2020: test di proporzionalità prima dell'introduzione di una nuova regolamentazione.* ▪ *DPR 445/2000: dichiarazioni sostitutive e controlli.* ▪ *Legge n. 86/2024: disciplina attuativa del regionalismo differenziato.* ▪ *Norme ordinarie di settore (es. L. 190/2023 – guida turistica; L. 6/1989 e 81/1991 – guide alpine/maestri di sci).* ▪ *LR 38/2006 (somministrazione); LR 1/2009 (artigianato); LR 50/1992 (maestri di sci); LR 33/2001 (professioni turistiche); LR 41/1994 (guida alpina);*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) ▪ *Normativamente, mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo (L.n. 4/2013)* ▪ *Amministrativamente, attraverso il riconoscimento amministrativo qualifiche estere tramite Ministeri (Lavoro, MIMIT, Turismo).* ▪ *Tenuta di elenchi pubblici di associazioni professionali che rispettano i requisiti di legge, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy* ▪ *Riconoscimento formale delle associazioni che chiedono l'inserimento nell'elenco ministeriale* ▪ *Funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per rimanere in elenco* ▪ *Pubblicazione e aggiornamento degli elenchi ufficiali online* ▪ *Collaborazione con organismi di normazione (UNI) per aggiornare standard tecnici*

	e di qualità. ▪ *Utilizzo piattaforma IMI per scambio info UE; tempi target 30 gg (ricevuta) + 120 gg (decisione).*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse ▪ *Stato: mantiene competenza esclusiva sulle professioni ordinistiche (ex art. 2229 c.c.), sanitarie e altre attività tipiche regolate per legge: conservazione albi ordinistici; riconosce titoli UE/extra UE;* ▪ *Regione: può intervenire su formazione professionale, e in casi limitati su professioni non regolamentate, senza interferire con quelle statali.* ▪ *Enti locali: non hanno funzioni dirette, salvo attività collaterali (es. autorizzazioni a strutture, concessioni).*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Normative:* ▪ *Mancanza di una cornice chiara per le professioni non ordinistiche, ma diffuse localmente.* ▪ *Impossibilità di disciplinare, a livello regionale, professioni, anche di natura artigianale e commerciale, peculiari del proprio territorio.* ▪ *Le normative spesso lente ad aggiornarsi, non sempre riflettono le evoluzioni del mercato del lavoro, creando lacune o complessità per le nuove professioni.* *Amministrative:* ▪ *Rallentamenti nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche.* ▪ *Procedure lente, complicate e poco digitalizzate possono rallentare l'accesso alle professioni e l'avvio di attività.* ▪ *Difficoltà nell'adattare la normativa nazionale a bisogni territoriali.* *Economiche e sociali:* ▪ *Le imprese locali non trovano figure professionali adeguate perché la normativa statale non le riconosce o non consente l'accesso semplice.* ▪ *Ostacoli alla competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici.* ▪ *Sussistenza di profonde disparità nella retribuzione e professioni, che influenzano la motivazione e l'accesso al lavoro* *Territoriali:* ▪ *Queste criticità hanno un significativo interesse per il territorio, poiché influenzano direttamente la competitività, la crescita economica, la coesione sociale e la qualità della vita. La connessione tra professioni e sviluppo del territorio è fondamentale; ad esempio, lo sviluppo di professioni legate all'innovazione può favorire la crescita economica e sociale di un'area.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata

	▪ *Frammentazione e disomogeneità dei modelli professionali a livello regionale.* ▪ *Tempi di riconoscimento statale delle qualifiche (mediamente 6-12 mesi).* ▪ *Domanda formativa specifica e non soddisfatta (es. corsi ITS richiesti da imprese locali).* ▪ *Possibile contenzioso o ambiguità normativa su attività svolte senza titolo riconosciuto.*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? ▪ *Riconoscimento qualifiche estere: da 90 a 180 giorni.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? ▪ *Perdita di potenziale economico: opportunità di lavoro e impresa che vengono sottratte al territorio* ▪ *Ostacoli all'inclusione lavorativa: difficoltà per giovani e donne nell'accesso al mondo del lavoro.* ▪ *Inadeguatezza e inefficacia della spesa pubblica: le risorse dedicate alla formazione non producono sempre i risultati attesi poiché non allineate con le richieste delle realtà produttive del territorio.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?

	Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? ▪ *Gli investimenti sulla formazione di nuove competenze, da un lato, rispondono a una crescente domanda di figure professionali specifiche e trasversali nel campo della produzione di nuovi beni e servizi, dall'altro, alimentano la conversione del sistema produttivo verso forme di maggior sostenibilità, sostenendone la transizione. L'istituzione e la regolazione di figure professionali legate alle peculiarità regionali consentono di meglio rispondere a tali esigenze* ▪ *Necessità di professionalità legate al contesto territoriale*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? ▪ *Presenza di strutture regionali articolate in Direzioni e Settori in grado di individuare le professioni aventi peculiarità regionali e curarne la relativa formazione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori ▪ *Le professioni sono esercitabili limitatamente al territorio regionale.* ▪ *L'accesso è comunque consentito a soggetti di altre Regioni o dell'UE, con verifica dei requisiti.* ▪ *I poteri in materia di tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato consentono di evitare la formazione di barriere all'ingresso.* ▪ *Non si evidenziano rischi evidenti nell'allocazione delle risorse tra territori diversi in quanto tale funzione ha configurazione meramente normativa ed amministrativa.*

3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *In linea generale l'esercizio della funzione a livello territoriale comporta benefici quali la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese, facilitando una maggiore personalizzazione delle risposte.* *Nello specifico:* ▪ *Creazione di nuove opportunità di lavoro: l'emergere di nuove professioni può creare sbocchi lavorativi per i cittadini, specialmente per i più giovani e i disoccupati, favorendo l'inclusione sociale.* ▪ *Accesso a servizi più qualificati: le nuove figure professionali possono offrire servizi più specializzati e innovativi, migliorando la qualità della vita dei cittadini e l'efficienza degli enti pubblici* ▪ *Opportunità di crescita e innovazione: l'individuazione di nuove professioni può favorire la nascita di nuove imprese o lo sviluppo di quelle esistenti, creando nuove nicchie di mercato e stimolando l'innovazione.* ▪ *Attrazione degli investimenti: un territorio che riesce a sviluppare nuove professioni e un capitale umano qualificato diventa più attrattivo per investimenti.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? ▪ *Normativa più contestualizzata* ▪ *Aderenza alle esigenze produttive territoriali.* ▪ *Intervento tempestivo della Regione su nuove figure professionali.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? ▪ *Riduzione dei tempi di autorizzazione e riconoscimento.* ▪ *Aumento dell'efficienza nel rapporto tra formazione ed occupazione, superando la mancata corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e quelle richieste dal mercato.* ▪ *Effetto positivo su settori strategici come turismo, ambiente, agricoltura, artigianato.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? ▪ *Iscrizione agli elenchi professionali entro tempi certi (con un range temporale individuabile tra i 30 ed i 60 giorni).* ▪ *Riconoscimento delle qualifiche professionali anche da Stati esteri in tempi celeri.* ▪ *Riduzione drastica del differenziale tra formazione e inserimento lavorativo.* ▪ *Maggiore tempestività.* ▪ *Costi ridotti.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte

	dell'autorità pubblica? ▪ *La Regione diventa interlocutore diretto e responsabile.* ▪ *Maggiore trasparenza e tracciabilità nei procedimenti.* ▪ *Costruzione e rafforzamento di una fiducia reciproca tra tutti gli attori sociali, economici ed istituzionali.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? ▪ *Personalizzazione ed individualizzazione delle politiche formative e professionali.* ▪ *Maggiore soddisfazione degli operatori locali.* ▪ *Costruzione di una identità professionale territoriale.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? ▪ *L'allocazione di questa funzione permette di adattare le risposte alle specifiche esigenze e dinamiche del territorio, promuovendo l'intervento attivo di soggetti locali e privati che sono più vicini alle realtà concrete. Tali soggetti (come ad esempio, imprese associazioni o singoli cittadini) possono essere protagonisti nel definire nuove opportunità professionali, in una logica di coprogettazione.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Previdenza complementare e integrativa
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	- Potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. - Potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. - Rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi a livello regionale per il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale. - Attribuzione del gettito dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? ● *Costituzione: art. 38 (diritto all'assistenza sociale e previdenza obbligatoria); art. 47 Cost.(tutela del risparmio)* ● *Costituzione: art. 116, comma 3; art. 117 (materie di legislazione concorrente, potestà regolamentare de4lle Regioni); artt. 118, 119 (principio di sussidiarietà e leale collaborazione).* ● *Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.)* ● *D.lgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)* ● *Art. 14, co. 1, D.L. 6.7.2011, n. 98 (compiti di vigilanza COVIP).* ● *Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi)* ● *DPCM 22 novembre 2023, n. 230 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione)* ● *Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (Attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) ▪ *Normativamente: mediante leggi, Regolamenti attuativi e norme di indirizzo*

	(cfr. L. n. 243/2004; D.lgs. n. 252/2005) ▪ *Amministrativamente: Ai sensi del DPCM 22 novembre 2023, n. 230 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:* *vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;* *vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;* *cura l'inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento, in I.N.P.S.;* *cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;* *gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;* *vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;* *cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;* *coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;* *esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;* *svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:* *la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;* *la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;* *l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;* *l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;* *l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;* *il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;* *vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *In materia di previdenza complementare e integrativa, le regioni hanno potestà legislativa, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».* *Ciò nonostante - come dimostra l'esperienza di altre regioni, dotate anche di maggiore autonomia rispetto alla scrivente, l'effettiva creazione di un sistema di previdenza regionale in materia risente di procedure complesse di autorizzazione e controllo. Sarebbe quindi auspicabile l'attribuzione di maggiori funzioni per garantire più agilità alle procedure.* *Per i dipendenti pubblici di Regione, enti pubblici regionali, Enti locali del territorio regionale e Sistema Sanitario Regionale, la Regione attualmente non ha rappresentanza nelle trattative e non può istituire un Fondo previdenziale negoziale nel settore pubblico.*

1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Il Piemonte presenta una percentuale di partecipazione ai fondi pensionistici complementari medio del 40,4% (dati Covip fine 2024): si tratta di un dato inferiore alla media registrata nel nord Italia. Al contempo, il dato del contributo medio risulta tra i più alti, nell'ambito dell'area geografica. La contemporanea presenza di un dato relativamente basso di partecipazione e relativamente alto di contribuzione lascia presumere che oggi gli strumenti di previdenza complementare siano utilizzati da una fascia della popolazione a reddito medio/alto.* *L'aumento del costo della vita e l'inadeguatezza della maggior parte dei redditi da pensione obbligatoria, suggeriscono invece, in un'ottica di tenuta complessiva del sistema previdenziale e del tessuto sociale, di promuovere un'estensione del ricorso a tali strumenti, anche attraverso forme maggiormente calate sul tessuto specifico locale ed adeguatamente promosse a livello territoriale.* *Un'analisi specifica del tessuto economico territoriale, può infatti consentire di meglio intercettare le esigenze di specifici settori e/o fasce di popolazione, nell'ottica di favorire tale estensione.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *In appendice si riportano alcuni dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Piemonte (in percentuale) a fine 2024 (fonte: COVIP)*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Non rivestono particolare rilevanza, in questa materia, i tempi di gestione.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Si tratta di costi indiretti, derivanti dal fatto che una gestione regionale favorirebbe il reinvestimento dei proventi sul territorio, spingerebbe la promozione più capillare dell'istituto, potrebbe agevolare fasce di popolazione attualmente refrattaria o esclusa e permetterebbe di trainare anche misure di welfare in senso più ampio.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata. In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata. Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?

	Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? - *dati sulla ancora scarsa adesione* - *rapporti stretti con le Parti sociali* - *specificità del tessuto economico territoriale*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione ha mezzi e strutture per esercitare la funzione, una stretta collaborazione con le realtà locali e le parti sociali, con cui da anni procede a consultazioni regolari. In particolare, dispone di un'intera articolazione organizzativa (Direzione) dedicata al welfare in senso lato, ed un settore competente in materia di welfare aziendale in ottica territoriale.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *La richiesta di attribuzione alla Regione Piemonte del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005 - solo sui rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla Regione stessa - non ha potenziale lesivo nei confronti di altri territori italiani, in quanto la richiesta confida nell'espansione futura della platea di beneficiari e tali somme andrebbero unicamente a sostenere la previdenza complementare regionale, principalmente realizzando interventi a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare (spese per personale dedicato e logistica; contributo attività agli sportelli delle parti sociali; costi di comunicazione; campagne di*

	promozione dell'educazione finanziaria nel territorio regionale; fondo per l'incentivazione della partecipazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione al Fondo previdenziale).
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? - *vantaggi per i dipendenti pubblici regionali e degli altri enti sopra indicati* - *vantaggi per i lavoratori di settori poco coperti (es: agricoltura, commercio, artigianato, autonomi)* - *promozione più efficace* - *investimenti dei rendimenti sul territorio regionale* - *riflessi indiretti sul territorio, anche in termini di minori necessità sociali.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *- maggiore conoscenza delle esigenze del territorio* *- rappresentatività nella contrattazione per i dipendenti pubblici.* *- possibilità di promozione capillare, servendosi della rete dei Centri per l'Impiego, dove inserire sportelli con personale dedicato alla promozione e consulenza.* *- ricadute positive sul territorio in termini di reinvestimenti dei profitti.* *- integrazione con altre misure di welfare*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La diffusione di strumenti di previdenza integrativa appare direttamente proporzionale alla capacità, degli strumenti stessi, di adattarsi al tessuto economico del territorio ed alla diffusione e promozione di adeguate forme di consapevolezza e informazione in capo agli utenti.* *Tali elementi possono essere maggiormente sviluppati da parte di chi, per la vicinanza alle strutture locali e le relazioni sviluppate nel tessuto economico/sociale, già da tempo è impegnato nello sviluppo di un sistema di welfare integrato.* *La Regione Piemonte, a livello organizzativo, si è dotata di una Direzione dedicata espressamente al sistema welfare, che offre le competenze necessarie a perseguire politiche di tale natura.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Più che la tempistica, meno rilevante per questa materia, l'obiettivo - raggiungibile - è aumentare la platea dei cittadini coinvolti.*

3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Nell'ambito di questa materia non si richiede una sostituzione del livello nazionale con quello regionale, bensì la competenza a creare un livello regionale regolativo ed attuativo che si ponga in parallelo all'attività statale e che sia in grado di intercettare quelle porzioni di utenza che ancora non hanno aderito agli strumenti di welfare aziendale o, ancora, a creare strumenti che, per flessibilità, appetibilità, modalità di adesione o gestione, siano maggiormente adatte alle esigenze emergenti nel contesto territoriale.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Per la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini e per l'esistenza di relazioni, coltivate e rinforzate negli anni, con tutte le parti sociali, che permettono la capillarità della promozione e un'azione sociale importante di spinta verso la scelta della previdenza complementare.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Per quanto esposto al punto precedente.*

Appendice

Dati sugli iscritti a forme pensionistiche complementari in Piemonte (in percentuale) a fine 2024 (fonte: COVIP)

Tasso di partecipazione alla previdenza complementare nel Piemonte

Uomini	Donne	Totale
43,1	37,2	40,4

Contributo medio per genere in euro

Uomini	Donne	Totale
3280,00	2580,00	2990,00

Iscritti per genere e tipologia di forma

	Uomini	Donne	Totale
Fondi negoziali	5,1	2,2	7,3
Fondi aperti	5,0	4,3	9,2
Fondi preesistenti	5,0	3,5	8,5
PIP “nuovi”	4,2	4,1	8,3
Totale	4,7	3,4	8,1

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
4,8	3,3	8,0	5,2	3,0	8,1	5,2	2,9	8,1	4,7	3,4	8,1

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi negoziali

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
5,2	2,1	7,3	3,0	2,4	5,4	5,1	2,9	8,0	5,1	2,2	7,3

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi aperti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
4,9	4,7	9,6	5,5	3,0	8,5	4,5	4,6	9,1	5,0	4,3	9,2

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai Fondi preesistenti

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
4,6	3,5	8,1	6,7	1,8	8,6	6,1	3,6	9,7	5,0	3,5	8,5

Iscritti forme pensionistiche complementari per genere e condizione professionale ai PIP "nuovi"

Dipendenti			Autonomi			Altri iscritti			Totale		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
4,3	4,3	8,5	5,0	3,0	8,00	3,3	4,5	7,8	4,2	4,1	8,3

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Sistema tariffario di rimborso in materia sanitaria
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	***a. definire in autonomia la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti, in deroga a…. (inserire normativa);***

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	***note***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento?	*Decreto Legislativo 502 del 1992 (art. 8-sexies, comma 5); Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e aggiornati con decreti successivi, l'ultimo dei quali è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.* *DL 95 del 2011*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)	*Attraverso l'adozione del Nomenclatore Tariffario Nazionale e della Tariffa Unica Convenzionata*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse	*La definizione del sistema tariffario è soggetta a normativa nazionale con attività prescrittiva e vincolante, con deroghe possibili per le Regioni a condizioni definite normativamente.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?	*La definizione centralizzata del tariffario limita la flessibilità nell'erogazione delle prestazioni al fine di garantire la risposta ai bisogni di salute nei singoli territori, e riduce la possibilita' di una piu' efficace integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato.*

1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata	*Tariffario Nazionale per le attivita' di ricovero* *Tariffario Nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la protesica*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?	*I vincoli sono fissati su base pluriennale, l'ultimo rinnovo e' avvenuto a 18 anni di distanza dal precedente.*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?	*Ridotta flessibilita' nel gestire economicamente le attivita' di produzione del pubblico e del privato adattandole alla evoluzione della domanda e del modificarsi del valore economico dei fattori produttivi impiegati*

2. ***DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO***		
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders?	*Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti?	*Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria*

		Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni?	*Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE		
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?	*La possibilita' di rendere il rapporto contrattuale con i produttori delle attivita' sanitarie piu' flessibile attraverso la leva economica, adattandolo alla distribuzione geografica della popolazione e delle strutture, facilitando l'accessibilità, e la flessibilita' organizzativa, rendendo al contempo possibile guadagnare in economicita' sostenibilita' per le attivita' che presentano costi di produzione inferiori rispetto alle tariffe fissate a livello nazionale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?	*La Regione dispone delle competenze tecniche ed organizzative per svolgere autonomamente la funzione*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti	*Tale attività non si riflette sull'applicazione degli accordi di mobilità interregionali, ne' sulle tariffe uniche di compensazione che*

	pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori	*resterebbero di competenza nazionale e concordate in Conferenza delle Regioni.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?	*Maggiore accessibilità alle prestazioni, sostenibilità delle strutture e valorizzazione delle competenze.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?	*Maggiore flessibilità e adattabilità alle specificita' territoriali*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?	*A livello regionale le analisi delle attività erogate, dei bisogno di salute, anche non soddisfatti, nonche' dei costi di produzione possono essere svolte in modo molto piu' tempesitivo, con risultati permettendo l'attuazione di interventi puntuali e contestualizzati allo scenario*.
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?	*Si per quanto gia' espresso al punto precedente. L'impatto sui destinatari finali e' rappresentato da una maggiore specificita' e tempestivita' nella risposta ai bisogni.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?	*La filiera decisionale si abbrevia rendendo piu' diretto il rapporto fra decisore ed utente finale, con le responsabilita' di accountability connesse*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?	*Vedi punto 3.6*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?	*L'allocazione delle funzioni migliora la sussidiarieta' orizzontale in ordine alla possibilita' di realizzare migliori sinergie sul territorio*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Patrimonio edilizio e tecnologico
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *L'art. 5 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1, comma 2 del D.Lgs 5 dicembre 1997, n. 430 e l'art. 4 della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Con la stipula di Accordi integrativi all'Accordo di Programma e di atti amministrativi (Decreti Ministeriali)*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *L'art. 5 bis del Decreto L.vo 502/1992, introdotto dal Decreto L.vo 229/1999, prevede che il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.* *Le regioni che hanno incluso la materia sanità tra quelle oggetto delle intese istituzionali di programma in base all'articolo 2 della legge 662/1996 (Lombardia, Toscana e Basilicata), hanno avuto la possibilità di stipulare accordi di programma quadro in base a detta normativa.* *Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi obiettivi, rispetto a quelli generali posti dal legislatore con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.* *Le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma sono disciplinate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.*

	Detto Accordo è stato successivamente integrato con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità". *L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):* *a. Protocollo d'intesa;* *b. documento programmatico,* *c. articolato contrattuale,* *d. schede tecniche relative ai singoli interventi.* *Per la stipula dell'Accordo di programma il soggetto interessato trasmette al Ministero della Salute la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l'applicativo "Osservatorio".* *Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e finanze per l'acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.* *A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.* *Una volta sottoscritto l'Accordo, le Aziende del SSR possono avviare l'iter per la progettazione degli interventi inseriti nell'Accordo.* *Il progetto da porre a base di gara viene approvato dalla Regione che inoltra al Ministero della salute la richiesta di ammissione a finanziamento per ogni intervento previsto.* *Il Ministero adotta il Decreto di ammissione a finanziamento e lo invia alla Regione che può iscrivere, accertare e impegnare, nel proprio bilancio l'importo ammesso.* *L'erogazione delle risorse ammesse a finanziamento avviene per stati di avanzamento tramite formali richieste (decreti regionali e procedura NSIS) inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Regione.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? 1) *Incertezza legata alla disponibilità finanziaria nel tempo che intercorre tra stanziamento e assegnazione, e tra assegnazione ed effettiva utilizzabilità dei fondi;* *2) Incertezza e farraginosità legata alle procedure per la definizione, l'istruttoria e l'esame dei documenti da parte dei molteplici attori (Regioni, Ministero della Salute, Nucleo tecnico, Conferenza Stato Regioni, Ministero dell'Economia);* *3) Modifiche alla programmazione nazionale* *4) Evoluzione continua della normativa in materia di appalti per la realizzazione delle opere pubbliche;* *5) Complessità del format del Documento Programmatico da presentare da parte delle Regioni;*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della

	funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *La ripartizione dei fondi viene effettuata con la legge annuale di bilancio. La ripartizione non è quantificabile in quanto le tempistiche specifiche vengono gestite a livello ministeriale*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *Non quantificabile*

2. ***DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO***	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una*

	gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Diretta e specifica conoscenza del territorio*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Direzione Sanità della Regione Piemonte dispone delle competenze organizzative e tecniche necessarie per l'esercizio della funzione richiesta, e per fornire all'esecutivo regionale adeguate proposte di programmazione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'assegnazione delle risorse avviene in base alla popolazione residente e non se ne chiede la modifica. Pertanto vengono utilizzate solo le risorse attribuite alla Regione in base ai criteri attuali senza modificare la distribuzione attuale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *Poter disporre di strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate con maggiore tempestivita' e flessibilita' nell'utilizzo delle risorse*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *Significativo accorciamento dei tempi per la realizzazione delle opere*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'esperienza maturata dalla Regione in questi anni con la programmazione quasi totale delle risorse assegnate e l'utilizzo rapido ed efficace delle stesse da parte delle aziende del SSR*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?

	Sì, con un impatto positivo per la maggiore capacita' di adeguarsi alle esigenze di sicurezza, ammodernamento, sostenibilita' ambientale
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Drastica riduzione della filiera di responsabilita' che avvicina ed espone il decisore alla valutazione dell'utente finale*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *Soddisfacimento delle esigenze concrete del bacino di utenza di riferimento, tenuto conto della tipologia di pazienti che hanno accesso alle cure*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Grazie alla possibilita' di coinvolgere e concertare con altri Enti (es. enti Locali) interventi di edilizia utili allo svolgimento di funzioni complementari, e realizzando sinergie nell'ambito degli interventi a tutela del territorio, della mobilita' della sostenibilita' ambientale*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Assetti istituzionali
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	**Definire in autonomia l'individuazione di sistemi di governance delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale**

	1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Il D. Lgs. 502/1992 ha trasformato le unità sanitarie locali in Aziende Sanitarie, attribuendo loro personalità giuridica e autonomia gestionale, amministrativa e contabile, secondo il principio di aziendalizzazione.* *In tale sistema, le Regioni si occupano della programmazione sanitaria e svolgono le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali. In particolare, le Regioni determinano i principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute ed i criteri di finanziamento delle ASR.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?

	Non quantificabile
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione?

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata. In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata. Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL

	PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La Regione Piemonte, con la Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 26, ha istituito l'Azienda Sanitaria Zero con l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema sanitario del Piemonte. L'Azienda Zero è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Questa riorganizzazione, intrinsecamente legata al contesto regionale e subregionale, permette di adottare modelli gestionali, organizzativi ed aziendali specifici per il livello territoriale.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *L'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero con la Legge Regionale n. 26/2021 dimostra la capacità della Regione Piemonte di esercitare la funzione richiesta.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'esercizio di funzioni di governance sanitaria a livello regionale da parte del Piemonte è improntato a principi di equità e universalità. La Regione Piemonte, nel riordinare la propria disciplina, si focalizza sulla razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento, che implicano un uso più efficiente delle risorse senza generare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. L'obiettivo è la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale, che non pregiudica l'equa distribuzione delle risorse nazionali*.
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'esercizio di queste funzioni a livello territoriale apporta numerosi benefici per i cittadini tra i quali quello di poter garantire, a parità di servizi, una organizzazione delle attività nonché la sua erogazione, in modo più sostenibile, economico, e produttivo.* *I benefici per le aziende sanitarie si possono individuare nella possibilita' di connotare in modo organizzativamente differente sia le funzioni, centralizzandole e specializzandole, sia le attivita' produttive, attraverso la creazione di piattaforme di servizio in ambito logistico (magazzini) produttivo (grandi centri di produzione delle prestazioni intermedie) con ottimizzazione delle risorse poiché una governance più autonoma e flessibile permette una migliore allocazione delle risorse, evitando duplicazioni e inefficienze e una migliore* *Capacità di innovazione in quanto la libertà di sperimentare nuove forme organizzative e gestionali può portare a soluzioni innovative per affrontare le sfide complesse, come la sostenibilita'. La gestione dei servizi sanitari in un contesto di invecchiamento della popolazione o l'adattamento ai cambiamenti*

	climatici.
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *I benefici risiedono nella possibilità di adattare la governance alle specifiche esigenze e peculiarità del territorio regionale. Un approccio regionale consente di:* ** Ridefinire l'assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale che al fianco delle Aziende Sanitarie preveda forme organizzative orientate ad agire economie di scala nelle competenze, nelle funzioni, nelle attivita', soprattutto quelle con un rilevante contenuto "technology-intensive".*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'efficienza e l'efficacia a livello territoriale sono promosse da:* ** L'istituzione di Enti intermedi per funzioni accentrate, specificamente finalizzata alla razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi.* ** La ridefinizione delle Aziende Sanitarie per migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi, specializzandone la funzione di cura, assistenza e riabilitazione .* ** La definizione di nuovi e diversi ruoli ed strutture organizzative in gradi di meglio assolvere alle complessita' del contesto attuale, sviluppare e sostenere nuove e diverse competenze, superare assetti istituzionali ancorati al modello dei silos di un approccio metodologico nelle ASR che favorisca il monitoraggio dei fenomeni sanitari, l'indirizzo e la gestione, integrando il contenimento dei costi con il perseguimento della qualità, efficacia, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni.* ** L'implementazione di sistemi di monitoraggio costante per migliorare la qualità dei servizi, promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, garantire l'unitarietà del sistema e controllare la spesa in maniera più puntuale.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La possibilità di istituire assetti istituzionali e di governance di livello regionale consente di garantire ai clienti intermedi e finali standard di servizio piu' uniformi, di maggiore qualita' ed a costi minori, evitando di dover ricorrere a forme giuridiche che non consentono la operativita' e la autonomia di di "enti specializzati" regionali.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *Il conferimento di autonomia che permetta di istituire assetti di governance con enti intermedi specializzati comporta una più diretta responsabilità sui fattori*

	produttivi e sui risultati. In tale assetto, l'Azienda Sanitaria Zero garantisce tale finalità in quanto trattasi di un ente di diritto pubblico dotato di autonomia (vedasi 3.1)
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La funzione assunta a livello regionale consente la costituzione di un assetto piu' consono alla maturita' organizzativa ed al contesto cooperativo delle Aziende Sanitarie su funzioni ad alta standardizzazione, anche attraverso forme di partecipazione alla governance che risultino maggiormente rappresentative della realta' di contesto, con un grado di accountability nettamente maggiore, e di controllo diretto dai piu' importanti portatori di interesse.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *L'allocazione della funzione a livello regionale facilita la collaborazione tra attori pubblici portatori di legittimo interesse che possono esercitare funzioni di supporto alla programmazione, alla sostenibilita', alla standardizzazione della qualita' di prodotto e di processo molto piu' verificabili a livello del sistema sanitario regionale in virtu' di una vicinanza e di una coerenza e complementarieta' delle funzioni che privilegia le specificita' del modello produttivo-erogativo regionale.*

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Inserimento nel fondo sanitario dei fondi integrativi
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'integrazione del finanziamento del Fondo Sanitario regionale mediante la gestione e l'utilizzo dei fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe dei fondi sanitari

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Uno dei tre pilastri del Servizio Sanitario Regionale definito nel D.Lgs. 502/92 sono le Forme Sanitarie Integrative (FSI) che sono regolate e registrate presso l'Anagrafe del Ministero della Salute, distinguendosi in Fondi Sanitari Integrativi del SSN (tipo A), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 502/92, ed Enti, casse e società di mutuo soccorso (tipo B), ai sensi dell'articolo 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.* *I decreti Turco e Sacconi hanno quasi annullato le differenze tra i Fondi di tipo A e B, questo ha permesso ai fondi sanitari di esercitare una funzione sostitutiva su prestazioni extra-LEA fino all'80% delle coperture, pur mantenendo i benefici fiscali.* *Tuttavia, il quadro normativo della sanità integrativa è considerato frammentato e incompleto, limitandone la tracciabilità dei flussi economici e la piena valorizzazione del suo ruolo sociale.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *La gestione dei fondi sanitari integrativi in Italia è regolata e controllata dallo Stato attraverso un sistema di normativa e vigilanza che coinvolge principalmente il Ministero della Salute e, per gli aspetti fiscali, l'Agenzia delle Entrate. Dal 2008, è stata istituita l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute, un registro al quale i fondi devono obbligatoriamente iscriversi per poter godere dei benefici fiscali. L'iscrizione certifica che i fondi operano secondo i principi di mutualità e solidarietà, evitando la selezione dei rischi. Le prestazioni erogate dai fondi integrativi devono essere "aggiuntive" o "complementari" rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questa distinzione serve a evitare la concorrenza con il sistema pubblico.*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse

	Lo Stato, tramite il Ministero della Salute, svolge un ruolo di indirizzo, regolamentazione e vigilanza, definendo le norme generali e istituendo l'Anagrafe dei fondi, a cui devono iscriversi per godere dei benefici fiscali. Stabilisce inoltre i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), fungendo da linea di confine per le prestazioni integrative. Le Regioni attualmente hanno il compito di programmare e organizzare il sistema sanitario regionale. Sebbene non gestiscono direttamente i fondi, possono sviluppare forme di integrazione e collaborazione con essi, per coordinare l'offerta di servizi e razionalizzare le risorse sul territorio
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Ci sono vari ordini di criticità: normative e amministrative* *Il quadro normativo è frammentario e privo di una legge quadro unitaria, il che genera incertezze e difficoltà interpretative. Esiste una distinzione tra fondi "doc" e "non doc", che operano sotto discipline e vigilanza differenti, creando un sistema eterogeneo. La mancanza di decreti attuativi ha ostacolato la piena regolamentazione del settore, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Inoltre, la gestione di molti fondi è delegata a compagnie assicurative private, sollevando il problema di un potenziale conflitto di interessi tra la logica del profitto e l'obiettivo di solidarietà sociale.* *Criticità economiche e sociali* *A livello economico, la gestione dei fondi integrativi solleva questioni di sostenibilità finanziaria e di equità. I fondi erogano spesso prestazioni già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), duplicando i servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e spostando la spesa pubblica verso le agevolazioni fiscali per i contributi versati. L'accesso ai fondi è prevalentemente legato a contratti di lavoro (welfare aziendale), escludendo di fatto lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati non coperti e fasce deboli della popolazione, che rimangono interamente dipendenti da un SSN sempre più in difficoltà.* *Criticità territoriali* *Le criticità sopra menzionate assumono aspetti di particolare interesse a livello territoriale. La crescita dei fondi integrativi risponde a logiche che sono – in modo evidente e controintuitivo – collegate alla virtuosita' del SSR ed alla disponibilita' economica della popolazione di riferimento. Vale a dire che nelle aree con maggiori criticità i fondi privati sono praticamente inesistenti (Sud italia) mentre sono particolarmente fiorenti nelle Regioni ad alto Reddito e buona qualita' dei servizi pubblici (Nord Italia) . L'assenza di una normativa di settore che consenta di "integrare" il Fondo Sanitario Nazionale con i Fondi privati – sia individuali che collettivi – determina di fatto una duplicazione di finanziamento per attivita' spesso LEA che rispondono spesso a logiche di iperconsumo e di inappropriatezza.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata *Vedi 1.4*
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del

	procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Il livello centrale non ha mai implementato le riforme definite normativamente negli anni*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *La mancanza di una legge quadro completa e di un sistema di vigilanza unificato e potente (come quello per le assicurazioni) crea un deficit di controllo. Questo determina una perdita di opportunità nella gestione dei Fondi integrativi che e' stimata per il Paese in circa 4 miliardi di euro che sono spesi dai cittadini volontariamente per prestazioni che sfuggono al controllo di appropriatezza, utilità possibile ridondanza, determinando una perdita di opportunità, una perdita di possibilità di finanziamento aggiuntivo per il pubblico, e vantaggi incerti per gli iscritti.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una*

	qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale?
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale?
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica?
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Risorse Umane SSR
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia l'entità economica del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m.i.;* *Art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;* *Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;* *Art. 5 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, converito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107;* *Art. 6, comma 7 e art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;* *Art. 89, comma 4 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024;* *Art. 32, comma 3 dell'Ipotesi di CCNL del Comparto Sanità del 18 giugno 2025.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol*zano.
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio?

	Si riscontrano molteplici difficoltà attuative dovute alla frammentazione delle disposizioni normative e alla loro applicazione o meno alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Inoltre la rigidità dei vincoli per categorie di spesa non consente una gestione appropriata delle risorse umane gestite dalle Aziende ed Enti sanitari presenti sul territorio;
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata • *Personale dipendente a tempo indeterminato;* • *Personale dipendente a tempo determinato;* • *Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;* • *Incarichi di lavoro autonomo;* • *Personale convenzionato*.
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *I tempi medi di gestione da parte dello Stato sono di 3 anni*.
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *I ritardi pluriennuali richiedono un enorme sforzo da parte degli uffici regionali per la produzione della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti e non consente una programmazione tempestiva delle risorse al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende ed Enti del SSR*.

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*

2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *Intercettazione dei bisogni delle Aziende ed Enti del SSR e tempestiva programmazione delle risorse da utilizzare.*
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Direzione Sanità della Regione Piemonte possiede le competenze adeguate per esercitare tale funzione.*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *Non sono noti pregiudizi ad altri territori italiani o problemi di equa distribuzione delle risorse tra territori in quanto trattasi della possibilità di definire la parte del Fondo sanitario regionale da destinare alle risorse umane presenti nelle Aziende ed Enti del SSR.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'erogazione ottimale dei servizi sanitari da parte delle Aziende ed Enti del SSR, grazie alla maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse.*

3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La sostituzione delle norme di riferimento consentirebbe di affrontare in modo più efficiente ed efficace le problematiche sanitarie sul territorio regionale e di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle richieste formulate.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programmazione più immediata.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *La funzione potrebbe essere esercitata a livello regionale in tempo reale con impatto positivo per le Aziende ed Enti del SSR e i cittadini.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica? *La Regione Piemonte potrebbe programmare in modo più efficiente la gestione delle risorse disponibili.*
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consentirebbe una risposta in termini di servizi sanitari più aderente alle esigenze dei cittadini e alle condizioni locali.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *La sussidiarietà orizzontale si realizzerebbe in quanto la destinazione delle risorse effettuata a livello regionale sarebbe maggiormente funzionale all'attuazione di politiche sanitarie e servizi ai cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi*.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Regione Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Medicina Generale
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	Definire in autonomia le forme contrattuali per lo svolgimento delle attivita' di medicina generale

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *Legge 833/78, art. 25, 48; D. Lgs 502/92, art. 8; Legge 189/2012, art. 1*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative) *Attraverso il convenzionamento con i singoli medici di medicina generale, regolato da accordi nazionali, regionali, aziendali*
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Gli accordi contrattuali regionali applicano i criteri definiti a livello centrale dall'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto fra Mds e rappresentanze sindacali*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *L'applicazione regionale dell'Accordo Nazionale richiede negoziazioni sindacali che sui territori impegnano le Regioni e le Aziende Sanitarie per lunghi periodi*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento? *Solitamente il ritardo del rinnovo degli accordi nazionali e' di circa 4 anni*
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che

	ne chiede l'attribuzione?

	2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.* *In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata.* *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

	3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La possibilita' di gestire unicamente a livello regionale la contrattazione sindacale snellirebbe il processo di definizione degli accordi contrattuali e risulterebbe più*

	coerente con le esigenze del territorio della Regione Piemonte, potendo così soddisfare il fabbisogno di attivita' della medicina generale
3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze? *La Regione Piemonte è dotata delle competenze tecniche, organizzative e gestionali per definire e gestire in via autonoma le forme contrattuali con I medici di medicina generale*
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale?
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La tempistica di esercizio della funzione a livello regionale risulterebbe sicuramente più consona alla gestione delle risorse e consentirebbe una programmazione più immediata*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale?
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività?
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *La possibilita' di individuare a livello Regionale forme contrattuali differenziate da quelle nazionali per regolare il rapporto fra SSN e Medici di Medicina generale consente di applicare forme che consentano di garantire la soddisfazione delle esigenze di personale per lo svolgimento di attivita' in contesti geografici ed operativi.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione? *Responsabilizzando in modo diretto l'Amministrazione Regionale rispetto allo svolgimento delle attivita' della medicina del territorio, che oggi mostra i suoi maggiori*

	limiti proprio nella impossibilita' di collegare la convenzione definita a livello nazionale con le esigenze poste in modo estremamente diversificato dai territori che spesso oggi restano privi di tale funzione (la medicina generale) proprio in ragione della estrema difficolta' nell'addivenire ad accordi convenzionali adeguati.

Griglia-tipo a supporto delle richieste regionali di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

REGIONE RICHIEDENTE	Piemonte
MATERIA DI RIFERIMENTO	Autonomia finanziaria
FUNZIONE LEGISLATIVA/AMMINISTRATIVA OGGETTO DI RICHIESTA	*Equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario, allocare le risorse tra i diversi ambiti e finalità della medesima, in deroga ai vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa sanitaria*

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLO STATO ATTUALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ***(da compilare anche sulla base dei dati forniti dalla competente Amministrazione statale)***	
1.1	Quali disposizioni normative regolano la funzione di cui si chiede il conferimento? *La funzione di gestione e allocazione delle risorse per la spesa sanitaria è attualmente regolata, tra le altre disposizioni, dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale stabilisce "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi". In particolare, il Titolo II di tale decreto "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" disciplina le modalità contabili e di bilancio per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.*
1.2	Come viene esercitata attualmente dallo Stato la funzione indicata (ad esempio: tramite adozione di atti normativi e/o amministrativi, organizzativi o di indirizzo oppure mediante attività operative)
1.3	Descrivere in particolare l'attuale riparto di competenze tra amministrazioni statali, Regione e enti locali, in relazione alla funzione ed eventuali funzioni connesse *Nel quadro normativo attuale, in base al Decreto Legislativo 118, la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, inclusi gli aspetti relativi al settore sanitario, è di competenza nazionale. Ciò implica che le Regioni, sebbene responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sanitari sul proprio territorio, sono soggette ai principi contabili e ai vincoli di spesa specifici stabiliti dal Titolo II del D.Lgs. 118.*
1.4	Quali sono le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale riscontrate nella situazione attuale? Dette criticità presentano significativi/apprezzabili aspetti di interesse per il territorio? *Le attuali disposizioni, in particolare i vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa sanitaria delineati dal Decreto Legislativo 118, sebbene mirino*

	all'armonizzazione, possono generare criticità per la Regione Piemonte. Un'applicazione troppo rigida di norme e vincoli omogenei a livello nazionale non tiene adeguatamente conto delle specificità territoriali, demografiche, epidemiologiche e socio-economiche. Ciò può tradursi in: *Rigidità nell'allocazione delle risorse, impedendo alla Regione di rispondere in modo flessibile e tempestivo alle esigenze sanitarie emergenti o alle priorità locali.* *Inefficienze economiche, poiché le risorse potrebbero non essere indirizzate verso le aree di maggiore necessità o con il maggiore potenziale di impatto sulla salute dei cittadini regionali, portando a una gestione sub-ottimale.* *Disallineamento rispetto alle preferenze dei cittadini, limitando la capacità di adattare i servizi sanitari e gli investimenti alle aspettative e ai bisogni della popolazione pèiemontese.* *Queste criticità hanno un apprezzabile interesse per il territorio in quanto impattano direttamente sulla qualità e sull'efficacia del servizio sanitario regionale.*
1.5	Riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi, che supportano la descrizione della funzione, come attualmente esercitata
1.6	Quali sono i tempi medi di gestione, da parte dello Stato, del processo o del procedimento amministrativo connesso alla funzione di cui si chiede il conferimento?
1.7	Quale è l'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione che ne chiede l'attribuzione? *L'impatto economico-finanziario derivante dai vincoli di spesa specifici imposti a livello statale tramite il D.Lgs. 118 comporta una ridotta capacità della Regione Piemonte di ottimizzare l'uso delle proprie risorse finanziarie destinate alla sanità. La mancanza di flessibilità nell'allocazione, dovuta a vincoli non sempre aderenti alla realtà regionale, può tradursi in:* *Inefficienze e sprechi, poiché fondi potrebbero essere allocati in settori meno prioritari per il contesto piemontese, o meno efficacemente, rispetto a un'allocazione autonoma.* *Mancata valorizzazione di investimenti strategici, che potrebbero generare maggiori benefici a lungo termine per la salute pubblica e per l'economia regionale.* *L'autonomia nell'allocare le risorse, pur mantenendo l'equilibrio economico-finanziario complessivo del bilancio sanitario, consentirebbe al Piemonte di massimizzare il valore delle risorse impiegate, con effetti positivi sulla sostenibilità del sistema sanitario e sull'economia regionale.*

2. DESCRIZIONE DEL CONFRONTO ATTIVATO CON GLI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	
2.1	Prima di proporre l'atto di iniziativa e/o in corso di negoziato con il Governo, la Regione ha effettuato consultazioni con gli stakeholders? *Presso il Consiglio Regionale a partire dalla XI legislatura è stata istituita un'apposita Commissione avente tra i suoi compiti l'analisi e il monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata.*

	In particolare tale Commissione ha operato nella fase preliminare all'approvazione delle Deliberazioni consiliari finalizzate alla formulazione delle richieste di autonomia differenziata. *Nell'ambito dell'attività di questa Commissione sono state predisposte audizioni di stakeholders e rappresentanti delle categorie produttive, nonchè di docenti universitari.*
2.2	Quali istituzioni e soggetti del territorio sono stati coinvolti? *Confindustria Piemonte e Ance Piemonte, Autonomie Locali Italiane (ALI) Piemonte, Unione nazionale Comuni Comunità Enti Locali (UNCEM) – Delegazione piemontese, CGIL CISL UIL Piemonte, Rete Imprese Italia Piemonte, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sagat S.p.a., Confedilizia.*
2.3	Quali sono i principali risultati emersi dalle consultazioni? *Tali audizioni hanno riguardato l'intero complesso delle richieste di autonomia differenziata. In particolare si può evidenziare come Confindustria Piemonte e Ance Piemonte abbiano apprezzato lo sforzo che sta portando avanti la Regione Piemonte per conseguire un'autonomia normativa orientata alla semplificazione, che soddisfa, nelle rispettive materie, le peculiarità del territorio piemontese, venendo fattivamente incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E' stato, inoltre, ritenuto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell'autonomia delle Regioni tramite competenze legislative ed amministrative "differenziate", purché esse siano finalizzate ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.*

3. ELEMENTI DI ANALISI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUITA' NELL'ALLOCAZIONE DELLA FUNZIONE A LIVELLO REGIONALE	
3.1	Quali significativi/apprezzabili aspetti di rilevanza regionale o subregionale, tenuto conto dello specifico contesto e della specificità territoriale, conducono alla richiesta di allocazione della funzione a livello territoriale? *La richiesta di autonomia nell'allocazione delle risorse per la spesa sanitaria è motivata da specifici contesti e peculiarità territoriali del Piemonte che rendono un approccio centralizzato meno efficace. Tali aspetti includono:* *- Diversità demografiche e invecchiamento della popolazione in alcune aree, con conseguente necessità di un'assistenza sanitaria mirata e di lungo periodo.* *- Specifiche incidenze di patologie, che richiedono investimenti mirati in prevenzione, diagnosi precoce e cura.* *- Disomogeneità territoriali (aree urbane vs. rurali/montane) che influenzano l'accessibilità ai servizi e richiedono soluzioni organizzative e di allocazione delle risorse differenti.* *- L'autonomia consentirebbe di calibrare l'offerta sanitaria e l'investimento delle risorse in base a questi fattori, massimizzando l'impatto positivo sulla salute dei cittadini.*

3.2	Quali elementi portano a ritenere che la Regione abbia la capacità o la possibilità di esercitare la funzione richiesta, in termini organizzativi e di competenze?
3.3	Elementi e motivazioni in base ai quali si ritiene che l'esercizio della funzione da parte della Regione o degli enti locali non comporti pregiudizio ad altri territori italiani e non comporti un problema di equa distribuzione delle risorse tra territori *L'autonomia richiesta per la Regione Piemonte nell'allocazione delle risorse sanitarie non comporterebbe alcun pregiudizio per altri territori italiani né un problema di equa distribuzione delle risorse. La richiesta si fonda sulla premessa di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'uso delle risorse già assegnate alla Regione, migliorandone l'efficacia e l'efficienza all'interno del proprio perimetro di competenza, senza richiedere risorse aggiuntive a scapito di altre Regioni. Un Piemonte più efficiente e con un sistema sanitario più robusto contribuirebbe, al contrario, alla stabilità e alla sostenibilità complessiva del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo che l'equità sia perseguita attraverso l'ottimizzazione locale e non attraverso un'allocazione inefficace a livello centrale.*
3.4	Quali benefici nei confronti dei cittadini amministrati, o delle imprese o delle altre amministrazioni pubbliche, a partire dagli enti locali, possono derivare dall'esercizio della funzione richiesta a livello territoriale? *L'esercizio della funzione di allocazione delle risorse sanitarie a livello territoriale da parte della Regione Piemonte apporterebbe significativi benefici:* *- Per i cittadini: Miglioramento della qualità, tempestività e personalizzazione dei servizi sanitari, con una maggiore rispondenza alle loro esigenze e preferenze locali. Accesso a cure più adeguate e innovative, con un impatto positivo sulla salute e sul benessere generale.* *- Per le imprese: Un sistema sanitario più efficiente e in linea con le esigenze del territorio favorisce un ambiente più salubre e produttivo per i lavoratori, riducendo l'assenteismo e sostenendo lo sviluppo economico locale. Le imprese del settore sanitario e biomedicale potrebbero beneficiare di un ecosistema più dinamico e innovativo.* *- Per gli enti locali: Maggiore integrazione tra la programmazione sanitaria regionale e le esigenze dei comuni e delle province, facilitando la collaborazione e il coordinamento per l'erogazione di servizi socio-sanitari sul territorio.*
3.5	Quali sono, in particolare, i benefici della sostituzione di norme e funzioni statali omogenee con un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale? *La sostituzione di norme e vincoli di spesa specifici e omogenei a livello statale, come quelli derivanti dal D.Lgs. 118, con un approccio di allocazione delle risorse più legato alle esigenze del territorio regionale, comporterebbe i seguenti benefici:* *- Adattabilità e Flessibilità: Possibilità di modellare le politiche e gli investimenti sanitari in base alle effettive specificità epidemiologiche, demografiche e sociali del Piemonte, garantendo una maggiore efficacia degli interventi.* *- Innovazione: Stimolo alla sperimentazione di soluzioni organizzative e terapeutiche innovative, in grado di rispondere meglio alle sfide sanitarie locali.*

	- Ottimizzazione delle Risorse: Capacità di allocare le risorse in modo più efficiente, concentrandole dove generano il massimo impatto per la salute dei cittadini piemontesi, mantenendo al contempo l'equilibrio di bilancio. *- Responsabilità Locale: Maggiore responsabilizzazione della Regione e degli enti locali nelle decisioni di spesa, favorendo una gestione più attenta e mirata.*
3.6	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che la funzione richiesta possa essere esercitata in maniera più efficiente e/o in modo più efficace a livello territoriale? *L'esercizio della funzione a livello territoriale sarebbe più efficiente ed efficace per diverse ragioni:* *- Prossimità al bisogno: La Regione è più vicina ai cittadini e al territorio, quindi più in grado di comprendere e anticipare le esigenze sanitarie locali rispetto a un'amministrazione centrale.* *- Conoscenza specifica: La conoscenza approfondita del contesto socio-economico, culturale e delle risorse disponibili nel Piemonte permette decisioni di allocazione più informate e pertinenti.* *- Maggiore flessibilità operativa: L'autonomia decisionale consentirebbe di reagire più rapidamente a cambiamenti o emergenze sanitarie, senza i tempi e le complessità burocratiche di un'approvazione centralizzata.* *- Questo porterebbe a un miglior rapporto costi-benefici nell'erogazione dei servizi sanitari.*
3.7	Potrà migliorare la tempistica dei processi e procedimenti amministrativi connessi alla funzione di cui si chiede il conferimento? Con quale impatto per i destinatari dei processi/attività? *Sì, l'autonomia nell'allocazione delle risorse sanitarie consentirebbe un netto miglioramento nella tempistica dei processi e dei procedimenti amministrativi. La riduzione delle fasi di approvazione e consultazione a livello centrale, la snellimento delle procedure e la maggiore autonomia decisionale a livello regionale permetterebbero decisioni più rapide ed implementazioni più veloci. L'impatto per i destinatari sarebbe significativo:* *- Per i cittadini: Servizi e prestazioni sanitarie erogati più velocemente, risposte più pronte alle loro necessità e una maggiore efficienza complessiva del sistema sanitario.* *- Per gli operatori e le strutture sanitarie: Tempi ridotti per l'approvazione di progetti, investimenti in nuove tecnologie o assunzioni di personale, favorendo l'innovazione e l'aggiornamento costante dell'offerta sanitaria.*
3.8	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che il conferimento della funzione richiesta possa condurre a una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'autorità pubblica?
3.9	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta un migliore adeguamento alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, in esito al monitoraggio degli effetti concreti dell'attività pubblica? *L'allocazione della funzione a livello regionale consente un adeguamento superiore alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali grazie alla maggiore vicinanza della Regione ai propri cittadini e alle proprie comunità. Un sistema di monitoraggio degli*

	effetti concreti dell'attività pubblica, gestito a livello regionale, permetterebbe di: *- Raccogliere feedback diretti e specifici sulla qualità e l'efficacia dei servizi sanitari erogati.* *- Analizzare dati localizzati (es. utilizzo dei servizi, esiti clinici, soddisfazione dei pazienti) per identificare aree di miglioramento e aggiustare le politiche di allocazione delle risorse in tempo reale.* *Questo ciclo virtuoso di decisione, implementazione e monitoraggio locale garantisce che la spesa sanitaria sia costantemente allineata con i bisogni e le aspettative dei residenti del Piemonte, promuovendo una governance più partecipativa e responsabile.*
3.10	In base a quali considerazioni ed elementi si ritiene che l'allocazione della funzione a livello regionale o locale permetta di realizzare meglio la cosiddetta sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione?

PAGINA BIANCA

192470192161